CONSIGLIO DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Norme di attuazione dello Statuto speciale per il Trentino - Alto Adige/Südtirol

Documentazione normativa

CONSIGLIO DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Norme di attuazione dello Statuto speciale per il Trentino - Alto Adige/Südtirol

Documentazione normativa

Aggiornate al 10 maggio 2016

a cura del servizio legislativo
del Consiglio provinciale

INDICE GENERALE

Premessa ..... pag. 5

NORME DI ATTUAZIONE DELLO STATUTO SPECIALE PER IL TRENTINO - ALTO ADIGE/SÜDTIROL ..... pag. 7

Indice cronologico ..... pag. 9

Testo delle norme di attuazione ..... pag. 27

Indice analitico delle norme di attuazione ..... pag. 427

Indice per settori ..... pag. 433

STATUTO SPECIALE PER IL TRENTINO - ALTO ADIGE ..... pag. 441

Indice degli articoli ..... pag. 443

Testo ..... pag. 447

Indice analitico dello Statuto speciale ..... pag. 504

ACCORDO DEGASPERI - GRUBER ..... pag. 515

PACCHETTO delle misure a favore delle popolazioni altoatesine .. pag. 517

PREMESSA

Questo volume contiene i testi delle norme d'attuazione dello statuto speciale per il Trentino - Alto Adige/Südtirol in vigore alla data del 10 maggio 2016. I testi includono le abrogazioni espresse e le modificazioni testuali subite da parte di atti successivi; sono tratti dalle banche dati del consiglio provinciale trentino. In queste banche dati si possono leggere anche i testi originali delle norme d'attuazione, che non includono le modifiche e le abrogazioni di cui s'è appena detto e che possono essere consultati, quindi, all'indirizzo internet http://www.consiglio.provincia.tn.it/banche_dati/codice_provinciale/clex_ricerca_per_campi.it.asp.

Oggi le norme d'attuazione sono emanate nella forma del decreto legislativo: fino al 1990, invece, erano rivestite della forma di decreto del presidente della pepubblica. E' una differenza nominale: la loro sostanza non muta. Accanto alle norme d'attuazione in senso stretto riproduciamo alcune leggi statali che, come le norme d'attuazione, danno adempimento agli impegni contenuti nel pacchetto di misure a favore delle popolazioni altoatesine, su cui s'è fondata l'evoluzione dell'autonomia regionale dopo il 1971.

Per inquadrare meglio le norme d'attuazione, infine, al termine del volume sono riprodotti il pacchetto stesso, l'accordo Degasperi - Gruber e lo statuto speciale (fondato su quest'accordo).

I testi sono annotati con la giurisprudenza costituzionale che li ha interessati, articolo per articolo. Quest'operazione ha qualche margine di opinabilità e si espone di più al rischio di sviste o dimenticanze, per le quali ci scusiamo in anticipo. Per provare a renderci utili evitando la prolissità, fra l'altro, abbiamo ritenuto di circoscrivere la scelta alle decisioni costituzionali che, a nostro avviso, non si limitano a citare o applicare le singole norme, ma che dicono di più: un di più che può servire a interpretarle. Inoltre ci siamo limitati a ricordare, di ogni decisione, i soli passaggi che più toccano l'ordinamento provinciale, a nostro giudizio. Per ogni approfondimento rinviamo alla lettura integrale delle sentenze, consultabili - oltre che nel sito della corte costituzionale - a quest'indirizzo internet: http://www.consiglio.provincia.tn.it/banche_dati/giurisprudenza_cost/cost_ricerca_per_campi.it.asp.

Norme di attuazione dello Statuto speciale per il Trentino - Alto Adige/Südtirol

N.B.: Questa pubblicazione contiene i testi vigenti delle norme d'attuazione, che possono essere consultate anche all'URL: http://www.consiglio.provincia.tn.it/banchedati/codiceprovinciale/clexricercapercampi.it.asp
A quest'indirizzo internet sono rintracciabili anche i testi originali delle norme di attuazione.

INDICE CRONOLOGICO

1948

Decreto del presidente della repubblica 12 dicembre 1948, n. 1414
Norme di attuazione dello Statuto speciale per il Trentino - Alto Adige

1949

Decreto del presidente della repubblica 5 aprile 1949, n. 172
Norme di attuazione di alcune disposizioni finanziarie contenute nello Statuto speciale per il Trentino - Alto Adige

Decreto del presidente della repubblica 15 agosto 1949, n. 619
Norme di attuazione di alcune disposizioni finanziarie contenute nello Statuto speciale per il Trentino - Alto Adige

1951

Decreto del presidente della repubblica 30 giugno 1951, n. 574
Norme di attuazione dello Statuto speciale per il Trentino - Alto Adige

Decreto del presidente della repubblica 21 novembre 1951, n. 1396
Norme di attuazione dello Statuto speciale per il Trentino - Alto Adige

1952

Decreto del presidente della repubblica 27 marzo 1952, n. 354
Norme di attuazione dello Statuto speciale per il Trentino - Alto Adige

Decreto del presidente della repubblica 17 luglio 1952, n. 1064
Norme di attuazione dello Statuto speciale per il Trentino - Alto Adige in materia di usi civici

Decreto del presidente della repubblica 15 novembre 1952, n. 2592
Norme di attuazione dello Statuto speciale per il Trentino - Alto Adige in materia di credito e risparmio

Decreto del presidente della repubblica 15 novembre 1952, n. 3599
Trasferimento alla Regione Trentino - Alto Adige delle aziende demaniali di Levico-Vetriolo e di Roncegno, in attuazione dello Statuto speciale della predetta regione

1954

Decreto del presidente della repubblica 30 giugno 1954, n. 918
Norme di attuazione dello Statuto speciale pel Trentino - Alto Adige per il trasferimento alla Regione di beni patrimoniali disponibili

1956

Decreto del presidente della repubblica 15 aprile 1956, n. 448
Norme di attuazione dello Statuto speciale per il Trentino - Alto Adige per il trasferimento dallo Stato alla Regione di beni patrimoniali disponibili

Decreto del presidente della repubblica 29 dicembre 1956, n. 1507
Proroga delle disposizioni del D.P.R. 21 novembre 1951, n. 1396, recante norme di attuazione dello Statuto speciale per il Trentino - Alto Adige

1958

Decreto del presidente della repubblica 18 febbraio 1958, n. 307
Norme di attuazione dello Statuto speciale per la regione Trentino - Alto Adige in materia di assistenza sanitaria e ospedaliera

Decreto del presidente della repubblica 18 ottobre 1958, n. 1122
Norme di attuazione dello Statuto speciale della regione Trentino - Alto Adige in materia di segretari provinciali

1959

Decreto del presidente della repubblica 26 gennaio 1959, n. 28
Norme di attuazione dello Statuto speciale della regione Trentino - Alto Adige in materia di case popolari

Decreto del presidente della repubblica 26 gennaio 1959, n. 97
Norme di attuazione dello Statuto speciale per la regione Trentino - Alto Adige in materia di istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza

Decreto del presidente della repubblica 8 agosto 1959, n. 688
Norme di attuazione dello Statuto speciale per la regione Trentino - Alto Adige in materia di uso della lingua tedesca

1960

Decreto del presidente della repubblica 3 gennaio 1960, n. 103
Norme di attuazione dello Statuto speciale per la regione Trentino - Alto Adige in materia di uso della lingua tedesca nei procedimenti giurisdizionali, negli uffici tavolari, negli uffici di stato civile, negli atti notarili e nell'attività di polizia giudiziaria e tributaria

Decreto del presidente della repubblica 20 gennaio 1960, n. 104
Norme di attuazione dello Statuto speciale per la regione Trentino - Alto Adige relative al passaggio di personale statale nei ruoli della regione

Decreto del presidente della repubblica 23 maggio 1960, n. 671
Norme di attuazione dello Statuto speciale per la regione Trentino - Alto Adige in materia di uso del tedesco nei pubblici concorsi

1962

Decreto del presidente della repubblica 24 gennaio 1962, n. 46
Applicazione per un ulteriore periodo di cinque anni delle disposizioni del D.P.R. 21 novembre 1951, n. 1396, recante norme di attuazione dello Statuto speciale per il Trentino - Alto Adige

Decreto del presidente della repubblica 27 luglio 1962, n. 1350
Norme di attuazione dello Statuto speciale per la regione Trentino - Alto Adige per il trasferimento dallo Stato alla Regione dei giacimenti minerari esistenti nelle province di Trento e Bolzano

Decreto del presidente della repubblica 16 ottobre 1962, n. 1624
Integrazione del D.P.R. 12 dicembre 1948, n. 1414, recante norme di attuazione dello Statuto speciale per il Trentino - Alto Adige

1967

Decreto del presidente della repubblica 4 luglio 1967, n. 638
Ulteriore proroga delle disposizioni del D.P.R. 21 novembre 1951, n. 1396, recante norme di attuazione dello Statuto speciale per il Trentino - Alto Adige

1969

Decreto del presidente della repubblica 2 giugno 1969, n. 652
Norme di attuazione dello Statuto speciale per il Trentino - Alto Adige relative al trasferimento dallo Stato alla Regione di beni patrimoniali

Decreto del presidente della repubblica 20 novembre 1969, n. 848
Norme di attuazione dello Statuto della regione Trentino - Alto Adige integrative del D.P.R. 8 agosto 1959, n. 688, relativo all'uso della lingua tedesca

1970

Decreto del presidente della repubblica 18 dicembre 1970, n. 1270
Norme di attuazione dello Statuto speciale per la regione Trentino - Alto Adige relative all'attribuzione della qualifica di agente di pubblica sicurezza al personale forestale della Regione Trentino - Alto Adige

1972

Legge 11 marzo 1972, n. 118
Provvedimenti a favore delle popolazioni alto-atesine

1973

Decreto del presidente della repubblica 20 gennaio 1973, n. 48
Beni del patrimonio storico ed artistico di interesse nazionale per il Trentino - Alto Adige esclusi dalla competenza provinciale

Decreto del presidente della repubblica 20 gennaio 1973, n. 115
Norme di attuazione dello Statuto speciale per il Trentino - Alto Adige in materia di trasferimento alle province autonome di Trento e Bolzano dei beni demaniali e patrimoniali dello Stato e della Regione

Decreto del presidente della repubblica 20 gennaio 1973, n. 116
Norme di attuazione dello Statuto speciale per il Trentino - Alto Adige in materia di ordinamento scolastico in provincia di Bolzano

Decreto del presidente della repubblica 1 febbraio 1973, n. 49
Norme di attuazione dello Statuto speciale per il Trentino - Alto Adige: organi della Regione e delle province di Trento e Bolzano e funzioni regionali

Decreto del presidente della repubblica 1 febbraio 1973, n. 50
Esercizio del diritto di voto per le elezioni del Consiglio regionale del Trentino - Alto Adige, nonché per quelle dei consigli comunali della provincia di Bolzano, in attuazione della legge costituzionale 10 novembre 1971, n. 1

Decreto del presidente della repubblica 1 novembre 1973, n. 686
Norme di attuazione dello Statuto speciale per la regione Trentino - Alto Adige concernenti esercizi pubblici e spettacoli pubblici

Decreto del presidente della repubblica 1 novembre 1973, n. 687
Norme di attuazione dello Statuto speciale per la regione Trentino - Alto Adige concernenti assistenza ed edilizia scolastica

Decreto del presidente della repubblica 1 novembre 1973, n. 688
Norme di attuazione dello Statuto speciale per la regione Trentino - Alto Adige concernenti aggiunte e modifiche agli articoli 34 e 35 del decreto del Presidente della Repubblica 1 febbraio 1973, n. 49 concernente norme di attuazione relative agli organi

della Regione e delle province di Trento e Bolzano e funzioni regionali

Decreto del presidente della repubblica 1 novembre 1973, n. 689
Norme di attuazione dello Statuto speciale per la regione Trentino - Alto Adige concernenti addestramento e formazione professionale

Decreto del presidente della repubblica 1 novembre 1973, n. 690
Norme di attuazione dello Statuto speciale per la regione Trentino - Alto Adige concernenti tutela e conservazione del patrimonio storico, artistico e popolare

Decreto del presidente della repubblica 1 novembre 1973, n. 691
Norme di attuazione dello Statuto speciale per la regione Trentino - Alto Adige concernente usi e costumi locali ed istituzioni culturali (biblioteche, accademie, istituti, musei) aventi carattere provinciale; manifestazioni e attività artistiche, culturali ed educative locali e, per la Provincia di Bolzano, anche con mezzi radiotelevisivi, esclusa la facoltà di impiantare stazioni radiotelevisive

1974

Decreto del presidente della repubblica 22 marzo 1974, n. 278
Norme di attuazione dello Statuto speciale per la regione Trentino - Alto Adige in materia di turismo ed industrie alberghiere

Decreto del presidente della repubblica 22 marzo 1974, n. 279
Norme di attuazione dello Statuto speciale per la regione Trentino - Alto Adige in materia di minime proprietà colturali, caccia e pesca, agricoltura e foreste

Decreto del presidente della repubblica 22 marzo 1974, n. 280
Norme di attuazione dello Statuto speciale per la regione Trentino - Alto Adige in materia di disciplina delle commissioni comunali e provinciali per il collocamento al lavoro

Decreto del presidente della repubblica 22 marzo 1974, n. 381
Norme di attuazione dello Statuto speciale per la regione Trentino - Alto Adige in materia di urbanistica ed opere pubbliche

1975

Decreto del presidente della repubblica 28 marzo 1975, n. 469
Norme di attuazione dello Statuto per la regione Trentino - Alto Adige in materia di assistenza e beneficenza pubblica

Decreto del presidente della repubblica 28 marzo 1975, n. 470
Norme di attuazione dello Statuto per la regione Trentino - Alto Adige in materia di istituzione dell'organo regionale di riesame dei bilanci e rendiconti

Decreto del presidente della repubblica 28 marzo 1975, n. 471
Norme di attuazione dello Statuto per la regione Trentino - Alto Adige in materia di apprendistato, libretti di lavoro, categorie e qualifiche dei lavoratori

Decreto del presidente della repubblica 28 marzo 1975, n. 472
Norme di attuazione dello Statuto per la regione Trentino - Alto Adige in materia di sviluppo della cooperazione e vigilanza delle cooperative

Decreto del presidente della repubblica 28 marzo 1975, n. 473
Norme di attuazione dello Statuto per la regione Trentino - Alto Adige in materia di finanza locale

Decreto del presidente della repubblica 28 marzo 1975, n. 474
Norme di attuazione dello Statuto per la regione Trentino - Alto Adige in materia di igiene e sanità

Decreto del presidente della repubblica 28 marzo 1975, n. 475
Norme di attuazione dello Statuto per la regione Trentino - Alto Adige in materia di attività sportive e ricreative con i relativi impianti ed attrezzature

1976

Decreto del presidente della repubblica 26 luglio 1976, n. 752
Norme di attuazione dello Statuto speciale della regione Trentino - Alto Adige in materia di proporzionale negli uffici statali siti nella provincia di Bolzano e di conoscenza delle due lingue nel pubblico impiego

Decreto del presidente della repubblica 12 agosto 1976, n. 667
Norme di attuazione dello Statuto speciale della regione Trentino - Alto Adige in materia di scuola materna nella provincia di Trento

1977

Decreto del presidente della repubblica 26 marzo 1977, n. 104
Norme di attuazione dello Statuto speciale della regione Trentino - Alto Adige in materia di disciplina transitoria dell'appartenenza ai vari gruppi linguistici

Decreto del presidente della repubblica 26 marzo 1977, n. 234
Norme di attuazione dello Statuto speciale della regione Trentino - Alto Adige in materia di ordinamento delle aziende di credito a carattere regionale

Decreto del presidente della repubblica 26 marzo 1977, n. 235
Norme di attuazione dello Statuto speciale della regione Trentino - Alto Adige in materia di energia

Decreto del presidente della repubblica 19 ottobre 1977, n. 846
Norme di attuazione dello Statuto speciale della regione Trentino - Alto Adige in materia di proporzionale negli uffici statali siti nella provincia di Bolzano e di conoscenza delle due lingue nel pubblico impiego

1978

Decreto del presidente della repubblica 6 gennaio 1978, n. 58
Norme di attuazione dello Statuto speciale della regione Trentino - Alto Adige in materia di previdenza e assicurazioni sociali

Decreto del presidente della repubblica 31 luglio 1978, n. 569
Norme di attuazione dello Statuto speciale della regione Trentino - Alto Adige in materia di coordinamento fra catasto e libri fondiari e delega alla Regione delle funzioni amministrative in materia di catasto

Decreto del presidente della repubblica 31 luglio 1978, n. 570
Norme di adeguamento del regolamento approvato con D.P.R. 22 luglio 1977, n. 721, ai fini dell'elezione dei rappresentanti del personale statale dei ruoli della provincia di Bolzano, nel consiglio di amministrazione e nella commissione di disciplina di cui agli articoli 22 e 23 del D.P.R. 26 luglio 1976, n. 752

Decreto del presidente della repubblica 31 luglio 1978, n. 571
Norme di attuazione dello Statuto speciale della regione Trentino - Alto Adige in materia di proporzionale negli uffici statali siti nella provincia di Bolzano e di conoscenza delle due lingue nel pubblico impiego

Decreto del presidente della repubblica 31 luglio 1978, n. 1017
Norme di attuazione dello Statuto speciale della regione Trentino - Alto Adige in materia di artigianato, incremento della produzione industriale, cave e torbiere, commercio, fiere e mercati

1980

Decreto del presidente della repubblica 26 gennaio 1980, n. 83
Norme di attuazione dello Statuto speciale per il Trentino - Alto Adige per la modifica di talune tabelle allegate al decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752 in materia di proporzionale negli uffici statali siti nella provincia di Bolzano

Decreto del presidente della repubblica 26 gennaio 1980, n. 84
Modificazioni agli articoli 1, 35, 38, 39 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, relativi a disposizioni per la magistratura in provincia di Bolzano

Decreto del presidente della repubblica 26 gennaio 1980, n. 197
Norme di attuazione dello Statuto speciale per il Trentino - Alto Adige concernenti integrazioni alle norme di attuazione in materia di igiene e sanità approvate con decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1975, n. 474

1981

Decreto del presidente della repubblica 24 marzo 1981, n. 215
Norme di attuazione dello Statuto speciale per il Trentino - Alto Adige concernenti modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1975, n. 469: assistenza e beneficenza pubblica

Decreto del presidente della repubblica 24 marzo 1981, n. 216
Norme di attuazione dello Statuto speciale per il Trentino - Alto Adige. Modifica all'art. 18 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752: dichiarazione di appartenenza al gruppo linguistico

Decreto del presidente della repubblica 24 marzo 1981, n. 217
Norme di attuazione dello Statuto speciale per il Trentino - Alto Adige. Modifica alla tabella n. 17 allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752: uffici veterinari di confine

Decreto del presidente della repubblica 24 marzo 1981, n. 227
Norme di attuazione dello Statuto speciale per il Trentino - Alto Adige recanti disposizioni integrative al decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 381: espropriazione per pubblica utilità

Decreto del presidente della repubblica 24 marzo 1981, n. 228
Modificazioni al decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1978, n. 1017 concernente norme di attuazione dello Statuto speciale della regione Trentino - Alto Adige in materia di artigianato, incremento della produzione industriale, cave e torbiere, commercio, fiere e mercati

Decreto del presidente della repubblica 22 ottobre 1981, n. 759
Norme di attuazione dello Statuto speciale per il Trentino - Alto Adige recanti modifiche all'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 1 novembre 1973, n. 691 - Trasferimento alla Provincia di Trento del Museo storico italiano della guerra di Rovereto

Decreto del presidente della repubblica 22 ottobre 1981, n. 760
Norme di attuazione dello Statuto speciale per il Trentino - Alto Adige recanti modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752 e al decreto del Presidente della Repubblica 19 ottobre 1977, n. 846 in materia di proporzionale nei ruoli del

personale degli uffici statali siti in provincia di Bolzano e di conoscenza delle due lingue nel pubblico impiego

Decreto del presidente della repubblica 4 dicembre 1981, n. 761
Norme di attuazione dello Statuto speciale per il Trentino - Alto Adige recanti modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 1973, n. 116 in materia di ordinamento scolastico in provincia di Bolzano

1982

Decreto del presidente della repubblica 29 aprile 1982, n. 327
Norme di attuazione dello Statuto speciale per il Trentino - Alto Adige in materia di proporzionale del personale degli uffici siti in provincia di Bolzano

Legge 13 maggio 1982, n. 259
Nuove norme in materia di abilitazione all'esercizio della professione di consulente del lavoro nelle province autonome di Trento e di Bolzano

1983

Decreto del presidente della repubblica 10 febbraio 1983, n. 89
Approvazione del testo unificato dei decreti del Presidente della Repubblica 20 gennaio 1973, n. 116 e 4 dicembre 1981, n. 761 concernenti norme di attuazione dello Statuto speciale per il Trentino - Alto Adige in materia di ordinamento scolastico in provincia di Bolzano

1984

Decreto del presidente della repubblica 6 aprile 1984, n. 426
Norme di attuazione dello Statuto speciale per la regione Trentino - Alto Adige concernenti istituzione del tribunale amministrativo regionale di Trento e della sezione autonoma di Bolzano

Decreto del presidente della repubblica 10 aprile 1984, n. 217
Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino - Alto Adige in materia di modifiche delle tabelle relative alle piante organiche dei ruoli del personale dell'azienda autonoma delle ferrovie dello Stato in servizio nella provincia di Bolzano, nonché del personale civile presso la casa circondariale di Bolzano

1985

Decreto del presidente della repubblica 3 aprile 1985, n. 108
Norme di attuazione dello Statuto per il Trentino - Alto Adige recanti integrazioni all'art. 18 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, modificato dall'articolo unico del decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 1981, n. 216, concernente dichiarazione di appartenenza al gruppo linguistico

1987

Decreto del presidente della repubblica 26 ottobre 1987, n. 510
Approvazione delle tabelle organiche per le scuole medie della provincia di Bolzano, in lingua italiana, in lingua tedesca, delle località ladine e annesse al conservatorio di musica, per l'istituzione delle relative cattedre

Decreto del presidente della repubblica 19 novembre 1987, n. 511
Norme di attuazione dello Statuto speciale per il Trentino - Alto Adige in materia di promozione e orientamento dei consumi alimentari, rilevazione e controllo dei dati sul fabbisogno alimentare e repressione delle frodi sulla lavorazione e sul commercio dei prodotti agricoli

Decreto del presidente della repubblica 19 novembre 1987, n. 512
Integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 1 novembre 1973, n. 687 recante norme di attuazione dello Statuto speciale per il Trentino - Alto Adige in materia di assistenza ed edilizia scolastica

Decreto del presidente della repubblica 19 novembre 1987, n. 513
Modificazioni dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 1 novembre 1973, n. 691 recante norme di attuazione dello Statuto speciale per il Trentino - Alto Adige in materia di usi e costumi locali e di istituzioni culturali aventi carattere provinciale

Decreto del presidente della repubblica 19 novembre 1987, n. 521
Modificazioni delle tabelle numeri 2, 10, 11, 17, 18, 21 e 22 allegate al decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752 in materia di proporzionale negli uffici statali siti nella provincia di Bolzano e di conoscenza delle due lingue nel pubblico impiego

Decreto del presidente della repubblica 19 novembre 1987, n. 526
Estensione alla Regione Trentino - Alto Adige ed alle province autonome di Trento e Bolzano delle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616

Decreto del presidente della repubblica 19 novembre 1987, n. 527
Norme di attuazione dello Statuto speciale per il Trentino - Alto Adige in materia di comunicazioni e trasporti di interesse provinciale

Decreto del presidente della repubblica 17 dicembre 1987, n. 554
Modificazioni ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 6 aprile 1984, n. 426 in materia di istituzione del tribunale amministrativo regionale di Trento e della sezione autonoma di Bolzano

1988

Decreto del presidente della repubblica 4 gennaio 1988
Concessione di uno stemma e di un gonfalone alla Provincia autonoma di Trento

Decreto del presidente della repubblica 15 luglio 1988, n. 295
Sostituzione dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 1 febbraio 1973, n. 50 in materia di esercizio del diritto di voto per le elezioni del Consiglio regionale nonché per quelle dei consigli comunali della provincia di Bolzano

Decreto del presidente della repubblica 15 luglio 1988, n. 296
Sostituzione del secondo comma dell'art. 31 del decreto del Presidente della Repubblica 1 febbraio 1973, n. 49 in materia di variazione delle circoscrizioni dei comuni della regione Trentino - Alto Adige

Decreto del presidente della repubblica 15 luglio 1988, n. 300
Modificazioni dell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1978, n. 1017 concernente norme di attuazione dello Statuto speciale per il Trentino - Alto Adige in materia di artigianato, incremento della produzione industriale, cave e torbiere, commercio, fiere e mercati

Decreto del presidente della repubblica 15 luglio 1988, n. 301
Norme di attuazione dello Statuto speciale per la regione Trentino - Alto Adige in materia di iscrizione nelle scuole con lingua di insegnamento diversa dalla madre lingua dell'alunno

Decreto del presidente della repubblica 15 luglio 1988, n. 305
Norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Trentino - Alto Adige per l'istituzione delle sezioni di controllo della corte dei conti di Trento e di Bolzano e per il personale ad esse addetto

Decreto del presidente della repubblica 15 luglio 1988, n. 405
Norme di attuazione dello Statuto speciale per la regione Trentino - Alto Adige in materia di ordinamento scolastico in provincia di Trento

Decreto del presidente della repubblica 15 luglio 1988, n. 574
Norme di attuazione dello Statuto speciale per la regione Trentino - Alto Adige in materia di uso della lingua tedesca e della lingua ladina nei rapporti dei cittadini con la pubblica amministrazione e nei procedimenti giudiziari

Decreto del presidente della repubblica 15 luglio 1988, n. 575
Norme di attuazione dello Statuto speciale per la regione Trentino - Alto Adige in materia di assistenza scolastica in favore degli studenti universitari nella provincia di Bolzano

1990

Decreto legislativo 28 settembre 1990, n. 284
Norme di attuazione dello Statuto speciale della regione Trentino - Alto Adige concernenti modifiche alle tabelle organiche allegate al decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, e successive modificazioni, in materia di proporzionale negli uffici statali siti nella provincia di Bolzano e di conoscenza delle due lingue nel pubblico impiego

1991

Decreto legislativo 21 gennaio 1991, n. 32
Norme di attuazione dello Statuto speciale della regione Trentino - Alto Adige in materia di criterio della proporzionale e di requisito della conoscenza delle lingue italiana e tedesca nelle assunzioni presso l'ente ''Ferrovie dello Stato''

Decreto legislativo 25 gennaio 1991, n. 33
Norme di attuazione dello Statuto speciale della regione Trentino - Alto Adige in materia di comunicazioni e trasporti di interesse provinciale

Decreto legislativo 1 agosto 1991, n. 253
Norme per la determinazione della consistenza dei tre gruppi linguistici della provincia di Bolzano a norma dell'art. 89, terzo comma, del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il Trentino - Alto Adige, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670

Decreto legislativo 6 agosto 1991, n. 296
Norme di attuazione dello Statuto speciale della regione Trentino - Alto Adige concernenti modifiche alle tabelle organiche allegate al decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, e successive modificazioni, in materia di proporzionale negli uffici statali siti nella provincia di Bolzano e di conoscenza delle lingue nel pubblico impiego

Decreto legislativo 13 settembre 1991, n. 310
Norme di attuazione dello Statuto speciale della regione Trentino - Alto Adige in materia di trasferimento alla Presidenza del Consiglio dei ministri del ruolo locale del commissariato del Governo per la provincia di Bolzano

Legge 17 ottobre 1991, n. 335
Istituzione in Bolzano di una sezione distaccata della corte di appello di Trento

Legge 30 dicembre 1991, n. 422
Elezioni del Senato della Repubblica per l'attuazione della misura 111 a favore della popolazione alto-atesina

1992

Decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 265
Norme di attuazione dello Statuto speciale per il Trentino - Alto Adige in ordine all'insegnamento della lingua tedesca nel conservatorio di musica di Bolzano

Decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 266
Norme di attuazione dello Statuto speciale per il Trentino - Alto Adige concernenti il rapporto tra atti legislativi statali e leggi regionali e provinciali, nonché la potestà statale di indirizzo e coordinamento

Decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 267
Norme di attuazione dello Statuto speciale per il Trentino - Alto Adige concernenti modifiche a norme di attuazione già emanate

Decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 268
Norme di attuazione dello Statuto speciale per il Trentino - Alto Adige in materia di finanza regionale e provinciale

1993

Decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 133
Istituzione di nuovi ruoli locali degli uffici giudiziari siti nella provincia di Bolzano e modifiche delle tabelle organiche, in attuazione dello Statuto speciale per la regione Trentino - Alto Adige

Decreto legislativo 6 luglio 1993, n. 290
Norme di attuazione dello Statuto speciale della regione Trentino - Alto Adige concernenti le competenze degli uffici di statistica delle province di Trento e di Bolzano

Decreto legislativo 6 luglio 1993, n. 291
Norme di attuazione dello Statuto speciale della regione Trentino - Alto Adige concernenti modifiche alle tabelle organiche degli uffici statali siti nella provincia di Bolzano

Decreto legislativo 16 dicembre 1993, n. 592
Norme di attuazione dello Statuto speciale della regione Trentino - Alto Adige concernenti disposizioni di tutela delle popolazioni ladina, mochena e cimbra della provincia di Trento

1995

Decreto legislativo 21 settembre 1995, n. 429
Norme di attuazione dello Statuto speciale della regione Trentino - Alto Adige recanti delega di funzioni amministrative alle province autonome di Trento e di Bolzano in materia di comunicazioni e trasporti

Decreto legislativo 21 settembre 1995, n. 430
Norme di attuazione dello Statuto speciale della regione Trentino - Alto Adige recanti delega di funzioni amministrative alle province autonome di Trento e di Bolzano in materia di collocamento e avviamento al lavoro

1996

Decreto legislativo 11 luglio 1996, n. 445
Norma di attuazione dello Statuto speciale della regione Trentino - Alto Adige concernente modifiche delle tabelle organiche degli uffici statali nella provincia di Bolzano

Decreto legislativo 24 luglio 1996, n. 432
Norme di attuazione dello Statuto speciale per la regione Trentino - Alto Adige recanti modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 268, concernente la finanza regionale e provinciale

Decreto legislativo 24 luglio 1996, n. 433
Norme di attuazione dello Statuto speciale per la regione Trentino - Alto Adige recanti modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 405, concernente l'ordinamento scolastico in provincia di Trento

Decreto legislativo 24 luglio 1996, n. 434
Norme di attuazione dello Statuto speciale per la regione Trentino - Alto Adige recanti modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 1983, n. 89, concernente l'ordinamento scolastico in provincia di Bolzano

Decreto legislativo 24 luglio 1996, n. 446
Norme di attuazione dello Statuto speciale per la regione Trentino - Alto Adige recanti modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 574, concernente l'uso della lingua tedesca e della lingua ladina nei rapporti dei cittadini con la pubblica amministrazione e nei procedimenti giudiziari

1997

Decreto legislativo 28 luglio 1997, n. 275
Norme di attuazione dello Statuto speciale per la regione Trentino - Alto Adige recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 19 novembre 1987, n. 526

Decreto legislativo 2 settembre 1997, n. 320
Norme di attuazione dello Statuto speciale della regione Trentino - Alto Adige recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 381, e delega alle province autonome di Trento e Bolzano di funzioni amministrative dello Stato in materia di viabilità

Decreto legislativo 2 settembre 1997, n. 321
Norme di attuazione dello Statuto speciale per la regione Trentino - Alto Adige recante modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 16 dicembre 1993, n. 592, in materia di tutela delle minoranze linguistiche in provincia di Trento

Decreto legislativo 9 settembre 1997, n. 354
Norme di attuazione dello Statuto speciale per la regione Trentino - Alto Adige recanti integrazioni e modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, concernente proporzionale negli uffici statali siti in provincia di Bolzano e di conoscenza delle due lingue nel pubblico impiego

Decreto legislativo 2 ottobre 1997, n. 385
Norme di attuazione dello Statuto speciale per la regione Trentino - Alto Adige recanti modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 305, in materia di controllo della corte dei conti sugli atti della regione e delle province autonome

1998

Decreto legislativo 15 dicembre 1998, n. 487
Norme di attuazione dello Statuto speciale della regione Trentino - Alto Adige recanti modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 1° novembre 1973, n. 691, in materia di iniziative per la ricezione di programmi radiotelevisivi in lingua ladina e di altre aree culturali europee

Decreto legislativo 15 dicembre 1998, n. 488
Norme di attuazione dello Statuto speciale della regione Trentino - Alto Adige recanti modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 1973, n. 48, in materia di beni del patrimonio storico ed artistico di interesse nazionale esclusi dalla competenza provinciale

Decreto legislativo 15 dicembre 1998, n. 489
Norme di attuazione dello Statuto speciale della regione Trentino - Alto Adige recanti modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, in materia di composizione del consiglio di amministrazione dei ruoli locali in provincia di Bolzano e di nuove forme di partecipazione delle organizzazioni sindacali

Decreto legislativo 15 dicembre 1998, n. 506
Norme di attuazione dello Statuto speciale della regione Trentino - Alto Adige recanti modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 1° novembre 1973, n. 690, in materia di tutela e conservazione del patrimonio storico, artistico e popolare

Decreto legislativo 21 dicembre 1998, n. 495
Norme di attuazione dello Statuto speciale della regione Trentino - Alto Adige recanti modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 1973, n. 115, in materia di trasferimento alle province autonome di Trento e di Bolzano dei beni demaniali e patrimoniali dello Stato e della Regione

1999

Decreto legislativo 20 aprile 1999, n. 161
Norme di attuazione dello Statuto speciale per la regione Trentino - Alto Adige recanti modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 6 aprile 1984, n. 426, concernente l'istituzione del tribunale regionale di giustizia amministrativa di Trento e della sezione autonoma di Bolzano

Decreto legislativo 14 giugno 1999, n. 212
Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Trentino - Alto Adige recanti integrazioni e modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 305, in materia di controllo e di sezioni giurisdizionali della corte dei conti

Decreto legislativo 8 settembre 1999, n. 344
Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Trentino - Alto Adige recanti modifiche al decreto legislativo 16 dicembre 1993, n. 592, concernenti le scuole situate in località ladine

Decreto legislativo 11 novembre 1999, n. 463
Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Trentino - Alto Adige in materia di demanio idrico, di opere idrauliche e di concessioni di grandi derivazioni a scopo idroelettrico, produzione e distribuzione di energia elettrica

2000

Decreto legislativo 6 ottobre 2000, n. 319
Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Trentino - Alto Adige recanti modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1977, n. 234, in materia di ordinamento delle aziende di credito a carattere regionale

2001

Decreto legislativo 1 marzo 2001, n. 113
Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Trentino - Alto Adige, recanti istituzione e modifiche di tabelle organiche del Ministero della giustizia in provincia di Bolzano, nonché il trasferimento di funzioni statali alle camere di commercio

Decreto legislativo 16 marzo 2001, n. 174
Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Trentino - Alto Adige concernenti il trasporto ferroviario pubblico locale, l'accesso alla professione di autotrasportatore, nonché i ricorsi amministrativi in materia di trasporti

Decreto legislativo 12 aprile 2001, n. 221
Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Trentino - Alto Adige recanti modifiche e integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 6 gennaio 1978, n. 58, in materia di previdenza e di assicurazioni sociali

Decreto legislativo 14 maggio 2001, n. 259
Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Trentino - Alto Adige recanti modifiche e integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1975, n. 469, in materia di contributi obbligatori per la copertura di oneri sanitari e assistenziali

Decreto legislativo 16 maggio 2001, n. 260
Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Trentino - Alto Adige recante disposizioni riguardanti i commissariati del Governo per le province autonome di Trento e di Bolzano

Decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 280
Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Trentino - Alto Adige recante modifiche e integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1978, n. 569, in materia di catasto terreni e urbano

Decreto legislativo 22 maggio 2001, n. 261
Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Trentino - Alto Adige recanti modifiche e integrazioni al decreto legislativo 16 dicembre 1993, n. 592, in materia di tutela delle popolazioni ladina, mochena e cimbra in provincia di Trento

Decreto legislativo 22 maggio 2001, n. 262
Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Trentino - Alto Adige recanti modifiche e integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 1 novembre 1973, n. 691 e al decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 574, in materia di tutela della popolazione ladina in provincia di Bolzano

Decreto legislativo 23 maggio 2001, n. 272
Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Trentino - Alto Adige concernente integrazioni e modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, in materia di personale dipendente delle agenzie e ruolo unico dei dirigenti in provincia di Bolzano

Decreto legislativo 29 maggio 2001, n. 283
Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Trentino - Alto Adige concernenti modifiche e integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 574, in materia di processo penale e di processo civile, nonché in materia di assegnazioni di sedi notarili, e in materia di redazione in doppia lingua delle etichette e degli stampati illustrativi dei farmaci

2002

Decreto legislativo 18 gennaio 2002, n. 11
Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Trentino - Alto Adige recanti integrazioni e modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, in materia di censimento in provincia di Bolzano

Decreto legislativo 11 giugno 2002, n. 139
Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Trentino - Alto Adige in materia di incentivi alle imprese

Decreto legislativo 18 dicembre 2002, n. 309
Norme di attuazione dello Statuto speciale della regione Trentino - Alto Adige concernente l'esercizio del diritto di voto per le elezioni dei consigli provinciali di Trento e di Bolzano, nonché per quelle dei consigli comunali della provincia di Bolzano, a seguito della legge costituzionale 31 gennaio 2001, n. 2

2003

Decreto legislativo 31 gennaio 2003, n. 29
Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Trentino - Alto Adige recante modifiche alle tabelle organiche del personale amministrativo degli uffici giudiziari in provincia di Bolzano

Decreto legislativo 15 aprile 2003, n. 118
Norme di attuazione dello Statuto speciale della regione Trentino - Alto Adige che integrano e modificano disposizioni in materia di concessioni di grandi derivazioni d'acqua a scopo idroelettrico

Decreto legislativo 19 novembre 2003, n. 345
Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Trentino - Alto Adige recanti modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 1983, n. 89, in materia di ordinamento scolastico in provincia di Bolzano

Decreto legislativo 19 novembre 2003, n. 346
Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Trentino - Alto Adige recanti modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 405, in materia di ordinamento scolastico in provincia di Trento

2004

Decreto legislativo 14 aprile 2004, n. 116
Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Trentino - Alto Adige/Südtirol concernenti modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 1973, n. 49, in materia di funzioni dell'avvocatura dello Stato

Decreto legislativo 14 ottobre 2004, n. 283
Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Trentino - Alto Adige concernenti modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 26 gennaio 1980, n. 197, in materia di lavoro

2005

Decreto legislativo 23 maggio 2005, n. 99
Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Trentino - Alto Adige, concernenti modifiche e integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, in materia di dichiarazioni di appartenenza o aggregazione al gruppo linguistico, in provincia di Bolzano

Decreto legislativo 6 giugno 2005, n. 120
Norme di attuazione dello statuto speciale della Regione Trentino - Alto Adige concernenti modifiche alle tabelle organiche del personale degli uffici dell'amministrazione statale in provincia di Bolzano

Decreto legislativo 13 giugno 2005, n. 124
Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Trentino - Alto Adige recanti modifiche e integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 574, in materia di uso delle lingue italiana e tedesca nei processi penali e civili in provincia di Bolzano

2006

Decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 176
Norme di attuazione dello statuto speciale della regione autonoma Trentino - Alto Adige/Südtirol, concernenti modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 381, in materia di trasferimento di beni del demanio stradale

Decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 177
Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Trentino - Alto Adige/Südtirol, concernenti modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 574, in materia di tutela della popolazione di lingua ladina in provincia di Bolzano

Decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 178
Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Trentino - Alto Adige/Südtirol, concernente modifiche al decreto legislativo 16 dicembre 1993, n. 592, in materia di tutela della popolazione di lingua ladina in provincia di Trento

Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 168
Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Trentino - Alto Adige in materia di controlli igienico-sanitari sulle merci all'importazione ed assistenza sanitaria negli istituti penitenziari

Decreto legislativo 18 aprile 2006, n. 196
Norme di attuazione dello statuto speciale della regione autonoma Trentino - Alto Adige/Südtirol, concernenti modifiche al decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 280, in materia di catasto terreni e catasto urbano

Decreto legislativo 25 luglio 2006, n. 245
Norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione Trentino - Alto Adige/Südtirol in materia di accademia di belle arti, istituti superiori per le industrie artistiche, conservatori di musica e istituti musicali pareggiati in provincia di Bolzano

Decreto legislativo 25 luglio 2006, n. 250
Norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione Trentino - Alto Adige/Südtirol in materia di accademia di belle arti, istituti superiori per le industrie artistiche, conservatori di musica e istituti musicali pareggiati in provincia di Trento

Decreto legislativo 7 novembre 2006, n. 289
Norme di attuazione dello statuto speciale della regione autonoma Trentino - Alto Adige/Südtirol, recanti modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1977, n. 235, in materia di concessioni di grandi derivazioni d'acqua a scopo idroelettrico

2007

Decreto legislativo 21 maggio 2007, n. 83
Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Trentino - Alto Adige concernenti modifiche al decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 280, in materia di catasto terreni e urbano

2010

Decreto legislativo 14 maggio 2010, n. 86
Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Trentino - Alto Adige sull'equipollenza degli attestati di conoscenza della lingua italiana e della lingua tedesca

Decreto legislativo 19 novembre 2010, n. 252
Norme di attuazione dello Statuto speciale della regione autonoma Trentino - Alto Adige concernenti disposizioni in materia di assistenza sanitaria ai detenuti e agli internati negli istituti penitenziari

Decreto legislativo 19 novembre 2010, n. 262
Norme di attuazione dello Statuto speciale della regione autonoma Trentino - Alto Adige recanti modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 16 dicembre 1993, n. 592, in materia di tutela delle popolazioni ladina, mochena e cimbra della provincia di Trento

2011

Decreto legislativo 21 gennaio 2011, n. 11
Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Trentino - Alto Adige recanti modifiche all'articolo 33 del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 574, in materia di riserva di posti per i candidati in possesso dell'attestato di bilinguismo, nonché di esclusione dall'obbligo del servizio militare preventivo, nel reclutamento del personale da assumere nelle forze dell'ordine

Decreto legislativo 19 maggio 2011, n. 92
Norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Trentino - Alto Adige recanti modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 6 aprile 1984, n. 426, in materia di delega delle funzioni amministrative del tribunale regionale di giustizia amministrativa di Trento

Decreto legislativo 18 luglio 2011, n. 142
Norme di attuazione dello Statuto speciale per la regione Trentino - Alto Adige recanti delega di funzioni legislative ed amministrative statali alla Provincia di Trento in materia di università degli studi

Decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 166
Norme di attuazione dello Statuto speciale per la Regione Trentino - Alto Adige recanti modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 305, in materia di controllo della Corte dei conti

Decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 172
Norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione Trentino - Alto Adige recante modifica dell'articolo 32, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 574, in materia di tutela della popolazione di lingua ladina in provincia di Bolzano

2012

Decreto legislativo 13 settembre 2012, n. 170
Modifica all'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, recante norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Trentino - Alto Adige in materia di accesso negli uffici statali siti nella provincia di Bolzano

2013

Decreto legislativo 5 marzo 2013, n. 28
Norma di attuazione dello statuto speciale della regione Trentino - Alto Adige concernente disposizioni per l'attuazione delle delega in materia di cassa integrazione guadagni, disoccupazione e mobilità, conferita dall'articolo 2, comma 124, della legge 23 dicembre 2009, n. 191

2015

Decreto legislativo 29 aprile 2015, n. 75
Norma di attuazione dello Statuto speciale della regione Trentino - Alto Adige recante modifiche all'articolo 20 ter del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, in materia di proporzione negli uffici statali siti nella provincia di Bolzano e di conoscenza delle due lingue nel pubblico impiego

Decreto legislativo 29 aprile 2015, n. 76
Norma di attuazione dello Statuto speciale della regione Trentino - Alto Adige recante modifiche all'articolo 3 del decreto legislativo 21 dicembre 1998, n. 495, in materia di trasferimento alle province autonome di Trento e di Bolzano dei beni demaniali e patrimoniali dello Stato e della Regione

Decreto legislativo 4 novembre 2015, n. 186
Norme di attuazione dello statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige recanti modifiche e integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 574, in materia di uso della lingua tedesca e della lingua ladina nei rapporti dei cittadini con la pubblica amministrazione e nei procedimenti giudiziari

2016

Decreto legislativo 13 gennaio 2016, n. 14
Norme di attuazione dello statuto speciale della regione autonoma Trentino - Alto Adige, recante modifiche ed integrazioni all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 279, in materia di esercizio delle funzioni amministrative concernenti il Parco nazionale dello Stelvio

Decreto legislativo 3 marzo 2016, n. 43
Norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Trentino - Alto Adige per l'istituzione delle sezioni di controllo della corte dei conti di Trento e di Bolzano e per il personale ad esse addetto

Decreto legislativo 3 marzo 2016, n. 46
Norme di attuazione dello Statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige, recante integrazione all'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 381, in materia di misure di limitazione del traffico veicolare lungo le strade che collegano il territorio delle province di Trento e di Bolzano

Decreto legislativo 6 aprile 2016, n. 51
Modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 6 aprile 1984, n. 426, in materia di delega di funzioni amministrative relative al tribunale regionale di giustizia

amministrativa del Trentino - Alto Adige, sezione autonoma di Bolzano

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 dicembre 1948, n. 1414

Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino - Alto Adige

(g.u. 14 dicembre 1948, n. 290)

Art. 1 - Art. 11
omissis

NOTE AL TESTO
- *Articoli abrogati dall'art. 53 del d.p.r. 1 febbraio 1973, n. 49.*

Art. 12

Qualora il Presidente della Giunta provinciale ometta di prendere i provvedimenti previsti dal secondo comma dell'art. 16 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5, la facoltà di prendere i provvedimenti stessi spetta al commissario del Governo.

In caso di inadempienza del sindaco, provvede il presidente della Giunta provinciale.

NOTE AL TESTO
- *Per l'art. 16 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5 vedi ora l'art. 20 del nuovo statuto speciale.*

GIURISPRUDENZA E RICORSI COSTITUZIONALI
- *L'ordinanza della corte costituzionale 27 novembre 1974, n. 270 (Costituzionalità delle norme d'attuazione dello statuto speciale, in seguito a modificazioni dello statuto - rinvio alla giurisprudenza secondo cui le norme d'attuazione perdono efficacia con l'abrogazione o modificazione delle relative diposizioni statutarie) ha dichiarato inammissibile una questione di legittimità che riguardava quest'articolo.*
- *La sentenza della corte costituzionale 16 marzo 1976, n. 45 (Provvedimenti contingibili e urgenti del presidente della giunta provinciale - potere di sostituzione del commissario del governo, in caso di inadempienza, in base alle norme di attuazione dello statuto - è giustificato dalla qualità di ufficiale del governo attribuibile al presidente, nell'esercizio di queste funzioni) ha dichiarato infondata una questione di legittimità che riguardava quest'articolo*

Art. 13 - Art. 30
omissis

NOTE AL TESTO
- *Articoli abrogati dall'art. 53 del d.p.r. 1 febbraio 1973, n. 49.*

GIURISPRUDENZA E RICORSI COSTITUZIONALI
- *Sul testo previgente dell'art. 14 vedi la sentenza della corte costituzionale 16 marzo 1976, n. 45 (Provvedimenti contingibili e urgenti del presidente della giunta provinciale - potere di sostituzione del commissario del governo, in caso di inadempienza, in base alle norme di attuazione dello statuto - è giustificato dalla qualità di ufficiale del governo attribuibile al presidente, nell'esercizio di queste funzioni).*
- *Sul testo previgente dell'art. 22 vedi l'ordinanza della corte costituzionale 27 novembre 1974, n. 270 (Costituzionalità delle norme d'attuazione dello statuto speciale, in seguito a modificazioni dello statuto - rinvio alla giurisprudenza secondo cui le norme d'attuazione perdono efficacia con l'abrogazione o modificazione delle relative diposizioni statutarie).*

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 aprile 1949, n. 172

Norme di attuazione di alcune disposizioni finanziarie contenute nello statuto speciale per il Trentino - Alto Adige

(g.u. 5 maggio 1949, n. 103)

NOTE AL TESTO

- *Decreto implicitamente abrogato dagli articoli 70 e 75 del nuovo statuto speciale.*

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 agosto 1949, n. 619

Norme di attuazione di alcune disposizioni finanziarie contenute nello statuto speciale per il Trentino Alto Adige

(g.u. 14. settembre 1949, n. 211)

NOTE AL TESTO

- *Decreto implicitamente abrogato dagli articoli 69 e 71 del nuovo statuto speciale.*

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 giugno 1951, n. 574

Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino - Alto Adige

(g.u. 27 luglio 1951, n. 170)

GIURISPRUDENZA E RICORSI COSTITUZIONALI

Su questo decreto vedi le sentenze della corte costituzionale 19 dicembre 1966, n. 118 (Dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità e urgenza delle opere relative a un elettrodotto di 220 chilovolt - è un'opera a carico dello stato, dato che l'ENEL svolge un servizio nazionalizzato, estranea quindi alle competenze regionali in materia di espropriazioni e di lavori pubblici), 22 gennaio 1976, n. 16 (Norme di attuazione del primo statuto speciale - la loro abrogazione da parte di norme successive e la loro mancata impugnativa dopo i due anni previsti dall'art. 108 dello statuto rendono inammissibile un ricorso contro di esse) e l'ordinanza della corte costituzionale 27 novembre 1974, n. 270 (Costituzionalità delle norme d'attuazione dello statuto speciale, in seguito a modificazioni dello statuto - rinvio alla giurisprudenza secondo cui le norme d'attuazione perdono efficacia con l'abrogazione o modificazione delle relative diposizioni statutarie).

Disposizioni generali

Art. 1

Lo statuto richiamato senz'altra indicazione nelle disposizioni che seguono è lo statuto speciale per il Trentino - Alto Adige contenuto nella legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5.

NOTE AL TESTO

Per lo statuto speciale vedi ora il d.p.r. 31 agosto 1972, n. 670.

Art. 2

Il Presidente della Giunta regionale quando interviene alle sedute del Consiglio dei ministri non ha diritto di voto.

NOTE AL TESTO

Per una probabile abrogazione implicita di quest'articolo vedi l'art. 19 del d.p.r. 1 febbraio 1973, n. 49.

Titolo I
omissis

NOTE AL TESTO

Titolo abrogato dall'art. 53 del d.p.r. 1 febbraio 1973, n. 49.

Titolo II
omissis

NOTE AL TESTO

Titolo abrogato dall'art. 38 del d.p.r. 22 marzo 1974, n. 381.

GIURISPRUDENZA E RICORSI COSTITUZIONALI

- *Sul testo previgente del titolo II vedi la sentenza della corte costituzionale 31 marzo 1961, n. 20 (Concessione di grandi derivazioni d'acqua a uso non idroelettrico e di piccole derivazioni - è di competenza regionale. Dato che i bacini idrici si estendono in altre regioni, però, è necessario un coordinamento con i poteri statali, che può esprimersi solo con norme d'attuazione dello statuto).*
- *Sul testo previgente dell'art. 14 vedi la sentenza della corte costituzionale 7 giugno 1962, n. 46 (Lo stato può imporre prezzi massimi per l'energia idroelettrica spettante alla regione Trentino-Sudtirolo, anche per uniformità tariffaria, in connessione alla politica energetica nazionale. Utilizzazione delle acque pubbliche - la competenza regionale non comprende la fissazione dei prezzi dell'acqua o dell'energia. Materie di competenza regionale - non si possono ampliare (ma, viceversa, si possono restringere)*

usando criteri finalistici).

Titolo III
omissis

NOTE AL TESTO

Titolo abrogato dall'art. 16 del d.p.r. 22 marzo 1974, n. 279.

GIURISPRUDENZA E RICORSI COSTITUZIONALI

Sul testo previgente degli articoli 20, 21 e 22 vedi la sentenza della corte costituzionale 7 dicembre 1964, n. 101 (Competenze normative e amministrative in materia di caccia - sono transitate alla regione Trentino-Sudtirolo in base al d.p.r. n. 574 del 1951 - quindi non si applicano le disposizioni statali successive che affidano funzioni alle province; né si può usare a tal fine la disposizione dello statuto che tiene ferme le funzioni già attribuite alle province).

Titolo IV
omissis

NOTE AL TESTO

Titolo abrogato dall'art. 15 del d.p.r. 31 luglio 1978, n. 1017.

GIURISPRUDENZA E RICORSI COSTITUZIONALI

Sul testo previgente del titolo IV vedi la sentenza della corte costituzionale 19 febbraio 1965, n. 8 (Magazzini di vendita a prezzo unico - nel silenzio delle norme d'attuazione dello statuto, non rientrano nelle competenze regionali in materia d'incremento delle attività commerciali).

Titolo V
omissis

NOTE AL TESTO

Titolo abrogato dall'art. 15 del d.p.r. 19 novembre 1987, n. 527.

Titolo VI
omissis

NOTE AL TESTO

Titolo abrogato dall'art. 53 del d.p.r. 1 febbraio 1973, n. 49.

Titolo VII
omissis

NOTE AL TESTO

Titolo abrogato dall'art. 38 del d.p.r. 22 marzo 1974, n. 381.

GIURISPRUDENZA E RICORSI COSTITUZIONALI

Sul testo previgente dell'art. 37 vedi la sentenza della corte costituzionale 26 maggio 1971, n. 108 (Norme d'attuazione dello statuto speciale - non sono sempre necessarie affinché la regione o le province autonome possano esercitare le loro potestà legislative - in materia di urbanistica, inoltre, la competenza è presupposta dalle norme d'attuazione in vigore).

Titolo VIII
Previdenza sociale e credito

Art. 38
omissis

NOTE AL TESTO

Articolo abrogato dall'art. 53 del d.p.r. 1 febbraio 1973, n. 49.

Art. 39

Il Ministero del tesoro e la regione, nell'esercizio delle facoltà previste dall'art. 8 dello statuto, possono prescindere dai pareri di cui allo stesso articolo, qualora questi non siano pervenuti alle predette autorità nel termine di quattro mesi dalla richiesta e sia rimasto senza effetto un ulteriore invito a provvedere nei successivi trenta giorni dall'invito stesso.

NOTE AL TESTO

Per l'art. 8 dello statuto vedi ora l'art. 11 del nuovo statuto speciale.

Art. 40
omissis

NOTE AL TESTO

Articolo abrogato dall'art. 53 del d.p.r. 1 febbraio 1973, n. 49.

Titolo IX - Titolo X
omissis

NOTE AL TESTO

Titoli abrogati dall'art. 53 del d.p.r. 1 febbraio 1973, n. 49.

GIURISPRUDENZA E RICORSI COSTITUZIONALI

Sul testo previgente dell'art. 45 vedi la sentenza della corte costituzionale 4 luglio 1956, n. 13 (Subentro della regione ai comuni nei contratti relativi a edifici di proprietà demaniale, ai sensi dell'art. 3 del d.p.r. n. 574 del 1951 - si riferisce solo agli edifici d'interesse storico e artistico tuttora appartenenti allo stato).

Titolo XI
Polizia e sicurezza pubblica

NOTE AL TESTO

Per una probabile abrogazione implicita di questo titolo vedi il d.p.r. 1 novembre 1973, n. 686.

Art. 47

I presidenti delle giunte provinciali esercitano, nelle materie indicate al primo comma dell'art. 16 dello statuto, le attribuzioni spettanti all'autorità provinciale di pubblica sicurezza per i provvedimenti che dalle leggi di pubblica sicurezza sono attribuiti ai prefetti e ai questori.

I provvedimenti emanati dai presidenti delle giunte provinciali nelle materie di cui al comma precedente sono comunicati al questore della provincia.

NOTE AL TESTO

Primo comma: per l'art. 16 dello statuto vedi ora l'art. 20 del nuovo statuto speciale.

Art. 48

Le attribuzioni dell'autorità locale di pubblica sicurezza sono esercitate:

a) dai questori nei comuni di Trento e di Bolzano, salvo il disposto del primo comma dell'art. 16 dello statuto:
b) dai presidenti delle giunte provinciali, nei comuni medesimi, per le materie indicate nel primo comma dell'art. 16 suddetto;
c) dai funzionari di pubblica sicurezza degli uffici distaccati nei comuni sedi di tali uffici;

d) dai sindaci negli altri comuni.

NOTE AL TESTO

Per l'art. 16 dello statuto vedi ora l'art. 20 del nuovo statuto speciale.

Art. 49

Tutte le attribuzioni in materia di pubblica sicurezza sono esercitate nell'ambito della regione sotto la vigilanza del commissario del Governo.

GIURISPRUDENZA E RICORSI COSTITUZIONALI

La sentenza della corte costituzionale 4 luglio 1956, n. 14 (Presidenti delle giunte provinciali - attribuzioni in materia di pubblica sicurezza - non comportano decentramento istituzionale delle relative funzioni alle province - quindi sono legittime le norme d'attuazione dello statuto che concentrano nel commissario del governo i poteri di vigilanza su queste attribuzioni) ha dichiarato infondata una questione di legittimità che riguardava quest'articolo.

Art. 50

Contro i provvedimenti dei questori, dei presidenti delle giunte provinciali e delle altre autorità di pubblica sicurezza è ammesso il ricorso, a norma delle leggi di pubblica sicurezza, al commissario del Governo.

Nelle materie indicate nel primo comma dell'art. 16 dello statuto, qualora le leggi di pubblica sicurezza dichiarino la definitività dei provvedimenti prefettizi, i corrispondenti provvedimenti dei presidenti delle giunte provinciali hanno carattere definitivo.

I provvedimenti del commissario del Governo previsti dal presente articolo sono definitivi.

NOTE AL TESTO

Secondo comma: per l'art. 16 dello statuto vedi ora l'art. 20 del nuovo statuto speciale.

GIURISPRUDENZA E RICORSI COSTITUZIONALI

La sentenza della corte costituzionale 4 luglio 1956, n. 14 (Presidenti delle giunte provinciali - attribuzioni in materia di pubblica sicurezza - non comportano decentramento istituzionale delle relative funzioni alle province - quindi sono legittime le norme d'attuazione dello statuto che concentrano nel commissario del governo i poteri di vigilanza su queste attribuzioni) ha dichiarato infondata una questione di legittimità che riguardava quest'articolo.

Art. 51

Nella commissione di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo istituita per l'applicazione dell'art. 80 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e prevista dall'art. 141 del regolamento, al questore è sostituito un funzionario di pubblica sicurezza di grado non inferiore all'8°, designato dal questore insieme ad un supplente.

GIURISPRUDENZA E RICORSI COSTITUZIONALI

La sentenza della corte costituzionale 4 luglio 1956, n. 14 (Presidenti delle giunte provinciali - attribuzioni in materia di pubblica sicurezza - non comportano decentramento istituzionale delle relative funzioni alle province - quindi sono legittime le norme d'attuazione dello statuto che concentrano nel commissario del governo i poteri di vigilanza su queste attribuzioni) ha dichiarato infondata una questione di legittimità che riguardava quest'articolo.

Art. 52

Nella commissione per gli esercizi pubblici e nella commissione esaminatrice delle guide e dei portatori alpini, corrieri e interpreti, istituite per l'applicazione, rispettivamente, degli articoli 91 e 123 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e previste dagli articoli 163 e 236 del relativo regolamento, al consigliere di prefettura è sostituito un funzionario di pubblica sicurezza di grado non inferiore all'8°.

I funzionari di pubblica sicurezza e i loro supplenti sono designati dal questore.

GIURISPRUDENZA E RICORSI COSTITUZIONALI

La sentenza della corte costituzionale 4 luglio 1956, n. 14 (Presidenti delle giunte provinciali - attribuzioni in materia di pubblica sicurezza - non comportano decentramento istituzionale delle relative funzioni alle province - quindi sono legittime le norme d'attuazione dello statuto che concentrano nel commissario del governo i poteri di vigilanza su queste attribuzioni) ha dichiarato infondata una questione di legittimità che riguardava quest'articolo.

Art. 53

Le commissioni di cui ai precedenti articoli 51 e 52 sono nominate dal commissario del Governo e sono convocate e presiedute dal Presidente della Giunta provinciale.

Le funzioni di segretario sono esercitate da un funzionario dell'amministrazione provinciale.

GIURISPRUDENZA E RICORSI COSTITUZIONALI

La sentenza della corte costituzionale 4 luglio 1956, n. 14 (Presidenti delle giunte provinciali - attribuzioni in materia di pubblica sicurezza - non comportano decentramento istituzionale delle relative funzioni alle province - quindi sono legittime le norme d'attuazione dello statuto che concentrano nel commissario del governo i poteri di vigilanza su queste attribuzioni) ha dichiarato infondata una questione di legittimità che riguardava quest'articolo.

Art. 54

L'intervento e l'assistenza della polizia dello Stato di cui all'art. 17 dello statuto sono richiesti, nelle materie di rispettiva competenza, dal Presidente della Giunta regionale al commissario del Governo e dai presidenti delle giunte provinciali ai questori.

NOTE AL TESTO

Per l'art. 17 dello statuto vedi ora l'art. 21 del nuovo statuto speciale.

Titolo XII
Beni pubblici e finanza

Capo I
omissis

NOTE AL TESTO

Capo abrogato dall'art. 53 del d.p.r. 1 febbraio 1973, n. 49.

Capo II
Finanza regionale

Art. 57
omissis

NOTE AL TESTO

Articolo abrogato dall'art. 21 del d.lgs. 16 marzo 1992, n. 268.

Art. 58 - Art. 59
omissis

NOTE AL TESTO

Articoli abrogati dall'art. 53 del d.p.r. 1 febbraio 1973, n. 49.

Capo III
omissis

NOTE AL TESTO

Capo abrogato dall'art. 53 del d.p.r. 1 febbraio 1973, n. 49.

Capo IV
Norme comuni alla regione e alle province in tema di finanza

Art. 61
omissis

NOTE AL TESTO

Articolo abrogato dall'art. 8 del d.lgs. 16 marzo 1992, n. 268.

Art. 62 - Art. 63
omissis

NOTE AL TESTO

Articoli abrogati dall'art. 21 del d.lgs. 16 marzo 1992, n. 268.

Capo V
omissis

NOTE AL TESTO

Capo abrogato dall'art. 53 del d.p.r. 1 febbraio 1973, n. 49.

GIURISPRUDENZA E RICORSI COSTITUZIONALI

Sul testo previgente dell'art. 64 vedi la sentenza della corte costituzionale 2 marzo 1987, n. 62 (Entrate proprie, disciplinate dagli articoli 72, 73 e 74 dello statuto speciale - non si identificano con i tributi propri dell'art. 119 della costituzione - non sono assoggettabili alla disciplina contenuta nell'art. 35 della l. n. 41 del 1986, dato che non provengono dal bilancio dello stato - per intervenire in tal senso le disposizioni statali avrebbero dovuto osservare i meccanismi di concertazione previsti dall'art. 104 dello statuto).

Titolo XIII
Enti locali

Art. 65 - Art. 67
omissis

NOTE AL TESTO

Articoli abrogati dall'art. 53 del d.p.r. 1 febbraio 1973, n. 49.

Art. 68

Le attribuzioni che per la legge 3 dicembre 1931, n. 1580, contenente norme per la rivalsa delle spese di spedalità e manicomiali, spettano al prefetto, sono trasferite nella regione Trentino - Alto Adige al Presidente della Giunta provinciale.

Titolo XIV
Gruppi linguistici e uso della lingua tedesca

Art. 69

I gruppi linguistici della provincia di Bolzano considerati nello statuto sono l'italiano, il ladino ed il tedesco.

Art. 70

Nelle adunanze degli organi collegiali della regione, della Provincia di Bolzano e degli enti locali in detta provincia, gli interventi devono essere tradotti in italiano se pronunziati in tedesco e in tedesco se pronunziati in italiano, quando anche uno solo dei partecipanti appartenendo al rispettivo gruppo linguistico, ne faccia richiesta.

Art. 71

L'uso della lingua tedesca, ai sensi del terzo comma dell'art. 85 dello statuto, da parte di organi e pubblici uffici situati nella provincia di Bolzano, o aventi competenza regionale, concerne soltanto la corrispondenza e i rapporti orali con cittadini italiani di lingua tedesca.

La corrispondenza avviata d'ufficio, quando non vi siano sufficienti elementi in ordine alla presunta lingua del destinatario, viene redatta in italiano e in tedesco.

NOTE AL TESTO

- *Primo comma: per l'art. 85 dello statuto vedi ora l'art. 100 del nuovo statuto speciale.*
- *Per una probabile abrogazione implicita di quest'articolo vedi l'art. 7 del d.p.r. 15 luglio 1988, n. 574.*

Art. 72

Nell'uso scritto della lingua tedesca da parte di organi e pubblici uffici, situati nella provincia di Bolzano o aventi competenza regionale, la terminologia giuridica e amministrativa deve corrispondere esattamente a quella italiana.

Qualora manchi una corrispondenza terminologica tra le due lingue, deve essere usato il termine italiano.

Gli organi e pubblici uffici di cui al primo comma sono tenuti, su richiesta del commissario del Governo, ad effettuare le rettifiche che si rendano necessarie.

Art. 73

Nelle valli ladine, in applicazione dell'art. 87 dello statuto, può essere usato nella toponomastica locale, oltre che la lingua italiana e la lingua tedesca, anche il ladino.

NOTE AL TESTO

Per l'art. 87 dello statuto vedi ora l'art. 102 del nuovo statuto speciale.

Titolo XV - Titolo XVI
omissis

NOTE AL TESTO

Titoli abrogati dall'art. 53 del d.p.r. 1 febbraio 1973, n. 49.

GIURISPRUDENZA E RICORSI COSTITUZIONALI

- *Sul testo previgente dell'art. 77 vedi la sentenza della corte costituzionale 9 luglio 1956, n. 17 (Facoltà di impugnare leggi della repubblica - lo statuto la riserva alla regione, e non alle province autonome (che non sono assimilabili a regioni), attribuendo la titolarità dell'azione a un soggetto diverso dal titolare dell'interesse tutelabile).*
- *Sul testo previgente dell'art. 86 vedi la sentenza della corte costituzionale 7 dicembre 1964, n. 101 (Competenze normative e amministrative in materia di caccia - sono transitate alla regione Trentino-Sudtirolo in base al d.p.r. n. 574 del 1951 - quindi non si applicano le disposizioni statali successive che affidano funzioni alle province; né si può usare a tal fine la disposizione dello statuto che tiene ferme le funzioni già attribuite alle province).*

Disposizione finale

Art. 91

Le altre norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino - Alto Adige saranno emanate con successivi decreti a termini dell'art. 95 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5.

NOTE AL TESTO

Per l'art. 95 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5 vedi ora l'art. 107 del nuovo statuto speciale.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 novembre 1951, n. 1396

Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino - Alto Adige

(g.u. 29 dicembre 1951, n. 298)

NOTE AL TESTO

Decreto a termine prorogato per cinque anni, di volta in volta, dal d.p.r. 29 dicembre 1956, n. 1507, dal d.p.r. 24 gennaio 1962, n. 46 e dal d.p.r. 4 luglio 1967, n. 638.

GIURISPRUDENZA E RICORSI COSTITUZIONALI

Sul testo previgente di questo decreto vedi l'ordinanza della corte costituzionale 27 novembre 1974, n. 270 (Costituzionalità delle norme d'attuazione dello statuto speciale, in seguito a modificazioni dello statuto - rinvio alla giurisprudenza secondo cui le norme d'attuazione perdono efficacia con l'abrogazione o modificazione delle relative diposizioni statutarie).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 marzo 1952, n. 354

Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino - Alto Adige

(g.u. 28 aprile 1952, n. 99)

NOTE AL TESTO

Decreto abrogato dall'art. 10 del d.p.r. 22 marzo 1974, n. 278.

GIURISPRUDENZA E RICORSI COSTITUZIONALI

Sul testo previgente di questo decreto vedi la sentenza della corte costituzionale 4 luglio 1956, n. 15 (Norme d'attuazione dello statuto - disponendo praeter legem, a salvaguardia di interessi nazionali, possono porre riserve a favore della competenza legislativa statale e del commissariato per il turismo - non possono intervenire sull'organizzazione degli enti provinciali per il turismo, che non mette in pericolo interessi nazionali) e l'ordinanza della corte costituzionale 27 novembre 1974, n. 270 (Costituzionalità delle norme d'attuazione dello statuto speciale, in seguito a modificazioni dello statuto - rinvio alla giurisprudenza secondo cui le norme d'attuazione perdono efficacia con l'abrogazione o modificazione delle relative diposizioni statutarie).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 17 luglio 1952, n. 1064

Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino - Alto Adige in materia di usi civici

(g.u. 18 agosto 1952, n. 190)

Art.1

A decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello di entrata in vigore del presente decreto, le potestà amministrative esercitate in materia di usi civici dal Ministero dell'agricoltura e foreste sono trasferite alle giunte provinciali di Trento e di Bolzano.

Fino a quando le province, nell'ambito dei poteri previsti dallo statuto speciale per il Trentino Alto Adige, non dispongano diversamente con proprie leggi, il commissariato per la liquidazione degli usi civici di Trento continua ad esercitare le funzioni amministrative ad esso attribuite dalle leggi dello Stato.

Art.2

Le giunte provinciali esercitano, a norma dell'art. 48, n. 5 dello statuto, le attribuzioni di vigilanza e di tutela già spettanti alle giunte provinciali amministrative e ai prefetti anche sulle amministrazioni separate dei beni di uso civico frazionali e sulle associazioni agrarie, comunque denominate, contemplate dalla legge 16 giugno 1927, n. 1766.

NOTE AL TESTO

Per l'art. 48, n. 5 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5 vedi ora l'art. 54, numero 5 del nuovo statuto speciale.

Art. 3

Il personale in servizio presso il commissariato degli usi civici che non appartenga all'ordine giudiziario è posto in posizione di comando presso le amministrazioni provinciali interessate a decorrere dalla data indicata nell'art. 1, primo comma. Nei riguardi di detto personale si applicano le disposizioni di cui agli articoli 89 e 90 del decreto 30 giugno 1951, n. 574, intendendosi sostituite alla regione le amministrazioni provinciali interessate.

Art. 4

Le altre norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino - Alto Adige saranno emanate con successivi decreti a' termini dell'art. 95 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5.

NOTE AL TESTO

Per l'art. 95 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5 vedi ora l'art. 109 del nuovo statuto speciale.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 novembre 1952, n. 2592

Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino - Alto Adige, in materia di credito e risparmio

(g.u. 10 gennaio 1953, n. 7)

NOTE AL TESTO

- *Decreto implicitamente abrogato dal d.p.r. 26 marzo 1977, n. 234.*

GIURISPRUDENZA E RICORSI COSTITUZIONALI

- *Sul testo previgente dell'art. 1 vedi l'ordinanza della corte costituzionale 27 novembre 1974, n. 270 (Costituzionalità delle norme d'attuazione dello statuto speciale, in seguito a modificazioni dello statuto - rinvio alla giurisprudenza secondo cui le norme d'attuazione perdono efficacia con l'abrogazione o modificazione delle relative diposizioni statutarie) e la sentenza della corte costituzionale 12 gennaio 1977, n. 7 (Norme di attuazione dello statuto speciale - la loro efficacia cessa in seguito all'abrogazione o alla modificazione delle norme dello statuto attuate).*
- *Sul testo previgente dell'art. 2 vedi le sentenze della corte costituzionale 9 luglio 1956, n. 16 (Amministrazione straordinaria e liquidazione coattiva degli enti creditizi - non è riconducibile alle competenze legislative regionali in materia di ordinamento del credito, né alle parallele competenze amministrative, ma a quella statale del controllo e della vigilanza sul credito, anche per la presenza di interessi nazionali), 12 gennaio 1977, n. 7 (Norme di attuazione dello statuto speciale - la loro efficacia cessa in seguito all'abrogazione o alla modificazione delle norme dello statuto attuate) e l'ordinanza della corte costituzionale 27 novembre 1974, n. 270 (Costituzionalità delle norme d'attuazione dello statuto speciale, in seguito a modificazioni dello statuto - rinvio alla giurisprudenza secondo cui le norme d'attuazione perdono efficacia con l'abrogazione o modificazione delle relative diposizioni statutarie).*

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 novembre 1952, n. 3599

Trasferimento alla regione Trentino - Alto Adige delle aziende demaniali di Levico-Vetriolo e di Roncegno, in attuazione dello statuto speciale della predetta regione

(g.u. 20 gennaio 1953, n. 15)

NOTE AL TESTO

- *Decreto a termine. L'azienda termale Levico-Vetriolo e Roncegno è stata trasferita dalla regione alla provincia di Trento, successivamente, dal d.p.r. 20 gennaio 1973, n. 115, art. 4 e allegato D.*

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 giugno 1954, n. 918

Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino - Alto Adige pel trasferimento dallo Stato alla regione di beni patrimoniali disponibili

(g.u. 7 ottobre 1954, n. 231)

NOTE AL TESTO

- *Decreto a termine.*

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 aprile 1956, n. 448

Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino - Alto Adige per il trasferimento dallo Stato alla regione di beni patrimoniali disponibili

(g.u. 28 maggio 1956, n. 131)

NOTE AL TESTO
- *Decreto a termine.*

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 dicembre 1956, n. 1507

Proroga delle disposizioni del D.P.R. 21 novembre 1951, n. 1396, recante norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino - Alto Adige

(g.u. 14 gennaio 1957, n. 12)

NOTE AL TESTO
- *Proroga di efficacia del d.p.r. 21 novembre 1951, n. 1396, ora non più ripetuta.*

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 febbraio 1958, n. 307

Norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Trentino - Alto Adige in materia di assistenza sanitaria e ospedaliera

(g.u. 14 aprile 1958, n. 90)

NOTE AL TESTO
- *Decreto abrogato dall'art. 16 del d.p.r. 28 marzo 1975, n. 474.*

GIURISPRUDENZA E RICORSI COSTITUZIONALI
- *Sul testo previgente dell'art. 1 vedi la sentenza della corte costituzionale 26 giugno 1965, n. 51 (Potere di classificare gli ospedali - non rientra nella materia delle istituzioni pubbliche di assistenza e di beneficenza - non rientra nelle competenze regionali sull'assistenza sanitaria e ospedaliera, perché la classificazione inciderebbe su questioni di competenza statale) e l'ordinanza della corte costituzionale 27 novembre 1974, n. 270 (Costituzionalità delle norme d'attuazione dello statuto speciale, in seguito a modificazioni dello statuto - rinvio alla giurisprudenza secondo cui le norme d'attuazione perdono efficacia con l'abrogazione o modificazione delle relative diposizioni statutarie).*
- *Sul testo previgente dell'art. 2 vedi l'ordinanza della corte costituzionale 27 novembre 1974, n. 270 (Costituzionalità delle norme d'attuazione dello statuto speciale, in seguito a modificazioni dello statuto - rinvio alla giurisprudenza secondo cui le norme d'attuazione perdono efficacia con l'abrogazione o modificazione delle relative diposizioni statutarie).*
- *Sul testo previgente dell'art. 4 vedi la sentenza della corte costituzionale 26 giugno 1965, n. 51 Potere di classificare gli ospedali - non rientra nella materia delle istituzioni pubbliche di assistenza e di beneficenza - non rientra nelle competenze regionali sull'assistenza sanitaria e ospedaliera, perché la classificazione inciderebbe su questioni di competenza statale).*

.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 ottobre 1958, n. 1122

Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Trentino - Alto Adige in materia di segretari provinciali

(g.u. 7 gennaio 1959, n. 4)

Art. 1

Le provincie di Trento e di Bolzano provvedono a disciplinare, ai sensi dell'art.11, n.1, dello statuto regionale, l'ufficio e le attribuzioni del segretario provinciale, al fine di adeguarli alle particolari esigenze delle due provincie.

NOTE AL TESTO

- *Per l'art. 11, n. 1 dello statuto vedi ora l'art. 8, n. 1 del nuovo statuto speciale.*

Art. 2

Le stesse provincie provvedono alla nomina del segretario provinciale e a disciplinare lo stato giuridico ed economico.

Art. 3

Agli effetti della partecipazione ai concorsi per i posti di segretario provinciale e comunale dei ruoli nazionali, i servizi prestati presso le due provincie di Trento e Bolzano dai segretari provinciali sono valutabili come servizi di segretario generale del grado 5° di cui alla tabella C allegata alla legge 9 agosto 1954, n. 748, purché i predetti funzionari provinciali abbiano già fatto parte del ruolo nazionale dei segretari provinciali o comunali con il grado almeno immediatamente inferiore.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 gennaio 1959, n. 28

Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Trentino - Alto Adige in materia di case popolari

(g.u. 14 febbraio 1959, n. 38)

NOTE AL TESTO

- *Decreto abrogato dall'art. 38 del d.p.r. 22 marzo 1974, n. 381.*

GIURISPRUDENZA E RICORSI COSTITUZIONALI

Sul testo previgente di questo decreto vedi le seguenti decisioni della corte costituzionale:

- *sentenza 26 gennaio 1960, n. 2 (Case popolari - competenza delle province autonome - comprende le case economiche - non comprende agevolazioni e istituti che le norme d'attuazione dello statuto riservano allo stato in ragione del loro interesse nazionale, e dove lo stato s'è riservato attribuzioni o ha imposto limiti (come un'applicazione della proporzionale su base comunale) - la provincia non può estendere le sue competenze in base a criteri finalistici, né può sostituire i suoi organi a quelli statali (cosa che spetta alle norme d'attuazione));*
- *sentenza 4 aprile 1960, n. 19 (Controlli della provincia di Bolzano su atti dell'istituto autonomo case popolari - sono legittimi quelli su attività trasferite alla provincia - sono illegittimi quelli sui bilanci, che comprendono attività statali. Le norme d'attuazione hanno trasferito potestà amministrative su questioni d'interesse nazionale (es.: alloggi malsani); qui le province possono dettare norme organizzative, senza intervenire sulla normativa statale);*
- *sentenza 30 giugno 1960, n. 43 (Istituti per le case popolari - nomina di amministratori straordinari - può spettare a soggetti diversi da quelli competenti a nominare gli amministratori ordinari - in attesa di nuove norme d'attuazione dello statuto valgono le preesistenti attribuzioni statali - fino al passaggio di competenze non sono incostituzionali (e possono essere modificate) le preesistenti disposizioni statali in materia);*
- *sentenza 6 luglio 1960, n. 53 (Fondi statali per la costruzione di case popolari - le relative potestà amministrative, in base alle norme d'attuazione dello statuto, spettano alle province autonome);*
- *sentenza 26 giugno 1962, n. 71 (Fondo per case non di lusso per piccoli risparmiatori - il fine d'incremento del patrimonio abitativo nazionale, secondo una programmazione unitaria, e la diversità dei destinatari giustificano la mancata riconduzione alle competenze provinciali relative alle case popolari. Eventuali competenze amministrative provinciali, previste dalle norme d'attuazione dello statuto, sono inattive in carenza di normativa provinciale);*
- *sentenza 12 febbraio 1966, n. 11 (Case popolari - competenze delle province autonome - si limitano ai poteri degli organi statali periferici trasferiti dalle norme d'attuazione (esclusi quelli già esercitati da questi ultimi prima dell'entrata in vigore della normativa provinciale in materia) - quindi la provincia non può dettare criteri sulla selezione delle domande prevedendo un'equa ripartizione dei fondi fra i gruppi linguistici);*
- *ordinanza 27 novembre 1974, n. 270 (Costituzionalità delle norme d'attuazione dello statuto speciale, in seguito a modificazioni dello statuto - rinvio alla giurisprudenza secondo cui le norme d'attuazione perdono efficacia con l'abrogazione o modificazione delle relative diposizioni statutarie).*

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 gennaio 1959, n. 97

Norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Trentino - Alto Adige in materia di istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza

(g.u. 27 marzo 1959, n. 75)

NOTE AL TESTO

- *Decreto abrogato dall'art. 11 del d.p.r. 28 marzo 1975, n. 469.*

GIURISPRUDENZA E RICORSI COSTITUZIONALI

Sul testo previgente di questo decreto vedi le seguenti sentenze della corte costituzionale:

- *29 marzo 1960, n. 14 (Potere di sciogliere o sospendere le amministrazioni delle istituzioni di assistenza e beneficenza, se gli organi regionali non provvedono - rientra fra i poteri decisivi che, in ragione di interessi generali come la tutela dell'ordine giuridico, lo stato deve riservarsi. Somme date dal ministero dell'interno a integrazione dei bilanci degli enti comunali di assistenza - legittimità delle funzioni attribuite al commissario del governo);*
- *26 giugno 1965, n. 51 (Potere di classificare gli ospedali - non rientra nella materia delle istituzioni pubbliche di assistenza e di beneficenza - non rientra nelle competenze regionali sull'assistenza sanitaria e ospedaliera, perché la classificazione inciderebbe su questioni di competenza statale);*
- *13 febbraio 1974, n. 34 (Le norme d'attuazione dello statuto speciale, per la loro natura strumentale, perdono efficacia con l'abrogazione o modificazione delle relative diposizioni statutarie - se le nuove disposizioni statutarie sono immediatamente applicabili le province autonome possono direttamente esercitare le corrispondenti funzioni, senza che si possa far valere un contrasto con le vecchie norme d'attuazione).*

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 agosto 1959, n. 688

Norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Trentino - Alto Adige in materia di uso della lingua tedesca

(g.u. 3 settembre 1959, n. 211)

Art. 1

In applicazione delle norme contenute nel titolo X dello statuto speciale per il Trentino - Alto Adige, gli organi ed uffici delle amministrazioni dello Stato anche con ordinamento autonomo operanti nella provincia di Bolzano o aventi competenza regionale, nonché quelli della regione, della Provincia di Bolzano, dei comuni e degli altri enti pubblici operanti nel territorio dell'anzidetta provincia, usano congiuntamente la lingua italiana e quella tedesca nella redazione degli atti e provvedimenti relativi al territorio della provincia di Bolzano, salvo quanto disposto nel comma successivo.

Gli atti istruttori ed interlocutori degli organi ed uffici di cui al comma precedente, e la corrispondenza tra i medesimi, possono essere redatti nella lingua italiana o in quella tedesca. Restano ferme le disposizioni di cui al secondo ed al terzo comma dell'art. 85 dello statuto.

È data facoltà a chiunque vi abbia interesse di chiedere ed ottenere, senza spese, la traduzione nella propria lingua degli atti di cui al comma precedente.

Le disposizioni di cui sopra non si applicano nei confronti delle sentenze e dei provvedimenti dell'autorità giudiziaria nonché delle giurisdizioni amministrative e degli atti notarili.

NOTE AL TESTO

Per una probabile abrogazione implicita di quest'articolo vedi il d.p.r. 15 luglio 1988, n. 574. Per lo statuto speciale vedi ora il d.p.r. 31 agosto 1972, n. 670. Il titolo X, nel nuovo testo dello statuto, è diventato titolo XI; l'art. 85 è diventato art. 100.

GIURISPRUDENZA E RICORSI COSTITUZIONALI

- *La sentenza della corte costituzionale 18 maggio 1960, n. 32 (Accordo Degasperi-Gruber - vincola la regione, che però non può pretenderne l'osservanza da parte dello stato - non è costituzionalizzato, e quindi non è una fonte superiore alle norme d'attuazione dello statuto - non garantisce la possibilità di usare in via esclusiva il tedesco) ha dichiarato infondata una questione di legittimità che riguardava quest'articolo.*
- *L'ordinanza della corte costituzionale 27 novembre 1974, n. 270 (Costituzionalità delle norme d'attuazione dello statuto speciale, in seguito a modificazioni dello statuto - rinvio alla giurisprudenza secondo cui le norme d'attuazione perdono efficacia con l'abrogazione o modificazione delle relative diposizioni statutarie) ha dichiarato inammissibile una questione di legittimità che riguardava quest'articolo.*
- *Sull'interpretazione di quest'articolo vedi la sentenza della corte costituzionale 25 maggio 1987, n. 188 (Mancata traduzione del termine Erbhof, nel testo italiano di una legge - viola l'art. 57 dello statuto. Rilascio in unica lingua dei connessi attestati - viola l'art. 100 dello statuto, perché l'atto è destinato a una generalità di persone e a un uso pubblico. Norme di attuazione dello statuto anteriori al 1971 - sono ancora in vigore, se non contrastano con il nuovo statuto e finché non sono emanate nuove norme di attuazione).*

Art. 2

Le facoltà riconosciute ai cittadini di lingua tedesca della provincia di Bolzano dal primo comma dell'articolo 85 dello statuto sono applicabili anche alle persone giuridiche private e associazioni di fatto operanti nel territorio della stessa provincia. Gli organi e gli

uffici di cui al menzionato primo comma, hanno nei confronti delle anzidette persone giuridiche e associazioni di fatto gli stessi obblighi stabiliti dal terzo comma dell'art. 85.

NOTE AL TESTO

Per una probabile abrogazione implicita di quest'articolo vedi il d.p.r. 15 luglio 1988, n. 574.

Art. 3

Nella provincia di Bolzano è consentito l'uso disgiunto delle lingue italiana e tedesca nelle insegne, mostre, tabelle, vetrine esterne ed interne degli esercizi previsti dall'articolo 18 del regolamento per la esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635.

NOTE AL TESTO

Articolo aggiunto dall'art. unico del d.p.r. 20 novembre 1969, n. 848.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 gennaio 1960, n. 103

Norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Trentino - Alto Adige in materia di uso della lingua tedesca nei procedimenti giurisdizionali, negli uffici tavolari, negli uffici di stato civile, negli atti notarili e nell'attività di polizia giudiziaria e tributaria

(g.u. 8 marzo 1960, n. 58)

NOTE AL TESTO

- *Decreto implicitamente abrogato dal d.p.r. 15 luglio 1988, n. 574.*

GIURISPRUDENZA E RICORSI COSTITUZIONALI

- *Sul testo previgente di questo decreto vedi la sentenza della corte costituzionale 11 marzo 1961, n. 1 e l'ordinanza della corte costituzionale 27 novembre 1974, n. 270 (Costituzionalità delle norme d'attuazione dello statuto speciale, in seguito a modificazioni dello statuto - rinvio alla giurisprudenza secondo cui le norme d'attuazione perdono efficacia con l'abrogazione o modificazione delle relative diposizioni statutarie).*

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 gennaio 1960, n. 104

Norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Trentino - Alto Adige relative al passaggio di personale statale nei ruoli della regione

(g.u. 8 marzo 1960, n. 58)

NOTE AL TESTO

- *Decreto a termine.*

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 maggio 1960, n. 671

Norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Trentino - Alto Adige in materia di uso del tedesco nei pubblici concorsi

(g.u. 16 luglio 1960, n. 173)

Art. 1

I cittadini italiani di lingua tedesca della provincia di Bolzano partecipanti ai concorsi con riserva di posti a favore di candidati che dimostrino di conoscere la lingua tedesca, indetti a norma del decreto del Presidente della Repubblica 21 novembre 1951, n. 1396, prorogato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1956, n. 1507, hanno facoltà, qualora espressamente lo richiedano, di sostenere in luogo della prova di lingua tedesca prevista dal secondo comma dell'art. 1 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 1396, tutte le prove obbligatorie di esame nella suddetta lingua. In tal caso essi dovranno dimostrare, mediante prova di esame scritta e orale, di avere piena conoscenza della lingua italiana.

Per l'espletamento delle prove scritte ed orali inerenti ai concorsi di cui sopra le commissioni di esame saranno assistite da esperti docenti della lingua tedesca.

GIURISPRUDENZA E RICORSI COSTITUZIONALI

- *L'ordinanza della corte costituzionale 27 novembre 1974, n. 270 (Costituzionalità delle norme d'attuazione dello statuto speciale, in seguito a modificazioni dello statuto - rinvio alla giurisprudenza secondo cui le norme d'attuazione perdono efficacia con l'abrogazione o modificazione delle relative diposizioni statutarie) ha dichiarato inammissibile una questione di legittimità che riguardava quest'articolo.*

Art. 2

La Presidenza del Consiglio dei ministri ha facoltà di disporre, anche in deroga alle riserve di posti previste dalle vigenti disposizioni a favore di particolari categorie di candidati, che le amministrazioni dello Stato bandiscano concorsi distinti per la copertura di aliquote di posti vacanti nei gradi iniziali di ciascun ruolo da riservare ai candidati che dimostrino di conoscere la lingua tedesca, a mezzo della prova di lingua tedesca prevista dal secondo comma dell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 21 novembre 1951, n. 1396, ovvero con le prove di esame previste dall'art. 1 del presente decreto.

I posti eventualmente non coperti su tali aliquote rimangono a disposizione dell'amministrazione per i successivi concorsi riservati ai candidati di cui al precedente comma.

Art. 3

I vincitori dei concorsi cui spettino i posti riservati di cui al precedente articolo, potranno ottenere, ove lo richiedano, come prima sede di servizio, la destinazione ad un ufficio nella provincia di Bolzano.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 gennaio 1962, n. 46

Applicazione per un ulteriore periodo di cinque anni delle disposizioni del D.P.R. 21 novembre 1951, n. 1396 recante norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino - Alto Adige

(g.u. 26 febbraio 1962, n. 52)

NOTE AL TESTO

- *Proroga di efficacia del d.p.r. 21 novembre 1951, n. 1396, ora non più ripetuta.*

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 luglio 1962, n. 1350

Norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Trentino - Alto Adige per il trasferimento dallo Stato alla regione dei giacimenti minerari esistenti nelle province di Trento e di Bolzano

(g.u. 15 settembre 1962, n. 233)

NOTE AL TESTO

- *Decreto a termine. Le miniere, cave e torbiere sono state trasferite dalla regione alle due province autonome, successivamente, con d.p.r. 20 gennaio 1973, n. 115, art. 4 e allegato E.*

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 ottobre 1962, n. 1624

Integrazione del D.P.R. 12 dicembre 1948, n. 1414, recante norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino - Alto Adige

(g.u. 3 dicembre 1962, n. 308)

NOTE AL TESTO

- *Decreto modificativo dell'art. 18 del d.p.r. 12 dicembre 1948, n. 1414.*

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 luglio 1967, n. 638

Ulteriore proroga delle disposizioni del D.P.R. 21 novembre 1951, n. 1396, recante norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino - Alto Adige

(g.u. 7 agosto 1967, n. 197)

NOTE AL TESTO

- *Proroga di efficacia del d.p.r. 21 novembre 1951, n. 1396, ora non più ripetuta.*

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 giugno 1969, n. 652

Norme di attuazione dello statuto speciale del Trentino - Alto Adige relative al trasferimento dallo Stato alla regione di beni patrimoniali

(g.u. 3 dicembre 1969, n. 251)

NOTE AL TESTO

- *Decreto a termine.*

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 novembre 1969, n. 848

Norme di attuazione dello statuto della regione Trentino - Alto Adige integrative del D.P.R. 8 agosto 1959, n. 688, relativo all'uso della lingua tedesca

(g.u. 5 dicembre 1969, n. 307)

NOTE AL TESTO

- *Decreto aggiuntivo dall'art. 3 al d.p.r. 8 agosto 1959, n. 688.*

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 dicembre 1970, n. 1270

Norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Trentino - Alto Adige relative all'attribuzione della qualifica di agente di pubblica sicurezza al personale forestale della regione Trentino - Alto Adige

(g.u. 5 febbraio 1971, n. 30)

NOTE AL TESTO

- *Decreto implicitamente abrogato dall'art. 14 del d.p.r. 22 marzo 1974, n. 279.*

LEGGE 11 marzo 1972, n. 118

Provvedimenti a favore delle popolazioni alto-atesine

(g.u. 11 aprile 1972, n. 95)

Titolo I

Commissioni locali di revisione cinematografica e agevolazioni fiscali per film in lingua tedesca

Art. 1

Per la revisione in lingua originale, ai sensi della legge 21 aprile 1962, n. 161, dei film in lingua tedesca, da proiettare in provincia di Bolzano, sono istituite tre sezioni, aventi sede in Bolzano, delle commissioni di revisione cinematografica previste dagli articoli 2 e 3 della predetta legge.

Ciascuna sezione è composta:

a) dal presidente del tribunale di Bolzano o di un magistrato di detto tribunale da lui designato, che la presiede;
b) di un professore di ruolo di un istituto di istruzione secondaria;
c) di tre membri di cui uno, esperto, designato dalla provincia di Bolzano, uno, noleggiatore o importatore di film ed il terzo giornalista. Questi ultimi due membri sono scelti da terne designate dalle associazioni locali di categoria, ove esistenti;

Almeno tre dei componenti di ciascuna sezione appartengono al gruppo linguistico tedesco della provincia di Bolzano.

I componenti della sezione sono nominati con decreto del Ministro per il turismo e lo spettacolo, sentito il Presidente della Giunta provinciale di Bolzano.

Le funzioni di segretario di ogni sezione sono disimpegnate da un impiegato della carriera direttiva, di qualifica non superiore a quella di direttore di divisione o equiparata, in servizio presso il vicecommissariato del Governo in Bolzano.

Art. 2

L'articolo precedente non si applica per i film già ammessi alla proiezione in pubblico dalle commissioni di cui agli articoli 2 e 3 della legge 21 aprile 1962, n. 161.

Art. 3

Il nulla osta per la proiezione in pubblico dei film di cui all'articolo 1, valido nell'ambito della provincia di Bolzano, è rilasciato con decreto del vicecommissario del Governo in Bolzano, per delega del Ministro per il turismo e lo spettacolo, su parere conforme delle speciali commissioni di primo grado e di appello indicate nello stesso articolo.

Art. 4

Per quanto non previsto dal presente titolo, valgono, in quanto applicabili, le disposizioni di cui alla legge 21 aprile 1962, n. 161 ed al relativo regolamento di esecuzione approvato con decreto del Presidente della Repubblica 11 novembre 1963, n. 2029.

Art. 5

L'importazione dei film in lingua tedesca da proiettare esclusivamente in provincia di Bolzano avviene in franchigia dei diritti doganali, ad eccezione del dazio, ove dovuto.

Titolo II

Ripartizione tra Stato e Provincia del materiale dell'archivio di Stato di Bolzano

Art. 6

Gli archivi e i documenti dell'archivio di Stato di Bolzano sono ripartiti tra lo Stato e la Provincia di Bolzano, demandandosi a quest'ultima la custodia e la manutenzione di quelli di cui all'elenco, tabella A, perché riconosciuti di particolare interesse storico locale.

Art. 7

Il trasferimento degli archivi e dei documenti alla provincia di Bolzano in base all'articolo 6 avverrà dopo la costituzione, ad opera della provincia stessa, dell'archivio storico provinciale.

Art. 8

Ai fini del trasferimento degli archivi e dei documenti di cui all'elenco allegato, sono redatti, entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge e d'intesa tra l'amministrazione archivistica dello Stato e la Provincia di Bolzano, appositi inventari di consistenza. Gli inventari costituiscono titolo per la presa in consegna, da parte della Provincia, del materiale in essi descritto.

Art. 9

Oltre al materiale trasferito ai sensi del precedente articolo e agli atti di interesse storico della Provincia, l'archivio storico della Provincia di Bolzano, è depositario degli archivi e dei documenti che enti locali intendano depositarvi, ovvero privati intendano cedere o depositarvi, purché siano riconosciuti di interesse storico da parte della Provincia.

Art. 10

Per la nomina del personale addetto all'archivio storico di Bolzano saranno emanate dalla Provincia le relative norme. Il direttore dell'archivio dovrà essere in possesso del diploma di archivistica, paleografia e diplomatica conseguito presso le scuole degli archivi di Stato o nelle università e in istituti equiparati, ovvero di diploma conseguito all'estero, riconosciuto corrispondente.

Art. 11

Per quanto attiene alla consultabilità e agli scarti degli atti, la normativa della Provincia di Bolzano dovrà informarsi ai criteri di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409.

Art. 12

Nei riguardi dell'archivio storico della Provincia di Bolzano, restano ferme le norme dello Stato sulla tutela archivistica. Dell'applicazione delle norme stesse da parte della Provincia, risponde il Presidente della Giunta provinciale nei confronti dello Stato. I competenti organi statali possono, previa comunicazione, verificarne l'osservanza.

Fermo restando il disposto dell'articolo 9, per la tutela e la vigilanza sugli archivi di altri enti pubblici e di privati nella provincia di Bolzano si applicano le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409.

Titolo III
Rapporti tra ISTAT, regione e province per i censimenti ed indagini statistiche

Art. 13

Ferma restando allo Stato la potestà di effettuare i censimenti di qualunque specie e le altre statistiche generali o speciali, quando la regione Trentino - Alto Adige e le province di Trento e Bolzano intendano effettuare censimenti particolari, indagini e rilevazioni statistiche proprie in settori di competenza legislativa ed amministrativa ad esse rispettivamente attribuiti dallo statuto speciale di autonomia, ne concorderanno le modalità con l'Istituto centrale di statistica.

Art. 14

Le norme degli articoli 17, 18 e 19 del regio decreto-legge 27 maggio 1929, n. 1285, sono estese ai censimenti nonché alle indagini e rilevazioni di cui al precedente articolo 13 quando siano indetti rispettivamente con legge o con decreto del Presidente della Giunta regionale o provinciale, previa deliberazione di Giunta.

Art. 15

L'Istituto centrale di statistica è tenuto a fornire, a richiesta, le informazioni sui dati statistici di cui sia in possesso, alla regione Trentino - Alto Adige ed alle province di Trento e di Bolzano, relativi ai settori di rispettiva competenza.

Art. 16

Le indagini e le rilevazioni che l'Istituto centrale di statistica effettua su scala regionale sono riferite per il Trentino - Alto Adige alle province autonome di Trento e di Bolzano.

Titolo IV
Riconoscimento di persone giuridiche private a carattere locale

Art. 17

Spetta alle province autonome di Trento e di Bolzano, per le materie di loro competenza, il potere di riconoscere le persone giuridiche private, operanti nell'ambito provinciale.

Art. 18

I presidenti delle giunte provinciali di Trento e di Bolzano sono delegati a provvedere al riconoscimento giuridico degli enti di cui all'articolo precedente, che esercitano la loro attività in settori non compresi nelle materie di competenza delle province medesime.

Nell'esercizio del predetto potere i presidenti delle giunte provinciali si attengono alle direttive generali che possono essere emanate dal Governo.

Art. 19

Le disposizioni del presente titolo non si applicano agli enti ecclesiastici, religiosi e di culto.

Titolo V
Iniziative industriali a partecipazione statale o di capitale estero

Art. 20

In provincia di Bolzano, il Ministero delle partecipazioni statali subordinerà l'attuazione di nuove iniziative industriali di imprese a partecipazione statale alla previa deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica, adottata d'intesa con la Provincia.

Nella stessa provincia, salvo il rispetto dei trattati internazionali, nuove iniziative industriali di capitale interamente o prevalentemente estero sono soggette alla previa deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica, adottata d'intesa con la Provincia.

Titolo VI
Passaggio dei segretari comunali alle dipendenze organiche dei comuni

Art. 21

Nella regione Trentino - Alto Adige i segretari comunali sono dipendenti dei comuni e vengono nominati dai consigli comunali.

Art. 22

Per la nomina a segretario comunale nella provincia di Bolzano è prescritta la piena conoscenza della lingua italiana e della lingua tedesca.

Per la nomina a segretario dei comuni della provincia di Bolzano ove si parla ladino è richiesta anche la conoscenza del ladino.

Art. 23

Con legge regionale saranno determinati la classificazione dei comuni ai fini della nomina del segretario comunale e i requisiti di ammissione e di prosecuzione di carriera dei segretari comunali della regione, anche in modo da rendere possibile ai segretari comunali in servizio sia nelle province di Trento e Bolzano che nelle altre province la partecipazione ai concorsi per le singole sedi in tutto il territorio nazionale.

Art. 24

Nel rispetto delle norme fissate nel presente titolo, la legge regionale, ai sensi dell'articolo 56 dello statuto speciale per il Trentino - Alto Adige, stabilisce i principi generali relativi allo stato giuridico dei segretari comunali, facendo salvi, anche nei confronti dei comuni, i diritti e le posizioni acquisiti dai segretari già inquadrati nei ruoli statali.

Nell'ambito degli anzidetti principi, i comuni esercitano la propria potestà regolamentare.

NOTE AL TESTO

- *Con riguardo al rinvio contenuto nel comma 1, vedi ora l'art. 65 del nuovo statuto speciale, emanato con d.p.r. 31 agosto 1972, n. 670.*

Art. 25

I segretari comunali titolari che, alla data di entrata in vigore della presente legge, sono in servizio nelle province di Trento e di Bolzano, conservano la titolarità dell'ufficio e sono inquadrati nel personale dei rispettivi comuni con diritto al trattamento economico in godimento alla predetta data.

Essi possono, tuttavia, entro diciotto mesi dall'entrata in vigore della legge regionale di cui all'art. 24, essere trasferiti, a loro domanda, ai sensi dell'articolo 28 della legge 8 giugno 1982, n. 604, a sedi di altre province appartenenti alla stessa classe del comune della cui segreteria erano titolari.

Titolo VII
Attività del Presidente della Giunta provinciale di Bolzano in materia anagrafica

Art. 26

In provincia di Bolzano, fermo restando ai competenti organi dello Stato il potere di vigilanza previsto in materia anagrafica dall'articolo 12 della legge 24 dicembre 1954, numero 1228, e dagli articoli 47, 48, 49 e 50 del decreto del Presidente della Repubblica 31 gennaio 1958, n. 136, il Presidente della Giunta provinciale ha diritto di chiedere ai suddetti organi, che sono tenuti a dar seguito alla richiesta, che siano effettuate ispezioni anagrafiche ai sensi e per gli effetti delle citate disposizioni.

Il Presidente della Giunta provinciale ha anche diritto di partecipare, a mezzo di un funzionario della Provincia, da lui delegato, alle ispezioni di cui al precedente comma e a quelle effettuate d'iniziativa degli organi dello Stato, delle quali deve essere preventivamente informato. Durante lo svolgimento delle ispezioni, il funzionario delegato dal presidente della Giunta provinciale può fare inserire nella relazione ispettiva le proprie considerazioni in ordine alla tenuta delle anagrafi.

Art. 27

I risultati delle ispezioni effettuate ai sensi dell'articolo precedente sono comunicati, entro 30 giorni dalla conclusione delle ispezioni, al Presidente della Giunta provinciale e al sindaco del comune interessato.

Art. 28

In provincia di Bolzano, fermi restando alla esclusiva competenza degli organi dello Stato i poteri nei confronti dei sindaci quali ufficiali di anagrafe, il commissario del Governo, nell'adozione di atti conseguenti alle ispezioni di cui all'articolo 26 e nell'esercizio degli altri poteri, in materia anagrafica, provvede a seguito di formale intesa con il Presidente della Giunta provinciale, facendola risultare nel relativo provvedimento che, altrimenti, non produce effetto.

Qualora l'intesa non sia raggiunta entro 30 giorni dalla data in cui il Presidente della Giunta provinciale è stato interpellato dal commissario, decide il Ministro per l'interno, sentite le predette autorità.

Art. 29

I provvedimenti adottati in base all'articolo precedente sono comunicati entro 30 giorni dal commissario del Governo al Presidente della Giunta provinciale e al sindaco del comune interessato.

Art. 30

Salvi i poteri spettanti alle parti interessate, contro i provvedimenti di cui all'articolo 28 è attribuita al Presidente della Giunta provinciale la facoltà di esperire i ricorsi ammessi dalla legge. I termini per ricorrere decorrono dalla data di comunicazione di cui all'articolo precedente.

Il Presidente della Giunta provinciale ha altresì facoltà di proporre ricorso nelle competenti sedi, qualora ritenga che non siano state osservate le prescrizioni di carattere procedurale previste dagli articoli del presente titolo.

Titolo VIII

Riconoscimento di diplomi di dentista conseguiti in Germania ed in Austria

Art. 31

I cittadini residenti alla data di entrata in vigore della presente legge nella provincia di Bolzano che hanno conseguito in Austria o in Germania il diploma di dentista entro il 31 dicembre 1975 e siano stati abilitati all'esercizio della professione di dentista ai sensi dell'ordinamento vigente in detti Stati, possono chiedere il riconoscimento del titolo e l'autorizzazione all'esercizio della odontoiatria e protesi dentaria limitatamente al territorio della provincia di Bolzano.

La domanda per ottenere l'autorizzazione prevista dal comma precedente deve essere presentata al Ministero della sanità nel termine perentorio di 60 giorni dalla pubblicazione della presente legge.

L'autorizzazione è accordata con decreto del Ministro per la sanità.

NOTE AL TESTO

- *Il primo comma è stato così modificato dall'art. 1 della l. 14 gennaio 1999, n. 4 (g.u. 19 gennaio 1999, n. 14).*
- *L'art. 1, comma 22 della l. 14 gennaio 1999, n. 4 (g.u. 19 gennaio 1999, n. 14) ha riaperto il termine previsto dal secondo comma, fissandolo a sei mesi dalla data di entrata in vigore della l. n. 4 del 1999 (e cioè al 3 agosto 1999).*

Titolo IX
Particolare procedura per il ripristino di nomi e cognomi nella forma tedesca

Art. 32

Ferma restando l'applicabilità delle norme del regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238, le persone iscritte o trascritte nei registri di stato civile dei comuni della provincia di Bolzano, che vogliono cambiare il proprio nome redatto in lingua italiana, quale risulta dall'atto di nascita formato anteriormente all'entrata in vigore della legge 31 ottobre 1966, n. 935, nel corrispondente nome di lingua tedesca, oppure cambiare il proprio nome redatto in lingua tedesca, quale risulta dall'atto di nascita formato anteriormente al 1º gennaio 1924, in un corrispondente nome di lingua italiana, devono farne domanda - entro cinque anni dall'entrata in vigore della presente legge - al procuratore generale della corte di appello nella cui giurisdizione è situato l'ufficio di stato civile dove trovasi l'atto di nascita, al quale la richiesta stessa si riferisce.

La domanda, che deve indicare il nome che si intende assumere, può anche essere presentata al sindaco del comune di residenza del richiedente, il quale provvede d'ufficio a trasmetterla al procuratore generale, corredandola d'ufficio della copia integrale dell'atto di nascita.

La medesima facoltà spetta a coloro che risultino essere stati iscritti o trascritti in registri di stato civile di comuni diversi da quelli previsti nel primo comma e siano residenti alla data di entrata in vigore della presente legge nella provincia di Bolzano ovvero ottengano ivi la residenza nel quinquennio successivo.

Alla stessa procedura si può ricorrere per ottenere il ripristino nella forma tedesca del cognome italiano assunto o attribuito durante il periodo in cui erano in vigore le disposizioni degli articoli 1 e 2 del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, con domanda separata o congiunta a quella per il cambiamento del nome.

Art. 33

Il procuratore generale, se ricorrono i presupposti indicati nell'articolo precedente, autorizza - entro sei mesi dalla ricezione della domanda - con suo decreto il cambiamento del nome e del cognome. Per i membri della stessa famiglia si può provvedere con unico decreto.

Nel caso di reiezione della domanda, il relativo provvedimento deve essere comunicato al richiedente, il quale, nei trenta giorni successivi può ricorrere al Ministero di grazia e giustizia, che decide sentito il parere del Consiglio di Stato.

Art. 34

I decreti che autorizzano il cambiamento del nome e del cognome sono trasmessi e trascritti d'ufficio nei registri in corso delle nascite del comune dove si trova l'atto di nascita delle persone a cui si riferiscono e devono essere annotati in calce all'atto medesimo.

Tutti gli altri registri, tutti gli elenchi e ruoli nominativi sono rettificati d'ufficio dal comune e dalle altre amministrazioni competenti.

Gli effetti dei decreti rimangono sospesi fino all'adempimento delle formalità indicate nel primo comma.

Art. 35

Si applica la disposizione dell'art. 162, primo comma, del regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238, anche se l'interessato non si trova in disagiate condizioni economiche.

Titolo X
Modificazioni di circoscrizioni giudiziarie

Art. 36

I comuni di Anterivo, Trodena e Proves cessano, dalla data di entrata in vigore delle norme del presente titolo, di far parte della circoscrizione territoriale delle preture di Cavalese e di Cles e del tribunale di Trento e sono inclusi nella circoscrizione territoriale degli uffici come appresso indicati:

Anterivo e Trodena pretura di Egna, tribunale di Bolzano;

Proves, pretura di Bolzano, tribunale di Bolzano.

In conseguenza, la tabella B, allegata al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive varianti, è modificata per gli uffici cui si riferisce come dalla tabella B annessa alla presente legge.

Art. 37

Gli affari civili e penali, pendenti davanti alle preture di Cavalese e di Cles, nonché davanti al tribunale di Trento, se provenienti dal territorio dei comuni di Anterivo, Trodena e Proves, sono devoluti di ufficio, dalla data di entrata in vigore delle norme del presente titolo, alla cognizione degli uffici competenti secondo la circoscrizione indicata nella tabella annessa alla presente legge.

La disposizione non si applica alle cause civili rimesse all'udienza di discussione ai sensi dell'articolo 62 delle disposizioni di attuazione al codice di procedura civile approvate con il regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, o al collegio ai sensi dell'articolo 352 del codice di procedura civile, ai procedimenti penali nei quali è stato notificato il decreto di citazione e agli affari di volontaria giurisdizione che sono già in corso alla data di entrata in vigore delle norme del presente titolo.

Art. 38

Le norme del presente titolo entrano in vigore nel novantesimo giorno successivo a quello della loro pubblicazione nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.

Titolo XI
Indennizzo all'"Alpenverein Südtirol"

Art. 39

È autorizzata la spesa di lire 650 milioni quale indennizzo all'"Alpenverein Südtirol" per i rifugi alpini già di proprietà delle sezioni locali dell'associazione trasferiti al Club alpino italiano con il decreto del prefetto di Trento in data 3 settembre 1923, n. 13165.

Titolo XII
Liquidazione del patrimonio immobiliare dell'Ente nazionale per le Tre Venezie nella regione Trentino - Alto Adige

Art. 40

Dalla data di entrata in vigore della presente legge l'Ente nazionale per le Tre Venezie cessa la propria attività nel territorio della regione Trentino - Alto Adige. Dalla stessa data è fatto divieto all'ente di compiere nuove operazioni nella suddetta regione, salvo quanto disposto dagli articoli seguenti del presente titolo.

Art. 41

Il patrimonio immobiliare ed i relativi rapporti giuridici dell'Ente nazionale per le Tre Venezie esistenti nella regione Trentino - Alto Adige, sono trasferiti, entro un anno dalla entrata in vigore della presente legge, alle province di Trento e Bolzano, per la parte esistente sui rispettivi territori.

I consigli delle province di Trento e Bolzano decideranno, con proprie norme, entro sei mesi dall'entrata in possesso, l'ulteriore utilizzo o trasferimento dei beni di cui al precedente comma.

Art. 42

Il Ministro per l'interno provvederà, entro trenta giorni dalla entrata in vigore della presente legge, alla nomina di un commissario liquidatore e di un comitato di sorveglianza, che sarà composto da cinque membri, tre designati dalla Provincia di Bolzano, di cui due appartenenti al gruppo etnico tedesco, e due dalla Provincia di Trento.

Art. 43

Ai fini degli articoli precedenti, l'Ente nazionale per le Tre Venezie, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, fornirà alle amministrazioni delle province di Trento e Bolzano gli inventari dei beni immobili di proprietà dell'ente stesso esistenti nella regione Trentino - Alto Adige.

A richiesta l'Ente nazionale per le Tre Venezie è tenuto a fornire ogni altra scrittura, documentazione o notizia che le province di Trento e Bolzano ritenessero necessarie.

Art. 44

Le norme di cui all'art. 17 della legge 27 dicembre 1939, n. 1780, e dell'articolo 4 della legge 23 dicembre 1940, n. 1914, nonché gli articoli 1 e 2 della legge 12 febbraio 1942, n. 174, si applicano anche per tutti gli atti e contratti conseguenti all'esecuzione della presente legge.

Titolo XIII
Concorso finanziario straordinario al CAI - Alto Adige

Art. 45

È autorizzata la spesa di lire 200 milioni quale concorso straordinario a favore del CAI - Alto Adige per i lavori di riparazione e di riattivazione dei rifugi di sua proprietà, resisi necessari a seguito delle vicende altoatesine degli ultimi dieci anni.

Titolo XIV
Copertura finanziaria

Art. 46
omissis

NOTE AL TESTO

Disposizioni finanziarie.

Tabella A
Fondi archivistici che rimangono all'archivio di Stato di Bolzano

1) Archivio principesco vescovile di Bressanone;
2) Archivio capitolare di Bressanone;
3) Atti amministrativi dei capitanati e giudizi distrettuali;
4) Atti giudiziari del tribunale di Bolzano;
5) Atti giudiziari dei giudizi di varie località;
6) Liste di leva;
7) Archivio DAT (Società fiduciaria germanica liquidazione beni optanti);
8) Archivio DEFI (Delegazione economico-finanziaria italiana).

Fondi archivistici che vengono trasferiti all'archivio storico della Provincia di Bolzano

1) Archivi dei conventi soppressi;
2) Archivio della contea del Tirolo;
3) Pergamene di Bolzano, Bressanone e Gudon;
4) Catasti e raccolte di mappe;
5) Atti delle giurisdizioni nobiliari di Bolzano e Merano = Landeshauptmannschafts-Akten;
6) Libri giudiziali di insinuazione = Verfachbücher;
7) Commissione sistemazione servitù (esoneri fondiari);
8) Notai di Bolzano;
9) Archivi dei comuni;
10) Fondazione Kraus di Castelrotto;
11) Archivio Dasser in San Martino Torgadera;
12) Archivio di Castel Kasten (Montesilandro);
13) Magistrato mercantile di Bolzano;
14) Collezione Steiner;
15) Urbari e inventari di chiese e confraternite.

Per gli atti ai numeri 1, 9), 13) e 15) restano salvi eventuali diritti di terzi.

Tabella B

Circoscrizioni territoriali delle preture distinte per corti di appello e per tribunali

omissis

Corte di appello di Trento

Tribunale di Bolzano

Pretura di Bolzano: Bolzano, Castelrotto, Cornedo all'Isarco, Fiè, Laives, Lauregno, Meltina, Nova Levante, Nova Ponente, Proves, Renon, San Genesio Atesino, Sarentino, Terlano, Tires.

omissis

Pretura di Egna: Aldino, Anterivo, Bronzolo, Cortaccia, Cortina all'Adige, Egna, Magré all'Adige, Montagna, Ora, Salorno, Termeno, Trodena.

omissis

Tribunale di Trento

Pretura di Cavalese: Campitello di Fassa, Canazei, Capriana, Carano, Castello di Fiemme, Cavalese, Daiano, Mazzin, Moena, Panchià, Pozza di Fassa, Predazzo, Soraga, Tesero, Valfloriana, Varena, Vigo di Fassa, Ziano di Fiemme.

Pretura di Cles: Bresimo, Cagnò, Cis, Cles, Coredo, Cunevo, Flavon, Livo, Nanno, Revò, Romallo, Rumo, Sanzeno, Sfruz, Smarano, Taio, Tassullo, Terres, Tres, Tuenno, Vervò.

omissis

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 gennaio 1973, n. 48

Beni del patrimonio storico ed artistico di interesse nazionale per il Trentino - Alto Adige, esclusi dalla competenza provinciale

(g.u. 31 marzo 1973, n. 84, suppl. ord.)

Articolo unico

I beni di interesse nazionale, che, a sensi del comma prima dell'art. 109 dello statuto speciale per il Trentino - Alto Adige, sono esclusi dalla competenza provinciale di cui all'art. 8, n. 3, dello statuto stesso, sono indicati negli allegati elenchi A (provincia di Trento) e B (provincia di Bolzano).

Allegato A

Provincia di Trento

Trento	doss Trento p. ed. 3089, ppff. 1934, 2898, 2897, 2896	comunale

NOTE AL TESTO

Allegato così sostituito dallâart. 1 del d.lgs. 15 dicembre 1998, n. 488.

Allegato B

Provincia di Bolzano

Bolzano	monumento alla vittoria	statale
Brunico	monumento all'alpino	statale

NOTE AL TESTO

Allegato così sostituito dallâart. 1 del d.lgs. 15 dicembre 1998, n. 488.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 gennaio 1973, n. 115

Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino - Alto Adige in materia di trasferimento alle province autonome di Trento e di Bolzano dei beni demaniali e patrimoniali dello Stato e della regione

(g.u. 18 aprile 1973, n. 101, suppl. ord.)

GIURISPRUDENZA E RICORSI COSTITUZIONALI

Su questo decreto vedi la sentenza della corte costituzionale 20 marzo 1978, n. 22 (Beni statali da trasferire alle province - in base al nuovo testo dello statuto speciale, e a differenza del suo testo originario, si tratta solo di quelli connessi alle competenze attribuite alle province dagli articoli 8 e 9 dello statuto).

Capo I

Beni e diritti demaniali e patrimoniali di natura immobiliare dello Stato

Art. 1

Ai sensi degli articoli 68 e 108 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, sono trasferiti alle province di Trento e Bolzano i beni di interesse storico e artistico, i porti lacuali e le opere di bonifica di competenza statale, indicati negli elenchi A), B) e C), annessi al presente decreto, nonché gli altri beni, delle medesime categorie, l'appartenenza dei quali allo Stato venga in prosieguo accertata con provvedimento giurisdizionale ovvero dell'autorità amministrativa.

Art. 2

Saranno altresì trasferite alle province di Trento e di Bolzano le opere relative alle categorie di beni indicati nel precedente articolo che siano in corso di realizzazione ovvero ultimate ma non ancora collaudate alla data di entrata in vigore del presente decreto.

Art. 3

Le intendenze di finanza di Trento e di Bolzano, ciascuna per il territorio di sua competenza, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con l'intervento dei rappresentanti delle amministrazioni statali interessate, provvederanno alla consegna alle province dei beni di cui all'art. 1.

La consegna dei beni di cui all'art. 2 dovrà essere effettuata non appena intervenuto il relativo collaudo.

Capo II

Beni e diritti demaniali e patrimoniali della regione

Art. 4

Ai sensi degli articoli 68 e 108 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, sono trasferiti alle province di Trento e di Bolzano gli acquedotti, le foreste,

le miniere, le acque minerali e termali e relativi compendi patrimoniali, le cave e torbiere, le opere di bonifica e gli altri beni di proprietà della regione indicati negli elenchi D), E), F) e G) annessi al presente decreto, nonché gli altri beni delle medesime categorie, l'appartenenza dei quali alla regione venga in prosieguo accertata con provvedimento giurisdizionale ovvero dell'autorità amministrativa.

Alle due province autonome sono altresì trasferiti, in relazione alla loro ubicazione territoriale, secondo le modalità di cui all'articolo 5, gli altri beni patrimoniali della regione non destinati a sedi di uffici regionali o ad un servizio regionale.

NOTE AL TESTO

Il secondo comma è stato aggiunto dall'art. 1 del d.lgs. 21 dicembre 1998, n. 495.

GIURISPRUDENZA E RICORSI COSTITUZIONALI

Su quest'articolo vedi la sentenza della corte costituzionale 7 aprile 2011, n. 112 (Risorse geotermiche - ferma la loro proprietà provinciale, sono riconducibili alla materia delle miniere, di competenza primaria provinciale, vincolata però dai principi di riforma, legati ad aspetti che riguardano le competenze statali sull'ambiente e sull'energia).

Art. 5

Entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente decreto si provvederà alla consegna alle province dei beni di cui al precedente articolo, mediante appositi verbali da redigersi dall'ispettorato generale delle finanze e del patrimonio della regione, con l'intervento dei delegati della provincia interessata.

Capo III
Disposizioni comuni

Art. 6

I verbali di consegna costituiscono titolo per la intavolazione e la voltura catastale, a favore delle province, dei beni immobili alle stesse consegnati ai sensi dei precedenti articoli.

L'intavolazione e la voltura saranno effettuate a cura dei presidenti delle giunte provinciali.

Per i beni mobili della regione iscritti in pubblici registri i verbali di consegna costituiscono titolo per la trascrizione a favore delle province che sarà effettuata a cura dei presidenti delle giunte provinciali.

Art. 7

Il trasferimento dei beni con tutte le pertinenze, accessori, oneri e pesi inerenti, ha luogo nello stato di fatto e di diritto in cui essi si trovano alla data di entrata in vigore del presente decreto ed alla data della consegna per quanto riguarda le opere in corso di realizzazione ovvero ultimate ma non ancora collaudate, restando peraltro a carico dello Stato o della regione la definizione delle eventuali controversie pendenti, comunque insorte in ordine ai beni trasferiti.

I proventi e le spese derivanti dalla gestione dei beni trasferiti spettano alle province dalla data di consegna.

Capo IV
Trasferimento alle province e alla regione di altri beni

Art. 8

Oltre ai beni di cui al capo I del presente decreto, sono trasferiti alle province di Trento e di Bolzano i beni dello Stato appartenenti alle seguenti categorie:

a) beni appartenenti al demanio e patrimonio stradale e autostradale dello Stato, esclusi quelli che rivestono un interesse eccedente l'ambito locale o provinciale;
b) gli edifici destinati ad alloggi economici e popolari di proprietà dello Stato, ad eccezione degli alloggi la cui concessione sia essenzialmente condizionata alla prestazione in loco di un determinato servizio presso pubbliche amministrazioni ovvero che si trovano negli stessi immobili nei quali hanno sede uffici comandi, reparti o servizi delle amministrazioni predette. Restano salvi in ogni caso i diritti che possono derivare agli assegnatari degli alloggi trasferiti i quali, alla data di entrata in vigore delle presenti norme, abbiano fatto richiesta di cessione in proprietà ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1959, n. 2 e successive modificazioni;
c) beni attinenti all'agricoltura e foreste, pascoli, rocce nude ed altri improduttivi;
d) beni relativi a comunicazioni e trasporti di interesse locale o provinciale;
e) il demanio idrico, compresi le aree fluviali, gli alvei e le pertinenze, i ghiacciai e i laghi, nonché le opere di bonifica valliva e montana, le opere di sistemazione idraulico-forestale dei bacini montani, le opere idrauliche e gli altri beni immobili e mobili strumentali all'esercizio delle funzioni conferite alle province riguardo al demanio medesimo. Fanno in ogni caso parte del demanio idrico tutte le acque sotterranee e le acque superficiali, nonché ogni altra acqua individuata come demanio pubblico dalle norme vigenti;
f) beni dello Stato inerenti alle materie dell'assistenza e beneficenza pubblica e delle attività sportive e ricreative con i relativi impianti ed attrezzature;
g) beni dello Stato attinenti all'edilizia scolastica.

I beni di cui al comma precedente saranno individuati mediante elenchi descrittivi che saranno formati d'intesa tra le competenti amministrazioni statali e la provincia interessata, entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente decreto.

Le intendenze di finanza di Trento e di Bolzano, ciascuna per il territorio di sua competenza, con l'intervento dei rappresentanti delle amministrazioni statali interessate, provvederanno alla consegna alle province dei predetti beni. I verbali di consegna costituiscono titolo per l'intavolazione e la voltura catastale, a favore delle province, dei beni medesimi. L'intavolazione e la voltura saranno effettuate a cura dei presidenti delle giunte provinciali.

Le disposizioni del precedente art. 7 si applicano anche ai beni di cui al presente articolo.

NOTE AL TESTO

Il primo comma è stato così modificato dall'art. 1 del d.lgs. 11 novembre 1999, n. 463.

GIURISPRUDENZA E RICORSI COSTITUZIONALI

Su quest'articolo vedi la sentenza della corte costituzionale 7 dicembre 1994, n. 417 (Alloggi di servizio - non rientrano nella materia dell'edilizia residenziale pubblica - sono connessi, piuttosto, al trattamento degli impiegati statali, ed esigono una disciplina uniforme a livello nazionale. Disposizioni statali sulla cessione di alloggi, esclusi quelli di servizio - dato il loro carattere straordinario non incidono sulla definizione dei beni da trasferire alle province autonome ai sensi delle norme d'attuazione dello statuto).

Art. 9

1. Ai sensi dell'articolo 67, secondo comma, e 68 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, i beni e i diritti di natura immobiliare costituenti il patrimonio disponibile dello Stato, che non siano trasferibili alla regione in corrispondenza alle funzioni ad essa attribuite dallo statuto di autonomia, sono trasferiti alle province di Trento e di Bolzano secondo le modalità previste nell'articolo 8.

NOTE AL TESTO

Articolo così sostituito dall'art. 1 del d.lgs. 21 dicembre 1998, n. 495.

Art. 10

Al fine di consentire l'integrale trasferimento alle province di Trento e di Bolzano dei beni loro spettanti ai sensi dell'art. 68 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, a cura delle amministrazioni interessate si provvederà agli adempimenti eventualmente necessari per la regolarizzazione della situazione catastale e tavolare relativa ai beni medesimi.

Ove occorra, i beni di cui al presente articolo saranno compresi negli elenchi integrativi previsti dal successivo art. 11.

Art. 11

I beni da trasferire alle province che non siano stati inclusi negli elenchi allegati al presente decreto, né negli elenchi descrittivi di cui al precedente art. 8, saranno compresi in elenchi integrativi da formarsi con le modalità previste al secondo comma dello stesso articolo.

Si applicheranno altresì le disposizioni del terzo e del quarto comma del predetto art. 8.

Con le modalità di cui ai precedenti commi ogni cinque anni si procede ad una ricognizione, ai sensi e per gli effetti degli articoli 57 e 68 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, dei beni non più necessari per la difesa dello Stato o per servizi di carattere nazionale, da trasferire alla regione o alle province territorialmente interessate secondo i criteri di cui all'articolo 9. Si considerano comunque non più necessari i beni non utilizzati in tutto o in parte prevalente da almeno dieci anni, salvo che sia stata decisa nelle forme di legge la ripresa della loro utilizzazione per la difesa o per servizi di carattere nazionale. Per i fini di cui al presente comma gli elenchi integrativi sono formati d'intesa tra le competenti amministrazioni statali e la regione o la provincia interessata entro i centottanta giorni successivi alla scadenza di ciascun quinquennio. I verbali di consegna dei beni indicati nei predetti elenchi integrativi costituiscono titolo per l'intavolazione e la voltura catastale. Decorso inutilmente il predetto termine si provvede ai sensi dell'articolo 107 dello statuto.

NOTE AL TESTO

Il terzo comma è stato aggiunto dall'art. 1 del d.lgs. 21 dicembre 1998, n. 495.

Art. 12

La Provincia di Trento succede nella partecipazione azionaria della regione alla s.p.a. Centrali ortofrutticole trentine ed alla s.p.a. Centro del legno, e la Provincia di Bolzano succede nella partecipazione azionaria della regione alla s.p.a. SALVAR.

Entro sei mesi dalla entrata in vigore del presente decreto la regione e le province provvederanno, d'intesa, agli adempimenti necessari ai sensi del codice civile per rendere operante a tutti gli effetti la successione di cui al comma precedente.

Art. 13

Il passaggio alle province autonome di Trento e di Bolzano degli immobili sede degli uffici statali che verranno ad esse trasferiti, unitamente ai relativi arredi, macchine ed attrezzature, sarà disposto con le norme di attuazione da emanarsi in relazione alle materie attribuite alle competenze delle province medesime.

Capo V

Art. 14
Esenzioni fiscali

Tutti gli atti, contratti, formalità ed adempimenti necessari per l'attuazione del presente decreto sono esenti da ogni diritto e tributo.

Lo Stato è esonerato, anche ai fini dell'intavolazione ai sensi delle disposizioni del regio decreto 28 marzo 1929, n. 499, e successive modificazioni, dalla consegna dei documenti relativi alla proprietà o al diritto sul bene, nonché alla regolarità urbanistica e a quella fiscale producendo apposita dichiarazione di titolarità del diritto e di regolarità urbanistica e fiscale.

NOTE AL TESTO

Il secondo comma è stato aggiunto dall'art. 3 del d.lgs. 16 marzo 2001, n. 174.

Allegato A - Allegato G
omissis

NOTE AL TESTO

Si omettono gli allegati, dato il loro carattere transitorio.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 gennaio 1973, n. 116

Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino - Alto Adige in materia di ordinamento scolastico in provincia di Bolzano

(g.u. 18 aprile 1973, n. 101, suppl. ord.)

NOTE AL TESTO

Decreto confluito nel d.p.r. 10 febbraio 1983, n. 89, e quindi implicitamente abrogato da quest'ultimo.

GIURISPRUDENZA E RICORSI COSTITUZIONALI

Sul testo previgente di questo decreto vedi le seguenti sentenze della corte costituzionale:

- *28 aprile 1976, n. 101 (Previsione di scuole con insegnamento paritetico del tedesco e dell'italiano, nelle località ladine - può derogare al principio dell'insegnamento nella lingua materna degli alunni, ma è legittima, perché deriva direttamente dallo statuto speciale);*
- *12 dicembre 1984, n. 279 (Istituti scolastici di secondo grado - in base alle norme d'attuazione dello statuto la competenza a istituirli spetta alla provincia di Bolzano - conseguente illegittimità di decreti del presidente della repubblica che provvedono essi all'istituzione);*
- *10 giugno 1988, n. 630 (Ristrutturazione dei circoli didattici in provincia di Bolzano - si tratta di questioni organizzative che le norme d'attuazione dello statuto riservano alla provincia - conseguente illegittimità dei relativi provvedimenti statali);*
- *30 giugno 1988, n. 741 (Decreto relativo al trasferimento di beni della sede provinciale del centro nazionale per i sussidi audiovisivi - non deroga le norme di attuazione dello statuto speciale che hanno già stabilito la destinazione dei beni in parola);*
- *7 luglio 1988, n. 770 (Istituzione di un istituto professionale per il commercio a Sterzing - competenza della provincia di Bolzano - annullamento dei relativi atti statali);*
- *30 maggio 1991, n. 232 (Conservatori musicali - non rientrano nell'istruzione artistica, trasferita alle province autonome; ma poiché le norme d'attuazione dello statuto attribuiscono alla provincia di Bolzano delle competenze in materia di corsi presso il conservatorio, lo stato non può approvarne il calendario scolastico senza intesa con la provincia, in base al principio di leale collaborazione).*

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1 febbraio 1973, n. 49

Norme di attuazione dello statuto speciale del Trentino - Alto Adige: organi della regione e delle province di Trento e Bolzano e funzioni regionali

(g.u. 31 marzo 1973, n. 84, suppl. ord.)

Titolo I
Organi della regione e delle province di Trento e di Bolzano

Art. 1

Lo statuto richiamato nelle disposizioni che seguono è quello di cui al testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino - Alto Adige approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670.

Art. 2 - Art. 6
omissis

NOTE AL TESTO
Articoli abrogati dall'art. 7 del d.lgs. 18 dicembre 2002, n. 309.

Art. 7

Il progetto di legge, previsto dall'art. 35 dello statuto, costituisce esercizio di iniziativa legislativa ai sensi dell'art. 71 della Costituzione.

NOTE AL TESTO
Articolo così modificato dall'art. 7 del d.lgs. 18 dicembre 2002, n. 309.

Art. 8 - Art. 9
omissis

NOTE AL TESTO
Articoli abrogati dall'art. 7 del d.lgs. 18 dicembre 2002, n. 309.

Art. 10

Nei casi in cui sia prevista l'intesa o la partecipazione di organi regionali o provinciali alle decisioni di organi governativi, l'iniziativa è assunta dal Presidente del Consiglio dei ministri, quando si tratti di partecipazione al Consiglio dei ministri, o dal ministro competente negli altri casi.

Art. 11 - Art. 14
omissis

NOTE AL TESTO
Articoli abrogati dall'art. 7 del d.lgs. 18 dicembre 2002, n. 309.

Art. 15

L'emanazione delle leggi regionali e provinciali avviene con la seguente formula: "regione Trentino - Alto Adige (rispettivamente: Provincia di...).
"Il Consiglio regionale (rispettivamente: il Consiglio provinciale di...) ha approvato e il Presidente della Giunta regionale (rispettivamente: provinciale) promulga".

Al testo della legge segue la formula "La presente legge sarà pubblicata nel "Bollettino ufficiale" della regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione (rispettivamente: della Provincia)".

Al testo dei regolamenti regionali e provinciali segue la formula: "Il presente decreto sarà pubblicato nel "Bollettino ufficiale" della regione. E fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare".

Art. 16

Oltre le leggi regionali e provinciali e i regolamenti regionali e provinciali sono pubblicati nel "Bollettino ufficiale" della regione gli annunzi e gli avvisi prescritti da leggi e regolamenti regionali o provinciali e quelli di cui è obbligatoria la pubblicazione nei fogli degli annunzi legali delle province, nonché quelli richiesti dagli interessati.

I fogli degli annunzi legali delle province sono sostituiti a tutti gli effetti dal Bollettino della regione. Le inserzioni e gli abbonamenti al "Bollettino ufficiale" della regione sono regolati dalle norme vigenti per la "Gazzetta ufficiale" della Repubblica, in quanto applicabili.

Con legge regionale sono dettate le norme per la pubblicazione gratuita nel "Bollettino ufficiale" della regione di atti e provvedimenti dello Stato nonché quelle per la pubblicazione, anche in lingua tedesca, di atti e provvedimenti regionali o provinciali.

Art. 17

La pubblicazione delle leggi e dei regolamenti regionali e provinciali nell'apposita sezione della "Gazzetta ufficiale", ai sensi dell'art. 59 dello statuto, è gratuita.

Art. 18

Gli organi statali, regionali e provinciali sono tenuti a fornirsi reciprocamente ed a richiesta, per il tramite del commissario del Governo, secondo la rispettiva competenza, gli elementi utili allo svolgimento delle proprie funzioni.

Art. 19

Il Presidente della Giunta regionale e i presidenti delle giunte provinciali quando intervengono alle sedute del Consiglio dei ministri non hanno diritto di voto.

Il Presidente della Giunta regionale e i presidenti delle giunte provinciali sono invitati alle sedute del Consiglio dei ministri, quando il Consiglio è chiamato ad approvare disegni di legge, atti aventi valore di legge, atti o provvedimenti che riguardano la sfera di attribuzioni della regione o delle province.

Il Presidente della Giunta regionale e il Presidente della Giunta provinciale di Bolzano sono altresì invitati alle sedute del Consiglio dei ministri quando il Consiglio è chiamato a

deliberare su argomenti che comportano l'applicazione del principio della tutela delle minoranze linguistiche tedesca e ladina.

Il Presidente della Giunta regionale e i presidenti delle giunte provinciali sono altresì invitati, per essere sentiti, anche alle sedute dei comitati o collegi che, per legge o delega, trattino questioni di competenza del Consiglio dei ministri, allorché le questioni stesse riguardino, rispettivamente, la regione o le province.

NOTE AL TESTO

Il quarto comma è stato aggiunto dall'art. 13 del d.p.r. 19 novembre 1987, n. 526, che, per errore, lo ha numerato come comma 3 bis; in questa sede s'è corretto l'errore, togliendo la numerazione.

GIURISPRUDENZA E RICORSI COSTITUZIONALI

Su quest'articolo vedi la sentenza della corte costituzionale 5 luglio 1985, n. 206 (Competenza della provincia di Bolzano in materia radiotelevisiva - non ha carattere generale ed esclusivo. Convenzione sulla trasmissione di programmi radiotelevisivi nelle lingue tedesca e ladina - approvazione del consiglio dei ministri - postula l'intervento del presidente della provincia, in base all'art. 52 dello statuto).

Art. 20 - Art. 22
omissis

NOTE AL TESTO

Articoli abrogati dall'art. 7 del d.lgs. 18 dicembre 2002, n. 309.

Art. 23

La norma dell'art. 61, primo comma, dello statuto è applicabile soltanto agli enti pubblici la cui attività si svolge nella provincia di Bolzano o in entrambe le province della regione.

La composizione degli organi collegiali degli enti indicati nel comma precedente deve adeguarsi alla consistenza dei gruppi linguistici esistenti nelle stesse località, quale risulta dall'ultimo censimento generale della popolazione.

GIURISPRUDENZA E RICORSI COSTITUZIONALI

Su quest'articolo vedi la sentenza della corte costituzionale 28 luglio 1987, n. 289 (Inclusione della tutela delle minoranze linguistiche fra gli interessi nazionali, in base all'art. 4 dello statuto - la fa diventare principio fondamentale dell'ordinamento, e quindi indirizzo generale che abilita a non interpretare più le disposizioni statutarie in materia come deroga (inestensibile) dei principi. Proporzionale etnica - si può applicare anche al Mediocredito, che rientra fra gli enti pubblici locali indicati dall'art. 61 dello statuto).

Art. 24

Nel caso previsto dal secondo comma dell'art. 56 dello statuto, il ricorso è proposto in forma collettiva.

Il regolamento interno del Consiglio regionale e quello del Consiglio provinciale di Bolzano prevedono le modalità per proporre la richiesta di votazione per gruppo linguistico di cui al primo comma dell'art. 56 dello statuto, nonché per accertare l'avveramento delle condizioni di cui al secondo comma del medesimo articolo.

In ogni caso la richiesta di votazione per gruppi linguistici può essere proposta fino al momento del passaggio alla votazione finale sulla proposta di legge.

Unitamente al ricorso di cui al primo comma del presente articolo deve essere allegata una certificazione, rilasciata dal segretario del Consiglio regionale o provinciale, attestante l'intervenuta richiesta o l'avveramento delle condizioni di cui ai commi precedenti.

Le spese giudiziali e quelle per l'assistenza legale inerenti, sono a carico del bilancio del Consiglio regionale rispettivamente di quello del Consiglio provinciale di Bolzano.

Titolo II
Funzioni regionali in materia di commercio con l'estero, libri fondiari, enti locali, casse mutue di malattia, giudici conciliatori

Art. 25

La facoltà della regione di autorizzare operazioni di scambio di prodotti con l'estero, prevista dall'art. 85 dello statuto, è esercitata sulla base di accordi stabiliti tra il Governo e la regione, tenute presenti le necessità dell'economia regionale.

Art. 26

L'ufficio italiano dei cambi tiene il computo delle valute provenienti da esportazioni all'estero di merci originarie della regione o prodotte nella stessa, nonché delle valute impiegate per dirette importazioni di merci dall'estero destinate alla regione.

La quota parte dell'eventuale differenza attiva di cui all'art. 86 dello statuto è determinata, alla fine di ogni anno, d'accordo tra il Governo e la regione.

Art. 27
omissis

NOTE AL TESTO

Articolo abrogato dall'art. 7 del d.lgs. 18 dicembre 2002, n. 309.

Art. 28
omissis

NOTE AL TESTO

Articolo abrogato dall'art. 6 del d.lgs. 16 marzo 1992, n. 267.

Art. 29

Le leggi della regione non possono derogare alle norme delle leggi dello Stato in materia di efficacia dei libri fondiari e dei controlli giudiziari sulle operazioni tavolari, e restano ferme tutte le attribuzioni spettanti alla autorità giudiziaria.

Art. 30

Gli originali dei decreti tavolari vengono conservati, unitamente alle domande, presso gli uffici del libro fondiario.

Art. 31

Agli effetti dell'art. 7 dello statuto, le popolazioni interessate si sentono interpellando con referendum, secondo norme stabilite con legge regionale, gli elettori iscritti nelle liste dei comuni di cui viene variata la circoscrizione e la denominazione.

Qualora i consigli comunali dei comuni la cui circoscrizione verrebbe variata abbiano manifestato il loro avviso favorevole alla variazione di circoscrizione con la maggioranza dei tre quarti dei consiglieri assegnati al comune, il Consiglio regionale, con la maggioranza dei tre quarti dei consiglieri assegnati alla regione, può deliberare referendum al quale partecipino soltanto gli elettori della frazione che abbia richiesto di essere eretta a comune autonomo o di quella porzione di territorio che verrebbe trasferita dall'uno all'altro comune.

Non si fa luogo a referendum quando il Consiglio regionale, in base agli atti di istruttoria, ritenga che la domanda di erezione a comune autonomo di una frazione non possa essere comunque accolta perché vi osti la condizione dei luoghi o perché i nuovi comuni non avrebbero mezzi sufficienti per provvedere ai pubblici servizi.

Può ugualmente prescindersi dal referendum quando ricorrano le condizioni di cui al secondo comma in caso di proposta di cambiamento di denominazione del comune.

NOTE AL TESTO

Il secondo comma è stato così sostituito dall'art. 1 del d.p.r. 15 luglio 1988, n. 296.

Titolo III
Della rappresentazione del Governo nella regione e nelle province

Art. 32

I commissari del Governo di cui all'art. 87 dello statuto sono nominati con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto col Ministro per l'interno, previa deliberazione del Consiglio dei ministri. Essi risiedono rispettivamente a Trento e Bolzano.

Art. 33

In caso di assenza o di impedimento i commissari del Governo sono sostituiti dal funzionario di qualifica od anzianità più elevate, in servizio presso l'ufficio del commissario.

Art. 34

Ai commissari del Governo spetta il trattamento economico del prefetto di prima classe ed è assegnato un alloggio di servizio.

NOTE AL TESTO

Articolo così modificato dall'art. 1 del d.p.r. 1 novembre 1973, n. 688.

Art. 35

Per il funzionamento del proprio ufficio i commissari del Governo si avvalgono di personale, collocato fuori ruolo dipendente dalle amministrazioni dello Stato. Al personale dei ruoli centrali spetta il trattamento di cui all'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 7 giugno 1945, n. 320 e successive modificazioni; a quello appartenente ai ruoli provinciali viene corrisposto il trattamento previsto dalle vigenti disposizioni per il trasferimento di sede.

È escluso da tale trattamento il personale statale già in servizio nella stessa sede.

La composizione dell'ufficio del commissariato del Governo per la provincia di Bolzano è analoga a quella prevista per i corrispondenti organi nelle regioni a statuto ordinario, cui si aggiungono gli uffici per l'espletamento delle funzioni prefettizie e l'ufficio unico del personale statale previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752. I relativi provvedimenti di organizzazione sono adottati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i ministri per la funzione pubblica e gli affari regionali, dell'interno e del tesoro.

All'aumento della tabella organica del ruolo locale della presidenza del Consiglio dei ministri relativa al commissariato del Governo per la provincia di Bolzano, necessario per garantire l'efficienza e la rapidità delle procedure per la copertura dei posti di cui all'articolo 89 dello statuto della regione Trentino - Alto Adige, nonché gli speciali obblighi di bilinguismo ivi vigenti, si provvederà, senza oneri a carico del bilancio dello Stato, in sede di attuazione della delega prevista dall'art. 11, comma 1, lettera a) della legge 15 marzo 1997, n. 59.

Nell'attuazione della suddetta delega sarà, altresì, tenuto conto delle esigenze del personale da assegnare in comando o fuori ruolo al commissariato del Governo per la provincia di Bolzano. All'assegnazione del personale comandato o fuori ruolo si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, d'intesa con i ministri per la funzione pubblica e gli affari regionali, dell'interno e del tesoro.

Nelle more della rideterminazione della tabella di cui al precedente quarto comma e delle relative assunzioni, il commissario del Governo provvede al distacco presso i suoi uffici di personale dei ruoli locali, senza oneri a carico del bilancio dello Stato.

NOTE AL TESTO

Articolo così modificato dall'art. 2 del d.p.r. 1 novembre 1973, n. 688 e dall'art. 14 del d.lgs. 9 settembre 1997, n. 354.

Art. 36

La spesa per gli assegni spettanti ai commissari del Governo e per il funzionamento del relativo ufficio è a carico del bilancio dello Stato.

Tutte le spese relative alla rappresentanza del Governo nella regione sono inserite nello stato di previsione della spesa del Ministro del tesoro, rubrica Presidenza del Consiglio dei ministri.

Art. 37 - Art. 38
omissis

NOTE AL TESTO

Articoli abrogati dall'art. 7 del d.lgs. 18 dicembre 2002, n. 309.

GIURISPRUDENZA E RICORSI COSTITUZIONALI

Sul testo previgente dell'art. 37 vedi la sentenza della corte costituzionale 19 maggio 1988, n. 576 (Rettifica di errori materiali in una legge provinciale inviata al commissario del governo - in base al principio di economia degli atti non occorre ritrasmettere l'intero testo - gli effetti della comunicazione (nel caso: decorrenza di termini) si producono anche quando sono usati mezzi diversi da quelli previsti nelle norme d'attuazione dello statuto, ma equipollenti a essi, in ragione della portata della rettifica); su quello dell'art. 38 la sentenza della corte costituzionale 8 aprile 1997, n. 86 (Funzioni dei commissari del governo - circolare - è legittima dove non innova la disciplina vigente o si rivolge a uffici statali - non lo è dove innova la comunicazione fra governo e province autonome, integrando statuto e norme d'attuazione. Le province non devono inviare al commissario le delibere in materia di funzioni amministrative statali delegate: l'obbligo non si ricava dalle norme d'attuazione e la circolare non è loro applicabile, qui).

Titolo IV
Funzioni dell'avvocatura dello Stato nei riguardi della regione e delle province

Art. 39 - Art. 40
omissis

NOTE AL TESTO

Articoli abrogati dall'art. 1 del d.lgs. 14 aprile 2004, n. 116.

Art. 41

1. La regione, le province, i comuni e gli altri enti locali possono avvalersi del patrocinio legale dell'avvocatura dello Stato.

NOTE AL TESTO

Articolo così sostituito dall'art. 1 del d.lgs. 14 aprile 2004, n. 116.

Titolo V
Controllo sugli atti della regione e delle province

Art. 42 - Art. 50
omissis

NOTE AL TESTO

Articoli abrogati dall'art. 11 del d.p.r. 15 luglio 1988, n. 305.

Titolo VI
Norme transitorie e finali

Art. 51

Le norme di attuazione dello statuto precedentemente emanate e relative al commissario del Governo nella regione Trentino - Alto Adige, si intendono riferite al commissario del Governo per la provincia di Trento e al commissario del Governo per la provincia di Bolzano, a seconda della rispettiva competenza prevista dall'articolo 87 dello statuto.

Art. 52

Fino a quando non si sarà provveduto al passaggio di personale regionale alle province ai sensi dell'art. 111 dello statuto, le province assumono a carico dei loro bilanci, a partire dal 1° gennaio 1973, l'onere per il rimborso alla regione delle spese per gli stipendi e le altre competenze fisse e accessorie dovute al personale regionale di ruolo e non di ruolo, messo a disposizione delle province con decreto del Presidente della Giunta regionale, e addetto ad uffici regionali trasferiti alle province o ad uffici regionali operanti per conto delle province in settori attribuiti alla competenza provinciale in base alla legge costituzionale 10 novembre 1971, n. 1.

Art. 53

Il decreto del Presidente della Repubblica 12 dicembre 1948, n. 1414, escluso l'art. 12 e i titoli I, VI, VIII, escluso l'art. 39, IX, X, XII, capo I e II escluso l'articolo 57, III e V, XIII, escluso l'art. 68, XV, XVI del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1951, n. 574, sono abrogati.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1 febbraio 1973, n. 50

Esercizio del diritto di voto per le elezioni del Consiglio regionale del Trentino - Alto Adige, nonché per quelle dei consigli comunali della provincia di Bolzano, in attuazione della legge costituzionale 10 novembre 1971, n. 1

(g.u. 31 marzo 1973, n. 84, suppl. ord.)

NOTE AL TESTO

Il d.lgs. 18 dicembre 2002, n. 309, modificando il presente decreto, ha trascurato di adeguarne il titolo al nuovo contenuto.

GIURISPRUDENZA E RICORSI COSTITUZIONALI

Su questo decreto vedi la sentenza della corte costituzionale 27 marzo 1974, n. 90 (Norme di attuazione dello statuto in materia di elezioni regionali - ammettono interventi integrativi da parte della regione e, in particolare, un'indennità ai cittadini emigrati che rientrino per votare).

Art. 1
Requisiti per l'esercizio del diritto elettorale attivo per l'elezione del Consiglio provinciale di Trento

1. Sono elettori del Consiglio provinciale di Trento i cittadini che hanno compiuto il diciottesimo anno di età entro il giorno stabilito per l'elezione, che non si trovano in alcuna delle condizioni previste nell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, recante testo unico delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali, e che alla data di pubblicazione del manifesto di convocazione dei comizi elettorali si trovano in una delle seguenti condizioni:

a) risiedono nella provincia di Trento ininterrottamente da almeno un anno;
b) risiedono nella regione Trentino - Alto Adige/Südtirol ininterrottamente da almeno quattro anni dei quali più di due, anche non continuativi, nella provincia di Trento;
c) risiedono nella provincia di Trento e ininterrottamente da almeno quattro anni nella regione Trentino-Alto Adige/Südtirol, avendo risieduto per un periodo di due anni, anche non continuativi, nella provincia di Trento;
d) dopo aver risieduto ininterrottamente per almeno un anno nella provincia di Trento hanno di qui trasferito la propria residenza nella provincia di Bolzano, senza avervi maturato il diritto di voto;
e) risiedono nella regione Valle d'Aosta/Vallèe d'Aoste senza avervi maturato il diritto di voto avendovi trasferito la residenza dalla provincia di Trento dove hanno maturato uno dei requisiti di cui alle lettere a), b), c) e d);
f) risiedono nella provincia di Trento, avendovi nuovamente trasferito la residenza dalla regione Valle d'Aosta/Vallèe d'Aoste, senza aver ivi acquisito il diritto elettorale attivo per il Consiglio regionale e prima del trasferimento avevano maturato uno dei requisiti previsti alle lettere a), b), c) e d);
g) sono elettori residenti all'estero, secondo quanto previsto dall'articolo 4.

2. I cittadini cancellati dall'anagrafe della popolazione residente per irreperibilità accertata ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, sono elettori del Consiglio provinciale di Trento purché si rendano nuovamente reperibili e siano stati in possesso dei requisiti per l'esercizio del diritto elettorale attivo di cui al comma 1 alla data della cancellazione.

NOTE AL TESTO

Articolo così sostituito dall'art. 1 del d.lgs. 18 dicembre 2002, n. 309.

Art. 2

Adempimenti dell'ufficiale elettorale dei comuni della provincia di Trento

1. L'ufficiale elettorale di ogni comune della provincia di Trento, entro dieci giorni dalla data di pubblicazione del manifesto di convocazione dei comizi per la elezione del consiglio provinciale, compila un elenco dei cittadini che, pur essendo compresi nelle liste elettorali:

a) non hanno maturato i periodi residenziali prescritti dall'articolo 1;
b) hanno maturato i periodi residenziali prescritti dall'articolo 1 ma non possono, in base alle certificazioni anagrafiche, esercitare il voto nel comune di residenza; per tali elettori deve essere indicato il comune nel quale hanno diritto di votare.

2. Per i consequenziali provvedimenti della commissione elettorale circondariale, per la pubblicazione ed il deposito dell'elenco e per i ricorsi amministrativi, si applicano le disposizioni dell'articolo 33, commi secondo, terzo e quarto, del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223.

3. Ai fini dell'esercizio del diritto di voto ai sensi dell'articolo 1, la commissione elettorale circondariale trasmette immediatamente al sindaco del comune interessato copia del provvedimento adottato ai sensi del comma 2, affinché la commissione elettorale circondariale competente provveda, a sua volta, ad assegnare l'interessato, previa iscrizione nella relativa lista, alla sezione nella cui circoscrizione aveva la residenza. Il presidente di tale commissione ne dà immediata notizia al sindaco ai fini del rilascio dei documenti di ammissione al voto.

NOTE AL TESTO

Articolo così sostituito dall'art. 2 del d.lgs. 18 dicembre 2002, n. 309.

Art. 3

Lista elettorale aggiunta dei cittadini che trasferiscono la residenza nel territorio della provincia di Trento

1. Nei comuni della repubblica è istituita la lista elettorale aggiunta dei cittadini che hanno trasferito la residenza nel territorio della provincia di Trento.

2. I cittadini che trasferiscono la residenza nella provincia di Trento, cancellati dalle liste elettorali del comune di emigrazione ai sensi dell'articolo 32, primo comma, numero 4), del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, restano iscritti nella lista di cui al comma 1 fino al compimento del periodo residenziale previsto dall'articolo 1.

3. Nelle liste elettorali aggiunte devono, altresì, essere compresi i cittadini che, pure essendo stati iscritti, in sede di revisione semestrale, nelle liste elettorali di un comune della provincia di Trento, non hanno tuttavia maturato, alla data di pubblicazione del manifesto di convocazione dei comizi per l'elezione del Consiglio provinciale, i periodi residenziali stabiliti nell'articolo 1. A tale fine, non oltre quarantotto ore dal compimento dei termini indicati nell'articolo 30, quinto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, i sindaci dei comuni della provincia di Trento devono comunicare i nominativi dei cittadini iscritti nella lista aggiunta ai comuni di loro ultima residenza.

4. Nelle liste elettorali aggiunte di cui al comma 1 sono iscritti anche i cittadini che, risiedono nella provincia di Trento avendovi trasferito la residenza dalla regione Valle d'Aosta/Vallèe d'Aoste senza avere maturato nella medesima il periodo residenziale prescritto per l'elezione del consiglio regionale della Valle d'Aosta/Vallèe d'Aoste. A tal fine tali cittadini vengono cancellati dalla lista elettorale aggiunta dei cittadini che hanno trasferito la residenza nel territorio della regione Valle d'Aosta/Vallèe d'Aoste. Ai fini della votazione tali cittadini sono assegnati alla sezione nella cui circoscrizione risiedevano prima del trasferimento nella regione Valle d'Aosta/Vallèe d'Aoste.

5. Fino alla maturazione dei periodi residenziali prescritti dall'articolo 1, gli elettori iscritti nelle liste ai sensi dei commi precedenti hanno diritto di esercitare il voto per le elezioni del consiglio regionale o provinciale che si dovessero svolgere nel comune nelle cui liste elettorali aggiunte sono iscritti. A tal fine, gli interessati continuano ad essere assegnati alla sezione nella cui circoscrizione avevano la residenza prima del trasferimento nella provincia di Trento.

6. I sindaci dei comuni della provincia di Trento devono comunicare ai comuni interessati, entro quarantotto ore, ogni trasferimento che, durante la maturazione dei prescritti periodi residenziali, l'elettore effettua nell'ambito del territorio regionale perché ne venga presa nota nella lista elettorale aggiunta. Tale variazione deve essere comunicata a cura dei sindaci dei comuni d'immigrazione.

7. I cittadini iscritti nella lista elettorale aggiunta ne vengono cancellati quando hanno maturato nell'ambito della provincia di Trento il prescritto periodo residenziale, oppure quando, prima di averlo maturato, hanno ulteriormente trasferito la residenza dal territorio provinciale in un qualsiasi altro comune della repubblica.

NOTE AL TESTO

Articolo così sostituito dall'art. 3 del d.lgs. 18 dicembre 2002, n. 309.

Art. 4
Elettori residenti all'estero

1. Sono elettori del Consiglio provinciale di Trento i cittadini residenti all'estero che, alla data dell'emigrazione, erano in possesso dei requisiti per l'esercizio del diritto elettorale attivo di cui all'articolo 1.

2. Gli elettori di cui al comma 1 esercitano il diritto di voto nel comune nella cui anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE) sono iscritti.

3. I cittadini emigrati all'estero che, alla data di emigrazione, erano iscritti nelle liste elettorali aggiunte di cui all'articolo 3, restano iscritti nelle predette liste. Ai fini della maturazione dei periodi residenziali prescritti dall'articolo 1 il periodo di residenza nel territorio della provincia di Trento è determinato anche con riferimento al periodo già compiuto prima dell'emigrazione e riprende a decorrere dal giorno del rimpatrio.

4. I cittadini di cui al comma 1 che, rimpatriati definitivamente, abbiano trasferito la propria residenza in un comune della provincia di Trento sono considerati in possesso dei requisiti di cui all'articolo 1 e sono iscritti nelle liste elettorali del comune in cui hanno trasferito la residenza.

5. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche al figlio nato all'estero da genitore cittadino italiano ivi residente, al minore che ha seguito il genitore cittadino italiano trasferitosi all'estero nonché al cittadino straniero residente all'estero che ha acquistato la cittadinanza italiana per matrimonio, sempreché il genitore o, rispettivamente, il coniuge, agli effetti dell'esercizio del diritto di voto per l'elezione del Consiglio provinciale di Trento, risultino essere in possesso dei prescritti periodi residenziali, oppure siano iscritti nelle liste elettorali aggiunte.

NOTE AL TESTO

Articolo così sostituito dall'art. 4 del d.lgs. 18 dicembre 2002, n. 309.

Art. 5
Esercizio del diritto di voto per i cittadini residenti nel territorio della provincia di Bolzano non in possesso del requisito residenziale di cui all'articolo 25 dello statuto

1. Nei comuni della repubblica è istituita la lista elettorale aggiunta nella quale sono

iscritti i cittadini residenti in un comune della provincia di Bolzano che non siano in possesso del requisito residenziale prescritto dall'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670. L'iscrizione nella lista elettorale aggiunta decorre dalla data di iscrizione nell'anagrafe del comune della provincia di Bolzano; a tal fine, entro due giorni dall'avvenuto trasferimento della residenza in un comune della provincia di Bolzano, il sindaco del comune medesimo ne fa segnalazione al comune di precedente residenza.

2. Ai cittadini residenti in un comune della provincia di Bolzano che non siano in possesso del requisito residenziale di cui al comma 1, è consentito l'esercizio del diritto di voto per le elezioni degli organi della regione o della provincia o del comune di precedente residenza.

3. Per quanto non previsto dai commi 1 e 2 per l'esercizio del diritto elettorale attivo per l'elezione degli organi della provincia di Bolzano e degli organi dei comuni della medesima provincia, si applicano in quanto compatibili con il diverso periodo residenziale prescritto le disposizioni di cui agli articoli 1, 2, 3 e 4, intendendosi sostituiti i riferimenti alla provincia di Trento con la provincia di Bolzano e i riferimenti al Consiglio provinciale di Trento con il Consiglio provinciale di Bolzano o con i consigli comunali della provincia di Bolzano.

NOTE AL TESTO

Articolo già sostituito dall'art. 1 del d.p.r. 15 luglio 1988, n. 295, e così sostituito dall'art. 5 del d.lgs. 18 dicembre 2002, n. 309.

GIURISPRUDENZA E RICORSI COSTITUZIONALI

Sul testo previgente di quest'articolo vedi la sentenza della corte costituzionale 17 febbraio 1987, n. 42 (Esercizio dell'elettorato attivo per i consigli comunali della provincia di Bolzano - si applica il criterio del maggior periodo di residenza nel quadriennio, previsto dall'art. 25 dello statuto speciale - sono conseguentemente illegittime le norme di attuazione dello statuto e le leggi regionali che stabiliscono un criterio diverso).

Art. 6 - Art. 9
omissis

NOTE AL TESTO

Articoli abrogati dall'art. 7 del d.lgs. 18 dicembre 2002, n. 309.

GIURISPRUDENZA E RICORSI COSTITUZIONALI

Sul testo previgente dell'art. 9 vedi la sentenza della corte costituzionale 17 dicembre 1975, n. 240 (Requisito della residenza quadriennale in regione per l'esercizio del diritto elettorale attivo - emigrati all'estero che non hanno mantenuto l'iscrizione nelle liste elettorali di un comune della regione - è legittimo non computare i precedenti periodi di residenza).

Art. 10

L'iscrizione nelle liste elettorali aggiunte previste nei precedenti articoli non limita il godimento di alcun diritto politico spettante al cittadino secondo le norme in vigore.

Per quanto non previsto nel presente decreto si applicano, per la tenuta e la revisione delle liste elettorali comprese quelle aggiunte, le disposizioni contenute nel testo unico 20 marzo 1967, n. 223.

Art. 11
omissis

NOTE AL TESTO

Articolo abrogato dall'art. 7 del d.lgs. 18 dicembre 2002, n. 309.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1 novembre 1973, n. 686

Norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Trentino - Alto Adige concernente esercizi pubblici e spettacoli pubblici

(g.u. 16 novembre 1973, n. 296)

Art. 1

Le province autonome di Trento e di Bolzano esercitano nelle materie degli spettacoli pubblici e degli esercizi pubblici le attribuzioni degli organi centrali e periferici dello Stato ai sensi e nei limiti dell'art. 9 numeri 6) e 7), e dell'art. 16 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670.

Ai fini dell'eventuale annullamento d'ufficio, ai sensi della legislazione statale, dei provvedimenti adottati in materia di esercizi pubblici, le province trasmettono al Ministro per l'interno un elenco mensile dei provvedimento adottati con l'indicazione del loro oggetto.

GIURISPRUDENZA E RICORSI COSTITUZIONALI

Su quest'articolo vedi la sentenza della corte costituzionale 10 marzo 1988, n. 277 (Gare automobilistiche - rientrano nella materia degli spettacoli pubblici, che lo statuto speciale attribuisce alle province autonome - i relativi poteri autorizzatori, quindi, spettano ai presidenti delle giunte provinciali (e non a organi dello stato)).

Art. 2

omissis

NOTE AL TESTO

Articolo abrogato dall'art. 1 del d.p.r. 19 novembre 1987, n. 526.

Art. 3

Nelle materie di cui all'art. 20, primo comma dello statuto, i provvedimenti che le leggi attribuiscono all'autorità provinciale di pubblica sicurezza, sono adottati, nell'ambito del rispettivo territorio provinciale, dal Presidente della Giunta provinciale.

Le attribuzioni di cui al precedente comma comprendono anche le funzioni di cui agli articoli 75 e 127 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, nonché il rilascio della licenza per l'esercizio dell'arte fotografica di cui all'art. 111 del medesimo regio decreto.

Le attribuzioni di cui ai precedenti commi o parte di esse possono essere delegate ai sindaci.

I provvedimenti emanati ai sensi dell'art. 20 dello statuto sono comunicati al questore della provincia.

NOTE AL TESTO

Articolo così sostituito dall'art. 2 del d.p.r. 19 novembre 1987, n. 526. Vedi anche l'art. 3 del medesimo decreto.

Art. 4

Salvo il disposto del primo comma del precedente art. 1 le attribuzioni dell'autorità locale di pubblica sicurezza sono esercitate:

a) dai presidenti delle giunte provinciali, nei comuni di Trento e Bolzano, per le materie e con i limiti indicati dal precedente art. 3;
b) dai questori, nei comuni di Trento e Bolzano, per tutte le materie non di competenza delle due province e diverse da quelle indicate nel primo comma dell'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670;
c) dai funzionari di pubblica sicurezza degli uffici distaccati nei comuni sedi di tali uffici;
d) dai sindaci negli altri comuni.

Art. 5

Sino a quando non sarà diversamente disposto con legge provinciale, i presidenti delle giunte provinciali continuano ad esercitare le attribuzioni loro demandate anche nelle materie di cui all'art. 1, primo comma del presente decreto.

GIURISPRUDENZA E RICORSI COSTITUZIONALI

Su quest'articolo vedi la sentenza della corte costituzionale 10 marzo 1988, n. 277 (Gare automobilistiche - rientrano nella materia degli spettacoli pubblici, che lo statuto speciale attribuisce alle province autonome - i relativi poteri autorizzatori, quindi, spettano ai presidenti delle giunte provinciali (e non a organi dello stato)).

Art. 6

Tutte le attribuzioni in materia di pubblica sicurezza sono esercitate nell'ambito delle due province sotto la vigilanza del competente commissario del Governo, fatta eccezione per quelle trasferite alla competenza provinciale in materia di spettacoli pubblici.

Art. 7

Nell'ambito dei poteri di vigilanza dello Stato di cui all'art. 9, n. 7) del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, rientra la facoltà degli ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza di accedere in qualunque ora nei locali e di assicurarsi dell'adempimento delle prescrizioni imposte dalle leggi e dai regolamenti, anche provinciali, o dall'autorità.

Art. 8

Salvo quanto disposto nel terzo e quarto comma del presente articolo, contro i provvedimenti adottati per ragioni di pubblica sicurezza dall'autorità locale di pubblica sicurezza nelle materie indicate nel primo comma dell'art. 20 del decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1972, n. 670 è ammesso il ricorso, a norma delle leggi di pubblica sicurezza, al Presidente della Giunta provinciale competente.

Contro i provvedimenti adottati dall'autorità locale di pubblica sicurezza nelle materie non di competenza delle due province e diverse da quelle indicate nel primo comma dell'art. 20 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, è ammesso il ricorso, a norma delle leggi di pubblica sicurezza, al commissario del Governo competente.

Contro i provvedimenti adottati dai presidenti delle giunte provinciali ai sensi del primo comma del presente articolo e degli articoli 3 e 4, lettera a) del presente decreto, qualora le leggi di pubblica sicurezza non dichiarino la definitività dei corrispondenti provvedimenti,

è ammesso il ricorso al Ministro per l'interno, tramite il commissario del Governo.

Sino a quando non sarà diversamente disposto con legge provinciale, i ricorsi contro i provvedimenti adottati nelle materie di cui all'art. 1, primo comma del presente decreto sono proponibili alla rispettiva giunta provinciale.

NOTE AL TESTO

Il primo comma è stato così sostituito dall'art. 4 del d.p.r. 19 novembre 1987, n. 526.

Art. 9

Sino a quando le province non disporranno diversamente la commissione di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo e quella per gli esercizi pubblici, previste rispettivamente dagli articoli 80 e 91 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, conservano la composizione originaria prevista dalle disposizioni in vigore e sono nominate dalla giunta provinciale competente.

NOTE AL TESTO

Vedi l'art. 4, comma 1, lettera a) della l.p. 15 novembre 2007, n. 19.

Art. 10

L'intervento e l'assistenza della polizia dello Stato di cui all'art. 22 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, sono richiesti, nelle materie di rispettiva competenza, dal Presidente della Giunta regionale, rispettivamente dai presidenti delle giunte provinciali, al commissario del Governo competente.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1 novembre 1973, n. 687

Norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Trentino - Alto Adige concernente assistenza ed edilizia scolastica

(g.u. 16 novembre 1973, n. 296)

Art. 1

Le attribuzioni dell'amministrazione dello Stato in materia di assistenza scolastica in favore degli alunni delle scuole e degli istituti di istruzione elementare e secondaria (media, classica, scientifica, magistrale, tecnica, professionale e artistica), statali o autorizzati a rilasciare titoli di studio riconosciuti dallo Stato, nonché degli alunni delle scuole materne, esercitate sia direttamente dagli organi centrali e periferici dello Stato sia per il tramite di enti ed istituti pubblici a carattere nazionale o sovraprovinciale, sono esercitate, nell'ambito dei rispettivi territori, dalle province di Trento e di Bolzano, ai sensi e nei limiti di cui all'art. 16 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, e con l'osservanza delle norme del presente decreto.

GIURISPRUDENZA E RICORSI COSTITUZIONALI

Su quest'articolo vedi la sentenza della corte costituzionale 14 luglio 1988, n. 797 (Convitti nazionali e comunali - concorsi per il conferimento di posti gratuiti di studio - rientrano nella materia dell'assistenza scolastica, come individuata e attribuita alla provincia di Bolzano, per gli istituti operanti nel suo territorio, dalle norme d'attuazione dello statuto).

Art. 2

Sono esercitate dalle province di Trento e di Bolzano le attribuzioni degli organi dello Stato in ordine ai patronati scolastici e ai consorzi provinciali dei patronati scolastici di cui alla legge 4 marzo 1958, n. 261.

Sono inoltre esercitate dalle province suddette le funzioni amministrative degli organi dello Stato in ordine agli altri enti, istituzioni ed organizzazioni locali operanti nella materia di cui all'art. 1.

In caso di soppressione con legge provinciale degli enti previsti nei precedenti commi, il personale dipendente è trasferito alle province, conservando integralmente la posizione giuridico - economica acquisita. I beni mobili ed immobili sono trasferiti al patrimonio delle province.

Art. 3

Fino a quando non sarà diversamente disposto con legge provinciale anche in ordine alle modalità di inquadramento del personale che verrà trasferito ai sensi del successivo comma, gli enti ed istituti pubblici a carattere nazionale o sovraprovinciale indicati nell'art. 1 del presente decreto continuano ad esercitare le proprie attribuzioni, ma i programmi di attività concernenti l'assistenza scolastica devono essere preventivamente approvati dalla provincia interessata.

Il personale in servizio presso le sedi periferiche degli enti pubblici di cui al presente articolo nelle province di Trento e Bolzano ed addetto alle attività che cessano sarà trasferito, previo consenso, alle province di Trento e di Bolzano, conservando integralmente la posizione giuridico - economica acquisita. I beni mobili ed immobili costituenti le strutture delle suddette sedi periferiche di tali enti e relativi alle attività che cessano saranno trasferiti al patrimonio delle province medesime.

I provvedimenti relativi alla liquidazione ed al trasferimento alle province del patrimonio degli enti di cui sopra nonché il trasferimento del personale, saranno adottati con decreto del ministro che esercita la vigilanza sull'ente, di concerto con il Ministro per il tesoro e

d'intesa con la provincia interessata, da emanare entro un mese dalla data di entrata in vigore della legge provinciale di cui al primo comma.

Art. 4

Gli insegnanti elementari di ruolo che alla data di entrata in vigore del presente decreto sono assegnati, ai sensi dell'art. 3 della legge 2 dicembre 1967, n. 1213, e per il quinquennio previsto dal successivo art. 6 della medesima legge, alle direzioni didattiche delle province di Trento e di Bolzano, per servizi da svolgere presso i patronati scolastici ed i consorzi provinciali dei patronati stessi, passano alle dipendenze della provincia alla data prevista dalla legge provinciale che provvede in ordine ai servizi anzidetti e al relativo personale, sempreché non abbiano chiesto nel termine stabilito dalla predetta legge di rimanere alle dipendenze dello Stato.

Il personale che passa alle dipendenze delle province conserva, ad ogni effetto, le posizioni di carriera ed economiche già acquisite al momento del passaggio stesso nel ruolo statale di provenienza ed ha titolo a successivo sviluppo di carriera secondo l'ordinamento del personale dipendente dalle province stesse il quale esercita funzioni di corrispondente livello.

Il personale di cui al primo comma che intenda rimanere alle dipendenze dello Stato può chiedere, entro il termine stabilito dalla legge provinciale di cui al primo comma del presente articolo, di essere restituito all'insegnamento ed assegnato a domanda, anche in soprannumero, alle scuole del comune nel quale presta servizio.

Art. 5

Sono esercitate dalle province di Trento e di Bolzano, per il rispettivo territorio, le attribuzioni degli organi centrali e periferici dello Stato in materia di edilizia scolastica.

Qualora lo Stato intervenga con propri fondi nelle province di Trento e di Bolzano, in esecuzione di piani nazionali straordinari di edilizia scolastica, i relativi programmi saranno formulati dal Ministero della pubblica istruzione d'intesa con ciascuna provincia, alla quale vengono assegnati i fondi per la loro realizzazione.

I piani di cui al precedente comma sono quelli ai quali la legge dello Stato attribuisce espressamente carattere di straordinarietà.

Art. 6

Le disposizioni della legge 28 luglio 1967, n. 641 e successive modificazioni, continuano ad applicarsi per quanto concerne le opere comprese nei programmi di edilizia scolastica previsti dalla legge stessa per il quinquennio 1967 - 1971.

Analogamente, continuano ad applicarsi le norme statali per le opere di edilizia per le scuole materne non statali comprese nei programmi formulati in base ai finanziamenti previsti alla data di entrata in vigore del presente decreto.

Art. 7

La definizione dei procedimenti amministrativi che abbiano comportato assunzioni di impegni, ai sensi dell'art. 49 della legge di contabilità di Stato, prima della data di trasferimento alle province di Trento e di Bolzano delle funzioni amministrative contemplate dal presente decreto, rimane di competenza degli organi statali. Rimane, parimenti, di competenza degli organi dello Stato, con oneri a carico del bilancio statale, la liquidazione delle ulteriori annualità di spese pluriennali a carico di esercizi sucessivi a quello di trasferimento delle funzioni alle suddette province qualora l'impegno relativo alla prima annualità abbia fatto carico ad esercizi anteriori al detto trasferimento.

Resta altresì, sino alla data del 31 dicembre 1973, di competenza degli organi statali la definizione dei provvedimenti che trovino il loro finanziamento in somme mantenute nel conto dei residui ai sensi dell'art. 36 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, o di altre disposizioni che ad esso facciano riferimento, ovvero in forza di particolari norme.

Art. 8

Entro il termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, la amministrazioni dello Stato provvederanno a consegnare, con elenchi descrittivi, alle province di Trento e di Bolzano, gli atti degli uffici centrali e periferici concernenti le funzioni trasferite con il presente decreto e relativi ad affari non ancora esauriti, fatta eccezione per quelli disciplinati dal precedente art. 7 e per quelli relativi a questioni o disposizioni di massima inerenti alle dette funzioni.

Art. 8 bis

Sono esercitate dalla Provincia autonoma di Trento le funzioni amministrative statali in ordine all'opera universitaria dell'Università degli studi di Trento, intendendosi sostituiti, fino a quando non sarà diversamente disposto, i rappresentanti della regione nel consiglio di amministrazione dell'opera universitaria con rappresentanti della provincia.

Le entrate di natura tributaria e quelle di natura contributiva dell'opera universitaria stessa previste da disposizioni di legge vigenti sono attribuite alla provincia.

In caso di soppressione dell'opera universitaria i beni ed il personale dipendente saranno trasferiti alla provincia, conservando quest'ultimo la posizione giuridico-economica acquisita.

NOTE AL TESTO

Articolo aggiunto dall'art. 1 del d.p.r. 19 novembre 1987, n. 512.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1 novembre 1973, n. 688

Norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Trentino - Alto Adige concernente aggiunte e modifiche agli articoli 34 e 35 del decreto del Presidente della Repubblica 1 febbraio 1973, n. 49 concernente norme di attuazione relative agli organi della regione e delle province di Trento e di Bolzano e funzioni regionali

(g.u. 16 novembre 1973, n. 286)

NOTE AL TESTO

Decreto modificativo degli articoli 34 e 35 del d.p.r. 1 febbraio 1973, n. 49.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1 novembre 1973, n. 689

Norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Trentino - Alto Adige concernente addestramento e formazione professionale

(g.u. 16 novembre 1976, n. 296)

Art. 1

Le attribuzioni dell'amministrazione dello Stato in materia di addestramento, formazione professionale e relativo orientamento esercitato sia di direttamente dagli organi centrali e periferici dello Stato sia per il tramite di enti ed istituti pubblici a carattere nazionale o sovraprovinciale, sono esercitate, per il rispettivo territorio, dalle province autonome di Trento e Bolzano, salvo quanto disposto dagli articoli 6 e 7 del presente decreto.

Art. 2

Rientrano tra le funzioni di cui all'articolo precedente anche quelle concernenti:

a) l'addestramento professionale per i disoccupati, compresa l'erogazione dell'assegno agli allievi;
b) la preparazione e l'aggiornamento del personale impiegato nelle attività di addestramento e formazione professionale;
c) la vigilanza tecnica e amministrativa sullo svolgimento delle attività stesse.

GIURISPRUDENZA E RICORSI COSTITUZIONALI

Su quest'articolo vedi la sentenza della corte costituzionale 2 maggio 1991, n. 191 (Disciplina dei diplomi universitari e di specializzazione - non riguarda la formazione professionale, ma l'istruzione superiore - competenza statale. Titoli d'insegnamento nelle scuole materne - non incidono sulle competenze della provincia di Bolzano. Previsione che le università possono attivare corsi d'aggiornamento professionale - non modifica il regime delle scuole di aggiornamento previsto dalle norme d'attuazione dello statuto).

Art. 3

Sono parimenti esercitati dalle province di Trento e Bolzano i compiti svolti, in ordine alle funzioni di cui al precedente art. 1, dall'Istituto nazionale per l'addestramento ed il perfezionamento dei lavoratori dell'industria (INAPLI), dall' Ente nazionale per l'addestramento dei lavoratori del commercio (ENALC) e dall'Istituto nazionale per l'istruzione e l'addestramento nel settore artigiano (INIASA).

Il personale in servizio presso le sedi periferiche degli enti predetti sarà trasferito alle province nel cui territorio tali sedi sono situate, conservando integralmente la posizione giuridico - economica acquisita, alla data di entrata in vigore del presente decreto, presso gli enti di provenienza.

I beni mobili ed immoblli costituenti le strutture periferiche degli enti stessi e destinati alle attività di cui all'art. 1 saranno trasferiti al patrimonio delle province nel cui territorio sono situati.

I provvedimenti relativi al trasferimento alle province di Trento e Bolzano del patrimonio e del personale degli enti suddetti saranno adottati con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per il tesoro.

GIURISPRUDENZA E RICORSI COSTITUZIONALI

Su quest'articolo vedi la sentenza della corte costituzionale 2 maggio 1991, n. 191 (Disciplina dei diplomi universitari e di specializzazione - non riguarda la formazione professionale, ma l'istruzione superiore - competenza statale. Titoli d'insegnamento nelle scuole materne - non incidono sulle

competenze della provincia di Bolzano. Previsione che le università possono attivare corsi d'aggiornamento professionale - non modifica il regime delle scuole di aggiornamento previsto dalle norme d'attuazione dello statuto).

Art. 4

Fino a quando non sarà diversamente disposto con legge provinciale anche in ordine alle modalità di inquadramento del personale che verrà trasferito ai sensi del successivo comma, gli enti ed istituti pubblici a carattere nazionale o sovraprovinciale di cui all'art. 1, che hanno tra i loro fini istituzionali anche compiti in materia di addestramento, formazione professionale e relativo orientamento continueranno ad esercitare le proprie attribuzioni e i relativi programmi di attività concernenti tali fini debbono essere preventivamente approvati dalla provincia interessata.

Il personale in servizio presso le sedi periferiche degli enti pubblici di cui al presente articolo nelle province di Trento e di Bolzano, ed addetto alle attività che cessano, sarà trasferito, previo consenso, alle province di Trento e di Bolzano, nel rispetto della posizione giuridico - economica acquisita. I beni mobili ed immobili di tali enti relativi alle attività che cessano saranno trasferiti al patrimonio delle province medesime.

I provvedimenti relativi alla liquidazione ed al trasferimento alle province del patrimonio degli enti di cui sopra, nonché il trasferimento del personale, saranno adottati con decreto del ministro che esercita la vigilanza sull'ente, di concerto con il Ministro per il tesoro e d'intesa con la provincia interessata, da emanare entro un mese dalla data di entrata in vigore della legge provinciale di cui al primo comma.

Art. 5

Gli attestati di qualifica rilasciati nelle province di Trento e Bolzano, al termine di corsi di addestramento o formazione professionale da esse autorizzati, hanno la stessa validità degli attestati rilasciati a norma della legislazione statale.

I presupposti per il rilascio degli attestati di qualifica saranno stabiliti con legge provinciale in relazione alla potestà legislativa riconosciuta alle province ai sensi dell'art. 9, punto 4, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670.

Le province autonome possono attivare e gestire corsi di studio orientati al conseguimento della formazione richiesta da specifiche aree professionali. Gli attestati rilasciati al termine di tali corsi abilitano all'esercizio di una attività professionale in corrispondenza alle norme comunitarie.

NOTE AL TESTO

Il terzo comma è stato aggiunto dell'art. 3 del d.lgs. 16 marzo 1992, n. 267.

GIURISPRUDENZA E RICORSI COSTITUZIONALI

Su quest'articolo vedi le sentenze della corte costituzionale 15 luglio 1993, n. 316 (Formazione professionale dei medici - in quanto non radicata nell'istruzione universitaria è riconducibile alle competenze delle province autonome in materia di addestramento e formazione professionale) e 28 dicembre 2006, n. 449 (Accesso alla dirigenza del servizio sanitario - rientra nella materia statutaria della sanità - comporta il rispetto dei principi fondamentali derivanti dalle norme statali, in particolare quanto ai requisiti per l'accesso alle qualifiche. Disciplina della figura professionale sanitaria di massaggiatore - rientra nella materia delle professioni, per cui valgono anche in Trentino-Sudtirolo le competenze derivanti dalla costituzione).

Art. 6

Restano ferme le competenze degli organi statali in ordine:

a) ai rapporti o convenzioni internazionali, al coordinamento e alla presentazione al fondo sociale europeo dei progetti di qualificazione e riqualificazione professionale di lavoratori, ai sensi delle disposizioni contenute nella decisione del Consiglio dei

ministri della CEE del 1° febbraio 1971, n. 71/66 e dei relativi regolamenti di attuazione;

b) alla formazione professionale dei lavoratori italiani all'estero;

c) alle attività di formazione e addestramento professionale svolte dal Ministero della difesa e da quello dell'interno relativamente ai corpi armati e ai corpi di polizia.

Art. 7

Gli organi statali esplicano attività in ordine agli studi, alla ricerca, alla documentazione e alla informazione, necessari per la programmazione nazionale ed il coordinamento del settore.

Art. 8

Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le amministrazioni dello Stato disporranno la consegna, con elenchi descrittivi, a ciascuna Provincia interessata, degli atti, sia degli uffici centrali che degli uffici ed organismi periferici, concernenti le funzioni amministrative spettanti alle province e relativi ad affari non ancora esauriti, fatta eccezione di quelli disciplinati dal successivo art. 9, ovvero relativi a questioni o disposizioni di massima, inerenti alle dette funzioni.

Art. 9

La definizione dei procedimenti amministrativi che abbiano comportato assunzione di impegni, ai sensi dell'art. 49 della legge di contabilità di Stato, prima della data di entrata in vigore del presente decreto, rimane di competenza degli organi statali. Rimane, parimenti, di competenza degli organi dello Stato, con oneri a carico del bilancio statale, la liquidazione delle ulteriori annualità di spese pluriennali a carico di esercizi successivi a quello in corso, qual' ora l'impegno relativo alla prima annualità abbia fatto carico ad esercizi finanziari anteriori.

Resta altresì, fino alla data del 31 dicembre 1973, di competenza degli organi statali la definizione dei provvedimenti che trovino il loro finanziamento in somme mantenute nel conto dei residui ai termini del secondo comma dell'art. 36 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, o di altre disposizioni che ad esso facciano riferimento, ovvero in forza di particolari norme. Le somme che, alla data predetta, non risultino ancora impegnate, saranno assegnate alle province secondo i parametri di cui all'art. 78 dello statuto speciale per la regione Trentino - Alto Adige.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1 novembre 1973, n. 690

Norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Trentino - Alto Adige concernente tutela e conservazione del patrimonio storico, artistico e popolare

(g.u. 16 novembre 1973, n. 296)

Art. 1

Le attribuzioni degli organi centrali e periferici dello Stato in materia di ordinamento, tutela, vigilanza, conservazione, custodia e manutenzione del patrimonio storico artistico e popolare sono esercitate, per il rispettivo territorio, dalle province di Trento e di Bolzano con l'osservanza delle disposizioni contenute nel presente decreto.

Restano ferme le attribuzioni attualmente esercitate dallo Stato nei confronti dei beni indicati dal decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 1973, n. 48, esclusi dalla competenza provinciale a norma dell'art. 109 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670.

NOTE AL TESTO

Il primo comma è stato così sostituito dall'art. 1 del d.lgs. 15 dicembre 1998, n. 506.

Art. 2

Si considerano appartenere al patrimonio storico, artistico e popolare le cose immobili e mobili soggette alle disposizioni della legge 1° giugno 1939, n. 1089 e successive modifiche ed integrazioni, nonché tutte quelle che, avendo riferimento alla storia della civiltà, meritano di essere conservate e tutelate.

Per la provincia di Trento le attribuzioni di cui all'articolo 1, primo comma, riguardano anche gli archivi e i documenti della provincia, dei suoi enti funzionali, dei comuni e degli altri enti locali, degli altri enti pubblici per le materie di competenza della provincia, nonché gli archivi e i documenti dei privati.

Restano ferme le attribuzioni dello Stato sugli archivi dei privati dichiarati di notevole interesse storico nazionale, individuati da una commissione paritetica composta da tre rappresentanti del Ministero per i beni e le attività culturali e da tre rappresentanti della provincia.

Presso l'archivio storico della provincia di Trento possono altresì essere depositati, su richiesta degli interessati, gli archivi e i documenti dei privati non dichiarati di notevole interesse storico nazionale ai sensi del comma precedente.

Gli archivi e i documenti dell'archivio di Stato di Trento indicati nell'allegato A al presente decreto sono affidati alla custodia e manutenzione della provincia di Trento. D'intesa tra il Ministro per i beni e le attività culturali ed il Presidente della provincia di Trento possono essere altresì affidati alla custodia e manutenzione della provincia medesima ulteriori archivi e documenti dell'archivio di Stato, ritenuti di interesse provinciale. Restano riservate allo Stato la tutela e la vigilanza sugli atti riservati secondo quanto disposto dal decreto del presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409, e dal decreto del presidente della Repubblica 30 dicembre 1975, n. 854.

La disposizione di cui al secondo periodo del comma precedente si applica anche alla provincia di Bolzano relativamente agli archivi e documenti non affidati alla medesima provincia ai sensi del titolo II della legge 11 marzo 1972, n. 118 (Provvedimenti a favore delle popolazioni alto-atesine).

NOTE AL TESTO

Articolo così modificato dall'art. 2 del d.lgs. 15 dicembre 1998, n. 506.

Art. 3

I beni immobili facenti parte del patrimonio storico e artistico e le raccolte dei musei, delle pinacoteche, degli archivi e delle biblioteche appartenenti alle province o che venissero comunque ad appartenere loro per acquisto, liberalità o trasferimento qualsiasi, sono soggetti al regime del demanio pubblico.

Il regime del demanio pubblico si applica anche ai diritti reali che spettano alle due province su beni appartenenti ad altri soggetti, quando i diritti stessi siano costituiti per l'utilità di alcuno dei beni previsti dal comma precedente o per il conseguimento di fini di pubblico interesse corrispondenti a quelli a cui servono i beni medesimi.

Appartengono al patrimonio indisponibile delle province le cose mobili di interesse storico, archeologico, paletnologico, paleontologico ed artistico di loro proprietà nonché ritrovate o scoperte nel rispettivo sottosuolo.

Nel caso di individuazione di nuovi beni d'interesse storico ed artistico ciascuna provincia ne informa il Ministero della pubblica istruzione entro il termine di novanta giorni.

Art. 4

Le province esercitano le attribuzioni loro spettanti ai sensi del precedente art. 1 anche nei confronti dei beni rimasti di proprietà dello Stato, da chiunque siano tenuti in uso o in consegna, salvo quanto disposto dal capoverso dello stesso art. 1.

Ove si tratti di immobili destinati a servizi pubblici di competenza statale, i provvedimenti relativi di competenza delle province, che dovessero incidere sulla destinazione in atto, saranno adottati d'intesa con l'amministrazione statale competente.

Art. 5

Fino a quando non avranno provveduto ad istituire propri organi consultivi, le province di Trento e di Bolzano, nell'esercizio delle attribuzioni ad esse spettanti ai sensi del precedente art. 1 devono sentire il consiglio superiore delle antichità e belle arti ovvero il consiglio superiore delle accademie e biblioteche, ogni qualvolta il loro parere sia richiesto dalle leggi dello Stato.

Ai detti organi le province possono rivolgersi altresì per un parere ogni qualvolta lo ritengano opportuno e quando sia previsto dalle leggi provinciali.

Nei casi considerati dal primo e secondo comma il consiglio superiore, ovvero la sezione competente, sono integrati da due esperti nominati dal Ministro per la pubblica istruzione, su designazione della provincia. Alla nomina si provvede entro due mesi dall'entrata in vigore dei presente decreto e, successivamente, ad ogni nuova composizione dell'organo.

Art. 6

Tra le attribuzioni spettanti alle province di Trento e di Bolzano ai sensi dell'articolo 1 sono altresì comprese, quando si tratti di beni mobili o immobili ubicati nei rispettivi territori, le funzioni attribuite ad organi dello Stato dalla vigente normativa, concernenti la cessione di beni culturali ai fini del pagamento totale o parziale delle imposte di successione e delle imposte dirette e indirette, degli interessi e delle sanzioni amministrative. Le condizioni ed il valore della cessione sono stabiliti dalla provincia interessata previo parere, ai fini della determinazione del valore, di apposita commissione composta dal Presidente della provincia o suo delegato che la presiede, da ulteriori due rappresentanti della provincia interessata, da un rappresentante del Ministero delle finanze, da un rappresentante del Ministero del tesoro, del bilancio e della

programmazione economica e da un rappresentante del Ministero per i beni e le attività culturali. La proposta di cessione è presentata alla provincia territorialmente competente che ne dà tempestiva comunicazione alle amministrazioni statali interessate. Qualora la provincia non intenda acquisire il bene offerto in cessione, ne dà comunicazione, entro sessanta giorni dal ricevimento della proposta di cessione, al Ministero per i beni e le attività culturali che ha facoltà di disporne l'acquisizione entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, al valore fissato dalla predetta commissione. Nel caso di cessione del bene alla provincia, il relativo importo è versato allo Stato direttamente dalla provincia medesima entro sessanta giorni dall'acquisizione del bene.

Nei casi in cui è consentita l'alienazione di beni facenti parte del patrimonio storico artistico e popolare, spetta alle province il diritto di prelazione, da esercitarsi quando si tratti di beni appartenenti allo Stato nel termine e nei modi di cui agli articoli 31 e 32 della legge 1° giugno 1939, n. 1089.

NOTE AL TESTO

Il primo comma è stato aggiunto dall'art. 3 del d.lgs. 15 dicembre 1998, n. 506.

Art. 7

Restano ferme le attribuzioni degli organi dello Stato per quanto concerne l'esportazione e l'importazione dei beni soggetti alla legge 1° giugno 1939, n. 1089 e successive modifiche ed integrazioni. Nel rispetto della legislazione statale e comunitaria in materia, sono di competenza delle province di Trento e di Bolzano le funzioni relative a:

a) l'esportazione temporanea, anche per motivi di studio o di restauro, negli Stati appartenenti all'Unione europea dei beni culturali sui quali si esercita la competenza delle province;
b) l'importazione temporanea, limitatamente ai territori delle rispettive province autonome, di beni culturali da Stati appartenenti all'Unione europea per manifestazioni, mostre o esposizioni organizzate da o cui partecipano la provincia o suoi enti funzionali, ovvero per motivi di studio o di restauro.

La data di spedizione o di arrivo, nonché di restituzione dei beni di cui alle lettere a) e b) del comma precedente, sono preventivamente comunicate al Ministero per i beni e le attività culturali.

Tuttavia, quando si tratti di beni conservati nel territorio delle due province, le denunzie relative vanno comunicate, a cura del Ministero della pubblica istruzione, alla provincia competente per territorio, cui spetta la prelazione nell'acquisto, entro il termine e con le modalità previste dall'art. 39 della legge 1° giugno 1939, n. 1089, così come sostituito dall'art. 4 del decreto - legge 5 luglio 1972, n. 288, convertito in legge 8 agosto 1972, n. 487.

Scaduto infruttuosamente tale termine, resta ferma la facoltà di acquisto di questi beni da parte del Ministero della pubblica istruzione, da esercitarsi entro i successivi due mesi.

L'esportazione temporanea dei beni conservati nel territorio delle due province e ammessi al pubblico godimento può essere concessa solo previo nulla osta della provincia interessata, diretto ad impedire che la esportazione pregiudichi le iniziative in atto o in programma per la tutela e la valorizzazione dei beni medesimi.

NOTE AL TESTO

Articolo così modificato dall'art. 4 del d.lgs. 15 dicembre 1998, n. 506.

Art. 8

Le province possono avvalersi degli organismi e dei servizi tecnici dello Stato per il restauro.

Sino a quando le province non disciplineranno diversamente con legge la materia, esse sono tenute ad osservare le norme tecniche sul restauro e sulle riproduzioni adottate dallo Stato.

Art. 9

La definizione dei procedimenti amministrativi che abbiano comportato assunzione di impegni, ai sensi dell'art. 49 della legge di contabilità di Stato, prima della data di entrata in vigore del presente decreto, rimane di competenza degli organi statali. Rimane parimenti, di competenza degli organi dello Stato, con oneri a carico del bilancio statale, la liquidazione delle ulteriori annualità di spese pluriennali a carico di esercizi successivi a quello in corso, qualora l'impegno relativo alla prima annualità abbia fatto carico ad esercizi finanziari anteriori.

Resta, altresì, fino alla data del 31 dicembre 1973, di competenza degli organi statali la definizione dei provvedimenti che trovino il loro finanziamento in somme mantenute nel conto dei residui ai termini del secondo comma dell'art. 36 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, o di altre disposizioni che ad esso facciano riferimento, ovvero in forza di particolari norme. Le somme già destinate per interventi nell'ambito dei rispettivi territori provinciali, che alla data predetta non risultino ancora impegnate, saranno devolute alle province.

Art. 10

Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le amministrazioni dello Stato provvederanno a consegnare, con elenchi descrittivi, a ciascuna provincia interessata, gli atti, sia degli uffici centrali che degli uffici periferici, concernenti le funzioni amministrative spettanti alle province stesse e relativi ad affari non ancora esauriti, fatta eccezione di quelli disciplinati dal precedente art. 9, ovvero relativi a questioni o disposizioni di massima, inerenti alle dette funzioni.

Art. 11

La soprintendenza ai monumenti e gallerie di Trento è soppressa. Le attribuzioni ad essa spettanti e non trasferite alle province di Trento e Bolzano sono demandate alla soprintendenza ai monumenti di Verona e alla soprintendenza alle gallerie di Venezia per le rispettive competenze.

La soprintendenza alle antichità di Padova continua ad esercitare le attribuzioni di sua competenza in ordine ai beni archeologici indicati dal decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 1973, n. 48.

La biblioteca universitaria di Padova cessa di esercitare le funzioni già spettanti alla soprintendenza ai beni librari di Verona e trasferite alla stessa biblioteca a norma dell'art. 8 ultimo comma del decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 3, mentre conserva le funzioni di ufficio per l'esportazione ai termini della legge 1° giugno 1939, n. 1089, e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 12

Gli archivi ed i documenti degli uffici di cui al precedente art. 11, inerenti alle funzioni spettanti alle province nella materia di cui al presente decreto, vengono consegnati alle province stesse secondo la rispettiva competenza. La consegna avviene mediante elenchi descrittivi.

In ordine agli archivi e documenti consegnati alla provincia di Trento rimangono ferme

le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409.

Art. 13

Sino a quando le province non disporranno diversamente, le notifiche effettuate a norma delle leggi statali sui beni facenti parte del patrimonio storico, artistico e popolare continuano ad avere effetto.

Allegato A

Allegato al decreto del Presidente della Repubblica 1° novembre 1973, n. 690

1) Archivi dei comuni.
2) Archivi della provincia.
3) Stato civile.
4) Arti, collegi e ordini professionali.
5) Opere pie, istituzioni di assistenza e beneficenza, ospedali.
6) Archivi diversi.
7) Miscellanee e raccolte.
8) Archivi notarili: registri di insinuazione o archiviazione.
9) Catasti:
   a) catasti antichi;
   b) catasti teresiani;
   c) mappe.
10) Corporazioni religiose.

NOTE AL TESTO

Allegato aggiunto dall'art. 2 e relativo allegato del d.lgs. 15 dicembre 1998, n. 506.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1 novembre 1973, n. 691

Norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Trentino - Alto Adige concernente usi e costumi locali ed istituzioni culturali (biblioteche, accademie, istituti, musei) aventi carattere provinciale; manifestazioni ed attività artistiche, culturali ed educative locali e, per la Provincia di Bolzano, anche con i mezzi radiotelevisivi, esclusa la facoltà di impiantare stazioni radiotelevisive

(g.u. 16 novembre 1973, n. 296)

GIURISPRUDENZA E RICORSI COSTITUZIONALI

Su questo decreto vedi la sentenza della corte costituzionale 15 luglio 1985, n. 207 (Competenze della provincia di Bolzano in materia di servizi pubblici radiotelevisivi - non hanno carattere generale ed esclusivo, ma riguardano funzioni enumerate dalle norme d'attuazione dello statuto (e collegate alla tutela delle minoranze linguistiche) - non comprendono, in particolare, pianificazione e assegnazione delle bande di frequenza - la competenza relativa alle comunicazioni si riferisce alle diversa materia dei trasporti).

Art. 1

Le attribuzioni dell'amministrazione dello Stato in materia di usi e costumi locali ed istituzioni culturali (biblioteche, accademie, istituti, musei) aventi carattere provinciale, esercitate sia direttamente dagli organi centrali e periferici dello Stato si apre il tramite di enti ed istituti pubblici a carattere nazionale o sovraprovinciale, sono esercitate, per il rispettivo territorio, dalle province di Trento e Bolzano, ai sensi e nei limiti di cui all'art. 16 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, e con l'osservanza delle norme contenute negli articoli seguenti.

Art. 2

Le attribuzioni dell'amministrazione dello stato in materia di manifestazioni ed attività artistiche, culturali ed educative locali esercitate sia direttamente dagli organi centrali e periferici dello Stato sia per il tramite di enti ed istituti pubblici a carattere nazionale o sovraprovinciale, sono esercitate, per il rispettivo territorio, dalle province di Trento e di Bolzano, ai sensi e nei limiti di cui all'art. 16 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, e con l'osservanza delle norme del presente decreto.

Nelle attribuzioni di cui al precedente comma rientrano anche quelle concernenti:

1) l'autorizzazione di cui all'art. 31 della legge 4 novembre 1965, n. 1213, riguardante la costruzione, la trasformazione e l'adattamento di sale cinematografiche;
2) il riconoscimento di circoli di cultura cinematografica che esplicano la propria attività esclusivamente nell'ambito del territorio provinciale;
3) la vidimazione del registro di programmazione delle proiezioni cinematografiche di cui all'art. 40 della legge 4 novembre 1965, n. 1213;
4) il rilascio del nulla osta per la costruzione di teatri o l'adattamento di immobili o sale per spettacolo teatrale;
5) il rilascio del nulla osta di agibilità teatrale a complessi dilettantistici operanti nel territorio provinciale.

NOTE AL TESTO

Il secondo comma è stato aggiunto dall'art. 1 del d.p.r. 19 novembre 1987, n. 526.

GIURISPRUDENZA E RICORSI COSTITUZIONALI

Su quest'articolo vedi la sentenza della corte costituzionale 14 aprile 1988, n. 450 (Nulla osta di agibilità per i complessi dilettantistici teatrali - rientra nella materia delle manifestazioni e attività artistiche locali, di competenza provinciale).

Art. 3

Fino a quando non sarà diversamente disposto con legge provinciale anche in ordine alle modalità di inquadramento del personale che verrà trasferito ai sensi del successivo comma, gli enti ed istituti pubblici a carattere nazionale o sovraprovinciale di cui agli articoli 1 e 2 che hanno tra i loro fini istituzionali anche compiti nelle materie indicate negli stessi articoli continueranno ad esercitare le proprie attribuzioni e i relativi programmi di attività concernenti tali fini debbono essere preventivamente approvati dalla provincia interessata.

Il personale in servizio presso le sedi periferiche degli enti pubblici di cui al presente articolo nelle province di Trento e di Bolzano, ad addetto alle attività che cessano sarà trasferito, previo consenso, alle province di Trento e di Bolzano, nel rispetto della posizione giuridico - economica acquisita. I beni mobili ed immobili di tali enti relativi alle attività che cessano saranno trasferiti al patrimonio delle province medesime.

I provvedimenti relativi alla liquidazione ed al trasferimento alle province del patrimonio degli enti di cui sopra, nonché il trasferimento del personale, saranno adottati con decreto del ministro che esercita la vigilanza sull'ente, di concerto con il Ministro per il tesoro e d'intesa con la provincia interessata, da emanare entro un mese dalla data di entrata in vigore della legge provinciale di cui al primo comma.

GIURISPRUDENZA E RICORSI COSTITUZIONALI

Su quest'articolo vedi la sentenza della corte costituzionale 30 giugno 1988, n. 741 (Decreto relativo al trasferimento di beni della sede provinciale del centro nazionale per i sussidi audiovisivi - non deroga le norme di attuazione dello statuto speciale che hanno già stabilito la destinazione dei beni in parola).

Art. 4

Hanno carattere provinciale le istituzioni culturali costituite dalle province con propria legge.

Hanno altresì carattere provinciale le istituzioni culturali da chiunque costituite che, svolgendo la loro attività prevalentemente nell'ambito della provincia, hanno lo scopo di promuovere attività culturali per le popolazioni della provincia, documentare prevalentemente la cultura locale o svolgere ricerche e studi di prevalente interesse locale.

Sono considerati di carattere provinciale i musei attualmente esistenti nelle province di Trento e di Bolzano.

L'Istituto trentino di cultura di cui alla legge della provincia autonoma di Trento 29 agosto 1962, n. 11, per l'attività di ricerca, è equiparato a tutti gli effetti agli enti di ricerca regionali.

NOTE AL TESTO

Articolo così modificato dall'articolo unico del d.p.r. 22 ottobre 1981, n. 759 e dall'art. 1 del d.p.r. 19 novembre 1987, n. 513.

Art. 5

Ai fini del precedente art. 1, si considerano istituzioni culturali, oltre alle biblioteche, accademie e musei, i centri di studio, le biblioteche popolari, i centri di pubblica lettura istituiti o gestiti da enti locali, gli archivi storici a questi affidati, nonché qualsiasi altro istituto od organizzazione comunque denominata, che svolga la propria attività nel campo delle scienze, delle lettere e delle arti.

Art. 6

Fino a quando non avranno provveduto ad istituire propri organi consultivi, le province di Trento e di Bolzano, nell'esercizio delle attribuzioni loro spettanti ai sensi dei precedenti articoli 1 e 2, devono sentire rispettivamente il consiglio superiore delle accademie e biblioteche o il consiglio superiore delle antichità e belle arti ogniqualvolta il parere di questi ultimi sia richiesto dalle leggi dello Stato.

Ai detti organi le province possono rivolgersi altresì per un parere ogni qualvolta lo ritengano opportuno o quando sia previsto dalle leggi provinciali.

Nei casi considerati dal primo e dal secondo comma, ciascuno dei consigli superiori è integrato da due esperti, nominati dal Ministero della pubblica istruzione, su designazione della provincia. Alla nomina si provvede entro due mesi dall'entrata in vigore del presente decreto e, successivamente, ad ogni nuova composizione dell'organo.

Art. 7

Le attribuzioni dell'amministrazione dello Stato in materia di manifestazioni ed attività artistiche, culturali ed educative locali con i mezzi radiotelevisivi, esercitate dagli organi centrali o periferici dello Stato, sono esercitate nell'ambito del proprio territorio dalla Provincia di Bolzano, ai sensi e nei limiti di cui all'art. 16 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, e con l'osservanza delle norme del presente decreto.

L'esercizio predetto riguarda, tra l'altro, le funzioni amministrative previste dagli articoli 8, 9 e 10 del decreto legislativo del capo provvisorio dello Stato 3 aprile 1947, n. 428.

È fatto divieto alla Provincia di Bolzano di impiantare stazioni radiotelevisive destinate ad effettuare trasmissioni di programmi propri.

GIURISPRUDENZA E RICORSI COSTITUZIONALI

Su quest'articolo vedi la sentenza della corte costituzionale 15 luglio 1985, n. 206 (Competenza della provincia di Bolzano in materia radiotelevisiva - non ha carattere generale ed esclusivo. Convenzione sulla trasmissione di programmi radiotelevisivi nelle lingue tedesca e ladina - approvazione del consiglio dei ministri - postula l'intervento del presidente della provincia, in base all'art. 52 dello statuto).

Art. 8

La commissione prevista dall'art. 2 del decreto legislativo 3 aprile 1947, n. 428, per la sede RAI di Bolzano è composta dal presidente e da tre membri designati dal Consiglio regionale di cui uno di lingua italiana, uno di lingua tedesca e uno di lingua ladina.

La commissione svolge i compiti previsti dall'art. 2 del citato decreto legislativo, ad esclusione della sorveglianza sulla esecuzione del piano dei programmi approvati dalla Provincia di Bolzano.

I tempi e gli orari delle trasmissioni radiofoniche e televisive in lingua italiana, tedesca e ladina per la provincia di Bolzano sono concordati dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, sentito l'ente concessionario, con la provincia stessa.

Art. 9

Il personale della sede RAI di Bolzano incaricato dei programmi in lingua tedesca e ladina deve appartenere rispettivamente al gruppo linguistico tedesco e ladino.

Si considera incaricato dei programmi il personale delle sezioni programmi che ha funzioni di ideazione, scelta ed organizzazione della produzione, quello tecnico addetto alle riprese e l'operatore di ripresa cinematografica, nonché quello giornalistico.

I collaboratori per l'esecuzione dei programmi sono rispettivamente di lingua tedesca o ladina salvo che esigenze dei programmi stessi richiedano diversamente.

Il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, a richiesta, informa la Provincia di Bolzano dello stato di osservanza delle norme di cui ai commi precedenti.

Il coordinatore responsabile dei programmi in lingua tedesca, previsti dall'art. 8 del decreto legislativo del capo provvisorio dello Stato 3 aprile 1947, n. 428, è nominato dalla RAI d'intesa con la provincia, e, d'intesa tra i due enti, può essere revocato.

Con la qualifica di dirigente, il coordinatore formula proposte di spesa per l'attuazione dei programmi di cui al comma precedente, coordina la predisposizione degli schemi dei programmi stessi e sovraintende alla esecuzione dei programmi una volta approvati curando l'osservanza dei criteri e delle direttive che in proposito siano state emanate.

Deve inoltre appartenere al gruppo linguistico tedesco il personale che, con le stesse qualifiche, è addetto a Roma nella redazione del telegiornale in lingua tedesca (Tagesschau) e nel servizio dei programmi televisivi per l'Alto Adige.

Art. 10

In attuazione dell'art. 8, n. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, la Provincia di Bolzano è autorizzata a realizzare e gestire una rete idonea a consentire, con qualsiasi mezzo tecnico, la ricezione contemporanea, nel territorio della provincia, delle radiodiffusioni sonore e visive emesse da organismi radiotelevisivi esteri dell'area culturale tedesca e ladina.

Il piano tecnico della rete di cui al precedente comma e le eventuali modificazioni sono concordati, nell'ambito delle rispettive competenze, tra la provincia ed il Ministero delle poste e telecomunicazioni, anche al fine del coordinamento con gli altri servizi di telecomunicazione.

La provincia, per il trasporto dei programmi, può utilizzare ove occorra, alle condizioni di legge, i collegamenti disponibili della rete pubblica nazionale di telecomunicazioni del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e dei suoi concessionari.

Al fine della ricezione di cui al primo comma, la provincia è autorizzata ad acquisire, per ristrutturarli e gestirli, impianti di privati esistenti nel suo territorio, entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto. Gli impianti dei privati non acquisiti dalla provincia o successivamente non contemplati dal piano tecnico di cui al secondo comma, ricadono sotto la previsione dell'art. 195 del codice postale e delle telecomunicazioni.

L'esercizio della rete di cui al primo comma è sottoposto alla vigilanza tecnica di competenza del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni. La rete non può essere utilizzata per trasmissioni radiotelevisive diverse da quelle di cui al primo comma.

La provincia è responsabile dell'osservanza a termini del proprio ordinamento della legge di cui all'ultimo comma dell'art. 21 della Costituzione per le radiodiffusioni sonore e visive ricevute dall'estero a mezzo della propria rete.

Le condizioni concordate tra la provincia e gli organismi radiotelevisivi esteri per la ricezione dei programmi di cui al presente decreto sono approvate dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni.

Nel rispetto dei principi stabiliti dallo statuto di autonomia e dal presente decreto, le disposizioni relative all'uso dei mezzi radiotelevisivi nella provincia di Bolzano saranno coordinate con le successive leggi di riforma.

In considerazione degli articoli 2 e 102 dello statuto, le province autonome di Trento e

Bolzano hanno la facoltà di assumere iniziative per consentire, anche mediante appositi impianti, la ricezione di radiodiffusioni sonore e visive in lingua ladina, nonché per collegarsi con aree culturali europee, limitatamente all'ambito territoriale delle rispettive province. Si applicano i commi secondo e quinto del presente articolo.

NOTE AL TESTO

Articolo così modificato dall'art. 11 del d.lgs. 16 marzo 1992, n. 267 e dall'art. 1 del d.lgs. 15 dicembre 1998, n. 487.

GIURISPRUDENZA E RICORSI COSTITUZIONALI

Su quest'articolo vedi la sentenza della corte costituzionale 15 luglio 1985, n. 206 (Competenza della provincia di Bolzano in materia radiotelevisiva - non ha carattere generale ed esclusivo. Convenzione sulla trasmissione di programmi radiotelevisivi nelle lingue tedesca e ladina - approvazione del consiglio dei ministri - postula l'intervento del presidente della provincia, in base all'art. 52 dello statuto).

Art. 10 bis

La provincia di Bolzano promuove e coordina gli interventi di tutela e promozione della lingua ladina e individua il soggetto competente a fissare le norme linguistiche e di grafia, anche ai fini dell'articolo 102 dello statuto di autonomia.

NOTE AL TESTO

Articolo aggiunto dall'art. 1 del d.lgs. 22 maggio 2001, n. 262.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 marzo 1974, n. 278

Norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Trentino - Alto Adige in materia di turismo ed industrie alberghiere

(g.u. 26 luglio 1974, n. 196)

Art. 1

Le attribuzioni dell'amministrazione dello Stato in materia di turismo e industria alberghiera, comprese le guide, i portatori alpini, i maestri e le scuole di sci, esercitate sia direttamente dagli organi centrali e periferici dello Stato sia per il tramite di enti e di istituti pubblici a carattere nazionale o sovraprovinciale e quelle già spettanti alla regione Trentino - Alto Adige nella stessa materia sono esercitate, per il rispettivo territorio, dalle province di Trento e Bolzano, ai sensi e nei limiti di cui all'art. 16 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, e con l'osservanza delle norme contenute negli articoli seguenti.

Art. 2

Sono inoltre esercitate dalle province le funzioni amministrative degli organi dello Stato e della regione in ordine agli altri enti, istituzioni e organizzazioni locali operanti nelle materie di cui ai precedente art. 1.

In caso di soppressione con legge provinciale degli enti previsti nel precedente comma, la legge stessa provvede in ordine al personale e ai beni degli enti soppressi.

NOTE AL TESTO

Il secondo comma è stato così sostituito dall'art. 9 del d.lgs. 16 marzo 1992, n. 267.

Art. 3

Ai fini del rilascio della licenza per l'esercizio del mestiere di guida, interprete, corriere, guida o portatore alpino e per l'abilitazione all'insegnamento dello sci resta fermo quanto previsto al secondo comma dell'art. 123 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.

Sino a quando non sarà diversamente disposto con legge provinciale, al rilascio della licenza di cui al comma precedente continuano a provvedere i presidenti delle giunte provinciali.

Sino a quando le province non disporranno diversamente, la commissione esaminatrice istituita per l'applicazione dell'art. 123 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, come modificato dall'articolo unico della legge 1° dicembre 1971, n. 1051, conserva la composizione originaria prevista dalle disposizioni in vigore e viene nominata dalla giunta provinciale competente.

Art. 4

Fino a quando non sarà diversamente disposto con legge provinciale anche in ordine alle modalità di inquadramento del personale che verrà trasferito ai sensi del successivo comma, gli enti ed istituti pubblici a carattere nazionale o sovraprovinciale di cui all'art. 1 che hanno tra i loro fini istituzionali anche compiti nelle materie indicate nello stesso articolo, continueranno ad esercitare le proprie attribuzioni e i relativi programmi di attività concernenti tali fini debbono essere preventivamente approvati dalla provincia interessata.

Il personale in servizio presso le sedi periferiche degli enti pubblici di cui al presente articolo nelle province di Trento e di Bolzano, ed addetto alle attività che cessano, sarà trasferito, previo consenso, alle province di Trento e di Bolzano, nel rispetto della posizione giuridico - economica acquisita. I beni mobili ed immobili di tali enti relativi alle attività che cessano saranno trasferiti al patrimonio delle province medesime.

I provvedimenti relativi alla liquidazione ed al trasferimento alle province del patrimonio degli enti di cui sopra, nonché al trasferimento del personale, saranno adottati con decreto del ministro che esercita la vigilanza sull'ente, di concerto con il Ministro per il tesoro e d'intesa con la Provincia interessata, da emanare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge provinciale di cui al primo comma.

Art. 5

Restano riservati allo Stato:

1) i rapporti internazionali nelle materie di cui al precedente art. 1;
2) l'istituzione e gestione di uffici di rappresentanza, di informazioni e di promozione all'estero, nonché degli uffici turistici di frontiera;
3) la promozione all'estero a favore del turismo nazionale, che viene esercitata dallo Stato per mezzo dell'Ente nazionale italiano per il turismo (ENIT), esclusa l'attività promozionale turistica all'estero per iniziative da realizzare nel territorio delle due province le quali a tal fine possono avvalersi dell'Ente nazionale italiano per il turismo.

Art. 6

Le licenze per agenzie di viaggio a persone fisiche o giuridiche straniere sono rilasciate dalla Provincia previo parere favorevole della competente amministrazione statale. Qualora tale amministrazione non si pronunzi entro 60 giorni dalla richiesta della provincia interessata, questa provvede prescindendo dal parere.

Art. 7

Rimane fermo il parere del Ministero delle finanze, in materia di provvedimenti relativi alle stazioni di cura, soggiorno e turismo, fino a quando la materia tributaria attinente a tali provvedimenti non sarà diversamente disciplinata. Qualora il Ministero delle finanze non si pronunzi entro 60 giorni dalla richiesta della provincia interessata, questa provvederà prescindendo dal parere.

Art. 8

Le province di Trento e di Bolzano, in relazione alle esigenze derivanti dalle attribuzioni da esse esercitate ai sensi del presente decreto, possono avvalersi dei servizi tecnici dello Stato operanti per funzioni non trasferite alle province.

Lo Stato sarà rimborsato per le spese sostenute per le province. La misura e le modalità dei rimborsi saranno determinate con decreto del Ministro per il tesoro, di concerto con il ministro competente, previa intesa con la provincia interessata.

Art. 9

La definizione dei procedimenti amministrativi che abbiano comportato assunzione di impegni, ai sensi dell'art. 49 della legge di contabilità di Stato, prima della data del trasferimento alle province delle funzioni amministrative oggetto del presente decreto, rimane dl competenza degli organi statali. Rimane, parimenti, di competenza degli organi

dello Stato, con oneri a carico del bilancio statale, la liquidazione delle ulteriori annualità di spese pluriennali a carico di esercizi successivi a quello di trasferimento delle funzioni alle province, qualora l'impegno relativo alla prima annualità abbia fatto carico ad esercizi finanziari anteriori al detto trasferimento.

Resta altresì, fino alla data del 31 dicembre 1974, di competenza degli organi statali la definizione dei provvedimenti che trovino il loro finanziamento in somme mantenute nel conto dei residui ai termini del secondo comma dell'art. 36 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, o di altre disposizioni che ad esso facciano riferimento, ovvero in forza di particolari norme.

Art. 10

Il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1952, n. 354, è abrogato.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 marzo 1974, n. 279

Norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Trentino - Alto Adige in materia di minime proprietà colturali, caccia e pesca, agricoltura e foreste

(g.u. 26 luglio 1974, n. 196)

GIURISPRUDENZA E RICORSI COSTITUZIONALI

Su questo decreto vedi la sentenza della corte costituzionale 13 ottobre 1988, n. 965 (Fondo di solidarietà nazionale per le calamità naturali e le avversità atmosferiche - ampliamento delle competenze regionali rispetto a quelle riservate allo stato dalle norme d'attuazione dello statuto speciale trentino-sudtirolese - interventi aggiuntivi rispetto a quelli provinciali, in presenza d'interessi di rilievo nazionale).

Art. 1

Le attribuzioni dell'amministrazione dello Stato in materia di ordinamento delle minime proprietà colturali, ordinamento dei masi chiusi e delle comunità familiari rette da antichi statuti o consuetudini, caccia e pesca, alpicoltura e parchi per la protezione della flora e della fauna; agricoltura, foreste e corpo forestale, patrimonio zootecnico ed ittico, istituti fitopatologici, consorzi agrari e stazioni agrarie sperimentali, servizi antigrandine, bonifica, esercitate sia direttamente dagli organi centrali e periferici dello Stato sia per il tramite di enti ed istituti pubblici a carattere nazionale o sovraprovinciale e quelle già spettanti alla regione Trentino - Alto Adige nelle stesse materie, sono esercitate, per il rispettivo territorio, dalle province di Trento e di Bolzano con l'osservanza delle norme del presente decreto.

Lo standard di protezione della fauna è disciplinato con legge provinciale che stabilisce il calendario venatorio e le specie cacciabili, attenendosi ai livelli di protezione risultanti dalle convenzioni internazionali o dalle norme comunitarie introdotte nell'ordinamento statale.

NOTE AL TESTO

Il secondo comma è stato aggiunto dall'art. 5 del d.lgs. 16 marzo 1992, n. 267.

GIURISPRUDENZA E RICORSI COSTITUZIONALI

Su quest'articolo vedi la sentenza della corte costituzionale 4 luglio 2003, n. 227 (Disposizioni provinciali che prevedono specie cacciabili e periodi venatori in maniera più ampia rispetto alla normativa statale, e non prevedono il parere obbligatorio dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica sui provvedimenti di regolazione della caccia - sono illegittime perché le norme statali hanno carattere di riforma economico-sociale, esprimendo standard minimi e uniformi di tutela).

Art. 2

Sono esercitate dalle province le funzioni amministrative, ivi comprese quelle di vigilanza e di tutela, già spettante agli organi centrali e periferici dello Stato e alla regione in ordine agli enti, consorzi, istituti ed organizzazioni locali operanti nelle province nelle materie di cui al presente decreto.

In caso di soppressione di enti pubblici locali operanti nelle materie di cui al presente decreto, la legge provinciale regolerà lo stato del personale, nel rispetto della posizione giuridico - economica acquisita, nonché la situazione del patrimonio.

Art. 3

1. Tra le funzioni esercitate dalle province autonome di Trento e di Bolzano, ciascuna per il rispettivo territorio, ai sensi dell'articolo 1 del presente decreto sono comprese quelle concernenti il Parco nazionale dello Stelvio, al quale sarà conservata una configurazione unitaria e la denominazione, secondo le forme, nei limiti e con le modalità stabilite dall'intesa sottoscritta in data 11 febbraio 2015 ai sensi dell'articolo 1, comma 515, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e dell'articolo 11, comma 8, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116. Le funzioni sono esercitate in armonia con le finalità e i principi dell'ordinamento statale in materia di aree protette, nonché con la disciplina dell'Unione europea relativa alla rete ecologica Natura 2000 afferente la conservazione della diversità biologica. E' fatto salvo il rispetto della Convenzione per la protezione delle Alpi, fatta a Salisburgo il 7 novembre 1991, ratificata e resa esecutiva dall'Italia con legge 14 ottobre 1999, n. 403, e degli altri obblighi di diritto internazionale generale e pattizio. Restano inoltre ferme le procedure previste dalla normativa statale in materia di attività internazionale delle Regioni e degli enti locali.

2. La configurazione unitaria del parco è assicurata mediante la costituzione di un apposito comitato di coordinamento e di indirizzo, composto da un rappresentante della Provincia autonoma di Trento, un rappresentante della Provincia autonoma di Bolzano, un rappresentante della Regione Lombardia, un rappresentante del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché da tre rappresentanti dei comuni il cui territorio amministrativo rientri nel parco, di cui uno per i comuni della provincia autonoma di Trento, uno per i comuni della provincia autonoma di Bolzano e uno per i comuni della regione Lombardia, da un rappresentante delle associazioni di protezione ambientale riconosciute ai sensi dell'articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349 (Istituzione del Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale), designato dal predetto ministro sulla base del criterio della maggiore rappresentatività, nonché da un rappresentante designato dall'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA). Ai componenti del comitato non spetta alcun compenso, indennità, gettone di presenza o emolumento comunque denominato, fatti salvi gli eventuali rimborsi delle spese e gli oneri di missione a carico dell'ente rappresentato. I compiti specifici e le modalità di funzionamento del comitato sono stabiliti dall'intesa di cui al comma 1.

3. Il comitato di coordinamento e di indirizzo è costituito entro sessanta giorni dalla data di efficacia dell'intesa prevista dal comma 1; si considera validamente costituito con la designazione dei rappresentanti degli enti territoriali di cui al comma 2 e del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Il comitato è rinnovato ogni cinque anni.

4. Le forme e i modi della specifica tutela del Parco nazionale dello Stelvio sono stabiliti con il piano e il regolamento del parco predisposti e approvati, per le parti di rispettiva competenza territoriale, da ciascuna provincia autonoma, in conformità alle linee guida e agli indirizzi approvati dal comitato, secondo il modello previsto dalla normativa statale in materia di aree protette. A tal fine le province autonome, nel rispetto dei principi fondamentali previsti dalla legge 6 dicembre 1991, n. 394, provvedono con proprie leggi a disciplinare la procedura di formazione e approvazione delle rispettive proposte di piano e di regolamento, assicurando adeguate forme di partecipazione dei soggetti pubblici e privati interessati. Le province autonome assicurano il coordinamento delle leggi provinciali vigenti, anche mediante la loro modificazione, con il piano e il regolamento approvati.

5. Al fine di garantire l'effettività della configurazione unitaria del parco e della relativa

tutela, le proposte di piano e di regolamento sono sottoposte al preventivo parere vincolante del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da esprimere entro novanta giorni dalla richiesta, per la verifica di conformità alle linee guida e agli indirizzi approvati dal comitato. In sede di espressione del parere, il ministero può richiedere modifiche e integrazioni alle proposte pervenute per assicurare le finalità del presente comma, garantendo comunque la compatibilità con l'ordinamento statutario delle province autonome. Le proposte di modifica del piano e del regolamento, nonché della perimetrazione del parco sono predisposte e approvate dalle province autonome, per le parti di rispettiva competenza territoriale, con le medesime procedure previste dal presente comma e dal comma 4.

6. Salve le attribuzioni del comitato, le funzioni amministrative di cui al comma 1 sono esercitate, per i territori di rispettiva competenza, dalle province autonome, anche tramite appositi enti disciplinati con legge provinciale. Le province autonome assicurano appropriate forme di consultazione e di partecipazione delle comunità locali, anche titolari di usi civici o di patrimoni collettivi, nonché delle associazioni e organizzazioni con compiti di promozione dello sviluppo sostenibile. Per la parte ricadente nel territorio delle province autonome la sorveglianza è esercitata dal rispettivo corpo forestale provinciale.

7. Gli oneri, relativi alla gestione del Parco nazionale dello Stelvio, compresi quelli per il funzionamento del comitato di coordinamento e di indirizzo, sono assunti in capo alle province autonome. I predetti oneri, a richiesta delle province o dello Stato, possono essere aggiornati con cadenza quinquennale, mediante intesa tra le province e il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e previa valutazione del Ministero dell'economia e delle finanze, tenuto conto dell'evoluzione della spesa dello Stato per i parchi nazionali. Gli oneri sono assunti dalle province, nel limite di euro 5.492.000,00, corrispondente agli oneri finanziari a carico del bilancio dello Stato al 31 dicembre 2013, mediante scomputo dal contributo in termini di saldo netto da finanziare previsto dall'articolo 79 dello Statuto e dall'articolo 1, comma 410, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, anche per gli effetti dell'articolo 1, comma 515, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.

8. L'onere di cui al comma 7 è ripartito tra le province autonome secondo criteri definiti mediante apposita intesa. Con specifico accordo tra le province autonome, la Regione Lombardia e le amministrazioni statali competenti sono definite le modalità di erogazione dei finanziamenti alla Regione Lombardia. Ogni ulteriore spesa, rispetto all'onere di cui al comma 7, è assunta dalle province autonome nonché dalla Regione Lombardia, per la rispettiva parte di territorio, senza che ne possano derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

9. Per l'esercizio delle funzioni previste dal presente articolo, i dipendenti pubblici con rapporto di lavoro a tempo indeterminato appartenenti al ruolo del consorzio del Parco nazionale dello Stelvio, in servizio alla data di sottoscrizione dell'intesa di cui al comma 1, sono inquadrati nei ruoli delle province autonome o degli enti di gestione dalle stesse individuati, tenuto conto dell'ambito territoriale in cui viene prestata in modo prevalente l'attività lavorativa e sulla base della tabella di corrispondenza allegata all'intesa di cui al comma 1, che entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto è oggetto di revisione concordata mediante intesa tra lo Stato e le province al fine di garantire la corrispondenza con eventuali disposizioni normative statali in materia di inquadramento giuridico del personale entrate in vigore nel periodo intercorrente tra la sottoscrizione dell'intesa e l'entrata in vigore del presente decreto. Al personale trasferito si applica il contratto collettivo di lavoro vigente nell'ente di assegnazione e spetta il trattamento economico fondamentale in godimento, all'atto dell'inquadramento. L'eventuale differenza tra il trattamento economico in godimento presso l'ente di provenienza e quello di destinazione è conservata a titolo di assegno personale riassorbibile con qualsiasi

miglioramento economico. E' comunque fatta salva la retribuzione individuale di anzianità. Il personale trasferito non concorre a determinare il contingente previsto dall'articolo 3, comma 5, primo periodo, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114 e dalle disposizioni legislative in materia delle province autonome.

10. Fatto salvo quanto previsto dal comma 11, le province autonome o gli enti di gestione dalle stesse individuati subentrano, rispettivamente, nei contratti relativi a rapporti di lavoro a tempo indeterminato e a tempo determinato fino alla loro naturale scadenza, sulla base dell'ambito territoriale in cui viene prestata in modo prevalente l'attività lavorativa dei dipendenti interessati, nel rispetto della normativa vigente in materia.

11. La Provincia autonoma di Trento, tenuto conto dell'ambito territoriale in cui viene prestata in modo prevalente l'attività lavorativa, provvede, entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ad attivare procedure concorsuali pubbliche disciplinate dal proprio ordinamento, prevedendo nei bandi il riconoscimento dell'esperienza maturata da parte del personale già dipendente al 31 dicembre 2013 dal consorzio del Parco nazionale dello Stelvio da almeno dieci anni, con mansioni impiegatizie, amministrative, tecniche, scientifiche e didattiche di educazione ambientale, in esito a procedure diverse da quelle previste per l'accesso al pubblico impiego. Dalle procedure non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Il personale assunto in esito alle predette procedure concorre a determinare il contingente previsto dall'articolo 3, comma 5, primo periodo, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114 e dalle disposizioni legislative della Provincia autonoma di Trento.

12. Le attrezzature, gli arredi e i beni strumentali mobili e immobili connessi all'esercizio delle funzioni di gestione del parco sono trasferiti, per il rispettivo territorio, alle province con le modalità previste dal decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 1973, n. 115. Le province subentrano nei rapporti giuridici attivi e passivi riferibili ai beni di cui al periodo precedente che fanno capo agli organi e alle strutture periferiche del consorzio del Parco nazionale dello Stelvio di rispettiva competenza. Resta fermo quanto previsto dall'intesa del comma 1 con riferimento all'assegnazione dei beni disciplinati dal presente comma ricadenti nel territorio della regione Lombardia, nonché i rapporti giuridici facenti capo agli organi centrali del medesimo consorzio, anche sulla base di appositi accordi con le province.

13. Il consorzio del Parco nazionale dello Stelvio è soppresso con decorrenza dalla data di entrata in vigore del presente articolo o, se successiva, dalla data di entrata in vigore della legge della Regione Lombardia, che recepisce l'intesa di cui al comma 1. Resta fermo che, ai sensi dell'articolo 11, comma 8, del decreto-legge n. 91 del 2014, i mandati relativi al direttore del parco in carica e al presidente in carica operanti in regime di prorogatio sono prorogati fino alla data di efficacia dell'intesa prevista dal comma 1.

14. Il comitato costituito ai sensi dei commi 2 e 3 esercita le funzioni ad esso demandate dalla data indicata dal comma 13.

15. Fino all'approvazione del piano e del regolamento del parco continua ad applicarsi la disciplina di tutela e salvaguardia del Parco nazionale dello Stelvio vigente alla data indicata dal comma 13.

NOTE AL TESTO

Articolo così sostituito dall'art. 1 del d.lgs. 13 gennaio 2016, n. 14.

GIURISPRUDENZA E RICORSI COSTITUZIONALI

Su quest'articolo vedi le seguenti sentenze della corte costituzionale:

- *27 luglio 1992, n. 366 (Aree protette di rilievo nazionale e internazionale - individuazione (e istituzione di parchi; nonché poteri di vigilanza, espropri, indennizzi) legittimamente riservata allo stato - se sono comprese nelle province autonome l'intesa, con le procedure delle norme d'attuazione, è una*

ragionevole forma di cooperazione. Composizione paritetica del comitato per le aree protette - scelta ragionevole. Esclusione delle regioni dalla consulta tecnica - è giustificata dalla sua natura tecnico-scientifica. Individuazione urgente di aree protette - connesse misure di salvaguardia - poteri attribuiti anche alle regioni, nel rispetto delle loro competenze. Poteri sanzionatori - attribuzione al rappresentante legale dell'organo di gestione dell'area - per le regioni ha efficacia dispositiva. Divieti di caccia - vincolano le regioni a statuto speciale, in base alla previsione costituzionale della tutela della natura attraverso aree protette);

- *15 luglio 1994, n. 302 (Previsione che il ministro dell'ambiente adegui direttamente la disciplina dei singoli parchi nazionali a disposizioni della legge-quadro, senza menzionare l'intesa con le regioni interessate - non tiene conto del particolare riparto di competenze previsto, per il parco dello Stelvio, dalle norme d'attuazione dello statuto speciale: quindi è illegittima);*
- *23 luglio 1997, n. 271 (Divieto di volo a motore - la legge provinciale non può estenderlo al parco dello Stelvio senza la concertazione prevista dalle norme d'attuazione dello statuto - può riguardare l'aeroporto di Bolzano, perché non bisogna confondere proprietà (statale) e disciplina delle attività - non può riguardare ultraleggeri e deltaplani a motore anche fuori dalle zone vincolate paesaggisticamente, per incoerenza con il trattamento degli altri velivoli).*

Art. 4

Con effetto dalla data di compimento degli adempimenti di cui al comma successivo, il consorzio di bonifica Monte S. Michele, estendentesi sul territorio delle province di Trento e di Bolzano, è disciolto.

Entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto le province adotteranno d'intesa i provvedimenti necessari per la regolazione dei rapporti inerenti al consorzio in relazione al disposto del comma precedente.

Art. 5

Con effetto dalla data del compimento degli adempimenti di cui al comma successivo, la parte del comprensorio di bonifica montana dell'Astico, Valletta Longhella e Brenta ricadente nella provincia di Trento cessa di appartenere al relativo consorzio.

Entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto il Ministro per l'agricoltura e le foreste provvederà, sentito il consorzio e gli altri enti interessati, alla regolazione dei rapporti inerenti al consorzio in relazione al disposto del comma precedente.

Art. 6

Fino a quando non sarà diversamente disposto con legge provinciale anche in ordine alle modalità di inquadramento del personale che verrà trasferito ai sensi del successivo comma, gli enti ed istituti pubblici a carattere nazionale o sovraprovinciale operanti nelle materie di cui al presente decreto continuano ad esercitare le proprie attribuzioni, ma i rispettivi programmi di attività concernenti tali materie debbono essere preventivamente approvati dalla provincia interessata.

Il personale in servizio presso le sedi periferiche degli enti pubblici di cui al presente articolo nelle province di Trento e Bolzano ed addetto alle attività che cessano sarà trasferito, previo consenso, alle province di Trento e Bolzano, conservando integralmente la posizione giuridico - economica acquisita. I beni mobili ed immobili di tali enti relativi alle attività che cessano saranno trasferiti al patrimonio delle province medesime.

I provvedimenti relativi alla liquidazione ed al trasferimento alle province del patrimonio degli enti di cui sopra, nonché al trasferimento del personale saranno adottati con decreto

del ministro che esercita la vigilanza sull'ente, di concerto con il Ministro per il tesoro e di intesa con la provincia interessata, da emanare entro un mese dalla data di entrata in vigore della legge provinciale di cui al primo comma.

Art. 7

Ai fini della valorizzazione delle zone montane, le province potranno costituire tra i comuni appartenenti ad uno stesso comprensorio le comunità montane previste dalla legge 3 dicembre 1971, n. 1102, determinandone l'ordinamento, ovvero altri enti di diritto pubblico, aventi compiti analoghi di programmazione economica e di pianificazione urbanistica.

Nella delimitazione dei comprensori, ove non sia già intervenuta, le province assicureranno la consultazione dei comuni interessati.

L'organo deliberante sarà costituito da membri eletti dai consigli comunali, assicurando la partecipazione delle minoranze. Per quanto attiene alla provincia di Bolzano, la partecipazione sarà assicurata compatibilmente con l'osservanza delle speciali norme relative alla rappresentanza dei gruppi linguistici.

Art. 8

Resta ferma la competenza degli organi statali in ordine:

a) ai rapporti internazionali e con la Comunità economica europea;
b) alla applicazione di regolamenti ed altri atti della Comunità economica europea concernenti la politica dei prezzi e dei mercati;
c) alla ricerca e sperimentazione scientifica di interesse nazionale in agricoltura e foreste, caccia e pesca, nonché al coordinamento metodologico della ricerca e sperimentazione scientifica nelle anzidette materie su tutto il territorio nazionale; l'attività di ricerca e sperimentazione di competenza statale interessante le province e quella di competenza provinciale saranno coordinate mediante opportune intese;
d) all'importazione, esportazione ed al transito di piante o parti di piante e semi di provenienza estera; all'importazione ed esportazione di bestiame da allevamento e da riproduzione, nonché di materiale seminale; al rilascio di certificati fitopatologici per l'esportazione, il transito e l'importazione di prodotti agricoli;
e) al commercio internazionale dei prodotti agricoli e zootecnici;
f) agli interventi per la regolazione del mercato agricolo, compresi quelli effettuati in favore di organismi associativi di produttori agricoli;
g) alla repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio di sostanze ad uso agrario e di prodotti agrari; ferma restando l'applicazione alle amministrazioni provinciali di Trento e di Bolzano, ai sensi del secondo comma dell'art. 16 dello statuto, del disposto dell'art. 62 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 987, si estende alle province di Trento e di Bolzano la disposizione di cui all'ultimo comma dell'art. 77 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;
h) alla alimentazione;
i) al rilascio delle licenze di porto d'armi per uso di caccia;
l) al fondo di solidarietà nazionale per le calamità naturali e le avversità atmosferiche;
m) alla tenuta dei registri delle varietà dei prodotti sementieri.

NOTE AL TESTO

Articolo così modificato dall'art. 14 del d.p.r. 19 novembre 1987, n. 526. Per i rapporti con la Comunità

economica europea vedi anche quest'ultimo decreto.

GIURISPRUDENZA E RICORSI COSTITUZIONALI

Su quest'articolo vedi la sentenza della corte costituzionale 20 dicembre 1976, n. 248 (Interventi statali per la regolazione del mercato agricolo, a favore dell'associazionismo fra produttori zootecnici - data la loro cogenza violano lo statuto e le sue norme d'attuazione).

Art. 9

I requisiti e le condizioni richiesti per l'ammissione al libro genealogico delle razze riconosciute a norma della legislazione statale saranno stabiliti con legge provinciale.

Parimenti con legge provinciale sarà disciplinato il controllo della produzione e del commercio di sementi e di altro materiale di moltiplicazione.

Art. 10

Viene delegato alle province di Trento e di Bolzano, per il rispettivo territorio, l'esercizio delle seguenti funzioni amministrative statali già svolte da organi od uffici locali:

a) funzioni di cui alla lettera d) del precedente art. 8;
b) funzioni di cui alla lettera f) del medesimo articolo;
c) adempimenti previsti dal fondo di solidarietà nazionale per le calamità naturali e le avversità atmosferiche in ordine alle proposte di delimitazione territoriale ed alla concessione, liquidazione e pagamento delle agevolazioni contributive e creditizie, nonché ai pareri in merito al riconoscimento dei consorzi di cui alla legge 25 marzo 1970, n. 364.

Le funzioni amministrative delegate con il presente articolo vengono esercitate dagli organi provinciali in conformità delle direttive emanate dal competente organo statale.

In caso di persistente inattività degli organi provinciali nell'esercizio delle funzioni delegate, qualora le attività relative alle materie delegate comportino adempimenti propri dell'amministrazione da svolgersi entro termini perentori previsti dalla legge o termini risultanti dalla natura degli interventi, il Consiglio dei ministri, su proposta del ministro competente, può disporre il compimento degli atti relativi in sostituzione dell'amministrazione provinciale.

Ai fini dell'esercizio delle competenze ad esso riservate ai sensi del precedente art. 8 lo Stato può affidare determinati compiti ad enti od organismi locali.

Art. 11

Lo Stato, previo accordo con le province sulle modalità di utilizzazione, può avvalersi dei servizi tecnici provinciali provvedendo al rimborso delle spese sostenute dalle province.

La misura e le modalità dei rimborsi saranno determinate con decreto del Ministro per il tesoro di concerto con il ministro competente, previa intesa con l'amministrazione provinciale interessata.

Le province possono chiedere che il consiglio superiore dell'agricoltura e delle foreste esprima il suo parere su singole questioni di rilevante interesse provinciale. In tali casi, alle riunioni del consiglio superiore interviene un rappresentante della provincia interessata, designato di volta in volta dalla giunta provinciale.

Art. 12

L'osservatorio fitopatologico di Bolzano, pur esercitando in base alle direttive del Ministero dell'agricoltura e delle foreste le funzioni riservate allo Stato, è trasferito alla Provincia di Bolzano.

L'osservatorio fitopatologico continuerà a provvedere, in base alle direttive degli organi statali, al rilascio dei certificati fitopatologici per le esportazioni, il transito e le importazioni.

Al funzionamento del predetto ufficio, l'amministrazione provinciale provvede con proprio personale.

Il personale dello Stato, in servizio presso l'osservatorio fitopatologico di Bolzano alla data di entrata in vigore del presente decreto, è trasferito, previo consenso, nei ruoli provinciali, nel rispetto della posizione giuridico-economica acquisita.

La Provincia provvede, con legge, a regolare il passaggio nei propri ruoli del personale stesso entro due anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Fino a quando non sarà attuato tale passaggio le spese per gli stipendi e le altre competenze sono a carico del bilancio dello Stato, salvo rivalsa nei confronti della Provincia.

Art. 13

I certificati fitopatologici rilasciati dagli uffici delle province autonome sono equiparati ad ogni effetto ai certificati rilasciati dagli uffici dipendenti dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Art. 14

Agli impiegati della carriera direttiva e di concetto del ruolo organico del personale delle foreste ed a quelli del ruolo organico speciale dei sottufficiali e guardie forestali delle province di Trento e di Bolzano può essere riconosciuta, con decreto del commissario del Governo competente, la qualifica di agente di pubblica sicurezza anche ai fini dell'esercizio delle funzioni, che venissero loro attribuite dalle province stesse inerenti alla polizia delle acque pubbliche e delle opere di bonifica.

L'anzidetto personale, che abbia conseguito la suindicata qualifica, è autorizzato a portare armi comuni del tipo che verrà stabilito dal commissario del Governo, d'intesa con la Giunta provinciale competente.

Il personale dipendente dalla regione Trentino - Alto Adige messo a disposizione delle province, al quale sia stata già riconosciuta la qualifica di agente di pubblica sicurezza, mantiene la qualifica stessa, anche dopo l'inquadramento nei ruoli provinciali, per l'esercizio delle funzioni di polizia già ad esso spettanti o attribuite dalle province ai sensi del primo comma del presente articolo.

Art. 15

La definizione dei procedimenti amministrativi che abbiano comportato assunzione di impegni, ai sensi dell'art. 49 della legge di contabilità di Stato, prima della data di entrata in vigore del presente decreto, rimane di competenza degli organi statali. Rimane, parimenti, di competenza degli organi dello Stato, con oneri a carico del bilancio statale, la liquidazione delle ulteriori annualità di spese pluriennali a carico di esercizi successivi a quello in corso, qualora l'impegno relativo alla prima annualità abbia fatto carico ad esercizi finanziari anteriori.

Resta, altresì, fino alla data del 31 dicembre 1974, di competenza degli organi statali la definizione dei provvedimenti che trovino il loro finanziamento in somme mantenute nel conto dei residui ai termini del secondo comma dell'art. 36 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, o di altre disposizioni che ad esso facciano riferimento, ovvero in forza di particolari norme.

Art. 16

Il titolo III del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1951, n. 574. è abrogato.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 marzo 1974, n. 280

Norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Trentino - Alto Adige in materia di disciplina delle commissioni comunali e provinciali per il collocamento al lavoro

(g.u. 26 luglio 1974, n. 196)

Art. 1

Le attribuzioni degli organi centrali e periferici dello Stato in materia di costituzione e funzionamento delle commissioni previste dagli articoli 25 e 26 della legge 29 aprile 1949, n. 264, e successive modificazioni, sono esercitate dalle province di Trento e Bolzano nei limiti indicati dall'art. 16 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, e con l'osservanza delle norme contenute negli articoli seguenti.

Art. 2

Le commissioni comunali istituite con legge provinciale ai sensi dell'art. 9 punto 5) del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, eserciteranno le funzioni delle commissioni di cui all'articolo 26 della legge 29 aprile 1949, n. 264, e successive modificazioni, nonché il controllo di legittimità sugli atti delle sezioni zonali, comunali e frazionali di collocamento concernenti l'avviamento al lavoro su richieste numeriche o nominative di manodopera.

Avverso le deliberazioni delle commissioni di cui al precedente comma è ammesso ricorso alla competente commissione provinciale di collocamento.

Art. 3

La commissione provinciale istituita con legge provinciale ai sensi dell'art. 9 punto 5), del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, eserciterà le funzioni delle commissioni di cui all'art. 25 della legge 29 aprile 1949, n. 264, e successive modificazioni, nonché il controllo di legittimità sugli atti di cui al primo comma dell'articolo precedente dell'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, delle sezioni zonali, comunali e frazionali, ove non esistano le commissioni comunali di cui al precedente articolo, nonché sugli atti di avviamento al lavoro in materia di assunzioni obbligatorie di invalidi ed altri aventi diritto.

Contro le deliberazioni della commissione provinciale in materia di classificazione professionale dei lavoratori, del loro passaggio da un settore produttivo all'altro e da una categoria all'altra dello stesso settore produttivo, è dato ricorso alla Provincia.

Contro i provvedimenti di annullamento adottati dalla commissione provinciale nell'esercizio della attività di controllo di cui al primo comma, sono ammessi normali rimedi giurisdizionali.

Avverso le deliberazioni della commissione provinciale sulle materie indicate alle lettere b) e c) dell'articolo 25 della legge 29 aprile 1949, n. 264, è dato ricorso al Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, il quale decide sentita la commissione centrale per l'avviamento al lavoro e per l'assistenza dei disoccupati.

Art. 4

Nell'esercizio della loro competenza nella materia di cui all'art. 9, punto 5) del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, le province possono provvedere

alla istituzione di commissioni di controllo sugli atti di avviamento al lavoro comunque disciplinato da leggi.

Art. 5

Ai fini del diritto di precedenza nel collocamento al lavoro previsto dall'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, i lavoratori residenti nella provincia di Bolzano precedono gli altri lavoratori iscritti nelle liste di collocamento in tutti i casi di avviamento al lavoro disciplinato da leggi.

Fermo il diritto di precedenza al lavoro per i residenti nella provincia di Bolzano i datori di lavoro non sono tenuti ad assumere i lavoratori dei quali abbiano bisogno tra quelli iscritti nelle liste di collocamento se destinati ad aziende rurali con non più di 6 dipendenti.

Art. 6

I datori di lavoro operanti nella provincia di Bolzano che intendono avvalersi della facoltà di richiesta nominativa, nei casi in cui tale facoltà è ammessa dall'art. 34 della legge 20 maggio 1970, n. 300, sono tenuti ad assumere lavoratori residenti nella provincia.

In caso di indisponibilità di lavoratori residenti nella provincia di cui all'art. 34 della legge 20 maggio 1970, n. 300, ammessa la richiesta nominativa per lavoratori iscritti nelle liste di altre province.

Art. 7

I lavoratori che si trasferiscono anagraficamente in provincia di Bolzano, perdono l'anzianità di iscrizione nelle liste di collocamento eventualmente maturate nella provincia di provenienza.

I lavoratori di cui al comma precedente acquistano lo stesso diritto di precedenza dei cittadini residenti nella provincia.

Art. 8

I lavoratori che chiedono la iscrizione nelle liste di collocamento della provincia di Bolzano, ai sensi ed agli effetti dell'art. 2 della legge 10 febbraio 1961 n. 5, saranno avviati al lavoro dopo che sia stato soddisfatto il diritto di precedenza dei lavoratori residenti nella provincia.

Art. 9

Fino a quando le province non avranno provveduto ad istituire con proprie leggi le commissioni di cui ai precedenti articoli 2 e 3 rimangono ferme le disposizioni di cui agli articoli 25 e 26 della legge 29 aprile 1949, n. 264, e successive modificazioni.

Art. 9 bis

1. Al fine di realizzare nelle province di Trento e Bolzano un organico sistema di servizi per l'impiego, a decorrere dal 1° gennaio 1996 è delegato alle province autonome di Trento e Bolzano, l'esercizio delle funzioni amministrative attribuite all'ufficio regionale e agli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione di Trento e Bolzano nonché alle sezioni circoscrizionali per l'impiego ricadenti nei rispettivi territori.

2. Sono trasferiti a decorrere dal 1° gennaio 1996 alle province autonome di Trento e Bolzano gli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione nonché le sezioni

circoscrizionali per l'impiego aventi sedi nei rispettivi territori; dalla stessa data è soppresso l'ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione. Le province succedono nella proprietà delle attrezzature e degli arredi degli uffici trasferiti e dell'ufficio soppresso ricadenti nei loro territori, nonché dei contratti di locazione degli immobili.

3. Le province disciplinano con legge l'organizzazione delle funzioni delegate.

4. Fino all'inquadramento nelle amministrazioni provinciali il personale di ruolo e non di ruolo degli uffici trasferiti nonché quello del soppresso ufficio regionale è messo a disposizione della provincia territorialmente competente conservando lo stesso stato giuridico e il trattamento economico in godimento; il relativo onere è a carico del bilancio della provincia.

5. Il personale di cui al comma 4 ha diritto di chiedere il mantenimento in servizio presso l'amministrazione dello Stato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della normativa provinciale di inquadramento, mantenendo la propria posizione di ruolo ovvero non di ruolo. Il restante personale che non esercita tale diritto è trasferito alle province nel rispetto dello stato giuridico e del trattamento economico in godimento secondo le modalità stabilite dalla normativa provinciale. Il personale addetto al soppresso ufficio regionale del lavoro ha diritto di optare per il trasferimento presso l'amministrazione di una delle due province.

6. Il personale che chiede il mantenimento in servizio presso l'amministrazione dello Stato viene trasferito ad altre amministrazioni statali operanti nel territorio provinciale conservando lo stato giuridico ed il trattamento economico acquisito, ovvero, a richiesta, permane nella amministrazione di appartenenza per essere destinato ad uffici di altre regioni.

7. In corrispondenza al contingente di personale trasferito è ridotta, con decorrenza dalla data del trasferimento, la dotazione organica delle amministrazioni statali di provenienza.

8. Per l'esercizio delle funzioni amministrative delegate con il presente decreto resta fermo quanto disposto dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 19 novembre 1987, n. 526.

9. Sino a quando non sia diversamente disposto con legge provinciale, gli uffici di cui al comma 1 continuano a svolgere le attribuzioni ad essi demandate dalle norme in vigore attinenti alle funzioni delegate ai sensi del comma 1.

NOTE AL TESTO

Articolo aggiunto dall'art. 1 del d.lgs. 21 settembre 1995, n. 430. Vedi anche il secondo comma dell'art. 3 del d.p.r. 26 gennaio 1980, n. 197

Art. 9 ter

1. La determinazione dei rimborsi spettanti alle province ai sensi dell'art. 14 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 268 (Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino - Alto Adige) per l'esercizio delle funzioni delegate ai sensi dell'art. 1 del presente decreto è effettuata con cadenza triennale mediante intesa tra il Governo e i presidenti delle rispettive giunte provinciali tenendo conto di quanto previsto dal comma 2 dell'art. 34 della legge 23 dicembre 1994, n. 724.

NOTE AL TESTO

Articolo aggiunto dall'art. 2 del d.lgs. 21 settembre 1995, n. 430.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 marzo 1974, n. 381

Norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Trentino - Alto Adige in materia di urbanistica ed opere pubbliche

(g.u. 27 agosto 1974, n. 223)

GIURISPRUDENZA E RICORSI COSTITUZIONALI

Su questo decreto vedi la sentenza della corte costituzionale 7 dicembre 1994, n. 412 (Clausola di salvaguardia delle autonomie speciali - può risolvere dubbi interpretativi, ma non superare l'evidenza letterale. Disposizioni statali sull'articolazione territoriale per la fornitura dei servizi idrici - sono illegittime perché lasciano spazi meramente integrativi alle province autonome, alterano le competenze programmatorie e prevedono interventi di organismi statali senza osservare lo statuto speciale e le sue norme d'attuazione).

Art. 1

Le attribuzioni dell'amministrazione dello Stato in materia di urbanistica, di edilizia comunque sovvenzionata, di utilizzazione delle acque pubbliche, di opere idrauliche, di opere di prevenzione e pronto soccorso per calamità pubbliche, di espropriazione per pubblica utilità, di viabilità, acquedotti e lavori pubblici di interesse provinciale, esercitate sia direttamente dagli organi centrali e periferici dello Stato sia per il tramite di enti e di istituti pubblici a carattere nazionale o sovraprovinciale e quelle già spettanti alla regione Trentino - Alto Adige nelle stesse materie, sono esercitate, per il rispettivo territorio dalle province di Trento e di Bolzano ai sensi e nei limiti di cui agli articoli 8, 9 e 16 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, e con l'osservanza delle norme del presente decreto.

Art. 2

Eventuali interventi finanziari dello Stato per opere di competenza regionale o provinciale non comportano deroga alle attribuzioni della regione o delle province in materia di espropriazione per pubblica utilità.

In caso di delega alle province di funzioni concernenti la realizzazione di opere pubbliche di competenza statale, le province stesse procederanno alle espropriazioni ed occupazioni necessarie in nome e per conto dello Stato sulla base della disciplina vigente per le opere pubbliche di loro competenza.

Qualora, ai fini di perequazione locale, le province autonome di Trento e di Bolzano prevedano con proprie leggi di integrare, sino alla misura fissata dalla propria normativa, gli indennizzi dovuti dallo Stato a seguito di espropriazione ed occupazione per l'esecuzione di opere di sua competenza, l'autorizzazione al pagamento diretto dell'indennità, ai sensi della legge 20 marzo 1968, n. 391, viene trasmessa alla provincia competente per territorio.

La provincia, calcolata l'integrazione da apportare, provvede, entro il termine di sessanta giorni decorrenti dal ricevimento dell'autorizzazione di cui al comma precedente, al versamento agli interessati dell'indennizzo statale maggiorato della quota di integrazione provinciale, comunicandone gli estremi al competente organo statale ai fini della emissione del decreto di esproprio.

L'onere per la liquidazione dell'importo complessivo come sopra determinato è a carico della provincia competente per territorio, salvo rimborso da parte dello Stato dell'indennizzo dallo stesso definito.

Qualora la provincia non provveda entro il termine di cui al secondo comma, gli uffici statali provvedono direttamente al versamento dell'indennità di esproprio, impregiudicata

rimanendo l'adozione da parte della provincia del proprio provvedimento integrativo.

NOTE AL TESTO

Articolo così modificato dall'art. 1 del d.p.r. 24 marzo 1981, n. 227.

Art. 3

Sono esercitate dalle province le funzioni amministrative, ivi comprese quelle di vigilanza e di tutela già spettanti agli organi centrali e periferici dello Stato e alla regione in ordine agli enti, consorzi, istituti ed organizzazioni locali operanti nelle province nelle materie di cui al presente decreto.

In caso di soppressione di enti pubblici locali operanti nelle materie di cui al presente decreto, la legge provinciale regolerà lo stato del personale, nel rispetto della posizione giuridico-economica acquisita, nonché la situazione del patrimonio.

Art. 4

La classificazione come strade statali delle strade locali e provinciali e la sclassificazione delle strade statali sono effettuate dallo Stato d'intesa con la provincia interessata.

L'efficacia del provvedimento di sclassificazione decorre dalla data dalla quale ha effetto l'atto provinciale con cui si provvede alla nuova classificazione o alla diversa destinazione del suolo stradale, atto che dovrà essere emanato entro il termine di sei mesi.

I provvedimenti di classificazione previsti dal primo comma e rispettivamente quelli di sclassificazione congiunti all'atto provinciale di cui al secondo comma, comportano il trasferimento delle strade e costituiscono titolo per la relativa intavolazione.

Art. 5

In relazione al trasferimento alle province autonome di Trento e di Bolzano del demanio idrico ai sensi dell'articolo 8, primo comma, lettera e), del decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 1973, n. 115, le province stesse esercitano tutte le attribuzioni inerenti alla titolarità di tale demanio ed in particolare quelle concernenti la polizia idraulica e la difesa delle acque dall'inquinamento, fatto salvo quanto diversamente disposto dal presente decreto e dal decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1977, n. 235.

Le province di Trento e di Bolzano provvedono, ciascuna per il proprio territorio, alla tenuta dell'elenco delle acque pubbliche ed alla compilazione ed approvazione dei relativi elenchi suppletivi.

Le province possono avvalersi del registro italiano dighe (RID) per l'identificazione e l'approvazione tecnica dei progetti e per la vigilanza sulla costruzione e sulle operazioni di controllo spettanti al concessionari con riferimento alle dighe di ritenuta, alle opere di sbarramento o alle traverse inferiori o pari a 15 metri di altezza e che determinano volume di invaso inferiore o pari a 1.000.000 di metri cubi. Per le medesime opere superiori a 15 metri di altezza o che determinano invasi di volume superiori a 1.000.000 di metri cubi le province stesse affidano i predetti compiti al RID; in tale ultimo caso si osserva, altresì, la normativa tecnica statale relativa alla progettazione e alla costruzione.

Il piano generale per l'utilizzazione delle acque pubbliche previsto dall'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, vale anche, per il rispettivo territorio, quale piano di bacino di rilievo nazionale. Il Ministro dei lavori pubblici nella sua qualità di presidente del comitato istituzionale delle relative autorità di bacino di

rilievo nazionale, ed il presidente della provincia interessata assicurano, mediante apposite intese, il coordinamento e l'integrazione delle attività di pianificazione nell'ambito delle attribuzioni loro conferite dal presente decreto e dalla legge 18 maggio 1989, n. 183.

Per i piani e i programmi statali che prevedano il riparto o l'utilizzo a favore delle regioni, anche tramite le autorità di bacino, di finanziamenti, si osservano le disposizioni di cui all'articolo 5 della legge 30 novembre 1989, n. 386, e le relative norme di attuazione di cui al decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 268.

Nelle determinazioni dei componenti di cui all'art. 12, comma 4, lettera c), della legge 18 maggio 1989, n. 183, il comitato istituzionale osserva lo statuto e le relative norme di attuazione.

NOTE AL TESTO - GIURISPRUDENZA E RICORSI COSTITUZIONALI

- *Articolo così modificato dall'art. 4 del d.lgs. 16 marzo 1992, n. 267, dall'art. 2 del d.lgs. 11 novembre 1999, n. 463 e dall'art. 4 del d.lgs. 15 aprile 2003, n. 118 (quest'ultimo articolo conteneva un errore nella formulazione della modifica, che in questa sede si è corretto).*
- *L'ultimo periodo del quarto comma, qui omesso, è stato dichiarato costituzionalmente illegittimo con sentenza della corte costituzionale 7 novembre 2001, n. 353 (Norme d'attuazione dello statuto - sfera riservata rispetto a quella delle leggi ordinarie - possibilità di derogare ad esse - compiti di coordinamento nell'organizzazione delle funzioni trasferite e di quelle rimaste allo stato - le esigenze di coordinamento, nella pianificazione di bacino, devono garantire alle regioni interessate parità d'intervento - è illegittima la disposizione che prevede un irragionevole trattamento deteriore del Veneto).*
- *Vedi anche le sentenze della corte costituzionale 16 maggio 2002, n. 196 (Decreto del presidente della repubblica che delimita il bacino del Piave tracciando i confini amministrativi sulla Marmolada in maniera difforme da quelli definitivamente accertati - non incide su questi confini - la fissazione della linea di displuvio è un accertamento tecnico, per cui non è richiesta l'intesa con la provincia in base alle norme d'attuazione - conseguente inammissibilità del ricorso) e 11 giugno 2014, n. 169 (Interventi sugli scarichi delle grandi dighe e sui sedimenti accumulati nei loro serbatoi, per prevenire il dissesto idrogeologico - sono riconducibili alle competenze delle province autonome in materia di calamità e di acque pubbliche - lo statuto e le sue norme d'attuazione si fanno già carico delle esigenze di coordinamento con lo stato - illegittima attribuzione di ulteriori funzioni al ministero dell'ambiente).*

Art. 6

1. Con riferimento alle derivazioni di acque, dalla data di entrata in vigore della presente disposizione cessa di applicarsi nel territorio delle province di Trento e di Bolzano la disciplina concernente i pareri istruttori di cui all'articolo 7, secondo comma, del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775. Dalla medesima data cessano di applicarsi nel territorio delle province di Trento e di Bolzano le disposizioni sulla pubblicazione delle domande di concessione relative alle piccole derivazioni di acque, introdotte dall'articolo 23, comma 3, della legge 5 gennaio 1994, n. 36.

2. Le derivazioni di acque, ivi comprese le grandi derivazioni a scopo idroelettrico, sono regolate dal piano generale per l'utilizzazione delle acque pubbliche di cui all'articolo 8, che definisce altresì il minimo deflusso costante necessario alla vita negli alvei sottesi.

3. In ogni caso il rilascio del minimo deflusso costante negli alvei sottesi, anche effettuato in via sperimentale o ai sensi del piano di cui all'articolo 8 vigente alla data di entrata in vigore della presente disposizione, non comporta alcun indennizzo a favore dei concessionari di derivazioni in atto.

4. I disciplinari delle concessioni di grandi derivazioni a scopo idroelettrico in atto alla data di entrata in vigore della presente disposizione sono adeguati alle previsioni del piano generale per l'utilizzazione delle acque pubbliche. Nelle more del predetto adeguamento, i concessionari sono comunque tenuti, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, al rilascio delle portate di rispetto nella misura minima pari a due litri al secondo per ogni chilometro quadrato di bacino imbrifero sotteso alle singole

opere di presa, anche in funzione sperimentale per la ridefinizione dei disciplinari di concessione. Fino all'adeguamento del piano generale per l'utilizzo delle acque pubbliche la portata di rispetto nella misura minima predetta può essere modificata d'intesa tra il presidente della giunta provinciale e il Ministro dei lavori pubblici. Anche in tali casi si applica quanto disposto dal comma 3.

NOTE AL TESTO

Articolo così sostituito dall'art. 3 del d.lgs. 11 novembre 1999, n. 463.

Art. 7

1. Con decorrenza dal 1° gennaio 2000 è delegato alle province di Trento e di Bolzano, per il rispettivo territorio, l'esercizio delle funzioni statali in materia di opere idrauliche di prima e seconda categoria. Per l'esercizio di tali funzioni si applica quanto disposto dall'articolo 16, secondo e terzo comma.

2. Le province predispongono piani pluriennali concernenti la gestione, ivi compresa la manutenzione ordinaria e straordinaria, nonché gli investimenti per la realizzazione di nuove opere idrauliche di prima e seconda categoria. Tali piani sono predisposti secondo gli eventuali indirizzi programmatici del Ministro dei lavori pubblici ed individuano gli interventi da realizzare, le priorità, i tempi e i costi di realizzazione. I piani suddetti sono approvati d'intesa tra il Ministro dei lavori pubblici e il presidente della provincia interessata. Tali piani valgono anche quale piano annuale di coordinamento previsto dall'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 .

NOTE AL TESTO

Articolo così sostituito dall'art. 4 del d.lgs. 11 novembre 1999, n. 463.

Art. 8

Il piano generale per l'utilizzazione delle acque pubbliche previsto dall'art. 14 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, deve programmare l'utilizzazione delle acque per i diversi usi e contenere le linee fondamentali per una sistematica regolazione dei corsi d'acqua con particolare riguardo alle esigenze di difesa del suolo, nel reciproco rispetto delle competenze dello Stato e della provincia interessata.

Il progetto di piano è predisposto per ciascuna provincia in seno ad un apposito comitato, d'intesa fra tre rappresentanti dello Stato e tre rappresentanti della provincia interessata, entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente decreto. I rappresentanti sono designati rispettivamente dal presidente del Consiglio dei ministri e dalla Giunta provinciale.

Il progetto adottato dal comitato è pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica e nel Bollettino ufficiale della regione.

I comuni ed i soggetti interessati possono presentare osservazioni entro il termine di sessanta giorni dalla data di pubblicazione del progetto nella Gazzetta ufficiale.

Il piano è deliberato definitivamente, con eventuali modifiche, d'intesa fra i rappresentanti statali e provinciali nel comitato ed è reso esecutivo con decreto del Presidente della Repubblica su proposta, conforme all'intesa raggiunta, del Ministro per i lavori pubblici e del Presidente della giunta provinciale interessata.

Il piano è pubblicato nella Gazzetta ufficiale e nel Bollettino ufficiale ed ha vigore a tempo indeterminato. Esso è sottoposto a revisione dopo i primi cinque anni e successivamente ogni quindici anni, seguendo lo stesso procedimento previsto per la sua formazione; nelle stesse forme possono essere approvate modifiche, prima della scadenza dei termini predetti, qualora il piano si riveli in qualche sua parte inattuabile o si manifesti comunque l'evidente convenienza di migliorarlo o di adattarlo a nuove esigenze.

ATTUAZIONE

Per il piano generale di utilizzazione delle acque pubbliche vedi il d.p.r. 15 febbraio 2006 (g.u. 24 maggio 2006, n. 119); le sue norme d'attuazione sono state modificate dalle deliberazione della giunta provinciale 21 settembre 2007, n. 2049 (b.u. 2 ottobre 2007, n. 40) e 28 maggio 2015, n. 886 (b.u. 3 giugno 2015, n. 22); la relativa cartografia dalle deliberazioni 17 novembre 2006, n. 2432 (b.u. 28 novembre 2006, n. 48), 13 luglio 2007, n. 1477 (b.u. 24 luglio 2007, n. 30), 5 settembre 2008, n. 2250 (b.u. 16 settembre 2008, n. 38, suppl. n. 1), 22 dicembre 2009, n. 3145 (b.u. 5 gennaio 2010, n. 1), 18 luglio 2011, n. 1551 (b.u. 26 luglio 2011, n. 30), 15 febbraio 2013, n. 228 (b.u. 26 febbraio 2013, n. 9) e 27 ottobre 2014, n. 1828 (b.u. 4 novembre 2014, n. 44).

GIURISPRUDENZA E RICORSI COSTITUZIONALI

Su quest'articolo vedi la sentenza della corte costituzionale 11 giugno 2014, n. 169 (Interventi sugli scarichi delle grandi dighe e sui sedimenti accumulati nei loro serbatoi, per prevenire il dissesto idrogeologico - sono riconducibili alle competenze delle province autonome in materia di calamità e di acque pubbliche - lo statuto e le sue norme d'attuazione si fanno già carico delle esigenze di coordinamento con lo stato - illegittima attribuzione di ulteriori funzioni al ministero dell'ambiente).

Art. 9

Le concessioni di acque pubbliche che siano scadute prima dell'entrata in vigore del presente decreto senza che gli organi competenti abbiano provveduto in merito al loro rinnovo, o che vengano a scadere nel periodo compreso fra l'entrata in vigore del presente decreto e la data di inizio dell'efficacia del piano generale di cui al precedente articolo, sono prorogate di diritto fino a tale data, fermo restando per coloro che intendano ottenere il rinnovo l'onere di farne domanda nei termini previsti dalle norme in vigore.

Sino alla data indicata nei comma precedente le province potranno, per far fronte ad esigenze urgenti di rifornimento idrico degli abitati, rilasciare autorizzazioni provvisorie all'inizio dei lavori e all'esercizio delle opere o consentire variazioni di concessioni in atto, anche in deroga alle previsioni del piano regolatore generale degli acquedotti.

Qualora il piano generale per l'utilizzazione delle acque pubbliche non sia divenuto esecutivo entro un anno dall'entrata in vigore del presente decreto, le province potranno rilasciare autorizzazioni provvisorie all'inizio dei lavori e all'esercizio delle opere o consentire variazioni di concessioni in atto anche per usi diversi da quelli di cui al precedente comma, qualora ciò sia richiesto da esigenze essenziali dell'economia locale. Per le grandi derivazioni, qualora esigenze di pubblico interesse lo richiedano, lo Stato e la provincia possono rilasciare le relative concessioni previa reciproca intesa.

Le autorizzazioni e le variazioni di cui al secondo e terzo comma potranno essere convertite in concessioni dopo l'entrata in vigore del piano generale di cui all'articolo precedente, sempreché non risultino in contrasto con il piano medesimo.

Anche prima dell'approvazione del piano generale per l'utilizzazione delle acque pubbliche le province possono provvedere al riconoscimento dei diritti di derivazione ed al rilascio di autorizzazioni provvisorie all'esercizio di relative varianti non sostanziali.

Art. 10

Dalla data di entrata in vigore del presente decreto cessano di applicarsi nelle province di Trento e di Bolzano le leggi 19 marzo 1952, n. 184 e 25 gennaio 1962, n. 11 ed i piani e programmi da esse previsti.

Dalla data di entrata in vigore del piano generale per l'utilizzazione delle acque pubbliche, di cui al precedente art. 8, cessa di applicarsi nel territorio della provincia il piano regolatore generale degli acquedotti di cui alla legge 4 febbraio 1963, n. 129, e successive modificazioni ed integrazioni, ed al decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 1968, n. 1090.

Gli effetti degli atti di vincolo delle riserve idriche adottate ai sensi del predetto decreto

del Presidente della Repubblica n. 1090, cessano di prodursi dalla data indicata al comma precedente, salvo che nel piano generale sia diversamente disposto.

Art. 11

1. Salvo diversa disposizione di legge provinciale, la disciplina inerente la polizia idraulica non si applica alle acque pubbliche acquisite al demanio idrico provinciale, in relazione a quanto disposto dall'articolo 1 della legge 5 gennaio 1994, n. 36, non comprese nell'elenco delle acque pubbliche o nei relativi elenchi suppletivi delle province di Trento e Bolzano o non intavolate al demanio idrico provinciale.

NOTE AL TESTO

Articolo così sostituito dall'art. 5 del d.lgs. 11 novembre 1999, n. 463.

GIURISPRUDENZA E RICORSI COSTITUZIONALI

Su quest'articolo vedi la sentenza della corte costituzionale 27 dicembre 1991, n. 482 (Legge relativa al piano energetico nazionale - soddisfa un interesse nazionale preminente, che giustifica una disciplina statale unitaria. Attribuzione alle province autonome di poteri meramente consultivi, in procedimenti relativi agli idrocarburi (che attengono la materia delle miniere) - comporta una sottrazione di competenze insufficientemente compensata: al posto del parere dev'essere prevista un'intesa).

Art. 11 bis

1. I provvedimenti di accertamento dei limiti del demanio idrico provinciale, ivi comprese le spiagge lacuali, emanati in conformità alla disciplina legislativa provinciale, costituiscono titolo per le conseguenti operazioni di intavolazione e di voltura catastale dei medesimi beni a favore della provincia. L'intavolazione e la voltura catastale sono effettuate a cura della provincia medesima.

NOTE AL TESTO

Articolo aggiunto dall'art. 6 del d.lgs. 11 novembre 1999, n. 463.

Art. 12

omissis

NOTE AL TESTO

Articolo abrogato dall'art. 20 del d.lgs. 11 novembre 1999, n. 463.

Art. 13

Con effetto dall'entrata in vigore della legge costituzionale 10 novembre 1971, n. 1, viene applicato nel territorio delle province di Trento e di Bolzano l'art. 53 del testo unico 11 dicembre 1933, n. 1775, come sostituito dall'art. 1 della legge 4 dicembre 1956, n. 1377.

Art. 14

Salvo il disposto del comma successivo, ai fini dell'applicazione delle disposizioni concernenti le concessioni di grandi derivazioni di acque pubbliche, si ha riguardo a tutti gli effetti alla provincia nel cui territorio ricadano in tutto o in parte le opere di presa o di prima presa, nel caso di impianti a catena o in serie, anche se appartenenti a più concessionari, o il massimo rigurgito a monte determinato dalla presa stessa.

Per la concessione di grande derivazione a scopo idroelettrico dal torrente Avisio in località Stramentizzo spettano rispettivamente alle province di Trento e di Bolzano 2/3 e 1/3 dell'energia, o del corrispondente compenso in denaro, dovuto dal concessionario ai sensi del primo e terzo comma dell'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica 31

agosto 1972, n. 670, ferma restando la decorrenza di tali obblighi dalla data di entrata in vigore della legge costituzionale 10 novembre 1971, n. 1.

NOTE AL TESTO

Il primo comma è stato così modificato dall'art. 7 del d.lgs. 11 novembre 1999, n. 463.

GIURISPRUDENZA E RICORSI COSTITUZIONALI

Su quest'articolo vedi le sentenze della corte costituzionale 6 aprile 2005, n. 133 (Concessioni di grandi derivazioni idroelettriche - quando coinvolgono la provincia di Trento e una regione confinante non si applicano le norme d'attuazione dello statuto speciale (d.p.r. n. 381 del 1974), che riguardano i rapporti fra le due province, ma le disposizioni statali (art. 89 del d.lgs. n. 112 del 1998) che prevedono un'intesa fra gli interessati) e 29 dicembre 2008, n. 443 (Deliberazione della giunta provinciale sudtirolese relativa alla centrale di San Floriano - esercizio di poteri dominicali, diversi da quelli concessori relativi alle grandi derivazioni idroelettriche - inammissibilità del conflitto, che riguarda una rivendicazione di beni, estranea alla giurisdizione costituzionale).

Art. 15
omissis

NOTE AL TESTO

Articolo abrogato dall'art. 20 del d.lgs. 11 novembre 1999, n. 463.

Art. 16

È delegato alle province di Trento e di Bolzano, per il rispettivo territorio, l'esercizio delle seguenti funzioni amministrative statali già svolte da organi o uffici periferici:

1) *omissis*
2) funzioni inerenti alla vigilanza sulle opere di conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed a struttura metallica.

Le funzioni amministrative delegate con il presente articolo vengono esercitate dagli organi provinciali in conformità alle direttive emanate dal competente organo statale.

In caso di persistente inattività degli organi provinciali nell'esercizio delle funzioni delegate, qualora le attività relative alle materie delegate comportino adempimenti propri dell'amministrazione da svolgersi entro termini perentori previsti dalla legge o termini risultanti dalla natura degli interventi, il Consiglio dei ministri su proposta del ministro competente può disporre il compimento degli atti relativi in sostituzione dell'amministrazione provinciale.

NOTE AL TESTO

Il numero 1) del comma 1 è stato abrogato dall'art. 20 del d.lgs. 11 novembre 1999, n. 463.

Art. 17

Fino a quando non sarà diversamente disposto con legge provinciale anche in ordine alle modalità di inquadramento del personale che verrà trasferito ai sensi del successivo comma, gli enti ed istituti pubblici a carattere nazionale o sovraprovinciale di cui all'art. 1 che hanno tra i loro fini istituzionali anche compiti concernenti le materie di cui al presente decreto, continuano ad esercitare le proprie attribuzioni e i relativi programmi di attività concernenti tali fini debbono essere preventivamente approvati dalla provincia interessata.

Il personale in servizio presso le sedi periferiche degli enti pubblici di cui al presente articolo nelle province di Trento e di Bolzano ed addetto alle attività che cessano sarà trasferito, previo consenso, alle province di Trento e di Bolzano, nel rispetto della posizione giuridico - economica acquisita. I beni mobili ed immobili di tali enti relativi alle attività che cessano saranno trasferiti al patrimonio delle province medesime.

I provvedimenti relativi alla liquidazione ed al trasferimento alle province del patrimonio

degli enti di cui sopra, nonché al trasferimento del personale, saranno adottati con decreto del ministro che esercita la vigilanza sull'ente, di concerto con il Ministro per il tesoro e di intesa con la provincia interessata, da emanare entro un mese dalla data di entrata in vigore della legge provinciale di cui al primo comma.

Art. 18

Si intendono sostituiti gli organi centrali e periferici dello Stato con gli organi della provincia in tutti i casi in cui le disposizioni vigenti nelle materie di cui al presente decreto facciano riferimento a funzioni amministrative degli organi o degli uffici centrali o periferici dello Stato.

Art. 19

Salvo quanto disposto dai successivi commi del presente articolo, resta ferma la competenza degli organi statali in ordine:

a) alle strade statali;
b) alle autostrade che si estendono oltre il territorio della provincia, salva la necessità dell'intesa con la provincia interessata per quelle il cui tracciato interessi soltanto il territorio provinciale e quello di una regione finitima; restano peraltro di esclusiva competenza dello Stato anche per tali autostrade i provvedimenti successivi all'atto di concessione che sia stato emanato anteriormente alla entrata in vigore del presente decreto, anche se relativi a varianti, completamenti e prolungamenti del tracciato originario;
c) alle costruzioni di linee ferroviarie statali;
d) agli aerodromi, ad eccezione di quelli aventi carattere turistico;
e) ai lavori pubblici concernenti i servizi statali;
f) *omissis*
g) all'edilizia demaniale e patrimoniale dello Stato ed alle opere di prevenzione e soccorso per calamità pubbliche relative alle materie di cui alle lettere precedenti;
h) ai lavori pubblici di riparazione di danni bellici;
i) alle modalità di erogazione di mutui da concedere da parte di enti ad istituti pubblici non aventi carattere regionale e della Cassa depositi e prestiti per il finanziamento di opere pubbliche di interesse provinciale.

A decorrere dal 1° luglio 1998 sono delegate alle province di Trento e di Bolzano, per il rispettivo territorio, le funzioni in materia di viabilità stradale dello Stato quale ente proprietario e dell'Ente nazionale per le strade (ANAS), comprese quelle di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 26 febbraio 1994 n. 143, escluse le autostrade.

Le province autonome di Trento e di Bolzano predispongono i piani pluriennali di viabilità e i piani triennali per la gestione e l'incremento della rete stradale secondo gli indirizzi programmatici del Ministro dei lavori pubblici, individuando gli interventi da realizzare, le priorità, i tempi e i costi di realizzazione. I piani suddetti sono approvati d'intesa tra il Ministero dei lavori pubblici e i presidenti delle provincie autonome di Trento e di Bolzano.

I beni immobili espropriati dalle province autonome di Trento e di Bolzano, secondo le procedure di cui alle rispettive normative provinciali, per la costruzione, l'ampliamento, la rettifica e la manutenzione delle strade statali sono intavolati a favore del demanio dello Stato - ramo strade. Sono intavolati alla provincia autonoma territorialmente competente, su istanza del rispettivo Presidente, i relitti stradali già facenti parte del demanio dello Stato - ramo strade, derivanti dagli interventi predetti. I beni immobili che risultino non più funzionali alla viabilità stradale dello Stato, diversi da quelli previsti nel precedente periodo, sono trasferiti sulla base di appositi verbali di consegna redatti, anche di volta in

volta, di intesa fra i rappresentanti della provincia autonoma interessata e dell'amministrazione statale competente. Tali verbali costituiscono titolo per l'intavolazione, su richiesta del presidente della provincia autonoma.

Le somme spettanti alle province autonome di Trento e di Bolzano per l'esercizio delle funzioni delegate di cui al secondo comma del presente articolo sono così determinate per il periodo 1° luglio 1998 - 31 dicembre 1999:

a) per tutte le spese di funzionamento e di manutenzione della rete stradale, escluse quelle di cui alla lettera b), la somma pari alla media aritmetica dell'analoga spesa sostenuta dall'ANAS negli anni 1995 e 1996 nelle stesse province;
b) per le spese di investimento, la somma pari alle risorse già previste, per ciascuna delle due province, nel programma triennale per la viabilità 1997-1999, per quanto già non erogato dall'ANAS alla data del 30 giugno 1998. Entro il 30 giugno 1998, le province presentano programmi modificativi e/o integrativi, da approvare con le modalità di cui al terzo comma del presente articolo, da realizzare a proprio carico, che prevedano investimenti aggiuntivi per l'ammodernamento e l'incremento della rete stradale oggetto della delega. In sede di definizione del programma triennale 2000-2002 si tiene conto dello stato di attuazione dei predetti programmi.

Relativamente al triennio 2000-2002, le somme da erogarsi alle due province, per i medesimi fini di cui al comma precedente, sono determinate, nell'ammontare pari alla percentuale derivante dal rapporto tra estensione della rete stradale rispettivamente localizzata nel territorio delle due province ed estensione dell'intera rete stradale statale, risultante al 31 dicembre 1996 applicata ai corrispondenti stanziamenti, previsti nel bilancio dello Stato per la viabilità, esclusi quelli per gli oneri di ammortamento dei mutui contratti antecedentemente alla data del 1° luglio 1998.

Per gli anni successivi al 2002, il criterio di calcolo di cui al comma precedente è applicato all'estensione della rete stradale statale risultante al 31 dicembre 2002.

I dati necessari per la quantificazione delle somme spettanti alle province autonome ai sensi del presente articolo sono accertati in contraddittorio da funzionari a ciò delegati rispettivamente dalle province medesime e dal Ministero dei lavori pubblici.

Il prelievo di dette somme è effettuato dai trasferimenti statali di cui al decreto legislativo 26 febbraio 1994, n. 143, se capienti, stabiliti annualmente ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni ed integrazioni. Dette somme sono iscritte in un apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici. Con decreto del Ministro del tesoro sono apportate le relative variazioni compensative di bilancio.

Il pagamento delle somme spettanti alle province autonome ai sensi del presente articolo è effettuato con periodicità trimestrale.

Nell'esercizio delle funzioni ad esse spettanti in materia di paesaggio e di quelle delegate ai sensi di questo articolo, le province, d'intesa tra loro e previo parere del ministero competente in materia di infrastrutture e mobilità, possono disciplinare misure per la limitazione del traffico veicolare lungo le strade che collegano i rispettivi territori. Le misure possono essere adottate per limitare l'interferenza e gli effetti del traffico veicolare su beni o località di particolare valenza dal punto di vista paesaggistico o naturalistico, ivi compresi i siti inseriti nella lista del patrimonio mondiale dell'UNESCO; gli eventuali proventi derivanti dalle misure considerate da questo comma sono destinati alla conservazione e alla valorizzazione delle caratteristiche naturali o alla promozione del turismo sostenibile nelle predette aree.

I provvedimenti di cui al precedente comma devono essere motivati, tenendo conto dei principi di ragionevolezza e non discriminazione, e, nel caso comportino divieti o limitazioni alla circolazione, devono assicurare misure alternative.

NOTE AL TESTO

Articolo così modificato dall'art. 1 del d.lgs. 2 settembre 1997, n. 320, dall'art. 20 del d.lgs. 11 novembre 1999, n. 463, dall'art. 1 del d.lgs. 4 aprile 2006, n. 176 e dall'art. 1 del d.lgs. 3 marzo 2016, n. 46.

GIURISPRUDENZA E RICORSI COSTITUZIONALI

Su quest'articolo vedi le seguenti sentenze della corte costituzionale:

- *12 aprile 1989, n. 180 (Paravalanghe a protezione di strade, autostrade e ferrovie di competenza statale - necessità di previa intesa con la provincia di Bolzano, in base alle norme d'attuazione dello statuto - l'intesa non esige particolari modalità di espressione; nel caso in esame c'è stata);*
- *27 luglio 2001, n. 313 (Mantenimento di un ufficio dell'ANAS a Bolzano, nonostante le norme d'attuazione dello statuto abbiano disposto la soppressione del relativo compartimento - rientra fra i poteri di organizzazione dello stato. Trasferimento di funzioni e beni dell'ANAS alla provincia di Bolzano - è necessaria una procedura d'intesa o in contraddittorio, in base alle norme d'attuazione);*
- *25 febbraio 2011, n. 62 (Costruzione di un'autostrada che interessi la provincia di Trento e un'altra regione - è necessaria un'intesa con la provincia, in base (fra l'altro) alle norme d'attuazione dello statuto speciale).*

Art. 19 bis

1. Ai fini dell'esercizio delle funzioni delegate con il presente decreto le province di Trento e di Bolzano, per il rispettivo territorio, applicano la normativa provinciale in materia di organizzazione degli uffici, di contabilità, di attività contrattuale, di lavori pubblici e di valutazione di impatto ambientale.

NOTE AL TESTO

Articolo aggiunto dall'art. 8 del d.lgs. 11 novembre 1999, n. 463.

Art. 20

Ai fini dell'attuazione del piano urbanistico provinciale e dei piani territoriali di coordinamento, nel rispetto delle relative competenze, gli interventi di spettanza dello Stato in materia di viabilità, linee ferroviarie e aerodromi, anche se realizzati a mezzo di aziende autonome, sono effettuati previa intesa con la provincia interessata.

GIURISPRUDENZA E RICORSI COSTITUZIONALI

Su quest'articolo vedi le seguenti sentenze della corte costituzionale:

- *12 aprile 1989, n. 180 (Paravalanghe a protezione di strade, autostrade e ferrovie di competenza statale - necessità di previa intesa con la provincia di Bolzano, in base alle norme d'attuazione dello statuto - l'intesa non esige particolari modalità di espressione; nel caso in esame c'è stata);*
- *5 febbraio 1992, n. 38 (Direttive del comitato interministeriale per la programmazione nei trasporti - sono legittime quando indirizzate a organi statali e quando si tratta di indicazioni tecnico-politiche; negli altri casi, e per gli aggiornamenti del piano generale dei trasporti, è necessaria l'intesa delle province autonome, in base alle norme d'attuazione. Piani provinciali non adeguati a quello nazionale - non sono sanzionabili con la perdita d'efficacia);*
- *9 gennaio 1996, n. 2 (Ferrovie - coordinamento fra competenze statali in materia di opere pubbliche e competenze provinciali in materia urbanistica realizzato, fra l'altro, dalle norme d'attuazione dello statuto - le norme provinciali devono essere interpretate nel senso che, pur non ricordandole, non escludono l'applicabilità delle procedure collaborative, anche in deroga a quelle ordinarie).*

Art. 21

I piani urbanistici provinciali ed i piani territoriali di coordinamento sono approvati con legge provinciale. I progetti di piano devono essere inviati al Ministero dei lavori pubblici, il quale formula entro termini stabiliti con legge provinciale eventuali osservazioni a scopo di coordinamento, sentito il consiglio superiore dei lavori pubblici anche per il territorio dei comuni di cui al primo comma dell'articolo successivo, per quanto riguarda le esigenze della difesa nazionale.

I piani urbanistici di grado subordinato sono approvati con deliberazione della Giunta

provinciale secondo le modalità stabilite dalla legge provinciale. Analogamente sono approvate le eventuali modifiche ai piani urbanistici di grado subordinato, che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, risultino approvati con legge ai sensi dell'art. 37 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1951, n. 574.

GIURISPRUDENZA E RICORSI COSTITUZIONALI

Su quest'articolo vedi le sentenze della corte costituzionale 22 luglio 1985, n. 216 (Sedi dei carabinieri - accertamento della loro conformità a norme e piani urbanistici - la provincia di Bolzano non può pretendere di parteciparvi, dato che sono beni strumentali alla difesa nazionale e che ai carabinieri spettano funzioni in materia - quando il d.p.r. n. 616 del 1977 attribuisce poteri più ampi alle regioni ordinarie si applica anche alle province autonome, in quanto compatibile) e 21 marzo 1989, n. 143 (Piano urbanistico provinciale trentino - approvazione con legge, in base alla disciplina urbanistica e alle norme d'attuazione dello statuto - la costituzione non vieta l'adozione di leggi-provvedimento, né prevede riserve di amministrazione - il principio del giusto procedimento può essere rispettato anche in caso di approvazione legislativa; oltretutto i vincoli per privati (che ne sono garantiti) nascono dagli strumenti urbanistici sottordinati).

Art. 22

Con l'entrata in vigore del presente decreto la legge 1 giugno 1931, n. 886, e successive modificazioni, salvo quanto disposto dall'art. 13 della legge stessa per tutto il territorio nazionale, si applica nella provincia di Bolzano al territorio dei seguenti comuni: Curon, Malles, Senales, Moso, Racines, Vipiteno, Brennero, Val di Vizze, Campo Trens, Selva Molini, Valle Aurina, Predoi, Campo Tures, Rasun Anterselva, Valle Casies, Monguelfo, Valdaora, Braies, Villabassa, Dobbiaco, San Candido, Sesto.

Nel predetto territorio, con l'entrata in vigore della legge provinciale che approva il piano territoriale di coordinamento o con l'entrata in vigore dei piani urbanistici comunali approvati dalla Giunta provinciale previo parere favorevole, nei limiti di competenza espresso entro termine stabilito con legge provinciale e comunque non inferiore a 90 giorni dal rappresentante regionale dell'autorità militare, i lavori stradali, salvo quanto disposto dai comma successivo, le edificazioni, le elevazioni, i cumuli e le demolizioni di cui al comma quarto dell'art. 3 della legge 1 giugno 1931, n. 886, previsti dai piani stessi, non sono più sottoposti all'autorizzazione dell'autorità militare.

Per i progetti delle opere stradali intercomunali deve essere sentita la predetta autorità militare, che dovrà esprimere il suo parere entro 90 giorni.

Qualora tale autorità non si pronunci entro i termini indicati nei commi precedenti la mancata pronuncia equivale alla espressione del parere favorevole.

Art. 23

Fino a quando non sarà provveduto alla riforma della legislazione concernente le servitù militari, alle commissioni tecniche previste dall'art. 4 della legge 20 dicembre 1932, n. 1849, e successive modificazioni ed integrazioni, sono aggregati, in relazione al disposto degli articoli 5, ultimo comma e 6, quarto comma, del regolamento di esecuzione della citata legge, approvato con regio decreto 4 maggio 1936, n. 1388, rappresentanti rispettivamente della regione Trentino - Alto Adige o delle province di Trento e di Bolzano, qualora la sfera di attività interessata ai sensi delle citate disposizioni competa ai predetti enti, ovvero siano interessate zone di demanio pubblico degli enti medesimi.

Art. 24

Ferma la competenza delle province in materia di edilizia comunque sovvenzionata ai sensi dell'art. 8, n. 10, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, è riservata allo Stato la costruzione di alloggi per propri dipendenti la cui concessione sia

essenzialmente condizionata alla prestazione in loco di un determinato servizio.

Art. 25

La definizione dei procedimenti amministrativi che abbiano comportato assunzione di impegni, ai sensi dell'art. 49 della legge di contabilità di Stato, prima della data di entrata in vigore del presente decreto, rimane di competenza degli organi statali. Rimane, parimenti, di competenza degli organi dello Stato, con oneri a carico del bilancio statale, la liquidazione delle ulteriori annualità di spese pluriennali a carico di esercizi successivi a quello in corso, qualora l'impegno relativo alla prima annualità abbia fatto carico ad esercizi finanziari anteriori.

Resta altresì, fino alla data del 31 dicembre 1974, di competenza degli organi statali la definizione dei provvedimenti che trovino il loro finanziamento in somme mantenute nel conto dei residui ai termini del secondo comma dell'art. 36 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440 o di altre disposizioni che ad esso facciano riferimento, ovvero in forza di particolari norme.

Art. 26

Entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, fermo restando quanto previsto dal successivo art. 30, le amministrazioni dello Stato provvederanno a consegnare con elenchi descrittivi, a ciascuna provincia interessata, gli atti, sia degli uffici centrali che degli uffici periferici non trasferiti alle province, concernenti le funzioni amministrative spettanti alle province stesse e relativi ad affari non ancora esauriti, fatta eccezione per quelli disciplinati dal precedente art. 25, ovvero relativi a questioni o disposizioni di massima, inerenti alle dette funzioni.

Art. 27

Sono trasferiti alla provincia di Trento gli uffici del provveditorato alle opere pubbliche e del genio civile di Trento, con esclusione delle sezioni o servizi cui sono affidate le funzioni rimaste di competenza statale; con la stessa esclusione è trasferito alla provincia di Bolzano l'ufficio del genio civile di Bolzano. Nei casi di sezioni o servizi che espletino contemporaneamente funzioni rimaste di competenza statale e funzioni attribuite alle province, la determinazione delle sezioni o servizi esclusi dal trasferimento sarà effettuata d'intesa fra il Ministero dei lavori pubblici e la provincia interessata entro 60 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto.

Il personale che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, si trova in servizio presso gli uffici dell'amministrazione del lavori pubblici operanti nel Trentino - Alto Adige ha diritto di chiedere il trasferimento alle province entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge provinciale di ristrutturazione dei ruoli organici.

Al personale trasferito ai sensi del comma precedente è garantito il rispetto della posizione giuridico - economica acquisita.

In corrispondenza al contingente di personale di ruolo e non di ruolo trasferito, vengono ridotti, con decorrenza dalla data del trasferimento, i relativi ruoli organici dell'amministrazione dei lavori pubblici e gli eventuali contingenti non di ruolo cui il personale appartiene.

Fino alla scadenza del termine stabilito ai sensi del secondo comma del presente articolo, il personale, che attualmente svolga attività ricadenti in tutto o in parte nella competenza delle province, rimane addetto alle medesime mansioni. Le spese per gli stipendi e le altre competenze sono a carico del bilancio dello Stato, salvo rivalsa nei

confronti delle province.

Sino a quando non sia diversamente disposto con legge provinciale, gli ingegneri capi del genio civile continuano a svolgere, quali organi delle province, le attribuzioni ad essi demandate dalle norme in vigore attinenti alle funzioni di competenza delle province stesse.

Gli ingegneri capi preposti agli uffici del genio civile, ancorché trasferiti alla rispettiva provincia ai sensi del precedente secondo comma o dirigenti dei corrispondenti uffici provinciali, esercitano, a richiesta dell'amministrazione dei lavori pubblici, quali organi dello Stato, le attribuzioni residuate alla competenza dello Stato medesimo.

Il compartimento ANAS di Trento con sede in Bolzano è soppresso con effetto dalla data di cui all'articolo 19, secondo comma.

Il personale in servizio alla data di cui al precedente comma presso il compartimento ANAS di Trento, nel limite massimo del venti per cento, ha il diritto di chiedere il mantenimento in servizio presso l'ANAS ed il conseguente trasferimento ad altri compartimenti dell'ANAS medesimo, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della normativa provinciale di inquadramento, mantenendo la propria posizione di dipendente a tempo indeterminato o determinato. Il personale che non esercita tale diritto è trasferito alle province nel rispetto dello stato giuridico e del trattamento economico in godimento, secondo le modalità stabilite dalla rispettiva normativa provinciale, tenuto conto della ubicazione della rispettiva sede di servizio alla data di pubblicazione della normativa medesima. Il personale addetto a servizi competenti per il territorio regionale ha comunque diritto di optare per il trasferimento presso l'amministrazione di una delle due province entro il termine di opzione di cui sopra.

Fino all'inquadramento nelle amministrazioni provinciali il personale di cui al comma precedente è messo a disposizione della provincia nel cui territorio è prevalentemente utilizzato, previa intesa tra le province in ordine alla prevalenza di utilizzo, conservando lo stato giuridico ed il trattamento economico in godimento. Il relativo onere è a carico del bilancio della rispettiva provincia cui è messo a disposizione.

NOTE AL TESTO

Articolo così modificato dall'art. 2 del d.lgs. 2 settembre 1997, n. 320.

Art. 28

Agli impiegati della carriera direttiva e di concetto del ruolo organico dei lavori pubblici delle province di Trento e di Bolzano può essere riconosciuta, con decreto del commissario del Governo competente, la qualifica di agente di pubblica sicurezza ai fini dell'esercizio delle funzioni di polizia inerenti alle attribuzioni ad essi demandate.

L'anzidetto personale che abbia conseguito la suindicata qualifica, è autorizzato a portare armi comuni del tipo che verrà stabilito dal commissario del Governo, d'intesa con la Giunta provinciale competente.

Art. 29

Il trasferimento alle province degli uffici statali di cui al precedente art. 27, comporta la successione della provincia allo Stato nei diritti ed obblighi inerenti agli immobili, sede degli uffici stessi, nonché al relativo arredamento. Al fine di assicurare la più conveniente sistemazione dei servizi statali e provinciali, potranno essere trasferiti alle province immobili anche solo parzialmente destinati a servizi attribuiti alla competenza provinciale, salva la possibilità di mantenere in proprietà dello Stato altri immobili di pari valore sedi di uffici parzialmente trasferiti alle province, sempre che non vi ostino particolari esigenze di servizio.

Si applicano le disposizioni di cui al secondo e terzo comma dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 1973, n. 115, salva la decorrenza dall'entrata in vigore del presente decreto del termine previsto al secondo comma del predetto articolo.

La consistenza degli arredi, delle macchine e delle attrezzature, nonché dei diritti ed obblighi ad essi inerenti, sarà fatta constare con verbali redatti, in contraddittorio, da funzionari a ciò delegati, rispettivamente, dal Ministero dei lavori pubblici e dalla provincia.

In deroga a quanto disposto dall'articolo 3, comma 115 e seguenti, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 662, i beni immobili, i beni mobili registrati e gli altri beni mobili esistenti nel territorio delle province autonome di Trento e di Bolzano, strumentali all'esercizio delle funzioni delegate, utilizzati alla data 30 giugno 1998 dal compartimento ANAS di Trento, sono trasferiti direttamente in proprietà alla provincia autonoma territorialmente competente.

I beni di cui al comma precedente nonché le strade statali di cui all'articolo 19 e le relative pertinenze sono consegnati, secondo le procedure di cui agli articoli 7, 8, secondo e terzo comma, e 11 del decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 1973, n. 115, alle province autonome territorialmente competenti, previa intesa con le medesime in ordine al riparto dei beni, ivi compresi gli immobili siti nel territorio di una provincia, ma destinati al servizio della rete stradale insistente sui territori di entrambe le province. Gli elenchi descrittivi di cui all'articolo 8, secondo comma, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 1973 sono completati entro il 31 marzo 1998.

Secondo le modalità di cui al comma precedente è altresì consegnata alle province autonome rispettivamente competenti la documentazione amministrativa, concernente gli affari non ancora esauriti.

Salvo quanto disposto ai successivi commi ed esclusi gli oneri di ammortamento dei mutui contratti antecedentemente alla data del 1° luglio 1998, le province autonome di Trento e di Bolzano succedono allo Stato e all'ANAS nei rapporti giuridici in atto con i terzi alla data del 1° luglio 1998, inerenti le funzioni delegate.

Per quanto concerne gli appalti di lavori pubblici aggiudicati o affidati dall'ANAS precedentemente al 1° luglio 1998 da accertare d'intesa con le province autonome di Trento e di Bolzano, le medesime province subentrano, senza vincolo di solidarietà, nei rapporti giuridici, con effetto dalla medesima data. Rimangono a carico esclusivo dell'ANAS gli obblighi e i debiti maturati in relazione ai lavori eseguiti fino alla data del 1° luglio 1998 in attuazione dei suddetti appalti.

Fatto salvo quanto previsto per le spese di investimento ricomprese nel programma triennale per la viabilità 1997 - 1999, l'ANAS provvede, altresì, al rimborso alle province delle somme corrispondenti ai lavori da eseguirsi a decorrere dal 1° luglio 1998, nei limiti dei fondi comunque impegnati e non erogati in attuazione dei medesimi appalti affidati dall'ANAS prima di detta data e non ricompresi nel programma triennale 1997 - 1999. Ai fini di cui al presente comma, le province e l'ANAS, entro il 30 giugno 1998, definiscono d'intesa, per ciascun appalto, lo stato di esecuzione dei lavori, le obbligazioni in capo all'ANAS e le modalità di rimborso dei relativi oneri. Della ricognizione viene redatto verbale le cui risultanze costituiscono il limite di responsabilità dell'ANAS.

Agli adempimenti attuativi del presente decreto si applicano le disposizioni di cui all'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 1973, n. 115.

NOTE AL TESTO

Articolo così modificato dall'art. 3 del d.lgs. 2 settembre 1997, n. 320.

Art. 30

Gli archivi ed i documenti degli uffici statali di cui al precedente art. 27, vengono consegnati alla provincia cui l'ufficio viene trasferito. La consegna avviene mediante elenchi descrittivi in cui sono distinti gli atti inerenti alle funzioni spettanti alle province nelle materie di cui al presente decreto.

Le amministrazioni statali hanno titolo ad ottenere la restituzione di ogni documento, fra quelli consegnati, che fosse loro necessario per lo svolgimento di proprie attribuzioni, ovvero a richiederne copia conforme qualora l'originale sia contemporaneamente necessario alla provincia.

In ordine agli archivi e documenti consegnati alle province ai sensi del primo comma del presente articolo, rimangono ferme le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409.

Art. 31

Il servizio idrografico, già svolto dagli uffici dipendenti dall'amministrazione statale dei lavori pubblici, è disimpegnato - nell'ambito dei rispettivo territorio - dalle province di Trento e di Bolzano, anche per conto dello Stato.

Art. 32

Gli organismi aventi sede presso gli uffici del genio civile di Trento e di Bolzano, la cui attività sia attinente alle funzioni amministrative di competenza delle province ai sensi del presente decreto, continuano ad esercitare tutte le attribuzioni ad essi demandate dalle norme in vigore, fino a quando non sia diversamente disposto con legge provinciale.

Gli organismi aventi sede presso il provveditorato regionale alle opere pubbliche di Trento cessano di svolgere le funzioni non attinenti ai settori che rimangono di competenza statale ai sensi dell'art. 19.

É fatto salvo quanto disposto con leggi regionali e provinciali istitutive di organismi operanti nelle materie di cui al presente decreto.

Art. 33

Nel territorio della regione Trentino - Alto Adige le norme di cui alla legge 8 dicembre 1970, n. 996, trovano applicazione all'insorgere di situazioni di danno o di pericolo che per la loro natura ed estensione non possono essere fronteggiate con l'esercizio delle competenze proprie o delegate delle province e con l'impiego delle organizzazioni di uomini e di mezzi di cui dispongono.

GIURISPRUDENZA E RICORSI COSTITUZIONALI

Su quest'articolo vedi le sentenze della corte costituzionale 26 luglio 2005, n. 321 (Coordinamento di attività statali in provincia - in base allo statuto spetta al commissario del governo; oppure, in caso di calamità, al commissario governativo; non agli organi provinciali della protezione civile. Presidente della provincia - poteri di ordinanza in caso di calamità: riguardano le materie di competenza provinciale (quindi non l'ordine pubblico) - poteri di requisizione: non si estendono ai beni statali) e 1 aprile 2011, n. 109 (Rischio idrogeologico - è riconducibile alle competenze provinciali in materia di calamità e di utilizzazione delle acque pubbliche - gli interventi statali, quindi, devono rispettare le procedure concordate previste dalle norme d'attuazione dello statuto).

Art. 34

Alla dichiarazione di cui all'art. 5 della legge 8 dicembre 1970, n. 996, ed alla nomina del commissario previsto dal medesimo articolo si provvederà d'intesa con i presidenti delle giunte provinciali ove la calamità riguardi i territori di entrambe le province, ovvero con il presidente della giunta della provincia interessata ove solo una delle due sia stata colpita.

GIURISPRUDENZA E RICORSI COSTITUZIONALI

Su quest'articolo vedi le sentenze della corte costituzionale 26 luglio 2005, n. 321 (Coordinamento di attività statali in provincia - in base allo statuto spetta al commissario del governo; oppure, in caso di calamità, al commissario governativo; non agli organi provinciali della protezione civile. Presidente della provincia - poteri di ordinanza in caso di calamità: riguardano le materie di competenza provinciale (quindi non l'ordine pubblico) - poteri di requisizione: non si estendono ai beni statali) e 1 aprile 2011, n. 109 (Rischio idrogeologico - è riconducibile alle competenze provinciali in materia di calamità e di utilizzazione delle acque pubbliche - gli interventi statali, quindi, devono rispettare le procedure concordate previste dalle norme d'attuazione dello statuto).

Art. 35

Gli interventi dello Stato hanno carattere aggiuntivo rispetto a quelli regionali e provinciali e l'applicazione delle norme di cui alla legge 8 dicembre 1970, n. 998, non incide sulle competenze della regione e delle province né implica sostituzione di organismi regionali e provinciali che continuano ad operare alla stregua dei propri ordinamenti.

Ai fini dell'applicazione del quarto comma dell'art. 5 della legge 8 dicembre 1970, n. 996, il commissario provvede in particolare al coordinamento degli interventi dello Stato con quelli effettuati dagli organismi della regione e delle province, nel rispetto del disposto di cui al comma precedente.

GIURISPRUDENZA E RICORSI COSTITUZIONALI

Su quest'articolo vedi le sentenze della corte costituzionale 26 luglio 2005, n. 321 (Coordinamento di attività statali in provincia - in base allo statuto spetta al commissario del governo; oppure, in caso di calamità, al commissario governativo; non agli organi provinciali della protezione civile. Presidente della provincia - poteri di ordinanza in caso di calamità: riguardano le materie di competenza provinciale (quindi non l'ordine pubblico) - poteri di requisizione: non si estendono ai beni statali) e 1 aprile 2011, n. 109 (Rischio idrogeologico - è riconducibile alle competenze provinciali in materia di calamità e di utilizzazione delle acque pubbliche - gli interventi statali, quindi, devono rispettare le procedure concordate previste dalle norme d'attuazione dello statuto).

Art. 36

Alla disciplina dell'utilizzo coordinato dei mezzi di intervento dello Stato della provincia e degli enti locali si provvede mediante programmi di protezione civile approvati dal commissario del Governo e dal Presidente della Giunta provinciale, il quale deve previamente sentire il Presidente della Giunta regionale.

Le disposizioni contenute nell'art. 7 della legge 8 dicembre 1970, n. 996, relative al comitato regionale per la protezione civile, non trovano applicazione nella regione Trentino - Alto Adige.

Art. 37

I ministeri dell'interno e dei lavori pubblici, i commissari del Governo, la regione e le province si scambiano ogni notizia, informazione o documentazione utile ai fini di evitare o ridurre i possibili danni derivanti da calamità naturali o catastrofi.

Art. 38

I titoli II e VII del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1951, n. 574 ed il decreto del Presidente della Repubblica 26 gennaio 1959, n. 28, sono abrogati.

Art. 39

Per le opere di competenza statale nella regione Trentino - Alto Adige i compiti della regione e del suo presidente, previsti dagli articoli 15 e 16 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, e successive modificazioni, sono attribuiti alle province di Trento e di Bolzano e rispettivi presidenti.

NOTE AL TESTO

Articolo aggiunto dall'art. 2 del d.p.r. 24 marzo 1981, n. 227.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 marzo 1975, n. 469

Norme di attuazione dello statuto per la regione Trentino - Alto Adige in materia di assistenza e beneficenza pubblica

(g.u. 20 settembre 1975, n. 252, suppl. ord.)

Art. 1

Le attribuzioni dell'amministrazione dello Stato in materia di assistenza e beneficenza pubblica, esercitate sia direttamente dagli organi centrali e periferici dello Stato sia per il tramite di enti e di istituti pubblici a carattere nazionale o sovraprovinciale e quelle già spettanti alla regione Trentino - Alto Adige in materia di istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza sono esercitate, per il rispettivo territorio, dalle province di Trento e Bolzano con l'osservanza delle norme del presente decreto.

NOTE AL TESTO

Vedi anche l'art. 1 del d.p.r. 24 marzo 1981, n. 215.

Art. 1 bis

1. Le province autonome di Trento e di Bolzano, nel rispetto dei principi della legislazione statale in materia di assicurazioni sociali e dei limiti posti alla potestà legislativa delle province medesime dagli articoli 8 e 9 dello statuto speciale di autonomia in materia di assistenza sanitaria e di integrazione socio-sanitaria, possono disciplinare con legge l'istituzione di contributi, anche obbligatori, a carico dei cittadini residenti nel territorio provinciale, destinati alla costituzione di fondi assicurativi con finalità assistenziale volti a garantire ai cittadini l'erogazione di specifiche prestazioni sanitarie e socio-assistenziali previste dalla legge medesima.

2. La legge provinciale disciplina le modalità di accertamento e riscossione dei contributi nonché di gestione dei fondi di cui al comma 1 anche mediante affidamento a terzi nel rispetto della normativa comunitaria.

3. Le province possono altresì avvalersi, con oneri a loro carico, di enti nazionali operanti nel settore della previdenza e delle assicurazioni sociali o delle agenzie di cui all'articolo 73 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sulla base di apposite convenzioni.

4. Ove vengano istituiti con norma statale contributi corrispondenti a quelli istituiti ai sensi del comma 1, nel territorio della provincia interessata si applica quanto previsto dall'articolo 2, commi 1, 2 e 3, del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 266.

NOTE AL TESTO

Articolo aggiunto dall'art. 1 del d.lgs. 14 maggio 2001, n. 259.

Art. 2

Ai sensi degli articoli 5, n. 2) e 16 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, la regione Trentino - Alto Adige è competente a disciplinare con proprie leggi il modello di organizzazione e di funzionamento delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, nonché ad approvarne gli statuti e relative modificazioni.

Rimangono riservate alle province le potestà amministrative in ordine all'istituzione degli enti pubblici di assistenza e beneficenza e alle altre funzioni concernenti gli stessi enti quali previsti dalla legge regionale.

Art. 3

La vigilanza e la tutela sulle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, ivi compresa la facoltà di sospensione e di scioglimento dei loro organi in base alla legge, sono esercitate, salvo quanto riservato allo Stato dall'art. 54, n. 5) del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, dalla Giunta di quella provincia autonoma nel cui territorio le istituzioni hanno la propria sede legale, anche se esse estendono la propria attività nel territorio dell'altra provincia.

Art. 4

Le attribuzioni degli organi dello Stato relative alle pensioni ed agli assegni a carattere continuativo in favore dei ciechi civili, dei sordomuti e degli invalidi civili restano ferme fino a quando non sarà diversamente disposto con legge provinciale nel rispetto delle norme fondamentali concernenti il diritto alla prestazione ed i requisiti soggettivi degli assistibili.

Art. 5

Ove lo Stato italiano sia tenuto, in relazione a convenzioni internazionali, a prestazioni assistenziali a favore di cittadini stranieri, gli obblighi relativi sono assunti dalle province per il rispettivo territorio.

Restano riservati allo Stato i rapporti con organismi stranieri od internazionali dipendenti dagli interventi di cui al comma precedente.

Art. 6

Fino a quando non sarà diversamente disposto con legge provinciale anche in ordine alle modalità di inquadramento del personale che verrà trasferito ai sensi del successivo comma, gli enti ed istituti pubblici a carattere nazionale o sovraprovinciale di cui all'art. 1 che hanno tra i loro fini istituzionali anche compiti in materia di assistenza e beneficenza pubblica continueranno ad esercitare le proprie attribuzioni e i relativi programmi di attività concernenti tali fini debbono essere preventivamente approvati dalla provincia interessata.

Il personale in servizio presso le sedi periferiche degli enti pubblici di cui al presente articolo nelle province di Trento e di Bolzano, ed addetto alle attività che cessano, sarà trasferito, previo consenso, alle province di Trento e di Bolzano, nel rispetto della posizione giuridico - economica acquisita. I beni mobili ed immobili di tali enti relativi alle attività che cessano saranno trasferiti al patrimonio delle province medesime.

I provvedimenti relativi alla liquidazione ed al trasferimento alle province del patrimonio degli enti di cui sopra, nonché al trasferimento del personale, saranno adottati con decreto del ministro che esercita la vigilanza sull'ente, di concerto con il Ministro per il tesoro e d'intesa con la provincia interessata, da emanare entro un mese dalla data di entrata in vigore della legge provinciale di cui al primo comma.

Art. 7

Restano ferme le competenze degli organi statali in ordine:

a) ai rapporti internazionali nella materia di cui al presente decreto e ai rapporti in materia di assistenza, con organismi assistenziali stranieri od internazionali;
b) all'assistenza delle famiglie dei militari richiamati o trattenuti alle armi, agli interventi di prima assistenza in favore dei profughi italiani e dei rimpatriati di cui alla legge 19 ottobre 1970, n. 744, integrata dalla legge 25 luglio 1971, n. 568; all'assistenza ai profughi stranieri; agli interventi in favore degli orfani dei caduti per servizio di cui alla

legge 12 aprile 1962, n. 185;

c) agli studi ed alle sperimentazioni in materia di assistenza e beneficenza con riferimento agli obiettivi del programma economico - nazionale ed agli obblighi internazionali.

NOTE AL TESTO

Articolo così modificato dall'art. 2 del d.p.r. 24 marzo 1981, n. 215.

Art. 8

Le province di Trento e di Bolzano sono delegate ad autorizzare gli enti assistenziali pubblici e privati ad accettare lasciti e donazioni e ad acquistare beni immobili ai sensi delle vigenti disposizioni.

Art. 9

La definizione dei procedimenti amministrativi che abbiano comportato assunzione di impegni, ai sensi dell'art. 49 della legge di contabilità di Stato, prima della data di entrata in vigore del presente decreto, rimane di competenza degli organi statali. Rimane, parimenti, di competenza degli organi dello Stato, con oneri a carico del bilancio statale, la liquidazione delle ulteriori annualità di spese pluriennali a carico di esercizi successivi a quello in corso, qualora l'impegno relativo alla prima annualità abbia fatto carico ad esercizi finanziari anteriori.

Resta, altresì, fino alla data del 31 dicembre 1975, di competenza degli organi statali la definizione dei provvedimenti che trovino il loro finanziamento in somme mantenute nel conto dei residui ai termini dei secondo comma dell'art. 36 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, o di altre disposizioni che ad esso facciano riferimento, ovvero in forza di particolari norme.

Art. 10

Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le amministrazioni dello Stato provvederanno a consegnare, con elenchi descrittivi, a ciascuna provincia interessata, gli atti, sia degli uffici centrali che degli uffici periferici non trasferiti alle province, concernenti le funzioni amministrative spettanti alle province stesse e relativi ad affari non ancora esauriti, fatta eccezione per quelli disciplinati dal precedente art. 9, ovvero relativi a questioni o disposizioni di massima, inerenti alle dette funzioni.

Art. 11

Il decreto del Presidente della Repubblica 26 gennaio 1959, n. 97, è abrogato.

Art. 12

Spetta alle province di Trento e di Bolzano la decisione delle controversie in materia di spedalità di cui all'art. 80 della legge 17 luglio 1890, n. 6972, e successive modificazioni e integrazioni, nell'ipotesi che tali controversie insorgano tra enti appartenenti alle due province o a regioni diverse, la competenza a decidere si determina in relazione al luogo di residenza di colui che ha usufruito delle cure di spedalità.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 marzo 1975, n. 470

Norme di attuazione dello statuto per la regione Trentino - Alto Adige in materia di istituzione dell'organo regionale di riesame dei bilanci e rendiconti

(g.u. 20 settembre 1975, n. 252, suppl. ord.)

Art. 1

Presso il Consiglio regionale è istituito l'organo regionale di riesame dei bilanci, dei provvedimenti di variazione del bilancio, delle autorizzazioni all'esercizio provvisorio del bilancio e dei rendiconti finanziari della regione che non hanno ottenuto il voto favorevole, espresso separatamente, delle maggioranze dei consiglieri della provincia di Trento e della provincia di Bolzano, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 84 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670.

Esso è nominato, all'inizio di ogni legislatura, dal Presidente del Consiglio regionale e si compone di tre cittadini elettori del Consiglio regionale, ma estranei allo stesso.

Dei tre membri due sono designati, uno per ciascuno, dalla maggioranza dei consiglieri eletti nella provincia di Trento e dalla maggioranza dei consiglieri eletti nella provincia di Bolzano, mentre il terzo, con funzioni di presidente, è designato dai primi due entro trenta giorni dalle designazioni consiliari.

Art. 2

L'organo regionale di riesame dei bilanci e dei rendiconti deve riunirsi, su convocazione del Presidente del Consiglio regionale, entro dieci giorni da quello in cui si è verificata l'ipotesi contemplata dall'ultimo comma dell'art. 84 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670.

Ai lavori del collegio assiste in qualità di segretario e di consulente tecnico il capo della ragioneria generale della regione.

Per la validità delle sedute il collegio deve essere al completo.

Il collegio può prendere visione di qualsiasi atto e verbale relativi al tema da decidere e può approfondire la cognizione dei temi di dissenso sentendo direttamente la Giunta regionale e singoli consiglieri regionali.

Art. 3

L'approvazione del bilancio è data dal collegio a maggioranza entro trenta giorni dalla prima seduta. Il collegio può modificare il disegno di legge in discussione, salvo quanto disposto dall'art. 84 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670.

Art. 4

Per quanto non previsto dalle presenti disposizioni provvede il regolamento interno del Consiglio regionale.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 marzo 1975 n. 471

Norme di attuazione dello statuto per la regione Trentino - Alto Adige in materia di apprendistato, libretti di lavoro, categorie e qualifiche dei lavoratori

(g.u. 20 settembre 1975, n. 252, suppl. ord.)

Art. 1

Le attribuzioni degli organi centrali e periferici dello Stato in materia di apprendistato, libretti di lavoro, categorie e qualifiche dei lavoratori, sono esercitate, per il rispettivo territorio, dalle province autonome di Trento e di Bolzano, salvo quanto disposto dall'art. 3 del presente decreto.

Art. 2

Rientrano in particolare tra le funzioni di cui all'articolo precedente quelle relative:

a) al rapporto giuridico di apprendistato;
b) ai libretti di lavoro e relative funzioni delegate ai sindaci;
c) all'attribuzione delle qualifiche e dell'inquadramento nelle categorie professionali ai fini della classificazione professionale dei lavoratori nelle liste di collocamento e del loro passaggio da una categoria all'altra nell'ambito dei vari settori produttivi.

Art. 3

Restano ferme le competenze degli organi statali in ordine:

a) al collocamento ed all'avviamento al lavoro degli apprendisti;
b) alla previdenza e alle assicurazioni sociali;
c) ai rapporti e convenzioni internazionali;
d) agli studi, alla ricerca, alla documentazione e all'informazione necessari per la programmazi1one nazionale ed il coordinamento del settore.

Art. 4

Le province di Trento e di Bolzano stabiliscono, nell'ambito del rispettivo territorio, le categorie di lavoratori altamente specializzati previste dall'art. 34 della legge 20 maggio 1970, n. 300, sentita la commissione provinciale di cui all'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 280.

Art. 5

La definizione dei procedimenti amministrativi che abbiano comportato assunzione di impegni, ai sensi dell'art. 49 della legge di contabilità di Stato, prima della data di entrata in vigore del presente decreto, rimane di competenza degli organi statali. Rimane parimenti, di competenza degli organi dello Stato, con oneri a carico del bilancio statale, la liquidazione delle ulteriori annualità di spese pluriennali a carico di esercizi successivi a quello in corso, qualora l'impegno relativo alla prima annualità abbia fatto carico ad esercizi finanziari anteriori.

Resta altresì, fino alla data del 31 dicembre 1975, di competenza degli organi statali la definizione dei provvedimenti che trovino il loro finanziamento in somme mantenute nel conto dei residui ai termini del secondo comma dell'art. 36 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, o di altre disposizioni che ad esso facciano riferimento, ovvero in forza di particolari norme.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 marzo 1975, n. 472

Norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Trentino - Alto Adige in materia di sviluppo della cooperazione e vigilanza delle cooperative

(g.u. 20 settembre 1975, n. 252, suppl. ord.)

Art. 1

Le attribuzioni dell'amministrazione dello Stato in materia di cooperazione, esercitate sia direttamente dagli organi centrali e periferici dello Stato, sia per il tramite di enti e di istituti pubblici a carattere nazionale o sovraprovinciale, sono esercitate, per il territorio regionale, dalla regione Trentino - Alto Adige con l'osservanza delle norme del presente decreto.

Art. 2

Spetta alla regione, in particolare, assumere le iniziative e svolgere le attività dirette a promuovere e sviluppare, sul piano ordinamentale, la cooperazione, l'educazione cooperativa ed a favorire e realizzare studi e ricerche nel settore cooperativo. Sono di competenza delle province gli interventi di sostegno finanziario, anche ai fini della difesa dell'occupazione, a favore delle società cooperative che svolgono attività nelle materie di competenza provinciale, restando di competenza della regione, in base a quanto disposto dall'art. 4, n. 9 dello statuto, gli analoghi interventi relativi a società cooperative operanti in altre materie.

NOTE AL TESTO

Articolo così sostituito dall'art. 16 del d.p.r. 19 novembre 1987, n. 526.

Art. 3

La vigilanza sugli enti cooperativi viene attuata dalla regione secondo le modalità stabilite con legge regionale.

Sono soggetti a tale vigilanza gli enti e gli organismi a carattere cooperativo - qualunque sia l'attività da essi svolta - che hanno la sede nel territorio regionale.

Tale vigilanza non esclude quella prevista da altre leggi e connessa all'esercizio, da parte di altri enti, di potestà amministrative nel settore economico nel quale opera la cooperativa. In tale caso i provvedimenti sostitutivi, di cancellazione dal registro, di scioglimento e di liquidazione coatta amministrativa sono assunti dalla regione d'intesa con i suddetti enti.

Art. 4

La regione provvede alla tenuta del registro degli enti di cui al precedente articolo e a notificare al Ministero del lavoro e della previdenza sociale le iscrizioni e le successive variazioni al fine dell'aggiornamento dello schedario generale della cooperazione. Il registro regionale sostituisce ad ogni effetto di legge il registro prefettizio di cui al decreto legislativo del capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 marzo 1975, n. 473

Norme di attuazione dello statuto per la regione Trentino - Alto Adige in materia di finanza locale

(g.u. 20 settembre 1975, n. 252, suppl. ord. Errata corrige in g.u. 10 ottobre 1975, n. 270)

Art. 1
omissis

NOTE AL TESTO
Articolo abrogato dall'art. 21 del d.lgs. 16 marzo 1992, n. 268.

Art. 2

Nella vigilanza e tutela di cui all'art. 54 n. 5) del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, si intendono compresi tutti i provvedimenti di controllo in materia di finanza locale.

Art. 3

L'imposta di soggiorno, che la regione può stabilire in virtù della competenza prevista all'art. 72 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, sostituisce l'imposta di cui al regio decreto legge 24 novembre 1938, n. 1926, e alla legge 4 marzo 1958, n. 174, e successive modificazioni. Fino a tale sostituzione, le percentuali stabilite dalle lettere a) e b) dell'art. 2 della L. 4 marzo 1958, n. 174 in favore della sezione autonoma per l'esercizio del credito alberghiero e turistico, riscosse in ciascuna provincia, vengono attribuite, ai sensi dell'ultimo comma del citato art. 2 della legge n. 174/1958, alle province autonome.

La competenza primaria della regione in materia di contributi di miglioria rimane ferma con riguardo all'incremento di valore degli immobili derivante da tutte le opere pubbliche degli enti pubblici compresi nell'ambito regionale nonché dall'introduzione o dal potenziamento di pubblici servizi.

Art. 4

In tutti i casi in cui lo Stato presta in base alle proprie leggi, garanzia per mutui, a favore di comuni, di istituti ed enti per l'edilizia abitativa comunque sovvenzionata di ospedali e di altri enti, contratti con la Cassa depositi e prestiti, con la direzione generale degli istituti di previdenza e con altri enti ed istituti di credito a ciò autorizzati, la garanzia stessa è prestata, rispetto ai suddetti enti, siti nel rispettivo territorio, dalle province di Trento e di Bolzano in luogo dello Stato.

In relazione alla garanzia prestata ai sensi del precedente comma, le province garanti, nel caso di mancato pagamento da parte dell'ente mutuatario alla scadenza stabilita, dietro semplice notifica della inadempienza, senza obbligo di preventiva escussione del debitore da parte dell'ente mutuante, provvederanno ad eseguire il pagamento delle rate scadute, aumentate degli interessi nella misura stabilita dall'art. 4 della legge 11 aprile 1938, n. 498, ovvero dal contratto di mutuo, rimanendo sostituite all'ente mutuante stesso

in tutte le ragioni di diritto nei confronti dell'ente mutuatario.

Restano salve le garanzie già prestate dallo Stato anteriormente all'entrata in vigore del presente decreto.

Art. 5

La Cassa depositi e prestiti e la direzione generale degli istituti di previdenza continuano a concedere mutui alle province di Trento e di Bolzano per spese di investimento nell'esercizio delle proprie funzioni corrispondenti a quelle delle province di diritto comune.

Art. 6

omissis

NOTE AL TESTO

Articolo abrogato dall'art. 21 del d.lgs. 16 marzo 1992, n. 268.

GIURISPRUDENZA E RICORSI COSTITUZIONALI

Sul testo previgente di quest'articolo vedi la sentenza della corte costituzionale 7 aprile 1988, n. 415 (Ripartizione di fondi erogati dalla Cassa depositi e prestiti e destinati agli enti locali, con deliberazione del CIPE - non lede le competenze provinciali, vista la necessità di comparare le esigenze degli enti locali in tutto lo stato e l'intervento della provincia in fase di programmazione).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 marzo 1975, n. 474

Norme di attuazione dello statuto per la regione Trentino - Alto Adige in materia di igiene e sanità

(g.u. 20 settembre 1975, n. 252, suppl. ord.)

Art. 1

Le attribuzioni dell'amministrazione dello Stato in materia di igiene e sanità, ivi compresa l'assistenza sanitaria ed ospedaliera, esercitate sia direttamente dagli organi centrali e periferici dello Stato sia per il tramite di enti e di istituti pubblici a carattere nazionale o sovraprovinciale e quelle già spettanti alla regione Trentino - Alto Adige in materia di assistenza sanitaria ed ospedaliera sono esercitate, per il rispettivo territorio, dalle province di Trento e di Bolzano con l'osservanza delle norme dei presente decreto.

Nelle attribuzioni di cui al precedente comma sono comprese anche l'igiene e medicina del lavoro, nonché la prevenzione degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali.

Ai fini di cui al comma precedente, spettano in particolare i poteri e le facoltà di cui agli articoli 8 e 9 del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1955, n. 520.

Rientrano altresì nelle attribuzioni di cui al primo comma anche le funzioni di assistenza sanitaria ai detenuti e agli internati negli istituti penitenziari nonché quelle relative ai servizi minorili per la giustizia; tra le predette funzioni sono comunque comprese quelle concernenti il rimborso alle comunità terapeutiche, sia per i tossicodipendenti che per i minori affetti da disturbi psichici, delle spese sostenute per il mantenimento, la cura e l'assistenza medica dei detenuti di cui all'articolo 96, commi 6 e 6 bis, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e per il collocamento nelle medesime comunità dei minorenni e dei giovani di cui all'articolo 24 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 272, disposto dall'autorità giudiziaria. Restano ferme le competenze in capo agli organi statali in materia di sicurezza all'interno delle strutture sanitarie ubicate negli istituti penitenziari e nell'ambito dei luoghi esterni di cura ove siano ricoverati i detenuti e gli internati. Al fine di assicurare il necessario coordinamento tra servizi sanitari e amministrazione penitenziaria e giustizia minorile saranno definite apposite intese tra i competenti organi provinciali e statali.

NOTE AL TESTO

Articolo così modificato dall'art. 1 del d.p.r. 26 gennaio 1980, n. 197 e dall'art. 1, comma 1 del d.lgs. 19 novembre 2010, n. 252 (per alcune disposizioni connesse a quest'ultima modificazione vedi lo stesso art. 1, commi 3 e 4).

GIURISPRUDENZA E RICORSI COSTITUZIONALI

Su quest'articolo vedi le sentenze della corte costituzionale 5 marzo 1987, n. 74 (Prevenzione degli infortuni - attribuzione delle attività di omologazione (esercitabili anche fuori dal luogo di produzione) a un istituto statale, di quelle di collaudo (cui non sono riportabili le ispezioni straordinarie) alle unità sanitarie locali. L'attribuzione a un istituto statale non viola le norme d'attuazione dello statuto speciale, poiché queste si riferiscono a istituti che perseguono solo marginalmente fini sanitari) e 16 marzo 2007, n. 80 (Sanità - liste d'attesa - rientrano fra i livelli essenziali di assistenza, di competenza statale, applicabili anche in presenza della competenza statutaria in materia di sanità - l'attività di verifica delle liste d'attesa, però, rientra nelle competenze provinciali).

Art. 2

La regione Trentino - Alto Adige disciplina il modello di organizzazione delle istituzioni ed enti sanitari.

Alle province autonome competono le potestà legislative ed amministrative attinenti al

funzionamento ed alla gestione delle istituzioni ed enti sanitari; nell'esercizio di tali potestà esse devono garantire l'erogazione di prestazioni di assistenza igienico-sanitaria ed ospedaliera non inferiori agli standards minimi previsti dalle normative nazionale e comunitaria.

Le competenze provinciali relative allo stato giuridico ed economico del personale addetto alle istituzioni ed enti di cui al secondo comma sono esercitate nei limiti previsti dallo statuto.

NOTE AL TESTO

Articolo così sostituito dall'art. 1 del d.lgs. 16 marzo 1992, n. 267.

GIURISPRUDENZA E RICORSI COSTITUZIONALI

Su quest'articolo vedi le seguenti decisioni della corte costituzionale:

- *ordinanza 27 novembre 1998, n. 384 (Legittimità delle norme d'attuazione dello statuto, di disposizioni regionali e della provincia di Trento in materia di gestione degli enti sanitari - questione prospettata, in alternativa, su due diversi complessi normativi - si traduce in quesito interpretativo sulle disposizioni applicabili, che dovrebbe essere risolto dal giudice di merito);*
- *sentenza 23 febbraio 2007, n. 50 (Regime del rapporto di lavoro dei dirigenti sanitari - rientra nella materia costituzionale della tutela della salute e in quella statutaria della sanità - esclusività (o meno) del rapporto di lavoro - espressione di un principio fondamentale, di competenza statale);*
- *sentenza 16 marzo 2007, n. 80 (Sanità - liste d'attesa - rientrano fra i livelli essenziali di assistenza, di competenza statale, applicabili anche in presenza della competenza statutaria in materia di sanità - l'attività di verifica delle liste d'attesa, però, rientra nelle competenze provinciali).*

Art. 3

Restano ferme le competenze degli organi statali in ordine:

1) ai rapporti internazionali in materia di assistenza sanitaria ed ospedaliera, ivi compresa la profilassi internazionale;
2) alla sanità aerea e di frontiera ivi comprese le misure quarantenarie;
3) alle cliniche ed istituti universitari di ricovero e cura ed agli istituti di ricovero e cura riconosciuti a carattere scientifico con decreto del Ministro per la sanità di concerto con il Ministro per la pubblica istruzione, sentita la provincia interessata;
4) alla ricerca e sperimentazione scientifica di rilevanza nazionale svolte da appositi istituti in ordine all'origine, evoluzione, prevenzione e cura delle malattie;
5) alla produzione, commercio, vendita e pubblicità dei prodotti chimici usati in medicina, dei preparati farmaceutici, preparati galenici, specialità medicinali, vaccini, virus, sieri, tossine e prodotti assimilati, emoderivati, presidi medico - chirurgici e prodotti assimilati;
6) alla coltivazione, produzione, impiego, commercio all'ingrosso, importazione, esportazione e transito, acquisto, detenzione e somministrazione di sostanze stupefacenti e di sostanze psicoattive e loro derivati;
7) alla produzione e commercio dei prodotti dietetici e degli alimenti per la prima infanzia; agli aspetti igienico sanitari: della produzione, commercio di sostanze alimentari e bevande e dei relativi additivi, coloranti, surrogati e succedanei; dei fitofarmaci e dei presidi delle derrate alimentari immagazzinate; dei mangimi, integratori ed additivi nella alimentazione degli animali;
8) alla produzione ed impiego pacifico dell'energia nucleare;
9) alle professioni sanitarie, agli ordini e collegi professionali ed agli esami di idoneità per l'esercizio della professione medica negli ospedali; nella provincia di Bolzano, tali esami possono essere effettuati osservandosi l'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 26 gennaio 1980, n. 197; la facoltà di organizzare i predetti esami è estesa alla provincia di Trento;
10) alla omologazione di macchine, di impianti e di mezzi personali di protezione; non è

attività di omologazione quella di verifica e controllo di macchine, impianti e mezzi installati nella regione;

11) alla vigilanza per l'applicazione delle norme relative alla previdenza e alle assicurazioni sociali;

12) alla vigilanza e tutela del lavoro eccettuate le attribuzioni delle province ai sensi dell'art. 9, numero 4 e 5 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, nonché quelle inerenti all'esercizio della competenza provinciale prevista dall'art. 10 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica;

13) all'organizzazione sanitaria militare;

14) ai servizi sanitari istituiti per le forze armate ed i corpi di polizia, per il corpo degli agenti di custodia e per il corpo permanente dei vigili del fuoco, nonché ai servizi dell'azienda autonoma delle ferrovie dello Stato relativi all'accertamento tecnico sanitario delle condizioni del personale dipendente.

NOTE AL TESTO

Articolo così modificato dall'art. 2 del d.p.r. 26 gennaio 1980, n. 197 e dall'art. 1 del d.lgs. 16 marzo 1992, n. 267. Vedi però l'art. 3, comma 2, lettera a) della l.p. 1 aprile 1993, n. 10.

GIURISPRUDENZA E RICORSI COSTITUZIONALI

Su quest'articolo vedi le seguenti sentenze della corte costituzionale:

- *22 dicembre 1977, n. 154 (Provvedimenti contro l'inquinamento atmosferico - rientrano nella materia "igiene e sanità", che lo statuto speciale attribuisce alle province);*
- *27 maggio 1992, n. 233 (Regolamento sull'istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro - l'istituto ha compiti di studio, ricerca e sperimentazione che non interferiscono coi poteri delle province autonome - si applicano le disposizioni sulla proporzionale e sull'uso delle lingue, senza che sia necessario richiamarle);*
- *15 luglio 1993, n. 316 (Formazione professionale dei medici - in quanto non radicata nell'istruzione universitaria è riconducibile alle competenze delle province autonome in materia di addestramento e formazione professionale);*
- *9 ottobre 1998, n. 352 (Esami d'idoneità del personale sanitario direttivo - le potestà attribuite alla provincia di Bolzano dalle norme d'attuazione dello statuto sono subordinate al rispetto dei principi derivanti dalle leggi statali, ma non da un regolamento - un regolamento ministeriale non può contenere norme limitative delle competenze regionali).*

Art. 3 bis

1. Al fine di assicurare il coordinamento tra le funzioni in materia di igiene e sanità pubblica spettanti alle province autonome di Trento e di Bolzano e quelle spettanti agli organi statali ai sensi dell'articolo 3, con particolare riferimento agli animali vivi, ai prodotti alimentari di origine animale, ai prodotti alimentari di origine non alimentare e ai prodotti non destinati all'alimentazione ma soggetti a controllo sanitario, sia di origine comunitaria movimentati fra gli Stati membri sia provenienti da Paesi terzi, nel territorio della regione Trentino - Alto Adige è comunque assicurata la costituzione di una sede dell'ufficio veterinario per gli adempimenti degli obblighi comunitari (UVAC) e di una sezione distaccata dell'ufficio di sanità marittima, aerea e di frontiera (USMAF). Salvo quanto espressamente previsto da questo articolo restano ferme le competenze dello Stato nelle materie previste dal medesimo articolo.

2. Per i fini di cui al comma 1 è stipulata apposita intesa tra il ministro competente e i presidenti delle province autonome di Trento e di Bolzano. L'intesa prevede in particolare:

a) l'individuazione, entro la data stabilita dall'intesa medesima, dell'ubicazione della sede dell'UVAC competente per il territorio delle province autonome di Trento e di Bolzano; tale sede è resa operativa entro centottanta giorni dall'individuazione;

b) l'istituzione nell'ambito dell'USMAF competente per il territorio delle province autonome di Trento e di Bolzano di un'apposita sede distaccata ubicata nel territorio della regione per lo svolgimento di tutti i compiti riferiti al predetto ambito territoriale;

tale sede distaccata può essere collocata presso l'UVAC previsto alla lettera a);

c) i criteri e le modalità con i quali i competenti uffici dello Stato possono avvalersi, anche a tempo parziale, previa intesa fra le amministrazioni competenti, di personale delle province autonome o delle relative aziende sanitarie locali, in possesso dei requisiti richiesti dall'ordinamento statale, da utilizzare nell'ambito delle strutture previste alle lettere a) e b); al predetto personale è comunque garantito il mantenimento del trattamento economico in godimento. L'intesa regola i rapporti organizzativi ed economici conseguenti, comunque senza maggiori oneri a carico della finanza pubblica;

d) gli uffici statali previsti dalle lettere a) e b) si avvalgono, di norma, delle prestazioni fornite dalle competenti strutture specialistiche e diagnostiche delle aziende sanitarie locali delle province autonome, degli istituti zooprofilattici sperimentali e delle agenzie provinciali per la protezione dell'ambiente competenti per territorio; per tale fine i responsabili degli uffici previsti alle lettere a) e b) e quelli dei predetti enti e agenzie concordano appositi programmi operativi anche mediante scambio di note; i corrispettivi per l'avvalimento sono determinati sulla base di quanto previsto dai rispettivi tariffari.

NOTE AL TESTO

Articolo aggiunto dall'art. 1 del d.lgs. 12 aprile 2006, n. 168.

Art. 4

Le province di Trento e di Bolzano, in relazione alle esigenze derivanti dalle attribuzioni da esse esercitate ai sensi del presente decreto possono avvalersi dei servizi ed istituti tecnico - scientifici dello Stato.

Lo Stato sarà rimborsato per le spese sostenute dalle province. La misura e le modalità dei rimborsi sono determinate con decreto del Ministro per il tesoro di concerto con il ministro competente, previa intesa con la provincia interessata.

Art. 4 bis

1. Il reinserimento sociale e lavorativo dei detenuti e degli internati negli istituti penitenziari ubicati nel territorio delle province autonome di Trento e di Bolzano è assicurato attraverso l'azione integrata delle province autonome medesime e dello Stato, che collaborano nell'esercizio delle attività di rispettiva competenza.

2. Al fine di definire modalità e strumenti della collaborazione prevista al comma 1 le province autonome di Trento e di Bolzano stipulano apposite convenzioni con il Ministero della giustizia. Resta comunque ferma la competenza degli organi statali in materia di sicurezza all'interno delle strutture sanitarie ubicate negli istituti penitenziari e nell'ambito dei luoghi esterni di cura ove siano ricoverati i detenuti e gli internati.

3. Le convenzioni indicate al comma 2 definiscono in particolare:

a) *omissis*

b) i settori di intervento nei quali sono attivate specifiche azioni volte al reinserimento sociale e lavorativo dei detenuti e degli internati, prevedendo specifiche modalità per l'adozione di programmi periodici delle attività;

c) specifici progetti e iniziative per l'attuazione dei trattamenti alternativi alla detenzione, nonché per l'adozione degli interventi assistenziali e preventivi;

d) le attività di formazione e di aggiornamento degli operatori delle amministrazioni interessate e del personale volontario;

e) specifici progetti anche di investimento per assicurare le funzionalità delle strutture carcerarie per l'attuazione degli interventi previsti dal presente articolo;

f) le procedure e le forme di programmazione, coordinamento e di verifica delle attività e gli obblighi di reciproca informazione;
g) i rapporti finanziari connessi all'attuazione della convenzione, senza maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

NOTE AL TESTO

Articolo aggiunto dall'art. 2 del d.lgs. 12 aprile 2006, n. 168 e così modificato dall'art. 1 del d.lgs. 19 novembre 2010, n. 252.

Art. 5

Gli organismi aventi sede presso gli uffici del medico provinciale e del veterinario provinciale continuano ad esercitare tutte le attribuzioni ad essi demandate dalle norme in vigore fino a quando non sia diversamente disposto con legge provinciale.

È fatto salvo quanto già disposto con leggi regionali e provinciali anche in ordine alla istituzione di organismi operanti nelle materie di cui al presente decreto.

GIURISPRUDENZA E RICORSI COSTITUZIONALI

Su quest'articolo vedi la sentenza della corte costituzionale 22 dicembre 1977, n. 154 (Provvedimenti contro l'inquinamento atmosferico - rientrano nella materia "igiene e sanità", che lo statuto speciale attribuisce alle province).

Art. 6

Sono trasferiti alle province di Trento e di Bolzano gli uffici dei medici provinciali e gli uffici dei veterinari provinciali aventi sede nei rispettivi territori.

Il personale che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, si trova in servizio presso gli uffici di cui al comma precedente, ha diritto di chiedere il trasferimento alle province entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge provinciale di ristrutturazione dei ruoli organici.

Al personale trasferito ai sensi del comma precedente è garantito il rispetto della posizione giuridico-economica acquisita.

In corrispondenza al contingente di personale di ruolo e non di ruolo trasferito, vengono ridotti, con decorrenza dalla data di trasferimento, i relativi ruoli organici dell'amministrazione della sanità e gli eventuali contingenti non di ruolo cui il personale appartiene.

Fino al passaggio nei ruoli provinciali, il personale di cui al secondo comma del presente articolo, conserva il proprio stato giuridico ed è retribuito a carico del bilancio dello Stato, salvo rivalsa nei confronti delle province.

Sino a quando non sia diversamente disposto con legge provinciale, i medici provinciali e i veterinari provinciali continuano a svolgere, quali organi delle province, le attribuzioni ad essi demandate dalle norme in vigore attinenti alle funzioni di competenza delle province stesse.

Gli ufficiali sanitari dei comuni e dei consorzi comunali cessano di essere organi periferici del Ministero della sanità e divengono organismi periferici della provincia nel cui territorio operano.

Art. 7

Ai sensi dell'art. 16, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, viene delegato alle province di Trento e di Bolzano, per il rispettivo territorio, l'esercizio delle funzioni amministrative, già esercitate, all'atto del loro trasferimento alle province, dagli uffici trasferiti di cui al precedente art. 6, che residuano alla competenza statale dopo il trasferimento delle attribuzioni di cui al presente decreto nonché l'esercizio delle funzioni amministrative conferite alle regioni a statuto ordinario in materia di igiene e sanità, ivi compresa la corresponsione degli indennizzi a favore dei

soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni, trasfusioni e somministrazione di emoderivati, salvo che le stesse già non spettino alle province autonome.

Anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 3, sono trasferite alle province autonome le funzioni amministrative in materia di igiene e sanità trasferite alle regioni a statuto ordinario dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e relativi decreti attuativi, non ancora spettanti alle province stesse, ferme restando in ogni caso le ulteriori competenze a esse riconosciute ai sensi della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.

NOTE AL TESTO

Articolo così modificato dall'art. 3 del d.lgs. 12 aprile 2006, n. 168.

Art. 8

In materia di profilassi delle malattie infettive e diffusive per le quali sia imposta la vaccinazione obbligatoria, si applicano le disposizioni di legge statale fino a quando la Provincia non abbia emanato specifiche disposizioni di legge al riguardo.

Art. 9

Rimangono ferme le norme statali relative al riscontro diagnostico, alla ammissibilità del prelievo di parti di cadavere a scopo terapeutico e all'ammissibilità del trapianto di organi e tessuti da persone viventi.

Art. 10

Fino a quando non sarà diversamente disposto con legge provinciale anche in ordine alle modalità di inquadramento del personale che verrà trasferito ai sensi del successivo comma, gli enti ed istituti pubblici a carattere nazionale o sovraprovinciale di cui all'art. 1 che hanno tra i loro fini istituzionali anche compiti in materia di igiene e sanità, ivi compresa l'assistenza sanitaria ed ospedaliera, continueranno ad esercitare le proprie attribuzioni e i relativi programmi di attività concernenti tali fini debbono essere preventivamente approvati dalla provincia interessata.

Il personale in servizio presso le sedi periferiche degli enti pubblici di cui al presente articolo nelle province di Trento e di Bolzano ed addetto alle attività che cessano, sarà trasferito, previo consenso, alle province di Trento e di Bolzano nel rispetto della posizione giuridico - economica acquisita. I beni mobili ed immobili di tali enti relativi alle attività che cessano saranno trasferiti al patrimonio delle province medesime.

I provvedimenti relativi alla liquidazione ed al trasferimento alle province del patrimonio degli enti di cui sopra, nonché il trasferimento del personale, saranno adottati con decreto del ministro che esercita la vigilanza sull'ente, di concerto con il Ministro per il tesoro e d'intesa con la provincia interessata, da emanare entro un mese dalla data di entrata in vigore della legge provinciale di cui al primo comma.

GIURISPRUDENZA E RICORSI COSTITUZIONALI

Su quest'articolo vedi la sentenza della corte costituzionale 5 marzo 1987, n. 74 (Prevenzione degli infortuni - attribuzione delle attività di omologazione (esercitabili anche fuori dal luogo di produzione) a un istituto statale, di quelle di collaudo (cui non sono riportabili le ispezioni straordinarie) alle unità sanitarie locali. L'attribuzione a un istituto statale non viola le norme d'attuazione dello statuto speciale, poiché queste si riferiscono a istituti che perseguono solo marginalmente fini sanitari).

Art. 11

Le province di Trento e di Bolzano succedono allo Stato nei diritti ed obblighi derivanti dalle convenzioni stipulate da quest'ultimo con enti e con privati, relative alle funzioni spettanti alle province nelle materie di cui al presente decreto.

Art. 12

La definizione dei procedimenti amministrativi che abbiano comportato assunzione di impegni, ai sensi dell'art. 49 della legge di contabilità di Stato, prima della data di entrata in vigore del presente decreto, rimane di competenza degli organi statali. Rimane, parimenti, di competenza dello Stato, con oneri a carico del bilancio statale, la liquidazione delle ulteriori annualità di spese pluriennali a carico di esercizi successivi a quello in corso, qualora l'impegno relativo alla prima annualità abbia fatto carico ad esercizi finanziari anteriori.

Resta altresì, fino alla data del 31 dicembre 1975, di competenza degli organi statali la definizione dei provvedimenti che trovino il loro finanziamento in somme mantenute nel conto dei residui ai termini del secondo comma dell'art. 36 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, o di altre disposizioni che ad esso facciano riferimento, ovvero in forza di particolari norme.

Art. 13

Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, fermo restando quanto previsto dal successivo art. 15, le amministrazioni dello Stato provvederanno a consegnare, con elenchi descrittivi, a ciascuna provincia interessata, gli atti, sia degli uffici centrali che degli uffici periferici non trasferiti alle province, concernenti le funzioni amministrative spettanti alle province stesse e relativi ad affari non ancora esauriti, fatta eccezione per quelli disciplinati dal precedente art. 12, ovvero relativi a questioni o disposizioni di massima, inerenti alle dette funzioni.

Art. 14

Il trasferimento alle province degli uffici statali di cui al precedente art. 6, comporta la successione della provincia allo Stato nei diritti ed obblighi inerenti agli immobili, sede degli uffici stessi, nonché al relativo arredamento.

Si applicano le disposizioni di cui al secondo e terzo comma dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 1973, n.115, salva la decorrenza dell'entrata in vigore del presente decreto del termine previsto al secondo comma del predetto articolo.

La consistenza degli arredi, delle macchine e delle attrezzature, nonché dei diritti ed obblighi ad essi inerenti, sarà fatta constare con verbali redatti, in contraddittorio, da funzionari a ciò delegati, rispettivamente, dal Ministero della sanità e dalla provincia.

Art. 15

Gli archivi ed i documenti degli uffici statali di cui al precedente art. 6, vengono consegnati alla provincia cui l'ufficio viene trasferito. La consegna avviene mediante elenchi descrittivi in cui sono distinti gli atti inerenti alle funzioni spettanti alle province nelle materie di cui al presente decreto e quelli inerenti alle attività delegate.

Le amministrazioni statali hanno titolo ad ottenere la restituzione di ogni documento, fra quelli consegnati, che fosse loro necessario per lo svolgimento di proprie attribuzioni, ovvero a richiederne copia conforme qualora l'originale sia contemporaneamente necessario alla provincia.

In ordine agli archivi e documenti consegnati alle province ai sensi del primo comma

del presente articolo, rimangono ferme le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409.

Art. 16

Il decreto del Presidente della Repubblica 18 febbraio 1958, n. 307, è abrogato.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 marzo 1975, n. 475

Norme di attuazione dello statuto per la regione Trentino - Alto Adige in materia di attività sportive e ricreative con i relativi impianti ed attrezzature

(g.u. 20 settembre 1975, n. 252, suppl. ord)

Art. 1

Le attribuzioni degli organi centrali e periferici dello Stato in materia di attività sportive e ricreative con i relativi impianti ed attrezzature, esercitate sia direttamente dagli organi dello Stato sia per il tramite di enti ed istituti pubblici a carattere nazionale o sovraprovinciale sono esercitate, per il rispettivo territorio, dalle province di Trento e di Bolzano, ai sensi e nei limiti di cui all'art. 16 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, e con l'osservanza delle norme contenute negli articoli seguenti.

GIURISPRUDENZA E RICORSI COSTITUZIONALI

Su quest'articolo vedi la sentenza della corte costituzionale 17 dicembre 1987, n. 517 (Impianti sportivi - mondiali di calcio - funzioni statali (in ragione di obblighi internazionali e interesse nazionale)).

Art. 2

Resta ferma la competenza del CONI e delle relative federazioni sportive affiliate alle federazioni internazionali limitatamente alle attività competitive programmate che sono disciplinate dall'ordinamento sportivo internazionale.

Al fine di rendere razionale l'impiego dei mezzi finanziari destinati alle attività sportive ed ai relativi impianti ed attrezzature, il CONI e le province di Trento e di Bolzano coordinano periodicamente in un programma gli interventi di rispettiva competenza.

Il CONI fissa annualmente d'intesa con le province di Trento e di Bolzano l'ammontare del suo intervento finanziario da erogare alle province stesse tenendo conto delle esigenze concernenti le attività sportive e relativi impianti ed attrezzature di loro competenza.

L'Istituto per il credito sportivo fissa annualmente, d'intesa con le province di Trento e di Bolzano, l'ammontare complessivo e la destinazione dei mutui da concedere nell'ambito del rispettivo territorio provinciale.

GIURISPRUDENZA E RICORSI COSTITUZIONALI

Su quest'articolo vedi la sentenza della corte costituzionale 17 dicembre 1987, n. 517 (Impianti sportivi - mondiali di calcio - funzioni statali (in ragione di obblighi internazionali e interesse nazionale)).

Art. 3

Le province di Trento e di Bolzano esercitano le funzioni amministrative degli organi dello Stato in ordine agli altri enti, istituzioni ed organizzazioni locali operanti nelle materie di cui all'art. 1 del presente decreto.

In caso di soppressione con legge provinciale degli enti previsti nel precedente comma il personale dipendente è trasferito a domanda alle province conservando integralmente la posizione giuridico - economica acquisita. I beni mobili ed immobili sono trasferiti al patrimonio delle province.

Art. 4

Fino a quando non sarà diversamente disposto con legge provinciale anche in ordine alle modalità di inquadramento del personale che verrà trasferito ai sensi del successivo comma, gli enti ed istituti pubblici a carattere nazionale o sovraprovinciale di cui all'art. 1 che hanno tra i loro fini istituzionali anche compiti nelle materie indicate nello stesso articolo, continueranno ad esercitare le proprie attribuzioni e i relativi programmi di attività concernenti tali fini debbono essere preventivamente approvati dalla Provincia interessata.

Il personale in servizio presso le sedi periferiche degli enti pubblici di cui al presente articolo nelle province di Trento e di Bolzano, ed addetto alle attività che cessano sarà trasferito, previo consenso, alle province di Trento e di Bolzano, nel rispetto della posizione giuridico - economica acquisita. I beni mobili ed immobili di tali enti relativi alle attività che cessano saranno trasferiti al patrimonio delle province medesime.

I provvedimenti relativi alla liquidazione ed al trasferimento alle province del patrimonio degli enti di cui sopra, nonché al trasferimento del personale, saranno adottati con decreto del ministro che esercita la vigilanza sull'ente, di concerto con il Ministro per il tesoro e d'intesa con la provincia interessata, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge provinciale di cui al primo comma.

Art. 5

La definizione dei procedimenti amministrativi che abbiano comportato assunzione di impegni, ai sensi dell'art. 49 della legge di contabilità di Stato, prima della data di entrata in vigore del presente decreto, rimane di competenza degli organi statali. Rimane, parimenti, di competenza degli organi dello Stato, con oneri a carico del bilancio statale, la liquidazione delle ulteriori annualità di spese pluriennali a carico di esercizi successivi a quello in corso, qualora l'impegno relativo alla prima annualità abbia fatto carico ad esercizi finanziari anteriori.

Resta, altresì, fino alla data del 31 dicembre 1975, di competenza degli organi statali la definizione dei provvedimenti che trovino il loro finanziamento in somme mantenute nel conto dei residui ai termini del secondo comma dell'art. 36 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, o di altre disposizioni che ad esso facciano riferimento, ovvero in forza di particolari norme.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 luglio 1976, n. 752

Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Trentino - Alto Adige in materia di proporzionale negli uffici statali siti nella provincia di Bolzano e di conoscenza delle due lingue nel pubblico impiego

(g.u. 15 novembre 1976, n. 304)

GIURISPRUDENZA E RICORSI COSTITUZIONALI

La sentenza della corte costituzionale 24 maggio 1985, n. 160 (Potere di approvare norme d'attuazione dello statuto - non è assimilabile alla delega legislativa, dato il suo carattere riservato e permanente - i termini per l'emanazione delle norme, contenuti nello statuto, hanno carattere meramente ordinatorio: non fanno venir meno i poteri del governo. Le norme d'attuazione possono avere un contenuto praeter statutum) ha dichiarato infondata una questione di legittimità che riguardava questo decreto.

Vedi anche le seguenti sentenze della corte costituzionale:

- *7 luglio 1988, n. 768 (Proporzionale etnica - attua il principio fondamentale di tutela delle minoranze linguistiche: quindi s'impone anche al nuovo ente "Ferrovie dello stato", sebbene esso agisca a titolo imprenditoriale);*
- *29 dicembre 1989, n. 585 (Modifica di piante organiche di uffici giudiziari in provincia di Bolzano senza previa consultazione della commissione paritetica prevista dallo statuto - dato che si risolve in un potenziamento, senza incidere sulle riserve di posti e sulla proporzionale etnica, il conflitto è inammissibile per carenza d'interesse);*
- *4 maggio 1990, n. 224 (Leggi delega - sono impugnabili autonomamente, senza dover attendere i decreti delegati. Proporzionale etnica - si applica anche se non esplicitamente richiamata: quindi bisogna interpretare le norme statali come non derogatorie delle norme d'attuazione dello statuto (quanto a riduzione dei compartimenti doganali) o inapplicabili alla provincia di Bolzano (quanto al trasferimento di dipendenti). Partecipazione del suo presidente al consigli dei ministri - non è necessaria, per carenza di un interesse differenziato);*
- *27 maggio 1992, n. 233 (Regolamento sull'istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro - l'istituto ha compiti di studio, ricerca e sperimentazione che non interferiscono coi poteri delle province autonome - si applicano le disposizioni sulla proporzionale e sull'uso delle lingue, senza che sia necessario richiamarle);*
- *1 giugno 1993, n. 260 (Privatizzazione di servizi di telecomunicazione a uso pubblico e del relativo personale - la scelta organizzativa del parlamento non è limitata dalle norme dello statuto speciale trentino-sudtirolese in materia di proporzionale etnica - non sono più applicabili le tabelle allegate alle norme d'attuazione che stabiliscono i relativi organici).*

Titolo I

Art. 1

La conoscenza della lingua italiana e di quella tedesca, adeguata alle esigenze del buon andamento del servizio, costituisce requisito per le assunzioni comunque strutturate e denominate ad impieghi nelle amministrazioni dello Stato, comprese quelle con ordinamento autonomo, e degli enti pubblici in provincia di Bolzano.

Il requisito di cui al comma precedente è richiesto altresì per il personale delle amministrazioni di cui al secondo comma dell'art. 89 dello statuto di autonomia.

Lo stesso requisito é richiesto per il personale degli uffici giudiziari e degli organi ed uffici della pubblica amministrazione con competenza regionale aventi sede in provincia di Trento, limitatamente ai contingenti determinati, d'intesa con i presidenti della Giunta regionale del Trentino - Alto Adige e della Giunta provinciale di Bolzano nella misura necessaria per assicurare il buon andamento del servizio anche in lingua tedesca, con decreto adottato dal Presidente del Consiglio dei ministri per i magistrati amministrativi e per gli avvocati dello Stato, dal Ministro di grazia e giustizia per i magistrati ordinari, dal commissario del Governo per la provincia di Trento per il restante personale statale e dai presidenti degli enti pubblici interessati, per il personale da questi dipendente.

L'indennità di bilinguismo, qualora sia prevista, è calcolata in riferimento ai vari gradi degli attestati di conoscenza di cui all'art. 4 e non alla funzione ricoperta.

Qualora l'attestato di conoscenza conseguito sia di grado più elevato rispetto a quello richiesto per l'accesso dall'esterno alla funzione ricoperta, l'indennità di cui al comma precedente è calcolata con riferimento all'attestato richiesto per l'accesso dall'esterno alla funzione stessa.

NOTE AL TESTO

Articolo così modificato dall'art. 1 del d.p.r. 26 gennaio 1980, n. 84, dall'art. 1 del d.p.r. 29 aprile 1982, n. 327 e dall'art. 22 del d.lgs. 9 settembre 1997, n. 354.

GIURISPRUDENZA E RICORSI COSTITUZIONALI

Su quest'articolo vedi le seguenti sentenze della corte costituzionale:

- *19 maggio 1988, n. 571 (Determinazione dei contingenti di personale bilngue in uffici a competenza regionale - una volta effettuata non dev'essere ripetuta in relazione a ogni concorso - non occorre riaffermare il requisito del bilnguismo, per candidati già in servizio o idonei a concorso; né la facoltà di sostenere le prove in tedesco);*
- *28 luglio 1988, n. 927 (Concorsi indetti dallo stato senza rispettare i principi del bilinguismo e della proporzionale - non c'è violazione dei principi, perché sono in gioco amministrazioni con competenze territorialmente più estese della o prive di uffici periferici nella regione Trentino-Sudtirolo);*
- *10 gennaio 1991, n. 3 (Riorganizzazione degli uffici doganali - non è in contrasto con le norme d'attuazione dello statuto speciale trentino-sudtirolese: le disposizioni sulla proporzionale e il bilinguismo si applicano anche se non richiamate dalle leggi ordinarie, dato che si tratta di norme speciali).*

Art. 2

Per provvedere alle esigenze di cui al precedente articolo, le amministrazioni menzionate al secondo comma dell'articolo stesso e gli enti pubblici non locali in provincia di Bolzano, ai quali non si applica il criterio di cui al terzo comma dell'art. 89 dello statuto di autonomia, per la copertura dei posti vacanti, nei concorsi, anche interni, nei corsi, nel conseguimento di qualifiche superiori, o nelle assunzioni comunque strutturate o denominate, devono riservare un'aliquota di posti per candidati in possesso dell'attestato di cui all'art. 4.

I vincitori di concorsi ai posti riservati di cui al comma precedente vengono assegnati, come prima sede di servizio, ad uffici della provincia di Bolzano o che comunque abbiano competenza su detta provincia.

Il detto personale non può essere trasferito, se non abbia prestato almeno dieci anni di effettivo servizio negli uffici di cui al comma precedente.

La presidenza del Consiglio dei ministri vigila sul rispetto delle norme di cui sopra.

NOTE AL TESTO

Il primo comma è stato così sostituito dall'art. 21 del d.lgs. 9 settembre 1997, n. 354.

GIURISPRUDENZA E RICORSI COSTITUZIONALI

Su quest'articolo vedi la sentenza della corte costituzionale 28 luglio 1988, n. 927 (Concorsi indetti dallo stato senza rispettare i principi del bilinguismo e della proporzionale - non c'è violazione dei principi, perché sono in gioco amministrazioni con competenze territorialmente più estese della o prive di uffici periferici nella regione Trentino-Sudtirolo).

Art. 3

1. L'accertamento della conoscenza delle lingue italiana e tedesca è affidato ad una o più commissioni nominate con decreto del commissario del Governo, d'intesa con il Presidente della Giunta provinciale che si pronuncia previa delibera della stessa giunta.

2. Nelle intese di cui al comma 1 sono, altresì, fissati i criteri per la valutazione e l'accertamento della conoscenza delle due lingue ai fini degli attestati di cui all'articolo 4, nonché le modalità di svolgimento delle prove, di organizzazione delle commissioni e delle relative segreterie.

3. Resta ferma la facoltà di nominare nelle commissioni di cui al comma 1 insegnanti di ruolo o pubblici impiegati in posizione di comando.

4. Tutti i commissari devono avere piena conoscenza delle lingue italiana e tedesca. I segretari devono avere la conoscenza adeguata delle stesse lingue.

5. L'elenco dei candidati che hanno superato l'esame deve essere trasmesso al commissario del Governo e alla Provincia di Bolzano.

6. Le intese di cui al presente articolo saranno pubblicate nel Bollettino ufficiale della regione Trentino - Alto Adige.

7. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 17, secondo comma, la conoscenza della lingua ladina viene accertata, per l'accesso ai profili professionali indicati dall'articolo 5 bis e dai relativi provvedimenti di attuazione, con un colloquio e, per l'accesso agli altri profili professionali, con prova scritta e colloquio. Resta fermo il disposto del terzo comma dell'articolo 4. L'accertamento viene effettuato da una commissione composta da appartenenti al gruppo linguistico ladino e nominata per un triennio, previa intesa ai sensi del comma 1, con decreto del commissario del Governo.

8. La commissione sarà assistita da personale di segreteria preferibilmente appartenente al gruppo linguistico ladino, nominato con le modalità di cui al comma 1 del presente articolo in possesso di adeguata conoscenza della lingua ladina.

9. L'accertamento della conoscenza della lingua ladina effettuato ai sensi del comma 6 dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 1983, n. 89, come modificato dal decreto legislativo 24 luglio 1996, n. 434, è parimenti valido ai fini dell'applicazione del secondo comma dell'articolo 17.

9 bis. Le certificazioni di conoscenza delle lingue italiana e/o tedesca che, nel quadro comune europeo di riferimento per le lingue, corrispondono ai livelli A2, B1, B2, C1 sono rispettivamente equipollenti agli attestati di conoscenza della lingua italiana e/o della lingua tedesca di cui all'articolo 4, terzo comma, n. 1), 2), 3) e 4). Qualora l'interessato sia in possesso della certificazione di conoscenza di una sola lingua, l'attestazione di cui al predetto articolo 4 è attribuita all'esito di un esame vertente esclusivamente sull'altra lingua.

9 ter. Il diploma di istruzione secondaria di secondo grado e i titoli di studio universitari di primo o di secondo livello, se conseguiti rispettivamente in una scuola statale o paritaria di lingua italiana e in una università statale o non statale legalmente riconosciuta di lingua tedesca, o viceversa, costituiscono congiuntamente attestato di conoscenza delle due lingue di livello corrispondente a quello di cui all'articolo 4, terzo comma, n. 4).

9 quater. I titoli di studio universitari di primo o di secondo livello e i titoli di studio ad essi superiori, se conseguiti rispettivamente in una università statale o non statale legalmente riconosciuta di lingua italiana ed in una di lingua tedesca, o viceversa, costituiscono congiuntamente attestato di conoscenza delle due lingue di livello corrispondente a quello di cui all'articolo 4, terzo comma, n. 4).

9 quinquies. Le disposizioni di cui ai commi 9 ter e 9 quater non si applicano qualora taluno dei titoli di studio ivi indicati sia conseguito all'esito di percorsi formativi svolti prevalentemente in una lingua che non sia l'italiano e il tedesco.

9 sexies. Ai fini di cui ai commi 9 ter, 9 quater e 9 quinquies si intendono titoli di studio universitari di primo o di secondo livello il diploma di laurea, la laurea, la laurea specialistica, la laurea magistrale; ove ricorrono le condizioni di cui ai commi 9 bis, 9 ter e 9 quater, è rilasciato il corrispondente attestato di conoscenza delle lingue italiana e tedesca.

NOTE AL TESTO

Articolo già modificato dall'art. 1 del d.p.r. 31 luglio 1978, n. 571 e dagli articoli 2 e 3 del d.p.r. 29 aprile 1982, n. 327, così sostituito dall'art. 5 del d.lgs. 9 settembre 1997, n. 354 e modificato dall'art. 1 del d.lgs. 14 maggio 2010, n. 86.

Art. 4

La presidenza di ciascuna commissione è assunta, con alternanza per sessione d'esame, da un commissario di madre lingua italiana e da un commissario di madre lingua tedesca.

Per superare l'esame il candidato deve ottenere la maggioranza dei voti dei componenti della commissione.

Le commissioni rilasciano attestati di conoscenza delle due lingue riferiti ai titoli di studio prescritti per l'accesso al pubblico impiego nelle varie qualifiche funzionali o categorie comunque denominate e cioè:

1) licenza di scuola elementare;
2) diploma di istituto di istruzione secondaria di primo grado;
3) diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado;
4) diploma di laurea.

Il candidato, indipendentemente dal possesso del corrispondente titolo di studio, può sostenere l'esame per il conseguimento dell'attestato di conoscenza delle due lingue riferito ai titoli di studio di cui ai numeri 1) e 2) del precedente comma dopo il compimento del quattordicesimo anno di età e l'esame per il conseguimento dell'attestato di conoscenza delle due lingue riferito ai numeri 3) e 4) dopo il compimento del diciassettesimo anno di età.

La destinazione ad una funzione superiore comunque denominata per l'accesso alla quale sia prescritto un titolo di studio superiore è subordinata al possesso dell'attestato di conoscenza delle due lingue corrispondente al predetto titolo di studio

Fermo restando quanto previsto dal comma precedente, il possesso dell'attestato di conoscenza delle lingue italiana, tedesca e ladina, di livello corrispondente o superiore al titolo di studio richiesto per l'accesso dall'esterno alla qualifica o profilo professionale cui si aspira, costituisce titolo valutabile ai fini dei concorsi interni o di procedure analoghe ovvero dei passaggi a qualifiche superiori derivanti da provvedimenti del commissario del Governo. Il punteggio minimo da attribuire a tale titolo è pari al quindici per cento del punteggio attribuibile complessivamente.

NOTE AL TESTO

Articolo così modificato dall'art. 4 del d.p.r. 29 aprile 1982, n. 327, dall'art. 4 del d.p.r. 19 novembre 1987, n. 521, dall'art. 4 del d.lgs. 1 agosto 1991, n. 253 e dall'art. 6 del d.lgs. 9 settembre 1997, n. 354.

Art. 5
omissis

NOTE AL TESTO

Articolo abrogato dall'art. 5 del d.lgs. 9 settembre 1997, n. 354.

Art. 5 bis

1. In relazione all'articolo 1, per l'accesso ai posti della terza qualifica funzionale, nonché per i posti dell'amministrazione statale di cui ai profili professionali della quarta qualifica funzionale, indicati nel decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1984, n. 1219, con i seguenti numeri: 9, 11, 35, 38, 42, 46, 50, 54, 61, 65, 67, 69, 71, 74, 76, 79, 81, 85, 91, 93, 95, 98, 104, 109, 112, 113, 121, 123, 124, 125, 148, 153, 154, 157, 158, 162, 168, 179, 180, 182, 252, 285, si considera adeguato il possesso dell'attestato di bilinguismo relativo al titolo di studio di licenza elementare. La disposizione di applica all'ANAS per i posti relativi ai profili professionali n. 24, 26, 30, 31, 34 indicati nel decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1991, n. 385, al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, per i posti relativi ai profili professionali di "operaio qualificato", "operaio

specializzato" e "operaio trasporti" di cui al decreto ministeriale 5 agosto 1982, n. 4584, all'INPS per i posti relativi al profilo di "autista".

2. Qualora i predetti profili venissero aboliti o modificati, con decreto del commissario del Governo, d'intesa con la Provincia, si provvederà all'aggiornamento di quanto stabilito nel comma precedente.

3. Per tutti gli enti l'individuazione dei profili può essere disposta con decreto del Presidente della Giunta regionale o del Presidente della Giunta provinciale, a seconda che il potere ordinamentale sugli stessi enti spetti alla regione o alla Provincia. I motivati provvedimenti adottati ai sensi della presente norma dovranno essere pubblicati nel Bollettino ufficiale della regione.

NOTE AL TESTO

Articolo aggiunto dall'art. 4 del d.lgs. 9 settembre 1997, n. 354.

Art. 6

Con decreto del commissario del Governo, previe intese con la Provincia, vengono annualmente stabilite la sede e le date delle prove di esame ripartite su almeno due sessioni annuali.

Alle spese relative alle commissioni d'esame di cui al comma precedente concorrono lo Stato e la Provincia nel modo seguente: le spese relative alle sedi e agli emolumenti del personale di segreteria nonché quelle per compenso ai membri delle commissioni d'esame sono a carico della Provincia; quelle relative alle spese di cancelleria, postali e varie di funzionamento delle commissioni d'esame sono a carico dello Stato.

Al personale in servizio presso una pubblica amministrazione spetta, se ammesso a sottoporsi all'esame di cui al presente titolo, il congedo straordinario o comunque permesso retribuito per esami e il trattamento economico di missione.

NOTE AL TESTO

Articolo così modificato dall'art. 8 del d.p.r. 19 ottobre 1977, n. 846, dall'art. 6 del d.p.r. 29 aprile 1982, n. 327 e dagli articoli 15 e 19 del d.lgs. 9 settembre 1997, n. 354.

Art. 7

Al fine di favorire il pieno possesso delle lingue italiana, tedesca e ladina vengono istituiti, d'intesa tra il commissario del Governo per la Provincia di Bolzano, corsi di addestramento linguistico per i dipendenti delle amministrazioni dello Stato e degli enti pubblici in servizio nella stessa provincia.

Per il personale in servizio in provincia di Trento in uffici aventi competenza regionale, l'intesa di cui al comma precedente si svolge tra il commissario del Governo per la provincia di Trento e la Provincia di Bolzano.

Le spese fanno carico per metà alla Provincia di Bolzano e per metà alla presidenza del Consiglio dei ministri.

Le amministrazioni dello Stato e degli altri enti pubblici possono altresì nell'interesse del servizio far partecipare i propri dipendenti che abbiano frequentato con profitto i corsi di addestramento di cui al primo comma o che si siano distinti nell'esercizio della bilinguità a corsi di perfezionamento generali o specializzati in Italia o all'estero.

Alla fine dei corsi di addestramento e di perfezionamento deve essere previsto un esame per verificare l'effettivo profitto conseguito.

La partecipazione, regolarmente documentata, a corsi fuori provincia o all'estero, di perfezionamento nella conoscenza della seconda lingua e della lingua ladina, previsti dal quarto comma, è valida per la concessione del congedo straordinario o dei permessi retribuiti previsti dai contratti di lavoro analoghi nel limite massimo di ventisei giorni

all'anno, secondo le modalità da definirsi nella contrattazione.

NOTE AL TESTO

Articolo così modificato dall'art. 2 del d.p.r. 31 luglio 1978, n. 571 e dall'art. 6 del d.lgs. 9 settembre 1997, n. 354.

Titolo II

Art. 8

Nella provincia di Bolzano sono istituiti i ruoli locali del personale civile delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, aventi uffici nella provincia, stabiliti nelle tabelle contrassegnate con i numeri da 1 a 20 allegate al presente decreto.

I posti dei ruoli, di cui al precedente comma, considerati per amministrazione nonché per gruppi di qualifiche funzionali o per categorie, secondo il titolo di studio prescritto per accedervi, sono riservati ai cittadini appartenenti a ciascuno dei tre gruppi linguistici in rapporto alla consistenza dei gruppi stessi quale risulta dalle dichiarazioni di appartenenza rese nell'ultimo censimento ufficiale della popolazione.

I posti riservati ad uno dei gruppi linguistici che restano vacanti, per mancanza di concorrenti o perché i concorrenti non sono stati dichiarati idonei, sono coperti da aspiranti degli altri gruppi linguistici che, avendo partecipato al concorso o alla selezione, siano risultati idonei, purché non venga superato il numero massimo dei posti spettanti a ciascun gruppo linguistico nel gruppo di calcolo delle quote proporzionali. Per fronteggiare inderogabili esigenze di servizio, debitamente motivate, detto limite può essere superato per un numero di assunzioni non superiore ai tre decimi dei posti non ricoperti nel profilo professionale e di ciò si tiene gradualmente conto nel riparto di successive assunzioni.

I commi precedenti non si applicano per le carriere direttive dell'amministrazione civile dell'interno, per il personale della pubblica sicurezza e per quello amministrativo del Ministero della difesa.

NOTE AL TESTO

- *Articolo così modificato dall'art. 7 del d.p.r. 29 aprile 1982, n. 327 e dall'art. 3 del d.lgs. 9 settembre 1997, n. 354.*
- *Vedi anche l'art. 2, comma 2 del d.lgs. 1 marzo 2001, n. 113.*

GIURISPRUDENZA E RICORSI COSTITUZIONALI

Su quest'articolo vedi la sentenza della corte costituzionale 10 gennaio 1991, n. 3 (Riorganizzazione degli uffici doganali - non è in contrasto con le norme d'attuazione dello statuto speciale trentino-sudtirolese: le disposizioni sulla proporzionale e il bilinguismo si applicano anche se non richiamate dalle leggi ordinarie, dato che si tratta di norme speciali).

Art. 9

Il personale che in data 20 gennaio 1972 era già in servizio in provincia di Bolzano continuerà a svolgere le proprie attribuzioni, ad esaurimento, mantenendo l'inquadramento nei ruoli generali e conservando lo stato giuridico ad essi relativo. Detto personale, qualora consegua qualifiche funzionali o categorie per l'accesso alle quali sia prescritto un titolo di studio superiore, è utilizzato nei posti di cui al comma successivo fin tanto che detti posti non vengano coperti con personale dei ruoli locali e ha diritto comunque di essere utilizzato, anche successivamente, negli uffici statali siti nella provincia di Bolzano.

I posti vacanti al 20 gennaio 1972 e quelli che, per qualsiasi causa, si sono resi o si rendono vacanti dopo tale data sono coperti attraverso concorsi pubblici ai posti dei profili professionali delle qualifiche funzionali o delle categorie per le quali è ammesso l'accesso dall'esterno. Ad essi può partecipare anche il personale di cui al primo comma, con qualifica immediatamente inferiore, avente i requisiti previsti dalle norme del rispettivo

stato giuridico purché in possesso dell'attestato di bilinguismo prescritto per la qualifica cui aspira.

Le riserve previste a favore del personale in servizio nei pubblici concorsi, nonché per gli accertamenti professionali, sono ridotte secondo la effettiva consistenza del personale in servizio nei ruoli locali in possesso dei prescritti requisiti.

Conseguentemente vengono ridotti di altrettanti posti i corrispondenti ruoli generali delle amministrazioni interessate.

Le vacanze nella prima attuazione delle seguenti norme, risultano dalla differenza tra i posti previsti dalle tabelle di cui al precedente art. 8 e quelli di fatto coperti dal personale di cui al primo comma del presente articolo.

NOTE AL TESTO

Articolo così modificato dagli articoli 8 e 9 del d.p.r. 29 aprile 1982, n. 327.

GIURISPRUDENZA E RICORSI COSTITUZIONALI

La sentenza della corte costituzionale 24 maggio 1985, n. 160 (Potere di approvare norme d'attuazione dello statuto - non è assimilabile alla delega legislativa, dato il suo carattere riservato e permanente - i termini per l'emanazione delle norme, contenuti nello statuto, hanno carattere meramente ordinatorio: non fanno venir meno i poteri del governo. Le norme d'attuazione possono avere un contenuto praeter statutum) ha dichiarato infondata una questione di legittimità che riguardava quest'articolo.

Art. 10

L'avanzamento in carriera nei ruoli locali comporta di diritto la riduzione di altrettanti posti nelle rispondenti qualifiche dei ruoli generali. Ove in questi ultimi ruoli non vi siano vacanze, il predetto avanzamento e la conseguente riduzione dei ruoli medesimi hanno luogo al verificarsi delle prime vacanze.

Art. 11

È in facoltà dell'amministrazione, trascorsi almeno sette anni dall'immissione nei ruoli locali di cui alle allegate tabelle, di trasferire, a domanda, il relativo personale nei corrispondenti ruoli generali. Il personale trasferito conserva l'anzianità di carriera e di qualifica acquisita ed è collocato nei ruoli generali con la qualifica corrispondente a quella di provenienza e nel posto che gli spetta, secondo l'anzianità posseduta in detta qualifica.

I soprannumeri, che, eventualmente, dovessero verificarsi nei ruoli generali in conseguenza del trasferimento previsto nei precedenti commi, sono riassorbiti con le successive vacanze. Non è consentito trasferimento dai ruoli generali a quelli locali.

In relazione all'eventuale soprannumero saranno lasciati scoperti un corrispondente numero di posti nelle qualifiche iniziali dei ruoli generali.

NOTE AL TESTO

Il primo comma è stato così modificato dall'art. 8 del d.lgs. 9 settembre 1997, n. 354.

GIURISPRUDENZA E RICORSI COSTITUZIONALI

Su quest'articolo vedi la sentenza della corte costituzionale 10 gennaio 1991, n. 3 (Riorganizzazione degli uffici doganali - non è in contrasto con le norme d'attuazione dello statuto speciale trentino-sudtirolese: le disposizioni sulla proporzionale e il bilinguismo si applicano anche se non richiamate dalle leggi ordinarie, dato che si tratta di norme speciali).

Art. 12

Nei concorsi a posti di cui ai titoli II e III del presente decreto, che implicano la partecipazione all'esercizio di pubblici poteri e che sono individuati dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 7 febbraio 1994, n. 174, fermo restando quanto previsto all'articolo 8, ultimo comma, hanno la precedenza i candidati idonei residenti da almeno due anni nella provincia di Bolzano.

La disposizione di cui al comma precedente si applica anche alle assunzioni

comunque denominate e consentite da particolari disposizioni di legge a posti di ruolo, senza concorso o di personale non di ruolo.

NOTE AL TESTO

Il primo comma è stato così sostituito dall'art. 1 del d.lgs. 13 settembre 2012, n. 170.

Art. 12 bis

1. Per la copertura dei posti previsti dall'articolo 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, si può provvedere anche con bando di concorso del commissario del Governo, nel quale saranno previste le materie d'esame.

NOTE AL TESTO

Articolo aggiunto dall'art. 13 del d.lgs. 9 settembre 1997, n. 354.

Art. 13

Il commissario del Governo per la provincia di Bolzano è delegato a bandire con decreto i concorsi ai gradi iniziali dei ruoli locali, nonché i concorsi interni. Le relative prove di esame hanno luogo a Bolzano.

Possono essere banditi concorsi unici per posti vacanti nello stesso profilo professionale di più amministrazioni ovvero in profili professionali diversi, per l'accesso ai quali sia richiesto lo stesso titolo di studio.

Al fine di consentire la programmazione dell'orientamento della formazione e dell'addestramento professionale e linguistico dei cittadini residenti nella provincia di Bolzano, il commissario del Governo determina d'intesa con la Provincia, per i concorsi pubblici esterni, il numero dei posti da mettere a concorso, nonché i tempi dei concorsi stessi.

In tutti i casi in cui il presente decreto prevede l'intesa tra il commissario del Governo e la Provincia di Bolzano salvo quelli previsti dagli articoli 3 e 7, questa è rappresentata da tre membri del Consiglio provinciale eletti dal consiglio stesso.

Le prove di concorso devono tener conto, a seconda delle amministrazioni e delle carriere, dell'ordinamento giuridico - amministrativo, nonché della storia e geografia locali.

Il commissario del Governo per la provincia di Bolzano è altresì delegato ad adottare tutti gli altri provvedimenti ed emanare tutti gli altri atti concernenti il personale di cui al primo comma dell'art. 8 del presente decreto applicando le norme dello stato giuridico dei dipendenti dello Stato, nonché, per il personale dipendente dalle amministrazioni con ordinamento autonomo, le norme previste dai rispettivi stati giuridici, fatte salve le particolari disposizioni contenute nel presente decreto.

Previo parere favorevole del consiglio di amministrazione dei ruoli locali e previo assenso del comitato di cui al quarto comma, nonché delle amministrazioni interessate e con il consenso dell'interessato, il commissario del Governo ha altresì facoltà di disporre, fatte salve le norme sulla mobilità, il passaggio di ruolo, anche da una amministrazione all'altra, di impiegati appartenenti ai ruoli locali, assicurando il rispetto della proporzionale sulla globalità dei ruoli stessi. Tali provvedimenti possono essere limitati anche ad una sola persona e non comportano variazioni agli organici delle amministrazioni interessate.

Le operazioni di mobilità di cui all'articolo 35 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modifiche sono effettuate previo assenso del comitato di cui al presente articolo.

NOTE AL TESTO

- *Articolo così modificato dall'art. 3 del d.p.r. 31 luglio 1978, n. 571, dall'art. 10 del d.p.r. 29 aprile 1982, n. 327 e dall'art. 9 del d.lgs. 9 settembre 1997, n. 354.*
- *Vedi anche l'art. 1 del d.p.r. 19 novembre 1987, n. 521.*

Art. 13 bis

1 Ai concorsi interni banditi dal commissario del Governo è ammesso il personale dei ruoli locali e il personale del ruolo ad esaurimento previsto dall'articolo 9, assunto in servizio in provincia di Bolzano in seguito a concorso bandito prima della data di entrata in vigore del presente decreto, ferma restando la valutabilità dell'attestato di bilinguismo quale titolo ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 4, nonché la permanenza di detto personale nel proprio ruolo di appartenenza.

2. Ai concorsi interni banditi dal commissario del Governo è ammesso il personale ad esaurimento assunto in seguito a concorso bandito dopo la data di entrata in vigore del presente decreto, purché in possesso dell'attestato di conoscenza delle lingue italiana e tedesca richiesto ai concorrenti appartenenti ai ruoli locali per il profilo al quale si intende accedere. Rimane ferma la valutabilità dell'attestato di bilinguismo quale titolo ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 4, nonché la permanenza di detto personale al proprio ruolo di appartenenza.

3. Coloro che concorrono a concorsi nazionali non possono essere destinati a prestare servizio nella nuova qualifica in provincia di Bolzano.

4. La percentuale di posti da destinare a procedure di concorso interno o a procedure analoghe e la ripartizione degli stessi tra i rispettivi ruoli di cui al comma 1, nonché il punteggio di cui all'ultimo comma dell'articolo 4, sono stabiliti d'intesa con la Provincia.

NOTE AL TESTO

Articolo aggiunto dall'art. 11 del d.lgs. 9 settembre 1997, n. 354.

Art. 13 ter

1. Per i concorsi unici previsti dal secondo comma dell'articolo 13 e dall'articolo 2, comma 1, lettera t), della legge 23 ottobre 1992, n. 421, e successive modifiche e integrazioni, il commissario del Governo provvede ove possibile ad uniformare i contenuti delle prove previste per i profili professionali dei posti da coprire in ogni diverso dicastero.

NOTE AL TESTO

Articolo aggiunto dall'art. 17 del d.lgs. 9 settembre 1997, n. 354.

Art. 14

Nelle more dell'espletamento dei concorsi, per inderogabili esigenze di servizio, su proposta del consiglio di amministrazione di cui all'art. 22 le amministrazioni interessate possono comandare in servizio alla provincia di Bolzano personale dei ruoli generali dando la preferenza a chi è a conoscenza della lingua tedesca.

Il personale comandato viene restituito alle sedi di origine appena i posti messi a concorso vengono coperti e comunque non oltre dodici mesi. Tale termine può essere derogato per il personale dirigente.

NOTE AL TESTO

Il secondo comma è stato così modificato dall'art. 11 del d.p.r. 29 aprile 1982, n. 327.

Art. 15

Il personale dei ruoli locali può essere destinato a prestare temporaneamente servizio fuori della provincia di Bolzano, solo per gravi e motivate esigenze di servizio o per addestramento non attuabile in provincia di Bolzano, con provvedimento del commissario del Governo in Bolzano su conforme parere del consiglio di amministrazione di cui all'art. 22.

I provvedimenti di cui al comma precedente riguardanti il personale di lingua tedesca o ladina non possono essere adottati in misura superiore al 10% dei posti rispettivamente occupati nel ruolo locale da detto personale nelle singole amministrazioni e nelle singole carriere e per un periodo che, salvo il caso di addestramento, non superi i sei mesi prorogabili per una sola volta. I provvedimenti relativi alla partecipazione a corsi di addestramento sono adottati, qualora richiesti dagli interessati, anche oltre il limite del dieci per cento per la durata del corso richiesto.

Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche al personale di cui al primo comma dell'art. 9 appartenente ai gruppi linguistici tedesco e ladino. I relativi provvedimenti sono adottati su conforme parere del consiglio di amministrazione di cui all'art. 22 che lo esprime avendo riguardo alle esigenze del buon andamento del servizio statale nella provincia di Bolzano.

Salvo il caso di addestramento le destinazioni di cui al presente articolo devono essere effettuate possibilmente in sedi della provincia di Trento.

NOTE AL TESTO

Il secondo comma è stato così modificato dall'art. 10 del d.lgs. 9 settembre 1997, n. 354.

Art. 16

I posti messi a concorso sono riservati agli appartenenti a ciascuno dei gruppi linguistici, italiano, tedesco e ladino, ovunque residenti, in rapporto alla consistenza dei gruppi stessi, quale risulta dall'ultimo censimento ufficiale della popolazione e attribuiti, secondo l'ordine di graduatoria degli idonei fino a concorrenza della quota spettante a ciascun gruppo. Qualora il riparto così effettuato non assegni ad un gruppo linguistico un posto delle frazioni inferiori all'unità si terrà conto nei riparti dei successivi concorsi.

La riserva dei posti di cui al comma precedente si applica anche alle assunzioni del personale di cui al secondo comma dell'art. 12 al quale si applicano altresì le norme di cui al titolo I del presente decreto.

Ai fini dell'osservanza delle norme di cui al precedente comma, le relative assunzioni sono disposte previo parere del consiglio di amministrazione di cui all'art. 22.

Art. 17

Nel territorio della provincia di Bolzano non si applicano le norme che vietano al personale di prestare servizio nel comune di nascita o di residenza del personale stesso o dei relativi familiari.

Gli appartenenti al gruppo etnico ladino devono essere destinati possibilmente ad uffici o servizi delle località ladine o aventi competenza anche per tali località.

Art. 18

1. Nel censimento generale della popolazione, ogni cittadino di età superiore ad anni quattordici, non interdetto per infermità di mente e residente nella provincia di Bolzano alla data del censimento, è tenuto a rendere, in forma anonima, una dichiarazione individuale

di appartenenza ad uno dei tre gruppi linguistici italiano, tedesco e ladino. Coloro che ritengono di non appartenere ad alcuno dei predetti gruppi lo dichiarano e rendono soltanto dichiarazione anonima di aggregazione ad uno di essi.

2. La dichiarazione è resa su foglio contrassegnato A/2 e conforme al fac-simile allegato al presente decreto.

3. Il foglio A/2, collocato dal dichiarante in apposita busta bianca, chiusa, anonima e recante l'indicazione del comune, è così ritirato dal rilevatore che autentica la busta. Il rilevatore trasmette la busta direttamente all'ufficio comunale di censimento il quale la inoltra, senza aprirla, all'ufficio provinciale di censimento di Bolzano. Il foglio e la busta non devono recare, a pena di nullità, alcuna sottoscrizione o segno idonei a consentirne l'identificazione, ancorché apposti dal cittadino. Si applicano al contenuto del foglio le disposizioni volte ad assicurare la segretezza delle notizie rilevate mediante il censimento. I dati relativi alla consistenza proporzionale nella provincia dei tre gruppi linguistici, quale risulta dalle dichiarazioni di appartenenza e di aggregazione di cui al comma 1, sono pubblicati nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana, con l'indicazione delle relative percentuali espresse sino alla seconda cifra decimale. I dati predetti, per ciascun comune della provincia, sono indicati nelle pubblicazioni ufficiali dell'ISTAT inviate anche ai comuni.

4. Anche i cittadini minori di anni quattordici concorrono, nell'ambito del censimento generale della popolazione, alla determinazione della consistenza proporzionale dei tre gruppi linguistici. A tale fine la dichiarazione di cui al presente articolo è resa congiuntamente dai genitori o dal genitore che esercita in via esclusiva la potestà parentale, ovvero da coloro che in sostituzione dei genitori esercitano la potestà sul minore o che lo rappresentano. Non trovano applicazione i commi terzo, quarto e quinto dell'articolo 316 del codice civile, né l'articolo 321 del medesimo codice.

5. La dichiarazione di appartenenza o di aggregazione del cittadino minore di cui al comma 4 è resa su foglio B) conforme al fac-simile allegato al presente decreto. Il foglio è collocato in busta rosa, chiusa, anonima e recante l'indicazione del comune. Si applicano al riguardo le disposizioni del comma 3.

6. Coloro che esercitano congiuntamente la potestà parentale non sono tenuti a rendere la dichiarazione di cui al comma 5 se, appartenendo a gruppi linguistici diversi, non concordano tra loro.

7. Al fine di concorrere ad assicurare la libertà e la segretezza delle dichiarazioni di cui al presente articolo, il presidente della giunta provinciale ha diritto di chiedere all'ufficio provinciale di censimento di procedere ad ispezioni sullo svolgimento delle operazioni censuarie e di riferire sulle irregolarità eventualmente constatate a tale riguardo al commissario del Governo, il quale, accertata l'irregolarità, adotta i provvedimenti occorrenti dandone comunicazione al presidente della giunta provinciale ed al comune competente. La provincia è legittimata ad adire le giurisdizioni competenti per violazione delle norme poste a tutela della libertà e della segretezza delle predette dichiarazioni.

NOTE AL TESTO

Articolo già modificato dall'art. unico del d.p.r. 24 marzo 1981, n. 216, dall'art. 12 del d.p.r. 29 aprile 1982, n. 327, dall'art. 1 del d.p.r. 3 aprile 1985, n. 108, sostituito dall'art. 1 del d.lgs. 1 agosto 1991, n. 253, modificato dall'art. 1 del d.lgs. 18 gennaio 2002, n. 11 e così sostituito dall'art. 1 del d.lgs. 23 maggio 2005, n. 99 (per una disposizione transitoria connessa all'ultima sostituzione vedi l'art. 3 del d.lgs. n. 99 del 2005).

Art. 18 bis - Art. 18 ter
omissis

NOTE AL TESTO

Articoli aggiunti dagli articoli 2 e 3 del d.lgs. 1 agosto 1991, n. 253 e confluiti nell'art. 18 del presente

decreto, come sostituito dall'art. 1 del d.lgs. 23 maggio 2005, n. 99.

Art. 19

Il commissario del Governo, sentito il consiglio di amministrazione di cui all'art. 22 e con il consenso degli interessati, può disporre, per esigenze di servizio, il temporaneo distacco di personale dei ruoli locali ad uffici nella provincia di Bolzano di ruoli diversi dalla stessa o di altra amministrazione.

Art. 20

Gli aspiranti ad assunzioni comunque strutturate e denominate ad uffici giudiziari o della pubblica amministrazione situati nella provincia di Bolzano o aventi competenza regionale, nonché dei concessionari di servizi di pubblico interesse svolti nella provincia stessa hanno facoltà di sostenere le previste prove di esame sia nella lingua italiana che in quella tedesca secondo l'indicazione da effettuarsi nella domanda di ammissione.

Art. 20 bis

1. In considerazione delle particolari esigenze degli uffici statali situati nella provincia di Bolzano ai concorsi per il profilo traduttore-interprete sono ammessi anche candidati che abbiano conseguito la laurea in economia e commercio, in giurisprudenza o in disciplina equiparata e che siano in possesso dell'attestato di conoscenza delle due lingue di cui all'articolo 4, terzo comma, numero 4), del presente decreto.

NOTE AL TESTO

Articolo aggiunto dall'art. 23 del d.lgs. 9 settembre 1997, n. 354.

Art. 20 ter

1. Qualora intenda beneficiare, nei casi previsti, degli effetti giuridici derivanti dall'appartenenza o dall'aggregazione al gruppo linguistico, ogni cittadino residente nella provincia, di età superiore agli anni diciotto e non interdetto per infermità di mente, ha facoltà di rendere in ogni momento una dichiarazione individuale nominativa di appartenenza ad uno dei tre gruppi linguistici italiano, tedesco e ladino. Coloro che ritengono di non appartenere ad alcuno di tali gruppi, lo dichiarano e rendono soltanto dichiarazione nominativa di aggregazione ad uno di essi.

2. Le dichiarazioni di cui al comma 1 sono rese sul foglio contrassegnato A/1, conforme al fac-simile allegato al presente decreto, disponibile presso ogni cancelleria del tribunale di Bolzano e delle relative sedi del giudice di pace.

3. Il foglio A/1, sottoscritto dal dichiarante, è collocato dal medesimo in apposita busta gialla, chiusa, nominativa e consegnata personalmente e direttamente al tribunale, ovvero al giudice di pace del luogo di residenza. La busta è sigillata all'atto della consegna presso il tribunale o il giudice di pace. Il giudice di pace inoltra al tribunale le buste ad esso consegnate. Il cancelliere del tribunale conserva le buste sigillate e certifica con immediatezza, in carta libera e senza spese, l'appartenenza o l'aggregazione al gruppo linguistico soltanto a richiesta del dichiarante, ovvero dell'autorità giudiziaria per esigenze di giustizia, sigillando nuovamente la busta. La richiesta di certificazione di appartenenza o di aggregazione può essere inoltrata anche per il tramite del giudice di pace. In tale caso, il tribunale provvede agli adempimenti successivi e alla consegna in plico chiuso della certificazione per il tramite del giudice di pace. Il personale del tribunale e del giudice di

pace è tenuto al segreto d'ufficio. Presso i medesimi uffici non è consentita alcuna annotazione o registrazione anche informatica relativa al contenuto delle dichiarazioni o delle certificazioni. E' vietato richiedere al dichiarante di produrre detta certificazione fuori dei casi e per finalità diverse da quelli tassativamente previsti dalla legge. Ai fini dell'appartenenza o dell'aggregazione al gruppo linguistico il dichiarante produce esclusivamente la predetta certificazione, in plico chiuso, nel momento in cui dichiara il possesso dei requisiti per i benefici previsti. Tale plico chiuso può essere aperto solo nel momento in cui l'autorità competente verifica il possesso dei requisiti predetti. Ai dichiaranti non beneficiari la certificazione è restituita in plico chiuso.

4. Le dichiarazioni di cui al comma 1 spiegano effetti decorsi diciotto mesi dal momento della loro consegna ed hanno durata indeterminata fino al momento in cui un'eventuale dichiarazione di modifica acquista efficacia. Trascorsi almeno cinque anni dal momento della sua consegna la dichiarazione può essere modificata dal dichiarante in qualsiasi momento, nei modi di cui al comma 3. La dichiarazione di modifica di cui al presente comma acquista efficacia decorsi due anni dalla sua consegna. La precedente dichiarazione è conservata per un periodo non superiore a 30 mesi dalla data della consegna della dichiarazione di modifica. La dichiarazione è altresì revocabile in ogni tempo. In caso di revoca il tribunale consegna al dichiarante la busta gialla in plico chiuso contenente il foglio A/1 e annota la data delle restituzione senza registrazione anche informatica relativa al contenuto delle precedenti dichiarazioni o certificazioni. Un'eventuale altra dichiarazione può essere presentata decorsi almeno tre anni dalla data in cui il tribunale consegna la busta recante la dichiarazione revocata e ha effetto decorsi ulteriori due anni.

5. I comuni informano i cittadini e i soggetti di cui al comma 7 bis che hanno compiuto la maggiore età, o che hanno trasferito la propria residenza in un comune della provincia di Bolzano da comuni situati fuori provincia, e i cittadini o i soggetti di cui al comma 7 bis interdetti che abbiano riacquistato la capacità, della facoltà di rendere la dichiarazione, dei suoi effetti e circa le eventuali modifiche. Le dichiarazioni rese entro un anno dalla data di comunicazione spiegano effetto immediato.

6. Le dichiarazioni di cui al comma 1 possono essere rese anche dai cittadini di età compresa tra i quattordici e i diciotto anni e sono immediatamente efficaci.

7. Le dichiarazioni di appartenenza o di aggregazione ad uno dei tre gruppi linguistici producono identici effetti giuridici e sono provate dal foglio A/1. Le dichiarazioni attestano l'appartenenza o l'aggregazione a tutti gli effetti di legge. Le dichiarazioni di appartenenza o di aggregazione necessarie ai fini della partecipazione alle elezioni comunali o provinciali nel territorio della provincia di Bolzano sono rese secondo le modalità stabilite dalla legge regionale o provinciale.

7 bis. Le dichiarazioni di cui al presente articolo possono essere altresì rese, con le medesime modalità ed effetti, presso la sede principale del tribunale di Bolzano:

a) dai cittadini anche di altro Stato dell'Unione europea e dai loro familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, anche se non residenti nella provincia di Bolzano;
b) dai cittadini di Paesi terzi che siano titolari del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o che siano titolari dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria anche se non residenti nella provincia di Bolzano.

La prima dichiarazione resa dai soggetti di cui al presente comma spiega effetto immediato, salvo quanto disposto dal comma 5.

NOTE AL TESTO

Articolo aggiunto dall'art. 2 del d.lgs. 23 maggio 2005, n. 99 (per una disposizione transitoria connessa vedi l'art. 3 di quest'ultimo decreto) e così modificato dall'art. 1 del d.lgs. 29 aprile 2015, n. 75.

Art. 21

Le commissioni esaminatrici nei concorsi a posti dei ruoli locali sono composte da sei membri, tre di lingua italiana e tre di lingua tedesca, e saranno formate tenendo presenti, per quanto possibile, le norme generali sui concorsi dell'amministrazione dello Stato.

Per i concorsi della carriera di concetto, esecutiva ed ausiliaria i componenti delle commissioni sono nominati tra persone residenti in provincia di Bolzano. Per la carriera direttiva si seguirà, per quanto possibile, lo stesso criterio.

I componenti vengono scelti, in relazione ai singoli concorsi, tra il personale appartenente alle categorie sottoindicate, anche se trovasi in posizione di quiescenza, compreso in un elenco formato nell'ambito dell'intesa di cui al secondo comma dell'art. 13:

a) magistrati ordinari od amministrativi;
b) docenti universitari o di scuola media superiore;
c) dipendenti delle pubbliche amministrazioni.

L'elenco di cui al comma precedente è sottoposto a revisione biennale con la stessa modalità.

Presiede la commissione, senza voto determinante, il magistrato avente maggiore anzianità di carriera, o in mancanza, il componente della commissione più anziano di età. Svolge le funzioni di segretario un impiegato possibilmente appartenente all'amministrazione per la quale è bandito il concorso.

NOTE AL TESTO

Articolo così modificato dall'art. 4 del d.p.r. 31 luglio 1978, n. 571 e dall'art. 18 del d.lgs. 9 settembre 1997, n. 354.

Art. 22

1. Per il personale dei ruoli locali le competenze attribuite dalla legge ai consigli di amministrazione od a commissioni centrali o locali del personale comunque denominate, sono esercitate da un unico consiglio locale di amministrazione composto dal commissario del Governo, che lo presiede, e da cinque rappresentanti dell'amministrazione dello Stato, di regola con qualifica di dirigente. Esso è nominato, all'inizio di ogni biennio, con decreto del commissario del Governo, che garantisce una adeguata rappresentanza dei gruppi linguistici italiano, tedesco e ladino.

2. Con le stesse modalità sono designati i membri supplenti.

3. Il presidente del consiglio locale di amministrazione non ha voto determinante.

4. Partecipa al consiglio, con funzione di relatore, senza diritto di voto, un funzionario dell'ufficio unico del personale delle amministrazioni statali; un funzionario dello stesso ufficio svolge le mansioni di segretario.

NOTE AL TESTO

Articolo così sostituito dall'art. 1 del d.lgs. 15 dicembre 1998, n. 489.

Art. 23

1. Presso il commissariato del Governo per la provincia di Bolzano viene costituito il collegio arbitrale per il personale appartenente ai ruoli locali, composto da quattro rappresentanti delle amministrazioni designate dal commissario del Governo di cui due appartenenti al gruppo linguistico italiano e due appartenenti al gruppo linguistico tedesco e quattro rappresentanti dei dipendenti, designati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano provinciale, di cui due appartenenti al gruppo linguistico italiano e due al gruppo linguistico tedesco. Sia i componenti nominati dal commissario del Governo che quelli designati dalle organizzazioni sindacali devono appartenere ai ruoli locali ed essere in possesso dell'attestato di conoscenza delle lingue

italiana e tedesca di cui all'articolo 4, comma terzo, n. 4). Il collegio, composto da due rappresentanti delle amministrazioni e da due rappresentanti dei dipendenti, è presieduto dal componente più anziano di gruppo linguistico diverso dal dipendente sottoposto a provvedimento disciplinare.

2. Detto collegio svolge le funzioni che l'articolo 59 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, attribuisce ai collegi arbitrali nelle singole amministrazioni.

NOTE AL TESTO

Articolo già modificato dall'art. 13 del d.p.r. 29 aprile 1982, n. 327, e così sostituito dall'art. 16 del d.lgs. 9 settembre 1997, n. 354.

Art. 24

Nell'ambito del commissariato del Governo per la provincia di Bolzano è istituito l'ufficio unico del personale delle amministrazioni statali, il quale per il personale dei ruoli di cui all'art. 8, svolge i compiti degli uffici del personale delle singole amministrazioni.

L'ufficio del personale di cui al comma precedente è, altresì, l'ufficio esecutivo per i compiti demandati al commissario del Governo dal presente decreto e da quello di attuazione della parificazione delle lingue.

I controlli preventivi sui provvedimenti del commissario del Governo e dei dirigenti degli uffici statali siti in provincia di Bolzano per i compiti di cui al primo comma sono eseguiti da organi siti nella provincia stessa.

NOTE AL TESTO

Il terzo comma è stato aggiunto dall'art. 20 del d.lgs. 9 settembre 1997, n. 354.

Art. 25

Ove nei ruoli locali di cui all'art. 8, siano previste qualifiche dirigenziali, gli impiegati delle relative carriere direttive sono ammessi al corso di funzionari per l'attribuzione dei posti di primo dirigente prescindendo dal concorso per titoli di cui all'art. 22 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748.

Ove in ruoli locali non siano previste qualifiche dirigenziali gli impiegati dei ruoli delle carriere direttive, di cui alle allegate tabelle, sono ammessi al concorso per titoli per la partecipazione al corso di formazione per l'attribuzione dei posti di primo dirigente dei corrispondenti ruoli generali, alle condizioni previste dall'art. 22 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748. Gli impiegati che superano il corso sono immessi nei ruoli generali, cessando di far parte di quelli locali.

Art. 26

Salvo quanto disposto negli articoli precedenti si applicano al personale dei ruoli locali di cui all'art. 8 le disposizioni che disciplinano il trattamento giuridico ed economico rispettivamente dei dipendenti dello Stato e delle amministrazioni con ordinamento autonomo.

NOTE AL TESTO - GIURISPRUDENZA E RICORSI COSTITUZIONALI

- *Quest'articolo è stato così modificato dall'art. 5 del d.p.r. 31 luglio 1978, n. 571, dall'art. 2 del d.lgs. 6 luglio 1993, n. 291 e dall'art. 1 del d.lgs. 11 luglio 1996, n. 445; successivamente l'art. 2, comma 1 del d.lgs. 1 marzo 2001, n. 113 ha abrogato il d.lgs. n. 445 del 1996: per errore, però, non ha dichiarato di voler far rivivere il testo dell'articolo qui annotato nella versione precedente le modificazioni apportate dall'art. 1 del d.lgs. 11 luglio 1996, n. 445, né lo ha direttamente modificato. Quindi i suoi effetti su di esso sono dubbi, dal punto di vista tecnico. Tuttavia, poiché il comma 2 dell'art. 2 del d.lgs. n. 113 del 2001 è palesemente incompatibile con il secondo e il terzo comma dell'articolo qui annotato, come sostituiti dall'art. 1 del d.lgs. n. 445 del 1996, si ritiene che l'art. 2 del d.lgs. n. 113 del 2001, in effetti,*

volesse abrogare il secondo e il terzo comma dell'articolo qui annotato; che in questa sede, quindi, non abbiamo riprodotto, per restituire un minimo di coerenza al sistema normativo.

- *L'articolo aveva subito un'ulteriore modificazione da parte dell'art. 2 del d.lgs. 6 luglio 1993, n. 291 , che però è stato dichiarato illegittimo con sentenza della corte costituzionale 24 marzo 1994, n. 95 (Commissione dei sei - parere obbligatorio ma non vincolante sulle norme d'attuazione dello statuto - modifiche successive al testo delle norme, da parte del governo - sono ammissibili se hanno carattere formale, ma non se hanno contenuto sostanziale).*
- *Vedi però l'art. 12 del d.p.r. 6 aprile 1984, n. 426.*

Art. 27

La ripartizione nell'ambito dei ruoli locali in ruoli distinti per qualificazione professionale, delle dotazioni organiche del personale direttivo di cui alla tabella 20, allegata al presente decreto, ha luogo in base ai criteri e con le modalità previsti per i ruoli generali dalla legge 29 ottobre 1971, n. 880. Analogamente si procede ai sensi degli articoli 5 e 6 della legge 3 aprile 1979, n. 101, per le dotazioni organiche del personale delle amministrazioni delle poste e delle telecomunicazioni e Azienda di stato per i servizi telefonici ivi contemplato.

Qualora, in conseguenza delle suddette periodiche ristrutturazioni delle dotazioni organiche, vengono ridotte o soppresse determinate posizioni di qualifica, il relativo personale deve essere trasferito, anche in soprannumero in altri ruoli locali, salvo riassorbimento con le prime vacanze.

NOTE AL TESTO

Il primo comma è stato così modificato dall'art. 14 del d.p.r. 29 aprile 1982, n. 327.

Art. 28

Salvo quanto disposto nei seguenti articoli, le norme di cui al presente decreto si applicano anche per il personale degli uffici in provincia di Bolzano dell'INPS, dell'INAIL e dell'INPDAP.

I ruoli del personale di cui al comma precedente sono stabiliti nelle tabelle 21 e 22 nonché 24 allegate al presente decreto.

NOTE AL TESTO

Articolo così modificato dall'art. 24 del d.lgs. 9 settembre 1997, n. 354.

Art. 29

Le funzioni che nel titolo II del presente decreto sono attribuite o delegate al commissario del Governo, sono esercitate, per quel che riguarda il personale dell'INPS e dell'INAIL dal presidente dei rispettivi comitati provinciali di Bolzano.

Le funzioni di amministrazione del personale attribuite al consiglio di amministrazione di cui al precedente art. 22, per quel che riguarda il personale dell'INPS e dell'INAIL sono esercitate da una commissione per ciascun ente composta dal presidente del rispettivo comitato provinciale che la presiede, dal vice presidente del comitato stesso, da due funzionari della categoria direttiva in servizio presso la sede di Bolzano e da quattro rappresentanti del personale eletti con le modalità di cui all'art. 22 e relativa norma transitoria.

Gli appartenenti al gruppo linguistico ladino hanno facoltà di partecipare alla elezione dei rappresentanti del gruppo linguistico italiano e di quello tedesco.

La commissione viene nominata dai rispettivi comitati provinciali in modo da assicurare la pariteticità dei gruppi linguistici anche tra i rappresentanti dell'istituto interessato.

Un funzionario della sede di Bolzano svolge le funzioni di segretario della

commissione.

La durata in carica della commissione coincide con quella dei rispettivi comitati provinciali.

La commissione di cui al presente articolo svolge nei procedimenti disciplinari dei dipendenti appartenenti ai ruoli locali, le funzioni attribuite alla commissione di cui all'art. 101 del vigente regolamento per il personale dell'INPS e di cui all'art. 29 bis del vigente regolamento per il personale dell'INAIL ferme restando le disposizioni contenute nel titolo X e nel titolo VI dei rispettivi regolamenti.

Per l'autorizzazione di spesa all'espletamento dei concorsi si applicano le norme vigenti presso i suddetti istituti.

Art. 30

I dipendenti che abbiano conseguito la qualifica terminale nei ruoli locali della categoria direttiva e siano in possesso dei requisiti prescritti dalle vigenti disposizioni sono ammessi a partecipare agli scrutini per la promozione alla qualifica superiore.

Se promossi sono immessi nei ruoli nazionali, cessando di far parte di quelli locali.

Art. 31

Fermo restando anche nei confronti dell'INPS, dell'INAIL e dell'INPDAP il disposto di cui al secondo comma del precedente art. 24, i compiti previsti dal primo comma dello stesso articolo sono svolti dagli uffici delle sedi provinciali dei predetti istituti.

NOTE AL TESTO

Articolo così modificato dall'art. 24 del d.lgs. 9 settembre 1997, n. 354.

Art. 32

Per consentire l'applicazione decentrata della parificazione delle lingue italiana e tedesca ed il rapporto diretto tra gli uffici aventi sedi nella provincia di Bolzano con gli assicurati, l'INAIL, nell'ambito delle proprie strutture periferiche, provvede ad istituire un ispettorato a Bolzano con circoscrizione provinciale.

Art. 32 bis

1. Le assunzioni di personale, a qualsiasi titolo effettuate, anche a tempo determinato, eccettuate quelle di durata non superiore a trenta giorni non rinnovabili nell'anno, effettuate, previo assenso del comitato di cui al comma 2, per soddisfare esigenze di carattere eccezionale debitamente motivate, nelle società, negli enti pubblici economici o negli enti comunque denominati o strutturati che abbiano assunto o assumano funzioni delle disciolte aziende delle poste e telecomunicazioni o delle ferrovie dello Stato, vengono realizzare nel rispetto delle quote proporzionali di ciascuno dei gruppi linguistici italiano, tedesco e ladino, in rapporto all'ultimo censimento ufficiale della popolazione.

2. Il calcolo delle quote proporzionali avviene sui posti destinati di volta in volta alle procedure di reclutamento distinti per profili professionali o aree funzionali e sulla base della ripartizione del personale in servizio, d'intesa con la Provincia, ai sensi dell'articolo 13 del presente decreto. A tal fine fanno parte del comitato di cui al quarto comma di detto articolo i rappresentanti delle società o degli enti interessati.

3. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano ai trasferimenti di personale da sedi o uffici situati in altre province ad uffici ed impianti situati in provincia di Bolzano.

4. Nella ripartizione dei posti fra i gruppi linguistici si tiene conto dell'obiettivo di raggiungere gradualmente le quote da riservare a ciascun gruppo. Al fine di assicurare al gruppo linguistico ladino la copertura della quota ad esso spettante, le frazioni inferiori all'unità di precedenti o contemporanee procedure di assunzione possono essere sommate ad altre per il raggiungimento di quozienti interi.

5. Qualora in esito ad una procedura di assunzione gli appartenenti ad un gruppo linguistico risultino in numero inferiore ai posti ad esso riservati, si fa luogo all'assunzione di idonei di altri gruppi secondo l'ordine di graduatoria, ove esista, nel limite dei posti complessivamente da riservare a tali gruppi per il profilo professionale o aree funzionali cui l'assunzione si riferisce. Per fronteggiare inderogabili esigenze di servizio, debitamente motivate detto limite può essere superato per un numero di assunzioni non superiore ai cinque decimi dei posti non ricoperti nel profilo professionale e di ciò si tiene gradualmente conto nel riparto di successive assunzioni nello stesso profilo.

6. L'appartenenza ad uno dei gruppi linguistici viene certificata nei modi di legge.

7. Le eventuali prove di selezione si svolgono a Bolzano. Possono essere svolte altrove solo quelle prove tecniche ivi non effettuabili. I candidati hanno facoltà di usare nelle prove la lingua italiana o quella tedesca secondo indicazione da effettuarsi nella domanda di assunzione o partecipazione ad eventuali concorsi o selezioni. Le prove di esame o di selezione per l'assunzione di personale amministrativo o di staff, qualora previste, terranno conto anche dell'ordinamento della provincia, nonché della storia e geografia locali.

8. Le eventuali commissioni esaminatrici sono composte pariteticamente da appartenenti al gruppo di lingua italiana ed a quello di lingua tedesca. Restano ferme le disposizioni di legge relative alle categorie protette, compresa la legge 6 febbraio 1979, n. 42.

9. Fermo restando l'obbligo della conoscenza della lingua italiana e tedesca per le assunzioni ed il trasferimento di personale di cui al presente articolo, per l'effettiva immissione in una posizione dirigenziale è richiesto il possesso dell'attestato di conoscenza delle due lingue di cui al precedente articolo 4, comma terzo, n. 43.

10. L'entità del personale in servizio nella provincia di Bolzano presso le società o gli enti di cui al comma 1 è costituita dal fabbisogno individuato in base ai criteri e parametri medi eventualmente adottati a livello nazionale ed, in mancanza, in ragione delle esigenze reali determinate dagli enti o società di cui al comma 1. Tutte le determinazioni del fabbisogno di personale sono tempestivamente comunicate alla Provincia nell'ambito del comitato di cui al comma 2 ivi compreso il numero delle assunzioni da effettuare, disaggregate per profili professionali o aree professionali, nonché i tempi previsti per le assunzioni stesse.

11. Le funzioni di direzione dei servizi e l'amministrazione delle risorse umane dell'ente poste italiane in provincia di Bolzano sono esercitate dall'ente o società in cui al comma 1 mediante una struttura con sede in Bolzano che si rapporti direttamente con gli organi centrali dell'ente poste italiane.

12. Le funzioni di competenza per l'amministrazione del personale in servizio nelle ferrovie dello Stato s.p.a. in provincia di Bolzano sono esercitate da detta società mediante una struttura decentrata avente sede in Bolzano e direttamente dipendente dalla direzione generale. A detta struttura è proposto un dirigente.

13. Il personale di cui al presente articolo rimane in servizio in provincia di Bolzano, salvo la facoltà dell'ente o società di concedere il trasferimento a domanda, secondo la propria normativa interna. Per detto personale i collegi di conciliazione e arbitrato hanno composizione paritetica e siedono a Bolzano.

14. Le società o gli enti interessati alla presente disciplina riferiscono annualmente al

Governo ed alla Provincia autonoma di Bolzano sui risultati conseguiti nell'applicazione delle predette riserve proporzionali.

NOTE AL TESTO

Articolo aggiunto dall'art. 1 del d.lgs. 9 settembre 1997, n. 354.

Art. 32 ter

1. Lo Stato e la Provincia autonoma di Bolzano sono legittimati ad agire in giudizio anche innanzi all'autorità giudiziaria ordinaria avverso gli atti lesivi del principio di parità tra i gruppi linguistici posto a tutela delle minoranze linguistiche se tali atti siano posti in essere da enti pubblici e società di diritto privato, soggetti all'osservanza delle disposizioni sull'uso delle lingue e sulla riserva e ripartizione proporzionale tra i gruppi linguistici dei posti esistenti in provincia di Bolzano.

NOTE AL TESTO

Articolo aggiunto dall'art. 2 del d.lgs. 9 settembre 1997, n. 354.

Art. 32 quater

1. Nel territorio della provincia di Bolzano, le assunzioni di personale, a qualsiasi titolo effettuate, nelle agenzie comunque denominate e strutturate, comprese le agenzie fiscali, in quanto costituite, e l'ENAC, sono realizzate, in provincia di Bolzano, in conformità ai rispettivi ordinamenti del personale, nel rispetto delle quote proporzionali di ciascuno dei gruppi linguistici italiano, tedesco e ladino, in rapporto all'ultimo censimento ufficiale della popolazione e delle disposizioni di cui all'articolo 17 del presente decreto. Dette disposizioni non si applicano alle agenzie dipendenti dal Ministero della difesa.

2. Il calcolo delle quote proporzionali avviene sui posti destinati di volta in volta alle procedure del reclutamento distinti per profili professionali o aree funzionali e sulla base della ripartizione del personale in servizio, d'intesa con la provincia, ai sensi dell'articolo 13 del presente decreto. A tale fine fanno parte del comitato di cui al quarto comma del detto articolo i rappresentanti dell'agenzia interessata.

3. Le disposizioni di cui al comma 2, si applicano altresì ai trasferimenti di personale da sedi o uffici situati in altra provincia a strutture, uffici, impianti o servizi situati in provincia di Bolzano, anche attuati mediante le procedure di mobilità.

4. Nelle more dell'espletamento dei concorsi o dei trasferimenti, per inderogabili esigenze di servizio, d'intesa con il comitato di cui all'articolo 13 del presente decreto, le agenzie interessate possono comandare in servizio in provincia di Bolzano, personale dei ruoli generali, dando la preferenza a chi è a conoscenza della lingua tedesca. Il personale comandato viene restituito nelle sedi di origine appena i posti messi a concorso vengono coperti e comunque non oltre i dodici mesi. Tale termine può essere derogato per il personale dirigente d'intesa con il comitato predetto.

5. Ai concorsi interni banditi dalle agenzie trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 13 bis del presente decreto, intendendosi sostituiti il commissario del Governo dal dirigente preposto alla singola direzione provinciale o regionale delle agenzie aventi sede in provincia di Bolzano.

6. Nella ripartizione dei posti fra i gruppi linguistici si tiene conto dell'obiettivo di raggiungere gradualmente le quote da riservare a ciascun gruppo. Al fine di assicurare al gruppo linguistico ladino la copertura della quota ad esso spettante, le frazioni inferiori all'unità di precedenti o contemporanee procedure di assunzione possono essere sommate ad altre per il raggiungimento di quozienti interi.

7. Qualora in esito ad una procedura di assunzione gli appartenenti del gruppo linguistico risultino in numero inferiore ai posti ad esso riservati, si fa luogo all'assunzione di idonei di altri gruppi secondo l'ordine di graduatoria, ove esista, nel limite dei posti

complessivamente da riservare a tali gruppi per il profilo professionale o aree funzionali cui l'assunzione si riferisce. Per fronteggiare inderogabili esigenze di servizio, debitamente motivate detto limite può essere superato per un minimo di assunzione non superiore ai 5 decimi dei posti non ricoperti nel profilo professionale e di ciò si deve tenere gradualmente conto nel riparto di successive assunzioni nello stesso profilo.

8. L'appartenenza di uno dei gruppi linguistici viene certificata nei modi di legge.

9. Le eventuali prove di selezione si svolgono a Bolzano. Possono essere svolte altrove solo quelle tecniche ivi non effettuabili. I candidati hanno facoltà di usare nelle prove la lingua italiana o quella tedesca secondo indicazione da effettuarsi nella domanda di assunzione o partecipazione ad eventuali concorsi o selezioni. Le prove di esame o di selezione per l'assunzione di personale amministrativo o di staff qualora previste, terranno conto anche dell'ordinamento della provincia, nonché della storia e della geografia locali.

10. Le eventuali commissioni esaminatrici sono composte pariteticamente da appartenenti al gruppo di lingua italiana e da quella di lingua tedesca. Restano ferme le disposizioni di legge relative alle categorie protette, compresa la legge 6 febbraio 1979, n. 42.

11. Fermo restando l'obbligo della conoscenza della lingua italiana e tedesca per le assunzioni ed il trasferimento di personale di cui al presente articolo, per l'effettiva immissione in una posizione dirigenziale è richiesto il possesso dell'attestato di conoscenza delle due lingue di cui all'articolo 4, terzo comma, n. 4.

12. L'entità del personale in servizio nella provincia di Bolzano presso le agenzie comunque denominate e strutturate di cui al comma 1, è costituita dal fabbisogno individuato in base ai criteri e parametri medi eventualmente adottati al livello nazionale ed, in mancanza, in ragione delle esigenze reali determinate dalle agenzie stesse e stabilita, previa ricerca di intesa con il comitato di cui all'articolo 13 del presente decreto. Trascorsi inutilmente trenta giorni dalla richiesta d'intesa, questa si intende accordata.

13. Tutte le determinazioni del fabbisogno del personale sono tempestivamente comunicate alla provincia autonoma di Bolzano e al comitato di cui all'articolo 13 del presente decreto, ivi compreso il numero delle assunzioni da effettuare, disaggregate per profili professionali o aree funzionali, nonché i tempi previsti per le assunzioni stesse.

14. Le funzioni di direzione dei servizi e l'amministrazione delle risorse umane, ivi compresa la contrattazione di raccordo per le peculiarità relative all'articolo 89 dello statuto della regione Trentino - Alto Adige e delle relative norme di attuazione, nelle agenzie di cui al comma 1, sono esercitate mediante strutture provinciali o regionali delle agenzie con sede in provincia di Bolzano che si rapportino direttamente con gli organi centrali delle agenzie stesse.

15. Il personale di cui al presente articolo rimane in servizio in provincia di Bolzano, salvo la facoltà delle agenzie di concedere il trasferimento a domanda, secondo la propria normativa interna. Per detto personale i collegi di conciliazione hanno composizione paritetica e siedono a Bolzano.

16. Le agenzie interessate alla presente disciplina riferiscono annualmente al Governo ed alla Provincia autonoma di Bolzano sui risultati conseguiti nell'applicazione delle predette riserve proporzionali.

17. Qualora le agenzie comunque denominate o strutturate di cui al comma 1, vengano trasformate in società per azioni o in altra forma rese soggette all'applicazione del diritto privato, alle stesse si applicano le disposizioni di cui all'articolo 32 bis del presente decreto.

18. Le disposizioni del presente articolo sono altresì applicate all'INPDAP.

19. Ovunque ricorra nel presente decreto, ad eccezione del presente articolo, l'espressione INPDAP è soppressa.

NOTE AL TESTO

Articolo aggiunto dall'art. 1 del d.lgs. 23 maggio 2001, n. 272.

Art. 32 quinquies

1. È istituita nell'ambito del ruolo unico dei dirigenti, la sezione speciale per la provincia di Bolzano. In detta sezione confluiscono, in sede di prima attuazione, tutti i dipendenti appartenenti ai ruoli di cui agli articoli 8 e 9. Successivamente saranno inseriti, ad istanza, i dirigenti che abbiano i requisiti richiesti dal presente decreto.

2. Ai residenti in provincia di Bolzano, partecipanti a concorsi per dirigenti, sarà comunque garantita la facoltà di sostenere le prove d'esame sia nella lingua italiana che in quella tedesca ai sensi dell'articolo 20.

3. Il commissario del Governo per la provincia di Bolzano conferisce gli incarichi dirigenziali d'intesa con le amministrazioni interessate e sentiti il comitato di cui all'articolo 13, ai fini della salvaguardia della proporzionalità e bilinguismo, nonché l'ufficio del ruolo unico dei dirigenti, che fornirà tutti gli elementi utili alla stipulazione del contratto individuale di lavoro. L'intesa ed i pareri devono essere espressi entro il termine improrogabile di sessanta giorni dalla richiesta.

NOTE AL TESTO

Articolo aggiunto dall'art. 3 del d.lgs. 23 maggio 2001, n. 272.

Art. 32 sexies

1. Per quanto attiene ai dirigenti delle agenzie, gli incarichi dirigenziali sono conferiti dal direttore dell'agenzia, sentito il comitato di cui all'articolo 13, ai fini della salvaguardia della proporzionalità e del bilinguismo.

NOTE AL TESTO

Articolo aggiunto dall'art. 4 del d.lgs. 23 maggio 2001, n. 272.

Titolo III
Disposizioni per la magistratura

Art. 33

I posti di pianta organica degli uffici giudiziari della provincia di Bolzano sono riservati ai cittadini appartenenti ai gruppi linguistici italiano, tedesco e ladino in rapporto alla loro consistenza quale risulta dalle dichiarazioni di appartenenza rese nell'ultimo censimento della popolazione.

Art. 34

La ripartizione dei posti, alla data del 20 gennaio 1972 risulta dalla tabella 23 allegata al presente decreto.

Alla modifica della tabella di cui al comma precedente resa necessaria da modifiche dell'organico e dai risultati di successivi censimenti generali della popolazione, si provvede con la procedura prevista dall'art. 107 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670.

Art. 35

Per la copertura dei posti di uditore giudiziario nella provincia di Bolzano sono banditi dal Ministero di grazia e giustizia appositi concorsi. Il numero dei posti da mettere a concorso è determinato, in relazione alle vacanze, dal Ministro di grazia e giustizia, su

delibera del Consiglio superiore della magistratura d'intesa con la Provincia di Bolzano rappresentata come previsto dal terzo comma dell'art. 13 del presente decreto.

La commissione d'esame è nominata dal Consiglio superiore della magistratura ed è composta da sei membri che conoscano la lingua italiana e la lingua tedesca, tre appartenenti al gruppo di lingua italiana e tre appartenenti al gruppo di lingua tedesca, scelti da un elenco di nomi predisposto dal Consiglio superiore della magistratura d'intesa con la Provincia di Bolzano rappresentata come previsto al comma precedente. I componenti appartenenti a ciascun gruppo linguistico devono essere due magistrati, che non hanno fatto parte della commissione esaminatrice del concorso precedentemente bandito, ed un docente universitario.

L'elenco di cui al comma precedente deve contenere diciotto nominativi dei quali dodici riferiti a magistrati di categoria non inferiore a magistrato di corte d'appello e sei riferiti a docenti universitari di materie giuridiche.

Presiede la commissione senza voto determinante, il magistrato nominato dal Consiglio superiore della magistratura.

Le prove di concorso si svolgono a Roma.

NOTE AL TESTO

Articolo così sostituito dall'art. 2 del d.p.r. 26 gennaio 1980, n. 84.

Art. 36

Le prove di concorso per i posti di cui all'art. 33 devono tener conto del particolare ordinamento giuridico - amministrativo della provincia di Bolzano.

Art. 37

La copertura dei posti vacanti riservati agli appartenenti ai tre gruppi linguistici è disposta mediante destinazione agli uffici giudiziari della provincia di Bolzano degli aspiranti, appartenenti ai gruppi suddetti, che abbiano superato l'esame per uditore giudiziario ed effettuato il tirocinio previsto dall'ordinamento giudiziario negli uffici giudiziari della provincia di Bolzano.

Alla temporanea copertura dei posti vacanti per mancanza o insufficienza di aspiranti, il presidente della corte di appello o il procuratore generale presso la competente corte di appello possono provvedere con le necessarie applicazioni, con magistrati preferibilmente a conoscenza della lingua tedesca.

L'applicazione non può superare la durata di un anno.

Art. 38

Al fine di garantire ai magistrati la stabilità di sede in provincia di Bolzano, i magistrati assegnati ad uffici giudiziari della stessa provincia alla data del 20 gennaio 1972, nonché quelli assunti mediante i concorsi di cui al precedente art. 35 non possono, se non a domanda, essere trasferiti ad ufficio giudiziario sito fuori di tale provincia di tutti i casi previsti dall'ordinamento giudiziario di destinazione del magistrato ad altro ufficio.

Restano ferme le norme dell'ordinamento giudiziario in materia di incompatibilità e di trasferimento d'ufficio quale sanzione disciplinare accessoria, nonché le norme in materia di trasferimento d'ufficio per incompatibilità funzionale o ambientale di cui all'articolo 2 del regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 511, e successive modificazioni e integrazioni.

I magistrati assunti mediante i concorsi di cui al precedente art. 35, possono proporre domanda di trasferimento solo dopo dieci anni dalla nomina in ruolo.

NOTE AL TESTO

Articolo così sostituito dall'art. 3 del d.p.r. 26 gennaio 1980, n. 84 e modificato dall'art. 12 del d.lgs. 9 settembre 1997, n. 354.

GIURISPRUDENZA E RICORSI COSTITUZIONALI

La sentenza della corte costituzionale 22 luglio 2002, n. 372 (Magistrati in provincia di Bolzano - stato giuridico differenziato, derivante dalle norme d'attuazione - mancato riconoscimento del diritto di scegliere la sede di lavoro più vicina al proprio domicilio, sull'intero territorio nazionale, se assistono un parente handicappato - non è irragionevole limitare questo diritto, in base all'esigenza di stabilità degli uffici giudiziari sudtirolesi) ha dichiarato infondata una questione di legittimità che riguardava quest'articolo.

Art. 39

Si applicano ai magistrati le disposizioni di cui al titolo I ed agli articoli 12, 18, 20 e 46, primo e secondo comma, del presente decreto.

Si applica, altresì, ai magistrati l'art. 42, primo e secondo comma, del presente decreto, intendendosi sostituite le parole "commissario del Governo" con le parole "Ministro di grazia e giustizia" nonché il disposto dell'articolo unico del decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1977, n. 104.

Il Ministro di grazia e giustizia fornisce all'ufficio unico di cui all'art. 24 del presente decreto, i dati ed i provvedimenti previsti nell'art. 42, terzo comma del decreto stesso, concernente i magistrati in servizio in provincia di Bolzano, al fine della loro inclusione per notizia nel Bollettino ufficiale di cui al citato art. 42.

NOTE AL TESTO

Articolo così sostituito dall'art. 4 del d.p.r. 26 gennaio 1980, n. 84.

Art. 40

I magistrati assegnati ad uffici giudiziari della provincia di Bolzano dopo la data del 20 gennaio 1972 e prima dell'entrata in vigore del presente decreto, ove non richiedano di essere trasferiti in altra provincia, continuano a prestare servizio in soprannumero nell'attuale sede.

Art. 41

I posti degli uffici giudiziari della provincia di Bolzano vacanti alla data del 20 gennaio 1972, e quelli resisi vacanti fino all'entrata in vigore del presente decreto, sono messi a concorso per esame al quale possono partecipare concorrenti che, alla data del bando, non abbiano superato il 45° anno di età, ferme restando le generali deroghe previste dalla legge.

Art. 41 bis

1. Per la nomina dei giudici tributari delle commissioni tributarie di 1° e 2° grado di Bolzano, ai sensi delle disposizioni del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, e successive modificazioni, è richiesto quale requisito l'attestato di conoscenza della lingua italiana e tedesca previsto dall'articolo 4, terzo comma, numero 4), del presente decreto ovvero, per i componenti nominati in base al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 636, ed in servizio alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, l'attestato conseguito secondo le disposizioni della legge 23 ottobre 1961, n. 1165, riferito alla carriera direttiva.

2. Le commissioni di cui al comma 1 devono esser composte in misura paritetica da giudici appartenenti al gruppo linguistico italiano e tedesco.

3. Gli attuali componenti delle commissioni tributarie non possono essere confermate alla scadenza del loro incarico se non sono in possesso degli attestati di conoscenza della

lingua italiana e tedesca di cui al comma 1. Detti componenti non possono, in ogni caso, continuare a svolgere le funzioni di giudice delle commissioni tributarie oltre la data di scadenza indicata nell'attuale decreto di nomina se non in possesso dei predetti attestati di bilinguismo.

4. Per i provvedimenti attinenti ai giudici tributari di 1° e 2° grado di Bolzano alle sedute del consiglio di presidenza della giustizia tributaria partecipa con voto consultivo un rappresentante eletto dai giudici tributari di Bolzano, che sia già in possesso dell'attestato di cui al comma 1, senza oneri a carico del bilancio dello Stato.

5. Ferme restando per il personale amministrativo delle commissioni tributarie di 1° e 2° grado di Bolzano le disposizioni del presente decreto, detto personale deve comunque essere in possesso dell'attestato di conoscenza della lingua italiana e tedesca di cui all'articolo 4 corrispondente al titolo di studio che era stato richiesto per l'accesso al profilo professionale rivestito.

6. È istituito il ruolo locale del personale delle segreterie delle commissioni tributarie di 1° e 2° grado in provincia di Bolzano, di cui alle tabelle allegate al presente decreto contrassegnate con i numeri 25 e 26.

NOTE AL TESTO

Articolo aggiunto dall'art. 26 del d.lgs. 9 settembre 1997, n. 354.

Norme finali e transitorie

Art. 42

I decreti del commissario del Governo previsti nel presente decreto nonché i provvedimenti di cui al primo comma dell'art. 2 sono pubblicati nel Bollettino ufficiale della regione. Con la stessa data sono pubblicati gli elementi essenziali del provvedimento almeno in un quotidiano di lingua italiana ed in uno di lingua tedesca.

Del decreto di cui all'art. 13 viene data notizia anche nella Gazzetta ufficiale della Repubblica.

L'ufficio unico di cui all'art. 24 cura la pubblicazione di un bollettino ufficiale contenente tutti i provvedimenti concernenti il personale dei ruoli locali. In detto bollettino devono essere, altresì, pubblicati annualmente i ruoli di anzianità dai quali risulti l'appartenenza al gruppo linguistico e la ripartizione dei posti fra i gruppi linguistici a norma dell'art. 8 del presente decreto nonché un estratto dei ruoli di anzianità delle amministrazioni statali relativo al personale di cui all'art. 9, primo comma, dal quale risulti l'appartenenza al gruppo linguistico.

Art. 43

1. Contro i provvedimenti di cui al titolo primo e secondo del presente decreto, non riguardanti il rapporto di lavoro, è ammesso il ricorso alla sezione autonoma di Bolzano del tribunale regionale di giustizia amministrativa.

2. Competente per le controversie relative ai rapporti di lavoro è il giudice ordinario secondo la disciplina dettata dalla normativa statale di cui al decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni e integrazione.

NOTE AL TESTO

Articolo così sostituito dall'art. 2 del d.lgs. 23 maggio 2001, n. 272.

Art. 44

Fino a quando non avrà trovato piena realizzazione il disposto dell'art. 1 del presente decreto in tutti gli uffici pubblici e nei servizi di pubblico interesse della provincia di Bolzano

e di quelli a competenza regionale della provincia di Trento, il personale in possesso dell'attestato ai sensi del titolo I del presente decreto o che abbia superato l'esame di seconda lingua a norma della legge 29 ottobre 1961, n. 1165, deve essere munito di un segno di identificazione facilmente visibile.

Art. 45

Il limite di età per la partecipazione a tutti i concorsi banditi in base al titolo II del presente decreto, per la durata di 15 anni dall'entrata in vigore del decreto stesso, viene elevato ad anni 40, applicando a partire da tale limite le deroghe previste da leggi speciali.

Art. 46

Le quote di cui al terzo comma dell'art. 89 dello statuto devono essere raggiunte entro 30 anni dalla data di entrata in vigore dello statuto.

Fino al raggiungimento delle quote suddette, la percentuale dei posti da assegnare nei singoli concorsi, agli appartenenti dei gruppi linguistici tedesco e ladino può essere determinata, nell'ambito delle intese di cui all'art. 13, in misura superiore a quella risultante dall'applicazione del precedente art. 16.

Al fine di assicurare al gruppo linguistico ladino l'effettiva attribuzione della quota ad esso spettante, le frazioni inferiori all'unità, risultanti nelle singole amministrazioni e carriere, possono essere assommate per il raggiungimento dei quozienti interi, da utilizzare, nell'ambito delle intese di cui sopra, tenuto conto anche di quanto previsto dall'art. 17 del presente decreto.

Fermo restando quanto disposto dall'art. 9, nel periodo di cui al primo comma sono considerati vacanti anche i posti occupati da personale che ha presentato domanda di trasferimento fuori della provincia di Bolzano.

Nelle domande di cui al comma precedente gli interessati possono indicare una terna di sedi di preferenza ed hanno diritto al trattamento economico previsto per i trasferimenti di ufficio.

Al fine di attuare il disposto di cui al primo comma la presidenza del Consiglio dei ministri, su proposta del consiglio di amministrazione di cui all'art. 22, si avvale anche del disposto dell'art. 199 dello statuto degli impiegati civili dello Stato, per il trasferimento ad altra amministrazione di singoli o di contingenti di impiegati nell'ambito provinciale.

Nei posti da mettere a concorso ai sensi del secondo comma dell'art. 9 non sono compresi quelli occupati da personale che ha preso servizio nella provincia di Bolzano dopo il 20 gennaio 1972 e prima dell'entrata in vigore del presente decreto, purché già residente nella provincia di Bolzano alla data suddetta.

NOTE AL TESTO

- *Articolo così modificato dall'art. 1 del d.p.r. 22 ottobre 1981, n. 760.*
- *Ai sensi dell'art. 3 del d.p.r. 19 novembre 1987, n. 521, al personale indicato nel settimo comma si applica l'art. 9 del presente decreto.*

GIURISPRUDENZA E RICORSI COSTITUZIONALI

La sentenza della corte costituzionale 24 maggio 1985, n. 160 (Potere di approvare norme d'attuazione dello statuto - non è assimilabile alla delega legislativa, dato il suo carattere riservato e permanente - i termini per l'emanazione delle norme, contenuti nello statuto, hanno carattere meramente ordinatorio: non fanno venir meno i poteri del governo. Le norme d'attuazione possono avere un contenuto praeter statutum) ha dichiarato infondata una questione di legittimità che riguardava quest'articolo.

Art. 47

Fino a quando non sarà possibile assicurare la composizione del consiglio di

amministrazione di cui all'art. 22 del presente decreto con personale dei ruoli locali avente qualifica di dirigente, si provvederà con personale dei ruoli locali inquadrato nelle qualifiche funzionali per le quali, per l'accesso dall'esterno, è richiesto il diploma di laurea.

Nell'ambito delle intese di cui all'art. 13 sono decise le date in cui cessano di applicarsi le disposizioni transitorie dei due commi precedenti.

Le norme di cui ai commi precedenti si applicano anche per la costituzione della commissione di disciplina di cui all'art. 23.

Fino a quando non sarà possibile assicurare nella formazione della commissione d'esame di cui al precedente art. 35 la partecipazione di appartenenti al gruppo di lingua tedesca aventi i requisiti stabiliti dall'ordinamento giudiziario, nel relativo elenco possono essere compresi anche nominativi di magistrati di tribunale, con non meno di tre anni di anzianità nella qualifica anche se hanno fatto parte della commissione esaminatrice del concorso precedentemente bandito.

La data in cui cessa di applicarsi la disposizione di cui al comma precedente è decisa nell'ambito dell'intesa di cui all'art. 35, primo comma, del presente decreto.

NOTE AL TESTO

- *Articolo così modificato dall'art. 5 del d.p.r. 26 gennaio 1980, n. 84, dall'art. 15 del d.p.r. 29 aprile 1982, n. 327 e dall'art. 3 del d.lgs. 6 luglio 1993, n. 291.*
- *Vedi anche l'art. 3 del d.p.r. 19 novembre 1987, n. 521.*
- *Nel secondo comma, anziché "dei due commi precedenti" leggi (in seguito alle modifiche successivamente subite da quest'articolo) "del comma precedente".*

Art. 48

Le amministrazioni interessate danno immediata comunicazione all'ufficio di cui all'art. 24 delle vacanze comunque verificatesi anche ai sensi del terzo comma del precedente art. 46.

Il predetto ufficio, ai fini dell'intesa di cui all'art. 13, informa mensilmente la Provincia delle vacanze di cui al precedente comma.

Art. 48 bis

1. Per le trattative e gli aspetti che possono incidere nelle disposizioni del presente decreto, l'agenzia prevista dall'articolo 50 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, richiede, per gli effetti previsti dall'art. 73, comma 1, dello stesso decreto legislativo, la partecipazione alle trattative del commissario del Governo per la provincia di Bolzano o di suoi delegati, ovvero può essere sostituita dal predetto commissario. I contratti di cui al titolo terzo del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, una volta conclusasi la procedura di cui all'articolo 51 dello stesso decreto, sono suscettibili di contrattazione di raccordo per le particolarità relative all'art. 89 dello statuto della regione Trentino - Alto Adige e delle relative norme di attuazione. A tal fine entro trenta giorni dall'invio al commissario del Governo del testo dell'accordo si incontrano il consiglio di amministrazione dei ruoli locali ed i rappresentanti delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative in campo provinciale. L'autorizzazione alla sottoscrizione delle trattative è rilasciata al commissario del Governo con le modalità di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29.

2. Con i contratti collettivi di cui al comma 1 sono definite altresì le modalità di informazione delle organizzazioni sindacali e le nuove forme di partecipazione delle stesse ai sensi dell'articolo 48 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29.

NOTE AL TESTO

Articolo aggiunto dall'art. 27 del d.lgs. 9 settembre 1997, n. 354 e così modificato dall'art.1 del d.lgs. 15 dicembre 1998, n. 489.

Art. 48 ter

1. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1978, n. 571 e dall'articolo 328 del codice penale, nonché i compiti di controllo attribuiti al consiglio di amministrazione di cui all'articolo 22, le violazioni degli obblighi previsti dal predetto articolo 7 costituiscono gravi violazioni agli obblighi d'ufficio, anche ai fini della responsabilità dirigenziale e disciplinare.

2. La presidenza del Consiglio dei ministri - dipartimento per la funzione pubblica - provvederà a diramare ad ogni dirigente preposto alle direzioni generali del personale una apposita circolare per richiamare l'attenzione sulla norma di cui al comma 1, accompagnata da una sintesi della speciale disciplina di garanzia del sistema derivante dall'articolo 89 dello statuto della regione Trentino - Alto Adige.

3. La predetta diramazione è rinnovata ogni due anni.

NOTE AL TESTO

Articolo aggiunto dall'art. 28 del d.lgs. 9 settembre 1997, n. 354.

Art. 49

Alle spese recate dagli articoli 6 e 7, primo comma, si prevede mediante utilizzo degli stanziamenti iscritti ai capitoli 1636 e 1637 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'attuazione della legge 23 ottobre 1961, n. 1165.

Alle altre spese derivanti dal presente decreto si provvede mediante variazioni compensative tra gli stati di previsione delle singole amministrazioni statali.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Tabella 1

omissis

NOTE AL TESTO

Tabella abrogata dall'art. 2 del d.p.r. 19 novembre 1987, n. 511.

Tabella 2

Ministero per i beni culturali e ambientali

Archivio di Stato

VIII	Archivista di Stato ricercatore storico scientifico	(256)	2
VII	Collaboratore amministrativo	(2)	1
VII	Archivista di Stato	(257)	1
VI	Assistente tecnico	(188)	2
V	Operatore amministrativo	(4)	1
IV	Fotografo editoriale	(124)	1
III	Addetto ai servizi ausiliari e anticamera	(24)	3
	Totale		11

NOTE AL TESTO

Tabella già sostituita dalla tabella 1 del d.p.r. 19 novembre 1987, n. 521, e così sostituita dalla tabella 1 del d.lgs. 6 luglio 1993, n. 291.

Tabella 3

	Dirigente superiore	-	1
	Primo dirigente	-	2

IX	Direttore tributario	(234/A)	4
VIII	Funzionario tributario	(234)	6
VIII	Funzionario amministrativo contabile	(13)	2
VIII	Revisore interprete traduttore	(32)	1
VII	Collaboratore tributario	(235)	10
VII	Traduttore interprete	(33)	3
VII	Collaboratore amministrativo contabile	(14)	2
VI	Assistente tributario	(236)	22
VI	Ragioniere	(15)	4
VI	Assistente linguistico	(34)	4
V	Operatore tributario	(237)	14
IV	Coadiutore	(5)	18
IV	Addetto ai servizi di portierato e custodia	(22)	2
IV	Autista meccanico	(11)	1
III	Conducente automezzi	(10)	2
III	Addetto ai servizi ausiliari e anticamera	(24)	8
	Totale		106

NOTE AL TESTO

Tabella così sostituita dalla tabella 7 del d.lgs. 6 luglio 1993, n. 291.

Tabella 4

	Primo dirigente	-	1
VIII	Ingegnere direttore	(224)	2
VIII	Funzionario tributario	(234)	2
VII	Capo tecnico	(203)	4
VII	Collaboratore tributario	(235)	2
VI	Assistente tecnico	(188)	2
VI	Assistente tributario	(236)	2
V	Disegnatore specializzato	(207)	10
V	Motorista meccanico specializzato	(36)	1
III	Addetto ai servizi ausiliari e anticamera	(24)	5
	Totale		31

NOTE AL TESTO

Tabella così sostituita dalla tabella 8 del d.lgs. 6 luglio 1993, n. 291.

Tabella 5
Ministero delle finanze

Dipartimento delle dogane e imposte indirette
Direzione compartimentale delle dogane di Bolzano
Circoscrizioni doganali di Bolzano e Fortezza
Ufficio tecnico di finanza di Trento - sezione di Bolzano e relative zone di verificazione

	Dirigente superiore	-	2
	Primo dirigente	-	(*) 6
IX	Direttore tributario	(234/A)	17
IX	Ingegnere direttore coordinatore	(224/A)	2
IX	Analista esperto di sistema	(297)	1
VIII	Funzionario tributario	(234)	57
VIII	Ingegnere direttore	(224)	2
VIII	Analista di sistema	(271)	1
VIII	Revisore interprete traduttore	(32)	1
VIII	Analista di procedure	(272)	1
VII	Collaboratore tributario	(235)	55
VII	Ingegnere	(225)	2
VII	Programmatore di sistema	(274)	1
VII	Capo sala macchina	(275)	1
VI	Assistente tributario	(236)	43
VI	Capo unità operativa	(279)	1
VI	Consollista	(280)	1
V	Operatore tributario	(237)	63
V	Operatore di sala macchine	(282)	6
IV	Coadiutore	(5)	42
IV	Addetto ai servizi di portierato e custodia	(22)	2
III	Addetto ai servizi ausiliari e anticamera	(24)	76
III	Conducente automezzi	(10)	4
II	Addetto alle attrezzature e pulizie	(25)	8
	Totale		395

(*) Il posto di funzione a livello di primo dirigente presso la sede di Fortezza è suscettibile di soppressione in quanto, ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo n. 105/1990, le sedi circoscrizionali devono coincidere con capoluoghi di provincia.

NOTE AL TESTO

Tabella già sostituita dalla tabella 2 del d.p.r. 19 ottobre 1977, n. 846, e così sostituita dalla tabella 9 del d.lgs. 6 luglio 1993, n. 291.

GIURISPRUDENZA E RICORSI COSTITUZIONALI

Su questa tabella vedi la sentenza della corte costituzionale 10 gennaio 1991, n. 3 (Riorganizzazione degli uffici doganali - non è in contrasto con le norme d'attuazione dello statuto speciale trentino-sudtirolese: le disposizioni sulla proporzionale e il bilinguismo si applicano anche se non richiamate dalle leggi ordinarie, dato che si tratta di norme speciali).

Tabella 6
Ministero delle finanze

Amministrazione periferica delle tasse e delle imposte indirette sugli affari

	Dirigente superiore		1
	Primo dirigente		1
IX	Direttore tributario	(234/A)	5
VIII	Funzionario tributario	(234)	25
VII	Collaboratore tributario	(235)	35
VII	Collaboratore amministrativo	(2)	3
VI	Assistente tributario	(236)	67
V	Operatore tributario	(237)	60
IV	Coadiutore	(5)	11
IV	Autista meccanico	(11)	1
III	Addetto ai servizi ausiliari e anticamera	(24)	5
	Totale		214

NOTE AL TESTO

Tabella già modificata dall'art. 7 e tabella 3 del d.p.r. 19 ottobre 1977, n. 846, e così sostituita dalla tabella 10 del d.lgs. 6 luglio 1993, n. 291.

Tabella 7
Ministero delle finanze

Amministrazione periferica delle imposte dirette

	Dirigente superiore	-	1
	Primo dirigente	-	2
IX	Direttore tributario	(234/A)	5
VIII	Funzionario tributario	(234)	13
VII	Collaboratore tributario	(235)	26
VI	Assistente tributario	(236)	57
V	Operatore tributario	(237)	30
IV	Coadiutore	(5)	10
IV	Autista meccanico	(11)	1
III	Addetto ai servizi ausiliari e anticamera	(24)	5
	Totale		150

NOTE AL TESTO

Tabella così sostituita dalla tabella 11 del d.lgs. 6 luglio 1993, n. 291.

Tabella 8
omissis

NOTE AL TESTO

Tabella abrogata dall'art. 7 del d.p.r. 19 ottobre 1977, n. 846.

Tabella 9
Ministero di grazia e giustizia

Archivio notarile distrettuale di Bolzano

VIII	Vice conservatore di archivio notarile	-	1

V	Operatore amministrativo contabile	(16)	2
III	Addetto ai servizi ausiliari e anticamera	(24)	1
	Totale		4

Casa circondariale di Bolzano

VIII	Direttore dôstituto penitenziario	(169)	1
VII	Collaboratore amministrativo	(2)	1
VII	Collaboratore amministrativo contabile	(14)	2
VII	Educatore coordinatore	(246)	3
VI	Assistente amministrativo	(3)	1
VI	Ragioniere	(15)	1
V	Operatore amministrativo	(4)	2
V	Operatore amministrativo-contabile	(16)	2
V	Apparecchiatore elettronico specializzato	(59)	1
V	Muratore specializzato	(66)	1
V	Pittore specializzato	(68)	1
V	Falegname specializzato	(70)	1
V	Idraulico specializzato	(72)	1
V	Infermiere professionale	(133)	1
IV	Coadiutore	(5)	5
IV	Infermiere generico	(132)	3
	Totale		27

Ministero della giustizia

C) Centro di servizio sociale per adulti Bolzano

Qualifica	Posti
VIII direttore di servizio sociale	1
VII assistente sociale coordinatore	12
VI assistente amministrativo	2
ragioniere	1
V operatore amministrativo	2
IV coadiutore	1
III addetto ai servizi ausiliari e di anticamera	1
TOTALE	20

Ufficio di servizio sociale per minorenni

C 2	Direttore servizio sociale	1
C 1	Assistente sociale coordinatore	4
B 3	Assistente amministrativo	1
B 2	Operatore amministrativo contabile	1
B 1	Autista meccanico	1
Totale		8

NOTE AL TESTO

Tabella già modificata dalla tabella 4 del d.p.r. 19 ottobre 1977, n. 846, dalla tabella 1 del d.p.r. 26 gennaio 1980, n. 83, dalla tabella 2 del d.p.r. 10 aprile 1984, n. 217, così sostituita dalle tabelle 12 e 14 del d.lgs. 6 luglio 1993, n. 291, modificata dalla tabella 1 del d.lgs. 1 marzo 2001, n. 113 e dalla tabella B del d.lgs. 6 giugno 2005, n. 120.

Tabella 10
Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato

Tabella A
Ruoli dell'ufficio provinciale dell'industria, del commercio e dell'artigianato di Bolzano
Quadro 1°
(corrispondente al quadro A della tabella VI allegata al decreto ministeriale 27 dicembre 1972)

	Organico
Carriera direttiva	1

Quadro 2°
(corrispondente al quadro B della tabella VI allegata al decreto ministeriale 27 dicembre 1972)

	Organico
Carriera direttiva	1

Quadro 3°
(corrispondente al quadro C della tabella VII allegata al decreto ministeriale 9 gennaio 1971)

	Organico
Carriera di concetto	1

NOTE AL TESTO

Tabella così sostituita dalla tabella 6 del d.p.r. 19 ottobre 1977, n. 846, modificata dalla tabella 2 del d.p.r. 19 novembre 1987, n. 521, dalla tabella 3 del d.lgs. 6 agosto 1991, n. 296 e dall'art. 4 del d.p.r. 31 luglio 1978, n. 1017 (come modificato dall'art. 4 del d.lgs. 1 marzo 2001, n. 113).

Tabella 11
Ministero dei lavori pubblici

Ufficio del genio civile

	Primo dirigente		1
IX	Ing. dir. coord.	(224/A)	1
VIII	Ing. direttore	(224)	-
VII	Coll. amm. cont.	(14)	1
VII	Capo tecn.	(203)	12
VII	Coll. amm.	(2)	1
VI	Assist. tecn.	(188)	9
VI	Registr. dati	(281)	2
VI	Ragioniere	(15)	-
V	Oper. amm.	(4)	3
III	Add. serv. aus.	(24)	1
IV	Sorv. idr.	(74)	3
IV	Autist. mecc.	(11)	2
VIII	Arch. direttore	(21)	1
VII	Trad. interprete	(133)	1
VI	Ass. amm.vo	(3)	1
V	Disegn. spec.	(207)	2

IV	Addetto serv. portin. e custodia	(22)	1
	Totale		42

NOTE AL TESTO

Tabella già sostituita dalla tabella 3 del d.p.r. 19 ottobre 1987, n. 521, e così sostituita dalla tabella 4 del d.lgs. 6 agosto 1991, n. 296.

Tabella 12

Azienda nazionale autonoma delle strade

Sezione staccata di Bolzano

IX	Direttore amministrativo	(13)	1
IX	Ingegnere direttore coordinatore	(67)	3
VIII	Funzionario amministrativo	(11)	1
VII	Collaboratore amministrativo	(10)	2
VII	Collaboratore amministrativo contabile	(15)	3
VII	Disegnatore specializzato	(19)	1
VII	Geometra	(64)	19
VI	Assistente amministrativo	(9)	4
VI	Disegnatore	(18)	1
VI	Assistente addetto alla gestione del centro manutentorio	(22)	2
VI	Coordinatore delle officine compartimentali e dei centri	(44)	1
VI	Programmatore	(48)	1
V	Operatore amministrativo	(8)	8
V	Assistente ai lavori	(21)	15
V	Capo cantoniere	(25)	24
V	Conducente di autocarri, di automezzi speciali e di macchine operatrici	(27)	4
V	Motorista - meccanico specializzato	(40)	2
V	Capo officina - garage	(42)	2
V	Operaio provetto	(43)	1
V	Addetto ai terminali evoluti	(45)	2
IV	Addetto ai servizi di portierato e custodia	(4)	4
IV	Coadiutore	(6)	14
IV	Dattilografo	(7)	4
IV	Assistente di sezione	(20)	2
IV	Cantoniere	(24)	138
IV	Conducente automezzi	(26)	60
IV	Elettrauto	(30)	1
IV	Falegname	(31)	1
IV	Operatore lavorazioni motoristiche meccaniche	(34)	11
III	Addetto ai servizi ausiliari e anticamera	(2)	4
	Totale		336

NOTE AL TESTO

Tabella già sostituita dalla tabella 3 del d.lgs. 28 settembre 1990, n. 284, e così sostituita dalla tabella 15 del d.lgs. 6 luglio 1993, n. 291.

Tabella 13

Ministero del lavoro e della previdenza sociale

Ispettorato del lavoro e ufficio del lavoro e della massima occupazione

A) Ispettorato del lavoro

Qualifica	Posti
Carriera direttiva	
Primo dirigente	1
Ispettore superiore	7
Consigliere - primo ispettore	
Carriera di concetto	
Ispettore capo e segretario capo	1
Ispettore principale e segretario principale	4
Ispettore e segretario	4
Carriera esecutiva	
a) addetti alla vigilanza	
Addetto superiore	1
Addetto principale	2
Addetto	2
b) personale dôarchivio	
Coadiutore superiore	1
Coadiutore principale	2
Coadiutore	2
Coadiutore dattilografo	2
Carriera ausiliaria	
a) addetti agli uffici	
Commesso capo	1
Commesso	
b) addetto alla conduzione di autoveicoli	
Autista	1

B) Ufficio provinciale del lavoro

	Primo dirigente	-	1
IX	Direttore amministrativo	(1/A)	1
IX	Direttore amministrativo contabile	(13/A)	1
VIII	Funzionario amministrativo	(1)	3
VIII	Funzionario per la politica dellôimpiego settore privato	(302)	3
VII	Collaboratore amministrativo	(2)	8
VII	Collaboratore per la politica dellôimpiego settore privato	(303)	10
VII	Traduttore interprete	(33)	1
VI	Assistente amministrativo	(3)	28
VI	Assistente servizi informativi dellôimpiego settore privato	(304)	21
V	Operatore amministrativo	(4)	11
V	Addetto ai terminali evoluti	(283)	10

IV	Coadiutore	(5)	8
IV	Autista meccanico	(11)	1
III	Addetto ai servizi ausiliari e di anticamera	(24)	3
	Totale		110

NOTE AL TESTO

Tabella così modificata dalla tabella 2 del d.lgs. 6 luglio 1993, n. 291.

Tabella 14

Ministero delle poste e delle telecomunicazioni

Azienda di stato per i servizi telefonici

	Personale direttivo:	
VIII	Vice dirigente amministrativo	1
	Personale dell'esercizio:	
VIII	Revisore tecnico capo	10
VIII	Revisore capo	8
VII	Revisore tecnico coordinatore	17
VII	Revisore coordinatore	8
VII	Dirigente coordinatore di commutazione	7
VI	Revisore tecnico	22
VI	Revisore	14
VI	Dirigente di commutazione	9
VI	Dirigente di esercizio	53
V	Operatore specializzato esercizio	53
IV	Dattilografo	2
IV	Operatore esercizio	31
IV	Operatore tecnico	6
	Totale	241

NOTE AL TESTO

Tabella già modificata dalla tabella 2 del d.p.r. 31 luglio 1978, n. 571, sostituita dall'allegato 1 del d.p.r. 29 aprile 1982, n. 327 e così sostituita dalla tabella 3 del d.lgs. 6 luglio 1993, n. 291.

Tabella 15

Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni

(Personale dei ruoli degli uffici locali)

VIII	Dirigente esercizio uffici locali (direttore ufficio rilevante entità)	4
VII	Dirigente principale esercizio uffici locali (direttore ufficio media entità)	53
VII	Dirigente principale esercizio uffici locali (vicario)	4
VI	Dirigente esercizio uffici locali (direttore ufficio minore entità)	86
VI	Sottocapo e vice direttore	53
V	Operatore specializzato uffici locali	369
V	Vigilante	2
IV	Operatore esercizio uffici locali	521
	Totale	1.092

NOTE AL TESTO

Tabella già sostituita dalla tabella 3 del d.p.r. 31 luglio 1978, n. 571, dall'allegato 3 del d.p.r. 29 aprile 1982, n. 327 e così sostituita dalla tabella 5 del d.lgs. 6 luglio 1993, n. 291.

Tabella 16

Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni

(Personale dei ruoli ordinari)

	Qualifiche dirigenziali:	
	Dirigente superiore amministrativo	1
	Dirigente superiore tecnico delle telecomunicazioni	1
	Primo dirigente amministrativo	1
	Personale direttivo:	
IX	Ruolo amministrativo	2
	Ruolo telecomunicazioni	1
VIII	Vice dirigente amministrativo	4
	Vice dirigente telecomunicazioni	2
	Vice dirigente tecnico automazione e meccanizzazione	1
VII	Consigliere amministrativo	6
	Consigliere telecomunicazioni	2
	Consigliere tecnico automazione e meccanizzazione	1
	Personale dell'esercizio:	
VIII	Dirigente superiore esercizio	24
	Perito capo	9
	Geometra capo	2
	Programmatore capo	-
VII	Dirigente principale esercizio	41
	Perito coordinatore	17
	Geometra coordinatore	3
	Programmatore	-
	Assistente disegnatore capo	-
VI	Dirigente esercizio	154
	Perito	58
	Geometra	1
	Assistente disegnatore coordinatore	1
V	Vigilante	19
	Operatore specializzato esercizio	308
	Operatore specializzato officina	21
	Assistente disegnatore	-
	Capo operaio	1
IV	Operatore esercizio	316
	Operatore telecomunicazioni	19
	Operatore trasporti	35
	Operaio specializzato	14
	Dattilografo	7
	Coadiutore	15
III	Usciere capo	3
II	Usciere	22
	Operaio	3
	Totale	1.115

NOTE AL TESTO

Tabella già modificata dall'art. 7 del d.p.r. 19 ottobre 1977, n. 846, sostituita dall'allegato 1 del d.p.r. 29 aprile 1982, n. 327 e così sostituita dalla tabella 4 del d.lgs. 6 luglio 1993, n. 291.

Tabella 17
omissis

NOTE AL TESTO

Per questa tabella, già implicitamente abrogata in base all'art. 26 (nel testo vigente prima delle modificazioni ad esso apportate dal d.lgs. 1 marzo 2001, n. 113), vedi ora la tabella A del d.lgs. 6 giugno 2005, n. 120.

Tabella 18
omissis

NOTE AL TESTO

Per questa tabella, già implicitamente abrogata in base all'art. 26 (nel testo vigente prima delle modificazioni ad esso apportate dal d.lgs. 1 marzo 2001, n. 113), vedi ora la tabella D del d.lgs. 6 giugno 2005, n. 120.

Tabella 19
Ministero dei trasporti

Direzione generale dell'aviazione civile

VIII	Funzionario amministrativo	1
VI	Addetto al traffico aereo	4
IV	Coadiutore	2
	Conducente di automezzi speciali	2
	Totale	9

Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione

Livello	Profilo professionale	Ufficio provinciale		Centro prova autoveicoli	Totale
			Unità addette ai valichi		
	Primo dirigente			1	1
IX	Ing. direttore coord. (224/A)	1		1	2
VIII	Ing. direttore (224)	2		1	3
	Funzionario amm.vo (1)	2		-	2
	Ingegnere (225)	2		1	3
VII	Collaboratore amm.vo (2)	2		1	3
	Capo tecnico (203)	5		3	8
VI	Assistente tecnico (188)	4		2	6
	Assistente amministrativo (3)	10		-	10
	Operatore amministrativo (4)	20	30	3	53
V	Autista mecc. spec. (12)	1		1	2
	Collaudatore meccanico (40)	3		3	6
	Coadiutore (5)	9		2	11
IV	Autista meccanico (11)	1		1	2
	Aggiustatore meccanico (38)	2		1	3
	Add. serv. port. e cust. (22)	2		1	3
III	Add. serv. anticamera (24)	1		1	2
	Totale	67	30	23	120

NOTE AL TESTO

Tabella così sostituita dalla tabella 2 del d.p.r. 26 gennaio 1980, n. 83, integrata dalla tabella 4 del d.lgs.

28 settembre 1990, n. 284 e modificata dalla tabella 2 del d.lgs. 6 agosto 1991, n. 296.

Tabella 20
Ministero dei trasporti

Personale dellôAzienda autonoma delle ferrovie dello stato

Cat.	Profili professionali	Servizi							Totale
		Mov. Comm.	Traz.	Lavori	I.E.	San.	Rag.	Pers.	
1ª/2ª	Commesso	-	-	7	1	-	1	1	10
	Ausiliario di stazione	157	-	-	-	-	-	-	157
	Guardiano	116	-	71	-	-	-	-	187
	Ausiliario viaggiante	54	-	-	-	-	-	-	54
	Ausiliario	-	84	5	23	-	-	-	112
3ª	Applicato	1	4	10	4	-	1	5	25
	Infermiere	-	-	-	-	2	-	-	2
	Assistente di stazione	259	-	-	-	-	-	-	259
	Manovratore	127	-	-	-	-	-	-	127
	Deviatore	116	-	-	-	-	-	-	116
	Conduttore	87	-	-	-	-	-	-	87
	Assistente di deposito	-	51	-	-	-	-	-	51
	Operaio qualificato	-	87	252	145	-	-	-	484
4ª	Segretario	-	7	28	6	-	5	14	60
	Capo stazione	133	-	-	-	-	-	-	133
	Capo gestione	119	-	-	-	-	-	-	119
	Manovratore capo	9	-	-	-	-	-	-	9
	Deviatore capo	24	-	-	-	-	-	-	24
	Capo personale viaggiante	11	-	-	-	-	-	-	11
	Controllore viaggiante	2	-	-	-	-	-	-	2
	Capo treno	99	-	-	-	-	-	-	99
	Capo deposito	-	11	-	-	-	-	-	11
	Macchinista	-	394	-	-	-	-	-	394
	Capo tecnico	-	8	9	7	-	-	-	24
	Verificatore	-	41	-	-	-	-	-	41
	Tecnico	-	47	68	67	-	-	-	182
5ª	Segretario superiore	-	5	29	2	-	1	6	43
	Capo stazione superiore	61	-	-	-	-	-	-	61
	Capo gestione superiore	42	-	-	-	-	-	-	42
	Capo personale viaggiante superiore	4	-	-	-	-	-	-	4
	Controllore viaggiante superiore	1	-	-	-	-	-	-	1
	Capo deposito superiore	-	6	-	-	-	-	-	6
	Capo tecnico superiore	-	5	3	6	-	-	-	14
6ª	Ispettore principale (*) ing. arch. A.S.	 - 1	 1 -	 3 -	 1 -	 - -	 - -	 - 1	 5 2
	Segretario superiore 1ª	-	1	6	2	-	1	-	10

	classe								
	Capo stazione sovrintendente	15	-	-	-	-	-	-	15
	Capo gestione sovrintendente	14	-	-	-	-	-	-	14
	Capo pers. viagg. sovrintendente	1	-	-	-	-	-	-	1
	Capo deposito sovrintendente	-	2	-	-	-	-	-	2
	Capo tecnico sovrintendente	-	2	3	2	-	-	-	7
7ª	Ispettore C.A. (ing. arch.)	-	-	1	-	-	-	-	1
Dirig.	Primi dirigenti I.A.	-	-	1	1	-	-	-	2
	Primi dirigenti A.S.	-	-	-	-	-	-	1	1
	Dirigenti superiori I.A.	-	-	1	-	-	-	-	1
	Totale	1.453	756	497	267	2	9	23	3.012
	Totale generale	3.012							

(*) A carico di tale datazione organica sono da considerare anche i dipendenti rivestiti del profilo di ispettore (6ª categoria).

NOTE AL TESTO

Tabella già sostituita dalla tabella 6 del d.p.r. 19 ottobre 1977, n. 846, modificata dalla tabella 5 del d.p.r. 26 gennaio 1980, n. 83 e così sostituita dalla tabella 1 del d.p.r. 10 aprile 1984, n. 217.

Tabella 21
Istituto nazionale della previdenza sociale

Ruolo degli uffici INPS aventi sede in provincia di Bolzano

Dirigente generale	-
Dirigente superiore	1
Primo dirigente	6
Totale	7
Qualifiche medico-legali:	
Primario medico-legale	1
Aiuto medico-legale	2
Assistente medico-legale	3
Totale	6
X qualifica funzionale:	
Consulente prof.le legale	2
Consulente prof.le tecnico-edilizio	-
Consulente prof.le attuariale	-
Totale	2
IX qualifica funzionale:	
Funzionario capo	9
Esperto di amministrazione	3
Esperto di informatica	1
Totale (*)	13
VIII qualifica funzionale:	
Funzionario di amministrazione	50

Funzionario informatico	10
Funzionario di vigilanza	12
Funzionario tecnico	-
Totale	72
VII qualifica funzionale:	
Collaboratore amministrativo	129
Collaboratore di informatica	6
Ispettore di vigilanza	17
Collaboratore professionale	-
Collaboratore sanitario	4
Totale	156
VI qualifica funzionale:	
Assistente	29
V qualifica funzionale:	
Operatore di servizi	9
IV qualifica funzionale:	
Operatore	9
Autista	2
Totale	11
III qualifica funzionale:	
Ausiliario	1
Totale generale	306
Contingente soprannumerario temporaneo da riassorbire con le cessazioni dal servizio a far tempo dal 1° settembre 1988	29

(*) Nella dotazione riferita alla IX qualifica funzionale è reso temporaneamente indisponibile un contingente di posti corrispondente alle posizioni di ispettore generale e direttore di divisione, conferite *ad personam* ai funzionari di cui all'art. 15, comma 1, della legge n. 88/89.

NOTE AL TESTO

Tabella già sostituita dalla tabella 3 del d.p.r. 26 gennaio 1980, n. 83, dall'allegato 5 del d.p.r. 29 aprile 1982, n. 327, dalla tabella 6 del d.p.r. 19 novembre 1987, n. 521, dalla tabella 6 del d.lgs. 28 settembre 1990, n. 284 e così sostituita dalla tabella 5 del d.lgs. 6 agosto 1991, n. 296.

Tabella 22
INAIL

Ruolo locale di Bolzano
Tabella nuovo organico distribuito per ruolo qualifica

	Ruolo/qualifica	Totali
1)	*Dirigenza:*	
	Dirigente superiore	1
	Dirigente	4
	Totale	5
2)	*Decima qualifica:*	
	Ramo tecnico specialista	1
	Ramo tecnico per l'edilizia	1
	Ramo legale	4
	Totale	6

3)	*IX livello:*	
	Funzionario capo	9
	Esperto di amministrazione	5
	Totale	14
4)	*VIII livello:*	
	Funzionario socio-educativo	1
	Funzionario di informatica	1
	Funzionario di amministrazione	12
	Totale	14
5)	*VII livello:*	
	Ispettore di vigilanza	8
	Collaboratore professionale	2
	Collaboratore socio-assistenziale	3
	Collaboratore di informatica	7
	Collaboratore di amministrazione	32
	Perito di ematologia e immunologia	1
	Totale	53
6)	*VI livello:*	
	Assistente di amministrazione	20
	Assistente sanitario	17
	Totale	37
7)	*V livello:*	
	Operatore specializzato	4
	Operatore di amministrazione	9
	Totale	13
8)	*IV livello:*	
	Archivista	8
	Totale	8
9)	*III livello:*	
	Conducente di automezzi	1
	Ausiliario alle lavorazioni	1
	Ausiliario di amministrazione	4
	Totale	6
10)	*Ruolo sanitario:*	
	Medico primario	1
	Aiuto medico	4
	Assistente medico	4
	Totale	9
	Totale generale	165

NOTE AL TESTO

Tabella già sostituita dalla tabella 4 del d.p.r. 26 gennaio 1980, n. 83 e dalla tabella 7 del d.p.r. 19 novembre 1987, n. 521, e così sostituita dalla tabella 5 del d.lgs. 28 settembre 1990, n. 284.

Tabella 23
omissis

NOTE AL TESTO

Tabella già sostituita dalla tabella 1 del d.lgs. 28 settembre 1990, n. 284, e confluita ora nella tabella 4 del d.lgs. 21 aprile 1993, n. 133.

Tabella 24

Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dellâamministrazione pubblica (INPDAP)

Ruolo locale di Bolzano

Qualifica	Organico	
Dirigente	1	-
Funzionario capo di amministrazione	1	(IX q.f.)
Funzionario di amministrazione	7	(VIII q.f.)
Collaboratore di amministrazione	16	(VII q.f.)
Assistente di amministrazione	6	(VI q.f.)
Operatore di amministrazione	7	(V q.f.)
Archivista	2	(IV q.f.)
Ausiliario di amministrazione	1	(III q.f.)
Totale	41	

NOTE AL TESTO

Tabella aggiunta dalla tabella 24 del d.lgs. 9 settembre 1997, n. 354.

Tabella 25

Ministero dell'economia e delle finanze

Commissioni tributarie

Area	**Profilo professionale**	**Dotazione organica**
	Commissione tributaria di primo grado	
C 3	Direttore tributario	1
C 2	Traduttore - interprete	2
C 1	Traduttore - interprete	3
B 3		4
B 2		0
B 1	Addetto protocollo, classificazione, fotocopiatura ecc.	1
Totale parziale		11
	Commissione tributaria di secondo grado	
C 3	Responsabile dell'ufficio	1
C 2	Gestione dei compiti amministrativo-contabili	1
C 1		2
B 3		2
B 2		1
B 1		0
Totale parziale		7
Totale		18

NOTE AL TESTO

Tabella aggiunta dalla tabella 25 del d.lgs. 9 settembre 1997, n. 354 e così sostituita dalla tabella C del d.lgs. 6 giugno 2005, n. 120.

Tabella 26
omissis

NOTE AL TESTO

Tabella aggiunta dalla tabella 26 del d.lgs. 9 settembre 1997, n. 354 e confluita ora - implicitamente - nella tabella 25 del presente decreto, come sostituita dalla tabella C del d.lgs. 6 giugno 2005, n. 120.

Allegato
(foglio *A/1* di colore giallo)
Dichiarazione di appartenenza o aggregazione a gruppo linguistico resa al 13° censimento generale della popolazione ai sensi dellâart. 89 dello statuto speciale per il Trentino - Alto Adige

Comune di .....

Dichiaro di appartenere al gruppo linguistico sotto indicato barrando la casella:
italiano |_|
tedesco |_|
ladino |_|

oppure

Dichiaro di non appartenere ad alcuno dei predetti gruppi linguistici, ossia di essere "altro", e di aggregarmi (ai fini dellâesercizio dei diritti ed interessi legittimi collegati dalla legge allâappartenenza ad uno dei tre gruppi linguistici e della determinazione della consistenza proporzionale dei gruppi stessi) barrando una delle sotto indicate caselle:
italiano |_|
tedesco |_|
ladino |_|

Scheda relativa a .....nato/a il .....

Sottoscrizione del dichiarante

.....

(foglio *A/2* di colore bianco)
Dichiarazione di appartenenza o aggregazione a gruppo linguistico resa al 13° censimento generale della popolazione ai sensi dellâart. 89 dello statuto speciale per il Trentino - Alto Adige

Comune di .....

Dichiaro di appartenere al gruppo linguistico sotto indicato barrando la casella:
italiano |_|
tedesco |_|
ladino |_|

oppure

Dichiaro di non appartenere ad alcuno dei predetti gruppi linguistici, ossia di essere "altro", e di aggregarmi (ai fini dellâesercizio dei diritti ed interessi legittimi collegati dalla legge allâappartenenza ad uno dei tre gruppi linguistici e della determinazione della consistenza proporzionale dei gruppi stessi) barrando una delle sotto indicate caselle:
italiano |_|

tedesco |_|
ladino |_|

(foglio *A/3* di colore giallo)

Dichiarazione di appartenenza o aggregazione a gruppo linguistico resa al 13° censimento generale della popolazione ai sensi dell'art. 89 dello statuto speciale per il Trentino - Alto Adige

Comune di .....

Dichiaro di appartenere al gruppo linguistico sotto indicato barrando la casella:
italiano |_|
tedesco |_|
ladino |_|

oppure

Dichiaro di non appartenere ad alcuno dei predetti gruppi linguistici, ossia di essere "altro", e di aggregarmi (ai fini dell'esercizio dei diritti ed interessi legittimi collegati dalla legge all'appartenenza ad uno dei tre gruppi linguistici e della determinazione della consistenza proporzionale dei gruppi stessi) barrando una delle sotto indicate caselle:
italiano |_|
tedesco |_|
ladino |_|

Scheda relativa a .....nato/a il .....

Sottoscrizione del dichiarante

.....

(foglio *B* di colore rosa)

Dichiarazione di appartenenza o aggregazione a gruppo linguistico resa al 13° censimento generale della popolazione ai sensi dell'art. 89 dello statuto speciale per il Trentino - Alto Adige

Comune di .....

Si dichiara che il minore appartiene al gruppo linguistico sotto indicato barrando la casella:
italiano |_|
tedesco |_|
ladino |_|

oppure

Si dichiara che il minore non appartiene ad alcuno dei predetti gruppi linguistici, ossia è "altro", e si dichiara di aggregarlo (agli effetti della determinazione della consistenza proporzionale dei tre gruppi linguistici) barrando una delle sotto indicate caselle:
italiano |_|
tedesco |_|
ladino |_|

NOTE AL TESTO

Allegato aggiunto dal d.lgs. 1 agosto 1991, n. 253, in relazione agli articoli 18 e 18 bis del presente decreto.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 agosto 1976, n. 667

Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Trentino - Alto Adige in materia di scuola materna nella provincia di Trento

(g.u. 28 settembre 1976, n. 258)

Art. 1

Le attribuzioni dell'amministrazione dello Stato in materia di scuola materna, esercitate sia direttamente dagli organi centrali e periferici dello Stato sia per il tramite di enti ed istituti pubblici a carattere nazionale o sovraprovinciale, sono esercitate, nell'ambito del proprio territorio, dalla Provincia di Trento, ai sensi e nei limiti di cui all'art. 16 dello statuto.

Art. 2

Sono esercitate dalla Provincia di Trento le funzioni amministrative degli organi dello Stato in ordine agli enti, istituzioni ed organizzazioni locali operanti nella materia di cui al precedente art. 1.

In caso di soppressione con legge provinciale degli enti previsti nel precedente comma, il personale dipendente è trasferito alla Provincia conservando integralmente la posizione giuridico - economica acquisita. I beni mobili ed immobili sono trasferiti al patrimonio della Provincia.

Art. 3

A richiesta della Provincia di Trento, personale appartenente ai ruoli organici delle scuole materne statali può essere comandato, con il proprio consenso, presso la Provincia stessa con gli assegni a carico del rispettivo bilancio.

I posti di organico delle scuole materne statali occupati dal personale, collocato a disposizione della Provincia ai sensi del precedente comma, non sono conferibili ad altri titolari per la durata di tre anni scolastici. Trascorso tale periodo ai posti medesimi possono essere destinati, per nomina o trasferimento, altri titolari, ma altrettanti posti dovranno essere lasciati vacanti nei rispettivi organici.

Art. 4

omissis

NOTE AL TESTO

Articolo abrogato dall'art. 1 del d.lgs. 8 settembre 1999, n. 344.

Art. 5

Le sezioni di scuola materna statale funzionanti nella provincia di Trento comprese quelle derivate dalla trasformazione dei giardini di infanzia annessi agli istituti magistrali statali di Trento e di Rovereto e quelle della scuola materna annessa alla scuola magistrale statale di Rovereto, cessano di dipendere dallo Stato.

Il personale insegnante ed assistente in servizio nelle sezioni di cui al primo comma può essere collocato a disposizione della Provincia di Trento a norma dell'articolo 3 ed ha facoltà di chiedere il passaggio nel ruolo provinciale.

Qualora intenda conservare il rapporto d'impiego con lo Stato, il personale insegnante ed assistente di ruolo e non di ruolo, in servizio nelle sezioni di cui al primo comma, deve

chiedere di essere sistemato nelle scuole materne statali di altre province. La sistemazione in scuole materne statali di altre province è disposta anche in soprannumero fino a quando non si rendano disponibili i relativi posti, ai quali il predetto personale è assegnato con precedenza rispetto ad ogni altro aspirante.

Art. 6

Fino a quando non sarà diversamente disposto con legge provinciale anche in ordine alle modalità di inquadramento del personale che verrà trasferito ai sensi del successivo comma, gli enti ed istituti pubblici a carattere nazionale o sovraprovinciale, indicati nell'art. 1 del presente decreto, continuano ad esercitare le proprie attribuzioni ed i relativi programmi di attività debbono essere preventivamente approvati dalla Provincia.

Il personale in servizio presso le sedi periferiche degli enti pubblici di cui al presente articolo in provincia di Trento ed addetto alle attività che cessano, sarà trasferito, previo consenso, alla Provincia di Trento, conservando integralmente la posizione giuridico - economica acquisita. I beni mobili ed immobili costituenti le strutture delle suddette sedi periferiche di tali enti saranno trasferiti al patrimonio della Provincia di Trento.

I provvedimenti relativi alla liquidazione e al trasferimento alla Provincia del patrimonio degli enti di cui sopra, nonché al trasferimento del personale, saranno adottati con decreto del ministro che esercita la vigilanza sull'ente, di concerto con il Ministro per il tesoro e d'intesa con la Provincia di Trento, da emanare entro un mese dalla data di entrata in vigore della legge provinciale di cui al primo comma.

Ai fini dell'applicazione del secondo comma del presente articolo in ordine all'Opera nazionale per l'assistenza all'infanzia delle regioni di confine si considerano sedi periferiche tutti gli uffici e le scuole dell'ente predetto esistenti nella provincia di Trento. Il personale in servizio presso tali uffici e scuole può chiedere in ogni caso di essere trasferito alla Provincia.

In relazione all'esigenza, da parte dell'Opera nazionale per l'assistenza all'infanzia delle regioni di confine, di avvalersi eventualmente in via temporanea di unità di personale trasferito alla Provincia di Trento per lo svolgimento di attività proprie dell'ente stesso nell'ambito di altre province, la Provincia di Trento potrà comandare presso l'Opera nazionale per l'assistenza all'infanzia delle regioni di confine tali unità. L'onere per il rimborso alla Provincia delle spese per gli stipendi e le altre competenze graverà sul bilancio dell'Opera nazionale per l'assistenza all'infanzia delle regioni di confine.

Restano ferme le disposizioni contenute nell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 1 novembre 1973, n. 689, per quanto concerne le attività svolte dall'Opera nazionale per l'assistenza all'infanzia delle regioni di confine in materia di addestramento e formazione professionale.

Art. 7

Alla data di entrata in vigore del presente decreto la Provincia di Trento succede nei diritti ed obblighi inerenti ai beni mobili di proprietà dello Stato nelle scuole materne della provincia stessa.

La consistenza degli arredi, delle macchine e delle attrezzature, nonché dei diritti ed obblighi ad essi inerenti, sarà fatta constare con verbali redatti in contraddittorio da funzionari a ciò delegati rispettivamente dal Ministero della pubblica istruzione e dalla Provincia.

Art. 8

La definizione dei procedimenti amministrativi che abbiano comportato assunzioni di impegni ai sensi dell'art. 49 della legge di contabilità dello Stato, prima della data di trasferimento alla Provincia di Trento delle funzioni amministrative contemplate dal presente decreto, rimane di competenza degli organi statali. Rimane, parimenti, di competenza degli organi dello Stato con oneri a carico del bilancio statale, la liquidazione delle ulteriori annualità di spese pluriennali a carico di esercizi successivi, a quello di trasferimento delle funzioni alla suddetta provincia qualora l'impegno relativo alla prima annualità abbia fatto carico di esercizi anteriori al detto trasferimento.

Resta altresì, sino alla data del 31 dicembre 1976, di competenza degli organi statali la definizione dei provvedimenti che trovino il loro finanziamento in somme mantenute nel conto dei residui ai sensi dell'art. 36 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, di altre disposizioni che ad esso facciano riferimento, ovvero in forza di particolari norme.

Art. 9

Entro il termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le amministrazioni dello Stato provvederanno a consegnare, con elenchi descrittivi, alla Provincia di Trento, gli atti degli uffici centrali concernenti le funzioni trasferite con il presente decreto e relativi ad affari non ancora esauriti, fatta eccezione per quelli disciplinati dal precedente art. 8 e per quelli relativi a questioni o disposizioni di massima inerenti alle dette funzioni.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 marzo 1977, n. 104

Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Trentino - Alto Adige in materia di disciplina transitoria dell'appartenenza ai vari gruppi linguistici

(g.u. 8 aprile 1977. n. 96)

NOTE AL TESTO

Decreto a termine scaduto.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 marzo 1977, n. 234

Norme di attuazione dello statuto della regione Trentino - Alto Adige in materia di ordinamento delle aziende di credito a carattere regionale

(g.u. 31 maggio 1977, n. 146)

Art. 1

1. In attuazione di quanto previsto dall'articolo 5, primo comma, n. 3), dello statuto speciale di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, le attribuzioni degli organi centrali e periferici dello Stato, nonché quelle di enti e istituti pubblici a carattere nazionale o sovraregionale nei confronti delle banche a carattere regionale, come definite nell'articolo 2, sono esercitate, nel proprio territorio, dalla Regione Trentino - Alto Adige, nonché dalle province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi dell'articolo 11, primo e secondo comma, del medesimo statuto speciale, in conformità alle norme di cui al presente decreto.

2. Restano di competenza esclusiva della Banca d'Italia, anche nei riguardi delle banche a carattere regionale, le valutazioni e le attività di vigilanza.

NOTE AL TESTO

Articolo così sostituito dall'art. 1 del d.lgs. 6 ottobre 2000, n. 319.

GIURISPRUDENZA E RICORSI COSTITUZIONALI

Su quest'articolo vedi le sentenze della corte costituzionale 28 novembre 1990, n. 525 (Potere provinciale di nominare presidente e vicepresidente delle casse di risparmio - riguarda gli istituti che hanno sede e sportelli solo in regione - le disposizioni statutarie in materia devono essere interpretate in senso restrittivo, anche tenendo conto delle norme d'attuazione) e 5 febbraio 1992, n. 40 (Disposizioni statali sul credito fondiario, edilizio e alle opere pubbliche - anche se non recano una clausola a salvaguardia delle competenze delle autonomie speciali sono interpretabili in tal senso, in base al principio di conservazione e in assenza di norme che statuiscano diversamente - l'esistenza di direttive comunitarie non basta a incidere sulle competenze in parola: il recepimento delle direttive spetta alle regioni speciali).

Art. 2

1. Sono banche a carattere regionale le banche aventi sede legale nel territorio della regione che:

a) hanno un solo sportello sito in province limitrofe, oppure fino a due sportelli, sempre in province limitrofe, qualora dispongano nella regione di almeno tre sportelli;
b) pur superando i limiti numerici di cui alla lettera a) hanno un numero di sportelli che, su conforme valutazione della Banca d'Italia, non facciano venir meno la caratteristica di banca a carattere regionale.

NOTE AL TESTO

Articolo così sostituito dall'art. 2 del d.lgs. 6 ottobre 2000, n. 319.

GIURISPRUDENZA E RICORSI COSTITUZIONALI

Su quest'articolo vedi la sentenza della corte costituzionale 28 novembre 1990, n. 525 (Potere provinciale di nominare presidente e vicepresidente delle casse di risparmio - riguarda gli istituti che hanno sede e sportelli solo in regione - le disposizioni statutarie in materia devono essere interpretate in senso restrittivo, anche tenendo conto delle norme d'attuazione).

Art. 3

Rientrano nella competenza regionale i provvedimenti riguardanti le banche di cui al precedente art. 2 ed aventi in particolare per oggetto:

a) la istituzione, l'autorizzazione alla costituzione e alla fusione;

b) l'autorizzazione all'inizio delle operazioni;
c) l'autorizzazione alle casse rurali ed artigiane ad operare fuori dei limiti territoriali purché nell'ambito regionale;
d) l'approvazione delle modifiche statutarie;
e) la convocazione delle assemblee dei soci e degli enti partecipanti, nonché dei consigli di amministrazione e degli altri organi amministrativi per trattare questioni attinenti alla materia di competenza regionale;
f) l'amministrazione straordinaria nonché la revoca dell'autorizzazione e la messa in liquidazione delle aziende di credito nei casi previsti dal regio decreto legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;
g) l'assunzione dei servizi previsti dal terzo e quinto comma dell'art. 99 del regio decreto legge 12 marzo 1936, n. 375, sostituito dalla legge 10 giugno 1940, n.933;
h) la nomina di amministratori e di sindaci nei casi in cui la nomina è demandata per legge agli organi di vigilanza bancaria all'infuori dei casi di cui all'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, nonché i "benestare" che la legge demanda agli organi di vigilanza per la nomina di funzionari (regio decreto legge 24 febbraio 1938, n. 204).

I provvedimenti di cui alla lettera a) del presente articolo vanno adottati dalla regione, sentito il Ministero del tesoro.

I provvedimenti di cui alle lettere d) e g) del presente articolo vanno adottati dalla regione sentiti rispettivamente il Ministero del tesoro e la Banca d'Italia.

La regione adotta i provvedimenti di cui alla lettera f) del primo comma del presente articolo:

su motivata proposta vincolante della Banca d'Italia ove i motivi si riferiscono alla competenza di cui al terzo comma dell'art. 1 del presente decreto, tale proposta non è vincolante per la scelta delle persone cui affidare le funzioni di organi straordinari;

sentito il Ministero del tesoro ove i motivi si riferiscono alla competenza regionale di cui al primo comma del citato art. 1.

I provvedimenti previsti dal primo comma dell'art. 99 del regio decreto legge 12 marzo 1936, n. 375, sostituito dalla legge 10 giugno 1940, n. 933, l'autorizzazione alla fusione tra aziende di credito una delle quali non abbia carattere regionale, nonché l'autorizzazione alle casse rurali ed artigiane non aventi carattere regionale ad operare nel territorio della regione sono di competenza degli organi dello Stato, sentita la Giunta regionale.

Può prescindersi dai pareri previsti dal presente articolo, quando non siano pervenuti nel termine di due mesi dalla richiesta e sia rimasto senza effetto un ulteriore invito ad esprimerli nei successivi trenta giorni.

Copie dei provvedimenti sono trasmesse alla Banca d'Italia entro dieci giorni dalla loro adozione.

NOTE AL TESTO

Il primo comma è stato così modificato dall'art. 3 del d.lgs. 6 ottobre 2000, n. 319.

GIURISPRUDENZA E RICORSI COSTITUZIONALI

- *La sentenza della corte costituzionale 24 novembre 1982, n. 197 (Ricorso incidentale contro una norma d'attuazione dello statuto speciale che conferisce alla regione Trentino-Sudtirolo poteri di vigilanza e controllo su enti e aziende di credito - carenza di argomentazioni sulla rilevanza della questione - inammissibilità) ha dichiarato inammissibile una questione di legittimità che riguardava il primo comma di quest'articolo; successivamente, la sentenza 4 maggio 1984, n. 135 (Poteri della giunta regionale trentino-sudtirolese in materia di vigilanza e controllo sugli istituti di credito - approvazione degli statuti delle casse rurali (o di loro modificazioni) - sono legittime le norme d'attuazione che trasferiscono alla regione le relative attribuzioni, armonizzandole con quelle riservate allo stato, dato che le norme dello statuto speciale non possono riferirsi alla sola organizzazione interna delle aziende di credito) ha dichiarato infondata una questione di legittimità che riguardava il medesimo comma.*
- *Vedi anche le seguenti sentenze della corte costituzionale:*

- *28 novembre 1990, n. 525 (Potere provinciale di nominare presidente e vicepresidente delle casse di risparmio - riguarda gli istituti che hanno sede e sportelli solo in regione - le disposizioni statutarie in materia devono essere interpretate in senso restrittivo, anche tenendo conto delle norme d'attuazione);*
- *5 febbraio 1992, n. 40 (Disposizioni statali sul credito fondiario, edilizio e alle opere pubbliche - anche se non recano una clausola a salvaguardia delle competenze delle autonomie speciali sono interpretabili in tal senso, in base al principio di conservazione e in assenza di norme che statuiscano diversamente - l'esistenza di direttive comunitarie non basta a incidere sulle competenze in parola: il recepimento delle direttive spetta alle regioni speciali);*
- *16 maggio 1995, n. 163 (Fondazione cassa di risparmio di Bolzano - finché ha una partecipazione di controllo sulla relativa società bancaria resta in piedi il potere regionale (anziché ministeriale) di approvare le modifiche del suo statuto, in base alle norme d'attuazione dello statuto speciale);*
- *24 ottobre 2001, n. 341 (Fondazioni bancarie - disciplina transitoria, fino alla cessione delle partecipazioni in istituti di credito - poteri ministeriali di vigilanza - la normativa statale dev'essere interpretata, nel suo silenzio, facendo salvi i poteri attribuiti da statuto speciale e norme d'attuazione a regione e province autonome - permangono i poteri regionali relativi agli statuti degli enti creditizi a carattere regionale).*

Art. 4

La Giunta regionale può istituire un elenco degli enti e delle aziende di credito a carattere regionale in conformità alle norme di cui all'art. 29 del regio decreto legge 12 marzo 1936, n. 375, nel quale l'iscrizione è obbligatoria.

La Giunta regionale deve dare comunicazioni alla Banca d'Italia, entro il termine di dieci giorni, di ogni nuova iscrizione nell'elenco fornendo tutte le indicazioni previste per l'iscrizione all'albo di cui all'art. 29 del citato regio decreto legge n. 375, per la conseguente iscrizione.

Art. 5

Con legge della regione può essere disposto, a carico delle banche di cui all'art. 5, punto 3, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, l'obbligo della trasmissione alla Giunta regionale delle situazioni periodiche, dei bilanci nonché dei verbali delle assemblee.

Tutte le notizie, le informazioni e i dati in possesso della Giunta regionale circa dette banche devono essere tutelati dal segreto d'ufficio anche nei riguardi delle pubbliche amministrazioni.

La regione fornisce alle province autonome di Trento e di Bolzano su loro richiesta, i dati ritenuti necessari per la programmazione delle attività di loro competenza fermo restando l'obbligo del segreto d'ufficio.

Le situazioni periodiche ed i bilanci debbono essere elaborati in cifre complessive, con esclusione di ogni riferimento a singoli nominativi e non possono essere diversi dai documenti che le banche di cui all'art. 5, punto 3, dello statuto speciale, sono comunque tenuti a produrre alla Banca d'Italia, a norma delle disposizioni da essa emanate.

NOTE AL TESTO

Articolo così modificato dall'art. 3 del d.lgs. 6 ottobre 2000, n. 319.

Art. 6

In relazione a quanto disposto all'art. 1, le attribuzioni che la legge 13 marzo 1953, n. 208, e successive modificazioni, demanda all'amministrazione dello Stato in materia di Mediocredito Trentino - Alto Adige sono esercitate dalla regione, la quale subentra nella titolarità delle quote di partecipazione statali previo il loro riscatto al valore nominale.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 marzo 1977, n. 235

Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Trentino - Alto Adige in materia di energia

(g.u. 31 maggio 1977, n. 146)

NOTE AL TESTO

Titolo così sostituito dall'art. 9 del d.lgs. 11 novembre 1999, n. 463.

GIURISPRUDENZA E RICORSI COSTITUZIONALI

Su questo decreto vedi la sentenza della corte costituzionale 12 maggio 2011, n. 165 (Energia - la costituzione ci attribuisce competenze più ampie di quelle derivanti da statuto e norme d'attuazione. Le norme statali stabiliscono forme di coinvolgimento maggiori rispetto a quelle previste dall'art. 14 dello statuto. Censura poteri sostitutivi del governo non conformi all'art. 120 della costituzione e al principio di leale collaborazione (connesso all'attrazione in sussidiarietà) per insufficiente coinvolgimento regionale).

Art. 01

1. Sono trasferite, ai sensi e nei limiti di cui agli articoli 8, 9 e 16 dello statuto, alle province autonome di Trento e di Bolzano, per il rispettivo territorio, le funzioni in materia di energia esercitate sia direttamente dagli organi centrali e periferici dello Stato sia per il tramite di enti e istituti pubblici a carattere nazionale o sovraprovinciale, salvo quanto previsto dal comma 3. Resta fermo quanto disposto dal decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 381, e dal presente decreto.

2. Le funzioni relative alla materia "energia" di cui al comma 1 concernono le attività di ricerca, produzione, stoccaggio, conservazione, trasporto e distribuzione di qualunque forma di energia, fermo restando quanto previsto dal presente decreto.

3. Restano riservate allo Stato le seguenti funzioni e compiti:

a) la definizione degli obiettivi della politica energetica nazionale, dei relativi programmi nazionali e di atti di indirizzo e coordinamento nei limiti di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 266;
b) la ricerca scientifica in campo energetico;
c) la costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica da fonti convenzionali di potenza superiore a 300 MW termici nonché le reti per il trasporto dell'energia elettrica costituenti la rete di trasmissione nazionale con tensione superiore a 150 KV, l'emanazione delle relative norme tecniche e le reti di livello nazionale di gasdotti con pressione di esercizio superiore a 40 bar e oleodotti;
d) la regolamentazione inerente l'esportazione e l'importazione di energia;
e) la determinazione dei criteri generali tecnico-costruttivi e l'emanazione delle norme tecniche essenziali degli impianti di produzione, conservazione, stoccaggio e distribuzione dell'energia;
f) la determinazione delle caratteristiche tecniche e merceologiche dell'energia prodotta, distribuita e consumata;
g) l'impiego di materiali radioattivi o macchine radiogene;
h) salvo quanto spettante alle province autonome ai sensi degli articoli 8 e 9 dello statuto anche in materia di localizzazione degli impianti produttivi e di razionalizzazione dei procedimenti amministrativi, gli impianti nucleari, le sorgenti di radiazioni ionizzanti, i rifiuti radioattivi, le materie fissili o radioattive, compreso il relativo trasporto, nonché gli adempimenti di protezione in materia, ai sensi della normativa vigente;
i) l'imposizione delle scorte petrolifere obbligatorie ai sensi delle norme vigenti;
l) fermo restando quanto disposto dall'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1978, n. 1017, come modificato da ultimo dall'articolo 1 del decreto legislativo 6 luglio 1993, n. 290, l'elaborazione, l'analisi e la diffusione dei dati

statistici, anche ai fini del rispetto degli obblighi comunitari, finalizzati alle funzioni inerenti la programmazione energetica e al coordinamento con le regioni e gli enti locali.

4. Gli interventi relativi alle funzioni di cui alla lettera c) del comma 3 sono effettuati previo parere obbligatorio della provincia territorialmente interessata, secondo quanto previsto dall'articolo 14, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, anche con riferimento alla rete di trasmissione nazionale dell'energia elettrica.

NOTE AL TESTO

Articolo aggiunto dall'art. 9 del d.lgs. 11 novembre 1999, n. 463 e così modificato dall'art. 3 del d.lgs. 15 aprile 2003, n. 118.

Art. 1

1. Fermo restando quanto disposto dagli articoli 01, comma 3, lettera c), 1 bis e 1 ter del presente decreto nonché dall'articolo 14 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, nel territorio delle province di Trento e di Bolzano gli enti locali, mediante le forme di gestione dei servizi pubblici locali a carattere economico-imprenditoriale, ivi comprese le società di capitali, hanno facoltà, nei limiti di quanto previsto nel decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79:

a) di esercitare le attività elettriche come individuate dall'articolo 1, primo comma, della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, nonché le ulteriori attività elettriche, ivi comprese l'esportazione e l'importazione dell'energia elettrica;

b) di effettuare cessioni, scambi, vettoriamenti e diversioni di energia elettrica, da qualsiasi fonte prodotta, tra di loro, le loro società, gli enti e le società di cui all'articolo 10, l'ENEL s.p.a, i soggetti indicati nei numeri 6 e 8 dell'articolo 4 della predetta legge n. 1643 del 1962 limitatamente, per questi ultimi soggetti, a quelli aventi impianti di produzione ubicati nel territorio provinciale, nonché le società, i consorzi e le altre forme associative già costituiti dai predetti enti o dalle loro società, anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, con enti locali, loro imprese o società, aventi sede fuori del territorio provinciale.

2. Fermo restando quanto disposto dagli articoli 01, comma 3, lettera c), 1 bis e 1 ter del presente decreto nonché dall'articolo 14, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, gli enti e le società di cui all'articolo 10 hanno facoltà, nei limiti di quanto previsto dal decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, di esercitare le attività di produzione, importazione, esportazione, trasmissione, trasformazione, distribuzione, nonché acquisto e vendita dell'energia elettrica da qualsiasi fonte prodotta.

3. Gli enti locali di cui al presente articolo sono i comuni e le unioni di comuni, loro consorzi o altre forme associative previste dall'ordinamento degli enti locali, ivi compresi gli enti di cui all'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 279 e loro consorzi, nonché le loro imprese. Per società degli enti locali e per società di cui all'articolo 10 ai fini del presente decreto si intendono le società di capitali nelle quali gli enti locali o gli enti di cui all'articolo 10 o le società da essi controllate posseggano la maggioranza del capitale sociale.

NOTE AL TESTO

Articolo così sostituito dall'art. 10 del d.lgs. 11 novembre 1999, n. 463.

Art. 1 bis

1. Spetta alle Province autonome di Trento e di Bolzano, per il rispettivo territorio, secondo quanto disposto dall'articolo 01 e nel rispetto degli obblighi comunitari, l'esercizio delle funzioni già esercitate dallo Stato in materia di grandi derivazioni a scopo

idroelettrico.

2. In relazione a quanto disposto dal comma 1, con legge provinciale, nel rispetto degli obblighi derivanti dall'ordinamento comunitario e degli accordi internazionali, dell'articolo 117, secondo comma, della Costituzione, nonché dei principi fondamentali delle leggi dello Stato, sono disciplinate le grandi derivazioni di acque pubbliche a scopo idroelettrico.

3. *omissis*

4. Gli organi statali competenti consegnano alla provincia interessata, entro il 31 dicembre 1999, gli archivi e i documenti degli uffici statali concernenti le concessioni di grande derivazione a scopo idroelettrico e le opere ad esse funzionali interessanti il territorio di ciascuna provincia; si applicano in tal caso, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 381.

5. *omissis*

6. *omissis*

7. *omissis*

8. *omissis*

9. *omissis*

10. *omissis*

11. *omissis*

12. *omissis*

13. Fermo restando quanto disposto dal comma 2, al concessionario uscente spetta un'indennità stabilita con le modalità e i criteri di cui all'articolo 25 del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775.

14. Salvo quanto disposto dal comma 15 le concessioni per le grandi derivazioni a scopo idroelettrico scadute, entro il 31 dicembre 1998 sono prorogate fino al 31 dicembre 2001 e i titolari di concessione interessati proseguono l'attività senza necessità di alcun atto amministrativo dandone comunicazione alla amministrazione concedente nonché alla provincia interessata entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente articolo.

15. Le concessioni rilasciate all'ENEL s.p.a. e quelle scadute o in scadenza entro il 31 dicembre 2010 rilasciate alle aziende o società degli enti locali per grandi derivazioni a scopo idroelettrico scadono il 31 dicembre 2010 ovvero sono prorogate alla medesima data. Resta fermo quanto previsto dalle convenzioni in atto tra ENEL e province autonome in materia di subingresso nella titolarità di concessioni idroelettriche e nell'esercizio dei relativi impianti acquisiti dall'ENEL da autoproduttori, prescindendo dai compiti affidati dalle medesime convenzioni al soppresso comitato di coordinamento delle attività elettriche di cui all'articolo 9 del presente decreto nel testo previgente alle modifiche introdotte dall'articolo 18 del decreto di approvazione del presente articolo.

15 bis. Le concessioni diverse da quelle previste dai commi 14 e 15 scadono alla data risultante dai rispettivi provvedimenti di concessione.

16. I proventi derivanti dall'utilizzo delle acque pubbliche, ivi compresi i canoni demaniali di concessione di grandi derivazioni a scopo idroelettrico, spettano alla provincia competente per territorio. Le concessioni di grande derivazione a scopo idroelettrico, ivi compresi i canoni demaniali di concessione, sono disciplinati con legge provinciale nel rispetto dell'articolo 117, secondo comma, della Costituzione, nonché dei principi fondamentali delle leggi dello Stato e degli obblighi comunitari.

NOTE AL TESTO

Articolo aggiunto dall'art. 11 del d.lgs. 11 novembre 1999, n. 463, così modificato dall'art. 2 del d.lgs. 15 aprile 2003, n. 118 e dall'art. 1 del d.lgs. 7 novembre 2006, n. 289. Vedi però l'art. 1 bis 1 della l.p. 6 marzo 1998, n. 4 e, in relazione ad esso, l'art. 15, comma 3 della l.p. 15 dicembre 2004, n. 10. Vedi

anche l'art. 1 del d.lgs. n. 118 del 2003 e l'art. 23 della l.p. 12 maggio 2004, n. 4.

ATTUAZIONE

Indirizzi per l'applicazione di quest'articolo sono stati stabiliti con deliberazione della giunta provinciale 21 febbraio 2003, n. 417 (b.u. 11 marzo 2003, n. 10), modificata dalla deliberazione 28 marzo 2003, n. 689 (b.u. 15 aprile 2003, n. 15), e con deliberazione 24 novembre 2005, n. 2481 (b.u. 6 dicembre 2005, n. 49).

GIURISPRUDENZA E RICORSI COSTITUZIONALI

Su quest'articolo vedi la sentenza della corte costituzionale 25 febbraio 2014, n. 28 (Concessioni di grandi derivazioni idroelettriche - spetta allo stato, in base alle norme d'attuazione dello statuto, la disciplina di questioni che attengono materie attribuite dalla costituzione all'esclusiva competenza statale, fra cui la tutela della concorrenza - a quest'ultima va ricondotta la regolamentazione delle gare, che mira ad agevolare l'accesso al mercato dell'energia secondo condizioni uniformi a livello nazionale).

Art. 1 ter

1. A decorrere dal 1° gennaio 2000 sono trasferite alle province autonome le funzioni statali in materia di concessione del servizio pubblico di distribuzione dell'energia elettrica realizzate o da realizzare nel loro rispettivo territorio, ivi compresa la delimitazione dei relativi ambiti territoriali.

2. Fermo restando quanto previsto dagli articoli da 2 a 8 e dagli articoli 13 e 14 del presente decreto ed in deroga a quanto previsto dall'articolo 9 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, nel territorio delle province di Trento e di Bolzano le imprese alle quali sono trasferiti gli impianti di distribuzione dell'ENEL s.p.a. ai sensi del presente decreto nonché le imprese operanti alla data di entrata in vigore del presente articolo, ivi compresi i consorzi e le società cooperative di produzione e distribuzione di cui all'articolo 4, n. 8), della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, salvo quanto previsto dall'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, esercitano ovvero continuano l'attività di distribuzione dell'energia elettrica fino al 31 dicembre 2030, previa concessione rilasciata dalla provincia competente in conformità a quanto previsto dal piano provinciale di distribuzione dell'energia elettrica, che tiene conto dei servizi di distribuzione esistenti alla data di entrata in vigore del presente articolo. Fino al rilascio della concessione le predette imprese continuano comunque ad esercitare l'attività di distribuzione dell'energia elettrica.

3. A decorrere dal 1° gennaio 2031 le attività di distribuzione dell'energia elettrica negli ambiti di cui al comma 1 sono affidate in concessione dalla provincia competente per territorio sulla base di gare da indire non oltre il quinquennio precedente alla predetta data, secondo quanto disposto dalla legge provinciale adottata nel rispetto degli obblighi comunitari e dei principi desumibili dal presente decreto per il rilascio delle concessioni idroelettriche.

4. Nel caso in cui l'ente locale, o l'ente di cui all'articolo 10, eserciti mediante un'unica azienda o società sia le attività di produzione che quelle di distribuzione dell'energia elettrica, ne assicura la separazione contabile ed amministrativa.

5. Con effetto dalla data di cui al comma 1 le province succedono allo Stato nei rapporti giuridici inerenti le funzioni trasferite. Relativamente al trasferimento alle province degli archivi e dei documenti si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 1-bis, comma 4.

NOTE AL TESTO

Articolo aggiunto dall'art. 12 del d.lgs. 11 novembre 1999, n. 463.

Art. 1 quater

1. In relazione a quanto disposto dall'articolo 2, comma 15, della legge 14 novembre 1995, n. 481, le province possono destinare per servizi pubblici, da stabilire con legge provinciale, anche l'energia derivante da attività di produzione idroelettrica svolta dagli enti o dalle società di cui all'articolo 10. Le province possono altresì destinare per i medesimi fini l'energia elettrica prodotta in eccedenza rispetto al fabbisogno dagli enti locali e dalle loro imprese e società, dalle società concessionarie, nonché dai soggetti di cui all'articolo 4, primo comma, numeri 6) e 8), della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, che abbiano stipulato con le province stesse apposita convenzione avente ad oggetto la cessione dell'energia e le attività correlate e conseguenti. La legge provinciale prevista dall'articolo 13, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, stabilisce altresì i criteri per la determinazione del prezzo dell'energia di cui al presente comma e di quella di cui al medesimo articolo 13, primo comma, ivi compresa quella ceduta alle imprese distributrici, nonché i criteri per le tariffe di utenza, le quali non possono superare quelle fissate dall'autorità per l'energia elettrica e il gas.

NOTE AL TESTO

Articolo aggiunto dall'art. 13 del d.lgs. 11 novembre 1999, n. 463.

Art. 2

Le deliberazioni degli enti locali relative a nuove assunzioni del servizio di distribuzione di energia elettrica sono rese esecutive dal competente organo provinciale previo accertamento della loro rispondenza alle indicazioni contenute in un piano della distribuzione approvato con provvedimento della provincia territorialmente competente e rispondente a criteri di economicità e di più razionale utilizzazione dell'energia elettrica a disposizione del fabbisogno locale.

Le deliberazioni di cui al comma precedente sono trasmesse dal Presidente della Giunta provinciale competente per territorio al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

NOTE AL TESTO

Il primo comma è stato così modificato dall'art. 14 del d.lgs. 11 novembre 1999, n. 463.

Art. 3

Gli enti locali appartenenti alle categorie di enti determinate al secondo comma del precedente art. 1, qualora svolgano attività di distribuzione di energia elettrica hanno il compito di esercitarla sull'intero territorio dell'ente, salvo quanto stabilito nei numeri 6 e 8 dell'art. 4 della legge 6 dicembre 1962, n. 1643.

Art. 4

Qualora nell'ambito del territorio nel quale il servizio di distribuzione è stato assunto da ente locale ai sensi dei precedenti articoli, vi siano impianti di distribuzione dell'ENEL, gli impianti stessi con decreto del presidente della giunta provinciale territorialmente competente sono trasferiti all'ente locale. A richiesta, sono trasferiti anche i beni relativi agli impianti di produzione dell'ENEL qualora dismessi.

Il trasferimento di cui al comma precedente comprende i beni mobili ed immobili inerenti all'attività di distribuzione nel territorio dell'ente locale ivi compresi i pertinenti impianti di trasporto e di trasformazione, nonché i relativi rapporti giuridici.

NOTE AL TESTO

Il primo comma è stato così modificato dall'art. 15 del d.lgs. 11 novembre 1999, n. 463. Vedi però l'art. 13 bis della l.p. 22 marzo 2001, n. 3.

Art. 5

L'indennizzo relativo ai beni trasferiti è stabilito dal commissario del Governo competente per territorio, sentita la provincia, in relazione al valore di stima determinato dall'ufficio tecnico erariale applicando i seguenti criteri di valutazione:

a) per gli impianti esistenti all'atto del trasferimento delle imprese elettriche all'ENEL, facendo riferimento all'importo determinato in favore delle imprese, decurtato dell'importo relativo al deprezzamento nel periodo successivo al trasferimento, da commisurarsi ai coefficienti di ammortamento previsti dal decreto ministeriale 29 ottobre 1974, gruppo XVII;
b) per gli impianti e le opere di ammodernamento poste in essere dall'ENEL, facendo riferimento al costo di realizzazione degli impianti ed opere, decurtato dell'importo relativo al deprezzamento da commisurarsi ai coefficienti di ammortamento previsti dal decreto ministeriale 29 ottobre 1974, gruppo XVII;

L'ammontare dell'indennizzo spettante alle imprese diverse dall'ENEL viene stabilito secondo i principi ed i criteri direttivi di cui all'art. 5 della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, e successive modificazioni ed integrazioni.

Salvo diverso accordo tra le parti, l'indennizzo di cui al primo comma è corrisposto in dieci anni, in venti semestralità uguali, a decorrere dal secondo semestre successivo alla data del decreto di trasferimento del presidente della giunta provinciale territorialmente competente. Sulle somme dovute a titolo di indennizzo è corrisposto l'interesse pari al tasso previsto, in sostituzione del tasso ufficiale di sconto, dall'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, e vigente alla data di entrata in vigore della presente disposizione, aumentato di 0,50 punti in ragione di anno

A seguito della presentazione di formale richiesta di trasferimento da parte degli enti locali di cui all'articolo 1, resa esecutiva ai sensi dell'articolo 2, o degli enti e delle società di cui all'articolo 10, gli impianti di cui agli articoli precedenti sono trasferiti nel termine di novanta giorni. Il commissario del Governo a seguito del trasferimento darà inizio alla procedura volta alla determinazione dell'indennizzo secondo le modalità di cui ai commi precedenti.

NOTE AL TESTO

Articolo così modificato dall'art. 16 del d.lgs. 11 novembre 1999, n. 463.

Art. 6

In tutti i casi in cui le imprese di cui all'articolo 4, n. 8), della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, non possano proseguire o comunque cessino la loro attività, gli impianti di produzione e di distribuzione e, a richiesta, i beni ad essi relativi, sono trasferiti con decreto del presidente della provincia all'esercente del servizio di distribuzione, operante nel medesimo ambito territoriale, ove si tratti del soggetto di cui all'articolo 10 o di un'azienda speciale o di una società di enti locali.

L'indennizzo relativo ai beni trasferiti è stabilito dal commissario del Governo, sentita la provincia secondo i criteri di cui all'articolo 5, primo comma, lettera b).

Il personale dipendente dall'impresa ed in servizio alla data del decreto di cui al primo comma, è mantenuto in servizio ed inquadrato nell'organico del personale del beneficiario del trasferimento.

NOTE AL TESTO

Articolo così modificato dall'art. 17 del d.lgs. 11 novembre 1999, n. 463.

Art. 7

L'azione dinanzi all'autorità giudiziaria ordinaria nei confronti del provvedimento di liquidazione di cui ai precedenti articoli 5 e 6 deve essere esercitata entro sessanta giorni dalla comunicazione agli interessati.

Art. 8

Nell'ambito della potestà di cui all'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 279, i compiti del consorzi dei comuni previsti dalla legge 27 dicembre 1953, n. 959, possono essere attribuiti con legge provinciale alle comunità montane o agli altri enti di diritto pubblico previsti nello stesso articolo, qualora esprima il consenso la maggioranza dei comuni consorziati.

I consorzi di cui ai primo comma o gli enti che li costituiscono possono cedere alle province il diritto alla fornitura di energia elettrica ai sensi dell'art. 3 della legge citata verso il pagamento di un corrispettivo equivalente al sovracanone stabilito dall'art. 1 della citata legge n. 959, e successive modificazioni ed integrazioni. Le province dispongono dell'energia così acquisita ai sensi dell'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 e dell'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 381.

Art. 9

1. Per quanto concerne il territorio delle province autonome riguardo lo sviluppo della rete di trasmissione nazionale, si applica quanto disposto dall'articolo 14, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670.

NOTE AL TESTO

Articolo così sostituito dall'art. 18 del d.lgs. 11 novembre 1999, n. 463.

GIURISPRUDENZA E RICORSI COSTITUZIONALI

Su quest'articolo vedi la sentenza della corte costituzionale 27 dicembre 1991, n. 483 (Risparmio energetico - interesse nazionale infrazionabile connesso a esigenze economiche unitarie. Funzioni di coordinamento ragionevolmente attribuite al CIPE - non superano quelle affidate al comitato di coordinamento per le attività elettriche dalle norme d'attuazione dello statuto. Legittima previsione di regolamenti statali, per il loro carattere tecnico (non politico-amministrativo). Fonti rinnovabili - piani regionali - intesa (anziché parere) dell'ENEA - non rispetta le prerogative delle province autonome. Poteri sostitutivi statali - in caso d'inadempimento le province devono essere previamente sentite. Concessione di contributi - illegittima riappropriazione di competenze da parte dello stato).

Art. 10

Le province costituiscono enti strumentali, dotati di personalità giuridica e di autonomia imprenditoriale ovvero società a prevalente capitale pubblico, provinciale o locale, con i seguenti compiti:

a) esercizio delle attività elettriche di cui all'articolo 1;
b) controllo tecnico delle aziende di distribuzione per quanto riguarda l'attuazione delle deliberazioni di cui alla precedente lettera a) ed in ordine all'osservanza delle norme tecniche vigenti;
c) costruzione e gestione delle linee di interconnessione ad alta tensione comprese le relative sottostazioni di trasformazione per la consegna alle aziende distributrici al fine di assicurare l'interscambio nel territorio provinciale, nonché acquisizione dall'ENEL delle linee aventi la stessa funzione, estendendosi per tale acquisizione il disposto dei precedenti articoli 4, 5 e 7;

d) assistenza tecnica ed amministrativa e servizi comuni a favore delle aziende distributrici;
e) altri compiti attribuiti dalle province.

Con la costituzione dell'azienda provinciale di cui al primo comma è trasferito all'azienda stessa un contingente del personale in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto presso gli uffici delle rispettive sedi di zona dell'ENEL, nonché all'azienda provinciale di Trento un contingente del personale in servizio presso il distretto ENEL di Trento salvo intesa tra le due province in ordine al passaggio di parte di questo personale all'azienda provinciale di Bolzano; i suddetti contingenti sono determinati con decreto del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato previa intesa fra l'ENEL e la provincia interessata.

NOTE AL TESTO

Il primo comma è stato così modificato dall'art. 19 del d.lgs. 11 novembre 1999, n. 463 e dall'art. 3 del d.lgs. 15 aprile 2003, n. 118.

Art. 11 - Art. 12
omissis

NOTE AL TESTO

Articoli abrogati dall'art. 20 del d.lgs. 11 novembre 1999, n. 463.

Art. 13

Nella prima applicazione del presente decreto ed in attesa della costituzione delle aziende da parte degli enti locali di cui all'art. 1, allo scopo di assicurare la continuità del servizio attraverso il passaggio unitario e contestuale degli impianti di distribuzione dell'ENEL e del relativo personale in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto nei territori delle province interessate, le aziende provinciali di cui all'art. 10 possono provvedere transitoriamente per conto dei suddetti enti locali al servizio di distribuzione nelle aree attualmente servite dell'ENEL assumendo il relativo personale.

Nella fase di cui al primo comma, al verificarsi della condizione prevista dal primo comma del precedente art. 6, la distribuzione è assunta dall'azienda provinciale competente.

Ove le aziende provinciali esercitino la facoltà di cui al primo comma o ricorrano le condizioni previste dal secondo comma, le disposizioni di cui agli articoli 4, 5, 6 e 7 si applicano nei confronti della provincia interessata.

Qualora ricorra l'ipotesi di cui ai primo comma, i rapporti conseguenti ai successivo passaggio, secondo il piano provinciale di cui al precedente art. 2, degli impianti e del personale agli enti locali sono regolati in base ad intese tra la provincia interessata e gli enti locali medesimi.

Art. 14

Salvo quanto previsto dagli articoli 10 e 13, il personale dell'ENEL addetto al servizio di distribuzione è trasferito, secondo il piano provinciale di cui all'art. 2, all'azienda provinciale e/o alle aziende municipalizzate degli enti locali. Il trasferimento del personale dovrà comunque essere completato con il trasferimento degli impianti.

Al fine del trasferimento del personale dell'ENEL all'azienda provinciale ed agli enti locali ai sensi del presente decreto, restano ferme le entità numeriche del personale addetto alla distribuzione in servizio alla data del 31 dicembre 1976.

Resta fermo per il personale trasferito, che il rapporto di lavoro sarà regolato dalle

norme di diritto privato e sulla base contrattuale collettiva ed individuale prevista per i lavoratori dipendenti dalle aziende municipalizzate. Il personale dipendente dall'ENEL in servizio alla data di trasferimento all'azienda provinciale o alle aziende degli enti locali è mantenuto in servizio e conserva il trattamento giuridico, economico e previdenziale anche individuale in atto.

I dipendenti trasferiti alle aziende di cui agli articoli 1 e 10, già iscritti al fondo di previdenza per i dipendenti dall'ENEL e dalle aziende elettriche private nonché quelli già iscritti all'INPDAI, hanno facoltà di optare, entro i sei mesi dalla data del trasferimento, a pena di decadenza, per la conservazione dell'iscrizione alle gestioni previdenziali anzidette.

Norma finale

Art. 15

Non si applicano nel territorio delle province di Trento e di Bolzano le disposizioni di legge incompatibili con quanto disposto dal presente decreto.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 ottobre 1977, n. 846

Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Trentino - Alto Adige in materia di proporzionale negli uffici statali siti nella provincia di Bolzano e di conoscenza delle due lingue nel pubblico impiego

(g.u. 26 novembre 1977, n. 323)

Art. 1

Il superamento dell'esame di cui al titolo I del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, è valido ai fini della concessione dell'indennità di cui alla legge 23 ottobre 1961, n. 1165, al personale che non ne sia in godimento alla data di entrata in vigore del presente decreto.

L'indennità decorre dal giorno del superamento dell'esame per il personale già in servizio e da quello di assunzione in servizio per il personale di nuova nomina.

Gli articoli 2 (escluso l'ultimo comma), 4 e 6 della legge 23 ottobre 1961, n. 1165 ed il decreto del Presidente della Repubblica 18 agosto 1964, n. 807 (esclusi l'ultimo comma dell'art. 15 e gli articoli 16, 17 e 19) sono abrogati.

NOTE AL TESTO

Il secondo comma è stato così sostituito dall'art. 2 del d.p.r. 22 ottobre 1981, n. 760.

Art. 2

Il superamento dell'esame della conoscenza delle lingue italiana e tedesca svoltosi in base alla normativa in vigore ai fini dell'assunzione nella pubblica amministrazione in provincia di Bolzano, conserva efficacia al fine del disposto dell'art. 1, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, nel caso di passaggio di personale da una all'altra amministrazione dello Stato, da queste ad un ente pubblico e viceversa, o ad altro ente pubblico, qualora il passaggio non comporti interruzione nel rapporto di impiego pubblico, né l'inquadramento in una carriera superiore a quella per la quale il personale interessato ha superato il citato esame della conoscenza delle lingue italiana e tedesca.

Art. 3

Al personale indicato al primo comma dell'art 12 del decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 1973, n. 116, nonché all'analogo personale delle scuole materne e delle scuole e dei corsi di addestramento e formazione professionale dipendente dalla Provincia di Bolzano, non è richiesta la conoscenza della seconda lingua qualora svolga attività nelle scuole la cui lingua d'insegnamento è quella del gruppo linguistico di appartenenza del personale stesso.

Art. 4

Al concorso per l'iscrizione nell'elenco provinciale dei sostituti portalettere di cui all'art. 1 della legge 9 gennaio 1973, n. 3, nonché al concorso per fattorini di cui all'art. 2 della citata legge, si applicano le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752.

Art. 5

I sostituti portalettere già iscritti nel relativo elenco provinciale di Bolzano alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, se residenti in provincia di Bolzano alla data del 20 gennaio 1972, continueranno a prestare servizio nella provincia ai sensi dell'art. 9, primo comma, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 752.

Il personale di cui al comma precedente, non residente in provincia di Bolzano alla data del 20 gennaio 1972, è trasferito nell'elenco dei sostituti portalettere di altra provincia indicata dagli interessati mantenendo l'anzianità di iscrizione nell'elenco.

Il personale di cui al primo comma, qualora abbia i prescritti requisiti, è ammesso al concorso previsto dalla legge 9 gennaio 1973, n. 3, art. 2, bandito secondo le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752.

Art. 6

Al personale degli uffici giudiziari di cui alla tabella contrassegnata con il n. 1 allegata al presente decreto si estendono le disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752.

Art. 7
omissis

NOTE AL TESTO

Articolo abrogativo della tabella 8 e modificativo delle tabelle 5, 6, 9, 10, 15 e 20 allegate al d.p.r. 26 luglio 1976, n. 752.

Art. 8
omissis

NOTE AL TESTO

Articolo modificativo dell'art. 6 del d.p.r. 26 luglio 1976, n. 752.

Norma transitoria

Art. 9

Gli esami per l'accertamento della conoscenza delle lingue italiana e tedesca previsti da leggi regionali o provinciali e dai regolamenti organici del personale in vigore per gli enti locali della provincia di Bolzano ai fini delle assunzioni comunque strutturate e denominate ad impieghi presso i rispettivi enti, superati anteriormente alla data della prima sessione d'esame di cui all'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, hanno validità per i tre anni successivi all'entrata in vigore del presente decreto.

Tabella 1
omissis

NOTE AL TESTO

Tabella già sostituita dall'art. 9 del d.p.r. 31 luglio 1978, n. 571 e dalla tabella 2 allegata al d.lgs. 28 settembre 1990, n. 284, e confluita ora nella tabella 4 allegata al d.lgs. 21 aprile 1993, n. 133.

Tabella 2
omissis

NOTE AL TESTO

Tabella sostitutiva della tabella 5 del d.p.r. 26 luglio 1976, n. 752, ai sensi dell'art. 7 del presente decreto.

Tabella 3
omissis

NOTE AL TESTO

Tabella modificativa della tabella 6 del d.p.r. 26 luglio 1976, n. 752, ai sensi dell'art. 7 del presente decreto.

Tabella 4
omissis

NOTE AL TESTO

Tabella modificativa della tabella 9 del d.p.r. 26 luglio 1976, n. 752, ai sensi dell'art. 7 del presente decreto.

Tabella 5
omissis

NOTE AL TESTO

Tabella sostitutiva della tabella 20 del d.p.r. 26 luglio 1976, n. 752, ai sensi dell'art. 7 del presente decreto.

Tabella 6
omissis

NOTE AL TESTO

Tabella sostitutiva della tabella 10 del d.p.r. 26 luglio 1976, n. 752, ai sensi dell'art. 7 del presente decreto.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 gennaio 1978, n. 58

Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Trentino - Alto Adige in materia di previdenza e assicurazioni sociali

(g.u. 20 marzo 1978, n. 78)

Art. 1

In materia di protezione dei lavoratori sia dipendenti che autonomi, nei casi di infortunio, malattia, invalidità e vecchiaia, disoccupazione involontaria e maternità, la regione - nell'esercizio delle attribuzioni di cui all'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 - ha facoltà di integrare la legislazione dello Stato e di costituire appositi istituti autonomi o di agevolarne l'istituzione.

Art.1 bis

1. La regione è delegata a disciplinare, nel rispetto del principio di economicità e dei criteri direttivi stabiliti dalla legislazione statale in ordine alla specificità ed unicità della finalità previdenziale, alle modalità costitutive dei fondi negoziali, alle funzioni degli organismi dei fondi stessi, al finanziamento, alla gestione ed al deposito dei patrimoni, alle prestazioni erogate ed alle responsabilità, il funzionamento dei fondi pensione a carattere regionale o infraregionale. A tali fondi possono aderire, secondo le modalità previste nei rispettivi contratti, anche i dipendenti delle pubbliche amministrazioni locali anche se prestano la loro attività fuori dal territorio regionale e, se e come previsto dalla relativa normativa statale, i dipendenti statali e delle altre pubbliche amministrazioni operanti nel territorio regionale. I fondi di cui al presente articolo possono avvalersi direttamente dei servizi e delle misure fornite dalle strutture di supporto istituite dalla regione, in base ai criteri dalla stessa stabiliti. Saranno individuate, sentita la commissione di vigilanza sui fondi pensione, le modalità tramite le quali i fondi pensione non regionali possono avvalersi, a favore dei propri iscritti residenti in regione, dei servizi previsti dalla normativa regionale. A tutti i residenti nei comuni della regione, a prescindere dal carattere regionale o meno dei fondi pensione a cui aderiscano, è assicurata la possibilità di fruire di tutti i benefici previsti dalle leggi regionali.

2. La regione può promuovere la costituzione ed il funzionamento di appositi fondi pensione a carattere regionale per persone per le quali non sussistano o non operino previsioni normative che consentano l'adesione a forme di previdenza complementare di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, o per adeguare le provvidenze previste dalla normativa regionale. Gli stessi fini possono essere perseguiti tramite apposite convenzioni.

3. I fondi di cui al presente articolo sono equiparati ai fondi negoziali; ad essi si applicano la relativa disciplina fiscale ed il regime tributario previsti dalle norme di Stato.

4. Ai fini della determinazione dell'ammontare delle quote di gettito di spettanza delle province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi del titolo VI dello statuto speciale di autonomia, in relazione all'istituzione nel territorio regionale dei fondi pensione complementari di cui al presente articolo e di altre iniziative che rientrano nelle competenze statutarie in materia di previdenza, assicurazioni sociali ed assistenza pubblica, il versamento delle imposte dovute dai predetti fondi ad altri soggetti in qualità di sostituti di imposta è effettuato nelle forme previste dalla legge alla sezione di tesoreria provinciale dello Stato competente in ragione della provincia di appartenenza dei datori di lavoro, dei lavoratori autonomi e dei professionisti aderenti ai medesimi fondi pensione.

Nel caso in cui il datore di lavoro eserciti la propria attività in entrambe le province, ai fini del versamento delle suddette imposte, si fa riferimento alla sede di lavoro del personale dipendente.

5. Si applica ai fondi pensione previsti dal presente articolo il regime autorizzatorio e di vigilanza stabilito dalle norme dello Stato per i fondi pensione. La regione definisce le modalità ed i presupposti necessari per beneficiare delle garanzie prestate dalla regione stessa ed i controlli sulla loro persistenza.

NOTE AL TESTO

Articolo aggiunto dall'art. 1 del d.lgs. 12 aprile 2001, n. 221.

Art. 2

Agli istituti autonomi costituiti dalla regione ai sensi del precedente articolo, con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del ministro cui spetta la vigilanza sull'ente od istituto interessato, su richiesta della regione o in caso di decentramento generale di funzioni nel sistema previdenziale, possono essere attribuite anche funzioni esercitate dall'INPS, dall'INAIL e da altri enti od istituti operanti nel settore della previdenza e delle assicurazioni sociali.

Il decreto detta le disposizioni necessarie, anche di carattere finanziario, per assicurare il coordinamento tra le funzioni attribuite agli istituti costituiti dalla regione e quelle che continueranno ad essere esercitate dagli enti od istituti costituiti o disciplinati con legge dello Stato.

Il personale addetto agli uffici degli enti od istituti previdenziali che operano nel territorio regionale e che per effetto dell'applicazione del primo comma del presente articolo debbano essere ristrutturati o soppressi, ha diritto di chiedere il trasferimento agli istituti autonomi costituiti dalla regione entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge regionale di istituzione dei relativi ruoli organici.

Al personale trasferito ai sensi del comma precedente è garantito il rispetto della posizione giuridico-economica acquisita.

Nell'espletamento delle attribuzioni loro conferite a norma del presente articolo gli istituti autonomi costituiti dalla regione si atterranno alle norme contenute nelle leggi dello Stato ed in eventuali leggi regionali per la loro attuazione al fine di assicurare efficienza ed economicità alla gestione dei servizi.

Art. 3

Per l'attuazione delle proprie leggi nel settore della previdenza e assicurazioni sociali la regione può anche avvalersi, assumendosi l'onere relativo, di istituti, enti od organizzazioni disciplinate con leggi dello Stato che svolgono attività nel settore stesso.

Art. 4

Fino alla data di soppressione degli enti mutualistici le casse mutue provinciali di malattia di Trento e di Bolzano sostituiscono a tutti gli effetti, nell'ambito delle rispettive circoscrizioni territoriali, l'Istituto nazionale assicurazioni malattie.

Le casse mutue provinciali di malattia di Trento e di Bolzano, per l'assolvimento dei compiti di cui al precedente comma, partecipano ai sistemi di finanziamento, comunque previsti, a carico dello Stato o di altri enti.

Art. 5

La regione è rappresentata negli organi amministrativi collegiali locali degli istituti e degli enti nazionali che esplicano attività nel settore del precedente art. 1 nonché negli organi collegiali di amministrazione degli enti e degli istituti pubblici che operano nello stesso settore esclusivamente nell'ambito del territorio regionale.

A tal fine la regione designa un proprio rappresentante in quegli organi collegiali nei quali non sia già stabilita una propria rappresentanza.

Negli organi di cui al primo comma aventi competenza esclusivamente nell'ambito provinciale il rappresentante della regione è designato su proposta della provincia interessata.

Art. 6

Fermi restando il numero dei componenti e la ripartizione delle rappresentanze, alla composizione degli organi collegiali locali degli enti e degli istituti nazionali operanti nelle materie di cui al precedente art. 1, situati nella provincia di Bolzano o che abbiano competenze regionali, si applica il criterio dell'art. 23, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 1 febbraio 1973, n. 49.

Il presidente e il vice presidente devono appartenere a gruppi linguistici diversi.

Art. 7

Nella commissione regionale per la mano d'opera agricola, prevista dall'art. 2 del decreto legge 3 febbraio 1970, n. 7, convertito nella legge 11 marzo 1970, n. 83, il rappresentante del Ministero dell'agricoltura e delle foreste e il rappresentante degli enti di sviluppo sono sostituiti da un rappresentante della Provincia di Trento e da uno della Provincia di Bolzano.

Per la composizione della commissione di cui al precedente comma e di quella della provincia di Bolzano di cui all'art. 4 del decreto legge 3 febbraio 1970, n. 7, convertito nella legge 11 marzo 1970, n. 83, si applica l'art. 6 del presente decreto.

Nelle commissioni costituite presso le sedi di Trento e di Bolzano dell'INPS, competenti, a norma dell'art. 14 della legge 8 agosto 1972, n. 457, a deliberare il trattamento sostitutivo della retribuzione ai lavoratori agricoli, il funzionario del Ministero dell'agricoltura e delle foreste è sostituito da un rappresentante della rispettiva Provincia autonoma.

Art. 8

Il personale trasferito alle province autonome di Trento e di Bolzano in attuazione dello statuto nonché il personale degli enti amministrativi da esse dipendenti per il quale sia previsto l'obbligo dell'iscrizione alla CPDEL è iscritto, ove non lo sia già, alla CPDEL stessa dalla data dell'inquadramento prevista dalla legge provinciale.

In ordine al ricongiungimento delle posizioni contributive, nei confronti del personale suddetto si applicano le disposizioni statuali in materia in previdenza ed assicurazioni sociali.

Art. 9

Nella provincia di Bolzano, alle associazioni sindacali costituite esclusivamente tra lavoratori dipendenti appartenenti alle minoranze linguistiche tedesca e ladina, aderenti alla confederazione maggiormente rappresentativa fra quelle dei lavoratori stessi, sono estesi, in ordine alla costituzione di rappresentanze sindacali aziendali e comunque in ordine all'esercizio di tutte le attività sindacali, comprese quelle di patronato e di

assistenza sociale di cui alla legge 29 luglio 1947, n. 804, e successive modificazioni, i diritti riconosciuti da norme di legge alle associazioni aderenti alle confederazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale.

Alle associazioni e alla confederazione di cui al primo comma è altresì esteso il diritto alla rappresentanza negli organi collegiali della pubblica amministrazione e degli enti costituiti per la tutela dei loro interessi, nell'ambito provinciale o aventi competenza regionale.

La maggiore rappresentatività della confederazione di cui al primo comma è accertata dal Consiglio provinciale. Il relativo provvedimento è impugnabile dinanzi alla sezione autonoma di Bolzano del tribunale amministrativo regionale.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 luglio 1978, n. 569

Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Trentino - Alto Adige in materia di coordinamento fra catasto e libri fondiari e delega alla regione delle funzioni amministrative in materia di catasto

(g.u. 27 settembre 1978, n. 270)

NOTE AL TESTO

Decreto abrogato dall'art. 1 del d.lgs. 18 maggio 2001, n. 280.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 luglio 1978, n. 570

Norme di adeguamento del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1977, n. 721, ai fini dell'elezione dei rappresentanti del personale statale dei ruoli locali della provincia di Bolzano, nel consiglio di amministrazione e nella commissione di disciplina di cui agli articoli 22 e 23 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752

(g.u. 27 settembre 1978, n. 270)

Art. 1

Le elezioni dei rappresentanti del personale nel consiglio di amministrazione previsto dall'art. 22 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, nonché nella commissione di disciplina prevista dall'art. 23 del decreto stesso si svolgono con le modalità di cui al regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1977, n. 721, modificato da quanto disposto dai successivi articoli.

2. Restano in vigore le disposizioni del menzionato decreto n. 721 che non siano incompatibili con le norme del presente decreto.

Art. 2

Per le elezioni di cui al precedente articolo il commissario del Governo per la provincia di Bolzano svolge le attribuzioni previste per il ministro.

Le competenze previste per le commissioni centrale e circoscrizionali sono attribuite alla commissione elettorale provinciale di cui al successivo art. 5.

Art. 3

Sono elettori ed eleggibili tutti i dipendenti dei ruoli locali di cui all'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, in servizio alla data delle elezioni.

NOTE AL TESTO

Articolo così modificato dall'art. 17 del d.p.r. 29 aprile 1982, n. 327.

Art. 4

Le elezioni sono indette con decreto del commissario del Governo per la provincia di Bolzano da pubblicare nel Bollettino ufficiale della regione Trentino - Alto Adige nonché in quello di cui all'art. 42, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, almeno tre mesi prima della scadenza del mandato dei rappresentanti in carica.

Col decreto di indizione delle elezioni, il commissario del Governo nomina la commissione elettorale provinciale.

Art. 5

La commissione elettorale provinciale è composta da sei dipendenti aventi diritto al voto, di cui tre appartenenti al gruppo di lingua italiana e tre al gruppo di lingua tedesca scelti dal commissario del Governo tra sei nominativi per ciascun gruppo linguistico designati dai componenti del consiglio di amministrazione appartenenti al rispettivo gruppo. Questa designazione deve essere espressa da una maggioranza formata da rappresentanti dell'amministrazione e da rappresentanti del personale. Il consiglio di

amministrazione deve esprimere le designazioni entro quindici giorni dalla sua convocazione.

La commissione è presieduta dal componente avente la maggiore anzianità nella qualifica più elevata. Il presidente designa uno dei componenti appartenenti al gruppo linguistico diverso dal proprio, ad esercitare le funzioni di segretario.

La commissione terrà le proprie sedute presso il commissariato del Governo di Bolzano.

Art. 6

La commissione elettorale provinciale entro il ventesimo giorno antecedente alla data delle votazioni, determina il numero e l'ubicazione dei seggi elettorali in modo che siano assegnati ad ogni seggio un numero di elettori ritenuto congruo per garantire la segretezza del voto.

La commissione entro il termine di cui al precedente comma, provvede altresì, sulla base degli elenchi e dei dati forniti dall'ufficio unico del personale di cui all'art. 24 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, alla compilazione della lista degli elettori assegnati a ciascun seggio indicandovi cognome, nome, luogo, data di nascita e gruppo linguistico di appartenenza, risultante dall'atto della sua assunzione nonché all'affissione di detta lista in apposito albo o spazio predisposto nei singoli uffici ove presta servizio il personale ivi iscritto.

L'affissione ha la durata di cinque giorni al fine di consentire agli interessati di proporre reclamo con qualsiasi mezzo avverso la mancata iscrizione nella lista o l'errata indicazione dei dati ivi indicati.

Il reclamo deve essere presentato, entro i cinque giorni successivi al termine di affissione di cui al comma precedente, alla commissione elettorale provinciale la quale, entro il giorno precedente la votazione, deve provvedere ad effettuare le occorrenti iscrizioni o rettifiche

Art. 7

Per ciascun seggio è istituito un ufficio elettorale composto da quattro scrutatori, di cui due appartenenti al gruppo di lingua italiana e due al gruppo di lingua tedesca, nominati dalla commissione elettorale provinciale con i criteri di cui all'art. 5, primo comma, entro il decimo giorno antecedente la data delle votazioni.

L'ufficio elettorale è presieduto dal componente avente la maggiore anzianità nella qualifica più elevata.

Il presidente designa uno dei componenti, appartenenti al gruppo linguistico diverso dal proprio, ad esercitare le funzioni di vice presidente e incarica il componente che riveste la qualifica meno elevata a svolgere le funzioni di segretario.

Art. 8

Le liste dei candidati per l'elezione del consiglio di amministrazione e per la commissione di disciplina, distinte per gruppo linguistico, possono essere presentate:

a) dalle confederazioni sindacali rappresentate nella CESP (Consulta economico sociale provinciale);
b) dal numero di elettori previsto nella lettera c) dell'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1977, n. 721, riferito a ciascun gruppo linguistico.

I candidati devono risultare iscritti nell'elenco degli elettori e ciascuna lista, corredata dalle dichiarazioni di accettazione, deve comprendere un numero di candidati non inferiore

al numero dei rappresentanti titolari e supplenti da eleggere.

Ai sensi del terzo comma dell'art. 22 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, gli elettori del gruppo linguistico ladino hanno facoltà di accettare la candidatura nelle liste di uno o dell'altro gruppo.

Art. 9

Le schede di votazione distinte con evidenza per il consiglio di amministrazione e per la commissione di disciplina, sono di tipo unico, ma di colore diverso a seconda che siano destinate agli elettori di uno o dell'altro gruppo linguistico.

Ai sensi del terzo comma dell'art. 22 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, gli elettori del gruppo linguistico ladino hanno facoltà di chiedere la scheda di votazione di cui al comma precedente destinata agli elettori di uno o dell'altro gruppo linguistico. Se sono candidati hanno facoltà di chiedere solo la scheda che contiene la lista in cui sono candidati.

Art. 10

La commissione elettorale provinciale assegna i posti riservati nel consiglio di amministrazione e nella commissione di disciplina ai rappresentanti del personale appartenente ai gruppi linguistici in rapporto proporzionale ai voti ottenuti da ciascuna lista e, di queste, proclama eletti i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di preferenze.

Norma transitoria

Art. 11

In sede di prima costituzione del consiglio di amministrazione e della commissione di disciplina:

1) il commissario del Governo entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto indice le elezioni dei rappresentanti del personale fissandone la data non oltre i successivi sessanta giorni;
2) il commissario del Governo, d'intesa con la rappresentanza della provincia di cui all'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, sceglie i componenti della commissione elettorale provinciale tra sei nominativi per ciascun gruppo linguistico proposti dalle confederazioni sindacali di cui all'art. 8, lettera a);
3) *omissis*
4) *omissis*

NOTE AL TESTO

I numeri 3) e 4) del primo comma sono stati abrogati dall'art. 17 del d.p.r. 29 aprile 1982, n. 327.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 luglio 1978, n. 571

Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Trentino - Alto Adige in materia di proporzionale negli uffici statali siti nella provincia di Bolzano e di conoscenza delle due lingue nel pubblico impiego

(g.u. 27 settembre 1978, n. 270)

Art. 1 - Art. 5
omissis

NOTE AL TESTO

Articoli modificativi degli articoli 3, 7, 13, 21 e 26 del d.p.r. 26 luglio 1976, n. 752.

Art. 6

I colloqui per l'accertamento della conoscenza della lingua italiana o della lingua tedesca previsti dagli articoli 13 e 17 del decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 1973, n. 116, superati anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 19 ottobre 1977, n. 846, hanno validità per i tre anni successivi alla data stessa.

NOTE AL TESTO

Vedi però l'art. 39 del d.p.r. 10 febbraio 1983, n. 89.

Art. 7

Gli organi competenti delle amministrazioni dello Stato di cui al primo comma dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, danno immediata comunicazione all'ufficio di cui all'art. 24 dello stesso decreto, di ogni provvedimento di destinazione di personale in provincia di Bolzano.

Analoga comunicazione, ai fini dell'osservanza delle disposizioni di cui al titolo I del menzionato decreto n. 752, viene data dagli organi competenti degli enti pubblici di cui al primo comma dell'art. 1 e delle amministrazioni dello Stato di cui al secondo comma dello stesso art. 1 del suindicato decreto n. 752, rispettivamente al commissario del Governo per la provincia di Bolzano e a quello per la provincia di Trento.

I predetti commissari del Governo, per la parte di rispettiva competenza, danno immediata comunicazione alla regione e alla Provincia di Bolzano delle notizie di cui ai predetti commi.

Gli stessi commissari del Governo, la regione e la Provincia di Bolzano possono chiedere agli organi competenti della pubblica amministrazione notizie concernenti provvedimenti connessi con l'applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, e successive modificazioni, nonché, alla Presidenza del Consiglio dei ministri di promuovere l'adozione dei provvedimenti previsti dalle citate norme e la sospensione o la revoca di quelli ritenuti in contrasto con le medesime.

NOTE AL TESTO

Articolo così modificato dall'art. 18 del d.p.r. 29 aprile 1982, n. 327.

Art. 8

Il titolo primo del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, si applica agli enti pubblici costituiti od ordinati con legge o con atti aventi forza di legge. Sono esclusi gli enti pubblici economici che operano in regime di libera concorrenza eccettuate le loro attività che costituiscono esercizio di servizio di pubblico interesse in concessione ai sensi del primo comma dell'art. 100 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670.

GIURISPRUDENZA E RICORSI COSTITUZIONALI

Su quest'articolo vedi la sentenza della corte costituzionale 28 luglio 1987, n. 289 (Inclusione della tutela delle minoranze linguistiche fra gli interessi nazionali, in base all'art. 4 dello statuto - la fa diventare principio fondamentale dell'ordinamento, e quindi indirizzo generale che abilita a non interpretare più le disposizioni statutarie in materia come deroga (inestensibile) dei principi. Proporzionale etnica - si può applicare anche al Mediocredito, che rientra fra gli enti pubblici locali indicati dall'art. 61 dello statuto).

Art. 9
omissis

NOTE AL TESTO

Articolo sostitutivo della tabella 1 allegata al d.p.r. 19 ottobre 1977, n. 846, modificativo delle tabelle 14 e 18 e sostitutivo della tabella 16 allegate al d.p.r. 26 luglio 1976, n. 752.

Tabella 1 - Tabella 4
omissis

NOTE AL TESTO

Tabelle contenenti le modifiche previste dall'art. 9.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 luglio 1978, n. 1017

Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Trentino - Alto Adige in materia di artigianato, incremento della produzione industriale, cave e torbiere, commercio, fiere e mercati

(g.u. 12 marzo 1979, n. 70)

Art. 1

Le attribuzioni delle amministrazioni dello Stato in materia di artigianato; incremento della produzione industriale; miniere, comprese le acque minerali e termali; cave e torbiere; commercio, nonché fiere e mercati, esercitate sia direttamente dagli organi centrali e periferici dello Stato sia per il tramite di enti ed istituti pubblici a carattere nazionale o sovraprovinciale e quelle già spettanti alla regione Trentino - Alto Adige nelle stesse materie sono esercitate, per il rispettivo territorio, dalle province di Trento e di Bolzano, ai sensi e nei limiti di cui agli articoli 8, 9 e 16 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, e con l'osservanza delle norme del presente decreto.

NOTE AL TESTO

Articolo così modificato dall'art. 1 del d.p.r. 15 luglio 1988, n. 300.

Art. 2

Le attribuzioni dell'amministrazione dello Stato in materia di ordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato, agricoltura, esercitate, sia direttamente dagli organi centrali e periferici dello Stato sia per il tramite di enti ed istituti pubblici a carattere nazionale o sovraprovinciale, sono esercitate dalla regione Trentino - Alto Adige, ai sensi e nei limiti di cui all'art. 4, punto 8, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, e con l'osservanza nelle norme di cui agli articoli seguenti.

Spetta alla regione, tra l'altro, esercitare la vigilanza e la tutela sulle camere di commercio, industria, artigianato, agricoltura.

Art. 3

Alle camere di commercio, industria, artigianato, agricoltura di Trento e di Bolzano si applicano le disposizioni tributarie previste dalle leggi dello Stato a favore delle camere di commercio, industria, artigianato, agricoltura nella restante parte del territorio nazionale.

L'aliquota a favore delle camere di commercio, industria, artigianato, agricoltura dell'imposta locale sui redditi è stabilita ogni anno, salvo quanto disposto dall'art. 1 del decreto legge 23 dicembre 1977, n. 936, convertito in legge 23 febbraio 1978, n. 38, entro i limiti fissati dalle leggi dello Stato, con deliberazione della Giunta regionale in sede di approvazione del bilancio camerale.

Spettano alle province di Trento e di Bolzano le funzioni amministrative attualmente esercitate dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura nelle materie di competenza delle suddette province. Dette funzioni continuano ad essere esercitate dalle camere di commercio fino a quando non venga diversamente disposto con legge provinciale.

Art. 4

Le funzioni amministrative, non rientranti nella competenza provinciale ai sensi del precedente art. 1, esercitate dall'ufficio provinciale industria, commercio e artigianato, sono

attribuite alle camere medesime, ad eccezione di quelle che, riguardando la difesa nazionale, sono invece attribuite al commissario del Governo competente per territorio. Queste funzioni saranno indicate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di concerto con il Ministro della difesa e con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

Le funzioni amministrative dell'ufficio metrico provinciale sono attribuite alle camere di commercio, industria e artigianato di Trento e di Bolzano.

Presso le camere predette è individuato un responsabile delle attività finalizzate alla tutela del consumatore e della fede pubblica, con particolare riferimento ai compiti in materia di controllo di conformità dei prodotti e strumenti di misura, già svolti dagli uffici di cui ai commi 1 e 2.

Gli uffici metrici provinciali di Trento e di Bolzano sono soppressi con l'entrata in vigore della presente disposizione. Il personale in servizio presso tali uffici è trasferito alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura delle rispettive province nel rispetto della posizione giuridica e del trattamento economico acquisiti. È soppressa la tabella 10B (ufficio provinciale metrico e del saggio dei metalli preziosi di Bolzano) allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, e successive modifiche.

L'ufficio di cui al precedente primo comma, compreso l'ufficio provinciale di statistica e dei censimenti, è soppresso con decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello dell'entrata in vigore del presente decreto.

NOTE AL TESTO

Articolo così modificato dall'art. 4 del d.lgs. 1 marzo 2001, n. 113.

GIURISPRUDENZA E RICORSI COSTITUZIONALI

Su quest'articolo vedi la sentenza della corte costituzionale 16 giugno 1995, n. 250 (Soppressione del comitato interministeriale e dei comitati provinciali prezzi - attribuzione agli uffici ministeriali delle loro funzioni - non ne sono toccate le funzioni del comitato provinciale prezzi istituito da disposizioni trentine, dato che le norme d'attuazione dello statuto avevano già soppresso gli uffici in questione, in provincia).

Art. 5

In relazione al sistema di programmazione economica nel settore della politica industriale, con riferimento all'art. 15 del testo unico 31 agosto 1972, n. 670, le leggi emanate dalle province di Trento e Bolzano nella materia dell'incremento della produzione industriale, che disciplinano l'utilizzazione delle quote assegnate alle province stesse, devono contenere direttive idonee al raggiungimento degli obiettivi della incentivazione, della ristrutturazione, riconversione e sviluppo nel settore industriale, indicati dalla legislazione statale.

Le deliberazioni della competente Giunta provinciale con le quali sono determinati i criteri di attuazione delle direttive di cui al comma precedente, prima della loro definitiva adozione, devono essere inviate al CIPI che, nel termine di sessanta giorni, può formulare osservazioni. Le deliberazioni definitive difformi da tali osservazioni sono comunicate al CIPI e sono motivate in relazione alle osservazioni stesse, nel rispetto della legge provinciale.

Le quote di finanziamento sono indicate, in relazione alle spese degli interventi dello Stato nella materia, nel contesto della determinazione della quota variabile di cui all'art. 78 del citato testo unico n. 670 e sono iscritte nei bilanci delle due province con vincolo di destinazione alla materia stessa.

La competente Giunta provinciale trasmette al CIPI una relazione semestrale dei provvedimenti adottati e dei risultati conseguiti con la gestione provinciale delle quote di finanziamento.

Le attività industriali delle imprese a partecipazione statale in provincia di Trento e di Bolzano saranno realizzate sentita la provincia interessata. Resta invariato quanto disposto dall'art. 20 della legge 11 marzo 1972, n. 118.

Art. 6

Le attribuzioni in materia di fiere e mercati di cui all'art. 1 concernono tutte le strutture, i servizi e le attività riguardanti l'istituzione, l'ordinamento e lo svolgimento di fiere di qualsiasi genere, di esposizioni e mostre agricole, industriali e commerciali anche di oggetti d'arte, di mercati all'ingrosso e alla produzione di prodotti ortofrutticoli, carne e prodotti ittici.

Restano di competenza dello Stato il riconoscimento della natura internazionale delle fiere, ferme le qualificazioni già riconosciute, le esposizioni universali, nonché la formazione e la tenuta del calendario ufficiale delle fiere sentite le province.

La provincia di Bolzano succede, previo riscatto, allo Stato nella partecipazione al capitale dell'ente autonomo "Fiera di Bolzano", autorizzata con legge 15 maggio 1954, n. 269; a tale scopo tra Stato e provincia verranno stabilite entro sei mesi le necessarie conseguenti intese. Il prezzo del riscatto è quello determinato dall'atto pubblico-amministrativo stipulato in argomento il 16 ottobre 1989.

NOTE AL TESTO

Il terzo comma è stato così modificato dall'art. 10 del d.lgs. 16 marzo 1992, n. 267.

Art. 7

Dalla data di entrata in vigore del presente decreto il comitato tecnico - regionale per il Trentino - Alto Adige costituito presso l'ufficio della Cassa per il credito alle imprese artigiane di Trento cessa la propria attività nei territorio delle province di Trento e di Bolzano. Nella determinazione della quota variabile da devolvere alle province di Trento e di Bolzano ai sensi dell'art. 78 dello statuto approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, si terrà conto anche dei contributi dello Stato al fondo per il contributo nel pagamento interessi istituito presso la predetta cassa.

Qualora la regione, con il concorso finanziario delle province, attribuisca ad aziende di credito a carattere regionale i compiti della Cassa per il credito alle imprese artigiane di cui all'art. 33 della legge 25 luglio 1952, n. 949 e all'art. 1 della legge 14 ottobre 1964, n. 1068, e successive modificazioni ed integrazioni, nella determinazione della quota variabile da devolvere alle province di Trento e di Bolzano ai sensi dell'art. 78 del citato statuto, si terrà conto dei conferimenti dello Stato ai fondi di dotazione e di garanzia di cui agli articoli 36 e 1 delle suddette leggi.

Art. 8

omissis

NOTE AL TESTO

Articolo abrogato dall'art. 20 del d.lgs. 11 novembre 1999, n. 463.

Art. 9

Tra le attribuzioni concernenti le cave e torbiere di cui all'art. 1, rientrano quelle in materia di polizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1959, n. 128, e successive modificazioni, nonché le funzioni di igiene e sicurezza del lavoro in materia di cave di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1959, n. 128, e quelle già

devolute al corpo delle miniere in materia di cave ai sensi dei decreti del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547 e 19 marzo 1956, n. 302.

Art. 10

1. Con legge provinciale è stabilito l'ordinamento dell'ufficio di statistica garantendone la piena indipendenza dagli organi provinciali. L'ufficio stesso svolge i compiti ad esso attribuiti dalla legge provinciale per le materie di competenza delle province autonome. Per gli atti di cui all'art. 5, comma 2, del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, si applica il decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 266.

2. Gli uffici di cui al comma 1 fanno parte del sistema statistico nazionale di cui al decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, e corrispondono direttamente con l'ISTAT - Istituto nazionale di statistica, e con gli altri uffici del sistema stesso.

3. Fatta eccezione per le rilevazioni di carattere campionario non aventi rappresentatività a livello regionale e di quelle derivanti da atti amministrativi ed effettuate direttamente dall'organo titolare della rilevazione attraverso propri uffici ed organi, gli uffici di cui al comma 1, nell'ambito del sistema statistico nazionale, effettuano - in particolare curando, salvo diversa intesa, la verifica, la correzione e la memorizzazione dei dati rilevati - i censimenti e le altre rilevazioni previste dal programma statistico nazionale in conformità alle direttive tecniche disposte dall'ISTAT e dagli organi titolari delle rilevazioni, avvalendosi anche degli altri uffici del sistema statistico nazionale operanti sul rispettivo territorio provinciale.

4. Gli uffici di cui al comma 1 definiscono, con l'ISTAT o con gli altri organi titolari delle rilevazioni, intese tecniche per specificare, tenendo conto delle particolari esigenze locali, modalità organizzative in relazione ai censimenti e alle altre rilevazioni disposte sul territorio delle province autonome dall'ISTAT e in relazione alle rilevazioni disposte da altri uffici del sistema statistico nazionale, direttamente o in collaborazione con l'ISTAT.

5. I prodotti delle rilevazioni statistiche effettuate dagli uffici di statistica delle province autonome, previste dal programma statistico nazionale, sono trasmessi nei termini previsti all'ISTAT o agli altri uffici del sistema statistico nazionale titolari delle rilevazioni stesse con i criteri e le modalità di cui all'art. 21, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322. I medesimi prodotti, una volta validati nella loro attendibilità dai rispettivi responsabili degli uffici di statistica delle province autonome, possono essere pubblicati e divulgati dagli uffici stessi, fermo restando quanto disposto dagli articoli 8 e 9 del citato decreto legislativo n. 322 del 1989. I dati elementari delle rilevazioni comprese nel programma statistico nazionale e riferiti al territorio di competenza, una volta validati dall'organo titolare delle rilevazioni, sono tempestivamente trasmessi agli uffici di statistica delle province autonome.

6. Gli uffici di cui al comma 1 assicurano il coordinamento, il collegamento e l'interconnessione in ambito provinciale di tutte le fonti pubbliche preposte alla raccolta ed alla elaborazione dei dati statistici quali individuate dall'ISTAT ed esercitano nel rispettivo territorio le funzioni degli uffici regionali dell'ISTAT.

7. In caso di gravi inadempimenti o di impossibilità temporanea di regolare espletamento delle rilevazioni previste dal programma statistico nazionale da parte degli uffici provinciali di cui al comma 1, l'ISTAT, previa diffida motivata ed assegnazione di un termine idoneo per la rimozione dell'inadempimento o delle cause del non regolare funzionamento, provvede direttamente o attraverso altri organi del sistema statistico nazionale, per il periodo strettamente necessario ai conseguenti adempimenti.

8. In caso di gravi inadempimenti o di impossibilità temporanea di regolare espletamento delle rilevazioni previste dal programma statistico nazionale da parte degli

uffici statistici degli enti di livello subprovinciale, previa diffida motivata ed assegnazione di un termine idoneo per la rimozione dell'inadempimento o delle cause del non regolare funzionamento, gli uffici provinciali di cui al comma 1 provvedono direttamente o attraverso altri uffici del sistema statistico nazionale operanti nel territorio provinciale, per il periodo strettamente necessario ai conseguenti adempimenti.

9. Restano ferme le disposizioni di cui al titolo III della legge 11 marzo 1972, n. 118.

10. L'ufficio regionale di corrispondenza dell'Istituto centrale di statistica con sede in Trento è soppresso.

11. Il personale in servizio in tale ufficio alla data di entrata in vigore del presente decreto viene messo, a sua richiesta, a disposizione della Provincia di Trento o di quella di Bolzano ed ha diritto a chiedere il trasferimento alla provincia cui sia stato messo a disposizione entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge provinciale che, a seguito della soppressione del predetto ufficio, disciplini l'inquadramento del personale che abbia chiesto il trasferimento alla provincia stessa; la messa a disposizione ha luogo fino alla scadenza del termine per chiedere trasferimento e comunque, per il personale che ha chiesto il trasferimento, fino all'inquadramento nel ruolo provinciale.

12. Al personale trasferito è garantito il rispetto della posizione giuridico-economica acquisita.

13. Le spese per il pagamento delle competenze al personale messo a disposizione delle province sono a carico del bilancio dell'Istituto centrale di statistica, salvo rivalsa nei confronti delle province medesime.

NOTE AL TESTO

Articolo così modificato dagli articoli 2 e 3 del d.p.r. 24 marzo 1981, n. 228 e dall'art. 1 del d.lgs. 6 luglio 1993, n. 290. Vedi anche l'art. 1 del d.p.r. 24 marzo 1981, n. 228.

GIURISPRUDENZA E RICORSI COSTITUZIONALI

Su quest'articolo vedi la sentenza della corte costituzionale 26 marzo 1990, n. 139 (Uffici statistici - disposizioni statali che ne impongono l'istituzione a regioni, province autonome, camere di commercio, unità sanitarie locali, comuni - sono legittimate dall'interesse nazionale, imperativo e infrazionabile, all'istituzione di un sistema statistico integrato - l'ISTAT ne trae poteri di coordinamento tecnici e, in relazione alle statistiche d'interesse nazionale per cui si avvale degli uffici regionali, poteri più ampi, che però non s'estendono all'organizzazione amministrativa).

Art. 11

È delegato alle province di Trento e Bolzano l'esercizio delle funzioni amministrative relative all'attività dei comitati provinciali per i prezzi sulla base delle norme di riforma del sistema dei prezzi controllati e comunque dal 1° gennaio 1979, salvo che dette norme di riforma non dispongano diversamente.

GIURISPRUDENZA E RICORSI COSTITUZIONALI

Su quest'articolo vedi la sentenza della corte costituzionale 16 giugno 1995, n. 250 (Soppressione del comitato interministeriale e dei comitati provinciali prezzi - attribuzione agli uffici ministeriali delle loro funzioni - non ne sono toccate le funzioni del comitato provinciale prezzi istituito da disposizioni trentine, dato che le norme d'attuazione dello statuto avevano già soppresso gli uffici in questione, in provincia).

Art. 12

Fino a quando non sarà diversamente disposto con legge provinciale anche in ordine alle modalità di inquadramento del personale che verrà trasferito ai sensi del successivo comma, gli enti ed istituti pubblici a carattere nazionale o sovraprovinciale di cui all'art. 1 che hanno tra i loro fini istituzionali anche compiti concernenti le materie di cui al presente decreto, continuano ad esercitare le proprie attribuzioni e i relativi programmi di attività

concernenti tali fini debbono essere preventivamente approvati dalla provincia interessata.

Il personale in servizio presso le sedi periferiche degli enti pubblici di cui al presente articolo nelle province di Trento e di Bolzano ed addetto alle attività che cessano sarà trasferito, previo consenso, alle province di Trento e di Bolzano, nel rispetto della posizione giuridico-economica acquisita. I beni mobili ed immobili di tali enti relativi alle attività che cessano saranno trasferiti al patrimonio delle province medesime.

I provvedimenti relativi alla liquidazione ed al trasferimento alle province del patrimonio degli enti di cui sopra, nonché al trasferimento del personale, saranno adottati con decreto del ministro che esercita la vigilanza sull'ente, di concerto con il Ministro del tesoro e di intesa con la provincia interessata, da emanare entro un mese dalla data di entrata in vigore della legge provinciale di cui al primo comma.

Art. 13

La definizione dei procedimenti amministrativi che abbiano comportato assunzione di impegni, ai sensi dell'art. 49 della legge di contabilità dello Stato, prima della data di entrata in vigore del presente decreto, rimane di competenza degli organi statali. Rimane, parimenti, di competenza degli organi dello Stato, con oneri a carico del bilancio statale, la liquidazione delle ulteriori annualità di spese pluriennali a carico di esercizi successivi a quello in corso, qualora l'impegno relativo alla prima annualità abbia fatto carico ad esercizi finanziari anteriori.

Resta altresì, fino alla data del 31 dicembre 1978, di competenza degli organi statali la definizione dei provvedimenti che trovino il loro finanziamento in somme mantenute nel conto dei residui ai termini del secondo comma dell'art. 36 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, o di altre disposizioni che ad esso facciano riferimento, ovvero in forza di particolari norme.

Art. 14

Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le amministrazioni dello Stato provvederanno a consegnare, con elenchi descrittivi, a ciascuna provincia interessata, gli atti, sia degli uffici centrali che degli uffici periferici non trasferiti alle province, concernenti le funzioni amministrative spettanti alle province stesse e relativi ad affari non ancora esauriti, fatta eccezione per quelli disciplinati dal precedente art. 13, ovvero relativi a questioni o disposizioni di massima, inerenti alle dette funzioni.

Art. 15

Il titolo IV del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1951, n. 574, è abrogato.

Art. 16

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 gennaio 1980, n. 83

Norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Trentino - Alto Adige per la modifica di talune tabelle allegate al decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752 in materia di proporzionale negli uffici statali siti nella provincia di Bolzano

(g.u. 27 marzo 1980, n. 86)

NOTE AL TESTO

Decreto sostitutivo delle tabelle 19, 21 e 22 del d.p.r. 26 luglio 1976, n. 752 e modificativo delle tabelle 4 e 5 del d.p.r. 19 ottobre 1977, n. 846, a loro volta modificative delle tabelle 9 e 20 del d.p.r. 26 luglio 1976, n. 752.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 gennaio 1980, n. 84

Modificazioni agli articoli 1, 35, 38, 39 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752 relativi a disposizioni per la magistratura in provincia di Bolzano

(g.u. 27 marzo 1980, n. 86)

NOTE AL TESTO

Decreto sostitutivo degli articoli 35, 38 e 39 e modificativo degli articoli 1 e 47 del d.p.r. 26 luglio 1976, n. 752.

GIURISPRUDENZA E RICORSI COSTITUZIONALI

La sentenza della corte costituzionale 22 luglio 2002, n. 372 (Magistrati in provincia di Bolzano - stato giuridico differenziato, derivante dalle norme d'attuazione - mancato riconoscimento del diritto di scegliere la sede di lavoro più vicina al proprio domicilio, sull'intero territorio nazionale, se assistono un parente handicappato - non è irragionevole limitare questo diritto, in base all'esigenza di stabilità degli uffici giudiziari sudtirolesi) ha dichiarato infondata una questione di legittimità che riguardava l'articolo 3, sostitutivo dell'art. 38 del d.p.r. n. 752 del 1976.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 gennaio 1980, n. 197

Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino - Alto Adige concernenti integrazioni alle norme di attuazione in materia dI igiene e sanità approvate con decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1975, n. 474

(g.u. 24 maggio 1980, n. 141)

Art. 1
omissis

NOTE AL TESTO

Articolo modificativo dell'art. 1 del d.p.r. 28 marzo 1975, n. 474.

Art. 2
omissis

NOTE AL TESTO

Articolo modificativo dell'art. 3 del d.p.r. 28 marzo 1975, n. 474.

Art. 3

Al fine di realizzare un organico sistema di ispezione del lavoro nelle province di Trento e di Bolzano, è delegato alle province stesse l'esercizio delle funzioni amministrative di cui al n. 12) del precedente articolo 2, decentrate a livello locale nonché l'esercizio delle funzioni di cui al n. 11) dello stesso art. 2 svolte dall'ispettorato del lavoro fino a quando le medesime continueranno ad essere attribuite ad organi dell'amministrazione statale.

Le deleghe di funzioni statali di cui al primo comma, in materia di vigilanza per l'applicazione delle norme relative alla previdenza e alle assicurazioni sociali e alla vigilanza e tutela del lavoro, nonché le deleghe di cui all'articolo 9 bis del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 280, introdotto dall'articolo 1 del decreto legislativo 21 settembre 1995, n. 430, in materia di lavoro, si estendono altresì alle funzioni comunque attribuite agli organi periferici del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, anche successivamente alla data di entrata in vigore dei citati decreti. Ove la legislazione statale preveda la costituzione di specifici organismi collegiali presso i predetti organi periferici, alla costituzione di tali organismi provvede la Provincia territorialmente competente.

È altresì delegato alle province di Trento e di Bolzano l'esercizio delle funzioni amministrative concernenti:

a) l'attuazione delle prescrizioni disposte dall'autorità sanitaria statale inerenti all'impiego dei principi attivi, degli additivi e delle sostanze minerali e chimico - industriali dei prodotti destinati all'alimentazione zootecnica, nonché quelle relative alla produzione e alla commercializzazione di questi ultimi prodotti;
b) i controlli sulla produzione e sul commercio dei prodotti dietetici e degli alimenti della prima infanzia.

L'esercizio della delega di cui al comma precedente si attua a partire dal 1° gennaio 1981.

Le funzioni amministrative delegate con il presente articolo vengono esercitate dagli

organi provinciali in conformità alle direttive emanate dal competente organo statale.

In caso di persistente inattività degli organi provinciali nell'esercizio delle funzioni delegate, qualora le attività relative alle materie delegate comportino adempimenti propri dell'amministrazione da svolgersi entro termini perentori previsti dalla legge o termini risultanti dalla natura degli interventi, il Consiglio dei ministri su proposta del ministro competente può disporre il compimento degli atti relativi in sostituzione della amministrazione provinciale.

NOTE AL TESTO

- *Primo comma: per i numeri 11 e 12 dell'art. 2 vedi, in realtà, l'art. 3 del d.p.r. 28 marzo 1975, n. 474. Vedi anche la l. 13 maggio 1982, n. 259.*
- *Il secondo comma è stato aggiunto dal d.lgs. 14 ottobre 2004, n. 283.*

Art. 4

Sono trasferiti alle province di Trento e di Bolzano gli ispettorati provinciali del lavoro aventi sede nei rispettivi territori. L'ispettorato regionale del lavoro è soppresso.

Il personale che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, si trova in servizio presso gli uffici di cui al comma precedente ha diritto di chiedere il trasferimento alle province entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge provinciale di ristrutturazione dei ruoli organici.

Al personale trasferito ai sensi del comma precedente é garantito il rispetto della posizione giuridico - economica acquisita.

In corrispondenza al contingente di personale di ruolo e non di ruolo trasferito vengono ridotti, con decorrenza dalla data del trasferimento, i relativi ruoli organici dell'amministrazione del lavoro e gli eventuali contingenti non di ruolo cui il personale appartiene.

Fino al passaggio nei ruoli provinciali il personale di cui al secondo comma del presente articolo conserva il proprio stato giuridico ed é retribuito a carico del bilancio dello Stato, salvo rivalsa nei confronti delle province.

Il personale che non chiede tale trasferimento viene inserito nel ruolo generale degli uffici del lavoro e della massima occupazione e destinato ai rispettivi uffici delle due province, conservando lo stato giuridico ed economico acquisito, ferme restando altresì, per quello di Bolzano, le disposizioni di cui al decreto del presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, ovvero, a richiesta, permane nel ruolo di appartenenza per essere destinato a prestare servizio fuori del territorio delle due province.

Sino a quando non sia diversamente disposto con legge provinciale, gli ispettorati provinciali del lavoro continuano a svolgere le attribuzioni ad essi demandate dalle norme in vigore, attinenti alle funzioni di competenza delle province stesse, ivi comprese quelle ad esse delegate.

Art. 5

Per garantire ai candidati l'esercizio del diritto di sostenere le prove di esame in lingua italiana o in lingua tedesca, nonché la loro valutazione da parte dei componenti la commissione esaminatrice che abbiano adeguata conoscenza delle due lingue, possono essere organizzati in provincia di Bolzano esami di idoneità per personale sanitario disciplinati - in parziale deroga all'art. 3 n. 9, del decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1975, n. 474 - con legge della Provincia di Bolzano, nel rispetto dei principi stabiliti dalle leggi statali e fermi restando i requisiti per l'ammissione dei candidati e le

prove di esame fissati nell'ordinamento statale.

La commissione esaminatrice è composta pariteticamente da elementi di madrelingua italiana e di madrelingua tedesca. Della commissione fa comunque parte un rappresentante del Ministero della sanità.

L'idoneità conseguita in sede nazionale ha validità anche nel territorio della provincia di Bolzano.

Art. 6

La dichiarazione di equipollenza dei diplomi o attestati di qualifiche professionali sanitarie ausiliarie acquisite nei Paesi dell'area culturale tedesca da cittadini italiani residenti nella provincia di Bolzano con i corrispondenti titoli previsti in Italia viene rilasciata dalla Provincia di Bolzano in base:

1) alle tabelle di equipollenza stabilite ai sensi della legge statale;
2) ovvero, in mancanza, ai presupposti stabiliti con legge provinciale ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 1° novembre 1973, n. 689;
3) ovvero, in mancanza, ai presupposti stabiliti con legge statale;
4) ovvero, in mancanza, ai profili professionali e relativi livelli di qualifica adottati dal ministero competente per il conseguimento in Italia di qualifiche professionali analoghe.

Nel rilasciare le dichiarazioni di cui al comma precedente, la Provincia si limiterà, sentito il Ministero della sanità, alle qualifiche richieste dal servizio sanitario provinciale e limitatamente al fabbisogno quantitativo del servizio stesso.

Le dichiarazioni di equipollenza rilasciate dalla Provincia hanno validità nell'ambito del territorio provinciale.

Art. 7

Per assicurare una completa assistenza sanitaria ai cittadini nei rispetto delle rispettive caratteristiche etnico - linguistiche, la Provincia autonoma di Bolzano individua nel piano sanitario provinciale i servizi sanitari ospedalieri ed extra ospedalieri che, non potendo essere assicurati dal servizio sanitario locale, possono essere espletati, in base ad apposite convenzioni stipulate dalla Provincia con i competenti organi austriaci, da cliniche universitarie e ospedali pubblici austriaci in ragione delle loro specifiche finalità e delle caratteristiche tecniche e specialistiche.

Con la legge provinciale prevista dall'art. 25, ultimo comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, vengono anche disciplinati i casi in cui è ammessa l'assistenza presso le strutture sanitarie di cui al comma precedente.

Art. 8

La Provincia autonoma di Bolzano individua nel piano sanitario provinciale le strutture delle unità sanitarie locali ritenute - in quanto corrispondenti ai requisiti di cui alla lettera a) dell'art. 39, quarto comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 e previa intesa con l'organo pubblico competente, secondo l'ordinamento austriaco - idonee per la formazione pratica suscettibile di riconoscimento ai fini del rilascio di titoli di specializzazione sanitaria in Austria. Ciò anche ai fini dell'applicazione delle disposizioni transitorie di cui agli articoli 37 e 38 della legge provinciale 25 giugno 1976, n. 25.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 marzo 1981, n. 215

Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino - Alto Adige concernenti modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1975, n. 469: assistenza e beneficenza pubblica

(g.u. 18 maggio 1981, n. 134)

Art. 1

Nelle funzioni amministrative di cui all'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1975, n. 469, si intendono comprese le attività relative:

a) all'assistenza economica in favore delle famiglie bisognose dei detenuti e delle vittime del delitto;
b) all'assistenza post-penitenziaria;
c) agli interventi in favore di minorenni soggetti a provvedimenti delle autorità giudiziarie minorili nell'ambito della competenza amministrativa e civile.

Art. 2

Le attribuzioni dell'amministrazione dello Stato concernenti gli interventi di protezione sociale di cui agli articoli 8 e seguenti della legge 20 febbraio 1958, n. 75, sono esercitate per il rispettivo territorio dalle province di Trento e di Bolzano con l'osservanza delle norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1975, n. 469.

omissis

NOTE AL TESTO

Il secondo comma, qui omesso, modifica l'art. 7 del d.p.r. 28 marzo 1975, n. 469.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 marzo 1981, n. 216

Norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Trentino - Alto Adige. Modifica all'art. 18 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752: dichiarazione di appartenenza al gruppo linguistico

(g.u. 18 maggio 1981, n. 134)

NOTE AL TESTO

Decreto modificativo dell'art. 18 del d.p.r. 26 luglio 1976, n. 752.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 marzo 1981, n. 217

Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino - Alto Adige. Modifica alla tabella n. 17, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752: uffici veterinari di confine

(g.u. 18 maggio 1981, n. 134)

Art. 1

La tabella n. 17 concernente gli organici degli uffici veterinari di confine, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, è sostituita con la tabella allegata al presente decreto.

Art. 2

1. La ripartizione del personale indicato nella tabella allegata al presente decreto tra gli uffici veterinari di confine di Campo di Trens e di Fortezza è effettuata sulla base di quanto stabilito nella tabella allegato D al decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 614.

Tabella
omissis

NOTE AL TESTO

Tabella sostitutiva della tabella 17 allegata al d.p.r. 26 luglio 1976, n. 752.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 marzo 1981, n. 227

Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino - Alto Adige recanti disposizioni integrative al decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 381: espropriazione per pubblica utilità

(g.u. 22 maggio 1981, n. 139)

NOTE AL TESTO

Decreto modificativo dell'art. 2 e introduttivo dell'art. 39 nel d.p.r. 22 marzo 1974, n. 381.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 marzo 1981, n. 228

Modificazioni al decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1978, n.1017, concernente norme di attuazione dello statuto speciale della regione Trentino - Alto Adige in materia di artigianato, incremento della produzione industriale, cave e torbiere, commercio, fiere e mercati

(g.u. 22 maggio 1981, n. 139)

Art. 1

1. L'amministrazione statale, gli enti ed istituti a carattere nazionale e sovraprovinciale, la regione, gli enti pubblici locali, ovvero gli uffici di statistica delle medesime amministrazioni, enti ed istituti, secondo le rispettive competenze forniscono, a richiesta, agli uffici di statistica delle province autonome i dati in loro possesso, resi anonimi e relativi alle singole unità di rilevamento, da utilizzare per elaborazioni statistiche nelle materie di competenza provinciale, ivi compresi i programmi di sviluppo, per le indagini, le rilevazioni e i censimenti indetti ai sensi e nei modi di cui all'art. 14 della legge 11 marzo 1972, n. 118, nonché per i censimenti generali e per le altre rilevazioni previste dal programma statistico nazionale.

2. I suindicati uffici, a loro volta, forniscono i dati resi anonimi, relativi alle singole unità di rilevazione di cui siano in possesso, a richiesta dell'Istituto nazionale di statistica, nonché degli uffici di statistica dell'amministrazione statale, di quella regionale e degli enti pubblici territoriali, negli ambiti delle rispettive competenze.

NOTE AL TESTO

Articolo così sostituito dall'art. 2 del d.lgs. 6 luglio 1993, n. 290.

Art. 2 - Art. 3

omissis

NOTE AL TESTO

Articoli modificativi dell'art. 10 del d.p.r. 31 luglio 1978, n. 1017.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 ottobre 1981, n. 759

Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino - Alto Adige recanti modifiche all'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 1 novembre 1973, n. 691. Trasferimento alla Provincia di Trento del Museo storico italiano della guerra di Rovereto

(g.u. 24 dicembre 1981, n. 353)

NOTE AL TESTO

Decreto modificativo dell'art. 4 del d.p.r. 1 novembre 1973, n. 691.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 ottobre 1981, n. 760

Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino - Alto Adige recanti modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752 e al decreto del Presidente della Repubblica 19 ottobre 1977, n. 846 in materia di proporzionale nei ruoli del personale degli uffici statali siti in provincia di Bolzano e di conoscenza delle due lingue nel pubblico impiego

(g.u. 24 dicembre 1981, n. 353)

NOTE AL TESTO

Decreto modificativo dell'art. 46 del d.p.r. 26 luglio 1976, n. 752 e dell'art. 1 del d.p.r. 19 ottobre 1977, n. 846.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 dicembre 1981, n. 761

Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino - Alto Adige recanti modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 1973, n. 116 in materia di ordinamento scolastico in provincia di Bolzano

(g.u. 24 dicembre 1981, n. 353)

NOTE AL TESTO

Decreto confluito nel d.p.r. 10 febbraio 1983, n. 89, e quindi implicitamente abrogato da quest'ultimo.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 aprile 1982, n. 327

Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino - Alto Adige in materia di proporzionale del personale degli uffici siti in provincia di Bolzano

(g.u.10 giugno 1982, n.158)

Art. 1 - Art. 15
omissis

NOTE AL TESTO

Articoli modificativi degli articoli 1, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 13, 14, 18, 23, 27 e 47 del d.p.r. 26 luglio 1976, n. 752.

Art. 16

Il riferimento alle carriere dell'amministrazione dello Stato e degli enti pubblici, recato dalle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, si intende fatto ai gruppi di qualifiche funzionali o di categorie, secondo il titolo di studio prescritto per accedervi, ai sensi delle leggi 11 luglio 1980, n. 312, 6 febbraio 1979, n. 42 e 3 aprile 1979, n. 101.

Art. 17
omissis

NOTE AL TESTO

Articolo modificativo degli articoli 3 e 11 del d.p.r. 31 luglio 1978, n. 570.

Art. 18
omissis

NOTE AL TESTO

Articolo modificativo dell'art. 7 del d.p.r. 31 luglio 1978, n. 571.

Art. 19

Ai fini del rapporto di consistenza tra i gruppi linguistici nell'ambito dell'amministrazione di appartenenza, il dipendente viene considerato del gruppo linguistico quale risulta all'atto dell'assunzione.

Art. 20

Le tabelle 14 e 16 allegate al decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, modificate dalle tabelle 2 e 3 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1978, n. 571, la tabella 15 allegata al citato decreto del Presidente della Repubblica n. 752/1976, concernenti le piante organiche dei ruoli del personale dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici e del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, sono sostituite dalle tabelle 1, 2 e 3 allegate al presente decreto.

La tabella 5, concernente la pianta organica dei ruoli del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato allegata al decreto del Presidente della Repubblica 19 ottobre 1977, n. 846, come modificata dalla tabella 5 allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 gennaio 1980, n. 83, è sostituita dalla tabella 4 allegata al presente decreto.

La tabella 21, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n.

752, già sostituita dalla tabella 3 allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 gennaio 1980, n. 83, concernente la pianta organica dei ruoli del personale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, è sostituita dalla tabella 5 allegata al presente decreto.

Art. 21

In attesa dell'emanazione della legge istitutiva dei ruoli dei commissariati del Governo e fermo quanto disposto dall'art. 35 del decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 1973, n. 49, sono istituiti i ruoli del commissariato del Governo per la provincia di Bolzano, di cui all'allegata tabella 6. La copertura dei relativi posti comporta la corrispondente riduzione dei ruoli dell'amministrazione civile del Ministero dell'interno.

Fatto salvo il disposto del secondo comma dell'art. 89 dello statuto di autonomia, al contingente stabilito dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 15 marzo 1974, a termini del citato art. 35 del decreto del Presidente della Repubblica n. 49 del 1973, per il commissariato del Governo per la provincia di Bolzano si applica il principio del terzo comma dello stesso art. 89: nel limite del citato contingente può essere comandato, presso il predetto commissariato del Governo, personale in servizio negli uffici statali siti nella provincia di Bolzano.

NOTE AL TESTO

Vedi però il d.lgs. 13 settembre 1991, n. 310 e l'art. 3 del d.lgs. 16 maggio 2001, n. 260.

Art. 22

Fino a quando, ai fini dei concorsi, non saranno applicabili le norme previste dalla legge 11 luglio 1980, n. 312, i concorsi per i ruoli locali relativi al personale cui si applicano le disposizioni della stessa legge sono disciplinati dalle norme contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, e successive modifiche ed integrazioni, vigenti prima della data di entrata in vigore del presente decreto.

Allegato 1
omissis

NOTE AL TESTO

Allegato sostitutivo della tabella 14 del d.p.r. 26 luglio 1976, n. 752.

Allegato 2
omissis

NOTE AL TESTO

Allegato sostitutivo della tabella 16 del d.p.r. 26 luglio 1976, n. 752.

Allegato 3
omissis

NOTE AL TESTO

Allegato sostitutivo della tabella 15 del d.p.r. 26 luglio 1976, n. 752.

Allegato 4
omissis

NOTE AL TESTO

Allegato sostitutivo della tabella 5 del d.p.r. 19 ottobre 1977, n. 846, e sostituito a sua volta dalla tabella 1 allegata al d.p.r. 10 aprile 1984, n. 217.

Allegato 5
omissis

NOTE AL TESTO

Allegato sostitutivo della tabella 21 del d.p.r. 26 luglio 1976, n. 752.

Allegato 6
omissis

NOTE AL TESTO

Tabella implicitamente abrogata dalla tabella allegata al d.lgs. 13 settembre 1991, n. 310.

LEGGE 13 maggio 1982, n. 259

Nuove norme in materia di abilitazione all'esercizio della professione di consulente del lavoro nelle province autonome di Trento e di Bolzano

(g.u. 19 maggio 1982, n. 135)

Articolo unico

Nelle province autonome di Trento e di Bolzano le funzioni concernenti l'abilitazione all'esercizio della professione di consulente del lavoro di cui agli articoli 3 e 9, primo comma, lettera b), della legge 11 gennaio 1979, n. 12 sono esercitate dalle rispettive province ai sensi della delega contenuta nell'art. 3, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 gennaio 1980, n. 197.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 febbraio 1983, n. 89

Approvazione del testo unificato dei decreti del Presidente della Repubblica 20 gennaio 1973, n. 116 e 4 dicembre 1981, n. 761, concernenti norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino - Alto Adige in materia di ordinamento scolastico in provincia di Bolzano

(g.u. 2 aprile 1983, n. 91)

GIURISPRUDENZA E RICORSI COSTITUZIONALI

Su questo decreto vedi le seguenti decisioni della corte costituzionale:

- *sentenza 20 luglio 1990, n. 343 (Personale scolastico in provincia di Bolzano - giacché la sua disciplina rientra fra le competenze dello stato (fatti salvi i principi relativi alla proporzionale e al bilinguismo), quest'ultimo può intervenire in materia con disposizioni non incompatibili con le norme d'attuazione dello statuto);*
- *ordinanza 29 dicembre 2000, n. 578 (Decreto ministeriale che decide un ricorso gerarchico contro un provvedimento del sovrintendente scolastico per la provincia di Bolzano - in seguito il ministro l'ha annullato, riconoscendo la competenza della giunta provinciale in materia);*
- *sentenza 17 novembre 2010, n. 328 (Principi statali che incidono sulla competenza statutaria in materia di istruzione - vi rientra l'attribuzione al ministro del potere di approvare modelli di pagelle e diplomi. Riproduzione su questi ultimi dell'emblema della repubblica italiana - è espressione di esigenze unitarie riconducibili all'art. 5 della costituzione e all'art. 1 dello statuto).*

Art. 1

Le attribuzioni dell'amministrazione dello Stato in materia di scuola materna e di istruzione elementare e secondaria (media, classica, scientifica, magistrale, tecnica, professionale ed artistica), esercitate sia direttamente dagli organi centrali e periferici dello Stato sia per il tramite di enti ed istituti pubblici a carattere nazionale o pluriregionale, sono esercitate, nell'ambito del proprio territorio, dalla Provincia di Bolzano, ai sensi e nei limiti di cui all'art. 16 dello statuto e con l'osservanza delle norme del presente decreto.

Ferma restando la dipendenza dallo Stato del personale insegnante - ispettivo, direttivo e docente - di ruolo e non di ruolo, le attribuzioni dell'amministrazione dello Stato in materia di stato giuridico ed economico del predetto personale, attualmente esercitate dai suoi organi centrali e periferici, sono delegate alla Provincia di Bolzano nell'osservanza delle norme del presente decreto. La Provincia esercita le funzioni predette a far data dal 1° gennaio 1996.

La Provincia ha potestà di disciplinare con proprie leggi la materia di cui al comma precedente, per l'attuazione delle modifiche degli ordinamenti didattici introdotti ai sensi dell'art. 9 e per la miglior utilizzazione del personale stesso anche al fine di soddisfare le esigenze di continuità didattica, nonché per una più efficace organizzazione della scuola.

NOTE AL TESTO

Articolo così modificato dall'art. 1 del d.lgs. 24 luglio 1996, n. 434.

Art. 2

Sono esercitate dalla Provincia di Bolzano le attribuzioni degli organi dello Stato concernenti il consorzio provinciale per l'istruzione tecnica di cui al regio decreto-legge 26 settembre 1935, n. 1946, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 82, e successive modificazioni ed integrazioni.

Sono inoltre esercitate dalla Provincia le funzioni amministrative degli organi dello Stato in ordine agli altri enti, istituzioni ed organizzazioni locali operanti nella materia di cui al precedente art. 1.

In caso di soppressione con legge provinciale degli enti previsti nei precedenti commi,

il personale dipendente è trasferito alla Provincia conservando integralmente la posizione giuridico-economica acquisita. I beni mobili ed immobili sono trasferiti al patrimonio della Provincia.

Art. 3

Le scuole di istruzione elementare e secondaria della provincia di Bolzano hanno carattere statale.

I titoli di studio conseguiti nelle predette scuole sono validi a tutti gli effetti.

Art. 4

1. All'istituzione di scuole elementari e di istituti e scuole d'istruzione secondaria nonché di corsi finalizzati al rilascio di titoli di studio provvede la Provincia in base a piani da essa predisposti tenendo conto, oltre che della popolazione scolastica, della situazione territoriale e socio-economica. A tal fine i piani prevedono adeguate misure per la salvaguardia dell'identità culturale ed etnica di ciascun gruppo linguistico.

NOTE AL TESTO

Articolo così sostituito dall'art. 2 del d.lgs. 24 luglio 1996, n. 434.

Art. 5

omissis

NOTE AL TESTO

Articolo abrogato dall'art. 17 del d.lgs. 24 luglio 1996, n. 434.

Art. 6

Nelle scuole elementari e secondarie in lingua italiana è obbligatorio l'insegnamento della lingua tedesca; nelle corrispondenti scuole in lingua tedesca è obbligatorio l'insegnamento della lingua italiana.

L'insegnamento della seconda lingua, italiana o tedesca, nelle scuole elementari ha inizio dalla seconda o dalla terza classe, secondo quanto sarà stabilito con legge provinciale, ai sensi del primo comma dell'art. 19 dello statuto.

L'insegnamento della seconda lingua, impartito in misura tale da assicurarne un'adeguata conoscenza, fa parte integrante del piano di studi di ciascun tipo di scuola.

Per l'insegnamento della seconda lingua è richiesta un'adeguata conoscenza della lingua d'insegnamento della scuola in cui si presta servizio, da accertarsi a norma del titolo I del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752.

L'accertamento di cui al comma 4, è richiesto anche per l'accesso ai ruoli del personale ispettivo e direttivo.

Per il personale direttivo incaricato o vicario, che deve comunque appartenere al gruppo linguistico della scuola in cui presta servizio, il requisito di cui al comma 5 costituisce titolo di preferenza.

Sono abrogate le disposizioni contenute nell'art. 47, terzo e quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417.

NOTE AL TESTO

Articolo così modificato dall'art. 3 del d.lgs. 24 luglio 1996, n. 434. La modificazione conteneva un errore nella numerazione dei commi, corretto in questa sede.

GIURISPRUDENZA E RICORSI COSTITUZIONALI

Su quest'articolo vedi l'ordinanza della corte costituzionale 19 dicembre 2006, n. 430 (Previsione dell'insegnamento della seconda lingua a partire dalla seconda o dalla terza classe elementare, in base all'art. 19 dello statuto speciale - non vieta di anticiparne l'insegnamento; obbliga solo a garantirlo, a partire da quelle classi).

Art. 7

Nelle scuole elementari e secondarie delle località ladine della provincia di Bolzano l'insegnamento è impartito, ai sensi del secondo comma dell'art. 19 dello statuto, su basi paritetiche di orario e di esito finale, in lingua italiana e in lingua tedesca.

Nelle predette scuole secondarie le discipline da impartirsi nell'una e nell'altra lingua sono stabilite dalla Provincia, previo parere del consiglio scolastico.

Nelle scuole elementari e secondarie di cui al precedente primo comma la lingua ladina è usata quale strumento d'insegnamento. Nelle scuole materne e nella prima classe delle scuole elementari delle località ladine, per avviare gradualmente gli alunni alla conoscenza della terza lingua, gli insegnanti usano il ladino e la lingua parlata dagli alunni stessi in famiglia. Dalla seconda sino alla quinta classe delle scuole elementari è insegnata anche la lingua ladina. Nelle scuole secondarie i competenti organi della scuola stabiliscono le modalità relative all'uso della lingua ladina quale strumento di insegnamento e sono autorizzati ad istituire corsi integrativi per l'insegnamento della lingua e cultura ladina.

NOTE AL TESTO

Il secondo comma è stato così sostituito dall'art. 4 del d.lgs. 24 luglio 1996, n. 434.

Art. 8

Il diritto dei genitori o di chi ne fa le veci di decidere l'iscrizione nelle scuole dei diversi gruppi linguistici non può avere in alcun modo influenza sulla lingua d'insegnamento prevista per le diverse scuole.

Art. 9

1. La Provincia adotta le modifiche dei programmi e degli orari di insegnamento e di esame, ivi compresa l'introduzione di nuovi insegnamenti, per le scuole di ciascun gruppo linguistico. I relativi progetti sono comunicati al Ministero della pubblica istruzione per il parere del consiglio nazionale della pubblica istruzione come previsto dall'art. 19, comma ottavo, dello statuto. A tal fine il consiglio nazionale è integrato da rappresentanti della Provincia appartenenti al gruppo linguistico interessato. Per l'acquisizione del predetto parere si applica quanto disposto dall'art. 16 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

2. La provincia adotta le modifiche di cui al comma 1 con propria legge ovvero sulla base di quanto disposto con propria legge. Ove le predette modifiche non riguardino disposizioni recate da normative statali aventi forza di legge, le stesse sono adottate dalla provincia con proprio provvedimento, sentito il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, nel rispetto di quanto previsto dal comma 1.

3. La Provincia individua, sentito il sovrintendente o l'intendente competente per ciascun gruppo linguistico, sulla base delle ricerche di settore, i percorsi didattici più idonei e rispondenti alle esigenze culturali e linguistiche dei gruppi medesimi, nel quadro della unitarietà dell'ordinamento scolastico provinciale definito dall'art. 19 dello statuto.

4. La Provincia dispone idonei interventi per adeguare la preparazione scolastica, secondo i programmi d'insegnamento di cui al comma 1, degli studenti cittadini italiani provenienti da scuole funzionanti fuori della provincia di Bolzano.

NOTE AL TESTO

Articolo così sostituito dall'art. 5 del d.lgs. 24 luglio 1996, n. 434 e modificato dall'art. 1 del d.lgs. 19 novembre 2003, n. 345.

Art. 10
omissis

NOTE AL TESTO

Articolo abrogato dall'art. 1 del d.lgs. 25 luglio 2006, n. 245.

Art. 11

1. Le norme per l'attuazione delle leggi sugli esami di Stato sono emanate dalla Provincia, sentito il Ministero della pubblica istruzione.

2. I presidenti ed i membri delle commissioni per l'esame di Stato delle scuole di ogni ordine e grado devono essere di norma della stessa lingua materna degli alunni, ad eccezione degli insegnanti di seconda lingua.

3. I presidenti ed i membri delle commissioni per l'esame di Stato nelle scuole di ogni ordine e grado delle località ladine devono avere adeguata conoscenza delle lingue italiana e tedesca.

4. La Provincia è delegata a nominare i presidenti e i membri delle commissioni di cui ai commi 2 e 3.

5. In relazione al particolare ordinamento scolastico stabilito ai sensi dell'art. 9, le materie su cui vertono gli esami di maturità e le relative prove sono annualmente determinate dal Ministro della pubblica istruzione su proposta della Provincia.

NOTE AL TESTO

Articolo così sostituito dall'art. 6 del d.lgs. 24 luglio 1996, n. 434.

Art. 12

1. Nel rispetto dei principi fondamentali delle leggi dello Stato, la Provincia istituisce appositi ruoli del personale di cui all'art. 1, comma 2, distinti per la scuola in lingua italiana, tedesca e delle località ladine e ne determina la consistenza organica.

2. Per l'accesso ai ruoli del personale ispettivo, direttivo e docente delle scuole di istruzione elementare e secondaria in lingua italiana e di quelle in lingua tedesca, nonché ai ruoli del personale docente della seconda lingua, è richiesto, oltre al possesso dei requisiti prescritti, quanto previsto dal primo comma dell'art. 19 dello statuto.

3. Fermo restando il requisito della lingua materna ladina per l'insegnamento nelle scuole elementari delle località ladine, l'accesso alle cattedre in lingua italiana e a quelle in lingua tedesca delle scuole delle località stesse è riservato ai cittadini di lingua materna corrispondente. I cittadini di madrelingua ladina delle località predette possono accedere alle cattedre in lingua italiana e in lingua tedesca ed hanno titolo alla nomina con precedenza assoluta.

4. Ai ruoli di cui al comma 2, possono accedere anche i cittadini di madrelingua ladina in possesso del prescritto titolo di studio o di abilitazione secondo l'ordinamento vigente, i quali abbiano superato le prove di cui al comma 6 ed abbiano conseguito un titolo di studio finale rilasciato da una scuola secondaria superiore delle località ladine oppure da una scuola secondaria superiore nella quale l'insegnamento è impartito nella stessa lingua in cui dovranno svolgere la loro attività.

5. L'accesso ai ruoli del personale ispettivo e direttivo delle scuole delle località ladine è riservato al personale di ruolo in servizio nelle predette scuole.

6. Per l'accesso all'insegnamento nelle scuole delle località ladine è richiesta la conoscenza della lingua italiana, tedesca e ladina, da comprovare, per la lingua italiana e tedesca, ai sensi del titolo I del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, e, per quella ladina, mediante un esame da svolgere davanti ad apposita commissione.

7. Al personale appartenente ai ruoli previsti dal comma 1 e al personale docente supplente in servizio nelle scuole della provincia si applicano, per quanto concerne lo stato giuridico, il trattamento economico fondamentale e il trattamento di previdenza e di quiescenza, le norme vigenti per il corrispondente personale delle scuole ed istituti funzionanti nel restante territorio dello Stato, salvo quanto stabilito dai successivi commi.

8. La Provincia disciplina con proprie leggi, nell'ambito della potestà legislativa di cui al comma 3 dell'art. 1, lo stato giuridico del personale di cui all'art. 1, comma 2, per la miglior utilizzazione del personale stesso, per una più efficace organizzazione della scuola e per l'attuazione delle modifiche degli ordinamenti didattici introdotte ai sensi dell'articolo 9.

9. Gli istituti e le materie del rapporto di lavoro riservati alla contrattazione collettiva sono disciplinati, sentito il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da contratti provinciali volti al perseguimento degli obiettivi posti dall'ordinamento scolastico e al perseguimento delle finalità di cui all'articolo 9, garantendo il rispetto del trattamento economico fondamentale previsto dai rispettivi contratti collettivi nazionali, nonchè il rispetto delle qualifiche e del trattamento di previdenza previsto dalle vigenti normative. Ove, per il perseguimento dei predetti obiettivi e finalità, prevedano prestazioni lavorative ordinarie quantitativamente superiori rispetto a quelle previste dai contratti collettivi nazionali, i contratti collettivi provinciali prevedono altresì un trattamento economico fondamentale aggiuntivo correlato alle maggiori prestazioni e distinto da quello previsto dai contratti collettivi nazionali medesimi. Per il personale insegnante che cessa dal servizio, ai fini del calcolo della pensione il trattamento economico fondamentale aggiuntivo previsto dai contratti collettivi provinciali, salvo che il lavoratore sia soggetto al, ovvero opti per il, sistema contributivo, è computato come retribuzione accessoria. I predetti contratti possono, altresì, disciplinare, senza oneri a carico dello Stato, forme di previdenza e di assistenza sanitaria integrative. Per assicurare l'attuazione delle finalità di cui al comma 8, la provincia definisce, previa intesa con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, apposite misure per la determinazione dei tempi e delle modalità per la mobilità del personale insegnante tra il territorio provinciale e il restante territorio nazionale; a tale fine, in applicazione di quanto disposto dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, la provincia può indire una conferenza di servizi secondo quanto disposto dall'articolo 14 e seguenti della medesima legge.

10. In caso di trasferimento del personale di cui all'articolo 1, comma 2, ad uffici, istituti o scuole del restante territorio dello Stato cessano di applicarsi la normativa e i contratti collettivi provinciali e acquistano integralmente efficacia la normativa e i contratti collettivi nazionali. A tale fine l'ente di nuova appartenenza provvede alla ricostruzione della carriera del personale trasferito ai sensi dei rispettivi contratti collettivi, garantendo comunque parità di trattamento con il personale già in servizio nel rispettivo ruolo. Le disposizioni del presente comma sono espressamente richiamate nei contratti collettivi nazionali del personale del comparto scuola e nei contratti collettivi provinciali di cui al comma 9.

11. *omissis*

12. Fino all'adozione delle leggi provinciali di cui all'art. 1 e dei contratti collettivi provinciali di cui al comma 9, ovvero per quanto dagli stessi non disciplinato, al personale insegnante appartenente ai ruoli di cui al comma 1 e al personale docente supplente in servizio nelle scuole della provincia si applicano, per quanto concerne lo stato giuridico e il trattamento economico, le norme vigenti per il corrispondente personale delle scuole ed istituti funzionanti nel restante territorio dello Stato.

13. La definizione delle classi di concorso relative ad insegnamenti esistenti nel territorio nazionale è adottata dalla Provincia d'intesa con il Ministero della pubblica

istruzione.

14. Il consiglio scolastico provinciale esercita, in materia di stato giuridico del personale appartenente ai ruoli di cui al comma 1, le competenze attribuite al consiglio nazionale della pubblica istruzione.

15. Il personale insegnante, di ruolo e non di ruolo, delle scuole elementari e secondarie della provincia di Bolzano partecipa sul piano nazionale alla formazione delle rappresentanze delle rispettive categorie in seno al consiglio nazionale della pubblica istruzione.

16. Il personale appartenente ai ruoli di cui al comma 1, può essere trasferito, a domanda, ad uffici, istituti e scuole del restante territorio nazionale, con passaggio ai relativi ruoli, ed il corrispondente personale in servizio presso uffici, istituti e scuole del restante territorio nazionale può essere trasferito, a domanda, con passaggio ai ruoli di cui al comma 1, ai corrispondenti uffici, istituti e scuole della provincia.

17. Il servizio prestato nei ruoli di provenienza è valutato a tutti gli effetti. Per la ricongiunzione dei servizi ai fini del trattamento di quiescenza e di previdenza si applicano le norme vigenti in materia.

18. Il personale ispettivo, direttivo e docente attualmente in servizio nelle scuole ed istituti di istruzione elementare e secondaria della provincia di Bolzano è inquadrato, a decorrere dal 1° gennaio 1996, nei ruoli istituiti ai sensi del comma 1, conservando la posizione giuridica e il trattamento economico vigenti per il corrispondente personale delle scuole ed istituti funzionanti nel restante territorio dello Stato.

19. A far data dal 1° gennaio 1996 il personale avente titolo alla nomina in ruolo per effetto dell'inclusione in graduatoria di concorsi per titoli ed esami o per soli titoli operanti alla data predetta, ovvero che sarà utilmente incluso in graduatorie conseguenti a concorsi per titoli ed esami o per soli titoli già banditi alla medesima data, all'atto della nomina è iscritto nei ruoli di cui al comma 1.

NOTE AL TESTO

Articolo così sostituito dall'art. 7 del d.lgs. 24 luglio 1996, n. 434 e modificato dagli articoli 1 e 3 del d.lgs. 19 novembre 2003, n. 345.

GIURISPRUDENZA E RICORSI COSTITUZIONALI

L'ordinanza della corte costituzionale 4 marzo 1999, n. 52 (Dichiarazione di appartenere a un gruppo linguistico - variazioni - limiti all'accesso al pubblico impiego - mancata considerazione del fatto che la norma d'attuazione dello statuto impugnata è stata sostituita) ha dichiarato inammissibile una questione di legittimità che riguardava quest'articolo.

Art. 13 - Art. 17
omissis

NOTE AL TESTO

Articoli abrogati dall'art. 17 del d.lgs. 24 luglio 1996, n. 434.

Art. 18

1. All'aggiornamento del personale ispettivo, direttivo e docente provvede la Provincia anche mediante la partecipazione del predetto personale ad iniziative di istituzioni di altri Paesi che siano ritenute rispondenti alle esigenze della provincia di Bolzano.

2. La Provincia, anche su proposta del sovrintendente e degli intendenti scolastici, può chiedere la partecipazione del personale ispettivo direttivo e docente ad iniziative di aggiornamento organizzate dallo Stato.

3. Il Ministero della pubblica istruzione e la Provincia possono altresì organizzare d'intesa iniziative comuni in materia di aggiornamento.

NOTE AL TESTO

Articolo così sostituito dall'art. 8 del d.lgs. 24 luglio 1996, n. 434.

Art. 19 - Art. 20
omissis

NOTE AL TESTO

Articoli abrogati dall'art. 17 del d.lgs. 24 luglio 1996, n. 434.

Art. 21

1. Il sovrintendente e gli intendenti scolastici sono scelti tra i dirigenti dell'amministrazione centrale della pubblica istruzione e dell'amministrazione scolastica periferica con qualifica non inferiore a dirigenti, ovvero tra il personale in servizio da almeno cinque anni presso gli uffici dell'amministrazione scolastica provinciale con qualifica non inferiore a dirigente, ovvero tra il personale docente universitario di ruolo, ovvero tra il personale ispettivo direttivo e docente di ruolo, fornito di laurea, in servizio nelle scuole della provincia del rispettivo gruppo linguistico, che abbiano adeguata conoscenza delle lingue italiana e tedesca da accertarsi ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, nonché ladina, limitatamente all'intendente scolastico per l'amministrazione delle scuole di cui al secondo comma dell'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670. Il sovrintendente e l'intendente per le scuole in lingua tedesca devono essere di madrelingua corrispondente alla lingua d'insegnamento delle scuole amministrate. L'intendente delle scuole delle località ladine deve essere di madrelingua ladina.

2. La nomina del sovrintendente scolastico è delegata alla Provincia di Bolzano che vi provvede d'intesa con il Ministero della pubblica istruzione. La nomina dell'intendente scolastico per l'amministrazione delle scuole delle località ladine è delegata alla Provincia di Bolzano che vi provvede sentito il parere del Ministero della pubblica istruzione secondo le modalità stabilite dall'art. 19 dello statuto. Alla nomina dell'intendente scolastico per l'amministrazione delle scuole in lingua tedesca provvede la Provincia sentito il parere del Ministero della pubblica istruzione secondo le modalità previste dal menzionato art. 19 dello statuto. I pareri suddetti dovranno essere resi dal Ministero della pubblica istruzione entro sessanta giorni dalla richiesta.

3. Le nomine hanno durata quinquennale e sono rinnovabili.

4. Per il personale di cui al comma 1, la nomina è disposta, ove necessario, previo collocamento fuori ruolo, anche se non previsto dalle disposizioni che regolano il rispettivo stato giuridico.

NOTE AL TESTO

Articolo così sostituito dall'art. 9 del d.lgs. 24 luglio 1996, n. 434.

Art. 22 - Art. 25
omissis

NOTE AL TESTO

Articoli abrogati dall'art. 17 del d.lgs. 24 luglio 1996, n. 434.

Art. 26

In provincia di Bolzano i consigli di disciplina del personale docente della scuola elementare e della scuola media sono costituiti distintamente per la scuola in lingua italiana, per quella in lingua tedesca e per quella delle località ladine.

Art. 27
omissis

NOTE AL TESTO

Articolo abrogato dall'art. 3 del d.lgs. 19 novembre 2003, n. 345.

GIURISPRUDENZA E RICORSI COSTITUZIONALI

Sul testo previgente di quest'articolo vedi la sentenza della corte costituzionale 22 dicembre 1988, n. 1133 (Circolare ministeriale sui nuovi programmi per la scuola primaria - assenza di una clausola di salvaguardia delle competenze della provincia di Bolzano, e conseguente loro lesione).

Art. 28
omissis

NOTE AL TESTO

Articolo abrogato dall'art. 17 del d.lgs. 24 luglio 1996, n. 434.

Art. 29

Le disposizioni contenute nell'art. 5 della legge 3 marzo 1971, n. 153, si applicano anche ai cittadini italiani residenti in provincia di Bolzano che abbiano conseguito nei Paesi delle aree culturali finitime un titolo finale di studio in scuole corrispondenti a scuole e istituti italiani di istruzione non esistenti in provincia.

La Provincia, ai sensi del precedente art. 9, può adeguare le prove integrative e i programmi d'esame previsti dall'art. 5 della legge 3 marzo 1971, n. 153 nonché le modalità di svolgimento delle prove stesse, al particolare ordinamento delle scuole con insegnamento in lingua tedesca.

NOTE AL TESTO

Articolo così modificato dagli articoli 12 e 17 del d.lgs. 24 luglio 1996, n. 434.

Art. 30

Su richiesta della Provincia, il Ministro della pubblica istruzione, sentito il consiglio nazionale della pubblica istruzione, dichiara l'equipollenza dei titoli rilasciati all'estero per la specializzazione all'insegnamento nelle scuole aventi particolari finalità di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1975, n. 970, ivi comprese le scuole per non vedenti e sordomuti funzionanti nella provincia di Bolzano.

Art. 31 - Art. 34
omissis

NOTE AL TESTO

Articoli abrogati dall'art. 17 del d.lgs. 24 luglio 1996, n. 434.

Art. 35

In provincia di Bolzano l'insegnamento della religione, secondo le consolidate tradizioni locali, è compreso nella programmazione educativa della scuola definita nel rispetto delle competenze della Provincia ed è impartito, sia nella scuola elementare che in quella secondaria, da appositi docenti che siano sacerdoti oppure religiosi oppure laici riconosciuti idonei dall'ordinario diocesano, nominati dall'autorità scolastica competente d'intesa con l'ordinario stesso.

L'insegnamento di cui al comma precedente è impartito - salva la rinuncia che, nell'esercizio della propria libertà di coscienza, venga manifestata dall'interessato - per il numero di ore previsto dall'ordinamento scolastico e comunque per non meno di un'ora

settimanale; nella scuola dell'obbligo possono essere stabilite fino a due ore settimanali.

NOTE AL TESTO

Articolo così modificato dall'art. 3 del d.lgs. 19 novembre 2003, n. 345.

Art. 36 - Art. 38
omissis

NOTE AL TESTO

Articoli abrogati dall'art. 17 del d.lgs. 24 luglio 1996, n. 434.

Disposizioni transitorie e finali

Art. 39

Il termine di tre anni per la validità del colloquio relativo all'accertamento della conoscenza della lingua italiana o della lingua tedesca fissato nell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1978, n. 571, è prorogato di altri tre anni, anche ai fini dell'accesso al ruolo.

Art. 40

Sino a quando non saranno istituiti con legge provinciale gli uffici scolastici coi relativi organici del personale e non saranno nominati il sovrintendente e gli intendenti scolastici, la Provincia di Bolzano si avvale del locale provveditorato agli studi.

Relativamente al periodo di cui al precedente comma, la Provincia rimborsa allo Stato le spese sostenute per il trattamento economico del personale in servizio presso il provveditorato agli studi.

Entro sessanta giorni dalla formazione delle terne di cui ai precedenti articoli 23 e 24 e dalla costituzione degli uffici, secondo la legge provinciale, sono nominati il sovrintendente scolastico e gli intendenti scolastici.

Allo scadere del termine di cui al precedente comma, il provveditorato agli studi di Bolzano è soppresso e il sovrintendente e gli intendenti vengono immessi nelle loro funzioni.

Art. 41

Il personale amministrativo del provveditorato agli studi, quello amministrativo delle scuole secondarie, nonché il personale amministrativo degli ispettorati scolastici e delle direzioni didattiche che, alla data d'entrata in vigore della legge provinciale che istituisce gli uffici scolastici con i relativi organici, trovasi alle dipendenze dello Stato presso i suddetti uffici o scuole, passa alle dipendenze della Provincia di Bolzano, restando addetto ai servizi degli uffici o delle scuole corrispondenti alla propria lingua materna, alla data prevista per l'inizio del funzionamento degli uffici scolastici della provincia, sempre che non abbia chiesto, nel termine stabilito dalla predetta legge provinciale, di rimanere alle dipendenze dello Stato.

Il personale che passa alle dipendenze della Provincia conserva, ad ogni effetto, le posizioni di carriera ed economiche già acquisite, al momento del passaggio stesso, nel ruolo statale di provenienza e titolo a successivo sviluppo di carriera secondo l'ordinamento del personale dipendente dalla Provincia stessa il quale esercita funzioni di corrispondente livello.

L'assegnazione ad uffici o scuole di altra provincia del personale che chiede di rimanere alle dipendenze dello Stato viene disposta anche in soprannumero. In relazione alle unità di personale che ai sensi del precedente primo comma passi alle dipendenze della Provincia vengono soppressi altrettanti posti nella qualifica iniziale del ruolo di

appartenenza.

Gli insegnanti elementari addetti ad attività amministrative presso il provveditorato agli studi, gli ispettorati scolastici o le direzioni didattiche ai sensi della legge 2 dicembre 1967, n. 1213, possono chiedere, entro il termine stabilito dalla legge provinciale di cui al primo comma del presente articolo, di essere restituiti all'insegnamento e assegnati, a domanda, anche in soprannumero, alle scuole del comune nel quale prestano servizio.

Art. 42

Le sezioni di scuola materna statale derivate dalla trasformazione ai sensi dell'art. 22 della legge 18 marzo 1968, n. 444, dei giardini di infanzia annessi agli istituti magistrali statali della provincia di Bolzano cessano di dipendere dallo Stato.

Il personale insegnante in servizio nelle sezioni di cui al primo comma può essere collocato a disposizione della Provincia di Bolzano a norma del precedente art. 20 e ha facoltà di chiedere il passaggio nel ruolo provinciale.

Qualora intenda conservare il rapporto d'impiego con lo Stato, il personale insegnante ed assistente di ruolo e non di ruolo, in servizio nelle sezioni di cui al primo comma, deve chiedere di essere sistemato nelle scuole materne statali di altre province. La sistemazione in scuole materne statali di altre province è disposta anche in soprannumero fino a quando non si rendano disponibili i relativi posti, ai quali il predetto personale è assegnato con precedenza rispetto ad ogni altro aspirante.

Art. 43

Il ruolo speciale per l'insegnamento della seconda lingua, istituito ai sensi del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 16 maggio 1947, n. 555, è soppresso.

Gli insegnanti elementari che, alla data di pubblicazione del presente decreto, appartengono al ruolo di cui al precedente comma, sono iscritti d'ufficio, anche in soprannumero, nei ruoli previsti dalle lettere c) e d) dell'art. 13 del presente decreto, in relazione all'appartenenza al gruppo linguistico.

I posti del ruolo di cui alla lettera d) dell'art. 13 vengono messi a concorso ogni due anni nella misura di un'aliquota del 10% del numero complessivo dei posti disponibili.

In concomitanza con detti concorsi, un ulteriore 5% dei posti disponibili del ruolo di cui alla lettera d) dell'art. 13 viene coperto mediante assegnazione di maestri di ruolo di cui alla lettera b) dello stesso articolo, i quali superino davanti ad apposita commissione un colloquio per l'accertamento della conoscenza della didattica per l'insegnamento della seconda lingua.

Per l'insegnamento della seconda lingua nelle scuole elementari in lingua italiana della provincia di Bolzano, in attesa della copertura dei posti del relativo ruolo con le modalità indicate nei due precedenti commi, sono utilizzati gli insegnanti di lingua materna italiana che abbiano già insegnato la seconda lingua nelle predette scuole elementari in lingua italiana.

I vincitori dei concorsi di cui al terzo comma ed i maestri di cui al quarto comma sono assegnati alle sedi nelle quali si trovano a prestare servizio i maestri di lingua materna italiana con un minor numero di anni di insegnamento della seconda lingua nelle scuole elementari in lingua italiana.

Art. 44

Fino a quando non sarà diversamente disposto con legge provinciale anche in ordine alle modalità di inquadramento del personale che verrà trasferito ai sensi del successivo comma, gli enti ed istituti pubblici a carattere nazionale o pluriregionale indicati nell'art. 1 del presente decreto continuano ad esercitare le proprie attribuzioni.

Il personale in servizio presso le sedi periferiche degli enti pubblici di cui al presente articolo in provincia di Bolzano, ed addetto alle attività che cessano, sarà trasferito, previo consenso, alla provincia di Bolzano, conservando integralmente la posizione giuridico-economica acquisita. I beni mobili ed immobili costituenti le strutture delle suddette sedi periferiche di tali enti saranno trasferiti al patrimonio della Provincia di Bolzano.

I provvedimenti relativi alla liquidazione e al trasferimento alla Provincia del patrimonio degli enti di cui sopra, nonché il trasferimento del personale, saranno adottati con decreto del ministro che esercita la vigilanza sull'ente, di concerto con il Ministro del tesoro e d'intesa con la Provincia di Bolzano, da emanare entro un mese dalla data di entrata in igore della legge provinciale di cui al primo comma.

Art. 45

Alla data d'inizio del funzionamento degli uffici scolastici, la Provincia di Bolzano succede nei diritti ed obblighi inerenti ai beni mobili di proprietà dello Stato nel provveditorato agli studi e nelle scuole della provincia di Bolzano.

La consistenza degli arredi, delle macchine e delle attrezzature, nonché dei diritti ed obblighi ad essi inerenti, sarà fatta constatare con verbali redatti in contraddittorio da funzionari a ciò delegati, rispettivamente, dal Ministero della pubblica istruzione e dall'amministrazione provinciale.

Entro il termine di cui al primo comma, gli atti di archivio e i documenti del soppresso provveditorato agli studi sono ripartiti, in rapporto alla rispettiva competenza, tra i tre uffici scolastici della provincia di Bolzano.

La consegna degli atti e documenti di cui al precedente comma avviene mediante elenchi descrittivi nei quali sono distinti gli atti relativi alle scuole e quelli concernenti il personale statale.

Art. 46

La definizione dei provvedimenti amministrativi che abbiano comportato assunzioni di impegni ai sensi dell'art. 49 della legge di contabilità di Stato, prima della data di trasferimento alla Provincia di Bolzano delle funzioni amministrative contemplate dal presente decreto, rimane di competenza degli organi statali. Rimane, parimenti, di competenza degli organi dello Stato, con oneri a carico del bilancio statale, la liquidazione delle ulteriori annualità di spese pluriennali a carico di esercizi successivi a quello di trasferimento delle funzioni alle suddette Province, qualora l'impegno relativo alla prima annualità abbia fatto carico ad esercizi anteriori a detto trasferimento.

Resta, altresì, sino alla data del 31 dicembre 1973, di competenza degli organi statali la definizione dei provvedimenti che trovino il loro finanziamento in somme mantenute nel conto dei residui ai sensi dell'art. 36 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, o di altre disposizioni che ad esso facciano riferimento, ovvero in forza di particolari norme.

Art. 47

Entro il termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 1973, n. 116, le amministrazioni dello Stato provvederanno a consegnare, con elenchi descrittivi, alla Provincia di Bolzano, gli atti degli uffici centrali concernenti le funzioni trasferite con il presente decreto e relativi ad affari non ancora esauriti, fatta eccezione per quelli disciplinati dal precedente art. 46 e per quelli relativi a questioni o disposizioni di massima inerenti alle dette funzioni.

Art. 48

Nel rispetto dei principi stabiliti dallo statuto, le disposizioni del presente decreto, concernenti lo stato giuridico del personale statale ispettivo, direttivo e docente, vanno coordinate con le successive leggi dello Stato.

Art. 49

Restano ferme le vigenti disposizioni compatibili con quelle del presente decreto.

Art. 50

Per gli oneri a carico del bilancio dello Stato, derivanti dall'applicazione del presente decreto, si provvede con i normali stanziamenti dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 aprile 1984, n. 426

Norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Trentino - Alto Adige concernenti istituzione del tribunale amministrativo regionale di Trento e della sezione autonoma di Bolzano

(g.u. 8 agosto 1984, n. 217)

GIURISPRUDENZA E RICORSI COSTITUZIONALI

Su questo decreto vedi la sentenza della corte costituzionale 23 aprile 1998, n. 137 (Dotazione organica del tribunale amministrativo regionale di Trento - è stabilita da una norma d'attuazione dello statuto speciale: quindi può essere modificata solo da una fonte pariordinata, osservando le procedure di consultazione previste dallo statuto).

Art. 1

Il tribunale regionale di giustizia amministrativa istituito con l'art. 90 dello statuto speciale per il Trentino - Alto Adige, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, ha sede a Trento. La sua circoscrizione comprende la provincia di Trento.

Ad esso sono assegnati sei magistrati, di cui uno con la qualifica di presidente e cinque con la qualifica di consigliere di tribunale amministrativo regionale.

Due di questi, scelti tra gli appartenenti alle categorie di cui al successivo art. 2, sono designati dal Consiglio provinciale di Trento e sono nominati con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri e su parere del consiglio di presidenza della giustizia amministrativa. Essi durano in carica nove anni e non possono essere nuovamente designati. Gli stessi non possono essere trasferiti ad altra sede e nei loro confronti non trova applicazione il disposto dell'art. 19 della legge 27 aprile 1982, n. 186. Per il periodo di durata in carica ai predetti due magistrati si applicano le norme sullo stato giuridico e sul trattamento economico dei magistrati amministrativi regionali.

Il collegio giudicante è composto dal presidente e da due consiglieri, dei quali uno tra quelli nominati ai sensi del precedente terzo comma. Le funzioni di presidente sono svolte in ogni caso da un magistrato di carriera.

Per l'assolvimento delle funzioni del tribunale regionale di giustizia amministrativa di Trento i posti della tabella A, allegata alla legge 27 aprile 1982, n. 186, sono aumentati di tre unità nella qualifica di consigliere di tribunale amministrativo regionale.

NOTE AL TESTO

Il terzo comma è stato così modificato dall'art. 1 del d.p.r. 17 dicembre 1987, n. 554.

GIURISPRUDENZA E RICORSI COSTITUZIONALI

La sentenza della corte costituzionale 6 maggio 2009, n. 130 (Tribunale amministrativo regionale di Trento - inammissibilità del conflitto di attribuzione volto a far valere la mancata indipendenza dei giudici nominati dal consiglio provinciale, dato che non si contesta la riconducibilità dell'atto alla funzione giurisdizionale, né l'esistenza del potere giurisdizionale, ma se ne censurano le modalità di esercizio) ha dichiarato inammissibile una questione di legittimità che riguardava quest'articolo.

Art. 2

La sezione autonoma per la provincia di Bolzano del tribunale regionale di giustizia amministrativa del Trentino - Alto Adige, istituita con l'articolo 90 dello statuto, ha sede in Bolzano. La sua circoscrizione comprende la provincia di Bolzano.

Ad essa sono assegnati otto magistrati con la qualifica di consigliere di tribunale amministrativo regionale, dei quali quattro appartenenti al gruppo linguistico italiano e

quattro appartenenti al gruppo linguistico tedesco.

I magistrati della sezione autonoma sono per la metà nominati con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su parere del consiglio di presidenza della giustizia amministrativa e con l'assenso del Consiglio provinciale di Bolzano limitatamente all'appartenente al gruppo di lingua tedesca, e per l'altra metà sono nominati dal Consiglio provinciale di Bolzano e con decreto del Presidente della Repubblica. Essi debbono esser scelti tra gli appartenenti ad una delle seguenti categorie:

a) professori ordinari od associati in materie giuridiche nelle università;
b) magistrati dell'ordine giudiziario od equiparati;
c) impiegati muniti di laurea in giurisprudenza, assunti mediante concorso pubblico appartenenti ai ruoli amministrativi dello Stato, della regione, della Provincia di Bolzano, dei comuni o di altri enti pubblici locali della provincia stessa, con qualifica non inferiore a dirigente od equiparata;
d) professori di materie giuridiche negli istituti tecnici con almeno quindici anni di insegnamento di ruolo;
e) avvocati iscritti nell'albo degli avvocati e che abbiano effettivamente esercitato la professione per almeno sette anni; agli stessi in caso di nomina a consigliere sono estese le norme previdenziali di cui al quarto comma dell'art. 22 della legge 20 settembre 1980, n. 576;
f) laureati in giurisprudenza che abbiano fatto parte per almeno due legislature del parlamento nazionale, eletti nella regione Trentino - Alto Adige, o del Consiglio della medesima regione.

Gli appartenenti alle categorie di cui alle precedenti lettere a), b), c) e d) possono essere nominati anche se in posizione di quiescenza, fermi restando i requisiti di cui al primo comma del successivo art. 5.

In sede di prima applicazione del presente decreto si prescinde dal requisito del concorso pubblico, di cui alla lettera c) del precedente terzo comma, per coloro che abbiano maturato una anzianità di almeno dieci anni di effettivo servizio nella qualifica di dirigente o equiparata.

NOTE AL TESTO

Articolo così modificato dagli articoli 2 e 3 del d.p.r. 17 dicembre 1987, n. 554 e dall'art. 1 del d.lgs. 20 aprile 1999, n. 161.

Art. 3

Il tribunale regionale di giustizia amministrativa di Trento decide sui ricorsi contro atti e provvedimenti emessi:

1) dagli organi della pubblica amministrazione, aventi sede nella provincia di Trento, con esclusione degli atti e provvedimenti la cui efficacia è limitata al territorio della provincia di Bolzano;
2) dagli organi della pubblica amministrazione, non aventi sede nella provincia di Trento, la cui efficacia è limitata al territorio della provincia medesima.

La sezione autonoma di Bolzano, oltre che nelle materie attribuite dallo statuto alla sua competenza inderogabile, decide sui ricorsi contro atti e provvedimenti emessi:

1) dagli organi della pubblica amministrazione, aventi sede nella provincia di Bolzano, con esclusione degli atti e provvedimenti la cui efficacia è limitata al territorio della provincia di Trento;
2) dagli organi della pubblica amministrazione, non aventi sede nella provincia di Bolzano, la cui efficacia è limitata al territorio della provincia medesima.

I conflitti di competenza tra il tribunale regionale di giustizia amministrativa di Trento e

la sezione autonoma di Bolzano sono decisi dal Consiglio di Stato.

Ferma restando la competenza prevista nell'ultimo comma dell'art. 3 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, per gli atti aventi efficacia sull'intero territorio della regione Trentino - Alto Adige la competenza del tribunale regionale di giustizia amministrativa di Trento ovvero della sezione autonoma di Bolzano si determina sulla base della prevalenza degli effetti dell'atto o provvedimento nell'ambito del territorio dell'una o dell'altra provincia.

Il ricorso proposto contro atti o provvedimenti aventi efficacia nell'intero territorio regionale deve essere notificato ai presidenti della giunta provinciale di Trento e di Bolzano, che, al pari degli altri soggetti cui il ricorso stesso è notificato e di ogni altro interveniente, possono eccepire l'incompetenza del giudice adito con riferimento al criterio della prevalenza dell'efficacia dell'atto.

Il presidente del tribunale o della sezione autonoma investito del ricorso, previa pronuncia sull'eventuale domanda di sospensiva del provvedimento impugnato, sospende il giudizio dandone comunicazione alle parti e trasmette tempestivamente il fascicolo al Consiglio di Stato, che decide non oltre trenta giorni dal ricevimento degli atti.

Le parti possono presentare memorie illustrative entro dieci giorni dalla data di ricevimento della comunicazione

La decisione del Consiglio di Stato e il relativo fascicolo sono trasmessi entro i successivi dieci giorni dalla pronuncia alla segreteria dell'organo giurisdizionale dichiarato competente, che ne dà comunicazione alle parti costituite.

La segreteria del Consiglio di Stato dà notizia della trasmissione del fascicolo all'organo giurisdizionale che aveva disposto la sospensione del giudizio, qualora lo stesso non sia stato dichiarato competente a conoscere il merito del ricorso.

GIURISPRUDENZA E RICORSI COSTITUZIONALI

Su quest'articolo vedi la sentenza della corte costituzionale 26 giugno 2007, n. 239 (Attribuzione al TAR del Lazio di determinate competenze - non incide sull'organizzazione del TRGA di Trento, e in particolare sul potere di designarne due giudici, devoluto alla provincia - le norme d'attuazione dello statuto regolano le competenze degli organi di giustizia amministrativa operanti in regione, ma non possono incidere sui criteri generali d'individuazione della competenza territoriale dei TAR).

Art. 4

1. I quattro magistrati della sezione autonoma di Bolzano, nominati su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e su parere del consiglio di presidenza della giustizia amministrativa, debbono appartenere rispettivamente due al gruppo linguistico italiano e due al gruppo linguistico tedesco.

2. I quattro magistrati, nominati dal consiglio provinciale di Bolzano e con decreto del Presidente della Repubblica, debbono appartenere rispettivamente due al gruppo linguistico tedesco e due al gruppo linguistico italiano. Il consiglio provinciale provvede su conforme proposta dei consiglieri provinciali dei rispetti gruppi linguistici.

3. I magistrati della sezione autonoma di Bolzano sono collocati in un ruolo speciale di magistrati di carriera di otto unità che viene aggiunto alla tabella A, allegata alla legge 27 aprile 1982, n. 186, recante la seguente dizione: "Ruolo speciale dei consiglieri della sezione autonoma di Bolzano.

NOTE AL TESTO

Articolo così sostituito dall'art. 2 del d.lgs. 20 aprile 1999, n. 161.

Art. 5

Per la nomina dei magistrati della sezione autonoma di Bolzano costituisce requisito la conoscenza della lingua italiana e di quella tedesca, accertata a termini delle disposizioni recate dal decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, e successive

modificazioni. Costituisce altresì requisito per la nomina l'età non inferiore a 40 anni e non superiore a 70 anni.

I magistrati della sezione autonoma di Bolzano non possono essere trasferiti ad altra sede e nei loro confronti non trova applicazione il disposto dell'art. 19 della legge 27 aprile 1982, n. 186.

Salvo quanto diversamente disposto nel precedente comma, ai predetti magistrati si applicano le norme sullo stato giuridico e sul trattamento economico dei magistrati amministrativi regionali; gli eventuali provvedimenti di rimozione, sospensione o collocamento a riposo anticipato, sono adottati, limitatamente ai magistrati di nomina del Consiglio provinciale di Bolzano, previa intesa con il Consiglio provinciale stesso.

NOTE AL TESTO

Articolo così modificato dall'art. 3 del d.p.r. 17 dicembre 1987, n. 554 e dagli articoli 3 e 10 del d.lgs. 20 aprile 1999, n. 161.

Art. 6

Il presidente della sezione autonoma di Bolzano è nominato, ai sensi dell'articolo 91 dello statuto, tra i magistrati che ne fanno parte, con decreto del Presidente della Repubblica, adottato su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, alternandosi ogni due anni, un componente di lingua italiana e uno di lingua tedesca designato dai magistrati del relativo gruppo linguistico.

In caso di mancanza o di impedimento, il presidente della sezione è sostituito dal componente più anziano appartenente allo stesso gruppo linguistico.

Il presidente della sezione autonoma di Bolzano esercita i poteri e le funzioni previsti dalla normativa vigente per i presidenti di tribunale regionale amministrativo.

NOTE AL TESTO

Il primo comma, già sostituito dall'art. 4 del d.p.r. 17 dicembre 1987, n. 554, è stato così sostituito dall'art. 4 del d.lgs. 20 aprile 1999, n. 161.

Art. 7

La sezione autonoma di Bolzano decide con l'intervento di quattro componenti, appartenenti per la metà a ciascuno dei gruppi linguistici italiano e tedesco.

Le decisioni della sezione autonoma di Bolzano sono assunte a maggioranza dei voti dei componenti del collegio, con il voto determinante del presidente in caso di parità di voti, salvo che, a termine dell'art. 91, ultimo comma, dello statuto, per i procedimenti concernenti i ricorsi avverso provvedimenti amministrativi ritenuti lesivi del principio di parità tra i gruppi linguistici, proposti ai sensi dell'art. 92 dello statuto stesso, nonché per la procedura di approvazione dei bilanci regionali e provinciali di cui all'art. 84 del ripetuto statuto.

Nelle materie di competenza della sezione autonoma di Bolzano non è ammesso il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

Art. 8

Sulla procedura di cui all'art. 84 dello statuto la sezione autonoma di Bolzano decide con lodo arbitrale non soggetto ad alcuna impugnativa.

Art. 9

Sui ricorsi avverso provvedimenti ritenuti lesivi del principio di parità tra i gruppi linguistici proposti ai sensi dell'art. 92 dello statuto, la sezione autonoma di Bolzano adotta, senza il voto determinante del presidente a termini dell'ultimo comma dell'art. 91

dello statuto stesso, atti non soggetti ad alcun gravame. Qualora non sia raggiunta la maggioranza dei voti dei componenti, la sezione ne dà atto nella decisione ed il ricorso si intende respinto.

Ai sensi dell'art. 92 dello statuto, il ricorso può essere proposto dal consigliere regionale, provinciale o comunale nel caso che la lesione del principio di parità tra i gruppi linguistici sia stata preventivamente riconosciuta dalla maggioranza del gruppo linguistico consiliare che si ritiene leso. Con il ricorso deve essere depositato l'atto da cui risulti l'adesione della maggioranza del gruppo linguistico, con firma autografa dei consiglieri.

Avviso dell'avvenuta proposizione del ricorso da parte del consigliere regionale, provinciale o comunale, deve essere pubblicato nel primo Bollettino ufficiale utile della regione.

Il cittadino, che si ritiene direttamente leso dal provvedimento già impugnato ai sensi del primo comma ed al quale il provvedimento non sia stato direttamente comunicato, può, entro sessanta giorni dalla pubblicazione dell'avviso nel bollettino ufficiale regionale, proporre ricorso ovvero sottoscrivere il ricorso del consigliere, adducendo vizi di legittimità; in tali casi si applica la disciplina prevista dal precedente art. 7.

Nel caso in cui contro lo stesso provvedimento, oltre al ricorso del consigliere proposto a termine dell'art. 92 dello statuto, venga proposto ricorso dal cittadino interessato, la sezione autonoma di Bolzano - senza procedere alla riunione dei due ricorsi - decide prima il ricorso presentato dal cittadino.

Sui ricorsi proposti ai sensi del primo e del terzo comma dell'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 6 gennaio 1978, n. 58, la sezione autonoma di Bolzano decide con lodo arbitrale non soggetto ad alcuna impugnativa.

Art. 10

I ricorsi previsti dal precedente art. 9 sono di competenza inderogabile della sezione autonoma di Bolzano.

Qualora il presidente della sezione autonoma di Bolzano ritenga che la definizione dei ricorsi proposti a termini del disposto di cui all'art. 92 dello statuto possa avere influenza su ricorsi pendenti avanti il tribunale regionale di giustizia amministrativa di Trento, ne trasmette copia alla segreteria del tribunale stesso.

Il tribunale regionale di giustizia amministrativa di Trento, con ordinanza, sospende il giudizio in corso, ove ritenga pregiudiziale la definizione del ricorso proposto a mente del disposto di cui al citato art. 92 rispetto a quello pendente innanzi a sé.

Della sospensione del giudizio è data comunicazione, a cura della segreteria, alla sezione autonoma di Bolzano, la quale trasmette alla segreteria del tribunale regionale di giustizia amministrativa di Trento il provvedimento che definisce il ricorso pregiudiziale.

Della intervenuta definizione del ricorso proposto ai sensi dell'art. 92 è data comunicazione, con lettera raccomandata, alle parti costituite nel procedimento sospeso. Entro sei mesi dalla data di ricevimento della comunicazione il giudizio può essere riassunto con le modalità indicate nella legge 6 dicembre 1971, n. 1034, e successive modificazioni.

Art. 11

L'insediamento del tribunale regionale di giustizia amministrativa di Trento e della sezione autonoma di Bolzano ha luogo entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, nel giorno fissato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, da pubblicarsi almeno quindici giorni prima nella Gazzetta ufficiale.

Art. 12

Presso il tribunale regionale di giustizia amministrativa di Trento nonché presso la sezione autonoma di Bolzano è costituito un ufficio di segreteria ai sensi dell'art. 18 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, e successive modificazioni, diretto da un segretario generale.

Per la copertura del posto di segretario generale può essere chiamato un funzionario in possesso della qualifica di dirigente appartenente ai ruoli dello Stato, della regione o delle province autonome. La nomina è conferita dal commissario del Governo competente su proposta del presidente del tribunale regionale di giustizia amministrativa d'intesa col presidente del Consiglio di Stato.

Per il personale dell'ufficio del tribunale regionale di giustizia amministrativa di Trento la dotazione organica delle tabelle allegate alla legge 27 aprile 1982, n. 186, è aumentata delle unità di personale previste nella allegata tabella A, che costituisce la dotazione organica dell'ufficio del tribunale di giustizia amministrativa di Trento.

Per il personale dell'ufficio della sezione autonoma di Bolzano di cui al primo comma è istituito il ruolo locale sulla base degli organici stabiliti nella allegata tabella B, ai sensi dell'art. 89 dello statuto e delle relative norme di attuazione.

I provvedimenti relativi al personale del ruolo locale istituito ai sensi del quarto comma sono emanati dal commissario del Governo per la provincia di Bolzano e sono soggetti al controllo della ragioneria provinciale dello Stato di Bolzano.

Le modifiche della tabella B relativa alla dotazione organica del personale dell'ufficio della sezione autonoma di Bolzano, vengono effettuate osservando le procedure previste dallâarticolo 107 dello statuto di autonomia in deroga al decreto legislativo 11 luglio 1996, n. 445.

NOTE AL TESTO

- *Articolo così modificato dallâart. 5 del d.lgs. 20 aprile 1999, n. 161.*
- *A partire dalla data stabilita dall'art. 19 ter, comma 1, il secondo comma non si applica più al tribunale regionale di giustizia amministrativa di Trento, in base all'art. 1, comma 2 del d.lgs. 19 maggio 2011, n. 92.*
- *A partire dalla data stabilita dall'art. 2, comma 3 del d.lgs. 6 aprile 2016, n. 51, il secondo comma non si applica più al tribunale regionale di giustizia amministrativa di Bolzano, in base all'art. 1, comma 2 dello stesso d.lgs. n. 51 del 2016.*
- *Il d.lgs. 11 luglio 1996, n. 445, cui rinvia il sesto comma, modifica lâart. 26 del d.p.r. 26 luglio 1976, n. 752: per cui vedi, più correttamente, quest'ultima disposizione.*

Art. 13

Tutti i ricorsi di competenza del tribunale regionale di giustizia amministrativa di Trento e della sezione autonoma di Bolzano, proposti e giacenti presso la segreteria del Consiglio di Stato in sede giurisdizionale e per i quali non sia stata presentata domanda di fissazione di udienza, sono trasmessi d'ufficio alle segreterie del tribunale o della sezione autonoma, secondo le rispettive competenze, entro sessanta giorni dalla data di insediamento dei predetti uffici.

Le segreterie stesse danno notizia della ricezione degli atti alle parti costituite

Le parti che vi abbiano interesse, entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla ricezione dell'avviso delle segreterie, devono richiedere al presidente del tribunale ovvero a quello della sezione autonoma la fissazione dell'udienza di trattazione.

I ricorsi notificati prima della data di insediamento del tribunale e della sezione autonoma, ancorché diretti al Consiglio di Stato, e non ancora depositati a tale data presso la segreteria del Consiglio di Stato, devono essere depositati presso le segreterie del tribunale regionale di giustizia amministrativa di Trento o della sezione autonoma di

Bolzano, a seconda della rispettiva competenza.

Art. 14

Per gli effetti di cui all'art. 93 dello statuto, sono nominati due consiglieri di Stato, appartenenti al gruppo di lingua tedesca della provincia di Bolzano, scelti tra le categorie di cui al n. 2 dell'art. 19 della legge 27 aprile 1982, n. 186, nonché al precedente art. 2.

La nomina è disposta con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, con l'assenso del Consiglio provinciale di Bolzano. Per la nomina è richiesto altresì il parere del consiglio di presidenza della giustizia amministrativa.

Costituisce requisito per la nomina la conoscenza della lingua italiana e di quella tedesca accertata ai sensi delle disposizioni recate dal decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752. La relativa attestazione comporta l'estensione ai predetti consiglieri di Stato della norma di cui alla legge 13 agosto 1980, n. 454, e successive modificazioni, sull'attribuzione dell'indennità speciale di seconda lingua.

L'assegnazione dei predetti consiglieri alle sezioni consultive e giurisdizionali del Consiglio di Stato è disposta, all'inizio di ogni anno, con il decreto previsto dall'articolo 12, primo comma, del testo unico 26 giugno 1924, n. 1054.

Uno dei consiglieri di Stato appartenenti al gruppo di lingua tedesca della provincia di Bolzano, nominati ai sensi dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, deve far parte del collegio della sezione di cui all'articolo 17, comma 28, della legge 15 maggio 1997, n. 127, quando questa è investita di atti riguardanti la provincia di Bolzano. Resta fermo il disposto di cui all'articolo 43, secondo comma, del regio decreto 26 giugno 1924, n. 1054.

I ricorsi contro le decisioni della sezione autonoma di Bolzano vengono attribuiti per la trattazione alle sezioni del Consiglio di Stato alle quali sono assegnati i predetti consiglieri; del collegio giudicante sui predetti ricorsi deve far parte almeno uno di essi.

Ai predetti consiglieri di lingua tedesca, sempreché risiedano in provincia di Bolzano, non si applica il disposto dell'art. 26 della legge 27 aprile 1982, n. 186.

Ai fini della nomina dei consiglieri di Stato di cui al presente articolo la dotazione del ruolo dei consiglieri di Stato, di cui alla tabella A allegata alla legge 27 aprile 1982, n. 186, è aumentata di due unità.

NOTE AL TESTO

Articolo così modificato dall'art. 6 del d.lgs. 20 aprile 1999, n. 161.

Art. 15

Per il primo funzionamento degli uffici di segreteria del tribunale regionale di giustizia amministrativa di Trento e della sezione autonoma di Bolzano, il commissario del Governo nella provincia di Trento ed il commissario del Governo nella provincia di Bolzano provvedono, per la parte di rispettiva competenza, alla copertura provvisoria dei posti, per la durata massima di quattro anni, scegliendo il personale tra i dipendenti di ruolo dello Stato, nonché tra i dipendenti di ruolo della regione, delle province autonome e dei comuni delle province interessate, previa intesa con il Presidente della regione per i dipendenti della regione, con i presidenti delle province autonome per i dipendenti delle rispettive province e con i sindaci dei comuni per i dipendenti dei singoli comuni. Il personale predetto è collocato in posizione di comando.

Al personale dell'ufficio di segreteria della sezione autonoma di Bolzano si applicano le disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, e successive modificazioni.

NOTE AL TESTO

- *Primo comma: in materia vedi l'art. 6 della l.p. 10 marzo 1986, n. 7.*

- *Articolo così modificato dall'art. 7 del d.lgs. 20 aprile 1999, n. 161 e dall'art. 1 del d.lgs. 19 maggio 2011, n. 92.*

Art. 16

Per il funzionamento del tribunale regionale di giustizia amministrativa di Trento e della sezione autonoma di Bolzano e per lo svolgimento dei giudizi innanzi ai predetti organi si applicano, salvo quanto disposto nei precedenti articoli, le disposizioni delle leggi 6 dicembre 1971, n. 1034 e 27 aprile 1982, n. 186.

Art. 17

All'onere derivante dall'applicazione del presente decreto si provvede con i normali stanziamenti dello stato di previsione della spesa della presidenza del Consiglio dei ministri.

Fino a quando non sarà diversamente stabilito con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, le spese per il funzionamento del tribunale regionale di giustizia amministrativa di Trento e della sezione autonoma di Bolzano, comprese quelle relative al personale di segreteria appartenente ai ruoli regionali, provinciali e comunali, nonché quelle per i locali, il loro arredamento e la loro manutenzione, sono a carico dello Stato e sono sostenute, in deroga a quanto disposto dall'art. 53 della legge 27 aprile 1982, n. 186, dai commissari del Governo nelle province di Trento e di Bolzano, con i fondi loro accreditati dalla presidenza del Consiglio dei ministri mediante aperture di credito.

Art. 18

È abrogata ogni disposizione contraria o incompatibile con le norme del presente decreto.

Art. 19

La disciplina della materia e delle procedure di cui al combinato disposto dell'art. 19, terzo comma, dello statuto e dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 1973, n. 116, è subordinata all'approvazione di apposita norma di attuazione.

Art. 19 bis

Ai magistrati della sezione autonoma di Bolzano di cui all'art. 2 del presente decreto, nonché ai consiglieri di Stato di cui all'art. 14 del decreto stesso, si applicano le norme relative alla ricongiunzione e al riscatto dei periodi assicurativi, nonché al computo dei servizi, stabilite per i dipendenti civili dello Stato.

Ai consiglieri scelti tra gli appartenenti alla categoria di cui alla lettera e) dell'art. 2 si applica il disposto di cui al precedente comma, sempreché essi non si siano avvalsi delle facoltà di cui all'art. 22 della legge 20 settembre 1980, n. 576.

Le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano anche ai consiglieri di cui al terzo comma dell'art. 1 del presente decreto.

NOTE AL TESTO

Articolo aggiunto dall'art. 5 del d.p.r. 17 dicembre 1987, n. 554.

Art. 19 ter

1. A decorrere dal 1° giorno del terzo mese successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto sono delegate alla Provincia autonoma di Trento, con riferimento al

proprio territorio, le funzioni riguardanti l'attività amministrativa e organizzativa di supporto al tribunale regionale di giustizia amministrativa di Trento. Tali funzioni ricomprendono l'attività di competenza del personale tecnico amministrativo assegnato al predetto tribunale, ivi compreso il segretario generale, nonché la gestione dei beni mobili e degli immobili necessari al funzionamento del TRGA, escluse le spese per il personale di magistratura.

2. Spettano al personale tecnico amministrativo di cui al presente articolo le attribuzioni che le norme statali demandano al personale statale dei tribunali amministrativi regionali che riveste le corrispondenti qualifiche; resta ferma la dipendenza funzionale del medesimo dal personale di magistratura. Il segretario generale è nominato dalla Giunta provinciale previa intesa con il presidente del tribunale di cui al comma 1, individuandolo fra il personale con qualifica di dirigente.

3. Il personale in servizio a qualsiasi titolo presso gli uffici di segreteria del tribunale può, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, chiedere di essere inquadrato, con effetto dalla data indicata al comma 1, nel ruolo del personale della Provincia autonoma di Trento, fatto salvo l'assenso dell'amministrazione di appartenenza. L'inquadramento avviene sulla base della tabella di equiparazione prevista nell'allegato A al presente decreto. Al personale inquadrato nei ruoli provinciali è attribuito il trattamento economico previsto dai contratti collettivi vigenti; la differenza tra il trattamento economico in godimento presso l'ente di appartenenza e quello attribuito per effetto dell'inquadramento nel ruolo provinciale è conservato a titolo di assegno personale riassorbibile. Fino a diversa disposizione del competente contratto collettivo provinciale di lavoro al personale assegnato al TRGA continua ad essere corrisposta l'indennità di amministrazione con le modalità e negli importi previsti per i dipendenti dei TAR.

4. Il personale di cui al comma 3 che non richieda di essere inquadrato nei ruoli della Provincia, qualora in posizione di comando, è restituito all'amministrazione di appartenenza entro 60 giorni, ovvero se dipendente dello Stato è assegnato anche fuori ruolo al commissariato del Governo della provincia di Trento previa richiesta da presentare entro il termine previsto dal comma 3. Al personale inquadrato nel ruolo della Provincia autonoma di Trento già dipendente dello Stato al momento della decorrenza della delega di cui al comma 1 è garantita la facoltà di rientrare nelle amministrazioni di precedente appartenenza in caso di revoca della predetta delega.

5. La Provincia assicura l'assegnazione al TRGA di Trento di una dotazione di personale, individuata d'intesa con il presidente del tribunale medesimo, nel limite massimo di tre unità equivalenti di personale tecnico amministrativo per ogni magistrato assegnato, oltre al segretario generale.

6. Le somme spettanti alla Provincia di Trento ai sensi dell'articolo 16 dello Statuto speciale per l'esercizio delle funzioni delegate dal presente articolo sono determinate con specifica intesa tra Stato e Provincia autonoma, anche riferita a un periodo pluriennale, che tenga conto della media annua delle spese sostenute dallo Stato per le medesime funzioni nel triennio precedente.

7. Ai fini dell'esercizio delle funzioni delegate con il presente articolo la Provincia autonoma di Trento, fermo restando quanto disposto dal comma 2, applica la normativa provinciale in materia di personale, di contabilità e di attività contrattuale avvalendosi a tal fine delle competenti strutture provinciali.

NOTE AL TESTO

Articolo aggiunto dall'art. 1 del d.lgs. 19 maggio 2011, n. 92. Nei commi 1 e 3 anziché "presente decreto" leggi, più correttamente ,"presente articolo".

Art. 19 quater

1. Sono delegate alla provincia autonoma di Bolzano, con riferimento al proprio territorio, le funzioni riguardanti l'attività amministrativa e organizzativa di supporto al tribunale regionale di giustizia amministrativa - sezione autonoma di Bolzano. Tali funzioni ricomprendono l'attività di competenza del personale tecnico amministrativo assegnato al predetto tribunale, ivi compreso il segretario generale, nonché la gestione dei beni mobili e degli immobili necessari al funzionamento del tribunale regionale di giustizia amministrativa - sezione autonoma di Bolzano, escluse le spese per il personale di magistratura.

2. Spettano al personale tecnico amministrativo di cui al presente articolo le attribuzioni che le norme statali demandano al personale statale dei tribunali amministrativi regionali che riveste le corrispondenti qualifiche; resta ferma la dipendenza funzionale del medesimo dal personale di magistratura. Il segretario generale è nominato dalla giunta provinciale previa intesa con il presidente del tribunale di cui al comma 1, individuandolo fra il personale con qualifica di dirigente ovvero con funzioni dirigenziali.

3. Il personale in servizio a qualsiasi titolo presso gli uffici di segreteria del tribunale di cui al comma 1 può, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, chiedere di essere inquadrato nel ruolo ovvero in un apposito ruolo del personale della provincia autonoma di Bolzano, salvo l'assenso dell'amministrazione di appartenenza. All'atto del suddetto inquadramento è effettuata una corrispondente riduzione delle dotazioni organiche del tribunale amministrativo di Bolzano - personale amministrativo - ruolo locale approvate con articolo 9 del decreto legislativo 20 aprile 1999, n. 161. L'inquadramento avviene sulla base della tabella di equiparazione prevista nell'allegato A al presente decreto. Al personale inquadrato nei ruoli provinciali è attribuito il trattamento economico previsto dai contratti collettivi vigenti; la differenza tra il trattamento economico in godimento presso l'ente di appartenenza e quello attribuito per effetto dell'inquadramento nel ruolo provinciale è conservato a titolo di assegno personale riassorbibile. Il servizio prestato nei ruoli di provenienza è valutato a tutti gli effetti. Per la ricongiunzione dei servizi ai fini di trattamento di quiescenza e di previdenza si applicano le norme vigenti in materia. Fino a diversa disposizione del competente contratto collettivo provinciale di lavoro, al personale assegnato al tribunale di cui al comma 1, continua ad essere corrisposta l'indennità di amministrazione con le modalità e negli importi previsti per i dipendenti dei tribunali amministrativi regionali.

4. Il personale di cui al comma 3 che non richieda di essere inquadrato nel ruolo ovvero in un apposito ruolo del personale della provincia, qualora in posizione di comando, è restituito all'amministrazione di appartenenza entro sessanta giorni, ovvero se dipendente dello Stato è assegnato anche fuori ruolo al commissariato del Governo della provincia di Bolzano previa richiesta da presentare entro il termine previsto al comma 3. All'atto del collocamento fuori ruolo del personale interessato, è reso indisponibile per tutta la durata del collocamento fuori ruolo un numero di posti equivalente dal punto di vista finanziario nella dotazione organica dell'amministrazione di appartenenza. Al personale inquadrato nel ruolo della provincia autonoma di Bolzano già dipendente dello Stato al momento della decorrenza della delega di cui al comma 1 è garantita la facoltà di rientrare nelle amministrazioni di precedente appartenenza in caso di revoca della predetta delega.

5. La provincia assicura l'assegnazione al tribunale regionale di giustizia amministrativa - sezione autonoma di Bolzano di una dotazione di personale, individuata d'intesa con il presidente del tribunale medesimo, nel limite massimo di tre unità equivalenti di personale tecnico amministrativo per ogni magistrato assegnato, oltre al

segretario generale.

6. Ai fini dell'esercizio delle funzioni delegate con il presente articolo la provincia autonoma di Bolzano, fermo restando quanto disposto dal comma 2, applica la normativa provinciale in materia di personale, di contabilità e di attività contrattuale avvalendosi a tal fine delle competenti strutture provinciali.

NOTE AL TESTO

- *Articolo aggiunto dall'art. 1 del d.lgs. 6 aprile 2016, n. 51. Per una disposizione transitoria connessa alla modificazione vedi l'art. 2, comma 3 del d.lgs. n. 51 del 2016.*
- *L'art. 9 del d.lgs. 20 aprile 1999, n. 161, cui rinvia il comma 3, sostituisce la tabella B del decreto qui annotato: per cui vedi, più correttamente, quest'ultima tabella.*

Tabella A

omissis

NOTE AL TESTO

Tabella abrogata dall'art. 1 del d.lgs. 19 maggio 2011, n. 92.

Tabella B

Tribunale amministrativo di Bolzano. Personale amministrativo: ruolo locale

CODICE DENOMINAZIONE	PROFILI PROFESSIONALI	DOTAZIONE ORGANICA	
	Dirigente (segretario generale)		1
	Totale parziale		1
171 A	NONA qualifica funzionale		
	Direttore di cancelleria	1	
	Totale parziale	1	
	OTTAVA qualifica funzionale		
174	Funzionario di cancelleria	1	
32	Revisore interprete-traduttore	1	
	Totale parziale	2	
	SETTIMA qualifica funzionale		
33	Traduttore-interprete	1	
	Totale parziale	1	
	SESTA qualifica funzionale		
75	Ragioniere	2	
175	Assistente giudiziario	2	
	Totale parziale	4	
	QUINTA qualifica funzionale		
4	Operatore amministrativo	4	
	Totale parziale	4	
	QUARTA qualifica funzionale		
5	Coadiutore	4	
11	Autista meccanico	1	
	Coaudiatore notificatore	1	
	Totale parziale	6	
	TERZA qualifica funzionale		
10	Conducente di automezzi	1	
24	Addetto ai servizi ausiliari e di anticamera	1	

	Totale parziale	2	
	TOTALE GENERALE PERSONALE	20	1

NOTE AL TESTO

Tabella già sostituita dalla tabella 6 allegata al d.lgs. 6 luglio 1993, n. 291, e così sostituita dall'art. 9 e allegata tabella B del d.lgs. 20 aprile 1999, n. 161.

Allegato A

ENTE DI PROVENIENZA			PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	
ENTE	**Posizione figura giuridico e economica professionale rivestita**		**Posizione figura giuridico e economica professionale di nuovo inquadramento**	
	categoria / livello	**figura professionale**	**categoria / livello**	**figura professionale**
COMUNE DI TRENTO	B evoluto	coadiutore amministrativo	B evoluto	coadiutore amministrativo
COMUNE DI CLES	C base	assistente amministrativo	C base	assistente indirizzo amm.vo/contabile
CdS/TAR	area II	assistente amministrativo	C base	assistente indirizzo amm.vo/contabile
MIUR comparto scuola	area B	assistente amministrativo	B evoluto	coadiutore amministrativo
MIUR	area II	assistente amministrativo	C base	assistente indirizzo amm.vo/contabile
REGIONE TAA	B3	assistente	C base	assistente indirizzo amm.vo/contabile
REGIONE TAA	B4 S	assistente	C base	assistente indirizzo amm.vo/contabile
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TRENTO	D - D3	area amministrativo gestionale	D base	funzionario indirizzo amm.vo/organizzativo
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TRENTO	C - C5	area tecnico scientifica elaborazione dati	C base	assistente indirizzo informatico/statistico
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	B evoluto	coadiutore amministrativo	invariato	invariato
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	C base	assistente indirizzo amministrativo-contabile	invariato	invariato
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	C evoluto	collaboratore indirizzo amm.vo/contabile	invariato	invariato
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	D evoluto	funzionario esperto indirizzo amm.vo/organizzativo	invariato	invariato
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	dirigente		invariato	invariato

NOTE AL TESTO

Quest'allegato è stato aggiunto, in maniera poco chiara, dall'art. 1 (nella parte in cui inserisce nel presente decreto l'art. 19 ter, cui fa riferimento l'allegato) e allegato A allegato A del d.lgs. 19 maggio 2011, n. 92.

Allegato A

DIRIGENTE

(organico 1 - coperti 1 - vacanti 0)

N.	AREA E FASCIA	FIGURA PROFESSIONALE ATTUALE DI CUI ALL'ACCORDO SULL'ORDINAMENTO PROFESSIONALE DEL 12.6.2009	EX PROFILO PROFESSIONALE		QUALIFICA FUNZIONALE PROVINCIA AUTONOMA CORRISPONDENTE	PROFILO PROFESSIONALE PROVINCIA AUTONOMA CORRISPONDENTE
1	DIRIGENTE	DIRIGENTE (SEGRETARIO GENERALE)			VIII	ISPETTORE AMMINISTRATIVO CON INDENNITA' DI FUNZIONE DIRIGENZIALE

AREA III

(organico 4 - coperti 2 - vacanti 2)

N.	AREA E FASCIA	FIGURA PROFESSIONALE ATTUALE DI CUI	EX PROFILO PROFESSIONALE	TITOLO DI STUDIO (ATTESTATO DI CONOSCENZA	QUALIFICA FUNZIONALE PROVINCIA	PROFILO PROFESSIONALE PROVINCIA

		ALL'ACCORDO SULL'ORDINAMENTO PROFESSIONALE DEL 12.6.2009		DELLA LINGUA ITALIANA E TEDESCA PREVISTI PER L'ACCESSO DALL'ESTERNO)	AUTONOMA CORRISPONDENTE	AUTONOMA CORRISPONDENTE
1	AREA III/F5 (ex C3 S)	FUNZIONARIO	EX COORDINATORE	LAUREA PAT. A	VIII	ISPETTORE AMMINISTRATIVO
2	AREA III/F4 (EX C3)	FUNZIONARIO	EX REVISORE INTERPRETE - TRADUTTORE - PROFILO PROFESSIONALE NON PREVISTO NEL SISTEMA DI CLASSIFICAZIONE DEL PERSONALE DELLA GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA	LAUREA PAT. A	VIII	ISPETTORE TRADUTTORE

AREA II

(organico 14 - coperti 5 - vacanti 9)

N.	AREA E FASCIA	FIGURA PROFESSIONALE ATTUALE DI CUI ALL'ACCORDO SULL'ORDINAMENTO PROFESSIONALE DEL 12.6.2009	EX PROFILO PROFESSIONALE	TITOLO DI STUDIO (ATTESTATO DI CONOSCENZA DELLA LINGUA ITALIANA E TEDESCA PREVISTI PER L'ACCESSO DALL'ESTERNO)	QUALIFICA FUNZIONALE PROVINCIA AUTONOMA CORRISPONDENTE	PROFILO PROFESSIONALE PROVINCIA AUTONOMA CORRISPONDENTE
1	AREA II/F3 (ex B3)	ASSISTENTE	EX OPERATORE ESPERTO B2	ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA DI SECONDO GRADO PAT. B	VI	COLLABORATORE AMMINISTRATIVO
2	AREA II/F5 (ex B - posizione econ. non esistente)	ASSISTENTE	EX ASSISTENTE GIUDIZIARIO B3	ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA DI SECONDO GRADO PAT. B	VI	COLLABORATORE AMMINISTRATIVO
3	AREA II/F4 (ex B3 S)	ASSISTENTE	EX ASSISTENTE GIUDIZIARIO B3	ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA DI SECONDO GRADO PAT. B	VI	COLLABORATORE AMMINISTRATIVO
4	AREA II/F4 (ex B3 S)	ASSISTENTE	EX ASSISTENTE GIUDIZIARIO B3	ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA DI SECONDO GRADO PAT. B	VI	COLLABORATORE AMMINISTRATIVO
5	AREA II/F3 (ex B3)	ASSISTENTE	EX OPERATORE ESPERTO B2	ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA DI SECONDO GRADO PAT. B	VI	COLLABORATORE AMMINISTRATIVO

AREA I

(organico 2 - coperti 2 - vacanti 0)

N.	AREA E FASCIA	FIGURA PROFESSIONALE ATTUALE DI CUI ALL'ACCORDO SULL'ORDINAMENTO PROFESSIONALE DEL 12.6.2009	EX PROFILO PROFESSIONALE	TITOLO DI STUDIO (ATTESTATO DI CONOSCENZA DELLA LINGUA ITALIANA E TEDESCA PREVISTI PER L'ACCESSO DALL'ESTERNO)	QUALIFICA FUNZIONALE PROVINCIA AUTONOMA CORRISPONDENTE	PROFILO PROFESSIONALE PROVINCIA AUTONOMA CORRISPONDENTE
1	AREA I/F2 (ex A1 S)	AUSILIARIO	CONDUCENTE AUTOMEZZI (PROFILO PREVISTO NELL'ATTUALE SISTEMA DI CLASSIFICAZIONE DEL PERSONALE DELLA GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA)	ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA DI PRIMO GRADO PAT. C	III	AIUTANTE AMMINISTRATIVO
2	AREA I/F2 (ex A1 S)	AUSILIARIO	EX ADDETTO AI SERVIZI AUSILIARI E DI ANTICAMERA	ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA DI PRIMO GRADO PAT. C	III	AIUTANTE AMMINISTRATIVO

NOTE AL TESTO

Quest'allegato è stato aggiunto, in maniera poco chiara e duplicando il precedente inserimento di un analogo allegato da parte dell'art. 1 e allegato A del d.lgs. n. 92 del 2011, dall'art. 1 (nella parte in cui inserisce nel presente decreto l'art. 19 quater, cui fa riferimento l'allegato) e allegato A del d.lgs. 6 aprile 2016, n. 51.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 aprile 1984, n. 217

Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino - Alto Adige in materia di modifiche delle tabelle relative alle piante organiche dei ruoli del personale della Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato in servizio nella provincia di Bolzano, nonché del personale civile presso la casa circondariale di Bolzano

(g.u. 12 giugno 1984, n. 160)

NOTE AL TESTO

Decreto sostitutivo della tabella 4 allegata al d.p.r. 29 aprile 1982, n. 327 e della tabella 4 allegata al d.p.r. 19 ottobre 1977, n. 846, a sua volta modificativa della tabella 9 allegata al d.p.r. 26 luglio 1976, n. 752.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 aprile 1985, n. 108

Norme di attuazione dello statuto per il Trentino - Alto Adige recanti integrazioni all'art. 18 del decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 1981, n. 216 concernente dichiarazione di appartenenza al gruppo linguistico

(g.u. 3 aprile 1985, n. 80)

NOTE AL TESTO

Decreto modificativo dell'art. 18 del d.p.r. 26 luglio 1976, n. 752 e disposizioni a termine.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 ottobre 1987, n. 510

Approvazione delle tabelle organiche per le scuole medie, della provincia di Bolzano, in lingua italiana, in lingua tedesca, delle località ladine e annesse al conservatorio di musica, per l'istituzione delle relative cattedre

(g.u. 18 dicembre 1987, n. 295)

Art. 1

1. Sono approvate le tabelle allegate al presente decreto nelle quali, per la scuola media della provincia di Bolzano, sono indicate le materie o gruppi di materie che costituiscono cattedre di ruolo o incarichi di insegnamento e stabilite le condizioni per l'istituzione delle cattedre, nonché precisati gli obblighi di insegnamento.

Tabella organica della scuola media in lingua italiana
Materie o gruppi di materie costituenti cattedre di ruolo o incarichi di insegnamento
Condizioni per l'istituzione delle cattedre. Obblighi di insegnamento

Materie o gruppi di materie	Condizioni per l'istituzione della cattedra Obblighi di insegnamento
1) Religione	Un posto orario per 15 ore settimanali
2) Italiano, storia, educazione civica, geografia	Due cattedre per ogni corso. Un docente assumerà l'insegnamento dell'italiano, della storia ed educazione civica e della geografia nella prima classe e dell'italiano nella terza classe - ore 17 settimanali -; l'altro docente assumerà l'insegnamento dell'italiano, della storia ed educazione civica e della geografia nella seconda classe e della storia ed educazione civica e della geografia nella terza classe - ore 16 settimanali -. Ogni anno i due docenti si avvicenderanno
3) Seconda lingua - tedesco	Una cattedra per ogni corso - ore 18 settimanali - con l'obbligo di insegnamento nelle classi di un corso
4) Scienze matematiche, chimiche, fisiche e naturali	Una cattedra per ogni corso - ore 18 settimanali - con l'obbligo d'insegnamento nelle classi di un corso
5) Educazione tecnica	Una cattedra ogni sei gruppi di alunni costituiti ai sensi dell'art. 4 del decreto-legge 6 settembre 1979, n. 434, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 1979, n. 566 - ore 18 settimanali -, con l'obbligo d'insegnamento nei sei gruppi. Comunque, ogni classe non può dare origine alla formazione di più di due gruppi
6) Educazione artistica	Una cattedra ogni tre corsi, oppure due corsi e tre classi collaterali - ore 18 settimanali - con l'obbligo d'insegnamento nei tre corsi oppure in due corsi e tre classi collaterali

7) Educazione musicale	Una cattedra ogni tre corsi oppure ogni due corsi e tre classi collaterali - ore 18 settimanali - con lôobbligo dôinsegnamento nei tre corsi oppure in due corsi e tre classi collaterali
8) Educazione fisica	Due ore settimanali per classe

Tabella organica della scuola media in lingua tedesca
Materie o gruppi di materie costituenti cattedre di ruolo o incarichi di insegnamento
Condizioni per l'istituzione delle cattedre. Obblighi di insegnamento.

Materie o gruppi di materie	Condizioni per lôistituzione della cattedra Obblighi di insegnamento
1) Religione	Un posto orario per 15 ore settimanali
2) Tedesco, storia, educazione civica, geografia	Due cattedre per ogni corso. Un docente assumerà lôinsegnamento del tedesco, della storia ed educazione civica e della geografia nella prima classe e del tedesco nella terza classe - ore 16 settimanali -; lôaltro docente assumerà lôinsegnamento del tedesco, della storia ed educazione civica e della geografia nella seconda classe e della storia ed educazione civica e della geografia nella terza classe - ore 16 settimanali -. Ogni anno i due docenti si avvicenderanno
3) Seconda lingua - italiano	Una cattedra per ogni corso - ore 18 settimanali - con lôobbligo di insegnamento nelle classi di un corso
4) Scienze matematiche, chimiche, fisiche e naturali	Una cattedra per ogni corso - ore 18 settimanali - con lôobbligo dôinsegnamento nelle classi di un corso
5) Educazione tecnica	Una cattedra ogni sei gruppi di alunni costituiti ai sensi dellôart. 4 del decreto-legge 6 settembre 1979, n. 434, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 1979, n. 566 - ore 16 settimanali -, con lôobbligo dôinsegnamento nei sei gruppi. Comunque, ogni classe non può dare origine alla formazione di più di due gruppi
6) Educazione artistica	Una cattedra ogni tre corsi, oppure due corsi e tre classi collaterali - ore 18 settimanali - con lôobbligo dôinsegnamento nei tre corsi oppure in due corsi e tre classi collaterali
7) Educazione musicale	Una cattedra ogni tre corsi oppure ogni due corsi e tre classi collaterali - ore 18 settimanali - con lôobbligo dôinsegnamento nei tre corsi oppure in due corsi e tre classi collaterali
8) Educazione fisica	Due ore settimanali per classe

Tabella organica della scuola media delle località ladine

Materie o gruppi di materie costituenti cattedre di ruolo o incarichi di insegnamento. Condizioni per l'istituzione delle cattedre. Obblighi di insegnamento.

Materie o gruppi di materie	Condizioni per lôistituzione della cattedra Obblighi di insegnamento
1) Religione	Un posto orario per 15 ore settimanali
2) Italiano, storia, educazione civica, geografia	Una cattedra ogni due classi - ore 16 settimanali -. Tre cattedre ogni due corsi. Una cattedra per italiano e geografia nella prima classe e italiano, storia ed educazione civica nella seconda classe - ore 16 settimanali -; oppure italiano e geografia nella prima classe e italiano, storia ed educazione civica nella terza classe - ore 16 settimanali -; oppure italiano, storia ed educazione civica nella seconda classe e italiano, storia ed educazione civica nella terza classe - ore 16 settimanali -. Ogni anno i docenti si avvicenderanno
3) Tedesco, geografia, storia ed educazione civica	Una cattedra ogni due classi - ore 16 settimanali -. Tre cattedre ogni due corsi. Una cattedra per tedesco, storia ed educazione civica nella prima classe e tedesco e geografia nella seconda classe - ore 16 settimanali -; oppure tedesco, storia ed educazione civica nella prima classe e tedesco e geografia nella terza classe - ore 16 settimanali -; oppure tedesco e geografia nella seconda classe e tedesco e geografia nella terza classe - ore 16 settimanali -. Ogni anno i docenti si avvicenderanno
4) Ladino	Una cattedra per ogni tre corsi, oppure ogni due corsi e tre classi collaterali - ore 18 settimanali -, con lôobbligo di insegnamento nei tre corsi oppure in due corsi e tre classi collaterali
5) Scienze matematiche, chimiche, fisiche e naturali	Una cattedra per ogni corso - ore 18 settimanali - con lôobbligo dôinsegnamento nelle classi di un corso
6) Educazione tecnica	Una cattedra ogni sei gruppi di alunni costituiti ai sensi dellôart. 4 del decreto-legge 6 settembre 1979, n. 434, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 1979, n. 566 - ore 16 settimanali - con lôobbligo dôinsegnamento nei sei gruppi. Comunque, ogni classe non può dare origine alla formazione di più di due gruppi
7) Educazione artistica	Una cattedra ogni tre corsi, oppure due corsi e tre classi collaterali - ore 18 settimanali - con lôobbligo dôinsegnamento nei tre corsi oppure in due corsi e tre classi collaterali
8) Educazione musicale	Una cattedra ogni tre corsi oppure ogni due corsi e tre classi collaterali - ore 15-16 settimanali - con lôobbligo dôinsegnamento nei tre corsi oppure in due corsi e tre classi collaterali
9) Educazione fisica	Due ore settimanali per classe

Tabella organica della scuola media annessa al conservatorio di musica
Materie o gruppi di materie costituenti cattedre di ruolo o incarichi di insegnamento. Condizioni per l'istituzione delle cattedre.Obblighi di insegnamento.

Materie o gruppi di materie	Condizioni per lôistituzione della cattedra Obblighi di insegnamento
1) Religione	Un posto orario per 15 ore settimanali
2) Lingua materna, storia, educazione civica e geografia	Due cattedre per ogni corso. Un docente assumerà lôinsegnamento della lingua materna, della storia ed educazione civica e della geografia nella prima classe e della lingua materna nella terza classe - ore 16 settimanali -; lôaltro docente assumerà lôinsegnamento della lingua materna, della storia ed educazione civica e della geografia nella seconda classe e della storia ed educazione civica e della geografia nella terza classe - ore 14 settimanali -. Ogni anno i due docenti si avvicenderanno
3) Seconda lingua: italiano o tedesco	Una cattedra per ogni corso - ore 18 settimanali - con lôobbligo di insegnamento nelle classi di un corso
4) Scienze matematiche, chimiche, fisiche e naturali	Una cattedra per ogni corso - ore 18 settimanali - con lôobbligo dôinsegnamento nelle classi di un corso
5) Educazione tecnica	Una cattedra ogni nove gruppi di alunni costituiti ai sensi dellôart. 4 del decreto-legge 6 settembre 1979, n. 434, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 1979, n. 566 - ore 18 settimanali - con lôobbligo dôinsegnamento nei nove gruppi. Comunque, ogni classe non può dare origine alla formazione di più di due gruppi
6) Educazione artistica	Una cattedra ogni sei corsi, oppure cinque corsi e tre classi collaterali - ore 18 settimanali - con lôobbligo dôinsegnamento nei sei corsi oppure in cinque corsi e tre classi collaterali
7) Educazione musicale	Si applica la normativa vigente per le scuole medie annesse ai conservatori di musica
8) Educazione fisica	Due ore settimanali per classe

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 novembre 1987, n. 511

Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino - Alto Adige in materia di promozione e orientamento dei consumi alimentari, rilevazione e controllo dei dati sul fabbisogno alimentare e repressione delle frodi sulla lavorazione e sul commercio dei prodotti agricoli

(g.u. 18 dicembre 1987, n. 295)

Art. 1

1. L'esercizio delle attribuzioni dell'amministrazione dello Stato in materia di promozione ed orientamento dei consumi alimentari e rilevazione e controllo dei dati sul fabbisogno alimentare, esercitate sia direttamente dagli organi centrali e periferici dello Stato sia per il tramite di enti ed istituti pubblici a carattere nazionale o pluriregionale, è delegato, nell'ambito del proprio territorio, alle provincie di Trento e Bolzano, ai sensi e nei limiti di cui all'art. 16 dello statuto e con l'osservanza delle norme di cui al presente decreto.

Art. 2

1. Gli ispettorati provinciali dell'alimentazione sono trasferiti alle rispettive provincie di Trento e Bolzano.
2. Il personale in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto presso gli ispettorati stessi ha diritto di chiedere il trasferimento alle rispettive province entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge provinciale di ristrutturazione dei ruoli organici.
3. Al personale trasferito ai sensi del comma 2 è garantito il rispetto della posizione giuridico-economica acquisita.
4. In corrispondenza al contingente di personale di ruolo e non di ruolo trasferito, vengono ridotti, con decorrenza dalla data del trasferimento, i relativi ruoli organici del Ministero dell'agricoltura e delle foreste e gli eventuali contingenti non di ruolo cui il personale appartiene.
5. Fino al passaggio nei ruoli provinciali, il personale di cui al comma 2 conserva il proprio stato giuridico ed è retribuito a carico del bilancio dello Stato, salvo rivalsa nei confronti delle province.
6. Fino a quando non sarà diversamente disposto con legge provinciale, anche in relazione all'inquadramento del personale che verrà trasferito ai sensi del comma 2, gli ispettorati provinciali dell'alimentazione di Trento e di Bolzano continueranno ad esercitare, quali organi delle province, le attribuzioni ad essi demandate dalle norme in vigore.
7. Dalla data di entrata in vigore della legge provinciale di cui al comma 2 viene soppressa la tabella 1 allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752 e successive modifiche.

Art. 3

1. Il trasferimento degli uffici, di cui al comma 1 dell'art. 2, comporta la successione delle province allo Stato nei diritti e negli obblighi inerenti agli immobili sede degli uffici stessi ed ai relativi arredi.
2. La consistenza degli arredi, delle macchine e delle attrezzature nonché dei diritti e

degli obblighi ad essi inerenti sarà fatta constare con verbali di consegna redatti, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, in contraddittorio tra i rappresentanti dei ministeri dell'agricoltura e delle foreste, del tesoro e delle finanze, da una parte, ed un rappresentante della provincia interessata, dall'altra.

Art. 4

1. Lo Stato si avvale della collaborazione delle province di Trento e di Bolzano per la repressione delle frodi nella lavorazione e nel commercio dei prodotti agricoli, anche ai sensi del disposto di cui all'art. 62 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 987.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 novembre 1987, n. 512

Integrazione del decreto del Presidente della Repubblica 1 novembre 1973, n. 687 recante norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino - Alto Adige in materia di assistenza ed edilizia scolastica

(g.u. 18 dicembre 1987, n. 295)

NOTE AL TESTO

Decreto introduttivo dell'art. 8 bis nel d.p.r. 1 novembre 1973, n. 687.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 novembre 1987, n. 513

Modificazione dell'art. 14 del decreto del Presidente della Repubblica 1 novembre 1973, n. 691 recante norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino - Alto Adige in materia di usi e costumi locali e di istituzioni culturali aventi carattere provinciale

(g.u. 18 dicembre 1987, n. 295)

NOTE AL TESTO

Decreto modificativo dell'art. 4 del d.p.r. 1 novembre 1973, n. 691.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 novembre 1987, n. 521

Modificazioni alle tabelle numeri 2, 10, 11, 17, 18, 21 e 22 allegate al decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, in materia di proporzionale negli uffici statali siti nella provincia di Bolzano e di conoscenza delle due lingue nel pubblico impiego

(g.u. 24 dicembre 1987, n. 300)

Art. 1

1. La delega conferita al commissario del Governo per la provincia di Bolzano con l'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1978, n. 571, deve intendersi riferita anche alle assunzioni fuori concorso e alle immissioni in ruolo di personale, nonché all'adozione ed emanazione di tutti gli altri atti che sono o saranno attribuiti alla competenza delle amministrazioni centrali dello Stato e degli organi centrali delle amministrazioni e delle aziende dello Stato ad ordinamento autonomo, concernenti il personale di cui al primo comma dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752.

2. Si intendono, altresì, attribuiti alla competenza del commissario del Governo i provvedimenti di assunzione fuori concorso od immissioni in ruolo demandati dalla legge statale agli organi delle amministrazioni periferiche dello Stato e delle amministrazioni e delle aziende dello Stato ad ordinamento autonomo.

3. Il commissario del Governo applica le norme sullo stato giuridico dei dipendenti dello Stato e le norme comunque concernenti l'assunzione di personale statale e, per il personale dipendente dalle aziende e dalle amministrazioni ad ordinamento autonomo, le norme previste dai rispettivi stati giuridici, ferme restando le disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752 e successive integrazioni e modifiche.

4. Restano salve le competenze, diverse da quelle conferite al commissario del Governo, attribuite o che potranno essere attribuite, con legge, alle amministrazioni periferiche dello Stato, ed agli organi periferici delle amministrazioni e delle aziende dello Stato ad ordinamento autonomo.

Art. 2

1. I provvedimenti adottati dal commissario del Governo, riguardanti il personale delle amministrazioni dello Stato, sono sottoposti al controllo degli organi locali, siti in Bolzano, della ragioneria generale dello Stato e della Corte dei conti.

2. Agli stessi organi sono sottoposti gli atti riguardanti il personale dei ruoli locali dell'Azienda nazionale autonoma delle strade - ANAS.

3. I provvedimenti adottati dal commissario del Governo, riguardanti il personale delle aziende e delle amministrazioni ad ordinamento autonomo, sono sottoposti al controllo degli organi di dette aziende secondo le modalità e le prescrizioni previste dai rispettivi ordinamenti.

Art. 3

1. Il disposto dell'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, si applica anche al personale di cui all'ultimo comma dell'art. 46 dello stesso decreto.

Art. 4

1. L'ultimo comma dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, riprodotto al penultimo comma dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1982, n. 327, è soppresso e non si applica, inoltre, nei confronti di coloro che hanno conseguito l'attestato di bilinguismo di cui al terzo comma del citato art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, precedentemente alla data di entrata in vigore del presente decreto.

Art. 5

1. Le tabelle n. 2, 10, lettera b), 11, 17, 18, lettera a), 21 e 22, allegate al decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, sono sostituite con le tabelle allegate al presente decreto con i numeri 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7.

Tabelle 1 - 7
omissis

NOTE AL TESTO

Tabelle contenenti le modifiche previste dall'art. 5.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 novembre 1987, n. 526

Estensione alla regione Trentino - Alto Adige ed alle province autonome di Trento e Bolzano delle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616

(g.u. 28 dicembre 1987, n. 301)

GIURISPRUDENZA E RICORSI COSTITUZIONALI

Su questo decreto vedi le sentenze della corte costituzionale 27 ottobre 1988, n. 999 (Distanze minime fra impianti ferroviari e altre costruzioni - non rientrano nella materia dell'urbanistica, ma in quella della polizia amministrativa connessa all'esercizio delle ferrovie) e 27 luglio 1992, n. 366 (Aree protette di rilievo nazionale e internazionale - individuazione (e istituzione di parchi; nonché poteri di vigilanza, espropri, indennizzi) legittimamente riservata allo stato - se sono comprese nelle province autonome l'intesa, con le procedure delle norme d'attuazione, è una ragionevole forma di cooperazione. Composizione paritetica del comitato per le aree protette - scelta ragionevole. Esclusione delle regioni dalla consulta tecnica - è giustificata dalla sua natura tecnico-scientifica. Individuazione urgente di aree protette - connesse misure di salvaguardia - poteri attribuiti anche alle regioni, nel rispetto delle loro competenze. Poteri sanzionatori - attribuzione al rappresentante legale dell'organo di gestione dell'area - per le regioni ha efficacia dispositiva. Divieti di caccia - vincolano le regioni a statuto speciale, in base alla previsione costituzionale della tutela della natura attraverso aree protette).

Art. 1
omissis

NOTE AL TESTO

Articolo modificativo dell'art. 2 del d.p.r. 1 novembre 1973, n. 691 e abrogativo dell'art. 2 del d.p.r. 1 novembre 1973, n. 686.

Art. 2
omissis

NOTE AL TESTO

Articolo sostitutivo dell'art. 3 del d.p.r. 1 novembre 1973, n. 686.

Art. 3

1. La regione e le province di Trento e di Bolzano sono titolari, ai sensi e nei limiti dell'art. 16 dello statuto, delle funzioni di polizia amministrativa inerenti alle attribuzioni loro spettanti nelle materie ad esse trasferite ed elencate agli articoli 4, 5, 6 e, rispettivamente, 8, 9 e 10 dello statuto stesso.

2. In caso di delega di funzioni amministrative statali alla regione o alle province, la delega si intende conferita anche per le funzioni di polizia amministrativa ad esse pertinenti.

3. In aggiunta a quanto previsto dal primo comma dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 1 novembre 1973, n. 686, i presidenti delle giunte provinciali esercitano, ai sensi dell'art. 20, primo comma dello statuto, le funzioni spettanti alle autorità di pubblica sicurezza, previste dalle leggi vigenti, in ordine ai provvedimenti di cui all'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, che rientrano tra le materie di competenza provinciale di cui al comma 1. Nel caso in cui le province deleghino ai comuni proprie funzioni di polizia amministrativa tra quelle previste dal citato art. 19, i sindaci dei comuni interessati sono tenuti ad osservare le direttive emanate dai presidenti delle giunte provinciali per esigenze di pubblica sicurezza connesse con l'esercizio di dette funzioni.

4. Le funzioni di cui ai numeri 14 e 17 del primo comma del citato art. 19, non

rientranti nelle competenze provinciali, sono attribuite ai comuni, che le esercitano, ai sensi e nei modi stabiliti dall'articolo medesimo, in aggiunta alle funzioni da essi esercitate in forza delle vigenti disposizioni.

5. I presidenti delle giunte provinciali trasmettono ai rispettivi commissari del Governo copia dei regolamenti comunali in materia di polizia locale, urbana e rurale, e degli eventuali atti di modifica degli stessi, dopo che essi siano divenuti esecutivi.

6. Ai soli fini dei controlli di pubblica sicurezza, resta ferma la facoltà degli ufficiali e degli agenti di polizia di pubblica sicurezza di accedere in qualunque ora nei locali destinati all'esercizio di attività soggette ad autorizzazione di polizia a norma dei precedenti commi, allo scopo di vigilare sull'osservanza delle prescrizioni imposte da leggi o regolamenti dello Stato, delle province e degli enti locali.

GIURISPRUDENZA E RICORSI COSTITUZIONALI

Su quest'articolo vedi la sentenza della corte costituzionale 1 luglio 2009, n. 196 (Ordine pubblico e sicurezza - conferma che le province autonome non hanno competenze proprie in materia: l'attribuzione di poteri ai loro presidenti, in base all'art. 20 dello statuto, è fatta nella veste di ufficiali del governo. Quindi lo stato può disciplinare i connessi poteri di ordinanza dei sindaci, che per esigenze di ordine pubblico possono comprimere temporaneamente le competenze provinciali in altre materie).

Art. 4
omissis

NOTE AL TESTO

Articolo modificativo dell'art. 8 del d.p.r. 1 novembre 1973, n. 686.

Art. 5

1. Il Governo della Repubblica, per il tramite del commissario del Governo, impartisce direttive per l'esercizio delle funzioni amministrative delegate alla regione Trentino - Alto Adige e rispettivamente alle province di Trento e Bolzano, che sono tenute ad osservarle, ed esercita il potere di sostituzione previsto dall'art. 2 della legge 22 luglio 1975, n. 382.

Art. 5 bis

1. Salvo quanto diversamente disposto dalle norme di attuazione dello statuto che disciplinano la delega, per l'esercizio delle funzioni delegate dallo Stato, la regione e le province autonome osservano il rispettivo ordinamento organizzativo e contabile.

2. Nel caso in cui l'esercizio delle predette funzioni delegate comporti l'acquisizione di diritti, la regione ovvero le province provvedono ad acquisire al proprio bilancio le entrate conseguenti. Di tali entrate si tiene conto ai fini della determinazione dei rimborsi spettanti alla regione ovvero alle province autonome ai sensi dell'articolo 14 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 268, e successive modifiche ed integrazioni.

NOTE AL TESTO

Articolo aggiunto dall'art. 1 del d.lgs. 28 luglio 1997, n. 275.

Art. 6

1. Spetta alla regione Trentino - Alto Adige ed alle province di Trento e di Bolzano, nelle materie di cui agli articoli 4 e 5 e, rispettivamente, 8 e 9 dello statuto, provvedere all'attuazione dei regolamenti della Comunità economica europea, ove questi richiedano una normazione integrativa o un'attività amministrativa di esecuzione.

Art. 7

1. La regione e le province di Trento e di Bolzano, nelle materie di competenza esclusiva, possono dare immediata attuazione alle raccomandazioni e direttive comunitarie, salvo adeguarsi, nei limiti previsti dallo statuto speciale, alle leggi statali di attuazione dei predetti atti comunitari.

GIURISPRUDENZA E RICORSI COSTITUZIONALI

Su quest'articolo vedi le seguenti sentenze della corte costituzionale:

- *16 luglio 1991, n. 349 (Disciplina statale della riproduzione animale - si qualifica illegittimamente come riforma economico-sociale (cosa che non può derivare dal semplice fatto di attuare norme comunitarie), perché non contiene norme innovative e solo di principio - l'obbligo d'iscrizione in libri o registri limita legittimamente le competenze provinciali (in relazione a obblighi internazionali) - le disposizioni di dettaglio hanno carattere suppletivo);*
- *10 novembre 1999, n. 425 (Direttiva sui siti d'importanza comunitaria - salvo il rispetto del principio di legalità, in carenza d'attuazione da parte delle province autonome lo stato ha il potere-dovere di assicurare l'adempimento di obblighi comunitari (con norme regolamentari cedevoli) e i poteri di coordinamento connessi alla funzione di raccordo con la Comunità - le province possono rivendicare il potere di attuare le direttive esercitando le relative competenze);*
- *18 aprile 2008, n. 104 (Tutela dell'ambiente - materia trasversale di esclusiva competenza statale - non richiede il coinvolgimento delle regioni in base al principio di leale collaborazione - le regioni possono disciplinare l'utilizzo dell'ambiente, nelle materie loro attribuite. Province autonome - non hanno competenze generali sull'ambiente, ma solo su alcuni suoi aspetti, come i parchi - lo stato non può imporre loro criteri minimi di salvaguardia, in quest'ambito).*

Art. 8

1. Il Governo della Repubblica, in caso di accertata inattività degli organi regionali e provinciali che comporti inadempimento agli obblighi comunitari, può prescrivere con deliberazione del Consiglio dei ministri, su parere della commissione parlamentare per le questioni regionali e sentita la regione o la Provincia interessata, un congruo termine per provvedere.

2. Qualora l'inattività degli organi regionali o provinciali perduri dopo la scadenza di tale termine, il Consiglio dei ministri può adottare i provvedimenti necessari in sostituzione dei predetti organi.

GIURISPRUDENZA E RICORSI COSTITUZIONALI

Su quest'articolo vedi la sentenza della corte costituzionale 10 novembre 1999, n. 425 (Direttiva sui siti d'importanza comunitaria - salvo il rispetto del principio di legalità, in carenza d'attuazione da parte delle province autonome lo stato ha il potere-dovere di assicurare l'adempimento di obblighi comunitari (con norme regolamentari cedevoli) e i poteri di coordinamento connessi alla funzione di raccordo con la Comunità - le province possono rivendicare il potere di attuare le direttive esercitando le relative competenze).

Art. 9

1. La definizione delle funzioni amministrative, come enunciata nel decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, per ciascuna materia in esso considerata, si intende riferita anche alle funzioni amministrative della regione e delle province riguardanti le corrispondenti materie di rispettiva competenza elencate negli articoli 4, 5, 8 e 9 dello statuto.

2. Le funzioni amministrative in materia di "polizia locale, urbana e rurale" vengono disciplinate con legge provinciale nel rispetto dell'art. 9, punti 1 e 6, e dell'art. 20 dello statuto stesso.

3. Fra le funzioni amministrative trasferite alla regione e alle province con i precedenti decreti di attuazione statutaria si intendono comprese, per ciascuna materia, tutte quelle rientranti nella definizione datane per le regioni a statuto ordinario dal decreto

del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

Art. 10

1. Fermo restando quanto previsto dal comma 3 dell'art. 9, è attribuita alla regione e alle province, in aggiunta alle funzioni amministrative già di loro competenza, ogni altra funzione amministrativa che, dismessa dallo Stato, per effetto del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, nel territorio della suddetta regione, sia ancora di competenza statale nel territorio stesso, nonché ogni altra funzione amministrativa che dallo stesso decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, sia stata comunque conferita alle regioni a statuto ordinario e non sia stata ancora estesa alla regione o alle province.

2. Restano salvi i procedimenti di intesa che vengono esercitati nella forma e nei modi previsti dalle vigenti norme di attuazione.

Art. 11

1. Salvo quanto previsto dal comma 2, le funzioni delegate alle regioni a statuto ordinario in forza del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, che già non spettino per competenza propria o delegata alla regione o alle province, vengono delegate ai predetti enti in applicazione dell'art. 16 dello statuto speciale.

2. Le funzioni delegate alle regioni a statuto ordinario in forza del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, qualora riguardino materie comprese negli articoli 4 e 8 dello statuto speciale, sono trasferite, rispettivamente, alla regione o alle province autonome per la parte che già non spetti loro per competenza propria.

3. Le funzioni trasferite con decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 alle regioni a statuto ordinario, per la parte che esorbiti dalle competenze attribuite dallo statuto speciale alla regione o alle province autonome, sono delegate ai predetti enti in relazione alle materie di rispettiva competenza.

Art. 12

1. Sono estesi alla regione e alle province, in quanto non ne siano già investite, ogni facoltà o potere attribuiti alle regioni a statuto ordinario con decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, alle condizioni, con le modalità ed entro i limiti per esse previsti.

Art. 13
omissis

NOTE AL TESTO

Articolo modificativo dell'art. 19 del d.p.r. 1 febbraio 1973, n. 49.

Art. 14
omissis

NOTE AL TESTO

Articolo modificativo dell'art. 8 del d.p.r. 22 marzo 1974, n. 279.

Art. 15

1. Le funzioni amministrative che le leggi generali dello Stato conferiscono ai comuni, ai sensi dell'art. 128 della Costituzione, debbono intendersi conferite direttamente anche ai comuni siti nelle province di Trento e di Bolzano, qualora non rientrino nelle materie di competenza della regione o delle province. A questo titolo, e negli stessi limiti, debbono intendersi trasferite ai citati comuni le funzioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

2. Al trasferimento ai comuni di funzioni amministrative rientranti nelle materie di competenza della regione o delle province si provvede, rispettivamente, con legge regionale e provinciale. Tali leggi individuano gli ambiti di esercizio delle funzioni trasferite e le eventuali forme collaborative, anche a carattere obbligatorio tra i comuni.

NOTE AL TESTO

Il comma 2 è stato così sostituito dall'art. 2 del d.lgs. 28 luglio 1997, n. 275.

Art. 16

omissis

NOTE AL TESTO

Articolo sostitutivo dell'art. 2 del d.p.r. 28 marzo 1975, n. 472.

Art. 17

1. Spetta alla regione e alle province l'esercizio delle funzioni amministrative concernenti l'acquisto di immobili e l'accettazione di donazioni, eredità e legati, da parti di enti pubblici locali e delle persone giuridiche private di cui all'art. 17 della legge 11 marzo 1972, n. 118, operanti nell'ambito del rispettivo territorio, nelle materie di loro competenza.

2. Nelle materie che esulano dalla competenza della regione e delle province, le funzioni di cui al comma 1 sono delegate ai presidenti delle giunte provinciali di Trento e di Bolzano per gli enti pubblici locali operanti nell'ambito del rispettivo territorio e per le persone giuridiche private di cui all'art. 18 della citata legge 11 marzo 1972, n. 118.

Art. 18

1. Le materie "miniere comprese le acque minerali e termali", "comunicazioni e trasporti di interesse provinciale" e "assistenza scolastica universitaria" sono disciplinate dalle apposite norme di attuazione.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 novembre 1987, n. 527

Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino - Alto Adige in materia di comunicazioni e trasporti di interesse provinciale

(g.u. 28 dicembre 1987, n. 301)

Art. 1

1. Le attribuzioni degli organi centrali e periferici dello Stato in materia di comunicazioni e trasporti di interesse provinciale - compresi la regolamentazione tecnica e l'esercizio degli impianti di funivia - e in materia di porti lacuali, nonché le attribuzioni già spettanti alla regione Trentino - Alto Adige nella prima delle suddette materie, sono esercitate, per il rispettivo territorio, dalle province di Trento e Bolzano con l'osservanza delle norme del presente decreto.

2. Sono compresi nella competenza delle province di cui al comma 1 tutti i servizi di comunicazione e di trasporto di persone e di merci, di linea e non di linea, soggetti a concessione o ad autorizzazione, che si svolgono nell'ambito territoriale delle province di Trento e Bolzano per via terrestre, lacuale, fluviale, su canali navigabili ed idrovie e per via aerea, anche se la parte non prevalente del percorso si svolge nel territorio dell'altra provincia o in quello di altra regione.

3. Le modalità di svolgimento dei servizi pubblici di trasporto di cui al comma 2, che si svolgono parzialmente nel territorio dell'altra provincia o in quello di altra regione finitima, sono stabilite d'intesa con la provincia o la regione nel cui territorio si svolge la parte minore del percorso dei servizi pubblici di trasporto.

GIURISPRUDENZA E RICORSI COSTITUZIONALI

Su quest'articolo vedi le sentenze della corte costituzionale 23 luglio 1997, n. 271 (Divieto di volo a motore - la legge provinciale non può estenderlo al parco dello Stelvio senza la concertazione prevista dalle norme d'attuazione dello statuto - può riguardare l'aeroporto di Bolzano, perché non bisogna confondere proprietà (statale) e disciplina delle attività - non può riguardare ultraleggeri e deltaplani a motore anche fuori dalle zone vincolate paesaggisticamente, per incoerenza con il trattamento degli altri velivoli) e 13 ottobre 2006, n. 327 (Sicurezza degli impianti a fune - rientra nelle competenze delle province (che infatti hanno disciplinato la materia, senza che lo stato proponesse impugnative), dato che lo statuto speciale, per questo settore, allarga la competenza dalle modalità di organizzazione e gestione dei servizi alla loro regolamentazione tecnica).

Art. 1 bis

1. A decorrere dal trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente articolo le province autonome di Trento e di Bolzano esercitano, per il relativo territorio, le funzioni e i compiti di programmazione e di amministrazione inerenti ai servizi ferroviari svolti sulla rete nazionale, che non costituiscono trasporto ferroviario di interesse nazionale o internazionale.

2. Sono di interesse nazionale i servizi di trasporto ferroviario internazionale e nazionale di media - lunga percorrenza caratterizzati da elevati standards qualitativi; sono considerati servizi di trasporto ferroviario internazionali i servizi che consentano il collegamento ferroviario dell'Italia con altri Paesi europei, ad esclusione dei servizi che superano i confini nazionali per brevi tratte.

3. Nel rispetto della normativa comunitaria e nazionale di settore di cui all'articolo 8, commi 3 e 4, del decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1999, n. 146, il gestore dell'infrastruttura ferroviaria, nella ripartizione della capacità di infrastruttura dà priorità ai servizi di trasporto quantitativamente e qualitativamente necessari a soddisfare la mobilità dei cittadini disciplinati dai contratti di servizio da stipulare tra le imprese ferroviarie e le province di Trento e di Bolzano.

4. Per garantire comunque un buon livello di servizio pubblico provinciale, il Ministro dei trasporti e della navigazione, fatte salve le disposizioni di cui agli articoli 85, 86 e 90 del trattato CE e sentito il gestore dell'infrastruttura, può concedere diritti speciali, su base non discriminatoria alle imprese ferroviarie che forniscono determinati servizi di trasporto pubblico locale richiesti dalla provincia territorialmente interessata.

5. Nella determinazione del corrispettivo per il complesso delle prestazioni fornite dal gestore dell'infrastruttura ferroviaria, ivi compresa la fruizione dell'infrastruttura medesima, insistente sul territorio delle province di Trento e di Bolzano, alle imprese esercenti i servizi ferroviari di cui al comma 1, si tiene conto degli oneri assunti per il miglioramento dell'infrastruttura stessa dalle province autonome di Trento e di Bolzano mediante convenzione.

6. I servizi ferroviari di cui al comma 1 comprendono quelli in concessione, alla data di entrata in vigore del presente articolo, alla Trenitalia s.p.a., espressamente indicati nell'accordo di programma tra il Ministro dei trasporti e della navigazione e le province di Trento e di Bolzano, nel quale saranno altresì recepite, relativamente ai servizi che interessano il territorio di più regioni o province autonome, le intese di cui al comma 7.

7. Ai fini dell'accordo di programma di cui al comma 6, le province autonome, attraverso intese con le regioni interessate, individuano:

a) i servizi ferroviari che riguardano il territorio delle stesse province autonome e di altre regioni viciniori;
b) la provincia autonoma o regione che provvede, anche per conto degli altri enti o regioni, alla stipula e alla gestione dei contratti di servizio relativi ai servizi di cui alla lettera a);
c) i criteri che regolano i rapporti programmatori, tecnico-organizzativi, economici e tariffari in relazione ai detti servizi ferroviari.

8. Relativamente ai servizi di cui al comma 6, le province autonome di Trento e di Bolzano subentrano allo Stato nel rapporto con Trenitalia s.p.a., e stipulano con la stessa società il relativo contratto di servizio con scadenza al 31 dicembre 2003, nel quale Trenitalia s.p.a., si impegnerà ad assicurare la consistenza e il livello di servizio in essere. Rimangono a carico dello Stato gli oneri finanziari derivanti da obbligazioni assunte con le Ferrovie dello Stato s.p.a. nel periodo antecedente al predetto subentro, o comunque alle stesse conseguenti.

9. Successivamente alla data del 31 dicembre 2003 le province stipulano, nel rispetto della normativa comunitaria e di quella provinciale emanata nei limiti di cui all'articolo 8 dello statuto di autonomia, nuovi contratti di servizio con imprese ferroviarie da individuare secondo la normativa medesima.

10. Le province autonome di Trento e di Bolzano partecipano al riparto dei fondi di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, e successive modificazioni, secondo i criteri stabiliti dal medesimo decreto per le regioni a statuto ordinario.

NOTE AL TESTO

Articolo aggiunto dall'art. 1 del d.lgs. 16 marzo 2001, n. 174.

Art. 2

1. Le linee ferroviarie secondarie, gestite dall'ente Ferrovie dello Stato, dichiarate non più utili dal Ministro dei trasporti alla integrazione della rete primaria nazionale, sono trasferite alla provincia nel cui territorio si svolgono. Sono comunque trasferiti alla provincia autonoma di Bolzano i beni immobili della linea ferroviaria Merano - Malles già di proprietà della Suedbahn Aktiengesellschaft, ad eccezione dei beni già intavolati alla ferrovie dello Stato s.p.a. entro il 31 ottobre 2000. Il trasferimento è effettuato ai sensi e

nei termini del decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 1973, n. 115 e successive modificazioni.

2. La normativa provinciale in materia di sicurezza dei trasporti ferrotranviari e filotranviari deve fare comunque salve le prescrizioni tecniche contenute nella normativa statale.

2 bis. Le province, per l'esercizio della funzione amministrativa nella materia di cui al comma 1, possono avvalersi, ai sensi dell'art. 10, dei competenti organi dello Stato, sulla base di apposita convenzione.

2 ter. Fino alla data di entrata in vigore della legge provinciale di cui al comma 2, le funzioni amministrative in materia di sicurezza continuano ad essere esercitate dai competenti organi dello Stato.

3. L'esercizio delle attribuzioni in materia di linee ferroviarie in concessione rimane di competenza dello Stato fino al 31 dicembre 1988.

4. Conseguentemente restano a carico dello Stato gli interventi integrativi previsti dalla legge 8 giugno 1978, n. 297 e successive modificazioni, per il ripianamento dei deficit di gestione delle società concessionarie relativi agli esercizi fino alla data di cui al comma 3, anche se disposti successivamente a tale data; restano anche a carico dello Stato gli interventi previsti dall'art. 10 della legge medesima limitatamente a quelli disposti fino alla stessa data.

5. Previo risanamento tecnico ed economico a cura dello Stato, i servizi in atto esercitati dalla gestione governativa per la navigazione sui laghi Maggiore, di Como e di Garda vengono trasferiti, per la parte di competenza, alla provincia di Trento, la quale provvederà all'esercizio delle relative funzioni amministrative mediante intesa con le altre regioni interessate, ovvero mediante gestione comune anche in forma consortile. Restano altresì a carico dello Stato gli interventi previsti dall'art. 2, comma 3, della legge 22 dicembre 1986, n. 910, per investimenti ferroviari.

NOTE AL TESTO

Articolo così modificato dagli articoli 1 e 2 del d.lgs. 25 gennaio 1991, n. 33 e dall'art. 2 del d.lgs. 16 marzo 2001, n. 174.

GIURISPRUDENZA E RICORSI COSTITUZIONALI

- *Sul testo previgente del comma 2 vedi la sentenza della corte costituzionale 14 febbraio 1989, n. 37 (Pareri della commissione paritetica sulle norme d'attuazione dello statuto - pur non essendo vincolanti, la loro obbligatorietà si traduce nel divieto, per il governo, di modificare sostanzialmente la disciplina già oggetto di parere, al momento di adottarla).*
- *Vedi anche la sentenza della corte costituzionale 13 ottobre 2006, n. 327 (Sicurezza degli impianti a fune - rientra nelle competenze delle province (che infatti hanno disciplinato la materia, senza che lo stato proponesse impugnative), dato che lo statuto speciale, per questo settore, allarga la competenza dalle modalità di organizzazione e gestione dei servizi alla loro regolamentazione tecnica).*

Art. 3

1. Per la concessioni in materia di comunicazioni e trasporti riguardanti linee che attraversano il territorio provinciale senza svolgervi attività economiche è obbligatorio il parere della provincia. I servizi automobilistici di linea internazionali possono svolgere nel territorio provinciale attività economica esclusivamente nei capoluoghi di Trento e Bolzano nonché nelle località comunicate dalle province entro il 31 dicembre di ogni anno al Ministero dei trasporti. Per la prima applicazione del presente decreto le località diverse dai capoluoghi di Trento e Bolzano vanno comunicate entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

2. Rimane ferma la competenza degli organi statali in materia di trasporto di effetti postali. Qualora il trasporto debba essere eseguito con mezzi adibiti a servizi pubblici di competenza della provincia, i relativi provvedimenti saranno adottati di intesa con il

competente organo provinciale.

3. La provincia interessata deve essere sentita per i servizi di comunicazione e trasporti aerei di linea nazionale o internazionale che facciano scalo nel suo territorio.

4. Resta fermo quanto stabilito dall'art. 45 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670.

Art. 4

1. La direzione compartimentale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione per il Trentino - Alto Adige è soppressa.

2. Lo svolgimento delle attribuzioni attualmente esercitate dalla predetta direzione compartimentale e non rientranti fra quelle di competenza delle province di Trento e Bolzano ai sensi del presente decreto, viene assegnato agli esistenti uffici provinciali della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, con le modalità che verranno stabilite, con proprio decreto, dal Ministro dei trasporti.

3. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto il Ministro dei trasporti provvederà, d'intesa con le province di Trento e Bolzano, alla determinazione del contingente, per carriera e qualifica, del personale in servizio alla medesima data presso gli uffici della predetta direzione compartimentale addetto allo svolgimento di funzioni attribuite alle province.

4. Il personale in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto presso la direzione compartimentale di cui al comma 3 ha diritto di chiedere il trasferimento alle province entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge provinciale di cui al comma 5. La provincia, tra il personale che chiede il trasferimento, individua, nei limiti del contingente di cui al comma 3, i dipendenti o gli impiegati da trasferire nei ruoli provinciali, con precedenza del personale che alla data di entrata in vigore del presente decreto svolge funzioni trasferite alle province.

5. Fino alla data di entrata in vigore della legge provinciale di ristrutturazione dei ruoli organici in relazione alle nuove funzioni attribuite alle province, il personale di cui ai commi precedenti rimane addetto ai compiti che gli sono attualmente affidati. Le spese per il pagamento delle competenze sono a carico del bilancio dello Stato, salvo rivalsa nei confronti delle province in riferimento al contingente di cui al comma 3.

6. Al personale trasferito è garantito il rispetto della posizione giuridico-economica acquisita.

7. In correlazione col personale di ruolo e non di ruolo trasferito ai sensi del presente articolo, vengono ridotti, con decorrenza dalla data del trasferimento, i relativi ruoli organici del Ministero dei trasporti e gli eventuali contingenti non di ruolo cui il personale appartiene.

Art. 4 bis

1. Al fine di realizzare nelle province di Trento e di Bolzano un organico sistema di servizi in materia di comunicazioni e trasporti, a decorrere dal 1° gennaio 1996 è delegato alle province autonome di Trento e di Bolzano l'esercizio delle funzioni attualmente attribuite agli uffici provinciali della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione di Trento e di Bolzano.

2. Le province disciplinano con legge l'organizzazione delle funzioni delegate di cui al comma 1.

3. Per l'esercizio delle funzioni amministrative delegate con il presente decreto resta fermo quanto disposto dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 19 novembre 1987, n. 526.

4. Con effetto dalla data di cui al comma 1 sono trasferiti alle province di Trento e Bolzano gli uffici provinciali della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione di

Trento e Bolzano.

5. Il personale di ruolo e non di ruolo degli uffici trasferiti ha diritto a chiedere il mantenimento in servizio presso l'amministrazione dello Stato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della normativa provinciale di inquadramento, mantenendo la propria posizione di ruolo ovvero non di ruolo. Il restante personale che non esercita tale diritto è trasferito alle province nel rispetto dello stato giuridico e del trattamento economico in godimento secondo le modalità stabilite dalla normativa provinciale.

6. In corrispondenza al contingente di personale trasferito è ridotta, con decorrenza dalla data del trasferimento, la dotazione organica delle amministrazioni statali di provenienza.

7. Fino all'inquadramento nelle amministrazioni provinciali il personale di cui al comma 5 è messo a disposizione della provincia territorialmente competente, conservando lo stato giuridico e il trattamento economico in godimento; il relativo onere è a carico del bilancio della provincia.

8. Il personale che chiede il mantenimento in servizio presso l'amministrazione dello Stato viene trasferito ad altre amministrazioni statali operanti nel territorio provinciale conservando lo stato giuridico e il trattamento economico acquisito, ovvero, a richiesta, permane nella amministrazione di appartenenza per essere destinato ad uffici di altre regioni.

9. Fino a quando non sia diversamente disposto con legge provinciale, gli uffici provinciali della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione di Trento e di Bolzano continuano a svolgere le attribuzioni ad essi demandate dalle norme in vigore, attinenti alle funzioni delegate alle province stesse ai sensi del comma 1.

NOTE AL TESTO

Articolo aggiunto dall'art. 1 del d.lgs. 21 settembre 1995, n. 429.

Art. 4 ter

1. La determinazione dei rimborsi spettanti alle province ai sensi dell'art. 14 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 268, per l'esercizio delle funzioni delegate, ai sensi dell'art. 4 bis del presente decreto, al netto dei proventi derivanti dalle operazioni svolte dagli uffici di cui all'art. 1 che affluiscono direttamente alle province, è effettuata con cadenza triennale mediante intesa tra il Governo ed il presidente delle rispettive giunte provinciali, tenendo conto di quanto stabilito dal comma 2 dell'art. 34 della legge 23 dicembre 1994, n. 724.

NOTE AL TESTO

Articolo aggiunto dall'art. 4 del d.lgs. 21 settembre 1995, n. 429.

Art. 5

1. È delegato alle province di Trento e di Bolzano, per il rispettivo territorio, l'esercizio delle funzioni amministrative statali concernenti gli albi provinciali degli autotrasportatori di cose per conto terzi di cui agli articoli 4 e 6 della legge 6 giugno 1974, n. 298, ivi compresa la nomina dei comitati provinciali di cui al comma seguente.

2. Nella provincia di Trento e di Bolzano, i comitati provinciali per l'albo esercitano anche le funzioni di comitati regionali e sono presieduti dall'assessore ai trasporti della provincia, che sostituisce il componente di cui alla lettera c), primo comma dell'art. 4 della legge 6 giugno 1974, n. 298.

3. Nelle stesse province il componente di cui alla lettera b), primo comma della commissione per le licenze previste dall'art. 33 della legge 6 giugno 1974, n. 298, è sostituito da un funzionario dell'assessorato ai trasporti della provincia competente per territorio, designato dall'assessore ai trasporti. Non si applica la disposizione di cui alla

lettera f) dello stesso articolo.

4. Il riferimento alle regioni di cui al settimo comma dell'art. 41 della legge 6 giugno 1974, n. 298, è sostituito dal riferimento alle province competenti per territorio.

4 bis. È altresì delegato alle province autonome di Trento e di Bolzano, con riferimento al rispettivo territorio, l'esercizio delle funzioni relative allo svolgimento dell'esame di idoneità per l'accesso alla professione di trasportatore di viaggiatori e merci su strada nel settore dei trasporti nazionali ed internazionali, ivi compresa la nomina della commissione d'esame per l'accertamento dell'idoneità ed il rilascio del relativo attestato.

NOTE AL TESTO

Articolo così modificato dall'art. 5 del d.lgs. 16 marzo 2001, n. 174.

Art. 6

1. Al fine di assicurare il più efficace coordinamento tra le attività dell'amministrazione statale e di quella provinciale e, in tale ambito, dell'attività relativa a quanto stabilito dal codice della strada in materia di attrezzature, di operazioni tecniche e di effettuazione di esami di guida, è costituito presso le province autonome di Trento e di Bolzano il comitato provinciale di coordinamento delle comunicazioni e dei trasporti, composto da un dirigente designato dal commissario del Governo, da due dirigenti designati dal Ministero dei trasporti e della navigazione e da tre dirigenti designati dal presidente della giunta provinciale, competenti nella materia. Ove debba trattare materie attinenti i trasporti ferroviari il comitato può essere integrato da un dirigente dell'ente Ferrovie dello Stato s.p.a. designato dal Ministero dei trasporti e della navigazione e da un esperto nella materia designato dal presidente della giunta provinciale.

2. Il comitato ha altresì il compito di proporre, in armonia con il programma economico nazionale, con i piani urbanistico-territoriali e con i programmi provinciali di sviluppo, misure per un razionale coordinamento dei servizi e delle linee di comunicazione e di trasporto su strada, per via aerea e sul lago di Garda, nell'ambito della provincia.

NOTE AL TESTO

Articolo così modificato dall'art. 2 del d.lgs. 21 settembre 1995, n. 429.

Art. 7

1. In corrispondenza delle competenze trasferite alle province di Trento e di Bolzano in materia di comunicazioni e trasporti a termini del comma 2 dell'art. 1, le province stesse succedono nell'ambito dei rispettivi territori, ai sensi dell'art. 68 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, e con le modalità di cui all'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 1973, n. 115, nei beni e nei diritti di natura immobiliare dello Stato.

2. In particolare le province succedono nei beni e nei diritti di cui al comma 1 connessi all'esercizio di linee ferroviarie in concessione, ancorché svolto mediante servizi automobilistici sostitutivi, in atto alla data di entrata in vigore del presente decreto.

3. Ai fini del comma 1, per quanto concerne la individuazione dei beni connessi con i servizi di comunicazione aerea si fa riferimento alle determinazioni adottate dal comitato interministeriale previsto dall'art. 15 della legge 30 gennaio 1963, n. 141.

GIURISPRUDENZA E RICORSI COSTITUZIONALI

Su quest'articolo vedi la sentenza della corte costituzionale 23 luglio 1997, n. 271 (Divieto di volo a motore - la legge provinciale non può estenderlo al parco dello Stelvio senza la concertazione prevista dalle norme d'attuazione dello statuto - può riguardare l'aeroporto di Bolzano, perché non bisogna confondere proprietà (statale) e disciplina delle attività - non può riguardare ultraleggeri e deltaplani a motore anche fuori dalle zone vincolate paesaggisticamente, per incoerenza con il trattamento degli altri velivoli).

Art. 8

1. Sono attribuite alle province di Trento e di Bolzano le funzioni amministrative in materia di circolazione indicate dall'art. 96 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, per quanto non rientranti ad altro titolo nella competenza delle province medesime.

Art. 9

1. Sono esercitate dalle province le funzioni amministrative, ivi comprese quelle di vigilanza e di tutela, concernenti le materie di cui al presente decreto già spettanti agli organi centrali e periferici dello Stato e alla regione in ordine agli enti ed alle istituzioni ed organizzazioni locali operanti nelle province.

1 bis. È delegata alle province la definizione dei ricorsi amministrativi concernenti atti e provvedimenti delle province medesime, relativi alle funzioni ad esse trasferite o delegate ai sensi del presente decreto.

1 ter. È delegata altresì alle medesime province la definizione dei ricorsi previsti dal codice della strada:

a) avverso il giudizio delle commissioni mediche locali istituite dalle province, concernente l'accertamento del possesso dei requisiti fisici e psichici previsti per il conseguimento della patente di guida o in relazione alla sua revisione, revoca o sospensione;
b) avverso i provvedimenti di sospensione o di revoca della patente di guida adottati dagli uffici delle province.

1 quater. Ove il ricorso riguardi l'accertamento del possesso dei requisiti fisici o psichici previsti dal codice della strada per il conseguimento o il mantenimento della patente di guida ovvero provvedimenti aventi quale presupposto l'accertamento medesimo, il competente organo provinciale decide sentita una specifica commissione medica costituita presso la provincia.

1 quinquies. Le disposizioni di cui ai due precedenti commi hanno effetto dalla data di entrata in vigore della normativa provinciale che disciplina la costituzione e il funzionamento della commissione medica di cui al precedente comma.

2. In caso di soppressione di enti pubblici locali operanti nelle materie di cui al presente decreto, la legge provinciale regolerà lo stato del personale, nel rispetto della posizione giuridico-economica acquisita, nonché la situazione del patrimonio.

NOTE AL TESTO

Articolo così modificato dall'art. 6 del d.lgs. 16 marzo 2001, n. 174.

Art. 10

1. Le province, in relazione alle esigenze derivanti dall'esercizio delle attribuzioni ad esse spettanti ai sensi del presente decreto, possono avvalersi degli organi consultivi e dei servizi tecnici dello Stato.

Art. 11

1. I provvedimenti concernenti linee di trasporto funiviario, i cui capolinea sono situati rispettivamente nel territorio di una delle due province ed in quello di altra regione, sono adottati dallo Stato previa intesa con la provincia interessata o da quest'ultima previa intesa con lo Stato, a seconda che la stazione a valle è situata nel territorio di altra regione ovvero in quello provinciale.

2. I provvedimenti concernenti linee di trasporto funiviario i cui capolinea sono situati nel territorio della provincia di Trento ed in quello della provincia di Bolzano sono adottati dalla provincia nel cui territorio è situata la stazione a valle, previa intesa con l'altra provincia.

3. *omissis*

NOTE AL TESTO - GIURISPRUDENZA E RICORSI COSTITUZIONALI

- *La sentenza della corte costituzionale 14 febbraio 1989, n. 37 (Pareri della commissione paritetica sulle norme d'attuazione dello statuto - pur non essendo vincolanti, la loro obbligatorietà si traduce nel divieto, per il governo, di modificare sostanzialmente la disciplina già oggetto di parere, al momento di adottarla) ha dichiarato l'illegittimità del comma 3.*
- *Vedi anche la sentenza della corte costituzionale 13 ottobre 2006, n. 327 (Sicurezza degli impianti a fune - rientra nelle competenze delle province (che infatti hanno disciplinato la materia, senza che lo stato proponesse impugnative), dato che lo statuto speciale, per questo settore, allarga la competenza dalle modalità di organizzazione e gestione dei servizi alla loro regolamentazione tecnica).*

Art. 12

1. Ferme le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409, gli archivi ed i documenti della soppressa direzione compartimentale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione per il Trentino - Alto Adige, inerenti alle funzioni spettanti alle province nelle materie di cui al presente decreto, vengono consegnati alle province stesse, secondo la rispettiva competenza, accompagnati da elenchi descrittivi.

2. Le amministrazioni statali hanno titolo ad ottenere la restituzione di ogni documento, fra quelli consegnati, necessario per lo svolgimento di proprie attribuzioni, ovvero a richiedere copia conforme qualora l'originale sia contemporaneamente necessario alla provincia.

Art. 13

1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le amministrazioni dello Stato provvedono a consegnare con elenchi descrittivi, a ciascuna provincia interessata, gli atti concernenti le funzioni amministrative trasferite o delegate alle province e relativi ad affari non ancora esauriti, fatta eccezione per quelli disciplinati dall'art. 14, ovvero relativi a questioni o disposizioni di massima, inerenti alle dette funzioni.

NOTE AL TESTO

Vedi anche l'art. 5 del d.lgs. 21 settembre 1995, n. 429.

Art. 14

1. La definizione dei procedimenti amministrativi che hanno comportato assunzione di impegni, ai sensi dell'art. 20 della legge 5 agosto 1978, n. 468, prima della data di entrata in vigore del presente decreto, nonché per le linee ferroviarie in concessione, entro la data di cui al comma 3 dell'art. 2, rimane di competenza degli organi statali. Rimane parimenti di competenza degli organi dello Stato, con oneri a carico del bilancio statale, la liquidazione delle ulteriori annualità di spese pluriennali a carico di esercizi successivi a quelli in corso, qualora l'impegno sia stato assunto nei termini di cui al presente comma.

2. Resta, altresì, fino alla data del 31 dicembre 1988, di competenza degli organi statali la definizione dei provvedimenti che trovano il loro finanziamento in somme mantenute nel conto dei residui ai termini del secondo comma dell'art. 36 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, come modificato dall'art. 39 della legge 7 agosto 1982, n. 526, o di altre disposizioni che ad esso fanno riferimento, ovvero in forza di particolari norme.

NOTE AL TESTO

Vedi anche l'art. 5 del d.lgs. 21 settembre 1995, n. 429.

Art. 15

omissis

NOTE AL TESTO

Articolo abrogativo del titolo V del d.p.r. 30 giugno 1951, n. 574.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 17 dicembre 1987, n. 554

Modificazioni ed integrazioni al D.P.R. 6 aprile 1984, n. 426 in materia di istituzione del tribunale amministrativo regionale di Trento e della sezione autonoma di Bolzano

(g.u. 19 gennaio 1988, n. 14)

NOTE AL TESTO

Decreto modificativo degli articoli 1, 2, 5, 6 e introduttivo dell'art. 19 bis nel d.p.r. 6 aprile 1984, n. 426.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 gennaio 1988

Concessione di uno stemma e di un gonfalone alla Provincia autonoma di Trento

(b.u. 18 ottobre 1988, n. 47, suppl. ord. n. 1)

Il Presidente della Repubblica

Vista la domanda con la quale il Presidente della Provincia autonoma di Trento chiede, a seguito della mutata situazione istituzionale e territoriale, la concessione di uno stemma e di un gonfalone per uso di quella Provincia, in sostituzione di quelli concessi alla Provincia stessa con R.D. 11 giugno 1925;

visti gli atti prodotti a corredo della domanda stessa;

visti i RR.DD. 7 giugno 1943, nn. 651 e 652;

sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri;

decreta:

In sostituzione degli emblemi di cui al citato R.D. 11 giugno 1925, sono concessi alla Provincia autonoma di Trento, uno stemma ed un gonfalone descritti come appresso:

- *Stemma:*
  su scudo appuntato: d'argento, all'aquila di Trento; con la bordatura, diminuita in filetto, di porpora. Sopra lo scudo, la corona speciale della Provincia autonoma di Trento, che è formata dal cerchio d'oro, brunito, gemmato, cimato da quattro fioroni d'oro (tre visibili) sostenuti da punte, e alternati da dodici sferette d'oro, di cui otto poste sul margine del cerchio (quattro visibili, due e due), e quattro, sostenute da punte (due visibili, una e una), alternanti le sferette poste sul margine.
- *Gonfalone:*
  drappo interzato in fascia, nel primo e nel terzo di porpora, nel secondo di bianco, frangiato d'oro e caricato dello stemma sopra descritto con la iscrizione centrata in oro

recante la denominazione della Provincia. Le parti di metallo ed i cordoni saranno dorati. L'asta verticale sarà ricoperta di velluto dei colori del drappo, alternati, con bullette dorate poste a spirale. Nella freccia sarà rappresentato lo stemma della Provincia e sul gambo inciso il nome. Cravatta con nastri tricolorati dai colori nazionali frangiati d'oro.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 luglio 1988, n. 295

Sostituzione dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 1 febbraio 1973, n. 50, in materia di esercizio del diritto di voto per le elezioni del Consiglio regionale nonché per quelle dei consigli comunali della provincia di Bolzano

(g.u. 28 luglio 1988, n. 176)

NOTE AL TESTO

Decreto abrogato dall'art. 7 del d.lgs. 18 dicembre 2002, n. 309

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 luglio 1988, n. 296

Sostituzione del secondo comma dell'art. 31 del decreto del Presidente della Repubblica 1 febbraio 1973, n. 49 in materia di variazione delle circoscrizioni dei comuni nella regione Trentino - Alto Adige

(g.u. 28 luglio 1988, n. 176)

NOTE AL TESTO

Decreto modificativo dell'art. 31 del d.p.r. 1 febbraio 1973, n. 49.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 luglio 1988, n. 300

Modificazioni all'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1978, n. 1017 concernente norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino - Alto Adige in materia di artigianato, incremento della produzione industriale, cave e torbiere, commercio, fiere e mercati

(g.u. 29 luglio 1988, n. 177)

NOTE AL TESTO

Decreto modificativo dell'art. 1 del d.p.r. 31 luglio 1978, n. 1017.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 luglio 1988, n. 301

Norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Trentino - Alto Adige in materia di iscrizione nelle scuole con lingua di insegnamento diversa dalla madre lingua dell'alunno

(g.u. 29 luglio 1988, n. 177)

Art. 1

1. In relazione al disposto dei commi primo e terzo dell'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, allorché l'avvenuta iscrizione di alunni possa compromettere l'efficienza della scuola, ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 1973, n. 116, in quanto essi non possiedono una adeguata conoscenza della lingua di insegnamento prevista per la scuola di frequenza, tale da consentire loro di seguire utilmente l'insegnamento nella classe di iscrizione, la questione viene sottoposta tra il ventesimo ed il venticinquesimo giorno dall'inizio dell'anno scolastico:

a) nell'ambito della scuola materna, dall'insegnante con motivata richiesta al comitato della scuola materna della relativa scuola, che deve sentire il genitore che ha esercitato il diritto di iscrizione;
b) nell'ambito dell'istruzione primaria, secondaria ed artistica, dal direttore o preside competente, su motivata richiesta dell'insegnante o del consiglio di classe, previa audizione del genitore che ha esercitato il diritto di iscrizione o dell'alunno maggiorenne, alla commissione paritetica di cui al comma 2.

2. La commissione paritetica è composta da quattro esperti effettivi e due supplenti, di cui due effettivi ed uno supplente appartenenti al gruppo linguistico italiano e due effettivi ed uno supplente appartenenti al gruppo linguistico tedesco. Gli esperti appartenenti al gruppo linguistico italiano vengono nominati dal sovrintendente scolastico; quelli appartenenti al gruppo linguistico tedesco dall'intendente scolastico per l'amministrazione delle scuole in lingua tedesca. Le rispettive nomine avvengono con provvedimenti disgiunti del sovrintendente scolastico rispettivamente dell'intendente di cui sopra. La commissione rimane in carica per la durata di tre anni ed è presieduta da uno degli esperti appartenente al gruppo linguistico italiano se si tratta di iscrizione a scuole con insegnamento in lingua italiana, e da uno degli esperti appartenente al gruppo linguistico tedesco, se si tratta di iscrizione a scuole con insegnamento in lingua tedesca. In caso di parità di voto, al presidente della commissione è dato voto determinante.

3. I provvedimenti motivati del comitato e della commissione sono atti dovuti e devono essere adottati entro il termine perentorio di dieci giorni.

4. Qualora il comitato adotti un provvedimento di diniego, l'iscrizione viene effettuata alla scuola materna dell'altra lingua d'insegnamento, anche al di fuori dei termini ordinari. Qualora la commissione adotti un provvedimento di diniego, l'iscrizione viene effettuata alla corrispondente classe della scuola dell'altra lingua d'insegnamento anche al di fuori dei termini ordinari. In modo analogo si procede se il genitore che ha esercitato il diritto di iscrizione o l'alunno maggiorenne riconosca fondata la questione sollevata.

5. Contro il provvedimento di diniego del comitato o della commissione paritetica è ammesso ricorso alla autonoma sezione di Bolzano del tribunale regionale di giustizia amministrativa, ai sensi dell'art. 19, comma terzo, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670.

NOTE AL TESTO

Per il d.p.r. 20 gennaio 1973, n. 116 vedi ora il testo unificato di cui al d.p.r. 10 febbraio 1983, n. 89.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 luglio 1988, n. 305

Norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Trentino - Alto Adige per l'istituzione delle sezioni di controllo della Corte dei conti di Trento e di Bolzano e per il personale ad esse addetto

(g.u. 30 luglio 1988, n. 178)

GIURISPRUDENZA E RICORSI COSTITUZIONALI

Su questo decreto vedi la sentenza della corte costituzionale 6 marzo 2014, n. 39 (Corte dei conti - dettando principi fondamentali in materia di coordinamento finanziario, vincolanti anche per le autonomie speciali, lo stato può prevedere controlli contabili ulteriori rispetto a quelli previsti dagli statuti e dalle loro norme d'attuazione, purché non contrastanti con essi - i controlli possono estendersi a bilanci e rendiconti: ma non ne possono derivare effetti cogenti sulle leggi regionali connesse; mentre ci possono essere effetti di tal genere sugli enti del servizio sanitario - possono riguardare i gruppi consiliari, sebbene il legislatore non possa individuare nel presidente della regione il destinatario dei rilievi, né far derivare misure sanzionatorie dalla mancata regolarizzazione dei rendiconti - in base agli stessi presupposti i controlli, di tipo collaborativo, possono riguardare gli enti locali delle regioni ad autonomia differenziata).

Titolo I
Disposizioni generali

Art. 1

1. Nella regione Trentino - Alto Adige sono istituite due sezioni di controllo della Corte dei conti, aventi sede rispettivamente in Trento ed in Bolzano.

2. Ciascuna sezione di controllo è costituita da un presidente di sezione, che la presiede, e da magistrati assegnati agli uffici di controllo.

2 bis. Nella stessa regione le sezioni giurisdizionali della Corte dei conti e le relative procure, istituite dalla legge 14 gennaio 1994, n. 19, hanno sede nei capoluoghi delle province di Trento e di Bolzano.

2 ter. Per le sezioni e per la procura con sede a Bolzano è istituito il ruolo locale del personale amministrativo indicato nella tabella D di cui al comma successivo.

2 quater. Alle sezioni ed alle procure sono assegnate le dotazioni organiche di magistrati, dirigenti, funzionari ed impiegati indicati nelle tabelle A, B, C e D, allegate al presente decreto. I magistrati di cui alle tabelle A e C, nonché i dirigenti di cui alle tabelle B e D sono collocati in posizione di fuori ruolo. Al personale di cui alle tabelle C e D si applicano le disposizioni contenute nel titolo II del presente decreto.

2 quinquies. Per la copertura dei posti vacanti nelle dotazioni organiche di cui alla tabella B, il commissario del Governo per la provincia di Trento provvede all'espletamento dei concorsi su richiesta del presidente della Corte dei conti.

2 sexies. Alla modifica delle suddette tabelle si provvede osservando le procedure previste dall'articolo 107 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670.

NOTE AL TESTO

Articolo così modificato dall'art. 1 del d.lgs. 14 giugno 1999, n. 212.

Art. 2

1. Il controllo sulla gestione del bilancio e del patrimonio della regione Trentino - Alto Adige e della provincia autonoma di Trento sono esercitati dalla sezione di controllo della Corte dei conti avente sede in Trento.

2. Il controllo sulla gestione del bilancio e del patrimonio della provincia autonoma di

Bolzano sono esercitati dalla sezione di controllo della Corte dei conti avente sede in Bolzano.

NOTE AL TESTO

Articolo così sostituito dall'art. 2 del d.lgs. 14 giugno 1999, n. 212, e modificato dall'art. 1 del d.lgs. 14 settembre 2011, n. 166.

Art. 3 - Art. 4
omissis

NOTE AL TESTO

Articoli abrogati dall'art. 13 del d.lgs. 14 giugno 1999, n. 212.

Art. 5

1. Le sezioni di controllo della Corte dei conti aventi sede a Trento e a Bolzano sono altresì competenti, secondo le norme vigenti, al controllo di legittimità sugli atti e sulla gestione del bilancio e del patrimonio degli organi dello Stato aventi sede nelle due province.

2. I consiglieri che fanno parte delle sezioni di controllo della Corte dei conti, aventi sede in Trento e Bolzano, sono delegati al controllo dei suddetti atti dal presidente della Corte dei conti con proprio decreto.

NOTE AL TESTO

Articolo così sostituito dall'art. 3 del d.lgs. 14 giugno 1999, n. 212.

Art. 6

1. 1. Per il controllo sulla gestione del bilancio e del patrimonio della regione e delle province autonome di Trento e di Bolzano, degli enti locali, nonché degli altri enti pubblici di cui all'articolo 79, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, per lo svolgimento dell'attività e per il funzionamento delle sezioni di Trento e di Bolzano e dei relativi uffici di controllo, nonché per l'esercizio delle funzioni dei presidenti di sezione preposti al coordinamento si applicano, per quanto non disciplinato dal presente decreto, le leggi dello Stato che disciplinano l'ordinamento, le attribuzioni e le procedure della Corte dei conti. Nell'ambito delle predette funzioni di controllo, la corte può chiedere alle amministrazioni pubbliche previste dal primo periodo dati economici e patrimoniali riferiti agli enti e agli organismi privati dalle stesse partecipati o finanziati in via ordinaria.

2. Le sezioni di controllo aventi sede a Trento e a Bolzano definiscono annualmente i programmi e i criteri di riferimento del controllo sulla gestione del bilancio e del patrimonio delle regioni e delle province autonome e ne danno comunicazione agli enti interessati.

3. Il controllo sulla gestione concerne il perseguimento degli obiettivi stabiliti dalle leggi di principio e di programma regionali, provinciali ovvero statali, in quanto applicabili.

3 bis. La Regione e le province istituiscono con proprie disposizioni normative, nel rispetto dei principi stabiliti dalla normativa statale in materia, un collegio dei revisori dei conti, quale organo di vigilanza sulla regolarità contabile, finanziaria ed economica della gestione dell'ente. Il collegio opera, nel quadro dell'ordinamento finanziario del titolo VI dello Statuto, in raccordo con le competenti sezioni di controllo della Corte dei conti aventi sede a Trento e a Bolzano.

3 ter. La Regione e le province possono richiedere ulteriori forme di collaborazione alle sezioni della Corte dei conti ai fini della regolare gestione finanziaria e dell'efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa, nonché pareri in materia di contabilità pubblica anche per conto degli enti locali, singoli o associati, e degli altri enti e organismi individuati dall'articolo 79, comma 3, del decreto del Presidente della

Repubblica 31 agosto 1972, n. 670.

NOTE AL TESTO

Articolo così sostituito dall'art. 4 del d.lgs. 14 giugno 1999, n. 212, modificato dall'art. 1 del d.lgs. 14 settembre 2011, n. 166 e dall'art. 1 del d.lgs. 3 marzo 2016, n. 43.

GIURISPRUDENZA E RICORSI COSTITUZIONALI

Su quest'articolo vedi la sentenza della corte costituzionale 5 aprile 2013, n. 60 (Art. 79 dello statuto speciale - non ne deriva che il controllo sul conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica da parte di enti locali e aziende sanitarie spetta solo alle province autonome - il controllo della corte dei conti sulla legalità e regolarità della gestione economico-finanziaria si pone su un piano distinto e incide anche sulle autonomie speciali, cui si applicano i principi di coordinamento della finanza pubblica).

Art. 7 - Art. 8
omissis

NOTE AL TESTO

Articoli abrogati dall'art. 1 del d.lgs. 14 settembre 2011, n. 166.

Art. 9
omissis

NOTE AL TESTO

Articolo abrogato dall'art. 1 del d.lgs. 2 ottobre 1997, n. 385.

Art. 10

1. Il rendiconto generale della Regione e quello delle province di Trento e di Bolzano sono parificati dalle sezioni riunite nella Regione Trentino - Alto Adige, con un collegio composto dalle sezioni di controllo delle province di Trento e di Bolzano in adunanza congiunta. Le sezioni riunite regionali si riuniscono alternativamente a Trento ed a Bolzano seguendo l'alternanza delle adunanze del Consiglio regionale.

2. Alla decisione è unita una relazione nella quale la corte formula le sue osservazioni intorno al modo con cui l'amministrazione interessata si è conformata alle leggi e suggerisce le variazioni o le riforme che ritenga opportuno.

3. La decisione e la relazione sono trasmesse al Presidente del Consiglio regionale o ai presidenti dei consigli provinciali di Trento e di Bolzano, che le sottopongono ai rispettivi consigli unitamente alla relazione della giunta.

4. Copia della decisione e della relazione viene trasmessa ai competenti commissari del Governo.

NOTE AL TESTO

Il comma 1 è stato così sostituito dall'art. 1 del d.lgs. 14 settembre 2011, n. 166.

Art. 10 bis

1. Per l'attività giurisdizionale delle sezioni aventi sede a Trento e a Bolzano e delle relative procure si applicano le leggi sulla disciplina dell'ordinamento e delle procedure della Corte dei conti, salvo quanto disposto dai commi 2, 3 e 4.

2. Tutti i giudizi relativi ai residenti all'estero la cui ultima residenza era nei territori delle province autonome di Trento e di Bolzano sono di competenza della rispettiva sezione giurisdizionale provinciale.

3. Nei giudizi presso la sezione di Bolzano si applicano le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 574.

4. Spetta all'ente pubblico che ha subito il danno il risarcimento conseguente alla condanna del dipendente pubblico o dell'amministratore.

NOTE AL TESTO

Articolo aggiunto dall'art. 5 del d.lgs. 14 giugno 1999, n. 212.

GIURISPRUDENZA E RICORSI COSTITUZIONALI

Su quest'articolo vedi la sentenza della corte costituzionale 12 giugno 2007, n. 184 (Responsabilità amministrativa - materia statale, estranea alle competenze delle province autonome sull'ordinamento dei loro uffici - comprende, tradizionalmente, la potestà per il giudice di stabilire quanta parte del danno è risarcibile - questo non priva di un adeguato risarcimento la provincia che ha subito il danno).

Art. 11

1. Sono abrogate le norme contenute nel titolo V del decreto del Presidente della Repubblica 1 febbraio 1973, n. 49.

Art. 12

1. Le spese relative al personale ed al funzionamento delle sezioni giurisdizionali, delle procure e delle sezioni di controllo aventi sede a Trento e a Bolzano sono a carico dello Stato; le spese relative ai locali ed alla loro manutenzione sono a carico delle province autonome.

NOTE AL TESTO

Articolo così sostituito dall'art. 6 del d.lgs. 14 giugno 1999, n. 212.

Titolo II

Disposizioni per il personale di magistratura e amministrativo delle sezioni e della procura della Corte dei conti aventi sede a Bolzano

NOTE AL TESTO

La rubrica del titolo II è stata così sostituita dall'art. 7 del d.lgs. 14 giugno 1999, n. 212.

Art. 13

1. I posti di pianta organica delle sezioni e della relativa procura della Corte dei conti aventi sede a Bolzano sono riservati a cittadini appartenenti ai gruppi linguistici italiano, tedesco e ladino, in rapporto alla consistenza dei gruppi stessi quale risulta dalle dichiarazioni di appartenenza rese nell'ultimo censimento ufficiale della popolazione.

NOTE AL TESTO

Articolo così sostituito dall'art. 8 del d.lgs. 14 giugno 1999, n. 212.

Art. 14

omissis

NOTE AL TESTO

Articolo abrogato dall'art. 13 del d.lgs. 14 giugno 1999, n. 212.

Art. 15

1. Per la copertura dei posti della qualifica iniziale di magistrato delle sezioni della Corte dei conti e della relativa procura aventi sede a Bolzano, sono banditi dal presidente della Corte dei conti appositi concorsi. Il numero dei posti da mettere a concorso è determinato, in relazione alle vacanze, dal presidente della Corte, su delibera del consiglio di presidenza, d'intesa con la Provincia autonoma di Bolzano, rappresentata come previsto dal terzo comma dell'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, e successive modificazioni.

1 bis. A detti concorsi possono partecipare anche impiegati della provincia e delle amministrazioni locali che abbiano gli altri requisiti richiesti dalla normativa in materia.

1 ter. I concorsi di cui al primo comma si svolgono a Bolzano.

2. La commissione d'esame, secondo quanto previsto dalle norme sui concorsi a magistrato della Corte dei conti, è nominata dal presidente della Corte dei conti ed è composta da sei membri che conoscano la lingua italiana e la lingua tedesca, tre appartenenti al gruppo di lingua italiana e tre appartenenti al gruppo di lingua tedesca, scelti da un elenco di nomi predisposto dal consiglio di presidenza, d'intesa con la Provincia di Bolzano rappresentata come previsto dal comma 1.

3. Nei suddetti concorsi hanno la precedenza i candidati idonei residenti da almeno due anni nella provincia di Bolzano.

4. I magistrati assunti mediante i concorsi di cui al presente articolo possono essere trasferiti soltanto a domanda e dopo dieci anni dalla data di nomina.

NOTE AL TESTO

Articolo così modificato dall'art. 9 del d.lgs. 14 giugno 1999, n. 212.

Art. 16

1. Le prove di concorso per i posti di cui all'art. 15 devono tener conto anche del particolare ordinamento giuridico-amministrativo della Provincia di Bolzano.

Art. 17

1. Per far fronte a straordinarie esigenze di funzionamento delle sezioni della Corte dei conti e della relativa procura aventi sede a Bolzano, il presidente della corte stessa può provvedere con le necessarie assegnazioni di magistrati, preferibilmente a conoscenza della lingua tedesca. Tali assegnazioni non possono superare la durata di un anno.

1 bis. Le sezioni di controllo possono essere integrate con un componente designato rispettivamente dal Consiglio della Provincia di Trento e da quello della Provincia di Bolzano con oneri a carico delle province, in possesso dei requisiti e per la durata previsti dall'articolo 7, comma 8 bis, della legge 5 giugno 2003, n. 131; la nomina é effettuata con decreto del Presidente della Repubblica, con le modalità previste dal secondo comma dell'articolo unico del decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 1977, n. 385.

NOTE AL TESTO

Articolo così sostituito dall'art. 10 del d.lgs. 14 giugno 1999, n. 212, e modificato dall'art. 1 del d.lgs. 14 settembre 2011, n. 166.

Art. 18

1. Si applicano ai magistrati di cui al presente titolo le disposizioni del titolo I, nonché quelle di cui agli articoli 18, 20, 42, commi primo e secondo, intendendosi sostituite le parole "commissario del Governo" con le parole "Presidente del Consiglio dei ministri o presidente della Corte dei conti in relazione al tipo di atti", e 44 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752.

2. Il segretario generale della Corte dei conti fornisce all'ufficio unico di cui all'art. 24 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, i dati ed i provvedimenti previsti nell'art. 42, terzo comma, del medesimo decreto, concernenti i magistrati in servizio in provincia di Bolzano, al fine della loro inclusione per notizia nel Bollettino ufficiale di cui al citato art. 42.

Art. 19

1. Al personale amministrativo degli uffici delle sezioni della Corte dei conti e della relativa procura aventi sede a Bolzano, di cui alla tabella D, allegata al presente decreto, si applicano le norme di cui ai titoli I e II, nonché le norme finali e transitorie del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, e successive modificazioni.

NOTE AL TESTO

Articolo così sostituito dall'art. 11 del d.lgs. 14 giugno 1999, n. 212.

Titolo III

Norme finali e transitorie

Art. 20

1. Il primo concorso per la copertura dei posti di referendario da bandirsi a norma dell'art. 15 deve essere espletato entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Art. 21

1. Entro lo stesso termine di cui all'art. 20 devono essere espletati i concorsi per i posti vacanti nelle qualifiche funzionali del personale amministrativo.

Art. 22

1. In sede di prima applicazione del presente decreto è chiamato a far parte della sezione di cui all'art. 3 un consigliere appartenente al gruppo di lingua tedesca, nominato ai sensi dell'art. 7, terzo comma, del regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni.

Art. 23

1. I magistrati e il personale amministrativo della Corte dei conti, che risultano assegnati, alla data di entrata in vigore del presente decreto, agli uffici della corte stessa nella provincia di Bolzano, permangono, con il loro consenso, in detta sede, anche in soprannumero rispetto alle dotazioni di cui alle tabelle C e D.

Tabella A

Uffici con sede in Trento

PERSONALE DI MAGISTRATURA

Sezioni di controllo	Posti
Presidente di sezione	1
Consigliere, primo referendario o referendario	2
Sezione giurisdizionale	
Presidente di sezione	1
Consigliere, primo referendario o referendario	3
Procura presso la sezione giurisdizionale di Trento	
Consigliere	2
Totale	9

NOTE AL TESTO

Tabella così sostituita dalla tabella A del d.lgs. 14 giugno 1999, n. 212.

Tabella B

Uffici con sede in Trento

PERSONALE DELLA CARRIERA DIRIGENZIALE ED AMMINISTRATIVA

Sezione di controllo

Livelli di funzioni	Qualifica o profilo	Posti
	Dirigente	1
VIII	Funzionario amministrativo	
	Funzionario amm. contabile	4
VII	Collaboratore amministrativo	
	Collaboratore amm. contabile	6
VI	Assistente amministrativo	
	Ragioniere	4
V	Operatore amministrativo	
	Operatore amm. contabile	6
	Stenodattilografi	
	Addetto ai terminali evoluti	
IV	Coadiutori	
	Dattilografi	4
III	Addetto ai servizi ausiliari e di anticamera	2
	Totale	27

Sezione giurisdizionale

Livelli di funzione	Qualifica o profilo	Posti
	Dirigente	1
IX	Direttore di cancelleria	1
VIII	Funzionario di cancelleria	1
VII	Collaboratore di cancelleria	1
VII	Traduttore interprete	1 (*)
VI	Assistente giudiziario	0
V	Operatore amministrativo	1
	Addetto ai terminali evoluti	2
IV	Dattilografo	0
	Coadiutore	2
III	Addetto ai servizi ausiliari e di anticamera	2
	Totale	12

(*) Anche per le analoghe esigenze della procura regionale

Procura regionale presso la sezione giurisdizionale

Livelli di funzione	Qualifica o profilo	Posti

	Dirigente	1
IX	Direttore di segreteria	1
VIII	Funzionario di segreteria	1
VII	Collaboratore di segreteria	1
V	Addetto ai terminali evoluti Operatore amministrativo	2
IV	Dattilografo Coadiutore	2
III	Addetto ai servizi ausiliari e di anticamera	1
	Totale	9

NOTE AL TESTO

Tabella così sostituita dalla tabella B del d.lgs. 14 giugno 1999, n. 212.

Tabella C
Uffici con sede in Bolzano

PERSONALE DI MAGISTRATURA

	Posti
Sezione di controllo	
Presidente di sezione	1
Consigliere, primo referendario o referendario	2
Sezione giurisdizionale	
Presidente di sezione	1
Consigliere, primo referendario o referendario	3
Procura presso la sezione giurisdizionale di Bolzano	
Consigliere	2
Totale	9

NOTE AL TESTO

Tabella così sostituita dalla tabella C del d.lgs. 14 giugno 1999, n. 212.

Tabella D
Uffici con sede in Bolzano

PERSONALE DELLA CARRIERA
DIRIGENZIALE ED AMMINISTRATIVA

Sezione di controllo

Livelli di funzione	Qualifica o profilo	Posti
E	Dirigente	1
IX	Direttore amministrativo	1
	Direttore amministrativo contabile	1
VIII	Funzionario amministrativo	2
	Funzionario amm. contabile	2
VII	Collaboratore amministrativo	3
	Collaboratore amm. contabile	3
	Traduttore interprete	1

VI	Assistente amministrativo	3
	Ragioniere	3
V	Operatore amministrativo	1
	Operatore amm. contabile	1
	Addetto ai terminali evoluti	1
IV	Coadiutori	2
	Dattilografi	1
III	Addetto ai servizi ausiliari e di anticamera	1
	Totale	27

Sezione giurisdizionale

Livelli di funzione	Qualifica o profilo	Posti
E	Dirigente	1
IX	Direttore di cancelleria	1
VIII	Funzionario di cancelleria	1
VII	Collaboratore di cancelleria	1
	Traduttore interprete	1
VI	Assistente giudiziario	2
V	Operatore amministrativo	1
	Addetto ai terminali evoluti	1
IV	Coadiutore	1
	Dattilografo	1
III	Addetto ai servizi ausiliari e di anticamera	1
	Totale	12

Procura presso la sezione giurisdizionale

Livelli di funzione	Qualifica o profilo	Posti
E	Dirigente	1
IX	Direttore di segreteria	1
VIII	Funzionario di segreteria	1
VII	Collaboratore di segreteria	1
	Traduttore interprete	1
V	Addetto ai terminali evoluti	1
	Operatore amministrativo	1
IV	Dattilografo	
	Coadiutore	1
III	Addetto ai servizi ausiliari e di anticamera	1
	Totale	9

NOTE AL TESTO

Tabella così sostituita dalla tabella D del d.lgs. 14 giugno 1999, n. 212.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 luglio 1988, n. 405

Norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Trentino - Alto Adige in materia di ordinamento scolastico in provincia di Trento

(g.u. 17 settembre 1988, n. 219)

Art. 1

1. Le attribuzioni dell'amministrazione dello Stato in materia di istruzione elementare e secondaria (media, classica, scientifica, magistrale, tecnica, professionale ed artistica), esercitate sia direttamente dagli organi centrali e periferici dello Stato sia per il tramite di enti ed istituti pubblici a carattere nazionale o sovraprovinciale, sono esercitate, nell'ambito del proprio territorio, dalla Provincia di Trento, ai sensi e nei limiti di cui all'art. 16 dello statuto e con l'osservanza delle norme del presente decreto.

2. *omissis*

NOTE AL TESTO

Il comma 2 è stato abrogato dall'art. 9 del d.lgs. 24 luglio 1996, n. 433.

Art. 2

1. Tra le attribuzioni previste dall'art. 1 sono comprese le funzioni esercitate dagli organi centrali e periferici dello Stato in materia di stato giuridico ed economico del personale insegnante - ispettivo, direttivo e docente - delle scuole ed istituti di istruzione elementare e secondaria della provincia di Trento. Fatto salvo quanto disposto dai commi 14 e 15, la provincia esercita le predette funzioni a decorrere dal 10 gennaio 1996.

2. Con legge provinciale, da emanarsi nel rispetto dei principi fondamentali delle leggi dello Stato, la provincia istituisce i ruoli del personale di cui al comma 1 e ne determina la consistenza organica.

3. La provincia disciplina con proprie leggi, nel rispetto dei principi fondamentali delle leggi dello Stato, lo stato giuridico del personale di cui al comma 1 per l'attuazione delle modifiche degli ordinamenti didattici introdotte ai sensi dell'art. 7, di quanto disposto dall'art. 2 del decreto legislativo 16 dicembre 1993, n. 592, in materia di tutela delle popolazioni di lingua ladina della provincia di Trento, nonché per la migliore utilizzazione del personale stesso anche al fine di soddisfare le esigenze di continuità didattica nonché per una più efficace organizzazione della scuola.

4. Gli istituti e le materie del rapporto di lavoro non riservati alla legge secondo i principi recati dall'articolo 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421, sono disciplinati nei limiti di cui all'articolo 4 dello statuto, sentito il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da contratti collettivi provinciali volti al perseguimento degli obiettivi posti dall'ordinamento scolastico e al perseguimento delle finalità di cui al comma 3, garantendo il rispetto del trattamento economico fondamentale previsto dai rispettivi contratti collettivi nazionali, nonché il rispetto delle qualifiche e del trattamento di previdenza previsto dalle vigenti normative. Ove, per il perseguimento dei predetti obiettivi e finalità, prevedano prestazioni lavorative ordinarie quantitativamente superiori rispetto a quelle previste dai contratti collettivi nazionali, i contratti collettivi provinciali prevedono altresì un trattamento economico fondamentale aggiuntivo correlato alle maggiori prestazioni e distinto da quello previsto dai contratti collettivi nazionali medesimi. Per il personale insegnante che cessa dal servizio, ai fini del calcolo della pensione il trattamento economico fondamentale aggiuntivo previsto dai contratti collettivi provinciali, salvo che il lavoratore sia soggetto al, ovvero opti per il, sistema contributivo, è computato come retribuzione accessoria. I predetti contratti possono altresì disciplinare, senza oneri a carico dello Stato, forme di previdenza e di assistenza sanitaria integrative. Per assicurare l'attuazione delle finalità di

cui al comma 3, la Provincia autonoma di Trento definisce, previa intesa con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, apposite misure per la determinazione dei tempi e delle modalità per la mobilità del personale insegnante tra il territorio provinciale e il restante territorio nazionale; a tale fine, in applicazione di quanto disposto dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, la provincia può indire una conferenza di servizi secondo quanto disposto dall'articolo 14 e seguenti della medesima legge.

5. In caso di trasferimento del personale di cui al comma 1 ad uffici, istituti o scuole del restante territorio dello Stato cessano di applicarsi la normativa e i contratti collettivi provinciali, nonché i contratti di lavoro individuali stipulati con la Provincia autonoma di Trento e acquistano integralmente efficacia la normativa e i contratti collettivi nazionali, con la sottoscrizione di un nuovo contratto individuale con l'amministrazione statale competente. A tale fine l'ente di nuova appartenenza provvede alla ricostruzione della carriera del personale trasferito ai sensi dei rispettivi contratti collettivi, garantendo comunque parità di trattamento con il personale già in servizio nel rispettivo ruolo. Le disposizioni del presente comma sono espressamente richiamate nei contratti collettivi nazionali del personale del comparto scuola e nei contratti collettivi provinciali di cui al comma 4.

6. *omissis*

7. Fino all'adozione delle leggi provinciali di cui al comma 3 e dei contratti collettivi provinciali di cui al comma 4, ovvero per quanto dagli stessi non disciplinato, al personale insegnante appartenente ai ruoli di cui al comma 2 e al personale docente supplente in servizio nelle scuole della provincia si applicano, per quanto concerne lo stato giuridico e il trattamento economico, le norme vigenti per il corrispondente personale degli uffici, scuole ed istituti funzionanti nel restante territorio dello Stato.

8. Salvo quanto disposto dai commi 14 e 15, il trattamento economico del personale appartenente ai ruoli di cui al comma 2 e del personale supplente, ivi compresi gli oneri contributivi relativi alla previdenza e all'assistenza previsti per il corrispondente personale della scuola statale, è a carico del bilancio della provincia.

9. Il consiglio scolastico provinciale esercita, in materia di stato giuridico del personale appartenente ai ruoli di cui al comma 2, le competenze attribuite al consiglio nazionale della pubblica istruzione.

10. Il personale appartenente ai ruoli di cui al comma 2 può essere trasferito, a domanda, ad uffici, istituti e scuole del restante territorio nazionale, con passaggio ai relativi ruoli; parimenti il corrispondente personale in servizio presso uffici, istituti e scuole del restante territorio nazionale può essere trasferito, a domanda, con passaggio ai ruoli di cui al comma 2, ai corrispondenti uffici, istituti e scuole della provincia.

11. Per le finalità di cui al comma 10 si applicano le norme vigenti per i trasferimenti del personale ispettivo, direttivo e docente, eventualmente modificate e integrate ai sensi dei commi 3, 4 e 5.

12. Il servizio prestato nei ruoli di provenienza è valutato a tutti gli effetti. Per la ricongiunzione dei servizi ai fini del trattamento di quiescenza e di previdenza si applicano le norme vigenti in materia.

13. Il personale insegnante di cui al comma 1, di ruolo e non di ruolo, delle scuole elementari e secondarie della provincia di Trento partecipa sul piano nazionale alla formazione delle rappresentanze delle rispettive categorie in seno al consiglio nazionale della pubblica istruzione.

14. Il personale insegnante di cui al comma 1, in ruolo alla data del 1° settembre 1996 nelle scuole ed istituti d'istruzione elementare e secondaria della provincia di Trento, è inquadrato, con effetto dalla medesima data, nei ruoli istituiti ai sensi del comma 2, conservando la posizione giuridica ed il trattamento economico in godimento.

15. Dalla data del 1° gennaio 1996 e fino all'inquadramento nei ruoli di cui al comma 2 il personale di ruolo e non di ruolo di cui al presente articolo è messo a disposizione della provincia. In tale periodo alla gestione giuridica, retributiva e previdenziale di detto personale continua a provvedere la competente amministrazione statale, con rivalsa a carico della provincia, in relazione a quanto disposto dal comma 2 dell'art. 34 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, degli oneri complessivamente sostenuti dal 1° gennaio 1996 fino alla data di inquadramento nei ruoli di cui al comma 2. Detti oneri sono recuperati dal Ministero del tesoro, per ciascun anno di riferimento, sulle erogazioni spettanti alla provincia a qualunque titolo.

16. A far data dal 1° settembre 1996 il personale avente titolo alla nomina in ruolo per effetto dell'inclusione in graduatorie di concorsi per titoli ed esami o per soli titoli operanti alla data predetta, ovvero che sarà utilmente incluso in graduatorie conseguenti a concorsi per titoli ed esami o per soli titoli già banditi alla medesima data, all'atto della nomina è iscritto nei ruoli di cui al comma 2.

NOTE AL TESTO

Articolo così sostituito dall'art. 1 del d.lgs. 24 luglio 1996, n. 433 e modificato dall'art. 1 del d.lgs. 19 novembre 2003, n. 346.

GIURISPRUDENZA E RICORSI COSTITUZIONALI

Su quest'articolo vedi l'ordinanza della corte costituzionale 4 dicembre 2009, n. 323 (Trattenimento in servizio di dirigenti scolastici dopo 65 anni di età o 40 anni di servizio - ipotesi che la materia sia riservata alla contrattazione collettiva - carenza di motivazione sulla rilevanza e non manifesta infondatezza della questione, con particolare riguardo all'interpretazione dell'art. 2 del d.p.r. 405/1988, che prevede una riserva di legge relativa in materia, consentendo (e non imponendo) una disciplina contrattuale collettiva).

Art. 3

1. Sono esercitate dalla Provincia di Trento le attribuzioni degli organi dello Stato concernenti il consorzio provinciale per l'istruzione tecnica di cui al regio decreto-legge 26 settembre 1935, n. 1946, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 82, e successive modificazioni ed integrazioni.

2. Sono inoltre esercitate dalla provincia le funzioni amministrative degli organi dello Stato in ordine agli altri enti, istituzioni ed organizzazioni locali operanti nella materia di cui all'art. 1.

3. In caso di soppressione con legge provinciale degli enti previsti nel presente articolo, il personale dipendente è trasferito alla provincia conservando integralmente la posizione giuridico-economica acquisita. I beni mobili e immobili sono trasferiti al patrimonio della provincia.

Art. 4

1. Le scuole di istruzione elementare e secondaria della Provincia di Trento hanno carattere statale.

2. I titoli di studio conseguiti nelle predette scuole sono validi a tutti gli effetti.

NOTE AL TESTO

Vedi anche, in materia, le deliberazioni della giunta provinciale 7 luglio 1992, n. 10705 (b.u. 10 agosto 1993, n. 37, suppl. ord. n. 3), 23 dicembre 1993, n. 19029 (b.u. 3 maggio 1994, n. 19, suppl. ord. n. 1), 28 ottobre 1994, n. 13894 (b.u. 7 febbraio 1995, n. 6, suppl. ord. n. 1), 1 dicembre 1995, n. 13930 e n. 13931 e 15 dicembre 1995, n. 15389 (tutte in b.u. 27 febbraio 1996, n. 11).

Art. 5

1. All'istituzione di scuole elementari e di istituti e scuole di istruzione secondaria nonché dei corsi finalizzati al rilascio dei titoli di studio provvede la provincia in base ai piani da essa predisposti tenendo conto, oltre che della popolazione scolastica, delle

condizioni territoriali e socio-economiche che possono rendere localmente difficile il raggruppamento degli alunni, nonché di particolari esigenze connesse alla tutela delle minoranze linguistiche della provincia di Trento.

2. I piani di cui al comma 1 comprendono anche la soppressione, la trasformazione e il trasferimento delle scuole esistenti, per una migliore distribuzione delle scuole nel territorio provinciale, l'attuazione di provvedimenti legislativi della provincia in ordine all'organizzazione e al funzionamento delle scuole ed istituti di istruzione nonché l'attuazione di quanto disposto dall'art. 2 del decreto legislativo 16 dicembre 1993, n. 592.

NOTE AL TESTO

- *Articolo così sostituito dall'art. 2 del d.lgs. 24 luglio 1996, n. 433.*
- *In materia di pianificazione vedi anche la deliberazione della giunta provinciale 21 gennaio 1997, n. 250 (b.u. 8 aprile 1997, n. 17).*

Art. 6
omissis

NOTE AL TESTO

Articolo abrogato dall'art. 9 del d.lgs. 24 luglio 1996, n. 433.

Art. 7

1. Il progetto di modifica dei programmi d'insegnamento e di esami, ivi comprese l'introduzione di nuovi insegnamenti e la modifica di orari di insegnamento, è comunicato al Ministero della pubblica istruzione per il parere del consiglio nazionale della pubblica istruzione previsto dall'art. 19, comma ottavo, dello statuto. A tal fine il consiglio nazionale è integrato da un rappresentante della provincia. Per l'acquisizione del predetto parere si applica quanto disposto dall'art. 16 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

2. La provincia adotta le modifiche dei programmi d'insegnamento e di esame con propria legge ovvero sulla base di quanto disposto con propria legge. Ove le predette modifiche non riguardino disposizioni recate da normative statali aventi forza di legge, le stesse sono adottate dalla provincia, sentito il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, con proprio provvedimento nel rispetto di quanto previsto dal comma 1.

3. La provincia dispone idonei interventi per adeguare la preparazione scolastica, secondo i programmi di insegnamento di cui al comma 1, degli studenti provenienti dalle altre scuole del territorio nazionale.

4. *omissis*

NOTE AL TESTO

Articolo così modificato dall'art. 3 del d.lgs. 24 luglio 1996, n. 433 e dall'art. 1 del d.lgs. 19 novembre 2003, n. 346.

Art. 8

1. Le norme per l'attuazione delle leggi sugli esami di Stato sono emanate dalla provincia, sentito il Ministero della pubblica istruzione.

2. La provincia è delegata a nominare i presidenti e i membri delle commissioni degli esami di Stato delle scuole di ogni ordine e grado.

3. In relazione al particolare ordinamento stabilito ai sensi dell'art. 7, le materie su cui vertono gli esami di maturità e le relative prove sono determinate annualmente dal Ministro della pubblica istruzione su proposta della provincia.

NOTE AL TESTO

Articolo così sostituito dall'art. 4 del d.lgs. 24 luglio 1996, n. 433.

Art. 9

omissis

NOTE AL TESTO

Articolo abrogato dall'art. 1 del d.lgs. 19 novembre 2003, n. 346.

Art. 10

1. Ai sensi degli articoli 1 e 2 la Provincia di Trento esercita le attribuzioni demandate ad organi centrali e periferici dello Stato dalla parte I, titolo I, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297.

2. In relazione alle competenze ad essa attribuite dallo statuto, si intendono riferite alla provincia le disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica di cui al comma 1 aventi riguardo alle regioni.

3. In caso di modificazione con legge provinciale della disciplina contenuta nel decreto del Presidente della Repubblica di cui al comma 1, la provincia deve rispettare i principi in essa stabiliti. Resta ferma la competenza primaria della provincia in materia di scuola materna.

4. *omissis*

NOTE AL TESTO

Articolo così modificato dall'art. 6 del d.lgs. 24 luglio 1996, n. 433.

Art. 11

1. Al fine di assicurare la reciproca informazione sulle attività di competenza rispettivamente della Provincia autonoma di Trento e dell'amministrazione statale, a supporto delle forme di coordinamento previste dal presente decreto tra gli organi competenti della provincia stessa e quelli dello Stato, il dirigente preposto alla struttura provinciale competente in materia di istruzione ha titolo a partecipare alla conferenza permanente dei dirigenti generali di cui all'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 6 novembre 2000, n. 347.

NOTE AL TESTO

Articolo già sostituito dall'art. 7 del d.lgs. 24 luglio 1996, n. 433, e così sostituito dall'art. 1 del d.lgs. 19 novembre 2003, n. 346.

Art. 12

omissis

NOTE AL TESTO

Articolo abrogato dall'art. 9 del d.lgs. 24 luglio 1996, n. 433.

Art. 13

1. Nell'esercizio delle proprie competenze nella materia disciplinata dal titolo III del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 419, la provincia istituisce un istituto di ricerca, sperimentazione ed aggiornamento educativi.

2. *omissis*

NOTE AL TESTO

Il comma 2 è stato abrogato dall'art. 9 del d.lgs. 24 luglio 1996, n. 433.

Art. 14

omissis

NOTE AL TESTO

Articolo abrogato dall'art. 2 del d.lgs. 16 dicembre 1993, n. 592.

Art. 15

1. Con effetto dalla data di entrata in vigore della legge provinciale di cui al comma 2, il consorzio tra lo Stato e la Provincia di Trento per il funzionamento dell'istituto agrario provinciale di San Michele all'Adige, costituito con regio decreto 28 luglio 1926, n. 1415, è disciolto. Sino alla predetta data è prorogata la durata in carica degli organi del consorzio.

2. La Provincia di Trento, nell'esercizio delle competenze ad essa spettanti ai sensi dello statuto, provvede con legge, da emanarsi entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, in ordine all'organizzazione ed al funzionamento dell'istituto.

3. La stessa legge provinciale regola lo stato del personale in servizio, nel rispetto della posizione giuridico-economica acquisita, nonché la destinazione dei beni già appartenenti al consorzio.

Art. 16

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge provinciale che istituisce l'ufficio del sovrintendente scolastico, passa alle dipendenze della Provincia di Trento il seguente personale statale in servizio nella provincia sempre che non chieda, nel termine stabilito dalla predetta legge provinciale, di rimanere alle dipendenze dello Stato:

a) il personale amministrativo appartenente ai ruoli dell'amministrazione centrale della pubblica istruzione e dell'amministrazione scolastica periferica, con esclusione del provveditore agli studi;
b) il personale non docente delle scuole di ogni ordine e grado;
c) il persone docente collocato permanentemente fuori ruolo ai sensi della legge 2 dicembre 1967, n. 1213, e il personale docente mantenuto ad esaurimento ai sensi dell'art. 63, quarto comma, della legge 20 maggio 1982, n. 270, presso il provveditorato agli studi di Trento.

2. In relazione alle unità di personale di cui alla lettera a) del comma 1, che passa alle dipendenze della provincia, vengono soppressi altrettanti posti nella qualifica iniziale del ruolo di appartenenza.

3. I ruoli del personale non docente statale della scuola della provincia di Trento sono soppressi.

4. Il personale di cui alle lettere a) e b) del comma 1 che rimane alle dipendenze dello Stato può, a domanda, essere assegnato, anche in soprannumero, ad uffici o scuole di altra provincia, oppure essere utilizzato negli uffici amministrativi dell'Università di Trento e in uffici di altre amministrazioni statali situati in provincia di Trento, previo collocamento fuori ruolo.

5. Il personale di cui alla lettera c) del comma 1 che rimane alle dipendenze dello Stato è restituito all'insegnamento ed assegnato, a domanda, anche in soprannumero, alle scuole del comune nel quale presta servizio.

6. Il personale che passa alle dipendenze della provincia è collocato nel corrispondente livello retributivo del ruolo organico dell'amministrazione provinciale ed inquadrato nella rispettiva qualifica funzionale. Ad esso si applica la normativa di stato giuridico e di trattamento economico relativa al personale appartenente al ruolo in cui viene inserito. Il servizio prestato nel ruolo di provenienza è valido a tutti gli effetti come servizio effettuato nel ruolo di inquadramento.

7. Fino a quando non sarà istituito con legge provinciale l'ufficio del sovrintendente e non sarà nominato il sovrintendente, il provveditorato agli studi continuerà a svolgere, anche per conto della provincia, le attribuzioni ad essa demandate dalle norme in vigore. A seguito della nomina del sovrintendente, il provveditorato agli studi di Trento è soppresso.

Art. 17

1. Fino a quando non sarà diversamente disposto con legge provinciale, anche in ordine alle modalità di inquadramento del personale che è trasferito ai sensi del comma 2, gli enti e gli istituti pubblici a carattere nazionale o sovraprovinciale indicati nell'art. 1 continuano ad esercitare le proprie attribuzioni ed i relativi programmi di attività devono essere preventivamente approvati dalla provincia.

2. Il personale in servizio presso le sedi periferiche degli enti pubblici di cui al presente articolo in provincia di Trento ed addetto alle attività che cessano, è trasferito, previo consenso, alla Provincia di Trento, conservando integralmente la posizione giuridico-economica acquisita. I beni mobili ed immobili costituenti le strutture delle suddette sedi periferiche i tali enti sono trasferiti al patrimonio della Provincia di Trento.

3. I provvedimenti relativi alla liquidazione ed al trasferimento alla provincia del patrimonio degli enti, nonché il trasferimento del personale, sono adottati con decreto del ministro che esercita la vigilanza sull'ente, di concerto con il Ministro del tesoro e d'intesa con la Provincia di Trento, da emanare entro un mese dalla data di entrata in vigore della legge provinciale di cui al comma 1.

Art. 18

1. Alla data di entrata in vigore del presente decreto la Provincia di Trento succede nei diritti ed obblighi inerenti ai beni mobili di proprietà dello Stato nel provveditorato agli studi e nelle scuole della provincia stessa.

2. La consistenza degli arredi, delle macchine e delle attrezzature, nonché dei diritti ed obblighi ad essi inerenti, è fatta constare con verbali redatti in contraddittorio da funzionari a ciò delegati rispettivamente dal Ministero della pubblica istruzione e dalla provincia.

Art. 19

1. La definizione dei procedimenti amministrativi che abbiano comportato assunzioni di impegni prima della data di trasferimento alla Provincia di Trento delle funzioni amministrative contemplate dal presente decreto rimane di competenza degli organi dello Stato. Rimane parimenti di competenza dei medesimi organi, con oneri a carico del bilancio statale, la liquidazione delle ulteriori annualità di spese pluriennali a carico di esercizi successivi a quello di trasferimento delle funzioni alla suddetta provincia, qualora l'impegno relativo alla prima annualità abbia fatto carico ad esercizi anteriori al detto trasferimento.

2. Resta altresì, sino alla data del 31 dicembre, di competenza degli organi statali la definizione dei provvedimenti che trovino il loro finanziamento in somme mantenute nel conto dei residui ai sensi dell'art. 36 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, o di altre disposizioni che ad esso facciano riferimento, ovvero in forza di particolari norme.

Art. 20

1. Entro il termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le amministrazioni dello Stato provvedono a consegnare, con elenchi descrittivi, alla Provincia di Trento gli atti degli uffici centrali concernenti le funzioni trasferite con il presente decreto e relativi ad affari non ancora esauriti, fatta eccezione per quelli disciplinati dall'art. 19 e per quelli relativi a questioni o disposizioni di massima inerenti alle dette funzioni.

Art. 21

1. L'applicazione nella provincia di Trento dell'art. 9, comma 2, dell'accordo di

modificazioni del Concordato lateranense, ratificato con legge 25 marzo 1985, n. 121, e dell'intesa stipulata tra il Ministero della pubblica istruzione ed il presidente della Conferenza episcopale italiana, approvata con decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1985, n. 751, non pregiudica, ai sensi del punto 5, lettera c), del protocollo addizionale in data 18 febbraio 1984 al predetto accordo, il regime vigente in detta provincia per l'insegnamento della religione cattolica così come previsto nei successivi commi.

2. Nella provincia di Trento, pertanto, l'insegnamento della religione cattolica, secondo le consolidate tradizioni locali, è compreso nella programmazione educativa della scuola definita nel rispetto delle competenze della provincia ed è impartito, sia nella scuola elementare che in quella secondaria, da appositi docenti che siano sacerdoti o religiosi, oppure laici riconosciuti idonei dall'ordinario diocesano, nominati dall'autorità scolastica competente, d'intesa con l'ordinario stesso.

3. L'insegnamento di cui al comma 2 è impartito, secondo le norme stabilite dal vigente concordato, per il numero di ore previsto dall'ordinamento scolastico e comunque per non meno di un'ora settimanale; nella scuola dell'obbligo possono essere stabilite fino a due ore settimanali.

4. *omissis*

5. Il ruolo istituito con l'art. 5 del regio decreto 27 agosto 1932, n. 1127, integrato dall'art. 11 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 16 maggio 1947, n. 555, è trasformato in ruolo ad esaurimento. I relativi posti sono soppressi con la cessazione, per qualsiasi causa, dal servizio dei docenti ad essi assegnati alla data di entrata in vigore del presente decreto.

NOTE AL TESTO

Il comma 4 è stato abrogato dall'art. 1 del d.lgs. 19 novembre 2003, n. 346.

Art. 22

1. L'art. 53, ultimo comma, della legge 11 luglio 1980, n. 312, si applica anche agli insegnanti di religione nelle scuole elementari della provincia di Trento, in possesso dei requisiti ivi previsti, con riferimento al livello retributivo attribuito al personale docente appartenente a detto ordine di scuole.

Art. 23

1. Per lo svolgimento delle funzioni previste dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, relative all'insegnamento religioso cattolico nelle scuole della provincia di Trento, il sovrintendente scolastico conferisce incarichi ispettivi, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 119 dello stesso decreto, ad uno degli insegnanti di religione in servizio nelle predette rispettive scuole, il quale sia ritenuto idoneo dall'ordinario diocesano anche per le suddette funzioni.

Art. 24

omissis

NOTE AL TESTO

Articolo abrogato dall'art. 1 del d.lgs. 19 novembre 2003, n. 346.

Art. 25

1. Restano ferme le vigenti disposizioni compatibili con quelle del presente decreto.

Art. 26
omissis

NOTE AL TESTO

Articolo abrogato dall'art. 1 del d.lgs. 19 novembre 2003, n. 346.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 luglio 1988, n. 574

Norme di attuazione dello Statuto speciale per la regione Trentino - Alto Adige in materia di uso della lingua tedesca e della lingua ladina nei rapporti con la pubblica amministrazione e nei procedimenti giudiziari

NOTE AL TESTO

Il titolo del decreto è stato così sostituito dall'art. 1 del d.lgs. 4 novembre 2015, n. 186.

(g.u. 8 maggio 1989, n. 105)

Capo I
Campo di applicazione

Art. 1

1. Il presente decreto disciplina, in attuazione delle norme contenute nel titolo XI dello statuto speciale per il Trentino - Alto Adige, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, l'uso della lingua tedesca. Nella regione la lingua tedesca è parificata a quella italiana, che è la lingua ufficiale dello Stato:

a) nei rapporti con gli organi e gli uffici della pubblica amministrazione e degli enti pubblici, situati nella provincia di Bolzano o aventi competenza regionale, nonché con i concessionari di servizi di pubblico interesse svolti nella provincia medesima;
b) nei rapporti con gli uffici giudiziari e con gli organi giurisdizionali ordinari, amministrativi e tributari situati nella provincia di Bolzano;
c) nei rapporti con la corte d'appello, la corte di assise d'appello, la sezione della corte d'appello per i minorenni, la procura generale presso la corte d'appello, il tribunale per i minorenni, il tribunale di sorveglianza e l'ufficio di sorveglianza, il commissario regionale per la liquidazione degli usi civici, nonché con ogni altro ufficio giudiziario e organo giurisdizionale ordinario, amministrativo, contabile, o tributario, con sede in provincia di Trento ma con competenza anche in provincia di Bolzano;
d) nell'attività svolta nei rapporti interni dal personale degli organi, degli uffici e dei concessionari indicati nelle lettere a), b) e c);
e) nei rapporti esterni con organi, uffici, enti e reparti degli ordinamenti di tipo militare, aventi sede in provincia di Bolzano o in provincia di Trento ma con competenza anche nella provincia di Bolzano;
f) negli atti pubblici, notarili ed equiparati.

2. Anche per le forze di polizia che fanno parte delle forze armate e per il personale della polizia di Stato che è soggetto ad ordinamenti di tipo militare, la lingua soggiace alle disposizioni del presente decreto in tutti i casi in cui vengono compiuti atti che riguardano l'attività di polizia in genere, ovvero sono destinati ad avviare un'azione penale o comunque provochino una sanzione.

NOTE AL TESTO

La lettera c) del comma 1 è stata così modificata dall'art. 1 del d.lgs. 13 giugno 2005, n. 124.

GIURISPRUDENZA E RICORSI COSTITUZIONALI

La sentenza della corte costituzionale 19 giugno 1998, n. 213 (Minoranza tedesca - diritti linguistici - sono protetti in base a criteri territoriali (non personali), e in particolare alla sede dell'organo giurisdizionale - non si espandono al di là di ciò che è espressamente stabilito dallo statuto, né valgono per la giustizia militare, secondo le norme d'attuazione. Queste non si sottraggono al controllo di legittimità costituzionale, ma pongono dei limiti all'interpretazione dello statuto, non superabili senza conseguenze sull'equilibrio dell'ordinamento) e l'ordinanza della corte costituzionale 4 dicembre 1998, n. 395 (Legittimità delle norme d'attuazione dello statuto speciale sulla parificazione del tedesco all'italiano, in quanto non includono gli organi giurisdizionali militari (che non hanno sede in regione) -

questione già dichiarata infondata) hanno dichiarato infondate alcune questioni di legittimità che riguardavano quest'articolo.

Art. 1 bis

1. Le disposizioni del presente decreto si applicano a tutte le persone fisiche e giuridiche, a prescindere dalla loro nazionalità, residenza, domicilio o sede.

NOTE AL TESTO

Articolo aggiunto dall'art. 2 del d.lgs. 4 novembre 2015, n. 186.

Art. 2

1. Presso i concessionari di servizi di pubblico interesse svolti in provincia di Bolzano l'attività deve essere organizzata in modo che sia garantito l'uso delle due lingue italiana e tedesca secondo le norme del presente decreto. Il personale occorrente a tal fine deve essere in possesso del requisito di cui al titolo I del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, e successive modificazioni.

2. Ai fini del presente decreto sono concessionari di servizi di pubblico interesse i soggetti che gestiscono servizi che rientrano nelle attribuzioni o nella disponibilità di enti pubblici, nonché quelli in atto ad essi equiparati.

3. Nei formulari e negli atti relativi all'assicurazione obbligatoria deve essere garantito l'uso congiunto delle lingue italiana e tedesca.

4. Per le assunzioni, a qualsiasi titolo effettuate, anche a tempo determinato, di personale, nelle società o enti comunque denominati o strutturati che abbiano assunto o assumano in concessione esclusiva o parziale la gestione di servizi che al 1° gennaio 1991 erano esercitati sia dalle amministrazioni statali, comprese quelle ad ordinamento autonomo soggette alle norme del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, e successive modifiche ed integrazioni, sia da enti pubblici economici, è richiesto il requisito previsto dal titolo I del menzionato decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752. Il medesimo requisito è, altresì, richiesto per i trasferimenti di personale da sedi o uffici in altre province ad uffici situati in provincia di Bolzano.

5. L'inosservanza delle disposizioni di cui ai commi precedenti comporta la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire un milione a lire cinque milioni. All'applicazione di detta sanzione provvede il commissario del Governo. Si applicano le disposizioni di cui alle sezioni prima e seconda del capo primo della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modifiche ed integrazioni. In caso di recidiva l'autorità competente al rilascio della concessione può disporre la sospensione della concessione per un periodo non superiore ad un anno ovvero può escludere il concessionario dalle procedure di rilascio, anche temporaneo, della relativa concessione.

6. Il personale presso i concessionari in possesso dell'attestato di cui al titolo I del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, o che abbia superato l'esame di seconda lingua a norma della legge 23 ottobre 1961, n. 1165, deve essere munito di un segno di identificazione facilmente visibile. L'inosservanza delle disposizioni del presente comma comporta la sanzione amministrativa del pagamento di una somma fino a 200.000 lire. Alla applicazione della sanzione provvede il commissario del Governo. Si applicano le disposizioni di cui alle sezioni prima e seconda del capo primo della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive, modifiche ed integrazioni.

NOTE AL TESTO

Articolo così sostituito dall'art. 1 del d.lgs. 24 luglio 1996, n. 446.

Capo II
Disposizioni generali

Art. 3

1. Gli organi, gli uffici e i concessionari indicati nell'art. 1 devono predisporre o adeguare le strutture organizzative al fine di consentire l'uso dell'una e dell'altra lingua.

2. A tal fine devono essere predisposti i mezzi tecnici e quelli documentali nelle due lingue purché si tratti di mezzi che per legge, regolamento o contratto, debbano essere forniti o predisposti dagli organi, dagli uffici e dai concessionari di cui all'art. 1.

3. Presso gli organi, gli uffici ed i concessionari suddetti deve essere affisso l'avviso relativo alla facoltà degli interessati di usare la lingua del gruppo di appartenenza, con l'indicazione delle forme di tutela e delle relative sanzioni per il caso di indebito rifiuto, omissione o ritardo nell'osservanza delle disposizioni del presente decreto.

NOTE AL TESTO

Articolo così modificato dall'art. 3 del d.lgs. 4 novembre 2015, n. 186.

Art. 4

1. A norma dell'ultimo comma dell'art. 100 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, l'uso congiunto delle lingue italiana e tedesca da parte degli organi, uffici e concessionari di cui all'art. 1, è prescritto per gli atti destinati alla generalità delle persone, per gli atti individuali destinati ad uso pubblico e per gli atti destinati a pluralità di uffici.

2. A tal fine sono considerati:

a) atti destinati alla generalità delle persone, quelli che siano diretti ad una pluralità indeterminata di destinatari e quelli per i quali è prescritta la pubblicazione da leggi e regolamenti;

b) atti individuali destinati ad uso pubblico, quelli per i quali è prescritto l'obbligo dell'esposizione al pubblico, o dell'affissione, le carte di identità e i documenti equipollenti nonché gli atti di abilitazione, di concessione e di autorizzazione per i quali è prescritta l'esibizione a richiesta di organi della pubblica amministrazione e che non contrastino con impegni internazionali dello Stato;

c) atti destinati ad una pluralità di uffici, quelli diretti a più uffici e organi della pubblica amministrazione situati nella provincia di Bolzano o aventi competenza regionale.

3. Per la redazione congiunta nelle due lingue degli atti di cui alla lettera b) del comma 2 non può essere posto a carico degli interessati alcun onere aggiuntivo di spese.

4. Negli atti scritti i due testi vengono riportati uno a fianco all'altro. Tali testi devono avere la stessa evidenza e lo stesso rilievo tipografico.

NOTE AL TESTO

Articolo così modificato dall'art. 3 del d.lgs. 4 novembre 2015, n. 186.

Art. 5

1. Gli atti e i provvedimenti per i quali è prescritta la pubblicazione nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana, emanati dagli organi, dagli uffici e dai concessionari indicati nell'art. 1, nonché dalle persone fisiche o giuridiche, dalle società, dalle associazioni, dalle fondazioni, dai comitati e dai soggetti in genere, residenti o aventi sede nella provincia di Bolzano, devono essere pubblicati nelle due lingue nel Bollettino ufficiale della regione Trentino - Alto Adige.

2. Degli atti e dei provvedimenti amministrativi, diversi dai regolamenti, delle amministrazioni dello Stato e degli enti pubblici aventi sede fuori della regione, che interessano la provincia di Bolzano, viene data notizia con avviso in lingua tedesca inserito nello stesso numero della Gazzetta ufficiale nel quale è pubblicato l'atto nel testo italiano.

3. L'ufficio pubblicazione leggi e decreti presso il Ministero di grazia e giustizia cura la pubblicazione dell'avviso su richiesta della Provincia di Bolzano, la quale fornisce il testo dell'avviso stesso in lingua tedesca con la tempestività necessaria ad assicurare la regolare pubblicazione dell'atto nella Gazzetta ufficiale.

4. L'esame degli atti in pubblicazione, ai fini di cui ai commi 2 e 3, è compiuto presso l'ufficio pubblicazione leggi e decreti da un incaricato della Provincia di Bolzano secondo modalità da concordare tra la Provincia stessa ed il Ministero di grazia e giustizia.

5. La pubblicazione integrale in lingua tedesca degli atti e dei provvedimenti dei quali è dato avviso nella Gazzetta ufficiale viene effettuata nel Bollettino ufficiale della regione Trentino - Alto Adige, ferma la loro entrata in vigore.

6. Sono eseguite nelle due lingue le pubblicazioni nel fascicolo regionale del bollettino ufficiale delle società per azioni o in altri casi di pubblicazione prescritta da leggi o regolamenti in analoghi bollettini o fogli ufficiali a carattere regionale o provinciale, ovvero nel Bollettino ufficiale della regione ove manchino edizioni locali di bollettini a carattere nazionale, i quali, comunque, dovranno dare notizia dell'avvenuta pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione.

7. La redazione nelle due lingue degli atti o dei provvedimenti, ai fini delle pubblicazioni indicate nei commi 1 e 6, è effettuata a cura degli organi, degli uffici, dei concessionari o dei soggetti tenuti alla pubblicazione.

8. Le spese, dovute dai soggetti privati per le pubblicazioni previste dal presente articolo, non possono essere superiori a quelle richieste per la pubblicazione in una sola lingua.

Art. 6

1. Una commissione paritetica costituita con decreto del commissario del Governo, composta da sei esperti, tre di lingua italiana designati dallo stesso commissario del Governo e tre di lingua tedesca designati dalla Giunta provinciale:

a) determina ed aggiorna, ovvero convalida la terminologia giuridica, amministrativa e tecnica in uso da parte degli organi, degli uffici e dei concessionari indicati nell'art. 1, al fine di assicurarne la corrispondenza nelle lingue italiana e tedesca;
b) cura la redazione e l'aggiornamento di un dizionario di terminologia giuridica, amministrativa e tecnica nelle due lingue.

2. Il relativo testo viene trasmesso al commissario del Governo e alla Giunta provinciale di Bolzano per eventuali modifiche ed integrazioni. Trascorso il termine di sei mesi senza osservazioni, il testo si intende approvato.

3. I testi in lingua italiana e tedesca delle leggi, dei regolamenti, degli atti e dei provvedimenti di cui ai commi 1, 2 e 6 dell'art. 5, da pubblicare nel Bollettino ufficiale della regione, devono essere rispettivamente redatti o tradotti osservando la terminologia determinata in base alle norme del presente articolo.

4. La commissione determina le modalità per l'assolvimento dei suoi compiti e può proporre alla Provincia di Bolzano la nomina temporanea di consulenti specializzati nei settori giuridico, amministrativo e tecnico. Essa si avvale per l'espletamento delle sue funzioni di personale ed attrezzature posti a disposizione della Provincia di Bolzano.

5. Ai componenti della commissione spetta il compenso per le commissioni di esame della Provincia, che viene corrisposto dalla Provincia stessa salvo il rimborso da parte dello Stato di una quota pari alla metà della spesa.

Capo III
Rapporti con gli organi e gli uffici della pubblica amministrazione e con i concessionari di servizi di pubblico interesse

Art. 7

1. Gli organi, gli uffici e i concessionari indicati nell'art. 1 i quali ricevono istanze, domande, denunce o dichiarazioni sono tenuti a formulare gli atti e i provvedimenti e ad eseguire le prescritte comunicazioni o notificazioni nella lingua usata dal richiedente, denunciante o dichiarante ove questo ne sia il destinatario.
2. Qualora l'istanza, la domanda, la denuncia e la dichiarazione siano formulate oralmente e non verbalizzate deve essere attestata la lingua usata dal richiedente salvo che la risposta sia immediata.
3. Per gli atti o i provvedimenti da emettere, comunicare o notificare a loro iniziativa, gli organi, gli uffici ed i concessionari di cui al comma 1, usano la lingua presunta del destinatario, adeguandosi, in ogni caso, nei rapporti orali, alla lingua usata dall'interlocutore.
4. Gli organi, gli uffici ed i concessionari, di cui al comma 1, che nell'esercizio delle rispettive funzioni o attività di istituto sono tenuti a trasmettere, comunicare o notificare gli atti o i provvedimenti da essi emessi in lingua tedesca, ad amministrazioni o enti pubblici situati in altre province dello Stato, devono provvedere a loro cura e spese alla traduzione in lingua italiana degli atti o provvedimenti medesimi.

Art. 8

1. Gli interessati possono sollevare la eccezione di nullità di atti o provvedimenti amministrativi emessi dagli organi, dagli uffici e dai concessionari indicati nell'art. 1, nonché delle comunicazioni o notificazioni da essi provenienti, che siano formulati in contrasto con le disposizioni dell'art. 7.
2. L'eccezione può essere sollevata anche oralmente dinanzi all'organo, ufficio o concessionario che ha emesso l'atto o il provvedimento o dal quale proviene la comunicazione o la notificazione, nel termine perentorio di dieci giorni da quello in cui l'interessato ne ha avuto conoscenza o da quello in cui la comunicazione o la notificazione viene eseguita. Se l'eccezione è proposta oralmente, l'incaricato di un pubblico servizio provvede a redigere apposito verbale.
3. L'eccezione può essere proposta, nello stesso termine e con le stesse modalità, davanti al sindaco o ad un suo delegato del comune di residenza dell'interessato, quando l'atto, il provvedimento, la comunicazione o la notificazione siano stati emessi da organi, uffici o concessionari che abbiano sede in altro comune. In tal caso la dichiarazione scritta dell'interessato o il verbale che la contiene sono, immediatamente, trasmessi, a cura del comune, all'organo, ufficio o concessionario competente.
4. L'eccezione può essere altresì sollevata direttamente all'ufficiale notificante il quale ne fa menzione nella relazione di notifica.
5. L'eccezione di nullità sospende gli effetti dell'atto.
6. L'organo, l'ufficio o il concessionario, accertata la fondatezza della eccezione, provvede, a sua cura e spese, alla rinnovazione nella lingua richiesta ed alla notificazione o comunicazione dell'atto o del provvedimento nel termine perentorio di dieci giorni decorrenti da quello in cui esso ha avuto conoscenza della eccezione. I termini di decadenza o di prescrizione sono in tal caso prorogati fino alla data della notifica o comunicazione dell'atto tempestivamente rinnovato.

7. In caso di infondatezza della eccezione l'organo, l'ufficio o il concessionario, nello stesso termine perentorio di dieci giorni, dà notizia del rigetto all'interessato e da quel momento l'atto riprende a produrre i suoi effetti.

8. L'inutile decorso del termine di dieci giorni indicato nei commi 6 e 7 determina comunque la inefficacia dell'atto.

NOTE AL TESTO

Articolo così modificato dall'art. 3 del d.lgs. 4 novembre 2015, n. 186.

Art. 9

1. Nei casi previsti dall'art. 8 e sempre che l'organo, l'ufficio o il concessionario non abbia già accolto l'eccezione, l'interessato deve dimostrare l'appartenenza al gruppo linguistico mediante la produzione del certificato di cui all'art. 18 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, e successive modificazioni.

2. La produzione del certificato deve avvenire nel termine di dieci giorni di cui al comma 2 dell'art. 8.

3. Nell'ipotesi di cui al comma 1 dell'art. 7 l'interessato è esentato dal fornire la prova di cui al comma 2 del presente articolo.

4. In mancanza di tempestiva produzione del certificato la eccezione di nullità va rigettata e l'atto continua a produrre i suoi effetti nella lingua in cui è stato redatto.

Art. 10

1. In caso di rigetto della eccezione di cui all'art. 8, l'interessato può ricorrere entro il termine di dieci giorni dalla comunicazione, alla sezione autonoma di Bolzano del tribunale regionale di giustizia amministrativa al fine di fare pronunciare la nullità dell'atto, del provvedimento, della comunicazione o della notificazione per violazione, da parte dell'organo, dell'ufficio o del concessionario, delle disposizioni di cui agli articoli 8 e 9.

2. Il ricorso può essere proposto, anche verbalmente, davanti alla cancelleria della sezione che provvede a redigere il processo verbale; il presidente della sezione autonoma fissa, con proprio decreto, l'udienza nella quale sarà trattato il ricorso.

3. Il ricorso può essere proposto, con le stesse modalità, anche dai soggetti contemplati nell'art. 92 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, e alle condizioni ivi stabilite.

4. Il ricorso, con il pedissequo decreto, è comunicato almeno dieci giorni prima dell'udienza all'organo, all'ufficio o al concessionario controinteressati, nonché all'istante.

5. Le parti possono stare in giudizio anche personalmente davanti alla sezione e possono presentare memorie non oltre i cinque giorni liberi prima dell'udienza. La sezione decide in camera di consiglio, entro sessanta giorni dalla presentazione del ricorso, sentite le parti, se comparse.

6. La sezione, quando pronuncia la nullità dell'atto impugnato, stabilisce anche d'ufficio se la nullità si estende a determinati atti connessi o conseguenti. L'organo, l'ufficio o il concessionario provvede alla rinnovazione dell'atto annullato entro venti giorni dalla comunicazione della decisione.

7. La sezione, in ogni caso, condanna la parte soccombente alle spese di giudizio.

8. Gli atti del procedimento sono esenti da spese di ufficio, bollo, tasse e diritti di ogni specie.

9. Le eccezioni sull'uso della lingua non possono essere proposte congiuntamente ad altri motivi di gravame.

Art. 11

1. Fermo restando quanto disposto dall'art. 7, nonché dall'ultimo comma dell'art. 100 dello statuto per quanto attiene agli ordinamenti di tipo militare, il personale dipendente dagli organi, dagli uffici, dagli enti e dai concessionari indicati nell'art. 1 che abbiano sede nella provincia di Bolzano, ha facoltà di usare nello svolgimento delle rispettive funzioni e attività, compresi i corsi di addestramento che si svolgano nella regione Trentino - Alto Adige, la lingua italiana o tedesca e non gli può essere richiesto di effettuare traduzioni nell'altra lingua se non quando è prescritto da leggi o regolamenti.

2. La stessa facoltà spetta al personale dei contingenti di cui al secondo comma dell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, e successive modificazioni, limitatamente alle funzioni e attività destinate a produrre effetti nella provincia di Bolzano.

3. Gli atti e i provvedimenti relativi al rapporto di impiego o di lavoro del personale di cui al comma 1 sono redatti nelle lingue italiana e tedesca se emessi dagli organi, uffici, enti e concessionari indicati nell'art. 1 e redatti in lingua italiana e tradotti in lingua tedesca se emessi da amministrazioni o enti pubblici aventi sede fuori della regione quando l'interessato è appartenente al gruppo linguistico tedesco.

Art. 12

1. Agli uffici, enti e reparti militari o di tipo militare, aventi sede nella provincia di Bolzano o aventi competenza regionale con sede in Trento si applicano, nei rapporti esterni, le disposizioni di cui agli articoli 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10.

2. A tal fine essi si avvalgono di proprio personale, compreso quello di leva, con adeguata conoscenza della lingua italiana e tedesca, e del personale amministrativo dei ministeri di appartenenza.

Capo IV
Rapporti con gli uffici giudiziari e con gli organi giurisdizionali

Art. 13

1. Gli uffici e gli organi giudiziari indicati nell'articolo 1 devono servirsi, nei rapporti con gli interessati e nei relativi atti, della lingua usata dal richiedente, salvo quanto disposto negli articoli seguenti.

NOTE AL TESTO

Articolo così modificato dall'art. 3 del d.lgs. 4 novembre 2015, n. 186.

GIURISPRUDENZA E RICORSI COSTITUZIONALI

La sentenza della corte costituzionale 19 giugno 1998, n. 213 (Minoranza tedesca - diritti linguistici - sono protetti in base a criteri territoriali (non personali), e in particolare alla sede dell'organo giurisdizionale - non si espandono al di là di ciò che è espressamente stabilito dallo statuto, né valgono per la giustizia militare, secondo le norme d'attuazione. Queste non si sottraggono al controllo di legittimità costituzionale, ma pongono dei limiti all'interpretazione dello statuto, non superabili senza conseguenze sull'equilibrio dell'ordinamento) e l'ordinanza della corte costituzionale 4 dicembre 1998, n. 395 (Legittimità delle norme d'attuazione dello statuto speciale sulla parificazione del tedesco all'italiano, in quanto non includono gli organi giurisdizionali militari (che non hanno sede in regione) - questione già dichiarata infondata) hanno dichiarato infondate alcune questioni di legittimità che riguardavano quest'articolo.

Art. 14

1. In caso di arresto in flagranza, di fermo o di esecuzione di una misura cautelare personale ovvero di un altro atto posto in essere nei confronti di una persona presente, gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria procedenti, oltre ad uniformarsi ai doveri indicati rispettivamente negli articoli 386 e 293 del codice di procedura penale, devono chiedere alla persona sottoposta alla misura cautelare personale ovvero destinataria di altro atto quale sia la sua lingua materna, italiana o tedesca. Qualora la detta persona effettui la richiesta dichiarazione, gli atti sono redatti nella lingua indicata.

2. Ove l'interessato si rifiuti di rispondere, si procede o si continua a procedere nella presunta lingua materna da determinarsi in base alla notoria appartenenza della persona stessa ad un gruppo linguistico ovvero in base ad altri elementi eventualmente già acquisiti.

3. Tutti gli atti già formati in sede di indagini preliminari che fanno parte del fascicolo del pubblico ministero redatti in una lingua diversa da quella dichiarata al comma 2 sono tradotti nella lingua materna indicata se devono essere messi a disposizione dell'indagato.

NOTE AL TESTO

Articolo così sostituito dall'art. 1 del d.lgs. 29 maggio 2001, n. 283, modificato dall'art. 2 del d.lgs. 13 giugno 2005, n. 124 e dall'art. 3 del d.lgs. 4 novembre 2015, n. 186.

Art. 15

1. Il pubblico ministero dopo aver iscritto il nome della persona alla quale il reato è attribuito nel registro previsto dall'articolo 335 del codice di procedura penale, forma gli atti nella presunta lingua materna, italiana o tedesca, della persona sottoposta alle indagini, da determinare in base ai criteri di cui al comma 2 dell'articolo 14.

2. Quando la persona sottoposta alle indagini a seguito di notificazione dell'informazione di garanzia o in virtù della notificazione o comunicazione di altri atti formali equipollenti abbia avuto conoscenza dell'avvio delle indagini e della lingua in cui esse sono state fino a quel momento condotte, ha facoltà di richiedere, entro il termine perentorio di giorni quindici dalla notificazione o comunicazione, con dichiarazione resa al pubblico ministero personalmente o mediante atto scritto con firma autenticata dal difensore, che il procedimento prosegua nell'altra lingua.

3. Il pubblico ministero, quando procede all'interrogatorio di una persona sottoposta a misura cautelare ovvero ad altro atto al quale la predetta interviene personalmente e la medesima non abbia avuto la possibilità di effettuare la dichiarazione prevista dal comma 2, deve chiedere all'interessato quale sia la sua lingua materna, italiana o tedesca. Qualora la persona interessata effettui la richiesta dichiarazione, la lingua indicata dovrà essere usata nell'ulteriore corso del procedimento. Ove la persona si rifiuti di rispondere, si procede con la lingua nella quale sono stati formati gli atti precedenti.

4. Quando le indagini proseguono in lingua diversa da quella precedentemente usata, il pubblico ministero dispone la traduzione degli atti posti in essere fino a quel momento.

4 bis. I documenti contenuti nel fascicolo del pubblico ministero, nonché le consulenze tecniche e le perizie che siano in lingua diversa da quella del procedimento sono tradotte a richiesta di parte.

NOTE AL TESTO

Articolo così sostituito dall'art. 2 del d.lgs. 29 maggio 2001, n. 283, modificato dall'art. 3 del d.lgs. 13 giugno 2005, n. 124 e dall'art. 3 del d.lgs. 4 novembre 2015, n. 186.

GIURISPRUDENZA E RICORSI COSTITUZIONALI

L'ordinanza della corte costituzionale 19 ottobre 2006, n. 337 (Lingua del processo - l'imputato può

scegliere anche quella che non è la sua lingua madre - dato che la tutela delle minoranze e il diritto di difesa interferiscono, ma non coincidono, in tal modo si realizza un ragionevole bilanciamento dei principi costituzionali) ha dichiarato infondata una questione di legittimità che riguardava quest'articolo.
Sul testo previgente di quest'articolo vedi, inoltre, le seguenti decisioni della corte costituzionale:

- *sentenza 19 gennaio 1995, n. 16 (Uso della lingua tedesca - possibilità per il solo difensore di fiducia d'intervenire in lingua diversa da quella del processo - la deroga è consentita per garantire meglio il diritto di difesa, a scelta dell'interessato - diverso è il caso del difensore d'ufficio, dove questa scelta non è esercitata, e dove la nomina dev'esser fatta in base alla madrelingua dell'imputato);*
- *sentenza 19 giugno 1998, n. 213 (Minoranza tedesca - diritti linguistici - sono protetti in base a criteri territoriali (non personali), e in particolare alla sede dell'organo giurisdizionale - non si espandono al di là di ciò che è espressamente stabilito dallo statuto, né valgono per la giustizia militare, secondo le norme d'attuazione. Queste non si sottraggono al controllo di legittimità costituzionale, ma pongono dei limiti all'interpretazione dello statuto, non superabili senza conseguenze sull'equilibrio dell'ordinamento);*
- *ordinanza 4 dicembre 1998, n. 395 (Legittimità delle norme d'attuazione dello statuto speciale sulla parificazione del tedesco all'italiano, in quanto non includono gli organi giurisdizionali militari (che non hanno sede in regione) - questione già dichiarata infondata).*

Art. 16

1. L'udienza preliminare ed il giudizio, anche abbreviato, si svolgono nella lingua individuata secondo la disciplina dettata dagli articoli 14 e 15.

2. Gli interventi orali con i quali si sollevano questioni preliminari o si svolgono le difese, se svolti da difensori di fiducia di madrelingua diversa dalla lingua del processo, possono essere pronunciati nella predetta madrelingua e sono immediatamente tradotti e verbalizzati nella lingua del processo.

3. L'interrogatorio o l'esame dell'imputato si svolge, a sua richiesta, nella lingua indicata ai sensi dell'articolo 14, comma 1, se diversa dalla lingua del processo, e viene immediatamente tradotta e verbalizzata nella lingua del processo.

4. L'audizione dei testimoni, consulenti tecnici e periti viene svolta nella lingua da essi prescelta ed è immediatamente tradotta e verbalizzata nella lingua del processo.

5. La persona offesa e le parti diverse dall'imputato e dalla parte civile non rilevano ai fini della determinazione della lingua del processo. Esse vengono sentite nella lingua prescelta, con immediata traduzione e verbalizzazione nella lingua del processo.

6. Nei casi di cui ai commi 2, 3, 4 e 5 la verbalizzazione avviene nella sola lingua utilizzata, qualora la parte che ha interesse alla traduzione vi abbia rinunciato.

7. I documenti prodotti dalle parti nel giudizio, nonché le consulenze tecniche e le perizie che siano in lingua diversa da quella del processo, sono tradotti a richiesta di parte.

NOTE AL TESTO

Articolo così sostituito dall'art. 3 del d.lgs. 29 maggio 2001, n. 283 e modificato dall'art. 4 del d.lgs. 13 giugno 2005, n. 124.

Art. 17

1. La persona sottoposta alle indagini o l'imputato può chiedere, con dichiarazione resa personalmente all'autorità procedente o fatta alla medesima pervenire per atto scritto anche tramite il difensore, che la prosecuzione del procedimento abbia luogo nell'altra lingua. Tale dichiarazione non può intervenire prima del decorso di 24 ore dalla conclusione dell'interrogatorio, nei casi di arresto in flagranza, di fermo o di esecuzione di una misura cautelare personale, ovvero del decorso di 24 ore dall'esecuzione degli altri atti di cui al comma 1 dell'articolo 14.

2. Tale dichiarazione è ammessa una sola volta nel corso del procedimento di primo grado e deve intervenire non oltre l'apertura del dibattimento ovvero, in caso di richiesta di giudizio abbreviato, non oltre la formulazione di tale richiesta.

3. La variazione della lingua del processo non richiede la traduzione degli atti formati precedentemente.

NOTE AL TESTO

Articolo così sostituito dall'art. 4 del d.lgs. 29 maggio 2001, n. 283 e modificato dall'art. 5 del d.lgs. 13 giugno 2005, n. 124.

GIURISPRUDENZA E RICORSI COSTITUZIONALI

- *L'ordinanza della corte costituzionale 19 ottobre 2006, n. 337 (Lingua del processo - l'imputato può scegliere anche quella che non è la sua lingua madre - dato che la tutela delle minoranze e il diritto di difesa interferiscono, ma non coincidono, in tal modo si realizza un ragionevole bilanciamento dei principi costituzionali) ha dichiarato infondata una questione di legittimità che riguardava quest'articolo.*
- *Sul testo previgente di quest'articolo vedi, inoltre, la sentenza della corte costituzionale 30 giugno 1994, n. 271 (Scelta della lingua del processo, in base alle norme d'attuazione dello statuto speciale - non è alternativo, ma concorrente con il diritto dei cittadini appartenenti a minoranze linguistiche di essere interrogati nella propria lingua, sancito dal codice di procedura penale).*

Art. 17 bis

1. La lingua del processo osservata nella fase conclusiva del giudizio di primo grado si estende al giudizio di appello. All'imputato è, tuttavia, data facoltà di richiedere, per una sola volta, la prosecuzione del giudizio di secondo grado nell'altra lingua. Ove appellante sia l'imputato, la relativa facoltà deve essere esercitata, a pena di decadenza, con dichiarazione esplicita sottoscritta personalmente dall'imputato nell'atto di appello o stesa in calce al medesimo; in tal caso lo stesso atto di appello dovrà essere redatto nella nuova lingua scelta. In caso di impugnazione proposta dal pubblico ministero, la medesima facoltà deve essere esercitata dall'imputato, a pena di decadenza, non oltre l'apertura del dibattimento di appello, con dichiarazione esplicita resa alla Corte personalmente o mediante atto scritto con firma autenticata dal difensore. Non sono ammessi atti equipollenti.

2. L'ottenuta variazione della lingua del processo non richiede la traduzione degli atti già formati.

3. L'esame dell'imputato si svolge, a sua richiesta, nella lingua materna, se diversa dalla lingua del processo, e viene immediatamente tradotta e verbalizzata nella lingua del processo, salva rinuncia delle parti. In tal caso viene verbalizzata nella sola lingua utilizzata.

NOTE AL TESTO

Articolo aggiunto dall'art. 5 del d.lgs. 29 maggio 2001, n. 283 e così modificato dall'art. 6 del d.lgs. 13 giugno 2005, n. 124.

Art. 17 ter

1. Le disposizioni degli articoli 14 e seguenti si osservano, in quanto applicabili, anche nei casi di rimessione disciplinati dagli articoli 45 e seguenti del codice di procedura penale.

NOTE AL TESTO

Articolo aggiunto dall'art. 5 del d.lgs. 29 maggio 2001, n. 283.

Art. 17 quater

1. Il procedimento di esecuzione si svolge nell'ultima lingua del processo di merito conclusosi con sentenza, passata in giudicato. Nei procedimenti di esecuzione che si svolgono nella provincia di Bolzano, anche se a seguito di sentenze passate in giudicato emesse da autorità giudiziarie fuori dalla regione Trentino - Alto Adige, si applicano gli articoli 14 e seguenti in quanto applicabili.

2. Il condannato può chiedere di essere sentito, nei casi previsti dalla legge, nella lingua materna, se diversa da quella del processo, con verbalizzazione nella lingua del processo.

3. Al condannato cui siano stati consegnati l'ordine di esecuzione ed il decreto di sospensione di cui all'articolo 656, comma 5, del codice di procedura penale nella lingua di cui al comma 1 e che si professi di madrelingua diversa è in ogni caso riconosciuta la facoltà di richiedere al pubblico ministero, senza formalità, la traduzione degli atti in tal ultima lingua, senza che ciò comporti la sospensione del termine utile per la presentazione dell'istanza volta ad ottenere la concessione di una misura alternativa alla detenzione.

NOTE AL TESTO

Articolo aggiunto dall'art. 5 del d.lgs. 29 maggio 2001, n. 283.

Art. 18

1. Il processo nel quale gli imputati o la parte civile utilizzano una lingua diversa è bilingue.

2. Il processo diviene monolingue se tutte le parti dichiarano di scegliere la stessa lingua.

3. Nel processo bilingue ogni parte usa la lingua individuata ai sensi degli articoli precedenti. Salvo che le parti vi rinuncino:

a) gli interventi orali delle parti sono immediatamente tradotti;
b) gli interventi del pubblico ministero, le sue richieste e le requisitorie orali o scritte sono pronunciate o redatte in entrambe le lingue;
c) i testimoni, periti e consulenti tecnici sono sentiti nella lingua da essi prescelta, con immediata traduzione;
d) l'interrogatorio ovvero l'esame dell'imputato e delle altre parti private si svolge nella lingua dalle stesse scelta, con immediata traduzione;
e) i documenti e gli atti prodotti dalle parti, le consulenze tecniche e le relazioni dei periti sono tradotti nell'altra lingua;
f) la verbalizzazione avviene in forma bilingue;
g) i provvedimenti del giudice sono redatti in entrambe le lingue.

NOTE AL TESTO

Articolo così sostituito dall'art. 7 del d.lgs. 13 giugno 2005, n. 124.

Art. 18 bis

1. L'osservanza delle disposizioni di cui agli articoli 14, comma 1, 15, commi 2 e 3, 16, commi da 1 a 5, 17, 17 bis, 17 ter, 17 quater, 18 e 18 ter è prescritta a pena di nullità assoluta, ai sensi dell'articolo 179 del codice di procedura penale.

2. L'inosservanza delle disposizioni di cui agli articoli 14, comma 3,15, commi 4 e 5, 16, comma 7, è prescritta a pena di nullità, ai sensi dell'articolo 181 del codice di procedura penale. La dichiarazione di nullità comporta l'obbligo di traduzione, senza regressione del procedimento allo stato e grado in cui è stato compiuto l'atto nullo.

3. L'errata individuazione, ad opera dell'autorità procedente, della lingua presunta nelle ipotesi previste dagli articoli 14, comma 2, e 15, comma 1, non comporta alcuna nullità.

NOTE AL TESTO

Articolo aggiunto dall'art. 6 del d.lgs. 29 maggio 2001, n. 283 e così sostituito dall'art. 8 del d.lgs. 13 giugno 2005, n. 124.

Art. 18 ter

1. Nei casi previsti dall'articolo 109, comma 2, del codice di procedura penale, per assicurare l'effettività della difesa, l'autorità giudiziaria, nell'individuare il difensore di ufficio o nel designare il sostituto del difensore a norma dell'articolo 97, comma 4, del codice di procedura penale, assegna il difensore d'ufficio conformemente all'appartenenza

linguistica dell'imputato.

NOTE AL TESTO

Articolo aggiunto dall'art. 6 del d.lgs. 29 maggio 2001, n. 283.

Art. 19

1. Nella provincia di Bolzano, per la inclusione negli elenchi comunali dei giudici popolari della corte d'assise e della corte d'assise d'appello, è richiesto anche il requisito della conoscenza della lingua italiana e della lingua tedesca, risultante dal possesso dell'attestato di cui al terzo comma dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, e successive modificazioni, corrispondente ad un titolo di studio non inferiore a quello richiesto per l'iscrizione negli elenchi stessi.

2. Negli elenchi per la corte d'assise d'appello predisposti dai comuni della provincia di Trento viene indicato, per i singoli nominativi, l'eventuale possesso del requisito di cui al comma 1.

3. I giudizi di appello avverso le sentenze della corte d'assise con sede in provincia di Bolzano sono raggruppati in unica sessione e per essi il collegio è costituito con giudici popolari che siano in possesso del requisito di cui al comma 1.

4. Al tal fine si procede alla estrazione, ai sensi degli articoli 25 e 27 della legge 10 aprile 1951, n. 287, e successive modificazioni, dei giudici popolari ordinari e supplenti in possesso del requisito di cui al comma 1, escludendo quelli che non lo siano, fino al raggiungimento del numero prescritto.

4 bis. L'osservanza delle disposizioni dettate nei precedenti commi è prescritta a pena di nullità ai sensi dell'articolo 178, comma 1, lettera a), del codice di procedura penale.

NOTE AL TESTO

Il comma 4 bis è stato aggiunto dall'art. 7 del d.lgs. 29 maggio 2001, n. 283.

Art. 20

1. Nel processo civile ciascuna parte ha facoltà di scegliere la lingua per la redazione dei propri atti processuali. La scelta avviene per effetto della redazione nell'una o nell'altra lingua dell'atto introduttivo del giudizio o della comparsa di risposta o degli atti aventi funzione equipollente.

2. Quando l'atto introduttivo di un giudizio e la comparsa di risposta ovvero gli atti equipollenti sono redatti nella stessa lingua, il processo è monolingue. In caso contrario il processo è bilingue.

3. Nel processo bilingue ciascuna parte usa la lingua dalla stessa scelta. I provvedimenti del giudice sono pronunciati e redatti in entrambe le lingue, salvo che vi rinunci, entro l'udienza in cui è richiesta l'emissione del provvedimento, la parte che vi abbia interesse. Gli atti e documenti di parte sono redatti nella lingua italiana o tedesca, senza obbligo di traduzione a cura e spese d'ufficio. Nel processo bilingue le parti non residenti o non aventi sede nella provincia di Bolzano possono, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla comunicazione o dal deposito di atti e documenti, chiedere al giudice che siano tradotti nell'altra lingua in tutto o in parte a cura e spese dell'ufficio. Il giudice può escludere in tutto o in parte la traduzione di documenti depositati dalle parti, ove ritenuti manifestamente irrilevanti.

4. Se il terzo chiamato in causa, il terzo interveniente o il successore di una delle parti si costituiscono in giudizio con una comparsa redatta in lingua diversa da quella in cui fino a tale momento si è svolto il processo, si applicano le disposizioni sul processo bilingue.

5. Il processo prosegue monolingue se tutte le parti costituite dichiarano di scegliere la stessa lingua. La dichiarazione è fatta dalla parte o dal suo procuratore speciale in ogni

stato e grado del giudizio, verbalmente in udienza o mediante atto sottoscritto e notificato alle altre parti, ed è irrevocabile.

6. In caso di riunione di più processi anteriormente svoltisi come processi monolingue ma in lingue diverse, le parti costituite in uno dei processi possono aderire alla scelta della lingua dell'altro processo. La dichiarazione di adesione è fatta dalla parte o dal suo procuratore speciale in ogni stato e grado del giudizio, verbalmente in udienza o mediante atto sottoscritto e notificato alle altre parti. La dichiarazione di adesione è irrevocabile.

7. Nel processo bilingue le deduzioni delle parti sono verbalizzate nella lingua da esse scelta. Il verbale deve essere redatto in due lingue qualora la parte che vi abbia interesse o il suo procuratore speciale lo richieda espressamente nell'udienza stessa.

8. Gli atti ed i documenti notificati ad istanza di parte debbono essere tradotti nella lingua italiana o tedesca ove il destinatario, entro il termine perentorio di giorni quindici dalla data della notificazione, richieda la traduzione con atto da notificare alla parte istante a mezzo ufficiale giudiziario; la traduzione degli atti e dei documenti a cura di parte è notificata entro i successivi quindici giorni, nei modi e nelle forme prescritti per l'originale. La richiesta di traduzione interrompe i termini che ricominciano a decorrere dalla notifica della traduzione. Tale disciplina si applica anche ai provvedimenti concessi senza preventivo contraddittorio e ai relativi ricorsi. Nei casi di eccezionale urgenza il giudice può autorizzare l'esecuzione provvisoria anche in pendenza del termine, su istanza di parte.

9. Gli atti e documenti in lingua tedesca notificati fuori del territorio della provincia di Bolzano devono essere accompagnati dalla traduzione in lingua italiana.

10. Nel processo monolingue e in quello bilingue i testimoni vengono interrogati e rispondono nella lingua da loro prescelta e la verbalizzazione avviene in tale lingua. Le deposizioni verbalizzate nella lingua prescelta dai testimoni sono tradotte a cura e spese dell'ufficio qualora la parte che vi abbia interesse o il suo procuratore speciale lo richieda nell'udienza stessa.

11. Nel processo monolingue e in quello bilingue il consulente tecnico usa la lingua da lui scelta. La sua relazione è tradotta a cura e spese dell'ufficio, qualora la parte che vi abbia interesse o il suo procuratore speciale lo richieda espressamente entro il termine perentorio di trenta giorni dalla comunicazione del deposito.

12. Nel processo monolingue le sentenze e gli altri provvedimenti del giudice sono redatti nella lingua del processo. Nel processo bilingue le sentenze sono redatte nella lingua italiana e nella lingua tedesca, salvo che vi rinunci la parte che vi abbia interesse. Tale rinuncia deve essere formulata dalle parti o dai loro procuratori speciali entro l'udienza di precisazione delle conclusioni. Per la redazione delle sentenze e degli altri provvedimenti in forma bilingue il giudice può avvalersi dell'ausilio degli interpreti-traduttori addetti all'ufficio giudiziario. I termini stabiliti dalle vigenti disposizioni processuali per il deposito delle sentenze e degli altri provvedimenti da parte del giudice si intendono osservati con il deposito in cancelleria della minuta redatta in una delle due lingue.

NOTE AL TESTO

Articolo già sostituito dall'art. 8 del d.lgs. 29 maggio 2001, n. 283, e così sostituito dall'art. 9 del d.lgs. 13 giugno 2005, n. 124 (per una disposizione transitoria connessa a quest'ultima sostituzione vedi l'art. 17 del d.lgs. n. 124 del 2005).

GIURISPRUDENZA E RICORSI COSTITUZIONALI

Sul testo previgente di quest'articolo vedi le seguenti ordinanze della corte costituzionale:

- *25 luglio 1997, n. 277 (Uso della lingua tedesca per gli atti giudiziari notificati fuori provincia - inammissibilità della questione, per difetto di rilevanza, dato che la parte aveva eletto domicilio in provincia di Bolzano);*
- *17 dicembre 1997, n. 411 (Uso della lingua tedesca - immutabilità della scelta in ciascun grado del processo civile - non ha a che fare con la garanzia dell'identità linguistica, ma con la garanzia della difesa in giudizio - dato che non potrebbe essere rovesciata, senza una minima garanzia di stabilità, la*

regola posta dal legislatore non è irragionevole);

- *26 novembre 2002, n. 479 (Norme d'attuazione dello statuto - loro carattere integrativo dello statuto - è ammissibile l'intervento della provincia di Bolzano perché è in questione la loro legittimità - bilinguismo degli atti del giudice anche quando le parti rinunciano alla traduzione dei loro atti - esprime un ragionevole equilibrio fra diversi principi costituzionali - l'adesione all'ipotesi del giudice richiederebbe l'intervento del legislatore - infondatezza della questione).*

Art. 20 bis

1. Nei procedimenti di volontaria giurisdizione dinanzi al tribunale per i minorenni avviati d'ufficio, l'atto iniziale del procedimento è redatto nella lingua presunta del soggetto destinatario del provvedimento. Nei procedimenti avviati su impulso di parte si applicano le disposizioni contenute nell'articolo 20, in quanto compatibili.

2. Il processo prosegue monolingue se i genitori del minore scelgono la medesima lingua, in caso contrario il processo è bilingue.

3. In ogni caso il minore deve essere sempre ascoltato nella lingua materna.

NOTE AL TESTO

Articolo aggiunto dall'art. 9 del d.lgs. 29 maggio 2001, n. 283 e così modificato dall'art. 10 del d.lgs. 13 giugno 2005, n. 124.

Art. 20 ter

1. Nei procedimenti diversi dal processo ordinario di cognizione si applicano le disposizioni di cui all'articolo 20, in quanto compatibili.

NOTE AL TESTO

Articolo aggiunto dall'art. 11 del d.lgs. 13 giugno 2005, n. 124.

Art. 21

1. Nel processo civile la pubblica amministrazione attrice usa la lingua presunta del convenuto identificandola ai sensi dell'articolo 7; successivamente si adegua alla diversa lingua scelta dal convenuto con il primo atto difensivo.

2. Il giudice, qualora richiesto dalla parte alla prima udienza, ordina la rinnovazione dell'atto di citazione nella lingua del convenuto, fissando una nuova udienza di prima comparizione.

3. La pubblica amministrazione convenuta in giudizio si uniforma alla lingua usata dall'attore o dal ricorrente.

NOTE AL TESTO

Articolo così sostituito dall'art. 12 del d.lgs. 13 giugno 2005, n. 124.

Art. 22

1. Le disposizioni degli articoli 13 e seguenti del presente capo si osservano anche quando la competenza sia devoluta in applicazione dell'articolo 25 del codice di procedura civile.

NOTE AL TESTO

Articolo così sostituito dall'art. 10 del d.lgs. 29 maggio 2001, n. 283.

Art. 23

1. Nei procedimenti davanti agli organi giurisdizionali amministrativi, contabili e tributari di cui alle lettere b) e c) del comma 1 dell'art. 1 si osservano le disposizioni di cui agli articoli 13, 20 e 21, in quanto compatibili.

NOTE AL TESTO

Il comma 1 è stato così modificato dall'art. 13 del d.lgs. 13 giugno 2005, n. 124.

Art. 23 bis

1. La violazione delle disposizioni di cui agli articoli 20, 20 bis, 20 ter e 21, relative e consequenziali alla scelta e all'uso della lingua produce la nullità rilevabile d'ufficio di tutti gli atti, anche successivi, redatti nella lingua diversa, salve le disposizioni dell'articolo 161, primo comma, del codice di procedura civile. L'impugnazione della sentenza per far valere la suddetta nullità può essere proposta solo dalla parte nel cui interesse è stabilito l'uso della lingua omesso.

NOTE AL TESTO

Articolo aggiunto dall'art. 11 del d.lgs. 29 maggio 2001, n. 283 e così sostituito dall'art. 14 del d.lgs. 13 giugno 2005, n. 124.

Art. 24

1. Nei procedimenti innanzi agli organi giurisdizionali ordinari, amministrativi, contabili e tributari, non compresi nelle disposizioni di cui all'art. 1, gli interessati hanno facoltà di rendere le loro dichiarazioni o deposizioni in lingua tedesca.

NOTE AL TESTO

Articolo così modificato dall'art. 15 del d.lgs. 13 giugno 2005, n. 124 e dall'art. 3 del d.lgs. 4 novembre 2015, n. 186.

GIURISPRUDENZA E RICORSI COSTITUZIONALI

La sentenza della corte costituzionale 19 giugno 1998, n. 213 (Minoranza tedesca - diritti linguistici - sono protetti in base a criteri territoriali (non personali), e in particolare alla sede dell'organo giurisdizionale - non si espandono al di là di ciò che è espressamente stabilito dallo statuto, né valgono per la giustizia militare, secondo le norme d'attuazione. Queste non si sottraggono al controllo di legittimità costituzionale, ma pongono dei limiti all'interpretazione dello statuto, non superabili senza conseguenze sull'equilibrio dell'ordinamento) e l'ordinanza della corte costituzionale 4 dicembre 1998, n. 395 (Legittimità delle norme d'attuazione dello statuto speciale sulla parificazione del tedesco all'italiano, in quanto non includono gli organi giurisdizionali militari (che non hanno sede in regione) - questione già dichiarata infondata) hanno dichiarato infondate alcune questioni di legittimità che riguardavano quest'articolo.

Art. 25

1. Le sentenze e i provvedimenti del giudice oggetto di impugnazione, nonché i verbali d'udienza in lingua tedesca, che devono essere trasmessi ad organi giurisdizionali situati fuori della regione Trentino - Alto Adige o depositati presso gli stessi per lo svolgimento di procedimenti di impugnazione o di altri procedimenti nei casi previsti dalla legge, devono essere tradotti in lingua italiana a cura e spese degli uffici giudiziari che provvedono alla trasmissione. Gli obblighi procedurali a carico delle parti sono assolti mediante deposito della sentenza o del provvedimento del giudice redatti in lingua tedesca. Gli altri atti processuali ed i documenti contenuti nel fascicolo d'ufficio devono essere tradotti, a cura e spese degli uffici giudiziari che provvedono alla trasmissione, solo su specifica richiesta dei suddetti organi giurisdizionali.

NOTE AL TESTO

Articolo già sostituito dall'art. 12 del d.lgs. 29 maggio 2001, n. 283, e così sostituito dall'art. 16 del d.lgs. 13 giugno 2005, n. 124.

Art. 26

1. Gli atti compiuti dagli organi giurisdizionali della provincia di Bolzano, su richiesta di autorità giudiziarie site fuori della provincia stessa, se redatti in lingua tedesca devono essere tradotti in lingua italiana a cura dell'organo richiesto.

Art. 27

1. Quando una sentenza o un altro provvedimento del giudice sono per legge soggetti a forme di pubblicità particolari, l'ufficio provvede a tale incombenza nelle due lingue.

Art. 28

1. Le schede del casellario giudiziale di Bolzano sono compilate congiuntamente in lingua italiana e tedesca da parte dell'apposito ufficio presso la procura della Repubblica di Bolzano.

2. I certificati del casellario giudiziale di Bolzano sono rilasciati nella lingua richiesta dall'interessato.

3. Gli interessati possono chiedere all'ufficio del casellario presso la procura della Repubblica di Bolzano il certificato anche se di competenza di altre procure. In tal caso l'ufficio di Bolzano richiede detto certificato alla procura competente e lo rilascia nella lingua richiesta dall'interessato.

NOTE AL TESTO

Articolo così modificato dall'art. 3 del d.lgs. 4 novembre 2015, n. 186.

Capo V

Uffici di stato civile, uffici tavolari ed atti notarili

Art. 29

1. Nella provincia di Bolzano gli atti dello stato civile e le iscrizioni eseguite negli uffici tavolari e catastali sono contestualmente formati, in doppio originale, in lingua italiana e tedesca.

2. Fatto salvo quanto disposto dall'art. 4 gli estratti di cui all'art. 184 dell'ordinamento dello stato civile ed i certificati relativi sono rilasciati nella lingua richiesta.

Art. 30

1. Nella provincia di Bolzano gli atti notarili in genere e quelli, ad essi equiparati, di qualunque contenuto e forma comprese le autentiche ed inclusi quelli soggetti a pubblicità, sono redatti a scelta delle parti in lingua italiana o in lingua tedesca.

2. Qualora le parti ne facciano richiesta, gli atti sono redatti in ambedue le lingue, uno di seguito all'altro oppure uno di fianco all'altro, e le sottoscrizioni sono apposte una volta sola in calce ai due testi.

3. I documenti di qualsiasi genere provenienti dall'estero e redatti in una delle due lingue italiana o tedesca, ove vengano allegati ad uno degli atti di cui al comma 1 non sono tradotti nell'altra lingua, salvo diversa volontà delle parti.

4. Gli atti redatti nella sola lingua tedesca dei quali deve essere fatto uso in altre parti del territorio nazionale e fuori del campo di applicazione dell'art. 1 sono accompagnati dalla traduzione in lingua italiana, dichiarata conforme dal notaio o da altro pubblico ufficiale abilitato a ricevere gli atti stessi.

Art. 31

1. Per ottenere l'assegnazione di una sede nella provincia di Bolzano al notaio è richiesta la conoscenza della lingua italiana e di quella tedesca, accertata ai sensi delle disposizioni di cui al titolo I del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, e successive modifiche.

1 bis. Le sedi notarili in provincia di Bolzano sono assegnate ai candidati risultati vincitori nei concorsi nazionali e in possesso dell'attestato di bilinguismo di cui al comma 1. In caso di permanenza di sedi vacanti, i posti sono coperti con trasferimenti di notai in esercizio ovvero, in subordine, con nomina di candidati risultati idonei in detti concorsi nazionali e in possesso del predetto attestato di bilinguismo.

1 ter. Qualora i posti vacanti non vengano coperti con le procedure di cui al comma 2, sono banditi dal Ministero della giustizia appositi concorsi cui possono partecipare candidati in possesso del medesimo attestato di bilinguismo. La commissione d'esame di cui agli articoli 13 e 14 del regio decreto 14 novembre 1926, n. 1953, è composta da cinque membri che conoscano adeguatamente la lingua italiana e la lingua tedesca, scelti da un elenco predisposto dal Ministero della giustizia, sentito il consiglio nazionale del notariato. Le prove si svolgono a Roma con i medesimi criteri e procedure previsti per i concorsi nazionali e devono tenere conto delle particolari discipline in materia di diritto civile e amministrativo vigenti nella provincia di Bolzano. I notai nominati a seguito di concorsi nazionali nei quali sono risultati idonei e i notai nominati a seguito dell'apposito concorso di cui al presente comma, assegnati ad una sede nella provincia di Bolzano, possono essere trasferiti ad altra sede sita nella medesima provincia solo dopo tre anni dall'assegnazione e ad altra sede sita fuori dalla provincia solo dopo dieci anni dalla assegnazione stessa.

NOTE AL TESTO

Articolo così modificato dall'art. 13 del d.lgs. 29 maggio 2001, n. 283.

Capo VI
Disposizioni varie

Art. 32

1. Gli interessati hanno facoltà di usare la lingua ladina nei rapporti orali e scritti con gli uffici della pubblica amministrazione, con esclusione delle forze armate e delle forze di polizia, siti nelle località ladine della stessa provincia, con gli enti locali e le istituzioni scolastiche di dette località, con gli uffici della Provincia che svolgono funzioni esclusivamente o prevalentemente nell'interesse delle popolazioni ladine, anche se siti fuori delle suddette località, nonché con i concessionari di cui all'art. 2 che operano esclusivamente nelle località ladine.

2. Le amministrazioni ed i concessionari di cui al comma 1 sono tenuti a rispondere oralmente in ladino ovvero per iscritto in lingua italiana e tedesca, seguite dal testo in lingua ladina.

3. Gli atti di cui all'articolo 4 emanati dalle amministrazioni di cui al comma 1 sono redatti in italiano e tedesco, seguiti dal testo in ladino. La regione e la provincia di Bolzano provvedono alla pubblicazione degli atti normativi e delle circolari di diretto interesse della popolazione ladina residente in provincia di Bolzano nella lingua ladina. Tale pubblicazione è di norma contemporanea al testo in lingua italiana e tedesca e, comunque, non successiva a trenta giorni dalla data di pubblicazione del testo in lingua italiana e tedesca, ferma la loro entrata in vigore. Le carte di identità sono redatte in lingua italiana, tedesca e ladina, nei territori comunali di: Ortisei Val Gardena, S. Cristina Val

Gardena, Selva di Val Gardena, Corvara in Badia, Badia, La Valle, San Martino in Badia, Marebbe, nonché per le frazioni di Oltretorrente, Roncadizza e Bulla del comune di Castelrotto (BZ).

4. Resta fermo il diritto dell'interessato di essere esaminato e interrogato, nei processi svolgentisi nella provincia di Bolzano, nella sua madrelingua con l'ausilio dell'interprete, sia nel processo di lingua italiana che in quello di lingua tedesca. Ai fini dell'applicazione del capo IV del presente decreto, il predetto interessato ha la facoltà di usare la lingua tedesca anziché quella italiana. Nei procedimenti davanti al giudice di pace competente per i territori delle località ladine della provincia di Bolzano è consentito l'uso della lingua ladina. Nell'assegnazione dell'incarico di giudice di pace competente per i territori delle località ladine della provincia di Bolzano deve essere riconosciuta la precedenza assoluta a coloro che sono a conoscenza della lingua ladina accertata ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752. Per tali procedimenti davanti al giudice di pace la regione Trentino - Alto Adige assicura gli interventi organizzativi e finanziari occorrenti.

5. Nelle adunanze degli organi elettivi degli enti locali delle località ladine della provincia di Bolzano i membri di tali organi possono usare la lingua ladina negli interventi orali, con, a richiesta, la immediata traduzione in lingua italiana o tedesca, qualora vi siano membri dei suddetti organi che dichiarino di non conoscere la lingua ladina. I relativi processi verbali sono redatti congiuntamente in lingua italiana, tedesca e ladina.

6. Nei rapporti con gli uffici della pubblica amministrazione siti nella provincia di Bolzano la persona di lingua ladina può usare la lingua italiana o quella tedesca.

NOTE AL TESTO

Articolo così modificato dall'art. 7 del d.lgs. 16 marzo 1992, n. 267, dall'art. 2 del d.lgs. 24 luglio 1996, n. 446, dall'art. 2 del d.lgs. 22 maggio 2001, n. 262, dall'art. 1 del d.lgs. 4 aprile 2006, n. 177, dall'art. 1 del d.lgs. 14 settembre 2011, n. 172 e dall'art. 3 del d.lgs. 4 novembre 2015, n. 186.

Art. 33

1. Allo scopo di assicurare il rispetto delle norme del presente decreto da parte delle forze di polizia indicate all'articolo 16 della legge 1° aprile 1981, n. 121, nel reclutamento del personale deve essere riservata, in base al fabbisogno di personale occorrente per l'espletamento dei compiti di istituto, una aliquota di posti per i candidati che abbiano adeguata conoscenza della lingua italiana e di quella tedesca. Tale requisito risulta, per ciascun livello, dal possesso del corrispondente attestato previsto dall'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, e successive modificazioni. Ai suddetti candidati non è richiesto il requisito di cui all'articolo 2199, commi 1 e 5, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.

2. Nelle corrispondenti prove selettive viene applicata la disposizione dell'art. 20 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, e successive modificazioni.

3. Gli arruolati a norma del comma 1 vengono destinati nei comandi e uffici della provincia di Bolzano o in quelli aventi competenza regionale e non possono essere trasferiti ad altra sede se non a domanda o per motivate esigenze di servizio, fermo quanto previsto dall'articolo 3 del presente decreto.

4. Ove non venga coperta l'aliquota di cui al comma 1, per il personale destinato a prestare servizio in provincia di Bolzano debbono essere organizzati corsi di preparazione linguistica alle prove d'esame per il conseguimento dell'attestato di cui al comma 1.

5. Il Ministero dell'interno seguirà la direttiva politica di mantenere in provincia di Bolzano i cittadini dei diversi gruppi linguistici della provincia che entrassero a far parte delle forze dell'ordine, fatte salve eventuali sanzioni disciplinari individuali che comportino il trasferimento.

NOTE AL TESTO

Articolo così modificato dall'art. 1 del d.lgs. 21 gennaio 2011, n. 11.

Art. 34

1. Le società, le associazioni, i comitati fanno uso della lingua prescelta dai loro legali rappresentanti.

Art. 35

1. L'elenco telefonico degli utenti della provincia di Bolzano è redatto, a norma dell'art. 287 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1972, n. 156, distintamente in lingua italiana e in lingua tedesca e, comunque, in un unico volume.

2. Nel testo in lingua tedesca sono inserite anche le indicazioni relative agli uffici della pubblica amministrazione e degli enti pubblici con sede in provincia di Trento e con competenza regionale.

Art. 36

1. Le etichette e gli stampati illustrativi delle specialità medicinali e dei preparati galenici erogabili dal servizio sanitario nazionale, posti o mantenuti in commercio in provincia di Bolzano, devono essere redatti congiuntamente nelle due lingue italiana e tedesca. A tal fine, per ottenere l'autorizzazione all'immissione in commercio di detti farmaci le etichette e gli stampati illustrativi devono essere redatti nelle due lingue.

2. Qualora i farmaci di cui al comma 1 siano posti o mantenuti in commercio in provincia di Bolzano con etichettatura o foglio illustrativo difformi da quelli approvati dal Ministero della sanità ai sensi del medesimo comma, il Ministro della sanità, con provvedimento motivato, intima al titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio l'adeguamento dell'etichettatura o del foglio illustrativo, stabilendo un termine per l'adempimento non superiore a sei mesi. In caso di mancata ottemperanza entro il termine indicato, il Ministro della sanità sospende l'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale fino all'adempimento. Restano ferme le sanzioni previste dall'articolo 8 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 540.

NOTE AL TESTO

Articolo così sostituito dall'art. 14 del d.lgs. 29 maggio 2001, n. 283.

Art. 36 bis

1. Nella circoscrizione di Bolzano gli esami per l'abilitazione all'esercizio della professione forense hanno luogo presso la sezione distaccata in Bolzano della corte d'appello di Trento. Fermo restando quanto previsto dal regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, la commissione esaminatrice è composta di quattro membri titolari e quattro supplenti, che conoscano adeguatamente la lingua italiana e la lingua tedesca. Due membri devono appartenere al gruppo di lingua italiana e due al gruppo di lingua tedesca.

NOTE AL TESTO

Articolo aggiunto dall'art. 25 del d.lgs. 9 settembre 1997, n. 354.

Art. 37

1. L'inosservanza delle disposizioni del presente decreto costituisce per il pubblico dipendente violazione dei doveri di ufficio perseguibile in via disciplinare, fatta salva, quando ne ricorrono le condizioni, l'applicazione dell'art. 328 del codice penale.

Art. 38

1. Tutte le traduzioni previste dal presente decreto sono esenti da bollo ed eseguite a cura e spese dell'ufficio. Esse recano la sottoscrizione del traduttore, la data e il timbro dell'ufficio.

2. In tutti i casi in cui il presente decreto prevede che siano fatte traduzioni o redazioni in lingua italiana o tedesca devono restare invariati i nomi delle persone.

Art. 39

1. Il presente decreto entra in vigore sei mesi dopo la sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.

2. Le norme di cui agli articoli 8 e 9 avranno effetto dal giorno successivo a quello dell'insediamento della sezione autonoma di Bolzano del tribunale regionale di giustizia amministrativa.

3. Le disposizioni contenute nell'articolo 1, comma 2, e nel capo IV del presente decreto entrano in vigore quattro anni dopo la data di pubblicazione del decreto stesso.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 luglio 1988, n. 575

Norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Trentino - Alto Adige in materia di assistenza scolastica a favore degli studenti universitari nella provincia di Bolzano

(g.u. 8 maggio 1989, n. 105)

Art. 1

1. Ai sensi dell'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, alla Provincia autonoma di Bolzano è attribuita la potestà di emanare, nei limiti di cui all'art. 5 dello stesso decreto, norme legislative per i servizi relativi alla materia dell'assistenza scolastica a favore degli studenti universitari.

2. Nell'esercizio di tale potestà la Provincia continua a provvedere all'assistenza degli studenti universitari, stabilmente residenti sul suo territorio, prevista dall'art. 113 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670.

3. A questo fine la Provincia può, in sostituzione totale o parziale delle borse di studio, provvedere ai servizi di assistenza in favore degli studenti iscritti ad istituzioni universitarie funzionanti nel territorio nazionale o nei Paesi dell'area culturale di lingua tedesca, mediante la stipula di apposite convenzioni con organismi competenti o con soggetti idonei.

DECRETO LEGISLATIVO 28 settembre 1990, n. 284

Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Trentino - Alto Adige concernenti modifiche alle tabelle organiche allegate al decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, e successive modificazioni, in materia di proporzionale negli uffici statali siti nella provincia di Bolzano di conoscenza delle due lingue nel pubblico impiego

(g.u. 11 ottobre 1990, n. 238. Avvisi di rettifica in g.u. 27 ottobre 1990, n. 252 e in g.u. 4 giugno 1991, n. 129, e conseguente ripubblicazione in g.u. 4 giugno 1991, n. 129, suppl. ord.)

NOTE AL TESTO

Decreto sostitutivo delle tabelle 12 e 23 allegate al d.p.r. 26 luglio 1976, n. 752; sostitutivo della tabella 1 del d.p.r. 31 luglio 1978, n. 571, a sua volta sostitutiva della tabella 1 del d.p.r. 19 ottobre 1977, n. 846; integrativo della tabella 2 del d.p.r. 26 gennaio 1980, n. 83, a sua volta sostitutiva della tabella 19 del d.p.r. 26 luglio 1976, n. 752; sostitutivo delle tabelle 6 e 7 del d.p.r. 19 novembre 1987, n. 521, a lor volta sostitutive delle tabelle 21 e 22 del d.p.r. 26 luglio 1976, n. 752.

DECRETO LEGISLATIVO 21 gennaio 1991, n. 32

Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Trentino - Alto Adige in materia di criterio della proporzionale e di requisito della conoscenza delle lingue italiana e tedesca nelle assunzioni presso l'ente "Ferrovie dello Stato"

(g.u. 1 febbraio 1991, n. 27)

NOTE AL TESTO

Decreto abrogato dall'art. 1 del d.lgs. 9 settembre 1997, n. 354.

DECRETO LEGISLATIVO 25 gennaio 1991, n. 33

Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Trentino - Alto Adige in materia di comunicazioni e trasporti di interesse provinciale

(g.u. 1 febbraio 1991, n. 27. Avviso di rettifica in g.u. 4 giugno 1991, n. 129, e conseguente ripubblicazione in g.u. 4 giugno 1991, n. 129, suppl. ord.)

NOTE AL TESTO

Decreto modificativo dell'art. 2 del d.p.r. 19 novembre 1987, n. 527.

DECRETO LEGISLATIVO 1 agosto 1991, n. 253

Norme per la determinazione della consistenza dei tre gruppi linguistici della provincia di Bolzano a norma dell'art. 89, terzo comma, del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino - Alto Adige, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670

(g.u. 13 agosto 1991, n. 189, suppl. ord.)

NOTE AL TESTO

Decreto modificativo dell'art. 4, sostitutivo dell'art. 18 e aggiuntivo degli articoli 18 bis, 18 ter e degli allegati A/1, A/2, A/3, B al d.p.r. 26 luglio 1976, n. 752.

DECRETO LEGISLATIVO 6 agosto 1991, n. 296

Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Trentino - Alto Adige concernenti modifiche alle tabelle organiche allegate al decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, e successive modificazioni, in materia di proporzionale negli uffici statali siti nella provincia di Bolzano e di conoscenza delle due lingue nel pubblico impiego

(g.u. 17 settembre 1991, n. 218)

NOTE AL TESTO

Decreto sostitutivo della tabella 18, lettera B) del d.p.r. 26 luglio 1976, n. 752; modificativo della tabella 2 del d.p.r. 26 gennaio 1980, n. 83, a sua volta sostitutiva della tabella 19 del d.p.r. 26 luglio 1976, n. 752; sostitutivo della tabella 2 del d.p.r. 19 novembre 1987, n. 521, a sua volta modificativa della tabella 10 del d.p.r. 26 luglio 1976, n. 752; sostitutivo della tabella 3 del d.p.r. 19 novembre 1987, n. 521, a sua volta sostitutiva della tabella 11 del d.p.r. 26 luglio 1976, n. 752; sostitutivo della tabella 6 del d.lgs. 28 settembre 1990, n. 284, a sua volta sostitutiva, tramite la tabella 6 del d.p.r. 19 novembre 1987, n. 521, della tabella 21 del d.p.r. 26 luglio 1976, n. 752.

DECRETO LEGISLATIVO 13 settembre 1991, n. 310

Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Trentino - Alto Adige in materia di trasferimento alla presidenza del Consiglio dei Ministri del ruolo locale del commissariato del Governo per la provincia di Bolzano

(g.u. 3 ottobre 1991, n. 232)

NOTE AL TESTO

Decreto implicitamente abrogato dall'art. 3 del d.lgs. 16 maggio 2001, n. 260.

LEGGE 17 ottobre 1991, n. 335

Istituzione in Bolzano di una sezione distaccata della corte di appello di Trento

(g.u. 29 ottobre 1991, n. 254)

Art. 1

1. È istituita in Bolzano una sezione distaccata di corte d'appello, dipendente dalla corte d'appello di Trento, con giurisdizione sul territorio attualmente compreso nella circoscrizione del tribunale di Bolzano.

Art. 2

1. Il Governo, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, è autorizzato a rivedere le piante organiche degli uffici, determinando il personale necessario al funzionamento della sezione di cui all'articolo 1, e stabilire la data d'inizio del suo funzionamento.

Art. 3

1. Dalla data di inizio del suo funzionamento, i procedimenti penali e civili pendenti innanzi la corte d'appello di Trento e provenienti dal tribunale di Bolzano, nonché dalla pretura circondariale di Bolzano, sono devoluti alla competenza della sezione distaccata di corte d'appello con sede in Bolzano.

2. La disposizione non si applica alle cause civili nelle quali, alla data di cui al comma 1, si è avuta la rimessione al collegio ai sensi dell'articolo 352 del codice di procedura civile e agli affari di volontaria giurisdizione che sono già in corso a tale data.

NOTE AL TESTO

Il comma 1 è stato così modificato dall'art. 1 della l. 12 agosto 1993, n. 311 (g.u. 20 agosto 1993, n. 195).

LEGGE 30 dicembre 1991, n. 422

Elezioni del Senato della Repubblica per l'attuazione della misura 111 a favore della popolazione alto-atesina

(g.u. 4 gennaio 1992, n. 3)

NOTE AL TESTO

Vedi anche il d. lgs. 20 dicembre 1993, n. 535 (g.u. 27 dicembre 1993, n. 302, suppl. ord.).

Art. 1

1. I collegi per l'elezione del Senato della Repubblica della regione Trentino - Alto Adige sono costituiti secondo le circoscrizioni stabilite nella tabella allegata alla presente legge.

Tabella delle circoscrizioni dei collegi della regione Trentino - Alto Adige per la elezione del Senato della Repubblica (articolo 1, comma 1)

1. - Collegio di Trento - (tribunale di Trento)

Comprende i seguenti comuni della provincia di Trento:
Albiano; Aldeno; Amblar; Andalo; Bresimo; Brez; Cagnò; Calavino; Caldes; Campodenno; Castelfondo; Cavareno; Cavedago; Cavedine, Cavizzana; Cembra; Cimone; Cis; Cles; Cloz; Commezzadura; Coredo; Croviana; Cunevo; Dambel; Denno; Dimaro; Don; Faedo; Fai della Paganella; Faver; Flavon; Fondo; Garniga; Giovo; Grauno; Grumes; Lasino; Lavis; Lisignago; Livo; Lona - Lases; Malé; Malosco; Mezzana; Mezzocorona; Mezzolombardo; Molveno; Monclassico; Nanno; Nave San Rocco; Ossana; Padergnone; Pejo; Pellizzano; Rabbi; Revò; Romallo; Romeno; Ronzone; Roveré della Luna; Ruffré; Rumo; San Michele all'Adige; Sanzeno; Sarnonico; Segonzano; Sfruz; Smarano; Sover; Spormaggiore; Sporminore; Taio; Tassullo; Terlago; Terres; Terzolas; Ton; Trento; Tres; Tuenno; Valda; Vermiglio; Vervò; Vezzano; Zambana.

2. - Collegio di Rovereto - (tribunale di Rovereto)

Comprende i seguenti comuni della provincia di Trento:
Ala; Arco; Avio; Bersone; Besenello; Bezzecca; Bleggio Inferiore; Bleggio Superiore; Bocenago; Bolbeno; Bondo; Bondone; Breguzzo; Brentonico; Brione; Caderzone; Calliano; Carisolo; Castel Condino; Cimego; Concei; Condino; Daone; Daré; Dorsino; Drena; Dro; Fiavé; Folgaria; Giustino; Isera; Lardaro; Lomaso; Massimeno; Molina di Ledro; Montagne; Mori; Nago - Torbole; Nogaredo; Nomi; Pelugo; Pieve di Bono; Pieve di Ledro; Pinzolo; Pomarolo; Praso; Preore; Prezzo; Ragoli; Riva del Garda; Roncone; Ronzo - Chienis; Rovereto; San Lorenzo in Banale; Spiazzo; Stenico; Storo; Strembo; Tenno; Terragnolo; Tiarno di Sopra; Tiarno di Sotto; Tione di Trento; Trambileno; Vallarsa; Vigo Rendena; Villa Lagarina; Villa Rendena; Volano; Zuclo.

3. - Collegio di Pergine Valsugana - (tribunale di Trento)

Comprende i seguenti comuni della provincia di Trento:
Baselga di Piné; Bedollo; Bieno; Borgo Valsugana; Bosentino; Calceranica al lago; Caldonazzo; Campitello di Fassa; Canal San Bovo; Canazei; Capriana; Carano;

Carzano; Castello - Molina di Fiemme; Castello Tesino; Castelnuovo; Cavalese; Centa San Nicolò; Cinte Tesino; Civezzano; Daiano; Fiera di Primiero; Fierozzo; Fornace; Frassilongo; Grigno; Imer; Ivano-Fracena; Lavarone; Levico Terme; Luserna; Mazzin; Mezzano; Moena; Novaledo; Ospedaletto; Palù del Fersina; Panchià; Pergine Valsugana; Pieve Tesino; Pozza di Fassa; Predazzo; Roncegno; Ronchi Valsugana; Sagron - Mis; Samone; Sant'Orsola Terme; Scurelle; Siror; Soraga; Spera, Strigno; Telve; Telve di Sopra; Tenna; Tesero; Tonadico; Torcegno; Transacqua; Valfloriana; Varena; Vattaro; Vignola - Falesina; Vigo di Fassa; Vigolo Vattaro; Villa - Agnedo; Ziano di Fiemme.

4. - Collegio di Bolzano - (tribunale di Bolzano)

Comprende i seguenti comuni della provincia di Bolzano:
Aldino; Anterivo; Appiano sulla strada del vino; Bolzano; Bronzolo; Caldaro sulla strada del vino; Cornedo all'Isarco; Cortaccia sulla strada del vino; Cortina sulla strada del vino; Egna; Laives; Magré sulla strada del vino; Montagna; Ora; Salorno; Termeno sulla strada del vino; Trodena; Vadena.

5. - Collegio di Merano - (tribunale di Bolzano)

Comprende i seguenti comuni della provincia di Bolzano:
Andriano; Avelengo; Caines; Castelbello - Ciardes; Cermes; Curon Venosta; Gargazzone; Glorenza; Laces; Lagundo; Lana; Lasa; Lauregno; Malles Venosta; Marlengo; Martello; Meltina; Merano; Moso in Passiria; Nalles; Naturno; Parcines; Plaus; Postal; Prato allo Stelvio; Proves; Rifiano; San Genesio Atesino; San Leonardo in Passiria; San Martino in Passiria; San Pancrazio; Sarentino; Scena; Senales; Senale - San Felice; Silandro; Sluderno; Stelvio; Terlano; Tesimo; Tirolo; Tubre; Ultimo; Verano.

6. - Collegio di Bressanone - (tribunale di Bolzano)

Comprende i seguenti comuni della provincia di Bolzano:
Badia; Barbiano; Braies; Brennero; Bressanone; Brunico; Campo di Trens; Campo Tures; Castelrotto; Chienes; Chiusa; Corvara in Badia; Dobbiaco; Falzes; Fiè allo Sciliar; Fortezza; Funes; Gais; Laion; La Valle; Luson; Marebbe; Monguelfo; Naz - Sciaves; Nova Levante; Nova Ponente; Ortisei; Perca; Ponte Gardena; Predoi; Racines; Rasun - Anterselva; Renon; Rio di Pusteria; Rodengo; San Candido; San Lorenzo di Sebato; San Martino in Badia; Santa Cristina Valgardena; Selva dei Molini; Selva di Val Gardena; Sesto; Terento; Tires; Valdaora; Val di Vizze; Valle Aurina; Valle di Casies; Vandoies; Varna; Velturno; Villabassa; Villandro; Vipiteno.

DECRETO LEGISLATIVO 16 marzo 1992, n. 265

Norme di attuazione dello Statuto speciale per il Trentino - Alto Adige in ordine all'insegnamento in lingua tedesca nel conservatorio di musica di Bolzano

(G.U. 22 aprile 1992, n. 94, suppl. ord.)

NOTE AL TESTO

Vedi però l'art. 1, comma 12 del d.lgs. 25 luglio 2006, n. 245.

Art. 1

1. Nel conservatorio di musica di Bolzano l'insegnamento delle materie elencate nella tabella allegata è impartito in lingua italiana ed in lingua tedesca, per classi formate annualmente sulla base delle richieste degli allievi o, se minori di anni quattordici, dei genitori.

2. L'insegnamento delle materie diverse da quelle di cui al comma 1 è impartito da docenti i quali, nei limiti di quanto occorrente all'insegnamento della disciplina, siano in grado di usare la lingua italiana e quella tedesca.

3. Se sono introdotte classi di concorso per nuovi insegnamenti, l'inserimento di taluno di essi nella tabella allegata può essere disposto con decreto del Ministro della pubblica istruzione, d'intesa con la Provincia autonoma.

GIURISPRUDENZA E RICORSI COSTITUZIONALI

L'ordinanza della corte costituzionale 9 maggio 2003, n. 159 (Concetto di lingua madre e connessa riserva di insegnamenti - incertezze definitorie e possibile lesione del principio di uguaglianza e di altri principi costituzionali - questione sollevata in maniera incerta e contraddittoria, e quindi inammissibile) ha dichiarato inammissibile una questione di legittimità che riguardava quest'articolo.

Art. 2

1. Alle cattedre per l'insegnamento delle materie di cui all'art. 1, comma 1, accedono docenti rispettivamente di madre lingua italiana e di madre lingua tedesca mediante concorsi distinti per i candidati di madre lingua tedesca, ovvero mediante graduatorie distinte per il conferimento delle supplenze, ovvero mediante trasferimenti.

2. Qualora non sia possibile provvedere ai sensi del comma 1, l'insegnamento è impartito da supplenti temporanei, con precedenza per coloro che comprovano la conoscenza delle due lingue, anche in deroga all'art. 1, comma 1.

3. Per i docenti di cui all'art. 1, comma 2, la conoscenza delle lingue italiana e tedesca, nei limiti indicati dal medesimo comma 2 dell'art. 1 e nei casi previsti dai commi 4 e 5 del presente articolo, è accertata mediante colloquio da una commissione di quattro componenti, nominata dal Ministro della pubblica istruzione, e composta dal direttore del conservatorio che la presiede, dal vice direttore e da due direttori anche incaricati o docenti di ruolo di altro conservatorio ovvero esperti nelle specifiche discipline musicali, uno dei quali designato dalla Provincia autonoma.

4. Per i docenti che abbiano titolo ad essere nominati in ruolo a seguito di procedure concorsuali e chiedano di essere assegnati al conservatorio di Bolzano e per i docenti di ruolo che aspirino ad essere trasferiti nel predetto conservatorio, il colloquio di cui al comma 3 si svolge prima dell'adozione del provvedimento di destinazione secondo procedure da definire con apposita ordinanza. Con istanza presentata entro dieci giorni successivi all'invito a sostenere il predetto colloquio, il docente può chiedere di sostenere il colloquio stesso nell'ambito del primo anno scolastico per il quale ottiene la nomina o il trasferimento al conservatorio di Bolzano ed entro il termine di presentazione delle domande di trasferimento per l'anno successivo; in tal caso, durante l'anno scolastico il

predetto docente può essere utilizzato presso il conservatorio di musica di Bolzano in altri insegnamenti in lingua italiana o, a domanda, presso altri conservatori di musica. Nell'ipotesi di mancato superamento del colloquio il predetto docente, per l'anno scolastico successivo, è trasferito d'ufficio ad altro conservatorio.

5. Il supplente annuale deve sostenere il colloquio di cui al comma 3 entro l'anno scolastico di insegnamento presso il conservatorio. Nel caso di mancato superamento del colloquio non può ottenere altre supplenze annuali nel conservatorio di Bolzano durante il periodo di validità della graduatoria o per le graduatorie successive se non ha nel frattempo superato il colloquio.

6. Il consiglio di amministrazione può assumere iniziative per favorire l'acquisizione da parte dei docenti della conoscenza, per quanto occorrente, delle lingue italiana e tedesca.

7. L'accertamento di cui al comma 3 non è richiesto per i docenti in servizio presso il conservatorio di musica di Bolzano alla data di entrata in vigore del presente decreto.

8. I cittadini italiani appartenenti al gruppo linguistico ladino possono accedere a tutte le cattedre di cui al comma 1 se in possesso di adeguata conoscenza della lingua d'insegnamento.

GIURISPRUDENZA E RICORSI COSTITUZIONALI

L'ordinanza della corte costituzionale 9 maggio 2003, n. 159 (Concetto di lingua madre e connessa riserva di insegnamenti - incertezze definitorie e possibile lesione del principio di uguaglianza e di altri principi costituzionali - questione sollevata in maniera incerta e contraddittoria, e quindi inammissibile) ha dichiarato inammissibile una questione di legittimità che riguardava quest'articolo.

Art. 3

1. Per gli insegnamenti di cui all'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 1973, n. 116, in mancanza di docenti di ruolo il direttore conferisce supplenze annuali sulla base di graduatorie di istituto compilate secondo quanto previsto dalla ordinanza ministeriale sul conferimento delle supplenze nei conservatori di musica.

2. Con il provvedimento istitutivo dei corsi di cui all'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 1973, n. 116, si definisce anche l'eventuale inserimento degli insegnamenti svolti nei corsi medesimi nella tabella prevista dall'art. 1, comma 1, del presente decreto. A tal fine la disciplina "lied ed oratorio" sarà considerata consona alle tradizioni delle popolazioni locali.

Art. 4

1. Il vicedirettore del conservatorio deve essere un docente di madre lingua diversa da quella del direttore.

2. Presso il conservatorio di Bolzano prestano servizio due docenti di madre lingua diversa con funzioni di bibliotecario. Il personale predetto presta l'orario di servizio previsto per il personale amministrativo del conservatorio.

3. Per l'espletamento delle funzioni di direttore del conservatorio di Bolzano è richiesta la conoscenza della lingua italiana e di quella tedesca. Essa è accertata nel modo previsto nel decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, ovvero mediante esame sostenuto dinanzi ad una commissione presieduta da un magistrato designato dal presidente della sezione di Bolzano del tribunale regionale di giustizia amministrativa, e composta anche dal sovraintendente scolastico e dall'intendente scolastico per la scuola in lingua tedesca.

4. L'accertamento di cui al comma 3 è svolto prima dell'adozione del provvedimento di nomina, di trasferimento o di incarico secondo procedure da definire con apposta ordinanza.

La sentenza della corte costituzionale 6 maggio 2009, n. 132 (Norme di attuazione dello statuto speciale - conferma che possono avere carattere praeter legem, integrando le norme statutarie, nei limiti della loro corrispondenza con la finalità di attuare lo statuto. Rientra in questi limiti la previsione di docenti bibliotecari di madre lingua diversa presso il conservatorio di Bolzano) ha dichiarato infondata una questione di legittimità che riguardava il comma 2.

Art. 5

1. Il consiglio di amministrazione del conservatorio è composto dal presidente e da:

a) il direttore dell'istituto;

b) due insegnanti dell'istituto, uno dei quali di madre lingua italiana e l'altro di madre lingua tedesca, designati dal collegio dei docenti;

c) un rappresentante della Provincia di Bolzano, designato dalla Giunta provinciale;

d) un rappresentante del Ministero della pubblica istruzione.

2. Un docente di ruolo di lingua ladina in servizio presso il conservatorio, designato dal collegio dei docenti, fa parte, con voto consultivo, del consiglio di amministrazione.

3. Nel caso di parità di voti in seno al consiglio di amministrazione prevale il voto del presidente.

4. Il collegio dei revisori dei conti è composto da un rappresentante del Ministero del tesoro, che lo presiede, da un rappresentante del Ministero della pubblica istruzione e da un rappresentante della Provincia autonoma designato dal presidente della stessa.

5. I contributi dello Stato e della Provincia autonoma per le spese di funzionamento per il conservatorio sono iscritti nel bilancio del conservatorio medesimo.

Art. 6

1. Ferme restando le date di inizio e di termine dell'anno scolastico quali stabilite per tutti i conservatori di musica ai fini dei provvedimenti di stato giuridico del personale direttivo e docente, il Ministro della pubblica istruzione stabilisce il calendario scolastico per il conservatorio di musica di Bolzano, previa intesa con il Presidente della Provincia autonoma. Se l'intesa non è raggiunta, il predetto calendario è stabilito dal Governo della Repubblica.

2. Il calendario di cui al comma 1 stabilisce le date di inizio e di termine delle attività didattiche, le sospensioni delle lezioni nel corso dell'anno scolastico, la suddivisione dell'anno medesimo ai fini degli scrutini e le date di svolgimento degli esami.

Art. 7

1. Il conservatorio continua ad avvalersi di personale non docente fornito dalla Provincia autonoma.

Art. 8

1. I docenti di ruolo in servizio nel conservatorio di Bolzano che dovessero trovarsi in situazione di soprannumero per effetto dell'applicazione dell'art. 1, comma 1, continuano a prestare insegnamento nel conservatorio medesimo, in utilizzazione, anche nelle cattedre previste nella tabella allegata per non oltre quattro anni scolastici successivi a quello in corso. I predetti docenti hanno titolo ad essere trasferiti a domanda con precedenza assoluta in altra sede da loro prescelta e comunque, allo scadere del quadriennio, sono trasferiti d'ufficio.

2. Al compimento dell'anno scolastico in corso perdono efficacia le graduatorie dei supplenti formate per il conservatorio di musica di Bolzano anteriormente all'entrata in vigore del presente decreto.

Art. 9

1. Se non diversamente disposto dal presente decreto, per il conservatorio di musica "Claudio Monteverdi" di Bolzano si applicano le disposizioni legislative e amministrative da osservarsi per gli altri conservatori di musica.

2. Resta fermo quanto disposto dall'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 1973, n. 116.

3. Per la scuola media annessa al conservatorio si applicano le norme di attuazione dello statuto speciale in materia di funzionamento delle scuole medie della provincia di Bolzano.

Tabella (prevista dall'art. 1)

1.	Cultura musicale generale.
2.	Storia della musica e storia ed estetica musicale.
3.	Teoria, solfeggio e dettato musicale.
4.	Pianoforte complementare.
5.	Letteratura poetica e drammatica.
6.	Letterature italiana e tedesca.
7.	Arte scenica.
8.	Organo complementare e canto gregoriano.
9.	Accompagnatore al pianoforte.
10.	Musica sacra.

DECRETO LEGISLATIVO 16 marzo 1992, n. 266

Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino - Alto Adige concernenti il rapporto tra atti legislativi statali e leggi regionali e provinciali, nonché la potestà statale di indirizzo e coordinamento

(g.u. 22 aprile 1992, n. 94, suppl. ord. Errata corrige in g.u. 18 maggio 1992, n. 114)

Art. 1
Enunciazioni di principi

1. Considerato che nella regione Trentino - Alto Adige è riconosciuta parità di diritti ai cittadini qualunque sia il gruppo linguistico al quale appartengono e sono salvaguardate le rispettive caratteristiche etniche e culturali e che la tutela delle minoranze linguistiche locali è compresa tra gli interessi nazionali, è dovere istituzionale dello Stato, della Regione, delle province autonome e degli enti locali che ne fanno parte contribuire nell'ambito delle rispettive funzioni all'osservanza dello statuto speciale per il Trentino - Alto Adige, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, modificato con legge 30 novembre 1989, n. 386, di seguito denominato "statuto speciale".

2. Le disposizioni del presente decreto relative al rapporto tra atti legislativi statali e leggi regionali e provinciali ed alla potestà statale di indirizzo e coordinamento sono poste ad ulteriore garanzia della speciale autonomia della Regione Trentino - Alto Adige e delle province autonome di Trento e Bolzano, fondata sullo statuto speciale e ricollegantesi all'accordo concluso a Parigi il 5 settembre 1946, che prevede l'esercizio di un potere legislativo ed amministrativo autonomo anche a tutela delle minoranze linguistiche.

Art. 2
Rapporti tra legislazione statale e legislazione regionale

1. Salvo quanto disposto nel comma 4, la legislazione regionale e provinciale deve essere adeguata ai principi e norme costituenti limiti indicati dagli articoli 4 e 5 dello statuto speciale e recati da atto legislativo dello Stato entro i sei mesi successivi alla pubblicazione dell'atto medesimo nella Gazzetta ufficiale o nel più ampio termine da esso stabilito. Restano nel frattempo applicabili le disposizioni legislative regionali e provinciali preesistenti.

2. Decorso il termine di cui al comma 1, le disposizioni legislative regionali e provinciali non adeguate in ottemperanza al comma medesimo possono essere impugnate davanti alla Corte costituzionale ai sensi dell'art. 97 dello statuto speciale per violazione di esso; si applicano altresì la legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1, e l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87.

3. L'impugnazione di cui al comma 2 ai sensi del predetto art. 97 è proposta entro novanta giorni, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, dal Presidente del Consiglio ed è depositata nella cancelleria della Corte costituzionale entro venti giorni dalla notificazione al Presidente della Giunta regionale o provinciale.

4. Resta in ogni caso ferma l'immediata applicabilità nel territorio regionale delle leggi costituzionali, degli atti legislativi dello Stato nelle materie nelle quali alla Regione o alla Provincia autonoma è attribuita delega di funzioni statali ovvero potestà legislativa integrativa delle disposizioni statali, di cui agli articoli 6 e 10 dello statuto speciale, nonché delle norme internazionali e comunitarie direttamente applicabili.

5. Restano fermi i poteri di ordinanza amministrativa diretti a provvedere a situazioni

eccezionali di necessità ed urgenza, nei casi, nei modi e nei limiti previsti dall'ordinamento.

6. L'art. 105 dello statuto speciale si applica anche quando l'efficacia delle disposizioni legislative regionali o provinciali cessa per effetto di sentenza della Corte costituzionale, fermo restando quanto disposto nell'art. 16 dello statuto speciale.

GIURISPRUDENZA E RICORSI COSTITUZIONALI

Su quest'articolo vedi le seguenti sentenze della corte costituzionale:

- *31 dicembre 1993, n. 496 (Contrattazione nel pubblico impiego - sospensione della regola sulla triennalità degli accordi - esprime una norma di riforma economico-sociale, legata al contenimento del disavanzo finanziario - la provincia di Bolzano doveva adeguarvisi nei termini previsti dalle norme d'attuazione dello statuto, decorrenti dalla pubblicazione della legge di conversione del relativo decreto-legge);*
- *5 maggio 1994, n. 172 (Sanità - nuove disposizioni statali - non abrogano la normativa provinciale sudtirolese, dato che non è questione di potestà integrativa o delega di funzioni; ma c'è un obbligo di adeguamento, nei termini del d.lgs. n. 266 del 1992 - oggetto del giudizio restano gli atti, e non un comportamento omissivo - il ricorso è inammissibile perché la deliberazione governativa individua in maniera imprecisa le disposizioni impugnate e quelle violate);*
- *13 luglio 1994, n. 292 (Delibera governativa che impugna una legge regionale in base al d.lgs. n. 266 del 1992 - deve indicare le disposizioni statali innovatrici che richiedono un adeguamento da parte della regione e le leggi regionali (o provinciali) non adeguate);*
- *27 luglio 1994, n. 356 (Agenzie per la protezione dell'ambiente - normativa di riforma economico-sociale - può prevedere l'istituzione di agenzie regionali, metodi partecipativi, il coordinamento tecnico dell'agenzia nazionale - la protezione dell'ambiente non si risolve nelle competenze delle province autonome - l'individuazione dell'organo di vigilanza spetta alle province; dove le disposizioni statali non sono immediatamente applicabili, in base alle norme d'attuazione dello statuto);*
- *19 marzo 1996, n. 80 (Impugnativa successiva in via principale di leggi provinciali, per incompatibilità con nuovi principi statali, in base alle norme d'attuazione dello statuto - non ne deriva che sia precluso impugnare in via incidentale. Esproprio - indennizzi - carattere di norma fondamentale di riforma dei nuovi criteri statali, non solo per il disancoraggio rispetto al valore venale del bene, ma in relazione a un più complessa combinazione di elementi);*
- *11 dicembre 1997, n. 380 (Disposizioni legislative statali in materia di scarichi dei frantoi - per il loro tenore si applicherebbero anche nelle province autonome - contrastano con le norme d'attuazione dello statuto che prevedono, in luogo dell'immediata applicabilità, obblighi di adeguamento e semmai (scaduti i termini per l'adeguamento) l'illegittimità costituzionale sopravvenuta delle norme provinciali contrastanti);*
- *30 aprile 1999, n. 147 (Espropri - norme della regione Trentino-Sudtirolo - indennità fissata nel giusto prezzo, uguale al valore di mercato - mancato adeguamento, nei termini previsti dalle norme d'attuazione statutaria, ai più ridotti importi previsti dallo stato, qualificabili come norme di riforma economico-sociale (anche se temporanee) perché innovative, rilevanti per la vita economico-sociale dell'intera comunità e per ragioni di riequilibrio finanziario);*
- *22 luglio 2003, n. 267 (Disposizione regolamentare secondo cui gli assegni di maternità, nelle province autonome, sono erogati nel rispetto dei regolamenti attuativi di leggi statali - è annullata perché l'obbligo di adeguare la legislazione provinciale può derivare dalla legge, ma non da un regolamento statale);*
- *12 aprile 2005, n. 145 (Disposizioni statali sull'accesso dei disabili agli strumenti informatici - ne è esclusa l'immediata applicabilità in provincia di Trento, in base all'art. 2 del d.lgs. n. 266 del 1992 (che prevede, semmai, obblighi di adeguamento); neppure quali livelli essenziali delle prestazioni, dato che questi non possono limitare competenze già attribuite dallo statuto alla provincia. Né è legittima la previsione di regolamenti statali, in queste materie);*
- *18 aprile 2008, n. 104 (Tutela dell'ambiente - materia trasversale di esclusiva competenza statale - non richiede il coinvolgimento delle regioni in base al principio di leale collaborazione - le regioni possono disciplinare l'utilizzo dell'ambiente, nelle materie loro attribuite. Province autonome - non hanno competenze generali sull'ambiente, ma solo su alcuni suoi aspetti, come i parchi - lo stato non può imporre loro criteri minimi di salvaguardia, in quest'ambito);*
- *15 luglio 2009, n. 209 (Edilizia agevolata - è ammissibile l'istituzione di fondi statali vincolati, con l'obbligo di rispettare la destinazione degli stanziamenti e coinvolgere i comuni - lo stato non può disciplinare le modalità d'attuazione degli interventi, invadendo competenze legislative e amministrative provinciali - le norme d'attuazione consentono d'incidere su queste competenze solo con legge - la tutela di diritti sociali fondamentali non permette di vanificarle);*
- *12 luglio 2012, n. 183 (Indirizzi per la chiusura dei distributori di carburante - attengono in prevalenza alle competenze concorrenti in materia di energia, con interferenze sul governo del territorio, la tutela*

dell'ambiente, la circolazione stradale e la tutela dei beni culturali: dove lo stato ha competenze bastevoli a legittimare l'intervento, rendendo recessive le competenze residuali in materia di commercio, attribuibili anche alle province autonome);

- *20 luglio 2012, n. 203 (Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) - attua un principio di semplificazione, di derivazione comunitaria, che rientra fra i principi fondamentali dell'azione amministrativa - non è riconducibile alle competenze statali sulla tutela della concorrenza, ma a quelle sui livelli essenziali delle prestazioni (collegati al principio di uguaglianza), che devono essere garantiti anche nelle regioni a statuto speciale, e anche nella materia urbanistica);*
- *20 novembre 2013, n. 274 (Intesa della provincia di Trento sulla realizzazione dell'autostrada Valdastico nord - la previsione statale di un termine di sessanta giorni contrasta con il principio di leale collaborazione, perché irragionevolmente breve e non accompagnata da procedure per superare le divergenze. Immediata applicazione alle province autonome di disposizioni statali per incentivare i veicoli elettrici - contrasta con le norme d'attuazione dello statuto);*
- *11 dicembre 2013, n. 301 (Disciplina statale della libera professione intramuraria - non è immediatamente applicabile nelle province autonome, perché gli obblighi di adeguamento successivo derivanti dalle norme d'attuazione dello statuto non sono derogabili con legge ordinaria. Costituzione di comitati etici per la sperimentazione clinica ogni milione di abitanti - è irragionevole, perché contraddice la previsione che pure le regioni meno popolose ne siano fornite);*
- *25 febbraio 2014, n. 28 (Concessioni di grandi derivazioni idroelettriche - spetta allo stato, in base alle norme d'attuazione dello statuto, la disciplina di questioni che attengono materie attribuite dalla costituzione all'esclusiva competenza statale, fra cui la tutela della concorrenza - a quest'ultima va ricondotta la regolamentazione delle gare, che mira ad agevolare l'accesso al mercato dell'energia secondo condizioni uniformi a livello nazionale);*
- *9 maggio 2014, n. 121 (Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) - conferma che è riconducibile alle competenze statali sui livelli essenziali delle prestazioni, da tutelare in maniera uniforme sul territorio nazionale - la corte respinge, senza argomentare, l'obiezione secondo cui l'adeguamento della normativa provinciale non potrebbe avvenire in maniera automatica, in base al d.lgs. n. 266 del 1992).*

Art. 3
Atti amministrativi statali di indirizzo e coordinamento

1. Se e per quanto lo statuto speciale e le relative norme di attuazione non prescrivono specifici procedimenti per il coordinamento tra funzioni e interessi dello Stato e rispettivamente della Regione o delle province autonome, gli atti di indirizzo e coordinamento emanati dal Governo della Repubblica nei limiti e nei modi previsti dalla legge hanno efficacia anche nel territorio regionale o provinciale.

2. Gli atti di cui al comma 1 vincolano la Regione e le province autonome solo al conseguimento degli obiettivi o risultati in essi stabiliti. L'emanazione delle norme di organizzazione eventualmente occorrenti per l'attuazione degli atti predetti è riservata, per quanto di rispettiva competenza, alla Regione o alle province autonome.

3. Impregiudicato quanto disposto nell'art. 12, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400, la Regione o le province autonome di Trento e di Bolzano, secondo le rispettive competenze, sono consultate, a cura della presidenza del Consiglio dei ministri, su ciascun atto amministrativo di indirizzo e coordinamento per quanto attiene alla compatibilità di esso con lo statuto speciale e con le relative norme di attuazione, comprese quelle contenute nel presente decreto. Le eventuali osservazioni della Regione o della Provincia autonoma devono pervenire entro venti giorni.

4. L'efficacia nel territorio regionale o provinciale dell'atto di indirizzo e coordinamento emanato nelle materie di competenza propria della Regione o delle province autonome è sospesa per i trenta giorni successivi a quello dal quale decorre il termine per ricorrere ai sensi dell'art. 98, comma secondo, del medesimo statuto speciale, se e per quanto la Regione o la Provincia autonoma ha, nelle osservazioni di cui al comma 3, manifestato avviso motivato di non compatibilità dell'atto con lo statuto speciale e con le relative norme di attuazione, comprese quelle contenute nel presente decreto.

5. Se entro i trenta giorni di cui al comma 4 la Regione o la Provincia autonoma

notifica ricorso per conflitto di attribuzione in relazione all'atto amministrativo cui l'avviso motivato si riferisce e per quanto il ricorso conferma l'avviso motivato stesso, l'efficacia di tale atto nel territorio regionale o provinciale è ulteriormente sospesa fino alla pubblicazione della sentenza della Corte costituzionale.

6. Nel processo per conflitto di attribuzione, la Corte costituzionale, su richiesta del Presidente del Consiglio dei ministri, può disporre per gravi ragioni, con ordinanza motivata, la non applicazione del comma 5.

7. L'atto di indirizzo e coordinamento emanato in applicazione di principi e norme recati da atto legislativo dello Stato di cui all'art. 2, comma 1, non vincola direttamente l'attività amministrativa della Regione e delle province autonome per quanto permangono in vigore le disposizioni legislative regionali o provinciali incompatibili con i predetti principi e norme.

GIURISPRUDENZA E RICORSI COSTITUZIONALI

Su quest'articolo vedi la sentenza della corte costituzionale 6 maggio 1997, n. 121 (Atto statale d'indirizzo e coordinamento sui criteri per determinare il numero delle autorizzazioni comunali per gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande - mancata acquisizione del parere delle province autonome, previsto dalle norme d'attuazione dello statuto - il parere non è surrogabile con quello della conferenza stato-regioni (che ha fonte, natura, finalità, effetti diversi)).

Art. 4
Funzioni amministrative

1. Nelle materie di competenza propria della Regione o delle province autonome la legge non può attribuire agli organi statali funzioni amministrative, comprese quelle di vigilanza, di polizia amministrativa e di accertamento di violazioni amministrative, diverse da quelle spettanti allo Stato secondo lo statuto speciale e le relative norme di attuazione, salvi gli interventi richiesti ai sensi dell'art. 22 dello statuto medesimo.

2. Quando nell'esercizio delle proprie funzioni gli organi o uffici statali e quelli regionali o provinciali riscontrino violazioni di norme o provvedimenti rispettivamente regionali o provinciali, ovvero statali, ne riferiscono all'autorità amministrativa competente per i provvedimenti ad essa spettanti.

3. Fermo restando quanto disposto dallo statuto speciale e dalle relative norme di attuazione, nelle materie di cui al comma 1 le amministrazioni statali, comprese quelle autonome, e gli enti dipendenti dallo Stato non possono disporre spese né concedere, direttamente o indirettamente, finanziamenti o contributi per attività nell'ambito del territorio regionale o provinciale.

GIURISPRUDENZA E RICORSI COSTITUZIONALI

Su quest'articolo vedi le seguenti sentenze della corte costituzionale:

- *7 maggio 1993, n. 228 (Potere ispettivo sulle unità sanitarie locali - rientra fra i poteri di vigilanza che, in base alle norme d'attuazione dello statuto speciale, spettano alle province autonome (e non allo stato), nelle materie di loro competenza);*
- *7 aprile 1994, n. 126 (Decreto ministeriale sul finanziamento del programma di edilizia sanitaria - ipotizzata esclusione delle province autonome dalla ripartizione dei fondi - un decreto successivo rende superata questa lettura, tranne che per alcuni fondi, dove l'esclusione deriva dalla legge);*
- *28 aprile 1994, n. 165 (Obbligo di piantare un albero per ogni neonato - illegittima esclusione delle province autonome dal riparto dei relativi stanziamenti - l'art. 4 del d.lgs. n. 266 del 1992 vieta interventi diretti di spesa in materie di competenza provinciale, ma non preclude il finanziamento di attività amministrative, in base all'art. 5 della l. n. 386 del 1989);*
- *7 dicembre 1994, n. 416 (Esclusione delle province autonome dalla ripartizione di finanziamenti statali relativi alla tutela dell'ambiente - inclusione successiva, conforme a una corretta interpretazione delle norme d'attuazione dello statuto speciale - cessazione della materia del contendere);*
- *18 giugno 1997, n. 182 (Ispezioni del ministero del tesoro presso l'azienda per i servizi sanitari di Trento - sono riconducibili ai poteri di vigilanza che, in base alle norme d'attuazione dello statuto, la legge non può attribuire a organi statali - l'art. 65 del d.lgs. n. 29 del 1993, che prevede ispezioni, non contiene un*

principio di riforma applicabile alle province autonome; né la presenza di norme statali fa venir meno la competenza gestoria delle province);

- *1 aprile 1998, n. 84 (Programmi interregionali di interventi in agricoltura - riguardano almeno parzialmente ambiti di competenza della provincia di Trento, e sarebbero da essa finanziati: quindi non possono essere approvati e attuati senza il suo consenso. L'individuazione degli interventi dev'essere intesa in maniera conforme all'ordine statutario delle competenze statali e provinciali);*
- *4 aprile 2001, n. 97 (Ispezioni dei carabineri per verificare la presenza in servizio del personale, in ospedali sudtirolesi - sono riconducibili alle funzioni di salvaguardia della sicurezza e dell'ordine pubblico affidate in via esclusiva allo stato - non rientrano fra le funzioni amministrative, compresa la vigilanza, che le norme d'attuazione dello statuto vietano di attribuire a organi statali);*
- *1 aprile 2003, n. 103 (Requisiti per il riconoscimento di laboratori d'analisi non annessi a industrie alimentari - previsione che siano stabiliti con decreto - è legittima perché non attribuisce poteri normativi o di direttiva, ma recepisce norme tecniche vincolate. Potere ministeriale di sopralluogo - contrasta con le norme d'attuazione secondo cui la legge non può attribuire a organi dello stato funzioni amministrative in materie di competenza provinciale);*
- *17 marzo 2006, n. 106 (Potestà sanzionatoria - carattere accessorio rispetto alla disciplina della materia presidiata dalle sanzioni - se riguarda più materie, alcune rientranti nella competenza statale, l'esigenza di una disciplina uniforme giustifica l'intervento dello stato. Autonomia del potere di vigilanza rispetto alla materia cui inerisce - l'accertamento delle violazioni costituisce l'esito della vigilanza, ma non la esaurisce);*
- *5 aprile 2013, n. 60 (Art. 79 dello statuto speciale - non ne deriva che il controllo sul conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica da parte di enti locali e aziende sanitarie spetta solo alle province autonome - il controllo della corte dei conti sulla legalità e regolarità della gestione economico-finanziaria si pone su un piano distinto e incide anche sulle autonomie speciali, cui si applicano i principi di coordinamento della finanza pubblica).*

DECRETO LEGISLATIVO 16 marzo 1992, n. 267

Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino - Alto Adige concernenti modifiche a norme di attuazione già emanate

(g.u. 22 aprile 1992, n. 94, suppl. ord.)

Art. 1
omissis

NOTE AL TESTO

Articolo sostitutivo dell'art. 2 e modificativo dell'art. 3 del d.p.r. 28 marzo 1975, n. 474.

GIURISPRUDENZA E RICORSI COSTITUZIONALI

L'ordinanza della corte costituzionale 27 novembre 1998, n. 384 (Legittimità delle norme d'attuazione dello statuto, di disposizioni regionali e della provincia di Trento in materia di gestione degli enti sanitari - questione prospettata, in alternativa, su due diversi complessi normativi - si traduce in quesito interpretativo sulle disposizioni applicabili, che dovrebbe essere risolto dal giudice di merito) ha dichiarato inammissibile una questione di legittimità che riguardava quest'articolo.

Art. 2
Volontariato

1. Le attività di volontariato da svolgersi nell'ambito delle materie di competenza della Regione e delle province autonome, e le relative organizzazioni, sono disciplinate dalla legge regionale o provinciale nel rispetto dei limiti relativi alle materie medesime.

2. Le organizzazioni riconosciute dalla Regione e dalle province autonome sono iscritte di diritto nei registri delle organizzazioni di volontariato, anche agli effetti dell'applicazione degli articoli 7, 8 e 9 della legge 11 agosto 1991, n. 266.

Art. 3
omissis

NOTE AL TESTO

Articolo modificativo dell'art. 5 del d.p.r. 1 novembre 1973, n. 689.

Art. 4
omissis

NOTE AL TESTO

Articolo modificativo dell'art. 5 del d.p.r. 22 marzo 1974, n. 381.

Art. 5
omissis

NOTE AL TESTO

Articolo modificativo dell'art. 1 del d.p.r. 22 marzo 1974, n. 279.

Art. 6
Giudice di pace

1. Alla nomina, alla decadenza e alla dispensa dall'ufficio dei magistrati onorari investiti delle funzioni di giudice di pace si provvede, nella regione Trentino - Alto Adige, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente della Giunta

regionale, osservate le altre norme in materia stabilite dall'ordinamento giudiziario.

2. Il personale amministrativo degli uffici del giudice di pace è inquadrato con legge regionale nei ruoli del personale della Regione, salva la dipendenza funzionale dal giudice di pace o dal coordinatore di cui all'art. 15 della legge 21 novembre 1991, n. 374. La legge regionale assicura anche l'osservanza dei principi di cui ai commi 4 e 6 e disciplina le modalità di immissione in ruolo con priorità del personale assegnato agli uffici di conciliazione alla data del 31 dicembre 1989. La Regione provvede altresì alla fornitura delle attrezzature e dei servizi necessari per il funzionamento degli uffici.

3. L'istituzione di sedi distaccate dell'ufficio del giudice di pace è disposta dal Ministro di grazia e giustizia, d'intesa con la provincia autonoma. La vigilanza e la sorveglianza sugli uffici del giudice di pace sono esercitate disgiuntamente dal presidente del tribunale ordinario e dalla Giunta provinciale.

4. L'art. 89 dello statuto e le relative disposizioni di attuazione si applicano anche per i magistrati onorari di cui al comma 1. Con successivo decreto legislativo da emanare prima dell'insediamento dei predetti uffici saranno determinate le relative piante organiche provinciali.

5. Nella provincia di Bolzano le funzioni di coordinatore dell'ufficio del giudice di pace sono esercitate a bienni alterni da un giudice di lingua italiana e da un giudice di lingua tedesca, osservandosi il criterio indicato nell'art. 15, comma 1, della legge 21 novembre 1991, n. 374. Le funzioni di coordinatore sono esercitate per un biennio da un giudice di lingua ladina quando egli risulta il più anziano in applicazione del predetto criterio.

6. La conoscenza, accertata nei modi di legge, della lingua italiana e della lingua tedesca è richiesta, nella provincia di Bolzano, per la nomina dei giudici di pace e per la nomina o il trasferimento degli addetti alle relative cancellerie e degli ausiliari.

7. L'art. 40 della legge 21 novembre 1991, n. 374, non si applica nella regione Trentino - Alto Adige. L'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 1 febbraio 1973, n. 49, è abrogato.

8. I posti di organico del personale amministrativo di cui al comma 2 sono stabiliti previa intesa della regione con i ministri di grazia e giustizia e del tesoro; gli stessi sono portati in diminuzione dei posti di organico di cui all'art. 12, commi 2 e 3, della legge 21 novembre 1991, n. 374.

9. Le spese sostenute dalla Regione in conseguenza di quanto disposto dal comma 2 sono rimborsate dallo Stato entro limiti predeterminati sulla base di corrispondenti oneri mediamente sostenuti dallo Stato per gli uffici del giudice di pace.

Art. 7
omissis

NOTE AL TESTO

Articolo modificativo dell'art. 32 del d.p.r. 15 luglio 1988, n. 574.

Art. 8
Sanzioni amministrative

1. Le entrate provenienti da sanzioni amministrative pecuniarie irrogate per violazioni di norme emanate in materia di competenza della Regione e delle province autonome di Trento e Bolzano affluiscono, per quanto non devolute ai verificatori, ai bilanci della Regione e delle province stesse o degli enti locali titolari della corrispondente funzione amministrativa.

Art. 9
omissis

NOTE AL TESTO

Articolo modificativo dell'art. 2 del d.p.r. 22 marzo 1974, n. 278.

Art. 10
omissis

NOTE AL TESTO

Articolo modificativo dell'art. 6 del d.p.r. 31 luglio 1978, n. 1017.

Art. 11
omissis

NOTE AL TESTO

Articolo modificativo dell'art. 10 del d.p.r. 1 novembre 1973, n. 691.

Art. 12
Soccorso alpino

1. Il soccorso alpino dello Alpenverein Südtirol è equiparato a quello del Club alpino italiano.

Art. 13
omissis

NOTE AL TESTO

Articolo modificativo dell'art. 1 del d.p.r. 31 luglio 1978, n. 569.

Art. 14
Equipollenza dei titoli di studio

1. Il titolo di studio conseguito all'estero e dichiarato equipollente a titolo di studio conseguito in Italia ha la stessa rilevanza di quest'ultimo anche ai fini della iscrizione nel relativo albo professionale.

DECRETO LEGISLATIVO 16 marzo 1992, n. 268

Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino - Alto Adige in materia di finanza regionale e provinciale

(g.u. 22 aprile 1992, n. 94, suppl. ord.)

Art. 1

1. Lo statuto richiamato senza altra indicazione nelle disposizione che seguono è lo statuto speciale della regione Trentino - Alto Adige quale risulta dal testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, come modificato dagli articoli da 1 a 12 della legge 30 novembre 1989, n. 386, in forza dell'art. 104 dello statuto.

Art. 2

1. La devoluzione alla Regione Trentino - Alto Adige delle quote del gettito delle entrate tributarie di cui all'art. 69 dello statuto è effettuata sulla base dell'ammontare delle entrate stesse versate nelle casse dello Stato nel territorio della regione.

Art. 3

1. Ai sensi degli articoli 72 e 73 dello statuto, le province possono stabilire imposte e tasse sul turismo e la Regione e le province possono istituire tributi propri in armonia con i principi del sistema tributario dello Stato, quali risultano da leggi che espressamente li stabiliscono per i singoli tributi, ovvero quali si desumono dalla legislazione vigente nel caso di istituzione di tributi non specificatamente disciplinati da leggi dello Stato. La Regione e le province possono altresì istituire nelle materie di rispettiva competenza tributi e contributi corrispondenti a quelli di competenza delle regioni a statuto ordinario e delle province di diritto comune in armonia con i principi stabiliti dalle leggi che li disciplinano. Fino all'istituzione da parte delle province o della regione dei predetti tributi e contributi continuano ad applicarsi le norme relative ai corrispondenti tributi e contributi statali.

2. Per i fini dell'art. 72 dello statuto ed entro il limite dei principi indicati al comma 1, le province possono stabilire, con efficacia nel loro ambito territoriale, forme di imposizione che colpiscono attività ovvero utilizzo di beni immobili riferiti alla pratica turistica, ovvero attività economiche qualificate come turistiche o inerenti al turismo, in quanto dallo stesso direttamente influenzate sotto il profilo economico, anche in rapporto alla localizzazione dell'attività medesima.

NOTE AL TESTO

Articolo così modificato dall'art. 1 del d.lgs. 24 luglio 1996, n. 432.

Art. 4

1. I canoni di concessione di grande derivazione di acque pubbliche di cui all'art. 71 dello statuto, ceduti alle province autonome di Trento e Bolzano nella misura fissa dei nove decimi, si riferiscono al demanio idrico dello Stato. I canoni per le concessioni di grandi derivazioni di acque pubbliche sul demanio idrico provinciale restano acquisiti al bilancio delle rispettive province.

2. I canoni di concessione di piccole derivazioni di acque pubbliche sul demanio idrico provinciale sono di spettanza delle province; sono di spettanza dello Stato quelli sul demanio idrico statale.

Art. 5

1. La devoluzione alle province autonome di Trento e Bolzano delle quote del gettito delle entrate tributarie e la cessione dei canoni, di cui agli articoli 70, 71 e 75 dello statuto, è effettuata sulla base dell'ammontare delle entrate stesse versate in conto competenza e in conto residui nelle casse dello Stato nel territorio delle due province, nonché ai sensi dell'art. 6.

2. Ai fini dell'art. 75, comma 1, lettera g), dello statuto per entrate tributarie si intendono le entrate qualificate come tali nel bilancio dello Stato. Le entrate tributarie comprendono addizionali, maggiorazioni ed interessi per mancato o ritardato pagamento e non comprendono pene pecuniarie, multe, ammende e sanzioni amministrative inflitte a seguito di trasgressioni.

Art. 6

1. L'applicazione dell'art. 75, comma 2, dello statuto ha luogo sulla base delle disposizioni di cui ai commi successivi.

2. L'ammontare delle entrate di cui al comma 1 versate fuori dal territorio provinciale in attuazione di disposizioni amministrative è determinato sulla base delle rendicontazioni degli uffici competenti.

3. L'ammontare delle quote di gettito della tassa sul possesso degli autoveicoli e quello delle quote di gettito dell'imposta di fabbricazione sui prodotti petroliferi, di cui all'art. 75, comma 1, lettera f), dello statuto, sono determinati sulla base degli importi relativi ai veicoli immatricolati in ciascuna provincia e, rispettivamente, sulla base delle quantità erogate dagli impianti di distribuzione situati in ciascuna provincia nell'anno cui la devoluzione si riferisce e dell'aliquota media ponderata della corrispondente imposta di fabbricazione nel medesimo anno.

4. La determinazione dell'ammontare delle altre entrate afferenti all'ambito provinciale ed affluite fuori dal relativo territorio in attuazione di disposizioni di legge, fino a quando non saranno definite con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, modalità analitiche di determinazione dei gettiti di spettanza provinciale, è effettuata d'intesa tra il Ministro del tesoro ed i presidenti delle rispettive giunte provinciali.

5. Ai fini dell'applicazione del comma 4 si fa riferimento:

a) per l'imposta sui redditi delle persone fisiche e l'imposta locale sui redditi, alle relative dichiarazioni, nonché certificazioni sostitutive, ovvero ad ogni altra documentazione, anche provvisoria, utile ad individuare le entrate di spettanza provinciale con riferimento ai contribuenti aventi domicilio fiscale nel territorio delle province;
b) per le ritenute sugli interessi, premi ed altri frutti, ad ogni documentazione idonea a consentire una valutazione delle entrate di spettanza provinciale con riguardo ai depositi delle persone fisiche ed ai titoli esistenti presso gli uffici postali e gli sportelli di aziende e di istituti di credito operanti in ciascuna provincia, ovvero in relazione ai titoli comunque amministrati da aziende ed istituti di credito con sede in ciascuna provincia.

6. Con l'intesa di cui al comma 4 è determinata l'incidenza convenzionale di ciascuna delle entrate tributarie considerate al comma 5 rispetto alle corrispondenti entrate tributarie riscosse nel territorio delle due province per il medesimo esercizio finanziario. Detta incidenza convenzionale è applicata per la determinazione delle entrate tributarie da devolvere alle province con riferimento all'anno nel quale è intervenuta l'intesa di cui al comma 4 ed ai successivi anni, sino al perfezionamento di nuova intesa, che di regola ha cadenza non inferiore al triennio. All'atto della prima intesa e altresì determinata l'incidenza percentuale annua relativa al periodo dal 1988 all'anno cui la predetta intesa si

riferisce.

6 bis. Entro un anno dal termine fissato ai sensi del comma 3, lettera d), dell'art. 8 del decreto legislativo di approvazione della presente disposizione, è ridefinita l'intesa di cui al comma 4 per ricomprendere fra i tributi di cui al comma 5 anche l'imposta sul valore aggiunto prevista dall'art. 75, comma 1, lettera d), dello statuto, determinata con riferimento ai consumi finali.

7. Le entrate afferenti il territorio provinciale ed affluite fuori dal medesimo in attuazione di disposizioni legislative, non quantificate a termini dei commi precedenti, si considerano compensate con le entrate riscosse nel territorio delle due province e afferenti alla restante parte del territorio nazionale.

NOTE AL TESTO

Il comma 6 bis è stato aggiunto dall'art. 2 del d.lgs. 24 luglio 1996, n. 432.

Art. 7

1. Il gettito delle entrate tributarie di cui agli articoli 2 e 5 è determinato al netto dei rimborsi ed accrediti a qualsiasi titolo e comunque effettuati dallo Stato a favore dei contribuenti in relazione alle entrate predette.

2. Le modalità di contabilizzazione, per l'applicazione del comma 1, degli importi da detrarre sono stabilite con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, d'intesa con la Regione e le province.

Art. 8

1. Il versamento alla Regione Trentino - Alto Adige e alle province autonome di Trento e di Bolzano di quanto loro spettante a norma degli articoli 2, 4, 5 e 6 è disposto dal Ministero del tesoro mediante mandato diretto da estinguersi con accreditamento ai conti correnti accesi presso la tesoreria centrale a favore degli enti suddetti.

2. Detto versamento è effettuato a titolo di acconto in misura pari al gettito, rapportato ad un anno finanziario, delle entrate tributarie versate ai predetti enti nell'esercizio precedente ed è eseguito con periodicità trimestrale.

3. Il saldo, con relativo eventuale conguaglio, è effettuato contestualmente all'erogazione della quarta rata trimestrale dell'anno successivo a quello di riferimento, sulla base dei dati comunicati dai competenti uffici finanziari.

4. Le disposizioni di cui al presente articolo hanno applicazione dal 1° gennaio 1992; dalla stessa data sono abrogate le disposizioni di cui all'art. 61 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1951, n. 574.

4 bis. I fondi di cui ai commi 2 e 3 sono resi disponibili alla Regione ed alle province sui rispettivi conti accesi presso la tesoreria centrale entro il primo mese di ciascun trimestre. La Regione e le province possono disporre fino a tre prelevamenti mensili dai rispettivi conti e per ciascun conto, salve disposizioni più favorevoli previste dalla normativa vigente in materia di tesoreria unica. I fondi richiesti sono accreditati alla regione ed alle province presso i rispettivi tesorieri di norma non oltre cinque giorni lavorativi dalla richiesta.

NOTE AL TESTO

Articolo così modificato dall'art. 3 del d.lgs. 24 luglio 1996, n. 432.

GIURISPRUDENZA E RICORSI COSTITUZIONALI

Su quest'articolo vedi la sentenza della corte costituzionale 18 dicembre 2009, n. 334 (Previsione che le entrate provenienti direttamente dal bilancio dello stato siano versate in contabilità speciali infruttifere intestate alle province autonome, presso le sezioni di tesoreria provinciale dello stato - contrasta con l'art. 8 del d.lgs. 268/1992, che ne prevede l'accreditamento su conti correnti accesi a favore delle province presso la tesoreria centrale - sistema non estensibile alla Sicilia, dove mancano norme analoghe).

Art. 9 - Art. 10
omissis

NOTE AL TESTO

Articoli abrogati dall'art. 75 bis, comma 3 bis del d.p.r. 31 agosto 1972, n. 670, come aggiunto dall'art. 1, comma 407 della l. 23 dicembre 2014, n. 190.

GIURISPRUDENZA E RICORSI COSTITUZIONALI

Sul testo previgente degli articoli 9 e 10 vedi le seguenti sentenze della corte costituzionale:

- *23 febbraio 1994, n. 52 (Riserva allo stato di maggiori entrate tributarie, con riguardo a quote di gettito attribuite alle province dagli articoli 75 e 78 dello statuto, per la copertura del debito pubblico e per politiche economiche funzionali al riequilibrio del bilancio - è conforme alle ipotesi di riserva allo stato previste dalle norme d'attuazione dello statuto - dev'essere quantificata d'intesa con il presidente della provincia, in base alle norme d'attuazione);*
- *27 luglio 1994, n. 355 (Art. 78 dello statuto - quota variabile - comporta margini di apprezzamento politico - se c'è disaccordo si applicano i meccanismi delle norme d'attuazione. Contenimento della spesa sanitaria - la solidarietà nazionale rende ragionevoli le quote maggiori a carico delle autonomie speciali. Principi di riforma economica e sociale - non possono essere fatti coincidere con la totalità delle disposizioni statali);*
- *20 maggio 2010, n. 182 (Imposta straordinaria sulle attività finanziarie e patrimoniali - riserva del gettito allo stato - è legittima, in base all'art. 9 del d.lgs. 268/1992, perché è destinata alla copertura di spese specifiche (individuate nel documento di programmazione economico-finanziaria), è nuova e non continuativa (in quanto connessa alla crisi economica), non è riconducibile a competenze provinciali (perché riguarda l'assetto economico nazionale));*
- *6 giugno 2012, n. 142 (Ricorsi costituzionali - ratifica consiliare della delibera adottata in via d'urgenza dalla giunta - deve precedere il deposito del ricorso o, comunque, il termine per la costituzione in giudizio. Addizionale erariale sulla tassa automobilistica - la sua riserva allo stato è illegittima perché non ha limiti temporali: quindi viola le norme d'attuazione dello statuto - i nove decimi del suo gettito, dunque, spettano alla provincia, in base allo statuto).*

Art. 10 bis
omissis

NOTE AL TESTO

Articolo aggiunto dall'art. 6 del d.lgs. 24 luglio 1996, n. 432 e abrogato, successivamente, dall'art. 75 bis, comma 3 bis del d.p.r. 31 agosto 1972, n. 670, come aggiunto dall'art. 1, comma 407 della l. 23 dicembre 2014, n. 190.

Art. 11

1. Se e per quanto il gettito dell'imposta sul valore aggiunto relativa all'importazione riscosso nel territorio regionale cessa o è ridotto a causa dell'attuazione di disposizioni comunitarie relative all'imposta predetta, ovvero a causa di una diversa localizzazione delle esistenti strutture doganali, le conseguenti minori entrate regionali e provinciali sono sostituite da una somma commisurata a quote del gettito riscosso nel territorio regionale per altri tributi erariali.

2. La somma sostitutiva di cui al comma 1 concorre a determinare anche il limite complessivo delle devoluzioni in quota variabile di cui all'art. 78, comma 1, dello statuto.

3. Gli altri tributi erariali di cui al comma 1 sono individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro delle finanze, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, dopo intesa con il Presidente della Giunta regionale e con i presidenti delle giunte provinciali.

4. Le minori entrate di cui al comma 1 sono accertate rispetto al gettito dell'imposta sul valore aggiunto relativa all'importazione riscosso nel territorio regionale nell'esercizio finanziario anteriore a quello nel corso del quale si è verificato il fatto che le ha originate.

Art. 12

1. Le disposizioni in ordine alle procedure ed alla destinazione dei fondi di cui all'art. 5, della legge 30 novembre 1989, n. 386, si applicano con riferimento alle leggi statali di intervento previste, anche se le stesse non sono espressamente richiamate.

2. Le disposizioni di cui all'art. 4, comma 3, del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 266, non concernono l'attribuzione o la ripartizione di fondi statali a favore della provincia

per scopi determinati dalle leggi statali. A detti fondi continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'art. 5, comma 2, della legge 30 novembre 1989, n. 386.

3. In caso di assegnazione di finanziamenti ai sensi dell'art. 5, comma 2, della legge 30 novembre 1989, n. 386, i relativi stanziamenti di spesa sono comunque iscritti nel bilancio provinciale nella misura necessaria per far fronte rispettivamente agli impegni ed ai pagamenti previsti per l'esercizio in corso, salvo l'obbligo di compensare gli eventuali minori stanziamenti rispetto alle assegnazioni con maggiori stanziamenti negli esercizi successivi.

4. Le somme assegnate ai sensi dell'art. 5, comma 2, della legge 30 novembre 1989, n. 386, sono erogate in una o più soluzioni, prescindendo da qualunque altro adempimento.

NOTE AL TESTO

Articolo così sostituito dall'art. 7 del d.lgs. 24 luglio 1996, n. 432.

GIURISPRUDENZA E RICORSI COSTITUZIONALI

Su quest'articolo vedi la sentenza della corte costituzionale 19 luglio 2005, n. 287 (Interventi per disabili privi di assistenza familiare - regolamento statale - riguarda la materia dell'assistenza, di competenza delle province autonome - non determina livelli essenziali delle prestazioni - dato che non si limita a mettere a disposizione delle province i relativi fondi, ma disciplina i criteri per la concessione dei finanziamenti, contrasta con l'art. 5 della legge n. 386 del 1989 e con le connesse norme d'attuazione.

Art. 13

1. La Regione e le province, per l'espletamento della loro collaborazione all'accertamento delle imposte erariali sui redditi di soggetti aventi domicilio fiscale nei rispettivi territori, hanno facoltà di prendere visione delle dichiarazioni annuali dei redditi, delle dichiarazioni annuali dei sostituti d'imposta, nonché dei certificati di cui agli articoli 1, 2, 3 e 8 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, con modalità da concordare con il Ministero delle finanze.

2. Le amministrazioni comunali e gli enti pubblici operanti nell'ambito provinciale sono tenuti a fornire a richiesta qualsiasi informazione utile per le finalità di cui all'art. 82 dello statuto.

3. La Regione e le province possono, con proprie leggi, disciplinare le modalità per la messa a disposizione dell'amministrazione finanziaria dello Stato, d'intesa con la medesima, di beni, attrezzature e personale.

Art. 14

1. Per l'esercizio delle funzioni delegate di cui all'art. 16 dello statuto, lo Stato provvede a rimborsare la Regione e le province delle spese dalle stesse sostenute. La relativa quantificazione è disposta sulla base dei criteri previsti nelle singole norme di delega, ovvero d'intesa tra il Governo ed i presidenti delle rispettive giunte.

Art. 15

1. Le quote di stanziamenti degli stati di previsione della spesa del bilancio dello Stato, di cui è stata prevista, in base alle leggi vigenti nei vari settori di intervento, l'assegnazione alla Regione Trentino - Alto Adige, per le materie di competenza delle province di Trento e Bolzano sono corrisposte alle province stesse e rimangono acquisite ai rispettivi bilanci.

Art. 16

1. Spetta alla Regione e alle province emanare norme in materia di bilanci, di rendiconti, di amministrazione del patrimonio e di contratti della Regione e delle province

medesime e degli enti da esse dipendenti.

2. Alla Regione e alle province non si applicano le disposizioni di cui alla legge 21 giugno 1986, n. 218.

Art. 17

1. Le attribuzioni dell'amministrazione dello Stato in materia di finanza locale esercitate direttamente dagli organi centrali e periferici dello Stato, nonché quelle già spettanti alla Regione Trentino - Alto Adige nella stessa materia, sono esercitate per il rispettivo territorio dalle province di Trento e Bolzano. La materia della finanza locale non comprende la materia dei tributi locali.

2. Restano ferme le competenze nelle materie relative agli ordinamenti attribuite alla Regione dallo statuto e dalle relative norme di attuazione.

3. Nel rispetto delle competenze regionali in materia di ordinamento dei comuni, le province disciplinano con legge i criteri per assicurare un equilibrato sviluppo della finanza comunale, ivi compresi i limiti all'assunzione di personale, le modalità di ricorso all'indebitamento, nonché le procedure per l'attività contrattuale.

Art. 18

1. Le province disciplinano con legge le modalità e i criteri per la definizione dell'accordo di cui all'art. 81 dello statuto.

2. In caso di mancato accordo entro i termini stabiliti dalle leggi di cui al comma 1, le motivazioni delle parti sono riportate in un apposito verbale da unire al disegno di legge per l'assegnazione ai comuni dei mezzi finanziari previsti dall'art. 81 dello statuto, che la Giunta provinciale presenta al Consiglio.

Art. 19

1. A fini di coordinamento, i presidenti della giunta provinciale concordano annualmente con il Ministro del tesoro l'entità dei mezzi che la Cassa depositi e prestiti destina nelle rispettive province sulla base dei programmi nei settori della finanza locale, dei lavori pubblici e dell'edilizia comunque sovvenzionata, e, secondo le priorità dagli stessi stabilite, anche in deroga alle eventuali disposizioni statali in materia.

Art. 20

1. Ai sensi dell'art. 110 dello statuto la decorrenza dell'applicazione delle norme contenute nel titolo VI dello statuto medesimo è fissato al 1 gennaio 1973.

2. I rapporti finanziari derivanti dall'applicazione del titolo VI dello statuto per il periodo compreso tra il gennaio 1973 ed il 31 dicembre 1987 si intendono regolati a titolo definitivo secondo le modalità provvisoriamente adottate dai competenti organi statali, nei riguardi della Regione Trentino - Alto Adige e delle province autonome di Trento e Bolzano.

3. Ai fini della detrazione di cui all'art. 12, comma 3, della legge 30 novembre 1989, n. 386, le somme sostitutive dei tributi erariali soppressi sono quelle devolute alla Regione ed alle province ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 638, per gli esercizi 1988 e 1989.

4. Ai fini della detrazione di cui all'art. 12, comma 4, della legge 30 novembre 1989, n. 386, le somme sostitutive dei tributi erariali soppressi sono determinate in misura pari ai trasferimenti complessivamente disposti dallo Stato ai comuni a titolo di ripartizione del fondo ordinario per la finanza locale.

5. Le somme da detrarre ai sensi dell'art. 12, comma 5, della legge 30 novembre

1989, n. 386, sono determinate dal Ministro del tesoro, d'intesa con i presidenti delle rispettive giunte.

6. Fino a quando non sarà emanato il decreto previsto dall'art. 7, comma 2, il gettito delle entrate tributarie di cui agli articoli 2 e 5 è determinato al lordo dei rimborsi e accrediti a qualsiasi titolo e comunque effettuati dallo Stato a favore dei contribuenti in relazione alle predette entrate e le somme dovute dalle province e dalla Regione a titolo di rimborso sono conteggiate in detrazione in occasione dei versamenti di cui all'art. 8, commi 3 e 4, per gli importi richiesti dall'intendenza di finanza o da altri uffici dell'amministrazione finanziaria.

Art. 21

1. Sono abrogate le disposizioni contenute negli articoli 57, 62 e 63 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1951, n. 574.

2. Sono abrogati l'art. 1 e l'art. 6, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1975, n. 473.

DECRETO LEGISLATIVO 21 aprile 1993, n. 133

Istituzione di nuovi ruoli locali degli uffici giudiziari siti nella provincia di Bolzano e modifiche delle tabelle organiche, in attuazione dello statuto speciale per la regione Trentino - Alto Adige

(g.u. 7 maggio 1993, n. 105)

Art. 1

1. È istituito il ruolo locale della sezione distaccata in Bolzano della corte di appello di Trento.

2. La pianta organica dei magistrati e quella del personale amministrativo dei relativi uffici giudiziari è indicato nella tabella 1 allegata al presente decreto.

Art. 2

1. La pianta organica dei magistrati onorari degli uffici del giudice di pace della provincia di Bolzano è determinata dalla tabella 2 allegata al presente decreto.

Art. 3

1. È istituito il ruolo locale dei traduttori interpreti presso gli uffici giudiziari siti in provincia di Bolzano.

2. La dotazione organica del personale è indicata nella tabella 3 allegata al presente decreto.

Art. 4

1. Le piante organiche dei magistrati e del personale amministrativo degli uffici giudiziari siti in provincia di Bolzano di cui alle tabelle 1 e 2 allegate al decreto legislativo 28 settembre 1990, n. 284, sono modificate dalla tabella 4 allegata al presente decreto.

NOTE AL TESTO

Nella tabella 4, in realtà, confluivano ed erano sostituite la tabella 23 allegata al d.p.r. 26 luglio 1976, n. 752, come sostituita dalla tabella 1 allegata al d.lgs. 28 settembre 1990, n. 284, e la tabella 1 allegata al d.p.r. 19 ottobre 1977, n. 846, come sostituita, da ultimo, dalla tabella 2 allegata al d.lgs. 28 settembre 1990, n. 284. La tabella 4, tuttavia, deve ritenersi sostituita, ora, da una parte della tabella 1 allegata al presente decreto, come sostituita dalle tabelle 2 e 3 allegate al d.lgs. 1 marzo 2001, n. 113.

Tabella 1 (prevista dall'art. 1, comma 2)
Ministero della giustizia

A) Piante organiche dei magistrati addetti alla sezione distaccata di corte di appello ed alla procura generale di Bolzano

Magistrati giudicanti:	
presidente di sezione	2
consiglieri	7
Pubblico ministero:	
avvocato generale	1
sostituti procuratori generali	2
TOTALE	12

B) Piante organiche dei magistrati addetti al tribunale ed alla procura della Repubblica per i minorenni di Bolzano

Magistrati giudicanti:	
presidente	1
giudici	2
Pubblico ministero:	
procuratore della Repubblica	1
sostituti procuratori	1
TOTALE	5

C) Piante organiche dei magistrati addetti al tribunale di sorveglianza di Bolzano

Magistrati di appello	1
Magistrati di tribunale	2
TOTALE	3

D) Piante organiche dei magistrati addetti al tribunale ed alla procura della Repubblica di Bolzano

Magistrati giudicanti:	
presidente	1
presidente di sezione	3
giudici	35
Pubblico ministero:	
procuratore della Repubblica	1
procuratori aggiunti della Repubblica	1
sostituti procuratori della Repubblica	10
TOTALE	51

NOTE AL TESTO

Tabella già modificata dall'art. 31 del d.lgs. 9 settembre 1997, n. 354, così sostituita dalle tabelle 2 e 3 allegate al d.lgs.1 marzo 2001, n. 113 e modificata dalla tabella 3 allegata al d.lgs. 31 gennaio 2003, n. 29.

A) Piante organiche del personale addetto alle cancellerie e segreterie giudiziarie degli uffici del distretto di Bolzano

Ufficio	Sede	Dir.	C 3 Dir. Canc.	C 3 Com.	C 3 Esp. L.	C 3 Form.	C 2 Canc.	C 2 Cont.	C 2 Esp. L.	C 2 Form.	C 1 Canc.	C 1 Esp. Inf.
S.C.A.	Bolzano	1	1	1	0	0	1	0	1	0	2	0
T.Sorv.	Bolzano	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0
T.M.	Bolzano	0	1	0	0	0	1	0	0	0	3	0
T.	Bolzano	1	2	1	1	1	10	1	6	1	25	1
S.T.	Bressanone	0	1	0	0	0	2	0	1	0	3	1
S.T.	Brunico	0	1	0	0	0	2	0	0	0	3	1
S.T.	Merano	0	1	0	0	0	3	0	1	0	4	1
S.T.	Silandro	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0
P.G.	Bolzano	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0
P.R.	Bolzano	1	2	0	0	0	4	0	0	0	10	1
P.R.M.	Bolzano	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0
Totali		4	12	2	1	1	24	1	9	1	54	5

Ufficio	Sede	C 1 Cont.	C 1 Esp. L.	B 3 Canc.	B 3 Esp. Inf.	B 3 Conf.	B 2 Op. G.	B 1 Op. G.	B 1 Aus.	A 1 Aus.	Tot. AMM
S.C.A.	Bolzano	1	3	4	2	1	4	4	2	2	30
T.Sorv.	Bolzano	0	1	3	0	1	2	2	1	1	13
T.M.	Bolzano	0	1	2	0	1	2	1	1	1	14
T.	Bolzano	1	8	32	2	1	11	10	5	5	125
S.T.	Bressanone	0	0	4	0	0	2	1	0	1	16
S.T.	Brunico	0	1	4	0	0	2	1	0	1	16
S.T.	Merano	0	1	4	0	0	2	2	0	1	20
S.T.	Silandro	0	0	2	0	0	1	1	0	1	7
P.G.	Bolzano	1	1	2	0	1	1	2	1	1	13
P.R.	Bolzano	1	3	15	0	1	9	8	6	3	64
P.R.M.	Bolzano	0	1	1	1	0	1	1	1	1	9
Totali		4	20	73	5	6	37	33	17	18	327

Legenda

Dir.	Dirigente
Dir. Canc.	Direttore di cancelleria
Com.	Comunicatore
Esp. L.	Esperto linguistico
Form.	Formatore
Canc.	Cancelliere
Cont.	Contabile
Esp. Inf.	Esperto informatico
Op. G.	Operatore giudiziario
Aus.	Ausiliario

B) Piante organiche del personale addetto agli uffici notificazione, esecuzioni e protesti del distretto di Bolzano

Ufficio	Sede	C3 ufficiale giudiziario	C2 ufficiale giudiziario	C1 ufficiale giudiziario	B3 ufficiale giudiziario	B2 operatore giudiziario	Totale
S.C.A.	Bolzano	1	2	7	7	8	25
S.T.	Bressanone	0	1	2	2	2	7
S.T.	Brunico	0	1	1	1	2	5
S.T.	Merano	0	1	2	2	2	7
S.T.	Silandro	0	0	1	0	1	2
Totali		1	5	13	12	15	46

Tabella 2 (prevista dallâart. 2, comma 1)
Uffici del giudice di pace della provincia di Bolzano

Sede	Organico magistrati onorari
Bolzano	15
Bressanone	3
Brunico	2
Caldaro	2
Chiusa	2
Egna	2
Merano	5
Monguelfo	2
Silandro	2
Vipiteno	2

Tabella 3 (prevista dallâart. 3, comma 2)
omissis

NOTE AL TESTO

Questa tabella deve ritenersi sostituita da una parte della tabella 1, come sostituita dalle tabelle 2 e 3 allegate al d.lgs. 1 marzo 2001, n. 113.

Tabella 4 (prevista dallâart. 4, comma 1)
omissis

NOTE AL TESTO

Questa tabella deve ritenersi sostituita da una parte della tabella 1, come sostituita dalle tabelle 2 e 3 allegate al d.lgs. 1 marzo 2001, n. 113.

DECRETO LEGISLATIVO 6 luglio 1993, n. 290

Norme di attuazione dello Statuto speciale della regione Trentino - Alto Adige concernenti le competenze degli uffici di statistica delle province di Trento e di Bolzano

(g.u. 10 agosto 1993, n. 186)

NOTE AL TESTO

Decreto modificativo dell'art. 10 del d.p.r. 31 luglio 1978, n. 1017 e sostitutivo dell'art. 1 del d.p.r. 24 marzo 1981, n. 228.

DECRETO LEGISLATIVO 6 luglio 1993, n. 291

Norme di attuazione dello Statuto speciale della regione Trentino - Alto Adige concernenti modifiche alle tabelle organiche degli uffici statali siti nella provincia di Bolzano

(g.u. 10 agosto 1993, n. 186)

Art. 1

1. Le tabelle numeri 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 e 15, allegate al presente decreto, sostituiscono, rispettivamente, le tabelle organiche dei seguenti uffici statali siti nella provincia di Bolzano:

archivio di Stato - tabella n. 1 allegata al decreto del Presidente della Repubblica 19 novembre 1987, n. 521;

ufficio provinciale del lavoro - tabella n. 13/B allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752;

amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni: azienda di Stato per i servizi telefonici - tabella n. 1 allegata al decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1982, n. 327;

amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni: personale uffici ordinari - tabella n. 2 allegata al decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1982, n. 327;

amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni: personale uffici locali - tabella n. 3 allegata al decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1982, n. 327;

tribunale regionale di giustizia amministrativa - sezione autonoma di Bolzano - tabella B allegata al decreto del Presidente della Repubblica 6 aprile 1984, n. 426;

intendenza di finanza - tabella n. 3 allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752;

ufficio tecnico erariale - tabella n. 4 allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752;

dipartimento delle dogane e imposte indirette: direzione compartimentale delle dogane di Bolzano; circoscrizioni doganali di Bolzano e Fortezza; ufficio tecnico di finanza di Trento - sezione di Bolzano e relative zone di verificazione - tabelle n. 2/A e n. 2/B allegate al decreto del Presidente della Repubblica 19 ottobre 1977, n. 846;

amministrazione periferica delle tasse e delle imposte indirette sugli affari - tabella n. 6 allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752 parzialmente modificata dal decreto del Presidente della Repubblica 19 ottobre 1977, n. 846;

amministrazione periferica delle imposte dirette - tabelle n. 7 e 8 allegate al decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752;

archivio notarile distrettuale - tabella n. 9 allegata al decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1976, n. 752;

ragioneria provinciale dello Stato - tabella n. 5 allegata al decreto del Presidente della Repubblica 19 novembre 1987, n. 521;

casa circondariale di Bolzano - tabella n. 2 allegata al decreto del Presidente della Repubblica 10 aprile 1984, n. 217;

Azienda nazionale autonoma delle strade - sezione staccata di Bolzano - tabella n. 3 allegata al decreto legislativo 28 settembre 1990, n. 284.

2. Le modifiche di cui al comma 1 non determinano aumento degli organici complessivi nazionali.

Art. 2
omissis

NOTE AL TESTO

Articolo modificativo dell'art. 26 del d.p.r. 26 luglio 1976, n. 752.

Art. 3
omissis

NOTE AL TESTO

Articolo modificativo dell'art. 47 del d.p.r. 26 luglio 1976, n. 752.

Tabella n. 1 - Tabella n. 15
omissis

NOTE AL TESTO

Tabelle sostitutive delle tabelle 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 12, 13 B, 14, 15, 16 e 18 A allegate al d.p.r. 26 luglio 1976, n. 752 e della tabella B allegata al d.p.r. 6 aprile 1984, n. 426 (gli altri decreti citati dal precedente art. 1, nei punti in questione, modificano il d.p.r. 26 luglio 1976, n. 752).

DECRETO LEGISLATIVO 16 dicembre 1993, n. 592

Norme di attuazione dello Statuto speciale della regione Trentino - Alto Adige concernenti disposizioni di tutela delle popolazioni di lingua ladina, mochena e cimbra della provincia di Trento

(G.U. 16 febbraio 1994, n. 38)

NOTE AL TESTO

Titolo così modificato dall'art. 1 del d.lgs. 2 settembre 1997, n. 321.

Art. 01

Finalità

1. In attuazione dei principi contenuti nell'articolo 2 dello Statuto speciale per il Trentino - Alto Adige di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, lo Stato, la Regione, la Provincia autonoma di Trento e gli enti locali tutelano e promuovono, nell'ambito delle proprie competenze, le caratteristiche etniche e culturali delle popolazioni ladina, mochena e cimbra, residenti nel territorio della provincia di Trento. La provincia di Trento promuove e coordina gli interventi di tutela e promozione della lingua ladina, mochena e cimbra e individua il soggetto competente a fissare le norme linguistiche e di grafia, anche ai fini dell'articolo 102 dello statuto di autonomia.

2. Le finalità di tutela e di promozione della lingua e della cultura, desumibili dagli articoli da 1 a 4, sono perseguite anche in favore delle popolazioni mochena e cimbra residenti, rispettivamente, nei comuni di Fierozzo-Vlarötz, Frassilongo-Garait, Palù del Fersina-Palae en Bersntol e nel comune di Luserna-Lusern, tenendo conto delle caratteristiche demografiche delle stesse, dallo Stato, dalla Regione, dalla Provincia autonoma di Trento e dagli enti locali ubicati nella medesima provincia, nell'ambito delle rispettive competenze e secondo i rispettivi ordinamenti.

NOTE AL TESTO

Articolo aggiunto dall'art. 1 del d.lgs. 2 settembre 1997, n. 321, e così modificato dall'art. 1 del d.lgs. 22 maggio 2001, n. 261.

Art. 1

Uso della lingua ladina

1. I cittadini appartenenti alle popolazioni ladine della provincia di Trento hanno facoltà di usare la propria lingua nelle comunicazioni verbali e scritte con le istituzioni scolastiche e con gli uffici, siti nelle località ladine, dello Stato, della regione, della provincia e degli enti locali, nonché dei loro enti dipendenti, e con gli uffici della regione e della provincia che svolgono funzioni esclusivamente nell'interesse delle popolazioni ladine anche se siti al di fuori delle suddette località. Dai predetti uffici dello Stato sono escluse le forze armate e le forze di polizia.

2. Qualora l'istanza, la domanda o la dichiarazione sia stata formulata in lingua ladina, gli uffici e le amministrazioni di cui al comma 1 sono tenuti a rispondere oralmente in ladino, ovvero per iscritto in lingua italiana, che fa testo ufficiale, seguita dal testo in lingua ladina.

3. Nelle località ladine gli atti pubblici destinati alla generalità dei cittadini, gli atti pubblici destinati a pluralità di uffici di cui al comma 1 e gli atti pubblici individuali destinati ad uso pubblico, tra cui quelli per i quali è prescritto l'obbligo dell'esposizione al pubblico o dell'affissione e le carte di identità sono redatti in lingua italiana seguita dal testo in lingua ladina.

4. Nelle adunanze degli organi elettivi degli enti locali delle località ladine della

provincia di Trento i membri di tali organi possono usare la lingua ladina negli interventi orali, con, a richiesta, la immediata traduzione in lingua italiana qualora vi siano membri dei suddetti organi che dichiarino di non conoscere la lingua ladina. I processi verbali sono redatti sia in lingua italiana che ladina.

4 bis. Fermo restando quanto previsto nei commi precedenti, la regione e la provincia di Trento curano la pubblicazione degli atti normativi e delle circolari di diretto interesse delle popolazioni ladina, mochena e cimbra nelle rispettive lingue, e, per quanto riguarda la lingua mochena e quella cimbra, in caso di non traducibilità, nella lingua di riferimento. Tale pubblicazione è, di norma, contemporanea al testo in lingua italiana e, comunque, non successiva a trenta giorni dalla data di pubblicazione del testo in lingua italiana.

NOTE AL TESTO

Articolo così modificato dall'art. 2 del d.lgs. 22 maggio 2001, n. 261 e dall'art. 1 del d.lgs. 4 aprile 2006, n. 178.

Art. 1 bis
Uso della lingua ladina, mochena e cimbra nei procedimenti davanti al giudice di pace

1. Ai sensi dell'articolo 9, comma 3, della legge 15 dicembre 1999, n. 482, nei procedimenti davanti al giudice di pace competente per i territori dei comuni di cui all'articolo 5 e all'articolo 01 è consentito l'uso rispettivamente della lingua ladina, mochena e cimbra.

2. Restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 109 del codice di procedura penale.

3. Negli uffici di cui al comma 1 le comunicazioni rivolte al pubblico e le indicazioni sono redatte anche in lingua ladina, mochena e cimbra.

4. Nei casi di cui ai commi 1 e 3, se non è possibile usare le lingue mochena e cimbra si utilizza la lingua di riferimento.

5. La regione, nell'ambito della propria competenza, assicura gli interventi organizzativi e finanziari occorrenti per l'attuazione della finalità di cui al comma 1.

6. Le disposizioni di cui all'articolo 3 si applicano anche all'ufficio del giudice di pace avente competenza territoriale per i comuni di cui all'articolo 5.

NOTE AL TESTO

Articolo aggiunto dall'art. 3 del d.lgs. 22 maggio 2001, n. 261.

Art. 2
Scuola

1. Nelle scuole situate nelle località ladine della provincia di Trento, così come individuate dall'articolo 5, la lingua e la cultura ladina costituiscono materia d'insegnamento obbligatorio, da disciplinare secondo il disposto dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 405, e successive modifiche. Il ladino può altresì essere usato quale lingua di insegnamento, secondo le modalità stabilite dai competenti organi scolastici.

2. Gli alunni degli istituti di istruzione secondaria di secondo grado ed artistica delle località ladine che hanno conseguito il diploma di licenza media in scuole diverse da quelle delle località ladine sono esonerati, a richiesta, dall'insegnamento della lingua e della cultura ladina.

3. Nell'ambito delle procedure per le assunzioni a tempo indeterminato e determinato, per i trasferimenti, per le utilizzazioni e per i passaggi di cattedra e di ruolo del personale - direttivo e docente - della Provincia di Trento presso le scuole di ogni ordine e grado delle località ladine, i posti vacanti e disponibili sono riservati ed attribuiti con precedenza assoluta anche rispetto all'assegnazione di eventuali sedi libere sul restante territorio provinciale a coloro che, in possesso dei requisiti prescritti dalla

normativa vigente per i posti relativi, abbiano dimostrato la conoscenza della lingua e della cultura ladina.

4. Qualora non sia possibile coprire tutti i posti di insegnamento delle località ladine secondo quanto disposto dal comma 3 gli eventuali posti vacanti sono ricoperti con incarichi a tempo determinato o con assegnazioni provvisorie.

4 bis. Nelle scuole materne situate nelle località ladine di cui al comma 1 il ladino è usato, accanto alla lingua italiana, quale lingua di insegnamento. A tal fine la legge provinciale prevede che nelle predette scuole, nell'ambito delle procedure di assunzione, assegnazione e mobilità è riconosciuta precedenza assoluta al personale insegnante che, in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per l'accesso ai posti relativi, abbia dimostrato la conoscenza della lingua e cultura ladina, da accertarsi secondo le modalità stabilite dalla medesima legge provinciale.

5. Le finalità di tutela della lingua e della cultura ladina previste dal presente articolo sono assicurate dalla Provincia anche nell'ambito dei corsi di formazione professionale di durata pluriennale, tenendo conto delle caratteristiche formative e didattiche dei corsi medesimi.

NOTE AL TESTO

Articolo così sostituito dall'art. 2 del d.lgs. 2 settembre 1997, n. 321, modificato dall'art. 1 del d.lgs. 8 settembre 1999, n. 344 e dall'art. 1 del d.lgs. 19 novembre 2010, n. 262.

Art. 2 bis
Accertamento della conoscenza della lingua e della cultura ladina, mochena e cimbra

1. Con legge provinciale sono stabiliti criteri e modalità di accertamento della conoscenza della lingua e della cultura ladina di cui agli articoli 2, 3 e 3 bis, nonché della lingua mochena e di quella cimbra.

2. Fino alla data di entrata in vigore della legge provinciale di cui al comma 1, continuano ad applicarsi le modalità di accertamento della lingua e della cultura ladina previste dalle norme abrogate.

NOTE AL TESTO

Articolo aggiunto dall'art. 1 del d.lgs. 19 novembre 2010, n. 262.

Art. 3
Uffici pubblici

1. Negli uffici e nelle amministrazioni di cui all'art. 1 aventi sede nelle località ladine della provincia di Trento è assegnato a domanda, nell'ambito delle procedure per i trasferimenti e per le assegnazioni provvisorie o definitive di sede previste dalle vigenti normative, con precedenza assoluta personale avente i requisiti prescritti che dimostri la conoscenza della lingua ladina.

2. *omissis*

3. *omissis*

4. I candidati in possesso dei prescritti requisiti, che dimostrino la conoscenza della lingua ladina hanno titolo di precedenza assoluta nelle graduatorie dei pubblici concorsi e nelle pubbliche selezioni di personale, anche per incarichi temporanei, banditi dagli enti locali delle località ladine nonché dagli altri enti pubblici di cui al comma 1 dell'articolo 1, limitatamente alla copertura dei posti vacanti negli uffici indicati dal medesimo comma 1.

NOTE AL TESTO

Articolo così modificato dall'art. 3 del d.lgs. 2 settembre 1997, n. 321 e dall'art. 1 del d.lgs. 19 novembre 2010, n. 262.

Art. 3 bis
Concessionari di pubblici servizi

1. Gli enti e le società comunque denominati e strutturati, che abbiano sede, proprie strutture o dipendenze nelle località ladine di cui all'articolo 5 e che svolgano servizi pubblici che al 1° gennaio 1993 erano esercitati da amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, assicurano la precedenza assoluta per l'assegnazione di sede o per i trasferimenti presso le strutture o le dipendenze ubicate nelle medesime località ladine a coloro che, in possesso dei previsti requisiti anche professionali, ne abbiano fatto specifica richiesta e abbiano dimostrato la conoscenza della lingua ladina nei modi prescritti.

2. Gli enti e le società di cui al comma 1, in occasione di assunzioni di personale, individuano il fabbisogno di personale delle strutture e delle dipendenze ubicate nelle località di cui all'articolo 5, non soddisfatte con le procedure di mobilità di cui al medesimo comma 1. Per la copertura delle carenze così individuate i medesimi enti e società assicurano precedenza assoluta per le assunzioni, eccettuate quelle di durata non superiore a trenta giorni, non rinnovabili nell'anno, effettuate per soddisfare esigenze di carattere eccezionale debitamente motivate a coloro che, in possesso dei previsti requisiti anche professionali, risultino iscritti presso l'ufficio di collocamento avente competenza territoriale sulle predette località ladine ed ivi abbiano fatto constatare preventivamente, a propria cura, la conoscenza della lingua ladina accertata nei modi prescritti.

NOTE AL TESTO

Articolo aggiunto dall'art. 4, comma 1 del d.lgs. 2 settembre 1997, n. 321 (per una disposizione transitoria connessa all'inserimento vedi lo stesso art. 4, comma 2) e così modificato dall'art. 1 del d.lgs. 19 novembre 2010, n. 262.

Art. 3 ter
Ripristino dei cognomi in forma originaria

1. I cittadini appartenenti alle popolazioni ladina, mochena e cimbra e residenti in provincia di Trento, i cui cognomi o nomi siano stati modificati prima della data di entrata in vigore della presente disposizione o ai quali sia stato impedito in passato di apporre il nome nella lingua di appartenenza, hanno diritto di ottenere, sulla base di adeguata documentazione, il ripristino degli stessi in forma originaria. Il ripristino del cognome ha effetto anche per i discendenti degli interessati che non siano maggiorenni o che, se maggiorenni, abbiano prestato il loro consenso.

2. Nei casi di cui al comma 1 la domanda deve indicare il nome o il cognome che si intende assumere ed è presentata al sindaco del comune di residenza del richiedente, il quale provvede d'ufficio a trasmetterla al commissario del governo, corredandola di un estratto dell'atto di nascita. Il commissario del governo, qualora ricorrano i presupposti previsti dal comma 1, emana il decreto di ripristino del nome o del cognome. Per i membri della stessa famiglia il commissario del governo può provvedere con un unico decreto. Nel caso di reiezione della domanda, il relativo provvedimento può essere impugnato, entro trenta giorni dalla comunicazione, con ricorso al ministro competente, che decide previo parere del Consiglio di Stato. Il procedimento è esente da spese e deve essere concluso entro novanta giorni dalla richiesta.

3. Gli uffici dello stato civile dei comuni interessati provvedono alle annotazioni conseguenti all'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo. Tutti gli altri registri, tutti gli elenchi e ruoli nominativi sono rettificati d'ufficio dal comune e dalle altre amministrazioni competenti.

NOTE AL TESTO

Articolo aggiunto dall'art. 4 del d.lgs. 22 maggio 2001, n. 261.

Art. 3 quater

Interventi di promozione delle caratteristiche culturali delle popolazioni ladina, mochena e cimbra a mezzo di trasmissioni radiotelevisive

1. Il Ministero delle comunicazioni, la società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo, anche mediante apposite convenzioni con la provincia di Trento, e l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, fatte salve le funzioni di indirizzo della competente commissione parlamentare, assicurano tutte le necessarie misure e condizioni per la tutela delle popolazioni ladina, mochena e cimbra della provincia di Trento.

2. Per le trasmissioni e i programmi in lingua ladina sono di norma utilizzate le strutture e le attività realizzate nell'ambito delle convenzioni di cui alla legge 14 aprile 1975, n. 103. Per le stesse finalità la provincia può stipulare appositi accordi con le emittenti locali.

3. Nell'ambito delle convenzioni di cui al comma 1 può essere prevista anche la captazione e la diffusione nel territorio provinciale di programmi radiotelevisivi nelle lingue dell'area culturale europea.

NOTE AL TESTO

Articolo aggiunto dall'art. 5 del d.lgs. 22 maggio 2001, n. 261.

Art. 4
Censimenti

1. Nei censimenti generali della popolazione italiana è rilevata, sulla base di apposite dichiarazioni degli interessati, la consistenza e la dislocazione territoriale degli appartenenti alle popolazioni di lingua ladina residenti nella provincia di Trento.

2. In sede di prima applicazione del presente decreto, nell'ambito del programma statistico nazionale di cui al decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, viene inserita apposita rilevazione della consistenza dei cittadini di lingua ladina residenti nelle località ladine della provincia di Trento, da effettuarsi entro due anni dalla data di entrata in vigore dello stesso decreto, nel rispetto di quanto disposto dall'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1978, n. 1017, come da ultimo modificato dall'art. 1 del decreto legislativo 6 luglio 1993, n. 290.

Art. 5
Individuazione delle località ladine

1. Ai fini del presente decreto sono località ladine i comuni di Campitello di Fassa-Ciampedel, Canazei-Cianacei, Mazzin-Mazin, Moena-Moena, Pozza di Fassa-Poza, Soraga-Soraga e Vigo di Fassa-Vich.

NOTE AL TESTO

Il comma 1 è stato così sostituito dall'art. 5 del d.lgs. 2 settembre 1997, n. 321.

Art. 5 bis
Disposizioni finali

1. Si applicano nella provincia di Trento le norme di tutela delle minoranze previste dalla legge 15 dicembre 1992, n. 482, in quanto più favorevoli rispetto alle norme vigenti nella medesima provincia.

NOTE AL TESTO

Articolo aggiunto dall'art. 6 del d.lgs. 22 maggio 2001, n. 261.

DECRETO LEGISLATIVO 21 settembre 1995, n. 429

Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Trentino - Alto Adige recanti delega di funzioni amministrative alle province autonome di Trento e di Bolzano in materia di comunicazioni e trasporti

(g.u. 19 ottobre 1995, n. 245)

Art. 1
omissis

NOTE AL TESTO

Articolo introduttivo dell'art. 4 bis nel d.p.r. 19 novembre 1987, n. 527.

Art. 2
omissis

NOTE AL TESTO

Articolo modificativo dell'art. 6 del d.p.r. 19 novembre 1987, n. 527.

Art. 3
Disposizioni in materia di sistema informativo e di attrezzature tecniche

1. Al fine di garantire la necessaria uniformità operativa per quanto concerne le funzioni svolte con l'ausilio dell'informatica, gli uffici delle province autonome di Trento e di Bolzano utilizzano le procedure del sistema informativo automatizzato della direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione e i protocolli di trasmissione compatibili con il medesimo sistema informativo.

2. Le attrezzature tecniche per l'esecuzione delle operazioni di revisione effettuate presso gli uffici delle province autonome di Trento e di Bolzano sono soggetti agli obblighi di cui all'art. 241 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495.

Art. 4
omissis

NOTE AL TESTO

Articolo introduttivo dell'art. 4 ter nel d.p.r. 19 novembre 1987, n. 527.

Art. 5
Norme transitorie in materia di beni, di documenti amministrativi e di definizione di procedimenti amministrativi

1. Le province autonome di Trento e di Bolzano succedono nei beni immobili e nei rapporti relativi agli stessi beni immobili dello Stato che alla data del 31 dicembre 1995 sono utilizzati per l'espletamento delle funzioni tecnico-amministrative delegate con il presente decreto. Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 7, 8, secondo e terzo comma, e 11 del decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 1973, n. 115.

2. Le province suddette subentrano nella proprietà di beni mobili, arredi e attrezzature di pertinenza degli uffici trasferiti. Alla consegna dei predetti beni, provvedono, entro il 31 dicembre 1995, i rappresentanti del Ministero dei trasporti e della navigazione mediante apposito verbale redatto con l'intervento di un rappresentante della provincia territorialmente competente.

3. Le province suddette subentrano, altresì, al Ministero dei trasporti e della navigazione per il rispettivo territorio, nei contratti in essere per la fornitura dei servizi di

trasmissione dati.

4. Le disposizioni di cui agli articoli 13 e 14 del decreto del Presidente della Repubblica 19 novembre 1987, n. 527, si applicano, in quanto compatibili, anche con riferimento alle funzioni amministrative delegate con il presente decreto, intendendosi sostituiti sia il termine di cui all'art. 13 sia la data del 31 dicembre 1988 di cui al secondo comma dell'art. 14 soprarichiamati con la data del 1° gennaio 1996.

Art. 6

Norme transitorie in materia di personale

1. Il personale dipendente dell'ente poste italiane che alla data del 1° gennaio 1996 presta servizio presso l'ufficio provinciale della motorizzazione di Trento, in posizione di comando, ha diritto a transitare nei ruoli della provincia di Trento, nel rispetto dello stato giuridico e del trattamento economico in godimento, presentando la relativa richiesta entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della normativa provinciale che disciplina l'inquadramento del personale trasferito. Ove non eserciti tale diritto, rientra presso l'ente di appartenenza.

DECRETO LEGISLATIVO 21 settembre 1995, n. 430

Norme di attuazione dello Statuto speciale della regione Trentino - Alto Adige recanti delega di funzioni amministrative alle province autonome di Trento e di Bolzano in materia di collocamento e avviamento al lavoro

(g.u. 19 ottobre 1995, n. 245)

NOTE AL TESTO

Decreto introduttivo degli articoli 9 bis e 9 ter nel d.p.r. 22 marzo 1974, n. 280.

DECRETO LEGISLATIVO 11 luglio 1996, n. 445

Norma di attuazione dello statuto speciale della regione Trentino - Alto Adige concernente modifiche delle tabelle organiche degli uffici statali nella provincia di Bolzano

(g.u. 29 agosto 1996, n. 202)

NOTE AL TESTO

Decreto abrogato dall'art. 2 del d.lgs. 1 marzo 2001, n. 113.

DECRETO LEGISLATIVO 24 luglio 1996, n. 432

Norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Trentino - Alto Adige recanti modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 268, concernente la finanza regionale e provinciale

(g.u. 23 agosto 1996, n. 197. Errata corrige in g.u. 1 ottobre 1996, n. 230)

NOTE AL TESTO

Decreto modificativo degli articoli 3, 6, 8, sostitutivo degli articoli 9, 10, 12, aggiuntivo dell'art. 10 bis del d.lgs. 16 marzo 1992, n. 268 e connesse disposizioni transitorie.

DECRETO LEGISLATIVO 24 luglio 1996, n. 433

Norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Trentino - Alto Adige recanti modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 405, concernente l'ordinamento scolastico in provincia di Trento

(g.u. 23 agosto 1996, n. 197. Errata corrige in g.u. 1 ottobre 1996, n. 230)

NOTE AL TESTO

Decreto sostitutivo degli articoli 2, 5, 8, 9, 11, modificativo degli articoli 1, 7, 10, 13, abrogativo degli articoli 6 e 12 del d.p.r. 15 luglio 1988, n. 405, e connesse disposizioni transitorie.

DECRETO LEGISLATIVO 24 luglio 1996, n. 434

Norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Trentino - Alto Adige recanti modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 1983, n. 89, concernente l'ordinamento scolastico in provincia di Bolzano

(g.u. 23 agosto 1996, n. 197. Errata corrige in g.u. 1 ottobre 1996, n. 230)

Art. 1 - Art. 9
omissis

NOTE AL TESTO

Articoli modificativi degli articoli 1, 6, 7 e sostitutivi degli articoli 4, 9, 11, 12, 18, 21 del d.p.r. 10 febbraio 1983, n. 89.

Art. 10

1. Fino a quando non sarà diversamente disposto con legge provinciale, il sovrintendente scolastico, l'intendente per le scuole in lingua tedesca e l'intendente per le scuole delle località ladine, esercitano relativamente alle scuole di ogni ordine e grado nelle circoscrizioni di competenza, nel rispetto e in applicazione della normativa in materia di ordinamento scolastico provinciale le stesse attribuzioni che, a norma delle vigenti disposizioni, spettano ai provveditori agli studi ed ai sovrintendenti scolastici regionali. Nei confronti del personale direttivo e docente, di ruolo e non di ruolo, delle predette scuole, compreso il personale addetto all'insegnamento della seconda lingua nelle scuole elementari e secondarie, il sovrintendente e gli intendenti per le scuole in lingua tedesca e delle località ladine esercitano le stesse attribuzioni che sono deferite dalle leggi dello Stato ai provveditori agli studi ed ai sovrintendenti scolastici regionali. Gli ispettori scolastici dipendono dal sovrintendente o dall'intendente scolastico rispettivamente competente. I ricorsi proposti dal predetto personale avverso provvedimenti non definitivi adottati dal sovrintendente e dagli intendenti sono decisi dalla Giunta provinciale, su parere, ove previsto, del competente organo collegiale.

2. Il sovrintendente e gli intendenti scolastici hanno titolo a partecipare alle iniziative a carattere nazionale promosse dal Ministero della pubblica istruzione per i provveditori agli studi ed i sovrintendenti scolastici regionali in materia di ordinamento scolastico.

Art. 11 - Art. 12
omissis

NOTE AL TESTO

Articoli sostitutivi dell'art. 27 e modificativi dell'art. 29 del d.p.r. 10 febbraio 1983, n. 89.

Art. 13

1. Con legge provinciale si provvede all'istituzione dei ruoli degli insegnanti e degli ispettori di religione distinti per gruppi linguistici e da disciplinare sulla base dell'intesa con l'ordinario diocesano ai fini dell'art. 35 comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 1983, n. 89.

Art. 14

1. Nell'attribuzione delle competenze di cui all'art. 1, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 1983, n. 89, sono comprese anche le

competenze esercitate dallo Stato nei confronti del convitto nazionale "Damiano Chiesa" di Bolzano.

2. Nei confronti del personale direttivo ed educativo del predetto convitto si applicano le disposizioni di cui agli articoli 2 e 12 del decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 1983, n. 89, così come modificato dal presente decreto.

3. Nei confronti del personale amministrativo, tecnico, ausiliario, si applicano le disposizioni riguardanti il corrispondente personale contenute nell'art. 41 del decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 1983, n. 89.

4. I beni mobili ed immobili, con le relative pertinenze, del convitto sono trasferiti al patrimonio della Provincia secondo le modalità di cui agli articoli 6 e seguenti del decreto Presidente della Repubblica 20 gennaio 1973, n. 115.

Art. 15

1. Sono a carico della Provincia gli eventuali maggiori oneri derivanti da provvedimenti adottati dalla stessa in attuazione dei seguenti articoli:

art. 1, comma 3, come introdotto dall'art. 1 del presente decreto;

art. 4, così come sostituito dall'art. 2 del presente decreto;

art. 7, comma 2, così come modificato dall'art. 4 del presente decreto;

art. 9, così come sostituito dall'art. 5 del presente decreto;

art. 12, così come sostituito dall'art. 7, commi 8, 9 e 10 del presente decreto per la parte relativa alle specifiche disposizioni introdotte dai contratti provinciali che prevedono maggiori oneri rispetto al contratto nazionale;

art. 27, così come sostituito dall'art. 11 del presente decreto;

art. 13 del presente decreto.

2. La determinazione dei rimborsi spettanti alla Provincia di Bolzano ai sensi dell'art. 14 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 268, per l'esercizio delle funzioni delegate ai sensi dell'art. 1 del presente decreto è effettuata annualmente nell'ambito dell'intesa per la determinazione della quota variabile di cui all'art. 78 dello statuto speciale della regione Trentino - Alto Adige quale risulta dal testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, come modificato dagli articoli da 1 a 12 della legge 30 novembre 1989, n. 386, tenendo conto di quanto previsto dal comma 2 dell'art. 34 della legge 23 dicembre 1994, n. 724.

NOTE AL TESTO

Vedi però l'art. 2, comma 113 della l. 23 dicembre 2009, n. 191.

Art. 16
omissis

NOTE AL TESTO

Articolo abrogato dall'art. 3 del d.lgs. 19 novembre 2003, n. 345.

Art. 17

1. Sono soppressi i seguenti articoli del decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 1983, n. 89; 5, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 28, 29 comma 3, 31, 32, 33, 34, 36, 37 e 38.

DECRETO LEGISLATIVO 24 luglio 1996, n. 446

Norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Trentino - Alto Adige recanti modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 574, concernente l'uso della lingua tedesca e della lingua ladina nei rapporti dei cittadini con la pubblica amministrazione e nei procedimenti giudiziari

(g.u. 29 agosto 1996, n. 202)

NOTE AL TESTO

Decreto sostitutivo dell'art. 2 e modificativo dell'art. 32 del d.p.r. 15 luglio 1988, n. 574, e modificativo dell'art. 22 della legge 23 dicembre 1994, n. 724.

DECRETO LEGISLATIVO 28 luglio 1997, n. 275

Norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Trentino - Alto Adige recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 19 novembre 1987, n. 526

(g.u. 14 agosto 1997, n. 189)

NOTE AL TESTO

Decreto aggiuntivo dall'art. 5 bis e modificativo dell'art. 15 del d.p.r. 19 novembre 1987, n. 526.

DECRETO LEGISLATIVO 2 settembre 1997, n. 320

Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Trentino - Alto Adige recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 381, e delega alle province autonome di Trento e Bolzano di funzioni amministrative dello Stato in materia di viabilità

(g.u. 23 settembre 1997, n. 222)

NOTE AL TESTO

Decreto modificativo degli articoli 19, 27 e 29 del d.p.r. 22 marzo 1974, n. 381.

GIURISPRUDENZA E RICORSI COSTITUZIONALI

Su questo decreto vedi la sentenza della corte costituzionale 27 luglio 2001, n. 313 (Mantenimento di un ufficio dell'ANAS a Bolzano, nonostante le norme d'attuazione dello statuto abbiano disposto la soppressione del relativo compartimento - rientra fra i poteri di organizzazione dello stato. Trasferimento di funzioni e beni dell'ANAS alla provincia di Bolzano - è necessaria una procedura d'intesa o in contraddittorio, in base alle norme d'attuazione).

DECRETO LEGISLATIVO 2 settembre 1997, n. 321

Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Trentino - Alto Adige recante modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 16 dicembre 1993, n. 592, in materia di tutela delle minoranze linguistiche in provincia di Trento

(g.u. 23 settembre 1997, n. 222)

NOTE AL TESTO

Decreto modificativo del titolo, degli articoli 01 e 3 bis, sostitutivo dell'art. 2 e modificativo degli articoli 3 e 5 del d.lgs. 16 dicembre 1993, n. 592, e disposizioni transitorie.

DECRETO LEGISLATIVO 9 settembre 1997, n. 354

Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Trentino - Alto Adige recanti integrazioni e modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, concernente proporzionale negli uffici statali siti in provincia di Bolzano e di conoscenza delle due lingue nel pubblico impiego

(g.u. 20 ottobre 1997, n. 245. Errata corrige in g.u. 26 novembre 1997, n. 276)

Art. 1
omissis

NOTE AL TESTO

Articolo introduttivo dell'art. 32 bis nel d.p.r. 26 luglio 1976, n. 752 e abrogativo del d.lgs. 21 gennaio 1991, n. 32.

Art. 2 - Art. 4
omissis

NOTE AL TESTO

Articoli aggiuntivi degli articoli 32 ter e 5 bis e modificativi dell'art. 8 del d.p.r. 26 luglio 1976, n. 752.

Art. 5
Commissioni di esami per l'accertamento della conoscenza della lingua italiana, tedesca e ladina

1. *omissis*
2. L'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, è abrogato.
3. Sino al raggiungimento dell'intesa di cui al comma 1 dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, come sostituito dal comma 1 del presente articolo restano in vigore i criteri vigenti alla data del 10 maggio 1997.

NOTE AL TESTO

Il comma 1 sostituisce l'art. 3 del d.p.r. 26 luglio 1976, n. 752.

Art. 6 - Art. 13
omissis

NOTE AL TESTO

Articoli modificativi degli articoli 4, 7, 11, 13, 15, 38 e introduttivi degli articoli 13 bis e 12 bis nel d.p.r. 26 luglio 1976, n. 752.

Art. 14
omissis

NOTE AL TESTO

Articolo modificativo dell'art. 35 del d.p.r. 1 febbraio 1973, n. 49.

Art. 15
Spese di funzionamento delle commissioni d'esame di bilinguismo

1. *omissis*
2. Gli oneri pregressi per le spese sostenute dalla Provincia e non liquidati dallo

Stato sino a tutto il 1996 sono quantificati in lire sette miliardi e liquidati nell'ambito della definizione della quota di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 24 luglio 1996, n. 432.

NOTE AL TESTO

Il comma 1 modifica l'art. 6 del d.p.r. 26 luglio 1976, n. 752.

Art. 16 - Art. 21
omissis

NOTE AL TESTO

Articoli sostitutivi dell'art. 23, aggiuntivi dell'art. 13 ter e modificativi degli articoli 21, 6 e 2 del d.p.r. 26 luglio 1976, n. 752.

Art. 22
Indennità di bilinguismo

1. *omissis*
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

NOTE AL TESTO

Il comma 1 modifica l'art. 1 del d.p.r. 26 luglio 1976, n. 752.

Art. 23
omissis

NOTE AL TESTO

Articolo introduttivo dell'art. 20 bis nel d.p.r. 26 luglio 1976, n. 752.

Art. 24
Istituzione di nuovi ruoli locali

1. *omissis*
2. *omissis*
3. *omissis*
4. Il personale che alla data di entrata in vigore del presente decreto presta servizio presso gli uffici INPDAP in provincia di Bolzano è assimilato a quello indicato dall'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752.

NOTE AL TESTO

- *I commi 1 e 2 modificano l'art. 28 del d.p.r. 26 luglio 1976, n. 752.*
- *Il comma 3 modifica l'art. 31 del d.p.r. 26 luglio 1976, n. 752.*

Art. 25
omissis

NOTE AL TESTO

Articolo introduttivo dell'art. 36 bis nel d.p.r. 15 luglio 1988, n. 574.

Art. 26
omissis

NOTE AL TESTO

Articolo introduttivo dell'art. 41 bis nel d.p.r. 26 luglio 1976, n. 752.

Art. 27
Contrattazione integrativa

1. *omissis*

2. In sede di prima applicazione delle disposizioni di cui al comma 1 si procede presso il commissario del Governo alla contrattazione prevista dall'articolo 1, comma 2, del contratto collettivo nazionale di lavoro approvato il 16 maggio 1995, per i dipendenti dei ministeri entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

NOTE AL TESTO

Il comma 1 introduce l'art. 48 bis nel d.p.r. 26 luglio 1976, n. 752.

Art. 28
omissis

NOTE AL TESTO

Articolo introduttivo dell'art. 48 ter nel d.p.r. 26 luglio 1976, n. 752.

Art. 29
Concorsi dirigenziali - Norma transitoria

1. I concorsi dirigenziali per i ruoli locali di cui all'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, possono essere esperiti anche prima degli adempimenti previsti dall'articolo 31, comma 1, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29.

2. In caso di grave vacanza nelle posizioni dirigenziali e nella nona qualifica funzionale dei ruoli legali di cui all'articolo 8 del menzionato decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, il commissario del Governo può destinare alle procedure di concorso esterno una quota di posti superiore a quella prevista dal comma 1 dell'articolo 19 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 aprile 1994, n. 439.

Art. 30
Accesso alla carriera dirigenziale

1. In prima applicazione e, comunque non oltre un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il 50% dei posti disponibili nella carriera dirigenziale di cui all'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, presso le varie amministrazioni dello Stato site in provincia di Bolzano, saranno conferibili mediante concorso per titoli di servizio professionali e culturali, integrato da colloquio.

2. Al concorso sono ammessi i dipendenti di cui all'articolo 89 dello statuto, in possesso di diploma di laurea e del relativo attestato di conoscenza delle due lingue previsto dall'articolo 4, terzo comma, numero 4) del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, provenienti dalla ex carriera direttiva ovvero assunti tramite concorso per esami in qualifiche corrispondenti, e che abbiano maturato una anzianità di nove anni di effettivo servizio prestato nella predetta carriera o qualifica della stessa amministrazione o ufficio per i quali concorrono.

3. I vincitori parteciperanno ad un corso di formazione tenuto in ambito locale ed organizzato a cura del commissariato dal Governo per la provincia di Bolzano.

Art. 31
omissis

NOTE AL TESTO

Articolo modificativo della tabella 1 allegata al d.lgs. 21 aprile 1993, n. 133.

Art. 32
Regolarizzazione di posizioni anomale

1. È assimilato al personale ad esaurimento, di cui all'articolo 9, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, il personale che alla data del 1° gennaio 1997 risulta in servizio in provincia di Bolzano, appartenente alle amministrazioni dello Stato, comprese quelle ad ordinamento autonomo, all'INPS e all'INAIL, nonché agli enti disciolti con propria sede in provincia di Bolzano e che, non appartenendo ai ruoli locali, si trovi in una delle seguenti condizioni:

a) sia stato assunto per effetto di concorso indetto o di provvedimento amministrativo emanato prima del 1° dicembre 1976 ed abbia preso effettivo servizio nella provincia stessa entro il 31 dicembre 1978;
b) sia stato assunto in provincia di Bolzano entro il 1° gennaio 1986 in base alla legge 1° giugno 1977, n. 285;
c) sia stato inquadrato in ruolo prima del 1° luglio 1980 a seguito di servizio prestato in provincia di Bolzano, in qualità di sostituto portalettere ai sensi dell'articolo 5, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 19 ottobre 1977, n. 846;
d) sia stato inquadrato in ruolo o destinato a prestare servizio in provincia di Bolzano dopo il 1° dicembre 1976 ed entro il 9 novembre 1989 a seguito di servizio prestato in provincia di Bolzano come precario ovvero a seguito di assunzione o riassunzione per provvedimento amministrativo o per concorso non locale;
e) abbia prestato servizio per più di sei anni in provincia di Bolzano per effetto dei provvedimenti previsti dall'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752.

2. Il personale che ritenga di appartenere ad una delle summenzionate categorie dovrà inoltrare, per via gerarchica, al commissario del Governo se in servizio presso l'amministrazione statale ovvero al direttore delle sedi provinciali se in servizio presso l'INPS o all'INAIL, apposita domanda entro sessanta giorni dalla data in entrata in vigore del presente decreto, fornendo le notizie di cui all'allegato modello 1.

3. Il commissario del Governo provvederà con propri decreti, previa informazione alle organizzazioni sindacali locali e alla provincia autonoma di Bolzano. L'emancipazione dei predetti decreti avverrà quindici giorni dopo l'invio degli schemi di decreto alla provincia. Ana1logamente per il personale dell'INPS e dell'INAIL provvederanno i direttori delle rispettive sedi provinciali.

4. L'assimilazione di cui al comma 1 è subordinata al conseguimento, entro 24 mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, dell'attestato di cui all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, come integrato dall'articolo 5 bis, introdotto dall'articolo 4 del presente decreto, corrispondente al titolo di studio che venne richiesto per l'accesso alla qualifica funzionale rivestita. Coloro, che non acquisiscano tale attestato entro detto termine sono trasferiti, anche in soprannumero, in una sede di gradimento presso altra provincia entro e non oltre sei mesi dalla scadenza del termine di cui sopra.

5. L'inosservanza delle disposizioni di cui al comma 4 costituisce per il pubblico dipendente grave violazione dei doveri d'ufficio, perseguibile in via disciplinare, fatta salva

l'applicazione dell'articolo 328 del codice penale.

6. Dal conseguimento dell'attestato di cui al comma 4 sono esonerati coloro che rientrano nelle lettere a) e c) di cui al comma 1.

7. Il personale dell'ente Poste italiane, già azienda autonoma dello Stato, per il quale sussistono i requisiti di cui al comma 1 e che abbia inoltrato la domanda di cui al comma 2, nonché conseguito l'attestato di cui al comma 4, ha facoltà di rimanere in servizio nella provincia di Bolzano.

8. Le disposizioni del presente articolo non si applicano al personale delle Ferrovie dello Stato s.p.a.

Art. 33

Personale traduttore-interprete - Norma transitoria

1. Ai primi concorsi pubblici indetti dal commissario del Governo per la copertura dei posti vacanti delle qualifiche funzionali quarta, sesta e settima negli organici dei ruoli locali del Ministero di grazia e giustizia è ammesso a partecipare il personale assunto presso gli uffici periferici di detto ministero ai sensi dell'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 3 gennaio 1960, n. 103, che abbia prestato servizio per un periodo non inferiore a tre anni. Detto personale, per il quale si prescinde dal limite di età e che deve essere comunque in possesso del titolo di studio, nonché degli attestati di bilinguismo di cui al titolo primo del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, richiesti dalle corrispondenti qualifiche, viene incluso, qualora consegua l'idoneità, nella graduatoria dei vincitori con conseguente cumulo ai fini previdenziali dei periodi di servizio precedentemente prestati.

Tabella n. 24

omissis

NOTE AL TESTO

Tabella introduttiva della tabella n. 24 nel d.p.r. 26 luglio 1976, n. 752.

Tabella n. 25

omissis

NOTE AL TESTO

Tabella introduttiva della tabella n. 25 nel d.p.r. 26 luglio 1976, n. 752.

Tabella n. 26

omissis

NOTE AL TESTO

Tabella introduttiva della tabella n. 26 nel d.p.r. 26 luglio 1976, n. 752.

Modello 1

Commissario del governo per la provincia di Bolzano. Ufficio unico del personale statale

Prospetto da compilarsi a cura del personale non appartenente ai ruoli locali e da restituire tramite l'ufficio di servizio.

(mettere una croce sulla risposta che si intende dare, se vi è alternativa)

Cognome .....

Nome .....

Data di nascita .....

Luogo di nascita .....

Amministrazione di appartenenza .....

.....

Ufficio di .....

Qualifica funzionale attualmente rivestita .....

Profilo professionale attualmente rivestito .....

Titolo di studio attualmente posseduto .....

Titolo di studio posseduto alla data dell'1.12.1976 .....

.....

L'attuale qualifica funzionale è stata conseguita avvalendosi di titolo di studio superiore a quello posseduto l'1.12.1976:

SI NO

Data di assunzione .....

Qualifica e profilo professionale rivestiti all'atto dell'assunzione .....

.....

Eventuale precedente amministrazione di appartenenza:

Imposte di consumo	0
Lotto	0
O.N.P.I.	0
A.N.M.I.C.	0
E.A.M.	0

Altro.....

Data di passaggio all'attuale amministrazione .....

Assunto con legge 428/68	SI	NO
Assunto con legge 285/77	SI	NO
Era residente in provincia di Bolzano il 29.1.1972:	SI	NO
Era residente in provincia di Bolzano l'1.12.1976:	SI	NO

Data di acquisizione residenza in provincia di Bolzano .....

data eventuale interruzione .....

data eventuale riacquisto .....

Data inizio del servizio in provincia di Bolzano .....

Ha prestato servizio in provincia di Bolzano per effetto dell'art. 14 del d.p.r. 26.7.1976, n. 752

SI NO

Se sì, indicare i relativi periodi di comando .....

.....

.....

Gruppo linguistico di appartenenza .....

Attestato di bilinguismo ex d.p.r. 752/76
A B C D

Attestato di bilinguismo ex legge 1165/61
A B C D

Il/la sottoscritto/a, consapevole delle sanzioni previste per coloro che rendono attestazioni false, dichiara sotto la propria responsabilità che le notizie sopra riportate sono veritiere.
Luogo e data .....

Firma

.....

Autentica della firma da parte del capo dell'ufficio

Visto, per l'autenticità della firma del/la sig./ra/na

.....
apposta in mia presenza.

Luogo e data .....

Timbro dell'ufficio

NOTE AL TESTO

Si omette la versione tedesca del modello, già inclusa nell'originale del decreto.

DECRETO LEGISLATIVO 2 ottobre 1997, n. 385

Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Trentino - Alto Adige recanti modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 305, in materia di controllo della Corte di conti sugli atti della Regione e delle province autonome

(g.u. 6 novembre 1997, n. 259)

NOTE AL TESTO

Decreto sostitutivo dell'art. 7 e abrogativo dell'art. 9 del d.p.r. 15 luglio 1988, n. 305.

DECRETO LEGISLATIVO 15 dicembre 1998, n. 487

Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Trentino - Alto Adige recanti modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 1° novembre 1973, n. 691, in materia di iniziative per la ricezione di programmi radiotelevisivi in lingua ladina e di altre aree culturali europee

(g.u. 20 gennaio 1999, n. 15)

NOTE AL TESTO

Decreto modificativo dell'art. 10 del d.p.r. 1 novembre 1973, n. 691.

DECRETO LEGISLATIVO 15 dicembre 1998, n. 488

Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Trentino - Alto Adige recanti modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 1973, n. 48, in materia di beni del patrimonio storico ed artistico di interesse nazionale esclusi dalla competenza provinciale

(g.u. 20 gennaio 1999, n. 15)

NOTE AL TESTO

Decreto sostitutivo degli allegati A e B del d.p.r. 20 gennaio 1973, n. 48.

DECRETO LEGISLATIVO 15 dicembre 1998, n. 489

Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Trentino - Alto Adige recanti modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, in materia di composizione del consiglio di amministrazione dei ruoli locali in provincia di Bolzano e di nuove forme di partecipazione delle organizzazioni sindacali

(g.u. 20 gennaio 1999, n. 15)

NOTE AL TESTO

Decreto sostitutivo dell'art. 22 e modificativo dell'art. 48 bis del d.p.r. 26 luglio 1976, n. 752.

DECRETO LEGISLATIVO 15 dicembre 1998, n. 506

Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Trentino - Alto Adige recanti modifiche ed integrazioni al decreto del presidente della Repubblica 1° novembre 1973, n. 690, in materia di tutela e conservazione del patrimonio storico, artistico e popolare

(g.u. 5 febbraio 1999, n. 29)

Art. 1
omissis

NOTE AL TESTO

Articolo modificativo dell'art. 1 del d.p.r. 1 novembre 1973, n. 690.

Art. 2

1. *omissis*

2. I componenti della commissione di cui al secondo comma dell'art. 2 del decreto del presidente della Repubblica 1° novembre 1973, n. 690, come sostituito dal comma 1 del presente articolo sono nominati entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto stesso. La commissione elegge tra i suoi componenti il presidente e conclude i lavori entro un anno dalla scadenza del termine previsto per la nomina dei componenti stessi. In caso di mancata individuazione dei beni di notevole interesse storico nazionale entro il termine stabilito per la conclusione dei lavori della commissione, spettano alla Provincia la vigilanza e la tutela su tutti gli archivi e i documenti dei privati.

3. Ai fini del trasferimento degli archivi e dei documenti di cui all'allegato A del decreto del presidente della Repubblica 1° novembre 1973, n. 690, come aggiunto dal presente articolo, sono redatti, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto e d'intesa tra l'amministrazione archivistica dello Stato e la Provincia di Trento, appositi inventari di consistenza. Gli inventari costituiscono titolo per la presa in consegna da parte della Provincia di Trento del materiale in essi descritto.

NOTE AL TESTO

Il comma 1 modifica l'art. 2 del d.p.r. 1 novembre 1973, n. 690, e introduce l'allegato A nel medesimo decreto.

Art. 3
omissis

NOTE AL TESTO

Articolo modificativo dell'art. 6 del d.p.r. 1 novembre 1973, n. 690.

Art. 4
omissis

NOTE AL TESTO

Articolo modificativo dell'art. 7 del d.p.r. 1 novembre 1973, n. 690.

Allegato A
omissis

NOTE AL TESTO

Allegato introduttivo dell'allegato A nel d.p.r. 1 novembre 1973, n. 690, ai sensi dell'art. 2.

DECRETO LEGISLATIVO 21 dicembre 1998, n. 495

Norme di attuazione dello statuto speciale della Regione Trentino - Alto Adige recanti modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 1973, n. 115, in materia di trasferimento alle province autonome di Trento e di Bolzano dei beni demaniali e patrimoniali dello Stato e della Regione

(g.u. 22 gennaio 1999, n. 17, suppl. ord.)

Art. 1

omissis

NOTE AL TESTO

Articolo modificativo degli articoli 4, 11 e sostitutivo dell'art. 9 del d.p.r. 20 gennaio 1973, n. 115.

Art. 2

1. In relazione a quanto previsto dall'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 1973, n. 115, come sostituito dall'articolo 1, comma 2, del presente decreto, i beni immobili e i diritti reali sugli immobili appartenenti allo Stato, indicati negli allegati A e B, sono trasferiti, rispettivamente, al patrimonio delle province autonome di Trento e di Bolzano secondo le modalità stabilite dagli articoli 3 e 6 del decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 1973, n. 115.

2. Sono altresì trasferiti alle province, in aggiunta ai beni individuati negli elenchi di cui al comma 1, con le modalità di cui agli articoli 3 e 6 del decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 1973, n. 115, i beni appartenenti alle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, che alla data del 1° luglio 1998 risultino non utilizzati per attività istituzionali da almeno venti anni. Per i fini del presente comma gli elenchi di tali beni sono formati d'intesa tra le competenti amministrazioni statali e la provincia interessata entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. I verbali di consegna dei beni indicati nei predetti elenchi costituiscono titolo per l'intavolazione e la voltura catastale. Decorso inutilmente il predetto termine si provvede ai sensi dell'articolo 107 dello statuto di autonomia.

3. Qualora le province autonome di Trento e di Bolzano trasferiscano ai comuni o ad altri enti pubblici i beni acquisiti ai sensi del presente decreto, il provvedimento provinciale che dispone il trasferimento del bene al comune o ad altro ente pubblico costituisce titolo per l'intavolazione e la voltura catastale.

4. Al trasferimento dei beni di cui al presente decreto, nonché l'eventuale trasferimento dei medesimi beni ai comuni o ad altri enti pubblici, si applica quanto disposto dall'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 1973, n. 115.

5. Il trasferimento dei beni di cui al presente decreto con tutte le pertinenze, gli accessori, gli oneri e i pesi inerenti ha luogo nello stato di fatto e di diritto in cui essi si trovano alla data di entrata in vigore del decreto medesimo. I processi relativi ai beni trasferiti ai sensi del presente decreto sono proseguiti dalle province autonome di Trento e di Bolzano o nei loro confronti.

Art. 3

1. Gli immobili adibiti a rifugi alpini indicati nell'allegato B, tabella a), sono trasferiti alla provincia di Bolzano. Le concessioni in atto sono prorogate al 31 dicembre 2010. Gli attuali gestori hanno la prelazione con le modalità e gli effetti di cui all'articolo 40 della

legge 27 luglio 1978, n. 392, e successive modificazioni. Il rinnovo della concessione, dopo il 2010, è effettuato con procedura ad evidenza pubblica. Il concessionario uscente è preferito a parità di condizioni.

2. Sono fatte salve le esigenze addestrativo-operative del Ministero della difesa.

NOTE AL TESTO

Il comma 1 è stato così modificato dall'art. 1 del d.lgs. 29 aprile 2015, n. 76.

Art. 4

1. I beni immobili utilizzati per le funzioni statali relative ai profughi di cui alla lettera b) primo comma, dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1975, n. 469, sono trasferiti al patrimonio delle province autonome di Trento e di Bolzano, secondo le modalità stabilite negli articoli 3 e 6 del decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 1973, n. 115, successivamente alla data 31 dicembre 1998. Sono altresì trasferiti con le stesse modalità gli immobili privi di destinazione istituzionale in atto, idonei al ricovero di profughi stranieri o rifugiati politici, anche se di natura demaniale. A decorrere dal 1° gennaio 1999, le province autonome di Trento e di Bolzano, a richiesta dello Stato e d'intesa con il medesimo, mettono a disposizione a titolo gratuito secondo le esigenze temporali indicate nella richiesta, beni immobili idonei da destinare agli interventi di prima assistenza e di protezione umanitaria in favore di immigrati stranieri.

Allegato A - Allegato B

omissis

NOTE AL TESTO

Si omettono gli allegati, dato il loro carattere transitorio.

DECRETO LEGISLATIVO 20 aprile 1999, n. 161

Norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Trentino - Alto Adige recanti modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 6 aprile 1984, n. 426, concernente l'istituzione del tribunale regionale di giustizia amministrativa di Trento e della sezione autonoma di Bolzano

(g.u. 10 giugno 1999, n. 134)

NOTE AL TESTO

Decreto modificativo degli articoli 2, 5, 6, 12, 14, 15, sostitutivo dell'art. 4 e delle tabelle A e B del d.p.r. 6 aprile 1984, n. 426.

DECRETO LEGISLATIVO 14 giugno 1999, n. 212

Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Trentino - Alto Adige recanti integrazioni e modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 305, in materia di controllo e di sezioni giurisdizionali della Corte dei conti

(g.u. 1 luglio 1999, n. 152)

NOTE AL TESTO

Decreto modificativo degli articoli 1 e 15, sostitutivo degli articoli 2, 5, 6, 12, 13, 17, 19, della rubrica del titolo II e delle tabelle A, B, C e D, aggiuntivo dell'art. 10 bis, abrogativo degli articoli 3, 4 e 14 del d.p.r.15 luglio 1988, n. 305, e connesse disposizioni transitorie.

DECRETO LEGISLATIVO 8 settembre 1999, n. 344

Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Trentino - Alto Adige recanti modifiche al decreto legislativo 16 dicembre 1993, n. 592, concernenti le scuole situate in località ladine

(g.u. 7 ottobre 1999, n. 236)

NOTE AL TESTO

Decreto modificativo dell'art. 2 del d.lgs. 16 dicembre 1993, n. 592 e abrogativo dell'art. 4 del d.p.r. 12 agosto 1976, n. 667.

DECRETO LEGISLATIVO 11 novembre 1999, n. 463

Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Trentino - Alto Adige in materia di demanio idrico, di opere idrauliche e di concessioni di grandi derivazioni a scopo idroelettrico, produzione e distribuzione di energia elettrica

(g.u. 10 dicembre 1999, n. 289)

Capo I
Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 1973, n. 115, in materia di trasferimento alle province autonome di Trento e di Bolzano di beni demaniali e patrimoniali dello Stato e della regione

Art. 1
Trasferimento di beni concernenti il demanio idrico statale

1. *omissis*

2. I beni trasferiti alle province autonome di Trento e di Bolzano per effetto della disposizione di cui al comma 1 sono individuati mediante elenchi descrittivi formati d'intesa tra le competenti amministrazioni statali e la provincia interessata entro il 31 dicembre 1999.

3. Le disposizioni di cui agli articoli 7 e 8, terzo comma, e 14 del decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 1973, n. 115, si applicano anche ai beni trasferiti per effetto del presente articolo. Per quanto concerne l'accertamento dello stato di fatto e di diritto dei beni oggetto di trasferimento ai sensi del predetto articolo 7, si fa riferimento alla data dell'entrata in vigore del presente decreto.

4. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 17 della legge 24 dicembre 1976, n. 898.

NOTE AL TESTO

Il comma 1 modifica l'art. 1 del d.p.r. 20 gennaio 1973, n. 115.

Capo II
Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 381, in materia di utilizzazione delle acque pubbliche e di opere idrauliche

Art. 2 - Art. 3
omissis

NOTE AL TESTO

Articoli modificativi dell'art. 5 e sostitutivi dell'art. 6 del d.p.r. 22 marzo 1974, n. 381.

GIURISPRUDENZA E RICORSI COSTITUZIONALI

Con sentenza 7 novembre 2001, n. 353 (Norme d'attuazione dello statuto - sfera riservata rispetto a quella delle leggi ordinarie - possibilità di derogare ad esse - compiti di coordinamento nell'organizzazione delle funzioni trasferite e di quelle rimaste allo stato - le esigenze di coordinamento, nella pianificazione di bacino, devono garantire alle regioni interessate parità d'intervento - è illegittima la disposizione che prevede un irragionevole trattamento deteriore del Veneto) la corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 2, comma 1, lettera d) (modificativa dell'art. 5 del d.p.r. n. 381 del 1974), limitatamente a un periodo ivi incluso.

Art. 4
Sostituzione dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 381, e delega alle province delle funzioni statali in materia di opere idrauliche di prima e seconda categoria

1. *omissis*

2. Con effetto dalla data di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto del Presidente

della Repubblica 22 marzo 1974, n. 381, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, le province succedono allo Stato nei rapporti giuridici inerenti le funzioni delegate.

3. Gli organi statali competenti consegnano alla provincia interessata, entro il 31 dicembre 1999, gli archivi e i documenti degli uffici statali concernenti le funzioni delegate ai sensi del comma 1 del presente articolo, interessanti il territorio di ciascuna provincia; si applicano in tal caso, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 381.

NOTE AL TESTO

Il comma 1 sostituisce l'art. 7 del d.p.r. 22 marzo 1974, n. 381.

Art. 5 - Art. 8
omissis

NOTE AL TESTO

Articoli sostituitivi dell'art. 11, aggiuntivi degli articoli 11 bis e 19 bis, modificativi dell'art. 14 del d.p.r. 22 marzo 1974, n. 381.

Capo III
Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1977, n. 235, in materia di produzione e distribuzione di energia

Art. 9 - Art. 19
omissis

NOTE AL TESTO

Articoli sostituitivi del titolo e degli articoli 1 e 9, aggiuntivi degli articoli 01, 1 bis, 1 ter, 1 quater, modificativi degli articoli 2, 4, 5, 6, 10 del d.p.r. 26 marzo 1977, n. 235.

Capo IV
Abrogazioni

Art. 20
omissis

NOTE AL TESTO

Articolo abrogativo degli articoli 12, 15 e modificativo degli articoli 16 e 19 del d.p.r. 22 marzo 1974, n. 381, abrogativo degli articoli 11 e 12 del d.p.r. 26 marzo 1977, n. 235 e dell'art. 8 del d.p.r. 31 luglio 1978, n. 1017.

Capo V
Disposizioni finali

Art. 21
Disposizioni in materia di rimborso alle province autonome di Trento e di Bolzano delle spese per l'esercizio delle funzioni delegate ai sensi del presente decreto e trasferimento di personale statale

1. Sono trasferite alle province autonome di Trento e di Bolzano, con effetto dal 1° gennaio 2000, le sezioni "demanio idrico" degli uffici del genio civile aventi sede nel territorio delle province medesime.

2. Il personale statale con contratto di lavoro a tempo indeterminato, in servizio alla data di cui al comma 1 presso le predette sezioni, previamente individuato dalla competente amministrazione statale, è trasferito alle province con effetto dalla medesima data e con onere a carico delle province stesse. Con effetto dalla data del 1° gennaio 2000

e secondo quanto disposto dalla rispettiva normativa provinciale, a detto personale si applicano le norme legislative, regolamentari e contrattuali rispettivamente previste per il corrispondente personale delle province, fermo restando il rispetto dello stato giuridico e del trattamento economico in godimento.

3. Fino a quando non sia diversamente disposto dalla rispettiva normativa provinciale, le sezioni di cui al comma 1 continuano ad esercitare le funzioni ad esse attribuite dalle norme in vigore attinenti le funzioni di competenza delle province, ivi comprese quelle ad esse delegate.

4. Le somme spettanti annualmente alle province autonome di Trento e di Bolzano per l'esercizio delle funzioni delegate ai sensi dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 381, come modificato dall'articolo 4 del presente decreto, in materia di opere idrauliche di prima e seconda categoria, nonché ai sensi dell'articolo 1 bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1977, n. 235, come introdotto dall'articolo 11 del presente decreto, in materia di concessioni di grandi derivazioni di acque pubbliche a scopo idroelettrico, sono così determinate:

a) per le spese correnti relative al personale ed al funzionamento degli uffici nonché alla manutenzione delle opere idrauliche, in misura pari alla media annua delle corrispondenti spese sostenute dallo Stato nel territorio delle province autonome negli anni tra il 1996 e il 1998, incrementate a decorrere dall'anno 2001 in misura pari alle variazioni percentuali previste, per ciascun anno di riferimento, nel documento di programmazione economico-finanziaria dello Stato per l'andamento della spesa corrente a carico del bilancio dello Stato medesimo;
b) per le spese di investimento relative alle opere idrauliche di prima e seconda categoria, nella misura corrispondente alla spesa prevista per manutenzioni straordinarie ed investimenti dai piani pluriennali di cui all'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica n. 381 del 1974, come sostituito dall'articolo 4 del presente decreto, fermo restando quanto previsto dall'articolo 5 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica n. 381 del 1974, come modificato dall'articolo 2 del presente decreto.

5. I dati occorrenti per la determinazione delle somme spettanti annualmente alle province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi del comma 4 sono accertati in contraddittorio da funzionari a ciò delegati rispettivamente dalle province medesime e dal Ministero dei lavori pubblici. Il pagamento delle somme dovute è effettuato con periodicità trimestrale; per le somme riferite al rimborso delle spese di investimento, il relativo pagamento è effettuato in relazione allo stato di avanzamento dei lavori, sulla base di dichiarazioni rilasciate dal presidente della giunta provinciale interessata.

DECRETO LEGISLATIVO 6 ottobre 2000, n. 319

Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Trentino - Alto Adige recanti modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1977, n. 234, in materia di ordinamento delle aziende di credito a carattere regionale

(g.u. 6 novembre 2000, n. 259)

NOTE AL TESTO

Decreto sostitutivo degli articoli 1 e 2 e modificativo degli articoli 3 e 5 del d.p.r. 26 marzo 1977, n. 234.

DECRETO LEGISLATIVO 1 marzo 2001, n. 113

Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Trentino - Alto Adige, recanti istituzione e modifiche di tabelle organiche del Ministero della giustizia in provincia di Bolzano, nonché il trasferimento di funzioni statali alle camere di commercio

(g.u. 12 aprile 2001, n. 86)

Art. 1

1. Sono istituite le dotazioni organiche del ruolo locale del centro di servizio sociale per adulti e dell'ufficio di servizio sociale per minorenni in provincia di Bolzano, stabilite dalla tabella n. 1, allegata al presente decreto. Dette dotazioni organiche sono aggiunte alla tabella n. 9, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, e contrassegnate rispettivamente con le lettere C) e D).

2. Il personale appartenente ai ruoli del Ministero della giustizia che alla data di pubblicazione del presente decreto:

a) risulti in servizio presso il centro servizio sociale per adulti di Trento e che abbia superato il concorso pubblico per l'assunzione prima dell'emanazione del decreto ministeriale 17 dicembre 1996;
b) risulti in possesso dell'attestato di conoscenza delle due lingue previsto dall'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, e successive modifiche ed integrazioni relativa alla qualifica rivestita;

può chiedere il trasferimento presso il centro di servizio sociale per adulti in provincia di Bolzano. Tale personale è assimilato al personale di cui all'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752.

3. Il personale interessato dovrà inoltrare per via gerarchica al commissario del Governo per la provincia di Bolzano apposita domanda entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Art. 2

1. È abrogato il decreto legislativo 11 luglio 1996, n. 445.

2. Alle modifiche delle tabelle di cui al primo comma dell'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, si provvede con la procedura prevista dall'articolo 107 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670.

Art. 3

1. Le tabelle organiche relative alla pianta organica dei magistrati e al ruolo locale del personale amministrativo degli uffici giudiziari in provincia di Bolzano, di cui alle tabelle allegate al decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 133, sono sostituite dalla tabella 2 relativa alle piante organiche dei magistrati in provincia di Bolzano e dalla tabella 3 relativa al ruolo locale del personale amministrativo in provincia di Bolzano, allegate al presente decreto.

Art. 4

omissis

NOTE AL TESTO

Articolo modificativo dell'art. 4 del d.p.r. 31 luglio 1978, n. 1017.

Tabella 1
omissis

NOTE AL TESTO

Tabella modificativa della tabella n. 9 allegata al d.p.r. 26 luglio 1976, n. 752.

Tabella 2 - Tabella 3
omissis

NOTE AL TESTO

Tabelle sostitutive delle tabelle n. 1, 3 e 4 allegate al d.lgs. 21 aprile 1993, n. 133.

DECRETO LEGISLATIVO 16 marzo 2001, n. 174

Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Trentino - Alto Adige concernenti il trasporto ferroviario pubblico locale, l'accesso alla professione di autotrasportatore, nonché i ricorsi amministrativi in materia di trasporti

(g.u. 18 maggio 2001, n. 114. Errata corrige in g.u. 11 luglio 2001, n. 159)

Art. 1 - Art. 2
omissis

NOTE AL TESTO

Articoli aggiuntivi dell'art. 1 bis e modificativi dell'art. 2 del d.p.r. 19 novembre 1987, n. 527.

Art. 3
omissis

NOTE AL TESTO

Articolo modificativo dell'art. 14 del d.p.r. 20 gennaio 1973, n. 115.

Art. 4
Disposizioni in materia di archivi e documenti degli uffici statali inerenti le competenze delle province in materia di trasporti

1. Gli archivi e i documenti degli uffici statali inerenti le funzioni spettanti alle province in materia di trasporti ferroviari di interesse provinciale sono consegnati alle province stesse con le modalità previste dall'art. 30, commi 1 e 2, del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 381.

2. Agli atti, contratti, formalità ed adempimenti previsti dal presente decreto si applica quanto disposto dall'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 1973, n. 115.

Art. 5 - Art. 6
omissis

NOTE AL TESTO

Articoli modificativi degli articoli 5 e 9 del d.p.r. 19 novembre 1987, n. 527.

DECRETO LEGISLATIVO 12 aprile 2001, n. 221

Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Trentino - Alto Adige recanti modifiche e integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 6 gennaio 1978, n. 58, in materia di previdenza e di assicurazioni sociali

(g.u. 13 giugno 2001, n. 135)

NOTE AL TESTO

Decreto introduttivo dell'art. 1 bis nel d.p.r. 6 gennaio 1978, n. 58.

DECRETO LEGISLATIVO 14 maggio 2001, n. 259

Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Trentino - Alto Adige recanti modifiche e integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1975, n. 469, in materia di contributi obbligatori per la copertura di oneri sanitari e assistenziali

(g.u. 5 luglio 2001, n. 154, suppl. ord. n. 176)

NOTE AL TESTO

Decreto introduttivo dell'art. 1 bis nel d.p.r. 28 marzo 1975, n. 469.

DECRETO LEGISLATIVO 16 maggio 2001, n. 260

Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Trentino - Alto Adige recante disposizioni riguardanti i commissariati del Governo per le province autonome di Trento e di Bolzano

(g.u. 5 luglio 2001, n. 154, suppl. ord. n. 176. Errata corrige in g.u. 25 luglio 2001, n. 171)

Art. 1

Uffici dei commissari di governo per le province di Trento e di Bolzano

1. A decorrere dalla data di cui all'articolo 10, comma 3, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, i compiti svolti dagli uffici dei commissari del governo per le province di Trento e di Bolzano, con le inerenti risorse finanziarie, materiali ed umane, sono trasferiti al Ministero dell'interno, con le modalità da stabilire con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previo concerto con il Ministro dell'interno, ferma restando la dipendenza funzionale del prefetto, titolare delle funzioni commissariali, dal Presidente del Consiglio dei ministri, secondo quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, recante l'approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino - Alto Adige.

Art. 2

Ufficio del commissario del governo per la provincia di Trento

1. A decorrere dalla stessa data indicata nell'articolo 1, il personale appartenente ai ruoli della presidenza del Consiglio dei ministri, di cui alla legge 23 agosto 1988, n. 400, in servizio presso l'ufficio del commissario del Governo per la provincia di Trento, transita nei ruoli dell'amministrazione civile dell'interno.

2. Il personale di cui al comma 1 può optare per rimanere nei ruoli della presidenza del Consiglio dei ministri. La relativa procedura dovrà essere espletata entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

3. Il personale appartenente al ruolo della presidenza del Consiglio dei ministri che transita in quello dell'amministrazione civile dell'interno è avviato alle procedure di riqualificazione previste dal contratto collettivo nazionale di lavoro della presidenza del Consiglio dei ministri e successivamente inquadrato nei ruoli del personale dell'amministrazione civile dell'interno, fatta eccezione per il ruolo della carriera prefettizia. I predetti inquadramenti comportano un corrispondente incremento delle dotazioni organiche delle aree funzionali dell'amministrazione civile dell'interno ed una contestuale riduzione delle dotazioni organiche degli analoghi ruoli dell'amministrazione di provenienza.

Art. 3

Ufficio del commissario del governo per la provincia di Bolzano

1. Nella provincia di Bolzano per l'espletamento dei compiti e delle funzioni di cui all'articolo 1, attribuite dallo statuto speciale per la regione Trentino - Alto Adige al commissario del governo, nonché per lo svolgimento dell'attività di supporto agli uffici periferici dell'amministrazione della pubblica sicurezza, è istituito il ruolo locale, di cui all'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, e successive modifiche, dell'amministrazione civile dell'interno, con la dotazione organica di cui alle tabelle A e B allegate al presente decreto, per la quale non trova applicazione l'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1982, n. 327.

2. Il comma 1 non si applica per il personale della carriera prefettizia e per il personale dei ruoli della polizia di Stato.

3. Nei confronti del personale appartenente ai ruoli dell'amministrazione civile dell'interno, che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, risulti in servizio presso l'ufficio del commissario del governo di Bolzano ovvero presso gli uffici periferici della pubblica sicurezza della provincia di Bolzano, trova applicazione l'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, e successive modifiche.

4. A decorrere dalla data di cui all'articolo 10, comma 3, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, il personale del ruolo locale della presidenza del Consiglio dei ministri di cui al decreto legislativo 13 settembre 1991, n. 310, transita nella dotazione organica indicata nella tabella A del ruolo locale del Ministero dell'interno di cui al comma 1.

5. A decorrere dalla stessa data indicata al comma 4, il personale appartenente ai ruoli della presidenza del Consiglio dei ministri di cui alla legge 23 agosto 1988, n. 400, in servizio presso l'ufficio del commissario del governo per la provincia di Bolzano, transita nei ruoli dell'amministrazione civile dell'interno, e nei confronti dello stesso trova applicazione l'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, e successive modifiche.

6. Il personale di cui ai commi 3 e 5, in possesso dell'attestato di cui all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, riferito al titolo di studio richiesto quale requisito di ammissione per accedere alla qualifica è inquadrato, a domanda, nel ruolo locale di cui al comma 1.

7. Il personale della presidenza del Consiglio dei ministri indicato nei commi 4 e 5, può optare per rimanere nei ruoli della presidenza del Consiglio dei ministri. La relativa procedura dovrà essere espletata entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

8. Alla copertura dei posti vacanti del ruolo del Ministero dell'interno, di cui al comma 1, si provvede con le modalità di cui all'articolo 9, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752. In caso di mancata copertura con le procedure di cui alla citata norma, si provvede ai sensi dell'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, ovvero il commissario del governo provvede al distacco di personale appartenente agli altri ruoli locali o, fatte salve le norme sulla mobilità, al passaggio di ruolo anche da altre amministrazioni, di personale ugualmente appartenente agli altri ruoli locali.

9. Il personale appartenente al ruolo della presidenza del Consiglio dei ministri che transita in quello dell'amministrazione civile dell'interno è avviato alle procedure di riqualificazione previste dal contratto collettivo nazionale di lavoro della presidenza del Consiglio dei ministri e successivamente inquadrato nei ruoli del personale dell'amministrazione civile dell'interno, fatta eccezione per il ruolo della carriera prefettizia. I predetti inquadramenti comportano un corrispondente incremento delle dotazioni organiche delle aree funzionali dell'amministrazione civile dell'interno ed una contestuale riduzione delle dotazioni organiche degli analoghi ruoli dell'amministrazione di provenienza.

Tabella A

Commissariato del governo per la provincia di Bolzano

	Qualifica funzionale	**Dotazione organica**
Direttore amministrativo	C3 (IX)	1
Direttore amministrativo contabile	C3 (IX)	1
Direttore traduttore interprete	C3 (IX)	1
Funzionario amministrativo	C2 (VIII)	6
Funzionario amministrativo contabile	C2 (VIII)	3
Revisore traduttore interprete	C2 (VIII)	3
Funzionario informatico	C2 (VIII)	1
Collaboratore amministrativo	C1 (VII)	16
Collaboratore amministrativo contabile	C1 (VII)	8
Traduttore interprete	C1 (VII)	4
Assistente sociale coordinatore	C1 (VII)	2
Collaboratore informatico	C1 (VII)	4
Assistente biblioteca	B3 (VI)	1
Assistente linguistico	B3 (VI)	3
Assistente informatico	|B3 (VI)	4
Assistente amministrativo	B3 (VI)	13
Assistente amministrativo contabile	B3 (VI)	8
Operatore amministrativo contabile	B2 (V)	23
Coadiutore amministrativo contabile	B1 (IV)	9
Settore tecnico		
Ausiliario	A1	6
Manutentore	B1 (IV)	1
Totale		118

Tabella B

Uffici periferici dell'amministrazione della pubblica sicurezza nella provincia di Bolzano

	Qualifica funzionale	**Dotazione organica**
Direttore amministrativo contabile	IX	1
Direttore traduttore interprete	IX	1
Funzionario amministrativo	VIII	2
Funzionario amministrativo contabile	VIII	1
Revisore traduttore interprete	VIII	1
Collaboratore amministrativo	VII	9
Collaboratore amministrativo contabile	VII	9
Traduttore interprete	VII	4
Assistente amministrativo	VI	7
Assistente amministrativo contabile	VI	7
Assistente linguistico	VI	2
Operatore amministrativo contabile	V	17
Coadiutore amministrativo contabile	IV	18
Settore tecnico		
Qualifica funzionale	V	2
Qualifica funzionale	IV	4
Qualifica funzionale	III	15
Totale		100

DECRETO LEGISLATIVO 18 maggio 2001, n. 280

Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Trentino - Alto Adige recante modifiche e integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1978, n. 569, in materia di catasto terreni e urbano

(g.u. 13 luglio 2001, n. 161)

Art. 1

Disposizioni in materia di catasto terreni e urbano

1. Le funzioni amministrative statali in materia di catasto terreni e urbano, nell'ambito delle province di Trento e di Bolzano, nonché dei comuni in provincia di Vicenza e in provincia di Brescia, che ne facciano richiesta, presso i quali vige il sistema dei libri fondiari gestito dalla Provincia autonoma di Trento, sono esercitate, per delega dello Stato, dalle province autonome, con decorrenza dalla data prevista dal comma 4.

1 bis. Le modalità di attuazione della disposizione di cui al comma 1 riguardante i comuni interessati delle province di Vicenza e di Brescia sono stabilite, previa intesa con la provincia autonoma interessata, con provvedimento del direttore dell'agenzia del territorio, da adottarsi entro un anno dalla data di entrata in vigore della predetta disposizione.

2. Le funzioni amministrative delegate vengono esercitate dagli organi provinciali in conformità alle direttive emanate dal Ministero delle finanze. In caso di difformità dalle direttive emanate dal Ministero delle finanze o di persistenti inattività degli organi provinciali nell'esercizio delle funzioni delegate, qualora le attività relative alle materie delegate comportino adempimenti propri dell'amministrazione da svolgersi entro termini perentori previsti dalla legge e termini risultanti dalla natura degli interventi, il Ministro delle finanze può disporre il compimento degli atti relativi in sostituzione dell'amministrazione provinciale. Alle riunioni del comitato direttivo dell'organismo tecnico di cui all'articolo 67 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, concernenti questioni di diretto interesse delle due province autonome, partecipano anche i rappresentanti delle province stesse. Il predetto comitato direttivo assicura il coordinamento tecnico delle funzioni amministrative in materia di catasto terreni e urbano delegate con il presente decreto.

3. Le province sono, altresì, delegate a fissare le tipologie e gli importi dei tributi speciali catastali e a provvedere alla loro riscossione. Gli introiti relativi confluiscono nei rispettivi bilanci provinciali secondo le modalità di cui all'articolo 5 bis del decreto del Presidente della Repubblica 19 novembre 1987, n. 526, inserito con il decreto legislativo 28 luglio 1997, n. 275.

4. La delega delle funzioni amministrative statali in materia di catasto, terreni e urbano alle province autonome di Trento e di Bolzano decorre dalla data prevista con legge regionale per l'operatività della delega da parte della regione stessa alle province autonome di Trento e di Bolzano delle funzioni amministrative in materia di libri fondiari. Il decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1978, n. 569, è abrogato con effetto dalla stessa data. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge regionale la regione, previa intesa con ciascuna provincia autonoma competente per territorio, con uno o più provvedimenti trasferisce alle province medesime i beni immobili utilizzati dalla regione come sede degli uffici del catasto terreni ed urbano, ivi compresi quelli già trasferiti dallo Stato alla regione per l'esercizio delle medesime funzioni, i beni mobili relativi nonché il personale addetto agli uffici medesimi. Al personale trasferito è assicurato il rispetto della posizione giuridica e del trattamento economico in godimento presso la regione .

5. I provvedimenti regionali di trasferimento dei beni immobili costituiscono titolo per

la intavolazione e la voltura catastale, a favore delle province, dei beni immobili alle stesse trasferiti ai sensi del comma precedente. Alle relative operazioni nonché a quelle relative ai beni mobili si applica l'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 1973, n. 115.

6. Le somme dovute dallo Stato per il rimborso alle province autonome di Trento e di Bolzano degli oneri conseguenti allo svolgimento delle funzioni delegate sono determinate, al netto dei tributi speciali introitati nei bilanci provinciali, nell'ambito dell'accordo di cui all'articolo 78 dello statuto e dall'articolo 10 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 268.

NOTE AL TESTO

- *Articolo così modificato dall'art. 1 del d.lgs. 18 aprile 2006, n. 196 e dall'art. 1, comma 1 del d.lgs. 21 maggio 2007, n. 83. Vedi anche il comma 2 di quest'ultimo articolo.*
- *Per la legge regionale indicata nel comma 4 vedi la l.r. 17 aprile 2003, n. 3 (b.u. 29 aprile 2003, n. 17), che delega le funzioni amministrative in materia di libri fondiari alla provincia di Bolzano dal 1° febbraio 2004, alla provincia di Trento dal 1° agosto 2004.*

DECRETO LEGISLATIVO 22 maggio 2001, n. 261

Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Trentino - Alto Adige recanti modifiche e integrazioni al decreto legislativo 16 dicembre 1993, n. 592, in materia di tutela delle popolazioni ladina, mochena e cimbra in provincia di Trento

(g.u. 5 luglio 2001, n. 154, suppl. ord. n. 176)

NOTE AL TESTO

Decreto modificativo degli articoli 01, 1 e introduttivo degli articoli 1 bis, 3 ter, 3 quater, 5 bis nel d.lgs. 16 dicembre 1993, n. 592.

DECRETO LEGISLATIVO 22 maggio 2001, n. 262

Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Trentino - Alto Adige recanti modifiche e integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 1 novembre 1973, n. 691 e al decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 574, in materia di tutela della popolazione ladina in provincia di Bolzano

(g.u. 5 luglio 2001, n. 154, suppl. ord. n. 176)

DECRETO LEGISLATIVO 23 maggio 2001, n. 272

Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Trentino - Alto Adige concernente integrazioni e modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, in materia di personale dipendente delle agenzie e ruolo unico dei dirigenti in provincia di Bolzano

(g.u. 10 luglio 2001, n. 158)

NOTE AL TESTO

Decreto introduttivo degli articoli 32 quater, 32 quinquies, 32 sexies e sostitutivo dell'art. 43 del d.p.r. 26 luglio 1976, n. 752, e disposizioni transitorie collegate alle modificazioni.

DECRETO LEGISLATIVO 29 maggio 2001, n. 283

Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Trentino - Alto Adige concernenti modifiche e integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 574, in materia di processo penale e di processo civile, nonché in materia di assegnazioni di sedi notarili, e in materia di redazione in doppia lingua delle etichette e degli stampati illustrativi dei farmaci

(g.u.14 luglio 2001, n. 162)

NOTE AL TESTO

Decreto sostitutivo degli articoli 14, 15, 16, 17, 20, 22, 25, 36, aggiuntivo degli articoli 17 bis, 17 ter, 17 quater, 18 bis, 18 ter, 20 bis, 23 bis, modificativo degli articoli 19, 31 del d.p.r. 15 luglio 1988, n. 574, e disposizioni transitorie relative alle modificazioni.

GIURISPRUDENZA E RICORSI COSTITUZIONALI

- *Con ordinanza 26 novembre 2002, n. 479 (Norme d'attuazione dello statuto - loro carattere integrativo dello statuto - è ammissibile l'intervento della provincia di Bolzano perché è in questione la loro legittimità - bilinguismo degli atti del giudice anche quando le parti rinunciano alla traduzione dei loro atti - esprime un ragionevole equilibrio fra diversi principi costituzionali - l'adesione all'ipotesi del giudice richiederebbe l'intervento del legislatore - infondatezza della questione) la corte costituzionale ha dichiarato infondata una questione di legittimità che riguardava l'art. 20 del d.p.r. n. 574 del 1988, come sostituito dall'art. 8 di questo decreto.*
- *Con ordinanza 19 ottobre 2006, n. 337 (Lingua del processo - l'imputato può scegliere anche quella che non è la sua lingua madre - dato che la tutela delle minoranze e il diritto di difesa interferiscono, ma non coincidono, in tal modo si realizza un ragionevole bilanciamento dei principi costituzionali) la corte costituzionale ha dichiarato infondata una questione di legittimità che riguardava gli articoli 15 e 17 del d.p.r. n. 574 del 1988, come modificati dagli articoli 2 e 4 di questo decreto.*

DECRETO LEGISLATIVO 18 gennaio 2002, n. 11

Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Trentino - Alto Adige recanti integrazioni e modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, in materia di censimento in provincia di Bolzano

(g.u. 20 febbraio 2002, n. 43)

NOTE AL TESTO

Decreto modificativo dell'art. 18 del d.p.r. 26 luglio 1976, n. 752, e connesse disposizioni transitorie.

DECRETO LEGISLATIVO 11 giugno 2002, n. 139

Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Trentino - Alto Adige in materia di incentivi alle imprese

(g.u. 9 luglio 2002, n. 159)

Art. 1

1. Le funzioni in materia di incentivi alle imprese, di cui agli articoli 19, 30, 34, 41 e 48 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, ancora esercitate dallo Stato a titolo diverso da quello in base al quale le funzioni stesse sono svolte dalle province autonome di Trento e di Bolzano, sono trasferite alle province stesse a decorrere dal 1° gennaio 2002.

2. Le risorse da assegnare a ciascuna provincia sono individuate sulla base dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di cui agli articoli 7 e 19 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e sono erogate fino alla cessazione dei trasferimenti erariali connessi con l'attribuzione di funzioni e di compiti alle regioni prevista dall'articolo 6 del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56.

DECRETO LEGISLATIVO 18 dicembre 2002, n. 309

Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Trentino - Alto Adige concernente l'esercizio del diritto di voto per le elezioni dei consigli provinciali di Trento e di Bolzano, nonché per quelle dei consigli comunali della provincia di Bolzano, a seguito della legge costituzionale 31 gennaio 2001, n. 2

(g.u. 8 febbraio 2003, n. 32)

Capo I
Disposizioni per l'esercizio del diritto di voto per il Consiglio provinciale di Trento

Art. 1 - Art. 4
omissis

NOTE AL TESTO

Articoli sostitutivi degli articoli 1, 2, 3 e 4 del d.p.r. 1 febbraio 1973, n. 50.

Capo II
Disposizioni per l'esercizio del diritto di voto nella provincia di Bolzano

Art. 5
omissis

NOTE AL TESTO

Articolo sostitutivo dell'art. 5 del d.p.r. 1 febbraio 1973, n. 50.

Capo III
Disposizioni comuni e finali

Art. 6
Compilazione delle liste elettorali aggiunte

1. In prima applicazione, la compilazione delle liste elettorali aggiunte deve essere effettuata, da parte dei competenti organi, entro due mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Art. 7
omissis

NOTE AL TESTO

Articolo abrogativo degli articoli 6, 7, 8, 9, 11 del d.p.r. 1 febbraio 1973, n. 50, del d.p.r. 15 luglio 1988, n. 295, degli articoli 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 20, 21, 22, 27, 37, 38 del d.p.r. 1 febbraio 1973, n. 49, e modificativo dell'art. 7 del d.p.r. n. 49 del 1973.

DECRETO LEGISLATIVO 31 gennaio 2003, n. 29

Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Trentino - Alto Adige recante modifiche alle tabelle organiche del personale amministrativo degli uffici giudiziari in provincia di Bolzano

(g.u. 24 febbraio 2003, n. 45. Errata corrige in g.u. 10 marzo 2003, n. 57)

Art. 1

1. La tabella organica 3, relativa al ruolo locale del personale amministrativo degli uffici giudiziari in provincia di Bolzano, di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 1° marzo 2001, n. 113, è sostituita dalla tabella allegata al presente decreto.

2. Il presente decreto ha effetto dalla data di pubblicazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri che modifica le dotazioni organiche complessive dell'amministrazione giudiziaria.

NOTE AL TESTO

Per la modifica delle dotazioni organiche complessive dell'amministrazione giudiziaria vedi il d.p.c.m. 10 dicembre 2002 (g.u. 4 febbraio 2003, n. 28).

Tabella 3 (prevista dall'articolo 1)
omissis

NOTE AL TESTO

Tabella sostitutiva della tabella 3 allegata al d.lgs. 1 marzo 2001, n. 113, a sua volta modificativa della tabella 1 allegata al d.lgs. 21 aprile 1993, n. 133.

DECRETO LEGISLATIVO 15 aprile 2003, n. 118

Norme di attuazione dello Statuto speciale della regione Trentino - Alto Adige che integrano e modificano disposizioni in materia di concessioni di grandi derivazioni d'acqua a scopo idroelettrico

(g.u. 29 maggio 2003, n. 123. Avviso di rettifica in g.u. 25 luglio 2003, n. 171)

Art. 1
Disposizioni in materia di concessioni di grandi derivazioni a scopo idroelettrico

1. Fermo restando quanto disposto dalle leggi provinciali emanate ai sensi del comma 16 dell'articolo 1 bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1977, n. 235, recante norme di attuazione dello Statuto speciale della regione Trentino - Alto Adige in materia di energia, per le concessioni di grandi derivazioni d'acqua per uso idroelettrico in scadenza entro il 31 dicembre 2008, il termine di cinque anni per la presentazione della relativa istanza previsto dal comma 6 del medesimo articolo 1 bis è ridotto a quattro anni.

Art. 2 - Art. 3
omissis

NOTE AL TESTO

Articoli modificativi degli articoli 01, 1 bis e 10 del d.p.r. 26 marzo 1977, n. 235.

Art. 4
omissis

NOTE AL TESTO

Articolo modificativo dell'art. 5 del d.p.r. 22 marzo 1974, n. 381.

DECRETO LEGISLATIVO 19 novembre 2003, n. 345

Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Trentino - Alto Adige recanti modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 1983, n. 89, in materia di ordinamento scolastico in provincia di Bolzano

(g.u. 23 dicembre 2003, n. 297)

Art. 1
omissis

NOTE AL TESTO

Articolo modificativo degli articoli 9 e 12 del d.p.r. 10 febbraio 1983, n. 89.

Art. 2
Disposizione transitoria

1. I dirigenti che alla data di entrata in vigore del presente decreto esercitano le funzioni di sovrintendente scolastico o di intendente scolastico conservano tali funzioni per un periodo di cinque anni.

2. Il periodo quinquennale di cui al comma 1 decorre dall'entrata in vigore del presente decreto.

Art. 3
omissis

NOTE AL TESTO

Articolo modificativo degli articoli 12, 35 e abrogativo dell'art. 27 del d.p.r. 10 febbraio 1983, n. 89, nonché dell'art. 16 del d.lgs. 24 luglio 1996, n. 434.

DECRETO LEGISLATIVO 19 novembre 2003, n. 346

Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Trentino - Alto Adige recanti modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 405, in materia di ordinamento scolastico in provincia di Trento

(g.u. 23 dicembre 2003, n. 297)

NOTE AL TESTO

Decreto modificativo degli articoli 2, 7, 21, sostitutivo dell'art. 11, abrogativo degli articoli 9, 24 e 26 del d.p.r. 15 luglio 1988, n. 405.

DECRETO LEGISLATIVO 14 aprile 2004, n. 116

Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Trentino - Alto Adige/Südtirol concernenti modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 1973, n. 49, in materia di funzioni dell'avvocatura dello Stato

(g.u. 6 maggio 2004, n. 105)

NOTE AL TESTO

Decreto sostitutivo dell'art. 41 e abrogativo degli articoli 39 e 40 del d.p.r. 1 febbraio 1973, n. 49.

DECRETO LEGISLATIVO 14 ottobre 2004, n. 283

Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Trentino - Alto Adige concernenti modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 26 gennaio 1980, n. 197, in materia di lavoro

(g.u. 29 novembre 2004, n. 280)

NOTE AL TESTO

Decreto modificativo dell'art. 3 del d.p.r. 26 gennaio 1980, n. 197.

DECRETO LEGISLATIVO 23 maggio 2005, n. 99

Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Trentino - Alto Adige, concernenti modifiche e integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, in materia di dichiarazioni di appartenenza o aggregazione al gruppo linguistico, in provincia di Bolzano

(g.u. 13 giugno 2005, n. 135)

Art. 1 - Art. 2
omissis

NOTE AL TESTO

Articoli sostitutivi degli articoli 18, 18 bis, 18 ter e introduttivi dell'art. 20 ter nel d.p.r. 26 luglio 1976, n. 752.

Art. 3
Disposizioni transitorie

1. L'interessato che, prima della data di entrata in vigore del presente decreto, abbia reso una dichiarazione individuale nominativa di appartenenza o di aggregazione ad uno dei tre gruppi linguistici italiano, tedesco e ladino, anche in occasione del quattordicesimo censimento della popolazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 maggio 2001, n. 276, ha diritto di revocarla o modificarla, con effetto immediato, entro tre mesi dalla scadenza del termine di cui al comma 4. L'eventuale nuova dichiarazione presentata entro il termine predetto da chi abbia revocato la dichiarazione precedentemente resa ha parimenti effetto immediato; spiega invece effetti decorsi diciotto mesi se è presentata dopo il termine predetto di tre mesi. Le dichiarazioni di modifica, rese decorso tale termine, acquistano efficacia due anni dopo la loro consegna. Chi revoca la dichiarazione precedentemente resa dopo il decorso dello stesso termine di tre mesi può rendere un'eventuale altra dichiarazione nei termini e con gli effetti dell'ultimo periodo del comma 4 dell'articolo 20 ter del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, introdotto dall'articolo 2 del presente decreto.

2. L'interessato che, anche in occasione del quattordicesimo censimento della popolazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 maggio 2001, n. 276, abbia omesso di rendere le dichiarazioni previste dall'articolo 20 ter del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, introdotto dall'articolo 2 del presente decreto, possono renderle nei modi previsti dal medesimo articolo 20 ter, previa dichiarazione sostitutiva attestante, sotto la propria responsabilità, l'assenza di una

precedente dichiarazione, da rendere ai sensi dell'articolo 47, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni. Prima di rilasciare la certificazione il tribunale o la sezione distaccata effettuano un riscontro sulla documentazione trasferita ai sensi del comma 4. Le dichiarazioni di cui al presente comma spiegano effetti immediati dal momento della loro consegna, se rese entro tre mesi dalla scadenza del termine di cui al comma 4. Trascorso tale termine, le dichiarazioni di cui al presente comma possono essere rese in qualsiasi momento ed acquistano efficacia decorsi diciotto mesi dalla loro consegna.

3. Le dichiarazioni nominative di appartenenza o di aggregazione ad uno dei tre gruppi linguistici rese in occasione del quattordicesimo censimento della popolazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 maggio 2001, n. 276, conservano efficacia se non revocate o modificate.

4. Il commissariato del Governo per la provincia autonoma di Bolzano e i comuni di residenza dei dichiaranti trasmettono al tribunale di Bolzano tutti i fogli A/1 custoditi entro e non oltre due mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, redigendo verbale analitico di consegna e senza conservare alcuna ulteriore documentazione nominativa sui fogli A/1 già custoditi. Il tribunale e le sezioni distaccate esercitano i compiti previsti dall'articolo 20 ter del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, introdotto dall'articolo 2 del presente decreto, a decorrere dalla data di redazione del corrispondente verbale.

5. I comuni avvisano i cittadini con forme di pubblicità e di comunicazione istituzionale idonee delle facoltà di cui ai commi 1, 2 e 3 e tengono affisso all'albo comunale il presente decreto per almeno cinque mesi dalla sua pubblicazione.

DECRETO LEGISLATIVO 6 giugno 2005, n. 120

Norme di attuazione dello statuto speciale della Regione Trentino - Alto Adige concernenti modifiche alle tabelle organiche del personale degli uffici dell'amministrazione statale in provincia di Bolzano

(g.u. 4 luglio 2005, n. 153)

Art. 1

1. La tabella organica relativa al ruolo locale del personale del Ministero della salute - ufficio veterinario per gli adempimenti comunitari di Campo di Trens, in provincia di Bolzano, allegata al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 16 giugno 1998, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta ufficiale n. 16 del 21 gennaio 1999, tabella A, quadro 3, è sostituita dalla tabella A allegata al presente decreto.

NOTE AL TESTO

Il d.p.c.m. 16 giugno 1998 (Rideterminazione delle dotazioni organiche delle qualifiche dirigenziali, delle qualifiche funzionali e dei profili professionali del personale del ministero della sanità) aveva implicitamente sostituito la tabella 17 allegata al d.p.r. 26 luglio 1976, n. 752, ai sensi del testo allora vigente dell'art. 26 di quest'ultimo decreto.

Art. 2

1. La tabella organica relativa al ruolo locale del personale del Ministero della giustizia - ufficio di servizio sociale per minorenni di Bolzano, allegata al decreto legislativo 1° marzo 2001, n. 113, è sostituita dalla tabella B allegata al presente decreto.

Art. 3

1. La tabella organica relativa al ruolo locale del personale del Ministero dell'economia e delle finanze - commissioni tributarie di primo e secondo grado di Bolzano, allegata al decreto legislativo 9 settembre 1997, n. 354, è sostituita dalla tabella C allegata al presente decreto.

Art. 4

1. Le tabelle organiche del Ministero dell'economia e delle finanze relative al ruolo locale del personale della ragioneria provinciale dello Stato e direzione provinciale del tesoro di Bolzano, allegate ai decreti del Presidente del Consiglio dei ministri in data 4 dicembre 1997, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta ufficiale n. 64 del 18 marzo 1998, e in data 29 dicembre 1997, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta ufficiale n. 62 del 16 marzo 1998, sono sostituite dalla tabella D allegata al presente decreto, relativa al dipartimento provinciale di Bolzano.

NOTE AL TESTO

Il d.p.c.m. 4 dicembre 1997, concernente "Rideterminazione delle dotazioni organiche delle qualifiche dirigenziali, delle qualifiche funzionali e dei profili professionali del personale del ministero del tesoro - direzione generale dei servizi periferici, comprese le direzioni provinciali del tesoro di Biella, Crotone, Lecco, Lodi, Prato, Rimini, Verbania (Verbano - Cusio - Ossola) e Vibo Valentia", e il d.p.c.m. 29 dicembre 1997, concernente "Rideterminazione delle dotazioni organiche delle qualifiche dirigenziali, delle qualifiche funzionali e dei profili professionali del personale del ministero del tesoro - ragioneria generale dello Stato, comprese le ragionerie provinciali dello Stato di Biella, Crotone, Lecco, Lodi, Prato, Rimini, Verbania (Verbano - Cusio - Ossola), Vibo Valentia e Bolzano", avevano implicitamente sostituito, con "valore indicativo", la tabella 18 allegata al d.p.r. 26 luglio 1976, n. 752, ai sensi del testo allora vigente dell'art. 26 di quest'ultimo decreto.

Tabella A

Ministero della salute

Ufficio veterinario per gli adempimenti comunitari di Campo di Trens

Area	Profilo professionale	Dotazione organica
C 2	Specialista settore amministrativo economico finanziario, dell'organizzazione e della comunicazione	1
C 1	Collaboratore settore amministrativo economico finanziario, dell'organizzazione e della comunicazione	2
B 3	Assistente settore amministrativo economico finanziario, dell'organizzazione e della comunicazione	1
B 3	Assistente tecnico settore della prevenzione, dell'assistenza, della vigilanza e del controllo sanitario	7
B 2	Operatore settore amministrativo economico finanziario, dell'organizzazione e della comunicazione	1
B 2	Operatore tecnico settore della prevenzione, dell'assistenza, della vigilanza e del controllo sanitario	2
Totale		14

NOTE AL TESTO

Per permettere di ricostruire il quadro vigente delle norme d'attuazione statutarie, anche in considerazione dell'incoerenza e imprecisione tecnica delle disposizioni statali, in questa sede s'è conservato il testo della tabella A, sebbene il legislatore comandi d'inserirlo in un altro atto.

Tabella B

omissis

NOTE AL TESTO

Tabella modificativa della tabella 1 allegata al d.lgs. 1 marzo 2001, n. 113, a sua volta modificativa della tabella 9 allegata al d.p.r. 26 luglio 1976, n. 752.

Tabella C

omissis

NOTE AL TESTO

Tabella sostitutiva delle tabelle 25 e 26 allegate al d.lgs. 9 settembre 1997, n. 354, a loro volta aggiuntive delle tabelle 25 e 26 allegate al d.p.r. 26 luglio 1976, n. 752.

Tabella D

Ministero dell'economia delle finanze

Dipartimento provinciale di Bolzano

Servizi dipartimentali		**RPS**		**DPSV**	
Area	**Dotazione organica**	**Area**	**Dotazione organica**	**Area**	**Dotazione organica**
Dirigenza		Dirigente	1	Dirigente	1
C 3		C 3	3	C 3	2
C 2	1	C 2	4	C 2	3
C 1	1	C 1	6	C 1	4 + 1
B 3	2	B 3	8	B 3	7 + 1
B 2	1	B 2	5	B 2	3
B 1	1	B 1	2	B 1	2
A 1	1	A 1	1	A 1	1
Totali parziali	7		30		25
Totale					62

NOTE AL TESTO

Per permettere di ricostruire il quadro vigente delle norme d'attuazione statutarie, anche in considerazione dell'incoerenza e imprecisione tecnica delle disposizioni statali, in questa sede s'è conservato il testo della tabella D, sebbene il legislatore comandi d'inserirlo in un altro atto.

DECRETO LEGISLATIVO 13 giugno 2005, n. 124

Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Trentino - Alto Adige recanti modifiche e integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 574, in materia di uso delle lingue italiana e tedesca nei processi penali e civili in provincia di Bolzano

(g.u. 7 luglio 2005, n. 156)

Art. 1 - Art. 16

omissis

NOTE AL TESTO

Articoli modificativi degli articoli 1, 14, 15, 16, 17, 17 bis, 20 bis, 23, 24, sostitutivi degli articoli 18, 18 bis, 20, 21, 23 bis, 25 e introduttivi dell'art. 20 ter nel d.p.r. 15 luglio 1988, n. 574.

Art. 17

1. Le disposizioni del presente decreto si applicano anche ai procedimenti civili pendenti alla data della sua entrata in vigore, salvo che siano già state precisate le conclusioni o la causa sia stata comunque ritenuta in decisione. Le richieste di traduzione di cui all'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 574, devono essere effettuate, a pena di decadenza, nella prima udienza successiva alla data di entrata in vigore del presente decreto.

Art. 18

1. Il presente decreto entra in vigore sessanta giorni dopo la sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.

DECRETO LEGISLATIVO 4 aprile 2006, n. 176

Norme di attuazione dello statuto speciale della regione autonoma Trentino - Alto Adige/Südtirol, concernenti modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 381, in materia di trasferimento di beni del demanio stradale

(g.u. 16 maggio 2006, n. 112)

NOTE AL TESTO

Decreto modificativo dell'art. 19 del d.p.r. 22 marzo 1974, n. 381.

DECRETO LEGISLATIVO 4 aprile 2006, n. 177

Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Trentino - Alto Adige/Südtirol, concernenti modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 574, in materia di tutela della popolazione di lingua ladina in provincia di Bolzano

(g.u. 16 maggio 2006, n. 112)

NOTE AL TESTO

Decreto modificativo dell'art. 32 del d.p.r. 15 luglio 1988, n. 574.

DECRETO LEGISLATIVO 4 aprile 2006, n. 178

Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Trentino - Alto Adige/Südtirol, concernente modifiche al decreto legislativo 16 dicembre 1993, n. 592, in materia di tutela della popolazione di lingua ladina in provincia di Trento

(g.u. 16 maggio 2006, n. 112)

NOTE AL TESTO

Decreto modificativo dell'art. 1 del d.lgs. 16 dicembre 1993, n. 592.

DECRETO LEGISLATIVO 12 aprile 2006, n. 168

Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Trentino - Alto Adige in materia di controlli igienico-sanitari sulle merci all'importazione ed assistenza sanitaria negli istituti penitenziari

(g.u. 11 maggio 2006, n. 108)

Art. 1

Introduzione dell'articolo 3 bis nel decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1975, n. 474 (Norme di attuazione dello statuto per la regione Trentino - Alto Adige in materia di igiene e sanità) in materia di controlli igienico sanitari all'importazione

1. *omissis*

2. L'intesa prevista dall'articolo 3 bis del decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1975, n. 474, introdotto dal comma 1, è sottoscritta entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

NOTE AL TESTO

Il comma 1 introduce l'art. 3 bis nel d.p.r. 28 marzo 1975, n. 474.

Art. 2

omissis

NOTE AL TESTO

Articolo introduttivo dell'art. 4 bis nel d.p.r. 28 marzo 1975, n. 474.

Art. 3

Modifiche all'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1975, n. 474 (Norme di attuazione dello statuto per la regione Trentino - Alto Adige in materia di igiene e sanità) in materia di funzioni di igiene e sanità

omissis

3. Gli oneri conseguenti allo svolgimento delle funzioni delegate ai sensi del comma 1, sono determinati nell'ambito dell'accordo di cui all'articolo 78 dello statuto e dall'articolo 10 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 268; a tale fine si tiene conto dei criteri e dei parametri utilizzati per la definizione delle risorse finanziarie da attribuire alle regioni a statuto ordinario prevista dai provvedimenti emanati ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59.

NOTE AL TESTO

I commi 1 e 2 modificano l'art. 7 del d.p.r. 28 marzo 1975, n. 474.

Art. 4

Forme di collaborazione

1. Lo Stato, per la durata di un anno a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, presta attività di supporto per lo svolgimento delle funzioni conferite o trasferite alle province autonome con il medesimo decreto, nonché attività di consulenza, anche con la partecipazione dei responsabili di settore già competenti per la trattazione della materia, al fine di assicurare la funzionalità del servizio sotto il profilo organizzativo. Le attività previste dal presente comma sono realizzate senza oneri a carico della finanza pubblica.

DECRETO LEGISLATIVO 18 aprile 2006, n. 196

Norme di attuazione dello statuto speciale della regione autonoma Trentino - Alto Adige/Südtirol, concernenti modifiche al decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 280, in materia di catasto terreni e catasto urbano

(g.u. 30 maggio 2006, n. 124)

NOTE AL TESTO

Decreto modificativo dell'art. 1 del d.lgs. 18 maggio 2001, n. 280.

DECRETO LEGISLATIVO 25 luglio 2006, n. 245

Norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione Trentino - Alto Adige/Südtirol in materia di accademia di belle arti, istituti superiori per le industrie artistiche, conservatori di musica e istituti musicali pareggiati in provincia di Bolzano

(g.u. 10 agosto 2006, n. 185)

Art. 1

1. Alle accademie di belle arti, agli istituti superiori per le industrie artistiche (ISIA), ai conservatori di musica e agli istituti musicali pareggiati con sede nel territorio della provincia autonoma di Bolzano si applicano le disposizioni di cui alla legge 21 dicembre 1999, n. 508 e dei regolamenti di cui all'articolo 2, comma 7, della detta legge, con l'osservanza delle norme del presente decreto.

2. Le funzioni amministrative statali relative alle istituzioni di cui al comma 1, comprese quelle concernenti gli statuti e i regolamenti didattici, sono delegate, ai sensi dell'articolo 16 dello Statuto speciale di autonomia, alla Provincia autonoma di Bolzano, che le esercita previa acquisizione, ove previsto, del parere del consiglio nazionale per l'alta formazione artistica e musicale (CNAM), a tal fine integrato dal direttore locale dell'istituzione.

3. Gli atti di programmazione che prevedono la trasformazione dei conservatori in istituti superiori degli studi musicali, l'istituzione di nuove istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica nella provincia di Bolzano e l'autorizzazione ad enti e privati con sede nella provincia di Bolzano a rilasciare i titoli con valore legale, previsti dalla legge 21 dicembre 1999, n. 508 e dai regolamenti attuativi di cui al comma 1, sono adottati dalla Provincia autonoma di Bolzano, d'intesa con il Ministero dell'università e della ricerca.

4. Ai fini di cui al comma 2 la Provincia autonoma di Bolzano verifica altresì l'adeguatezza delle risorse finanziarie, di docenza, di locali, di attrezzature e strumentazioni in conformità ai criteri elaborati, per le istituzioni richiamate al comma 1, dal comitato per la valutazione del sistema universitario, della cui collaborazione può avvalersi.

5. Ai sensi dell'articolo 17 dello Statuto speciale per il Trentino - Alto Adige la Provincia autonoma di Bolzano, nel rispetto dei principi fondamentali della legislazione statale, può emanare norme legislative, per quanto riguarda il finanziamento delle istituzioni di cui al comma 1 e l'edilizia delle medesime istituzioni, ivi comprese la scelta delle aree e l'acquisizione, anche mediante esproprio, degli immobili necessari.

6. I contributi dello Stato in relazione alle istituzioni di cui al comma 1 sono determinati annualmente con decreto del Ministero dell'università e della ricerca, previa intesa con la Provincia, nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'università e della ricerca, tenendo conto dei parametri utilizzati per il finanziamento delle analoghe istituzioni operanti nel restante territorio nazionale.

7. L'ordinamento delle istituzioni di cui al comma 1 deve essere improntato ad una didattica plurilingue, e garantire, oltre all'utilizzo delle lingue italiana e tedesca, quello delle lingue straniere secondo modalità da stabilirsi con i regolamenti didattici che possono contemplare, ai fini di lavoro e di insegnamento, l'utilizzo disgiunto delle lingue predette.

8. Al fine di garantire lo svolgimento delle attività formative e l'indirizzo internazionale dell'offerta didattica e della produzione artistica le istituzioni di cui al comma 1 possono conferire contratti a tempo determinato a docenti e ricercatori che rivestono presso

università o istituzioni di alta cultura in campo artistico e musicale straniere qualifiche analoghe a quelle considerate dall'ordinamento nazionale. La facoltà di nomina di cui al presente comma è esercitabile nella misura massima del trenta per cento della dotazione organica del corpo docenti.

9. Le istituzioni di cui al comma 1 promuovono e sviluppano la collaborazione scientifica con le università, con i centri di ricerca e con le istituzioni d'alta formazione e specializzazione artistica e musicale anche degli altri Stati e in particolare degli Stati membri dell'Unione europea per le esigenze sia della ricerca e della produzione artistica che dell'insegnamento. I relativi accordi di collaborazione possono prevedere l'esecuzione di corsi integrati di studio sia presso entrambe le istituzioni o università, sia presso una di esse, nonché programmi di ricerca congiunti. Le medesime istituzioni riconoscono la validità dei corsi seguiti ovvero delle parti dei piani di studio svolte dagli studenti presso le istituzioni o università estere, nonché i titoli accademici conseguiti al termine dei corsi integrati.

10. Gli accordi di collaborazione definiti ai sensi del comma 9, sono comunicati al Ministro dell'università e della ricerca entro trenta giorni dalla loro stipulazione e divengono esecutivi ove il ministro non si opponga, per ragioni di legittimità, entro i trenta giorni successivi.

11. Fino al trasferimento presso le istituzioni di cui al comma 1, il personale docente in servizio presso il conservatorio statale di musica di Bolzano, rimane alle dipendenze dello Stato.

12. Le disposizioni di cui al decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 265, continuano ad applicarsi fino alla data di entrata in vigore del provvedimento di trasformazione del conservatorio di musica ñClaudio Monteverdiò di Bolzano in istituto superiore di studi musicali.

13. *omissis*

NOTE AL TESTO

Il comma 13 abroga l'art. 10 del d.p.r. 10 febbraio 1983, n. 89.

DECRETO LEGISLATIVO 25 luglio 2006, n. 250

Norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione Trentino - Alto Adige/Südtirol in materia di accademia di belle arti, istituti superiori per le industrie artistiche, conservatori di musica e istituti musicali pareggiati in provincia di Trento

(g.u. 14 agosto 2006, n. 188)

Art. 1

1. Alle accademie di belle arti, agli istituti superiori per le industrie artistiche (ISIA), ai conservatori di musica e agli istituti musicali pareggiati con sede nel territorio della provincia autonoma di Trento si applicano le disposizioni di cui alla legge 21 dicembre 1999, n. 508 e dei regolamenti di cui all'articolo 2, comma 7, della detta legge, con l'osservanza delle norme del presente decreto.

2. Le funzioni amministrative statali relative alle istituzioni di cui al comma 1, comprese quelle concernenti gli statuti e i regolamenti didattici, sono delegate, ai sensi dell'articolo 16 dello Statuto speciale di autonomia, alla Provincia autonoma di Trento, che le esercita previa acquisizione, ove previsto, del parere del consiglio nazionale per l'alta formazione artistica e musicale (CNAM), a tal fine integrato dal direttore locale dell'istituzione.

3. Gli atti di programmazione che prevedono la trasformazione dei conservatori in istituti superiori degli studi musicali, l'istituzione di nuove istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica nella provincia di Trento e l'autorizzazione ad enti e privati con sede nella provincia di Trento a rilasciare i titoli con valore legale, previsti dalla legge 21 dicembre 1999, n. 508 e dai regolamenti attuativi di cui al comma 1, sono adottati dalla Provincia autonoma di Trento, d'intesa con il Ministero dell'università e della ricerca.

4. Ai fini di cui al comma 2 la Provincia autonoma di Trento verifica altresì l'adeguatezza delle risorse finanziarie, di docenza, di locali, di attrezzature e strumentazioni in conformità ai criteri elaborati, per le istituzioni richiamate al comma 1, dal comitato per la valutazione del sistema universitario, della cui collaborazione può avvalersi.

5. Ai sensi dell'articolo 17 dello Statuto speciale per il Trentino Alto Adige la Provincia autonoma di Trento, nel rispetto dei principi fondamentali della legislazione statale, può emanare norme legislative, per quanto riguarda il finanziamento delle istituzioni di cui al comma 1 e l'edilizia delle medesime istituzioni, ivi comprese la scelta delle aree e l'acquisizione, anche mediante esproprio, degli immobili necessari.

6. I contributi dello Stato in relazione alle istituzioni di cui al comma 1 sono determinati annualmente con decreto del Ministero dell'università e della ricerca, previa intesa con la Provincia, nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'università e della ricerca, tenendo conto dei parametri utilizzati per il finanziamento degli analoghi istituti operanti nel restante territorio nazionale.

7. Al fine di garantire lo svolgimento delle attività formative e l'indirizzo internazionale dell'offerta didattica e della produzione artistica le istituzioni di cui al comma 1 possono conferire contratti a tempo determinato a docenti e ricercatori che rivestono presso università o istituzioni di alta cultura in campo artistico e musicale straniere qualifiche analoghe a quelle considerate dall'ordinamento nazionale. La facoltà di nomina di cui al presente comma è esercitabile nella misura massima del trenta per cento della dotazione organica del corpo docenti.

8. Le istituzioni di cui al comma 1 promuovono e sviluppano la collaborazione

scientifica con le università, con i centri di ricerca e con le istituzioni d'alta formazione e specializzazione artistica e musicale anche degli altri Stati e in particolare degli Stati membri dell'Unione europea per le esigenze sia della ricerca e della produzione artistica che dell'insegnamento. I relativi accordi di collaborazione possono prevedere l'esecuzione di corsi integrati di studio sia presso entrambe le istituzioni o università, sia presso una di esse, nonché programmi di ricerca congiunti. Le medesime istituzioni riconoscono la validità dei corsi seguiti ovvero delle parti dei piani di studio svolte dagli studenti presso le istituzioni o università estere, nonché i titoli accademici conseguiti al termine dei corsi integrati.

9. Gli accordi di collaborazione definiti ai sensi del comma 8, sono comunicati al Ministro dell'università e della ricerca entro trenta giorni dalla loro stipulazione e divengono esecutivi ove il ministro non si opponga, per ragioni di legittimità, entro i trenta giorni successivi.

10. Fino al trasferimento presso le istituzioni di cui al comma 1, il personale dipendente, ivi compreso quello non insegnante, in servizio presso il conservatorio statale di musica di Trento, rimane alle dipendenze dello Stato.

DECRETO LEGISLATIVO 7 novembre 2006, n. 289

Norme di attuazione dello statuto speciale della regione autonoma Trentino - Alto Adige/Südtirol, recanti modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1977, n. 235, in materia di concessioni di grandi derivazioni d'acqua a scopo idroelettrico

(g.u. 6 dicembre 2006, n. 284)

NOTE AL TESTO

Decreto modificativo dell'art. 1 bis del d.p.r. 26 marzo 1977, n. 235; il testo delle modifiche, quindi, è riportato in quest'ultimo decreto.

DECRETO LEGISLATIVO 21 maggio 2007, n. 83

Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Trentino - Alto Adige concernenti modifiche al decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 280, in materia di catasto terreni e urbano

(g.u. 3 luglio 2007, n. 152)

Art. 1

1. *omissis*

2. Le disposizioni contenute nell'articolo 1, comma 4, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 280, con le quali la disciplina della delega delle funzioni statali in materia di catasto è coordinata con la disciplina della delega alle province autonome di Trento e di Bolzano delle funzioni regionali in materia di libri fondiari, in relazione ai procedimenti riguardanti gli atti tavolari si interpretano nel senso che il personale rivestente le funzioni di conservatore del libro fondiario esercita le funzioni del cancelliere anche a seguito dell'abrogazione del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1978, n. 569.

NOTE AL TESTO

Il comma 1 modifica l'art. 1 del d.lgs. 18 maggio 2001, n. 280; il testo delle modifiche, quindi, è riportato in quest'ultimo decreto.

DECRETO LEGISLATIVO 14 maggio 2010, n. 86

Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Trentino - Alto Adige sull'equipollenza degli attestati di conoscenza della lingua italiana e della lingua tedesca

(g.u. 14 giugno 2010, n. 136)

NOTE AL TESTO

Decreto modificativo dell'art. 3 del d.p.r. 26 luglio 1976, n. 752; il testo delle modifiche, quindi, è riportato in quest'ultimo articolo.

DECRETO LEGISLATIVO 19 novembre 2010, n. 252

Norme di attuazione dello Statuto speciale della regione autonoma Trentino - Alto Adige concernenti disposizioni in materia di assistenza sanitaria ai detenuti e agli internati negli istituti penitenziari

(g.u. 2 febbraio 2011, n. 26)

Art. 1

1. *omissis*
2. *omissis*
3. Gli oneri relativi alle funzioni trasferite alle province autonome di Trento e di Bolzano dal comma 1 sono a carico dei rispettivi fondi sanitari provinciali.
4. Il personale medico, tecnico sanitario e infermieristico operante negli istituti penitenziari localizzati nel territorio delle province con contratto di lavoro a tempo indeterminato e in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, individuato con successivo provvedimento dalla competente amministrazione statale d'intesa con la provincia territorialmente competente, è trasferito alle province con effetto dalla medesima data e con onere a carico delle province stesse. A detto personale si applicano le norme legislative, regolamentari e contrattuali rispettivamente previste per il corrispondente personale delle province, fermo restando il rispetto dello stato giuridico e del trattamento economico in godimento. Le province subentrano allo Stato nelle convenzioni in essere per lo svolgimento dell'attività professionale relativa alle funzioni oggetto del trasferimento ai sensi del comma 1; entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto il Ministero della giustizia comunica alle province i nominativi del predetto personale e la tipologia del rapporto convenzionale in atto. I rapporti di lavoro a tempo determinato e i rapporti convenzionali previsti da questo comma con scadenza anteriore a sei mesi dalla data di efficacia di questo decreto con il personale medico, tecnico sanitario e infermieristico operante negli istituti penitenziari localizzati nel territorio delle province sono prorogati per la durata di dodici mesi dalla medesima data, salva scadenza naturale se successiva. Le attrezzature, gli arredi e i beni strumentali mobili connessi all'esercizio delle attività sanitarie di cui a questo decreto sono trasferiti alle province autonome con le modalità previste dal decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 1973, n. 115; i locali adibiti all'esercizio delle funzioni sanitarie negli istituti penitenziari sono concessi in uso a titolo gratuito.

NOTE AL TESTO

- *Il comma 1 modifica l'art. 1 del d.p.r. 28 marzo 1975, n. 474; il testo delle modifiche, quindi, è riportato in quest'ultimo articolo.*
- *Il comma 2 modifica l'art. 4 bis del d.p.r. 28 marzo 1975, n. 474; il testo delle modifiche, quindi, è riportato in quest'ultimo articolo.*

DECRETO LEGISLATIVO 19 novembre 2010, n. 262

Norme di attuazione dello Statuto speciale della regione autonoma Trentino - Alto Adige concernenti disposizioni in materia di assistenza sanitaria ai detenuti e agli internati negli istituti penitenziari

(g.u. 9 febbraio 2011, n. 32)

NOTE AL TESTO

Decreto modificativo degli articoli 2, 3, 3 bis e introduttivo dell'art. 2 bis nel d.lgs. 16 dicembre 1993, n. 592; il testo delle modificazioni in parola, quindi, è riportato in quest'ultimo decreto.

DECRETO LEGISLATIVO 21 gennaio 2011, n. 11

Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Trentino - Alto Adige recanti modifiche all'articolo 33 del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 574, in materia di riserva di posti per i candidati in possesso dell'attestato di bilinguismo, nonché di esclusione dall'obbligo del servizio militare preventivo, nel reclutamento del personale da assumere nelle forze dell'ordine

(g.u. 28 febbraio 2011, n. 48)

NOTE AL TESTO

Decreto modificativo dell'art. 33 del d.p.r. 15 luglio 1988, n. 574; il testo delle modifiche, quindi, è riportato in quest'ultimo articolo.

DECRETO LEGISLATIVO 19 maggio 2011, n. 92

Norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Trentino - Alto Adige recanti modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 6 aprile 1984, n. 426, in materia di delega delle funzioni amministrative del tribunale regionale di giustizia amministrativa di Trento

(g.u. 25 giugno 2011, n. 146)

Art. 1

Delega delle funzioni amministrative e organizzative di supporto al tribunale regionale di giustizia amministrativa di Trento

1. *omissis*

2. Con riferimento al tribunale regionale di giustizia amministrativa di Trento e con effetto dalla data di cui all'articolo 19 ter, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 6 aprile 1984, n. 426, come introdotto dal comma 1, cessa di applicarsi il secondo comma dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica n. 426 del 1984, come sostituito dall'articolo 5 del decreto legislativo 20 aprile 1999, n. 161, in materia di nomina del segretario generale.

3. Il terzo comma dell'articolo 15 e la tabella A del decreto del Presidente della Repubblica 6 aprile 1984, n. 426, sono abrogati.

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri

decreti, le occorrenti variazioni di bilancio per la riduzione degli stanziamenti dei capitoli di spesa interessati.

NOTE AL TESTO

Il comma 1 introduce l'art. 19 ter nel d.p.r. 6 aprile 1984, n. 426; il testo del nuovo articolo, quindi, è riportato in quest'ultimo decreto.

Allegato A
omissis

NOTE AL TESTO

L'allegato A introduce l'allegato A nel d.p.r. 6 aprile 1984, n. 426; il testo del nuovo allegato, quindi, è riportato in quest'ultimo decreto.

DECRETO LEGISLATIVO 18 luglio 2011, n. 142

Norme di attuazione dello statuto speciale per la Regione Trentino - Alto Adige recanti delega di funzioni legislative ed amministrative statali alla Provincia di Trento in materia di Università degli studi

(g.u. 23 agosto 2011, n. 195)

Art. 1
Finalità

1. Il presente decreto:

a) specifica i contenuti della delega di funzioni amministrative e legislative statali in materia di Università degli studi di Trento, di seguito in questo decreto denominata "Università", alla Provincia autonoma di Trento, di seguito nel presente decreto denominata "Provincia", e definisce i criteri e le modalità per l'esercizio delle medesime funzioni;
b) definisce le specifiche norme relative all'Università, con particolare riferimento al suo assetto statutario;
c) determina le modalità per assicurare la piena integrazione e partecipazione dell'Università al sistema delle università italiane e dell'ambito europeo ed internazionale.

Art. 2
Funzioni delegate alla Provincia

1. Le funzioni in materia di Università degli studi di Trento delegate con l'articolo 2, comma 122, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, sono esercitate dalla Provincia in armonia con la Costituzione, i principi dell'ordinamento giuridico e i principi fondamentali della legislazione statale in materia di università, nel rispetto di quanto previsto dallo Statuto speciale di autonomia del Trentino - Alto Adige, dal presente decreto nonché dai vincoli derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea e dagli obblighi internazionali.

2. Nell'ambito della delega di cui al comma 1 la legge provinciale provvede, in particolare, a disciplinare:

a) il sistema della programmazione finanziaria e del finanziamento provinciale dell'Università per l'attuazione dei piani strategici di ateneo approvati dall'Università stessa compatibilmente con gli indirizzi generali contenuti nelle leggi e negli atti provinciali di pianificazione generale. Nella programmazione finanziaria disciplinata dalla legge provinciale rientrano anche gli indirizzi e i criteri relativi alla valutazione della sostenibilità/compatibilità finanziaria dei piani di ateneo, il finanziamento e le altre misure di sostegno a favore dell'Università per il perseguimento delle proprie finalità, l'attuazione degli obiettivi e per la definizione degli strumenti regolamentari ed operativi che saranno adottati dall'Università medesima per la promozione del suo carattere internazionale e residenziale. Per il funzionamento dell'Università e per le attività di didattica e di ricerca le predette risorse non possono comunque essere stabilite in misura inferiore a quella spettante all'Università ai sensi dell'articolo 44 della legge 14 agosto 1982, n. 590 (Istituzione di nuove università), ed alle altre università statali italiane in base ai parametri utilizzati per i medesimi periodi temporali dai competenti organi dello Stato nonché a quelle assegnate, ai sensi della vigente legislazione provinciale, dalla Provincia all'Università medesima per il finanziamento di iniziative di natura ricorrente;
b) i criteri e le procedure per la definizione delle risorse finanziarie e strumentali da

assegnare all'Università sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi:

1) é previsto un riferimento temporale pluriennale;
2) é prevista una quota base, disciplinata nel rispetto di quanto disposto alla lettera a), destinata al finanziamento delle spese di funzionamento dell'Università;
3) é disciplinata una quota premiale, in relazione ai risultati raggiunti dall'ateneo nell'ambito dei propri compiti istituzionali, tra i quali sono ricompresi anche il trasferimento tecnologico e i servizi, assicurando comunque un livello minimo non inferiore a quello utilizzato a livello nazionale per analoghe finalità;
4) é disciplinata una quota programmatica, destinata all'attuazione dei progetti di sviluppo dell'Università come individuati dalla programmazione strategica provinciale e dell'ateneo, con riferimento anche alle correlate spese di investimento per beni mobili ed immobili, materiali ed immateriali;
5) é disciplinato il finanziamento per l'edilizia universitaria nonché la facoltà della Provincia di conferire beni, anche immobili, alla fondazione di cui all'articolo 3, comma 2, lettera l);
6) é disciplinato, ferma restando la potestà legislativa spettante alla Provincia nella materia secondo il proprio ordinamento statutario, il finanziamento delle spese per il diritto allo studio, ivi comprese quelle in conto capitale non correlate a progetti di innovazione e sviluppo di cui ai punti precedenti.

c) gli indirizzi e i criteri generali per la definizione della disciplina, tra l'altro, del sistema di erogazione dei fondi, del regime di tesoreria e del relativo modello di funzionamento e dei controlli sulla gestione e i risultati dei bilanci. La legge provinciale può altresì prevedere la facoltà dell'Università di utilizzare i beni della Provincia e di avvalersi dell'attività e dei beni delle società e degli altri enti strumentali della Provincia, nonché di partecipare al loro capitale sociale;
d) i criteri e le modalità, fondati sull'utilizzazione di indicatori applicati ad un insieme di università di riferimento, anche operanti in altri stati, per assicurare la valutazione, sul piano finanziario, organizzativo e funzionale, dei risultati ottenuti con i finanziamenti di cui alla lettera b) e per l'adozione delle misure correttive da assumersi con gli atti di programmazione successivi, sulla base di quanto disposto da questo comma, nel rispetto comunque dell'autonomia di valutazione e di programmazione di competenza dell'Università secondo quanto disposto dal suo statuto e da questo decreto. Per la valutazione la Provincia si avvale dell'agenzia nazionale costituita per la valutazione delle università statali. Può avvalersi, in aggiunta, anche di ulteriori organismi, operanti in ambito europeo o estero. Indicatori, università di riferimento e organismo di valutazione sono individuati dalla Provincia, sentita l'Università e il ministero competente in materia di università. Il ministero e l'Università si esprimono entro trenta giorni dal ricevimento della proposta: trascorso inutilmente tale termine la Provincia può assumere il provvedimento. Ove il provvedimento sia adottato non conformandosi alle osservazioni presentate, esso deve specificatamente motivare ogni scostamento;
e) i criteri, gli strumenti e le modalità per l'attuazione del diritto allo studio, perseguendo sia l'offerta di pari opportunità con il superamento degli ostacoli dì ordine economico e sociale al pieno sviluppo della persona, sia il pieno sostegno alle persone più capaci e meritevoli sotto il profilo dei risultati raggiunti, al fine del perseguimento di obiettivi di eccellenza;
f) la promozione, fermo restando il rispetto dell'autonomia dell'Università, della collaborazione tra la stessa e le altre università, gli enti di ricerca ed altri soggetti, pubblici e privati, sia operanti nel territorio provinciale che in ambito nazionale ed internazionale;
g) la promozione, fermo restando il rispetto dell'autonomia dell'Università, della

collaborazione tra la stessa e il sistema educativo di istruzione e formazione.

3. In relazione a quanto disposto dall'articolo 79, comma 3, dello Statuto speciale, e nelle more dell'adozione del bilancio consolidato, spetta alla Provincia stabilire, d'intesa con l'Università, gli obblighi e i vincoli per l'attuazione del concorso al perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica con riferimento all'Università. In caso di mancato raggiungimento dell'intesa entro il 31 maggio dell'anno di riferimento, trovano applicazione per l'Università le disposizioni previste a livello statale.

4. La Provincia esercita, tra l'altro, le funzioni spettanti, in base alla legge statale, agli organi centrali dello Stato in materia di regolamenti di ateneo.

5. Fermo restando quanto previsto dal presente articolo in ordine al finanziamento dell'Università degli studi di Trento a carico del bilancio della Provincia, per la quantificazione degli oneri inerenti la delega relativa all'Università degli studi di Trento ai fini di quanto previsto dall'articolo 2, comma 122, secondo periodo, della legge n. 191 del 2009, la spesa é determinata in base alla media delle assegnazioni di competenza attribuite all'Università per le medesime funzioni nel triennio 2007 - 2009 come indicate nella tabella allegata. L'assunzione degli oneri a carico della Provincia per l'esercizio di tale funzione é limitata, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, lettera c), dello Statuto, come modificato con l'articolo 2, comma 107, lett. h), della legge 23 dicembre 2009, n. 191, all'importo di 100 milioni di euro annui, decurtato delle spese sostenute dalla medesima Provincia per il finanziamento di iniziative e di progetti relativi ai territori confinanti, pari a 40 milioni di euro annui. Gli oneri, a richiesta della Provincia o dello Stato, possono essere aggiornati con cadenza quinquennale, mediante intesa tra la Provincia e le amministrazioni statali competenti, con il coordinamento del dipartimento per gli affari regionali della Presidenza del Consiglio dei ministri e previa valutazione del Ministero dell'economia e delle finanze, tenuto conto dell'evoluzione della spesa dello Stato in favore delle università statali. Nel caso in cui gli oneri inerenti la delega relativa all'Università di Trento risultino inferiori all'importo da porre a carico della Provincia ai sensi del predetto articolo 79, comma 1, lettera c) dello Statuto, lo Stato recupera la differenza a valere sulle somme a qualsiasi titolo spettanti alla Provincia medesima. Nel caso in cui i predetti oneri risultino superiori all'importo da porre a carico della Provincia ai sensi dell'articolo 79, comma 1, lettera c) dello Statuto, lo Stato rimborsa la quota eccedente entro l'anno successivo a quello di riferimento.

Art. 3
Disposizioni riguardanti l'Università

1. L'Università é disciplinata dal proprio statuto, definito nel rispetto della Costituzione e di quanto disposto dal presente decreto. Il predetto statuto é altresì definito in armonia con i principi fondamentali delle leggi statali in materia di università e nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) il perseguimento di una pluralità di finalità, nello svolgimento di ciascuna delle quali l'Università deve tendere al raggiungimento di livelli di qualità allineati ai migliori standard internazionali;
b) la particolare rilevanza assegnata allo sviluppo di aree scientifiche, in ambito sia umanistico che scientifico-tecnologico, secondo un approccio del tipo research-intensive, con la presenza di scuole di dottorato orientate al raggiungimento di livelli di elevata qualità aventi come riferimento parametri europei, quali quelli adottati dalle principali agenzie di finanziamento alla ricerca, aperte alla partecipazione competitiva di tutti i ricercatori europei;
c) la definizione di un modello organizzativo, funzionale e di governo dell'Università in cui

ciascuna articolazione o struttura è chiamata ad un esercizio di auto-valutazione, di individuazione delle funzioni nelle quali ritiene di potere eccellere in un quadro comparativo internazionale e di conseguente definizione degli obiettivi sui quali ottenere risorse ed essere successivamente valutata;

d) l'attribuzione agli organi centrali dell'ateneo della valutazione della congruenza fra obiettivi e risorse a disposizione della struttura da un lato e obiettivi complessivi dell'Università e risorse attivabili dall'altro;

e) l'adozione di un progetto strategico che stabilisce per ciascuna articolazione dell'ateneo e per ciascuna struttura una composizione adeguata fra le diverse finalità perseguite dall'Università e la successiva valutazione del livello di raggiungimento degli obiettivi stabiliti. Il metodo di valutazione é congruente con gli obiettivi e le funzioni da valutare e si ispira, in coerenza al loro specifico scopo, al principio del giudizio indipendente dei pari per le attività scientifiche ovvero a quello degli utilizzatori dei servizi e delle prestazioni dell'Università;

f) la individuazione di una struttura amministrativa dell'ateneo ispirata a principi di responsabilità, di semplificazione delle procedure, agilità e flessibilità, volti a sostenere e facilitare il conseguimento degli obiettivi;

g) il perseguimento dell'attrazione di studenti meritevoli e di risorse umane altamente qualificate, come elemento base per il perseguimento dell'alta qualità di cui alla lettera a);

h) la valorizzazione del capitale umano esistente nonché il riconoscimento della capacità e del merito in tutte le componenti che operano al suo interno, incentivando risultati coerenti con le strategie e le finalità dell'ateneo e promuovendo politiche idonee a garantire il radicamento nella realtà universitaria anche attraverso la residenzialità;

i) la previsione delle modalità che assicurano il raccordo dell'attività dell'Università con le altre università nell'ambito del sistema universitario italiano e in quello europeo ed internazionale nonché con il sistema educativo dell'istruzione e della formazione;

j) il perseguimento del principio costituzionale delle pari opportunità tra persone dell'uno e dell'altro sesso.

2. Lo statuto dell'Università prevede, tra l'altro, nell'ambito e nel rispetto dei principi e dei criteri direttivi di cui al comma 1:

a) gli organi, la composizione, le procedure di elezione o nomina, i requisiti e le cause di ineleggibilità e incompatibilità, la durata in carica e le relative attribuzioni, secondo i principi di efficienza, efficacia, trasparenza e semplificazione nonché di chiara individuazione dei poteri e delle correlate responsabilità, in coerenza con i seguenti principi e criteri direttivi:
   1) semplificazione degli organi di governo, che implica una composizione degli stessi con un numero limitato di membri;
   2) previsione dell'istituzione dell'organo di amministrazione, del presidente, del rettore e dell'organo di governo scientifico, rispettando il principio della distinzione dei ruoli e delle responsabilità;
   3) previsione che i componenti degli organi accademici che hanno il compito di assegnare le risorse siano diversi dai responsabili delle strutture che utilizzano le risorse medesime per la realizzazione dei piani scientifici e didattici; tali strutture utilizzatrici rispondono a quelle assegnanti della qualità del loro operato e del raggiungimento degli obiettivi, sulla base della valutazione di organismi di controllo indipendenti, alla quale possono seguire effetti sanzionatori, nel rispetto del principio di responsabilità;
   4) individuazione delle qualità e delle competenze necessarie per ricoprire le cariche di governo dell'ateneo;

5) previsione che l'organo di amministrazione approvi i piani di sviluppo scientifici e didattici formulati dal rettore; garantisca la stabilità finanziaria dell'ateneo; approvi i bilanci consuntivi e preventivi; indirizzi e controlli l'utilizzo delle risorse disponibili rispetto agli obiettivi programmati ed approvi la relazione annuale del rettore sull'attività dell'ateneo. Esso è formato da un numero dispari (inferiore a dieci) di membri. I membri devono possedere elevate doti di professionalità e conoscenza del sistema universitario e della ricerca. Le candidature all'ODA sono vagliate da un comitato per le candidature. I membri dell'ODA devono avere scadenze sfalsate in modo che non sia possibile rinnovare contemporaneamente una maggioranza dei membri stessi. I componenti dell'ODA devono rappresentare l'interesse dell'ateneo nel suo complesso. L'ODA ed il suo presidente sono nominati dalla Provincia, previo parere vincolante del comitato per le candidature. Lo statuto prevede, tra l'altro, i requisiti per la candidatura, le eventuali cause di ineleggibilità o incompatibilità con la carica, le modalità e le procedure di presentazione e di esame delle stesse, di formulazione del parere e i relativi termini. Lo statuto medesimo può prevedere altresì che fino a tre componenti, in possesso dei requisiti previsti e sui quali vi sia il parere favorevole del comitato predetto, possano essere scelti nell'ambito di rose di candidati proposte dalle strutture accademiche indicate dallo statuto medesimo, individuandoli anche tra i laureati presso l'Università degli studi di Trento non appartenenti al corpo docente dell'Università medesima. Fanno parte di diritto dell'ODA il rettore, il presidente del consiglio degli studenti e un componente nominato dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca. Il presidente assicura il collegamento con la Provincia ed opera per il reperimento delle risorse necessarie all'Università, di concerto con il rettore e con l'ausilio dei membri dell'ODA;
6) previsione che il comitato per le candidature sia formato da persone in possesso di comprovata ed adeguata competenza professionale ed esperienza in incarichi di carattere scientifico o di amministrazione di strutture complesse, che non si trovino comunque in condizione di conflitto di interesse - come sarà specificato dallo statuto - con l'Università o con gli enti di ricerca disciplinati dalla legge provinciale o con la Provincia e i suoi enti strumentali. Ad essa é demandata la valutazione dei titoli e delle competenze relative alle candidature per ricoprire il ruolo di membro dell'ODA dell'università. I membri del comitato per le candidature (da 3 ad un massimo di 5) sono nominati dalla Provincia, previa intesa con l'Università, secondo modalità previste dallo statuto;
7) attribuzione al rettore della legale rappresentanza e della responsabilità della gestione dell'Università, della formulazione dei piani di sviluppo scientifici-didattici, dell'indirizzo e della vigilanza sulla loro attuazione. Egli é coadiuvato nella programmazione e nella gestione dall'organo di governo scientifico. É eletto sulla base di candidature. La presentazione delle candidature é formulata in modo tale da non escludere docenti di altre università. Il rettore é eletto nell'ambito di una rosa di candidati vagliata da un comitato di selezione disciplinato dallo statuto. Il medesimo statuto prevede anche le norme che assicurano il rispetto dei principi fondamentali delle leggi statali in materia di eleggibilità e durata in carica del rettore nonché le disposizioni che consentono la nomina del comitato di selezione entro un termine temporale prefissato;
8) previsione che il presidente, oltre ai compiti ad esso specificatamente assegnati da questo decreto e dallo statuto ed a quelli connessi con il funzionamento dell'organo di amministrazione, svolga la funzione di impulso e di proposta sulle deliberazioni dell'organo riguardanti i bilanci e la gestione amministrativo-

finanziaria generale dell'ente nonché di indirizzo e vigilanza sulla loro attuazione. Curi altresì, d'intesa con il rettore, la definizione delle proposte e degli atti individuati dallo statuto medesimo, con particolare riguardo a quelli riguardanti gli accordi di carattere generale aventi contenuto prevalentemente finanziario o amministrativo ed ai rapporti di carattere istituzionale, aventi le predette caratteristiche, con altri enti, anche nazionali ed esteri. Lo statuto disciplina i poteri di sottoscrizione degli atti da parte del presidente, individuandoli in relazione alle funzioni ed ai compiti attribuiti ad esso o all'organo di amministrazione dallo statuto medesimo o dal presente decreto;

9) previsione che l'organo di governo scientifico cooperi con il rettore per la definizione dei piani di sviluppo scientifici e didattici, per l'attuazione delle scelte strategiche, per l'allocazione delle risorse, per il reclutamento dei docenti sulla base delle proposte dalle singole strutture dell'ateneo. La sua composizione é disciplinata sulla base di una combinazione tra componente elettiva e componente nominata da parte del rettore, in modo da assicurare coerenza di governo ed equilibrata presenza delle diverse aree scientifiche. Nell'organo di governo scientifico è prevista una rappresentanza studentesca per la trattazione di tutte le tematiche relative alla didattica e ai servizi per gli studenti;
10) istituzione di un organo di valutazione che valuti la qualità dell'operato dell'Università, anche in relazione al piano strategico di ateneo. Esso é composto prevalentemente da membri esterni all'Università, le cui candidature sono proposte dal presidente dell'ODA. L'organo di valutazione opera per conto dell'ODA e per gli organi di valutazione e controllo nazionali;
11) istituzione di un organo di rappresentanza degli studenti che abbia il compito di esprimere pareri ed elaborare proposte su tutte le questioni che riguardano la didattica, le tasse universitarie, il diritto allo studio, le politiche di valorizzazione del merito, la mobilità internazionale degli studenti e le azioni di sostegno post-laurea. L'organo assembleare elegge al suo interno un presidente, che é membro di diritto dell'organo di amministrazione;
12) istituzione di un collegio dei revisori dei conti, scelti fra persone di comprovata competenza ed esperienza. Lo statuto prevede i casi di ineleggibilità e di incompatibilità, i requisiti necessari, le modalità di nomina e la durata in carica. É prevista altresì la rinnovabilità dell'incarico per una sola volta e il divieto di conferimento dell'incarico a personale dipendente dell'Università. Il collegio dei revisori é composto da tre membri nominati uno dalla Provincia, uno dal Ministero dell'economia e delle finanze e uno dall'Università. Il presidente del collegio é il membro nominato dalla Provincia;
13) previsione di una sede assembleare pubblica, convocata di norma annualmente, aperta a rappresentanze politiche, sociali, economiche ed istituzionali locali, con il compito di fornire pareri sugli indirizzi generali, al fine di assicurare forme di partecipazione per la comunità trentina;
14) previsione delle procedure di composizione delle diverse posizioni nel caso di formale dissenso tra gli organi dell'ateneo in ordine all'approvazione dei bilanci, del piano strategico o della relazione annuale del rettore nonché, in generale, di tutti gli atti per i quali é prevista l'intesa tra più organi, disciplinandone anche gli effetti;

b) la definizione del modello organizzativo coerente con i principi e criteri direttivi previsti da questo decreto. L'articolazione interna dell'ateneo é definita dallo statuto e attua il principio dell'approccio unitario a didattica e ricerca, al fine anche di superare la separazione di funzioni. É previsto altresì che la struttura tecnico-gestionale sia diretta

da un direttore generale, nominato dall'ODA su proposta del rettore d'intesa con il presidente dell'ODA;

c) la definizione, fermo restando quanto previsto da questo decreto in materia di specifici regolamenti di ateneo, degli ambiti nei quali opera l'autonomia regolamentare dell'ateneo, ampliandola rispetto a quella previgente, al fine di rendere l'organizzazione più dinamica e flessibile, con standard di servizio allineati a quelli internazionali. Tali regolamenti disciplinano, nel rispetto dei principi fondamentali delle leggi statali in materia di università nonché in materia di contrattazione integrativa, dei principi e criteri direttivi di cui al comma 1 e del presente comma nonché dei vincoli di compatibilità finanziaria previsti dalla legge provinciale di recepimento dell'intesa di cui all'articolo 79, comma 3, dello Statuto speciale del Trentino - Alto Adige/Südtirol, le modalità di reclutamento e di gestione dei rapporti di lavoro e l'istituzione di un significativo sistema premiale che possa efficacemente motivare e riconoscere i risultati raggiunti;
d) l'adozione del piano strategico pluriennale di ateneo, approvato dall'organo di amministrazione su proposta del rettore, d'intesa con l'organo di governo scientifico. Il predetto piano individua, tra l'altro, gli obiettivi e i programmi di sviluppo;
e) la valutazione successiva (ex-post), che verifica il grado di raggiungimento degli obiettivi stabiliti dal piano strategico di cui alla lettera d) e in particolare i livelli di qualità conseguiti. Il metodo di valutazione deve essere congruente con gli obiettivi e le funzioni da valutare ed é definito nel rispetto dei principi e criteri direttivi recati da questo articolo;
f) la definizione dei principi e dei criteri generali di programmazione degli organici e di gestione del personale docente, dei ricercatori e del personale dirigente e tecnico-amministrativo nonché del personale non strutturato, che assicurino comunque il rispetto dei vincoli di compatibilità finanziaria stabiliti sulla base della legge provinciale, dei requisiti previsti dalla legislazione statale e l'attuazione dei principi di imparzialità e non discriminazione, di valutazione del merito, di chiara individuazione delle attribuzioni e delle correlate responsabilità del personale a cui siano assegnate funzioni direttive e funzioni di coordinamento;
g) la previsione dei criteri generali e delle modalità per la programmazione e per la chiamata dei docenti provenienti da altre università estere ovvero per l'utilizzazione congiunta di docenti di università estere, in attuazione delle finalità di internazionalizzazione dell'attività dell'ateneo;
h) l'attuazione del principio di trasparenza dell'attività dell'Università e dell'accessibilità alle informazioni, riguardanti anche i relativi costi, attinenti alle attività ed ai progetti di ricerca e di didattica di ateneo ed ai risultati conseguiti;
i) i criteri e le modalità per assicurare e sviluppare la collaborazione dell'Università con altre università anche estere e con altri soggetti, pubblici e privati, per attività e progetti didattici e di ricerca, nonché per autorizzare gli organi competenti dell'Università medesima a costituire, in concorso con altri enti pubblici e privati, nel rispetto del diritto dell'Unione europea, forme associative o partecipative, anche dotate di personalità giuridica, finalizzate alla realizzazione dei propri fini istituzionali, anche sviluppando reti e sistemi di cooperazione;
l) la facoltà dell'Università di istituire, in armonia con i principi fondamentali della legislazione statale nella materia, una fondazione mediante la costituzione di un apposito fondo finalizzato ad assicurare la progressiva autonomia finanziaria dell'Università stessa in particolare per progetti di innovazione didattica e di ricerca. Lo statuto della fondazione può prevedere, tra l'altro, che tutte le cariche per la gestione ed il controllo siano svolte a titolo gratuito, salvo il rimborso delle spese sostenute da

amministratori e sindaci per l'esercizio delle funzioni, e che alla costituzione del fondo concorrano, in particolare:

1) beni immobili appartenenti al patrimonio dell'Università;
2) altri beni trasferiti alla fondazione da enti pubblici o privati;
3) una quota delle somme spettanti all'Università a titolo premiale per l'ottenimento di risultati favorevoli;
4) una quota dell'avanzo di amministrazione;
5) donazioni di enti pubblici e di soggetti privati;

m) i criteri e le modalità per promuovere, sviluppare e sostenere il sistematico raccordo tra l'Università e sistema delle imprese e delle professioni nonché il mercato del lavoro a livello locale, nazionale ed internazionale, con particolare riferimento all'ambito europeo, al fine di valorizzare, anche in termini di opportunità offerte e di monitoraggio sistematico dei risultati, le risorse umane formatesi nell'attività di didattica e di ricerca dell'Università stessa;

n) il sistema contabile adottato e i relativi principi contabili di riferimento, fermi restando i principi di armonizzazione dei sistemi contabili previsti dalle leggi statali;

o) le modalità e la procedura per le successive modificazioni statutarie, prevedendo anche forme semplificate per le modifiche di carattere non sostanziale, da individuare sulla base di criteri oggettivi.

3. Per il controllo di legittimità sugli atti si applicano le disposizioni previste dalle norme di attuazione dello Statuto speciale di autonomia del Trentino - Alto Adige/Südtirol per gli atti della Provincia. Sono fatte salve le attribuzioni delle province ai sensi dell'articolo 79, comma 3, dello Statuto; degli esiti dell'attività di vigilanza della Provincia è data notizia alla competente sezione della Corte dei conti. Resta fermo quanto disposto dagli articoli 13 e 14 della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

NOTE AL TESTO

Il comma 3 è stato così modificato dall'art. 2 del d.lgs. 3 marzo 2016, n. 43.

Art. 4
Approvazione del nuovo statuto dell'Università

1. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto é costituita dal rettore con proprio decreto, adottato di concerto con il presidente, una apposita commissione con il compito della predisposizione del progetto di statuto dell'Università. Essa é composta dallo stesso presidente e dal rettore dell'Università nonché da altri cinque componenti, non facenti parte del senato accademico, individuati dal rettore medesimo d'intesa:

a) tre con il presidente;
b) uno con la Provincia;
c) uno con il ministero competente in materia di università.

2. I componenti non di diritto della commissione sono individuati tra persone in possesso di qualificata competenza scientifica, tecnico amministrativa ovvero professionale, e comprovata e coerente esperienza - rispetto ai compiti attribuiti alla commissione prevista da questo articolo - acquisita in posizione di docente universitario, di professionista iscritto ad albi nazionali disciplinati dalla legge statale ovvero di dirigente di strutture complesse dipendenti da enti pubblici o privati, per almeno quindici anni. La commissione è presieduta dal presidente del consiglio di amministrazione. Nell'ambito della commissione é attribuito al rettore, di concerto con il presidente stesso, il compito di formulare le proposte iniziali da sottoporre alla trattazione ed alla approvazione della commissione medesima. Il presidente del consiglio degli studenti, oppure un altro

componente eventualmente a ciò designato dal consiglio medesimo, é invitato a partecipare ai lavori della commissione per esprimere pareri e proposte quando si tratti delle parti del progetto di statuto che riguardano la didattica, le tasse universitarie, il diritto allo studio, le politiche di valorizzazione del merito, la mobilità internazionale degli studenti e le azioni di sostegno post-laurea.

3. La commissione garantisce idonee forme di consultazione del senato accademico, della commissione per la ricerca scientifica, del consiglio di amministrazione, delle facoltà, dei dipartimenti e del consiglio degli studenti nonché del personale docente, dei ricercatori, del personale dirigente e tecnico-amministrativo, del personale non strutturato e degli studenti. A tal fine la commissione assicura altresì ai predetti soggetti e strutture la possibilità di presentare progetti e proposte sulla base di un programma dei lavori della commissione medesima, comunicato con congruo anticipo rispetto all'avvio delle consultazioni.

4. Gli enti competenti alla definizione delle intese per la nomina di componenti la commissione di cui al comma 1 hanno l'obbligo di trasmettere il curriculum della persona designata, atto a comprovare il possesso dei requisiti previsti, entro venti giorni dalla entrata in vigore di questo decreto. Il rettore provvede alla costituzione della commissione entro i successivi dieci giorni. Nel caso in cui gli enti competenti non esprimano l'intesa di rispettiva competenza nel termine stabilito dal comma 1, il rettore provvede comunque alla costituzione della commissione, salva successiva integrazione della stessa ad ogni intesa successivamente avvenuta.

5. Lo statuto é predisposto, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, dalla commissione di cui al comma 1 ed é adottato, in conformità alla proposta della commissione, con decreto del rettore, previa approvazione del senato accademico. In caso di mancata adozione dello statuto entro il termine previsto da questo articolo, si applica quanto previsto dall'articolo 2 comma 6 della legge 30 dicembre 2010, n. 240 (Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario), intendendosi sostituiti agli organi dello Stato i competenti organi della Provincia. Il provvedimento e lo statuto sono trasmessi, entro cinque giorni dall'adozione, alla Provincia autonoma di Trento che esercita il controllo previsto dall'articolo 6 della legge 9 maggio 1989, n. 168, sentito il ministero competente in materia di università, che si esprime entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della richiesta. Nel caso il predetto termine sia trascorso inutilmente il procedimento di controllo può essere completato dalla Provincia prescindendo dal parere medesimo.

6. Lo statuto prevede altresì le norme transitorie per la sua prima attuazione.

Art. 5
Norme per il coordinamento con il sistema universitario nazionale

1. L'Università, fermo restando quanto previsto dagli articoli 2 e 3, partecipa:

a) al sistema delle relazioni tra le università italiane ed europee, secondo quanto previsto per le università statali dalla legislazione statale e dalle norme dell'Unione europea;
b) al sistema nazionale di valutazione delle attività e dei risultati.

2. I docenti e i ricercatori dell'Università partecipano, in condizioni di parità, con i docenti e i ricercatori degli altri atenei italiani alle procedure concorsuali bandite da enti/organi statali ed europei per l'assegnazione di fondi per la realizzazione di progetti didattici e di ricerca. Alle medesime condizioni di parità con gli altri atenei italiani, l'Università può concorrere all'assegnazione dei fondi statali di incentivazione, ivi compresi quelli relativi alla mobilità dei docenti.

3. L'Università partecipa agli organismi nazionali, europei ed internazionali in materia

di didattica e di ricerca nel rispetto delle rispettive regolamentazioni e continua ad essere valutata dall'organismo nazionale competente in materia di valutazione del sistema universitario, a cui la Provincia - sulla base di apposita convenzione - può affidare la valutazione dei risultati dell'Università e degli enti provinciali della ricerca rispetto agli obiettivi ed ai finanziamenti assegnati con gli atti di programmazione finanziaria di propria competenza.

Art. 6

Norme particolari in materia di professori e di ricercatori dell'Università

1. Ai professori e ai ricercatori dell'Università, fatto salvo quanto previsto da questo decreto, si applicano le norme statali in materia di stato giuridico, anche con riferimento ai requisiti per il conseguimento dell'idoneità e alla mobilità tra università, in materia di trattamento economico fondamentale e di previdenza e quiescenza, nonché i regolamenti di ateneo. I predetti regolamenti di ateneo sono definiti nel rispetto dei principi fondamentali delle leggi statali in materia di università e in materia di contrattazione integrativa, dei principi e criteri direttivi di cui all'articolo 3, comma 1, e comma 2, lettera c), nonché dei vincoli di compatibilità finanziaria stabiliti dalla legge provinciale di recepimento dell'intesa di cui all'articolo 79, comma 3, dello Statuto speciale del Trentino - Alto Adige/Südtirol.

2. I regolamenti di ateneo disciplinano, tra l'altro, il reclutamento mediante chiamata di docenti provenienti da università estere, nonché di studiosi vincitori di contratti internazionali di ricerca di particolare prestigio, fino alla misura del 50 per cento dei posti in organico.

3. Il modello di reclutamento dei professori e dei ricercatori è definito da regolamenti di ateneo, nel rispetto dei principi e dei criteri stabiliti dallo statuto in armonia con i principi fondamentali delle leggi statali in materia. Tra i principi dovranno essere previsti la particolare valorizzazione dell'esperienza internazionale e procedure di tenure-track, attraverso la figura del ricercatore o docente a tempo determinato. É altresì prevista la possibilità di attivare posizioni di utilizzo congiunto di professori e ricercatori tra l'Università degli studi di Trento ed enti di ricerca ed atenei anche stranieri.

4. Per le finalità di cui al presente articolo e in armonia con i principi fondamentali delle norme statali sono previsti a livello regolamentare specifici comitati per il reclutamento (search committee) per il vaglio delle candidature e la valutazione di titoli e referenze, anche servendosi di studiosi esterni (refeeres). Analoghi strumenti e criteri sono altresì previsti per i passaggi di ruolo (tenure committee) e per il passaggio all'ordinariato (promotion committee), al fine di rendere efficiente e trasparente la costruzione delle carriere.

5. I regolamenti di ateneo disciplinano, altresì, le modalità di incentivazione dei professori e dei ricercatori sulla base della modulazione degli impegni e dei risultati conseguiti.

6. I regolamenti di ateneo, al fine di dare piena attuazione a quanto previsto dall'articolo 3, comma 1 lettere a) e b), possono inoltre disciplinare l'istituzione, a titolo sperimentale, della figura di research professor per l'utilizzo di studiosi e ricercatori di elevata qualificazione scientifica dedicati, di norma, ad esclusiva attività di ricerca e nell'ambito dei dottorati di ricerca. Tali regolamenti sono definiti sulla base di uno specifico progetto di sperimentazione; gli stessi definiscono i compiti, le modalità di reclutamento e i requisiti richiesti, nonché i criteri per la definizione del relativo trattamento economico. I requisiti, i criteri e le modalità per il riconoscimento della figura del research professor ai fini della carriera accademica e della mobilità tra atenei a livello nazionale ed internazionale sono definiti d'intesa tra Università e ministero.

7. Per quanto concerne il personale ricercatore a progetto e docente a contratto,

l'Università può utilizzare tutti gli strumenti di diritto privato concernenti il lavoro dipendente od autonomo, sulla base di regolamenti di ateneo che ne disciplinano altresì la durata e modalità di rinnovo.

Art. 7

Norme particolari in materia di personale dirigente, tecnico amministrativo e collaboratori esperti linguistici dell'Università

1. Al personale dirigente, tecnico amministrativo e collaboratori esperti linguistici (CEL) dell'Università si applicano:

a) i contratti collettivi nazionali di lavoro di comparto per il personale dirigente e tecnico amministrativo relativamente al trattamento economico fondamentale e l'inquadramento professionale;
b) il contratto collettivo integrativo di lavoro che può essere stipulato al fine di disciplinare un sistema di adeguamento retributivo e di sviluppo di carriera che consentano la valorizzazione della flessibilità interna e la differenziazione del trattamento economico in relazione a criteri di merito. Il contratto é stipulato dall'Agenzia provinciale per la rappresentanza negoziale (APRAN) con la partecipazione dei rappresentanti dell'Università e delle organizzazioni sindacali del personale della medesima Università, secondo la disciplina prevista dalla legge provinciale in materia di contratti collettivi di lavoro e secondo le direttive definite dall'Università. I relativi oneri dovranno essere previsti negli atti di indirizzo di cui all'articolo 2, comma 2, lett. a). Gli istituti contrattuali riservati al contratto collettivo integrativo di lavoro che non fossero da esso disciplinati rimangono disciplinati dal contratto collettivo nazionale di lavoro di cui alla lettera a);
c) le leggi provinciali in materia di programmazione della spesa, di autorizzazione delle risorse e di attuazione del patto di stabilità interno;
d) i regolamenti di ateneo in materia di reclutamento, di stabilizzazione e di gestione del rapporto di lavoro nonché dì contrattazione collettiva integrativa per quanto di competenza dell'Università, adottati nel rispetto dei principi fondamentali della normativa statale e delle norme provinciali in materia di ordinamento del personale;
e) la normativa statale in materia di previdenza e quiescenza.

2. Al personale di cui al comma 1 si applicano, nelle parti compatibili con questo decreto, le norme previste dal comma 5 dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 405 (Norme di attuazione dello Statuto speciale per il Trentino - Alto Adige in materia di istruzione).

3. Fermo restando quanto stabilito dal comma 1, per la conclusione di contratti di lavoro subordinato ed autonomo diversi da quelli a tempo indeterminato l'Università può utilizzare tutti gli strumenti di diritto privato concernenti il lavoro dipendente od autonomo, sulla base di regolamenti di ateneo, che ne disciplinano altresì la durata e le modalità di rinnovo.

Art. 8

Norme in materia di diritto allo studio

1. La legge provinciale disciplina la materia del diritto allo studio nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea, dagli obblighi internazionali e di quanto disposto dal presente decreto.

2. Sono riservate allo statuto dell'Università e ai regolamenti di ateneo le funzioni e i compiti che la legge statale attribuisce alle università in materia di diritto allo studio, nel rispetto dei vincoli posti dalla legge provinciale in materia di finanziamento e controllo della spesa. La legge provinciale può altresì delegare all'Università funzioni amministrative in materia di diritto allo studio e assistenza di competenza della Provincia, stabilendone i

principi e i criteri direttivi.

3. I regolamenti d'ateneo disciplinano altresì l'attività di collaborazione a tempo parziale degli studenti, secondo standard internazionali, nel rispetto dei principi fondamentali della legislazione statale in materia e comunque entro il limite di utilizzo massimo orario previsto per i tirocini formativi.

Tabella
(prevista dall'art. 2 comma 5)
Università degli studi di Trento

	esercizio finanziario		
capitolo	**2007**	**2008**	**2009**
1717 contributo Università di Trento (*)	13.313.603	13.467.850	13.418.067
1694 FFO	55.808.697	59.373.131	65.640.535
1713 art. 1	194.271	165.384	157.043
1713 art. 2	141.865	118.796	109.388
1713 art. 3	111.443	173.674	280.921
1713 art. 4	39.816	34.414	31.393
1713 art. 5 assegni di ricerca	146.710	126.186	172.997
1714 ricercatori L. 350/2003	525.232	504.109	524.982
1714 ricercatori L. 296/2006	257.100	565.491	1.082.505
1690 programmazione sviluppo sistema universitario	799.938	1.121.956	744.170
Totali	**71.338.675**	**75.650.991**	**82.162.001**

(*) Il dato inserito dal MIUR, relativo allo stanziamento dell'anno, come risulta dal rendiconto generale dello Stato, è stato sostituito con l'importo di spettanza per i rispettivi anni 2007, 2008 e 2009 risultante dal D.P.R. predisposto, bollinato ed in via di pubblicazione.

DECRETO LEGISLATIVO 14 settembre 2011, n. 166

Norme di attuazione dello Statuto speciale per la Regione Trentino - Alto Adige recanti modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 305, in materia di controllo della Corte dei conti

(g.u. 8 ottobre 2011, n. 235)

NOTE AL TESTO

Decreto modificativo degli articoli 2, 6, 10, 17 e abrogativo degli articoli 7 e 8 del d.p.r. 15 luglio 1988, n. 305; il testo delle modificazioni in parola, quindi, è riportato in quest'ultimo decreto.

DECRETO LEGISLATIVO 14 settembre 2011, n. 172

Norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione Trentino - Alto Adige recante modifica dell'articolo 32, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 574, in materia di tutela della popolazione di lingua ladina in provincia di Bolzano

(g.u. 21 ottobre 2011, n. 246)

NOTE AL TESTO

Decreto modificativo dell'art. 32 del d.p.r. 15 luglio 1988, n. 574; il testo delle modifiche, quindi, è riportato in quest'ultimo articolo.

DECRETO LEGISLATIVO 13 settembre 2012, n. 170

Modifica all'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, recante norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Trentino - Alto Adige in materia di accesso negli uffici statali siti nella provincia di Bolzano

(g.u. 3 ottobre 2012, n. 331)

NOTE AL TESTO

Decreto modificativo dell'art. 12 del d.p.r. 26 luglio 1976, n. 752; il testo delle modifiche, quindi, è riportato in quest'ultimo articolo.

DECRETO LEGISLATIVO 5 marzo 2013, n. 28

Norma di attuazione dello statuto speciale della regione Trentino - Alto Adige concernente disposizioni per l'attuazione delle delega in materia di cassa integrazione guadagni, disoccupazione e mobilità, conferita dall'articolo 2, comma 124, della legge 23 dicembre 2009, n. 191

(g.u. 3 aprile 2013, n. 78)

Art. 1

Disposizioni per l'attuazione della delega in materia di cassa integrazione guadagni, disoccupazione e mobilità

1. Le province autonome esercitano la delega di cui all'articolo 2, comma 124, della legge 23 dicembre 2009, n. 191:

a) con riguardo agli istituti di cassa integrazione guadagni avendo a riferimento le unità produttive ubicate nel territorio provinciale e i relativi dipendenti; nel caso di richiesta di ricorso alla cassa integrazione guadagni straordinaria riguardante contemporaneamente più unità produttive della medesima impresa ubicate anche al di fuori del territorio provinciale, l'esercizio delle funzioni amministrative spetta al competente ministero;
b) con riguardo agli istituti di disoccupazione e di mobilità avendo a riferimento i beneficiari delle prestazioni che risiedono nel territorio provinciale.

2. La delega di cui al comma 1 comprende tutte le prestazioni previste dalla legge dello Stato riconducibili, nei diversi settori merceologici, agli istituti della cassa integrazione, della disoccupazione e della mobilità e agli istituti previsti in loro sostituzione dalla legge 28 giugno 2012, n. 92, recante disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita, secondo le decorrenze ivi previste, comprese le forme di sostegno per i lavoratori disciplinate dall'articolo 3 della medesima legge.

Art. 2

Disposizioni in tema di potestà legislativa delle province autonome di Trento e di Bolzano in tema di ammortizzatori sociali

1. Nel rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni e sulla base dei principi della legislazione statale, le province possono regolare la materia degli ammortizzatori sociali intervenendo sui requisiti e i criteri di accesso, nonché sui destinatari, la misura, la durata e le condizioni di mantenimento delle prestazioni prevedendo che le eventuali integrazioni rimangano esclusivamente a carico di risorse di bilancio delle medesime province. La potestà normativa provinciale comprende la possibilità di istituire assicurazioni obbligatorie senza il riconoscimento della contribuzione figurativa per categorie di soggetti non previsti dalla normativa statale e di stabilire, in tal caso, i contributi dovuti a carico dei datori o committenti di lavoro o dei beneficiari. In relazione agli istituti di sostegno del reddito delle persone prive di un rapporto di lavoro, le province possono condizionare ad un periodo minimo di residenza sul territorio provinciale l'ottenimento delle prestazioni da esse disposte con carattere aggiuntivo rispetto alla corrispondente normativa statale. Restano ferme le competenze e la disciplina statale in materia di contributi figurativi; la previsione di integrazioni provinciali delle prestazioni statali o l'istituzione di nuove prestazioni da parte

delle province non comprende la possibilità di disciplinare effetti previdenziali collegati a tali prestazioni.

2. Le province, nei limiti di quanto previsto dal comma 1, adeguano le proprie leggi ai principi delle disposizioni legislative dello Stato in materia di ammortizzatori sociali entro i sei mesi successivi alla pubblicazione delle medesime nella Gazzetta ufficiale o nel più ampio termine da esse stabilito. Restano nel frattempo applicabili le disposizioni legislative provinciali preesistenti. Le leggi provinciali di adeguamento devono in ogni caso assicurare le eventuali prestazioni economiche più favorevoli previste dalla nuova legislazione statale a decorrere dall'efficacia della stessa. Nel caso in cui le leggi dello Stato sopprimano o riducano prestazioni, fino all'adeguamento della legislazione provinciale secondo quanto previsto da questo comma, gli eventuali oneri per tali prestazioni rimangono a carico delle province.

Art. 3

Disposizioni per il coordinamento degli interventi statali e provinciali

1. Salvo che la legge provinciale disponga diversamente, alla concessione e all'erogazione dei trattamenti nazionali e provinciali provvede l'Istituto nazionale di previdenza sociale con oneri a proprio carico; rimane fermo in ogni caso che l'INPS eroga i trattamenti stabiliti dalla normativa provinciale nei limiti delle risorse ordinariamente assegnate all'istituto per il pagamento dei trattamenti previsti dalla legislazione dello Stato nonché delle risorse anticipate dalla provincia interessata per gli eventuali trattamenti più favorevoli.

2. Salvo diverso accordo, nel caso in cui la legge provinciale preveda che allo svolgimento di tutti o alcuni dei predetti compiti provvede la provincia, l'INPS corrisponde alla medesima, con cadenza pattuita o altrimenti semestrale, le somme da essa erogate nel periodo di riferimento per la parte corrispondente alle prestazioni dovute ai sensi della disciplina statale.

3. Al fine di coordinare e raccordare gli interventi, anche in relazione ai rapporti finanziari e all'attività di vigilanza, l'intesa tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze, e ciascuna provincia potrà prevedere la facoltà del reciproco avvalimento tra ciascuna delle due province e l'INPS per l'erogazione di prestazioni e per la riscossione di contributi di rispettiva competenza, senza oneri aggiuntivi a carico dello Stato. La medesima intesa, nel rispetto dei limiti posti all'INPS dalle disposizioni statali in materia di personale, prevede altresì le condizioni per l'attivazione della mobilità del personale tra l'INPS e le province nonché per la reciproca messa a disposizione di personale attraverso il comando. L'intesa prevede inoltre l'accesso alle banche dati e lo scambio di dati tra INPS e ciascuna provincia con particolare riferimento a quelli necessari per il calcolo delle prestazioni erogate da ciascuna provincia nonché l'utilizzo delle procedure gestionali dell'INPS. Ciascuna provincia definisce con la direzione provinciale dell'INPS i necessari accordi operativi, ivi compresi quelli per il coordinamento delle rispettive funzioni e per la specificazione dei rapporti finanziari anche per i fini del comma 1.

4. Rimangono di competenza dello Stato i profili concernenti gli sgravi contributivi e gli incentivi all'occupazione previsti dalla normativa statale, ferme restando le competenze riconosciute alle province ai sensi degli articoli 72 e 73 dello statuto. Resta ferma la disciplina statale, anche per i profili finanziari, in materia di ammortizzatori sociali in deroga. L'importo delle prestazioni erogate in misura eccedente a quello previsto dalla normativa statale è escluso dal contributo previsto dall'articolo 79, comma 1, lettera c), dello statuto speciale.

DECRETO LEGISLATIVO 29 aprile 2015, n. 75

Norma di attuazione dello Statuto speciale della regione Trentino - Alto Adige recante modifiche all'articolo 20 ter del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, in materia di proporzione negli uffici statali siti nella provincia di Bolzano e di conoscenza delle due lingue nel pubblico impiego

(g.u. 16 giugno 2015, n. 137)

NOTE AL TESTO

Decreto modificativo dell'art. 20 ter del d.p.r. 26 luglio 1976, n. 752 (il testo delle modifiche, quindi, è riportato in quest'ultimo articolo), e connesse disposizioni finanziarie.

DECRETO LEGISLATIVO 29 aprile 2015, n. 76

Norma di attuazione dello Statuto speciale della regione Trentino - Alto Adige recante modifiche all'articolo 3 del decreto legislativo 21 dicembre 1998, n. 495, in materia di trasferimento alle province autonome di Trento e di Bolzano dei beni demaniali e patrimoniali dello Stato e della Regione

(g.u. 16 giugno 2015, n. 137)

NOTE AL TESTO

Decreto modificativo dell'art. 3 del d.lgs. 21 dicembre 1998, n. 495; il testo delle modifiche, quindi, è riportato in quest'ultimo articolo.

DECRETO LEGISLATIVO 4 novembre 2015, n. 186

Norme di attuazione dello statuto speciale per la Regione Trentino - Alto Adige recanti modifiche e integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 574, in materia di uso della lingua tedesca e della lingua ladina nei rapporti dei cittadini con la pubblica amministrazione e nei procedimenti giudiziari

(g.u. 25 novembre 2015, n. 275)

NOTE AL TESTO

Decreto sostitutivo del titolo, introduttivo dell'art. 1 bis e modificativo degli articoli 3, 4, 8, 13, 14, 15, 24, 28 e 32 del d.p.r. 15 luglio 1988, n. 574; il testo delle modificazioni in parola, quindi, è riportato in quest'ultimo decreto.

DECRETO LEGISLATIVO 13 gennaio 2016, n. 14

Norme di attuazione dello statuto speciale della regione autonoma Trentino - Alto Adige, recante modifiche ed integrazioni all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 279, in materia di esercizio delle funzioni amministrative concernenti il Parco nazionale dello Stelvio

(g.u. 8 febbraio 2016, n. 31)

NOTE AL TESTO

Decreto sostitutivo dell'art. 3 del d.p.r. 22 marzo 1974, n. 279; il testo sostitutivo, quindi, è riportato in quest'ultimo decreto.

DECRETO LEGISLATIVO 3 marzo 2016, n. 43

Norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Trentino - Alto Adige per l'istituzione delle sezioni di controllo della corte dei conti di Trento e di Bolzano e per il personale ad esse addetto

(g.u. 29 marzo 2016, n. 73)

Art. 1

Modificazioni del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 305, relativo al controllo della Corte dei conti

1. *omissis*

2. L'attività di vigilanza dei collegi dei revisori dei conti, istituiti ai sensi del comma 1, è esercitata con riferimento all'esercizio finanziario dell'anno successivo a quello della relativa costituzione.

NOTE AL TESTO

Il comma 1 modifica l'art. 6 del d.p.r. 15 luglio 1988, n. 305; il testo delle modifiche, quindi, è riportato in quest'ultimo articolo.

Art. 2

omissis

NOTE AL TESTO

Articolo modificativo dell'art. 3 del d.lgs. 18 luglio 2011, n. 142; il testo delle modifiche, quindi, è riportato in quest'ultimo articolo.

DECRETO LEGISLATIVO 3 marzo 2016, n. 46

Norme di attuazione dello Statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige, recante integrazione all'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 381, in materia di misure di limitazione del traffico veicolare lungo le strade che collegano il territorio delle province di Trento e di Bolzano

(g.u. 6 aprile 2016, n. 80)

NOTE AL TESTO

Decreto modificativo dell'art. 19 del d.p.r. 22 marzo 1974, n. 381; il testo delle modifiche, quindi, è riportato in quest'ultimo articolo.

DECRETO LEGISLATIVO 6 aprile 2016, n. 51

Modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 6 aprile 1984, n. 426, in materia di delega di funzioni amministrative relative al tribunale regionale di giustizia amministrativa del Trentino - Alto Adige, sezione autonoma di Bolzano

(g.u. 22 aprile 2016, n. 94)

Art. 1

Delega delle funzioni amministrative e organizzative di supporto al tribunale regionale di giustizia amministrativa - sezione autonoma di Bolzano

1. *omissis*

2. Anche con riferimento al tribunale regionale di giustizia amministrativa - sezione autonoma di Bolzano cessa di applicarsi il secondo comma dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica n. 426 del 1984, come sostituito dall'articolo 5 del decreto legislativo 20 aprile 1999, n. 161, in materia di nomina del segretario generale.

NOTE AL TESTO

Il comma 1 introduce l'art. 19 quater nel d.p.r. 6 aprile 1984, n. 426; il testo del nuovo articolo, quindi, è riportato in quest'ultimo decreto.

Art. 2

Disposizioni finanziarie e finali

1. Agli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 1 provvede esclusivamente la provincia autonoma di Bolzano. L'onere finanziario a carico della provincia per le funzioni oggetto della delega è considerato, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, in misura corrispondente alla media dell'onere sostenuto dallo Stato per la medesima funzione nel triennio dal 2013 al 2015.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio per la riduzione degli stanziamenti dei capitoli di spesa interessati.

3. Le disposizioni di cui all'articolo 1 spiegano effetto a decorrere dal primo giorno del terzo mese successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto.

Allegato A

omissis

NOTE AL TESTO

L'allegato A introduce l'allegato A nel d.p.r. 6 aprile 1984, n. 426; il testo del nuovo allegato, quindi, è riportato in quest'ultimo decreto.

INDICE ANALITICO DELLE NORME D'ATTUAZIONE

NOTE ALL'INDICE

Le disposizioni poste fra parentesi riguardano la sola provincia di Bolzano.

Accertamento imposte erariali: d.lgs. 16 marzo 1992, n. 268 - art. 13

Acque minerali: d.p.r. 15 novembre 1952, n. 3599; d.p.r. 31 luglio 1978, n. 1017 - articoli 1 e 12-14; d.p.r. 19 novembre 1987, n. 526 - art. 18

Acque pubbliche: d.p.r. 22 marzo 1974, n. 381 - articoli 5-11, 13-15, 31 e articoli 1, 3, 17, 18, 25, 26; d.lgs. 16 marzo 1992, n. 268 - art. 4

Acquisti e donazioni: d.p.r. 19 novembre 1987, n. 526 - art. 17; d.lgs. 16 marzo 1992, n. 268 - art. 16

Agricoltura: d.p.r. 22 marzo 1974, n. 279; d.p.r. 19 novembre 1987, n. 511; d.p.r. 15 luglio 1988, n. 405 - art. 15

Alimenti: d.p.r. 19 novembre 1987, n. 511

Alpicoltura: d.p.r. 22 marzo 1974, n. 279 - articoli 1, 2, 6, 8, 15

Ammortizzatori sociali: d.lgs. 5 marzo 2013, n. 28 - articoli 2 e 3

ANAS: d.p.r. 22 marzo 1974, n. 381 - articoli 19, 27 e 29

Apprendistato: d.p.r. 28 marzo 1975, n. 471

Archivi: d.p.r. 1 novembre 1973, n. 690 - articoli 2 - comma 2-, 3 - commi 1 e 2-, 12 e articoli 1, 4, 5, 8-11, 13; d.p.r. 1 novembre 1973, n. 691 - articoli 1 e 3-6; d.lgs. 15 dicembre 1998, n. 506

Artigianato: d.p.r. 31 luglio 1978, n. 1017 - art. 7 e articoli 1, 12-14

Assistenza e beneficenza pubblica: d.p.r. 28 marzo 1975, n. 469; d.p.r. 24 marzo 1981, n. 215

Assistenza sanitaria all'estero: (d.p.r. 26 gennaio 1980, n. 197 - art. 7)

Assistenza scolastica: d.p.r. 1 novembre 1973, n. 687 - articoli 1-4, 8, 8 bis

Assistenza universitaria: d.p.r. 1 novembre 1973, n. 687 - art. 8 bis; d.p.r. 19 novembre 1987, n. 526 - art. 18; (d.p.r. 15 luglio 1988, n. 575); (d.lgs. 24 luglio 1996, n. 434 - art. 14); d.lgs. 18 luglio 2011, n. 142 - art. 8

Assunzioni di personale statale: (d.p.r. 23 maggio 1960, n. 671); (d.p.r. 26 luglio 1976, n. 752 - titolo II); (d.p.r. 19 novembre 1987, n. 521 - art. 1)

Attività artistiche e culturali: d.p.r. 1 novembre 1973, n. 691 - articoli 2 e 3

Autotrasportatori: d.p.r. 19 novembre 1987, n. 527 - art. 5

Avvocatura dello Stato: d.p.r. 1 febbraio 1973, n. 49 - titolo IV

Avvocati: (d.p.r. 15 luglio 1988, n. 574 - art. 36 bis)

Bacini di rilievo nazionale: d.p.r. 22 marzo 1974, n. 381 - art. 5

Beni culturali: d.p.r. 20 gennaio 1973, n. 48; d.p.r. 1 novembre 1973, n. 690

Beni provinciali: d.p.r. 20 gennaio 1973, n. 115; d.p.r. 22 marzo 1974, n. 381 - art. 29; d.lgs. 21 dicembre 1998, n. 495

Beni regionali: d.p.r. 15 novembre 1952, n. 3599; d.p.r. 30 giugno 1954, n. 918; d.p.r. 15 aprile 1956, n. 448; d.p.r. 27 luglio 1962, n. 1350; d.p.r. 2 giugno 1969, n. 652

Biblioteche: d.p.r. 1 novembre 1973, n. 690; d.p.r. 1 novembre 1973, n. 691 - articoli 1 e 3-6

Bilanci regionali: d.p.r. 28 marzo 1975, n. 470

Bilinguismo: (d.p.r. 26 luglio 1976, n. 752); (d.p.r. 19 ottobre 1977, n. 846 - articoli 1-3 e 9); (d.lgs. 16 marzo 1992, n. 268 - art. 18)

Bollettino ufficiale: d.p.r. 1 febbraio 1973, n. 49 - articoli 16 e 17; d.p.r. 15 luglio 1988, n. 574 - articoli 5 e 6 - comma 3

Bonifica: d.p.r. 22 marzo 1974, n. 279 - articoli 4, 5 e articoli 1, 2, 6, 8, 15

Caccia: d.p.r. 22 marzo 1974, n. 279 - articoli 1, 2, 6, 8, 15

Calamità: d.p.r. 22 marzo 1974, n. 381 - articoli 19, 33-37 e articoli 1, 3, 17, 25, 26

Camere di commercio: d.p.r. 31 luglio 1978, n. 1017 - articoli 2-4

Cassa depositi e prestiti: d.p.r. 28 marzo 1975, n. 473 - art. 5; d.lgs. 16 marzo 1992, n. 268 - art. 19

Cassa integrazione: d.lgs. 5 marzo 2013, n. 28 - articoli 1 e 3

Casse di malattia: d.p.r. 6 gennaio 1978, n. 58 - art. 4

Catasto: (d.p.r. 15 luglio 1988, n. 574 - art. 29); d.lgs. 18 maggio 2001, n. 280; d.lgs. 21 maggio 2007, n. 83

Cave: d.p.r. 31 luglio 1978, n. 1017 - art. 9 e articoli 1, 12-14
Cimbri: d.lgs. 16 dicembre 1993, n. 592
Circolazione stradale: d.p.r. 19 novembre 1987, n. 527 - art. 8
Circoscrizioni comunali: d.p.r. 1 febbraio 1973, n. 49 - art. 31
Collocamento: d.p.r. 22 marzo 1974, n. 280
Comitati provinciali prezzi: d.p.r. 31 luglio 1978, n. 1017 - art. 11
Commercio: d.p.r. 31 luglio 1978, n. 1017 - articoli 6 e 11; d.p.r. 19.11 1987, n. 511; d.lgs. 11 giugno 2002, n. 139
Commercio estero: d.p.r. 1 febbraio 1973, n. 49 - articoli 25 e 26
Commissario del Governo: d.p.r. 1 febbraio 1973, n. 49 - articoli 18 e 32-36; d.lgs. 16 maggio 2001, n. 260.
Commissioni per il collocamento: d.p.r. 22 marzo 1974, n. 280
Comprensori: d.p.r. 22 marzo 1974, n. 279 - art. 7
Comuni (funzioni): d.p.r. 19 novembre 1987, n. 526 - articoli 3 - comma 4 - e 15
Comunicazioni: d.p.r. 19 novembre 1987, n. 526 - art. 18; d.p.r. 19 novembre 1987, n. 527; d.lgs. 21 settembre 1995, n. 429
Comunità europea: d.p.r. 19 novembre 1987, n. 526 - articoli 6-8
Comunità familiari: d.p.r. 22 marzo 1974, n. 279 - articoli 1, 2, 6, 8, 15
Comunità montane: d.p.r. 22 marzo 1974, n. 279 - art. 7
Concessionari di pubblici servizi: d.lgs.16 dicembre 1993, n. 592 - art. 3 bis
Concorsi (personale dello stato): (d.p.r. 23 maggio 1960, n. 671); (d.p.r. 26 luglio 1976, n. 752 - titolo II); (d.p.r. 19 novembre 1987, n. 521 - art. 1)
CONI: d.p.r. 28 marzo 1975, n. 475 - art. 2
Conservatori musicali: (d.lgs. 16 marzo 1992, n. 265); (d.lgs. 25 luglio 2006, n. 245); d.lgs. 25 luglio 2006, n. 250
Consiglio di Stato: (d.p.r. 6 aprile 1984, n. 426 - art. 14)
Consiglio regionale (e provinciale): d.p.r. 1 febbraio 1973, n. 49 - art. 7
Consiglio scolastico provinciale: d.p.r. 15 luglio 1988, n. 405 - art. 2 - comma 9
Consorzi agrari: d.p.r. 22 marzo 1974, n. 279 - articoli 1, 2, 6, 8, 15
Consorzi di bonifica: d.p.r. 22 marzo 1974, n. 279 - articoli 4, 5 e articoli 1, 2, 6, 8, 15
Contabilità: d.p.r. 28 marzo 1975, n. 470; d.p.r. 28 marzo 1975, n. 473 - articoli 4 e 5; d.lgs. 16 marzo 1992, n. 268 - art. 16
Contributi statali: d.lgs. 16 marzo 1992, n. 266 - art. 4
Controllo di gestione: d.p.r. 15 luglio 1988, n. 305 - art. 6
Controllo sui comuni (vigilanza e tutela): d.p.r. 28 marzo 1975, n. 473 - art. 2
Cooperazione: d.p.r. 28 marzo 1975, n. 472
Corte dei conti: d.p.r. 15 luglio 1988, n. 305
Credito: d.p.r. 30 giugno 1951, n. 574 - art. 39; d.p.r. 15 novembre 1952, n. 2592; d.p.r. 26 marzo 1977, n. 234
Credito artigiano: d.p.r. 31 luglio 1978, n. 1017 - art. 7
Decreto 616: d.p.r. 19 novembre 1987, n. 526 - articoli 9-12
Delega di funzioni: d.p.r. 19 novembre 1987, n. 526 - art. 5 bis; d.lgs. 16 marzo 1992, n. 268 - art. 14
Dichiarazione di appartenenza ai gruppi linguistici: (d.p.r. 26 luglio 1976, n. 752 - articoli 18, 18 bis, 18 ter); (d.p.r. 26 marzo 1977, n. 104); (d.p.r. 3 aprile 1985, n. 108)
Donazioni: d.p.r. 19 novembre 1987, n. 526 - art. 17; d.lgs. 16 marzo 1992, n. 268 - art. 16
Edilizia abitativa: d.p.r. 22 marzo 1974, n. 381 - art. 24 e articoli 1, 3, 17, 18, 25, 26; d.p.r. 28 marzo 1975, n. 473 - art. 4
Edilizia scolastica: d.p.r. 1 novembre 1973, n. 687 - articoli 5-6 e articoli 1, 7, 8
Elezioni comunali: d.p.r. 1 febbraio 1973, n. 50 - art. 5
Elezioni provinciali: d.p.r. 1 febbraio 1973, n. 50 - articoli 1-4
ENEL: d.p.r. 26 marzo 1977, n. 235
Energia idroelettrica: d.p.r. 22 marzo 1974, n. 381 - articoli 6, 11-16 e 19; d.p.r. 26 marzo 1977, n. 235; d.lgs. 16 marzo 1992, n. 268 - art. 4; d.lgs. 11 giugno 2002, n. 139; d.lgs. 15 aprile 2003, n. 118 - art. 1

Esami di stato: (d.p.r. 10 febbraio 1983, n. 89 - art. 11); d.p.r. 15 luglio 1988, n. 405 - art. 8
Esercizi pubblici: d.p.r. 30 giugno 1951, n. 574 - art. 52; d.p.r. 1 novembre 1973, n. 686
Espropriazioni: d.p.r. 22 marzo 1974, n. 381 - articoli 2 e 19
Farmaci: (d.p.r. 15 luglio 1988, n. 574 - art. 36)
Ferrovie: (d.p.r. 26 luglio 1976, n. 752 - art. 32 bis); d.p.r. 19 novembre 1987, n. 527 - art. 2; (d.lgs. 9 settembre 1997, n. 354 - art. 32)
Fiere: d.p.r. 31 luglio 1978, n. 1017 - art. 6; d.lgs. 11 giugno 2002, n. 139
Finanza locale: d.p.r. 28 marzo 1975, n. 473; d.lgs. 16 marzo 1992, n. 268 - articoli 17-19
Finanza regionale (e provinciale): d.p.r. 5 aprile 1949, n. 172; d.p.r. 15 agosto 1949, n. 619; d.p.r. 22 marzo 1974, n. 381 - art. 19; d.p.r. 19 novembre 1987, n. 526 - art. 5 bis; d.lgs. 16 marzo 1992, n. 268; d.lgs. 24 luglio 1996, n. 432 - art. 8
Finanziamenti statali: d.lgs. 16 marzo 1992, n. 266 - art. 4
Fondi pensione: d.p.r. 6 gennaio 1978, n. 58 - art. 1 bis
Foreste: d.p.r. 22 marzo 1974, n. 279 - art. 14 e articoli 1, 2, 6, 8, 15
Formazione professionale: d.p.r. 1 novembre 1973, n. 689
Frodi alimentari: d.p.r. 19 novembre 1987, n. 511
Funivie: d.p.r. 19 novembre 1987, n. 527 - articoli 1 e 11
Funzioni amministrative regionali (e provinciali): d.lgs. 16 marzo 1992, n. 266 - art. 4
Funzione di indirizzo e coordinamento: d.lgs. 16 marzo 1992, n. 266 - art. 3
Giudici di pace: (d.p.r. 15 luglio 1988, n. 574 - art. 32); d.lgs. 16 marzo 1992, n. 267 - art. 6; d.lgs. 21 aprile 1993, n. 133 - art. 2 e tabella 2; d.lgs. 16 dicembre 1993, n. 592 - art. 1 bis
Giunta regionale (e provinciale): d.p.r. 1 febbraio 1973, n. 49 - art. 19
Gruppi linguistici: (d.p.r. 1 febbraio 1973, n. 49 - articoli 23 e 24)
Guardie forestali: d.p.r. 18 dicembre 1970, n. 1270; d.p.r. 22 marzo 1974, n. 279 - art. 14
Guide alpine: d.p.r. 30 giugno 1951, n. 574 - art. 52; d.p.r. 22 marzo 1974, n. 278 - articoli 1 e 3
Handicap: d.p.r. 28 marzo 1975, n. 469 - art. 4
Impianti a fune: d.p.r. 19 novembre 1987, n. 527 - articoli 1 e 11
Impugnativa di leggi regionali (e provinciali): d.lgs. 16 marzo 1992, n. 266 - art. 2
Indirizzo e coordinamento: d.lgs. 16 marzo 1992, n. 266 - art. 3
Industria: d.p.r. 31 luglio 1978, n. 1017 - art. 5 e articoli 1, 12-14; d.lgs. 11 giugno 2002, n. 139
Inquinamento delle acque: d.p.r. 22 marzo 1974, n. 381 - art. 5
Insegnamento della religione: (d.p.r. 10 febbraio 1983, n. 89 - articoli 35-38); d.p.r. 15 luglio 1988, n. 405 - articoli 21-23
Insegnamento delle lingue: (d.p.r. 10 febbraio 1983, n. 89 - articoli 6 e 7); (d.lgs. 16 marzo 1992, n. 265 - art. 1); d.lgs. 16 dicembre 1993, n. 592 - art. 2; (d.lgs. 25 luglio 2006, n. 245)
Invalidi: d.p.r. 28 marzo 1975, n. 469 - art. 4
Iscrizioni scolastiche: d.p.r. 15 luglio 1988, n. 301
Ispettorati del lavoro: d.p.r. 26 gennaio 1980, n. 197 - articoli 3 e 4
Istituti di ricerca, sperimentazione e aggiornamento educativo: (d.p.r. 10 febbraio 1983, n. 89 - art. 28); d.p.r. 15 luglio 1988, n. 405 - art. 13
Istituto agrario di S. Michele: d.p.r. 15 luglio 1988, n. 405 - art. 15
Istituzione di scuole: (d.p.r. 10 febbraio 1983, n. 89 - art. 4); d.p.r. 15 luglio 1988, n. 405 - art. 5
Istituzioni culturali: d.p.r. 1 novembre 1973, n. 690; d.p.r. 15 luglio 1973, n. 691 - articoli 1 e 3-6
Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB): d.p.r. 28 marzo 1975, n. 469 - articoli 1-3
Istruzione: (d.p.r. 10 febbraio 1983, n. 89); (d.p.r. 26 ottobre 1987, n. 510); (d.p.r.15 luglio 1988, n. 301); d.p.r. 15 luglio 1988, n. 405; (d.lgs. 16 marzo 1992, n. 265); d.lgs. 16 marzo 1992, n. 267 - art. 14; d.lgs. 16 dicembre 1993, n. 592 - art. 2; d.lgs. 24 luglio 1996, n. 433; (d.lgs. 24 luglio 1996, n. 434); (d.lgs. 25 luglio 2006, n. 245); d.lgs. 25 luglio 2006, n. 250; d.lgs. 18 luglio 2011, n. 142
Istruzione tecnica: d.p.r. 15 luglio 1988, n. 405 - art. 3
Ladini: d.lgs. 16 dicembre 1993, n. 592; d.p.r. 1 novembre 1973, n. 691 - art. 10 bis
Leggi regionali (e provinciali): d.p.r. 1 febbraio 1973, n. 49 - articoli 15-17; d.lgs. 16 marzo 1992, n. 266 - art. 2
Libri fondiari: d.p.r. 1 febbraio 1973, n. 49 - articoli 29 e 30; (d.p.r. 15 luglio 1988, n. 574 - art. 29);

d.lgs. 21 maggio 2007, n. 83
Lingua ladina: (d.p.r. 1 novembre 1973, n. 691 - articoli 10 e 10 bis); (d.p.r. 26 luglio 1976, n. 752 - articoli 3, 4 e 7); (d.p.r. 10 febbraio 1983, n. 89 - art. 7); (d.p.r. 15 luglio 1988, n. 574 - art. 32); d.lgs. 16 dicembre 1993, n. 592
Lingua tedesca (insegnamento): (d.p.r. 10 febbraio 1983, n. 89 - articoli 6 e 7); (d.lgs. 16 marzo 1992, n. 265 - art. 1); (d.lgs. 25 luglio 2006, n. 245)
Lingua tedesca (uso nei procedimenti giudiziari e nei rapporti con la pubblica amministrazione): (d.p.r. 8 settembre 1959, n. 688); (d.p.r. 3 gennaio 1960, n. 103); (d.p.r. 26 luglio 1976, n. 752 - art. 32 ter); (d.p.r. 15 luglio 1988, n. 574)
Masi chiusi: d.p.r. 22 marzo 1974, n. 279 - articoli 1, 2, 6, 8, 15
Medico provinciale: d.p.r. 28 marzo 1975, n. 474 - articoli 5-7
Miniere: d.p.r. 15 novembre 1952, n. 3599; d.p.r. 27 luglio 1962, n. 1350; d.p.r. 31 luglio 1978, n. 1017 - articoli 1 e 12-14; d.p.r. 19 novembre 1987, n. 526 - art. 18; d.lgs. 11 giugno 2002, n. 139
Minime proprietà colturali: d.p.r. 22 marzo 1974, n. 279 - articoli 1, 2, 6, 8, 15
Mocheni: d.lgs. 16 dicembre 1993, n. 592
Motorizzazione civile: d.p.r. 19 novembre 1987, n. 527 - articoli 4, 4 bis e 12
Musei: d.p.r. 1 novembre 1973, n. 690; d.p.r. 1 novembre 1973, n. 691 - articoli 1 e 3-6
Navigazione lacuale: d.p.r. 19 novembre 1987, n. 527 - articoli 1 e 2 - comma 5; d.lgs. 25 gennaio 1991, n. 33 - art. 2
Notariato: (d.p.r. 15 luglio 1988, n. 574 - articoli 30 e 31)
ONAIRC: d.p.r. 12 agosto 1976, n. 667 - art. 6
Opera universitaria: d.p.r. 1 novembre 1973, n. 687 - art. 8 bis
Opere pubbliche: d.p.r. 22 marzo 1974, n. 381 - articoli 19, 27-32, 39 e articoli 1, 3, 17, 18, 25, 26
Osservatori fitopatologici: d.p.r. 22 marzo 1974, n. 279 - articoli 12 e 13
Parco nazionale dello Stelvio: d.p.r. 22 marzo 1974, n. 279 - art. 3
Patentino di bilinguismo: (d.p.r. 26 luglio 1976, n. 752 - titolo I); (d.p.r. 19 ottobre 1977, n. 846 - articoli 1-3 e 9); (d.p.r. 31 luglio 1978, n. 571 - art. 6); (d.p.r. 26 gennaio 1980, n. 197 - art. 5); (d.p.r. 10 febbraio 1983, n. 89 - art. 39)
Patrimonio provinciale: d.p.r. 20 gennaio 1973, n. 115
Patrimonio regionale: d.p.r. 15 novembre 1952, n. 3599; d.p.r. 30 giugno 1954, n. 918; d.p.r. 15 aprile 1956, n. 448; d.p.r. 27 luglio 1962, n. 1350; d.p.r. 2 giugno 1969, n. 652
Personale della regione: d.p.r. 20 gennaio 1960, n. 104
Personale dello stato: (d.p.r. 26 luglio 1976, n. 752); (d.lgs. 9 settembre 1997, n. 354); (d.lgs. 1 marzo 2001, n. 113 - art. 2, comma 2); (d.lgs. 6 giugno 2005, n. 120)
Personale giudiziario: (d.p.r. 26 luglio 1976, n. 752 - titolo III); (d.p.r. 19 ottobre 1977, n. 846 - art. 6); (d.lgs. 21 aprile 1993, n. 133); (d.lgs. 1 marzo 2001, n. 113 - art. 2, comma 2)
Personale scolastico: (d.p.r. 10 febbraio 1983, n. 89 - articoli 1, 12, 18, 21, 26, 27, 29, 30, 41, 43-44); (d.p.r. 26 ottobre 1987, n. 510); d.p.r. 15 luglio 1988, n. 405 - articoli 1, 2, 7 - comma 4 -, 9, 11, 16, 17, 22-24; d.lgs. 16 dicembre 1993, n. 592 - art. 2; (d.lgs. 24 luglio 1996, n. 434 - articoli 10, 13 e 14) ; d.lgs. 18 luglio 2011, n. 142 - articoli 6 e 7
Pesca: d.p.r. 22 marzo 1974, n. 279 - articoli 1, 2, 6, 8, 15
Polizia amministrativa: d.p.r. 12 dicembre 1948, n. 1414 - art. 12; d.p.r. 19 novembre 1987, n. 526 - articoli 3 e 9 - comma 2; d.lgs. 16 marzo 1992, n. 267 - art. 8
Porti lacuali: d.p.r. 19 novembre 1987, n. 527 - art. 1
Poste: (d.p.r. 26 luglio 1976, n. 752 - art. 32 bis); (d.lgs. 9 settembre 1997, n. 354 - art. 32)
Previdenza: d.p.r. 6 gennaio 1978, n. 58
Prodotti agro-alimentari: d.p.r. 19 novembre 1987, n. 511
Professioni sanitarie: d.p.r. 26 gennaio 1980, n. 197 - articoli 5, 6, 8
Programmi d'insegnamento: (d.p.r. 10 febbraio 1983, n. 89 - art. 9); d.p.r. 15 luglio 1988, n. 405 - art. 7
Proporzionale linguistica: (d.p.r. 26 luglio 1976, n. 752 - titolo II e allegati); (d.p.r. 19 ottobre 1977, n. 846 - articoli 4-6 e allegati); (d.p.r. 31 luglio 1978, n. 571 - articoli 7 e 8); (d.p.r. 24 marzo 1981, n. 217); (d.p.r. 29 aprile 1982, n. 327); (d.p.r. 19 novembre 1987, n. 521); (d.lgs. 21 gennaio 1991, n. 32); (d.lgs. 13 settembre 1991, n. 310); (d.lgs. 1 marzo 2001, n. 113 - art.

2, comma 2); (d.lgs. 6 giugno 2005, n. 120)
Protezione civile: d.p.r. 22 marzo 1974, n. 381 - articoli 19, 33-37 e articoli 1, 3, 17, 18, 25, 26
Pubblica sicurezza: d.p.r. 12 dicembre 1948, n. 1414 - art. 12; d.p.r. 30 giugno 1951, n. 574 - titolo XI; d.p.r. 18 dicembre 1970, n. 1270; d.p.r. 1 novembre 1973, n. 686; d.p.r. 22 marzo 1974, n. 279 - art. 14; d.p.r. 23 marzo 1974, n. 381 - art. 28; d.p.r. 19 novembre 1987, n. 526 - art. 3 - comma 3
Pubblici esercizi: d.p.r. 30 giugno 1951, n. 574 - art. 52; d.p.r. 1 novembre 1973, n. 686
Radiotelevisione: d.p.r. 1 novembre 1973, n. 691 - (articoli 7-9 e) art. 10
Referendum consultivi: d.p.r. 1 febbraio 1973, n. 49 - art. 31
Religione (insegnamento): (d.p.r. 10 febbraio 1983, n. 89 - art. 35); d.p.r. 15 luglio 1988, n. 405 - articoli 21-23; (d.lgs. 24 luglio 1996, n. 434 - art. 13)
Risparmio: d.p.r. 30 giugno 1951, n. 574 - art. 39; d.p.r. 15 novembre 1952, n. 2592; d.p.r. 26 marzo 1977, n. 234
Sanità: d.p.r. 28 marzo 1975, n. 474; d.p.r. 26 gennaio 1980, n. 197; d.lgs. 19 novembre 2010, n. 252
Scuola: (d.p.r. 10 febbraio 1983, n. 89); (d.p.r. 26 ottobre 1987, n. 510); (d.p.r. 15 luglio 1988, n. 301); d.p.r. 15 luglio 1988, n. 405; (d.lgs. 16 marzo 1992, n. 265); d.lgs. 16 marzo 1992, n. 267 - art. 14; d.lgs. 16 dicembre 1993, n. 592 - art. 2; d.lgs. 24 luglio 1996, n. 433; (d.lgs. 24 luglio 1996, n. 434); (d.lgs. 25 luglio 2006, n. 245); d.lgs. 25 luglio 2006, n. 250; d.lgs. 18 luglio 2011, n. 142
Scuola dell'infanzia: d.p.r. 12 agosto 1976, n. 667; (d.p.r. 10 febbraio 1983, n. 89); (d.p.r.15 luglio 1988, n. 301)
Scuole ladine: (d.p.r. 10 febbraio 1983, n. 89 - art. 7); d.lgs. 16 dicembre 1993, n. 592 - art. 2
Seconda lingua: (d.p.r. 10 febbraio 1983, n. 89 - articoli 6 e 7); (d.lgs. 16 marzo 1992, n. 265 - art. 1); (d.lgs. 25 luglio 2006, n. 245)
Segretari provinciali: d.p.r. 18 ottobre 1958, n. 1122
Servizi antigrandine: d.p.r. 22 marzo 1974, n. 279 - articoli 1, 2, 6, 8, 15
Servitù militari: d.p.r. 22 marzo 1974, n. 381 - articoli 22 e 23
Sindacati: d.p.r. 6 gennaio 1978, n. 58 - art. 9
Soccorso alpino: (d.lgs. 16 marzo 1992, n. 267 - art. 12)
Sovrintendente scolastico: (d.p.r. 10 febbraio 1983, n. 89 - art. 21); d.p.r. 15 luglio 1988, n. 405 - art. 11; (d.lgs. 24 luglio 1996, n. 434 - art. 10)
Spettacoli: d.p.r. 30 giugno 1951, n. 574 - art. 51; d.p.r. 1 novembre 1973, n. 686
Sport: d.p.r. 28 marzo 1975, n. 475
Statistica: d.p.r. 24 marzo 1981, n. 228; d.lgs. 16 dicembre 1993, n. 592 - art. 4
Strade: d.p.r. 22 marzo 1974, n. 381 - articoli 4, 19, 27 e 29
Terme: d.p.r. 15 novembre 1952, n. 3599; d.p.r. 31 luglio 1978, n. 1017 - articoli 1 e 12-14; d.p.r. 19 novembre 1987, n. 526 - art. 18
Titoli di studio (equipollenza): (d.p.r. 10 febbraio 1983, n. 89 - art. 29); d.lgs. 16 marzo 1992, n. 267 - art. 14
Trapianti: d.p.r. 28 marzo 1975, n. 474 - art. 9
Trasporti: d.p.r. 19 novembre 1987, n. 526 - art. 18; d.p.r. 19 novembre 1987, n. 527; d.lgs. 21 settembre 1995, n. 429; d.lgs. 16 marzo 2001, n. 174
Trasporti aerei: d.p.r. 19 novembre 1987, n. 527 - art. 3 - comma 3
Tribunale amministrativo regionale (tribunale regionale di giustizia amministrativa): d.p.r. 6 aprile 1984, n. 426; d.lgs. 19 maggio 2011, n. 92
Tributi: d.p.r. 28 marzo 1975, n. 473 - art. 3; d.lgs. 16 marzo 1992, n. 268 - art. 3
Turismo: d.p.r. 22 marzo 1974, n. 278; d.lgs. 16 marzo 1992, n. 268 - art. 3
Uffici del lavoro: d.p.r. 22 marzo 1974, n. 280 - art. 9 bis
Università: d.lgs. 18 luglio 2011, n. 142
Urbanistica: d.p.r. 22 marzo 1974, n. 381 - articoli 20-22 e articoli 1, 3, 17, 18, 25, 26
Usi civici: d.p.r. 17 luglio 1952, n. 1064
Uso del tedesco (nei procedimenti giudiziari e nei rapporti con la pubblica amministrazione): (d.p.r. 8 agosto 1959, n. 688); (d.p.r. 3 gennaio 1960, n. 103); (d.p.r. 15 luglio 1988, n. 574)

Vaccinazioni: d.p.r. 28 marzo 1975, n. 474 - art. 8
Veterinario provinciale: d.p.r. 28 marzo 1975, n. 474 - articoli 5-7
Viabilità: d.p.r. 22 marzo 1974, n. 381 - articoli 4, 19, 27 e 29
Volontariato: d.lgs. 16 marzo 1992, n. 267 - art. 2
Zootecnia: d.p.r. 22 marzo 1974, n. 279 - articoli 1, 2, 6, 8, 15

Indice delle norme di attuazione ripartite per settori

Istituzioni

Attività amministrativa

Acquisti e donazioni: d.p.r. 19 novembre 1987, n. 526 - art. 17; d.lgs. 16 marzo 1992, n. 268 - art. 16
Controllo di gestione: d.p.r. 15 luglio 1988, n. 305 - art. 6
Delega di funzioni: d.p.r. 19 novembre 1987, n. 526 - art. 5 bis; d.lgs. 16 marzo 1992, n. 268 - art. 14
Donazioni: d.p.r. 19 novembre 1987, n. 526 - art. 17; d.lgs. 16 marzo 1992, n. 268 - art. 16
Funzioni amministrative regionali (e provinciali): d.lgs. 16 marzo 1992, n. 266 - art. 4
Polizia amministrativa: d.p.r. 12 dicembre 1948, n. 1414 - art. 12; d.p.r. 19 novembre 1987, n. 526 - articoli 3 e 9 - comma 2; d.lgs. 16 marzo 1992, n. 267 - art. 8

Beni pubblici

Beni provinciali: d.p.r. 20 gennaio 1973, n. 115; d.p.r. 22 marzo 1974, n. 381 - art. 29; d.lgs. 21 dicembre 1998, n. 495
Beni regionali: d.p.r. 15 novembre 1952, n. 3599; d.p.r. 30 giugno 1954, n. 918; d.p.r. 15 aprile 1956, n. 448; d.p.r. 27 luglio 1962, n. 1350; d.p.r. 2 giugno 1969, n. 652
Patrimonio provinciale: d.p.r. 20 gennaio 1973, n. 115
Patrimonio regionale: d.p.r. 15 novembre 1952, n. 3599; d.p.r. 30 giugno 1954, n. 918; d.p.r. 15 aprile 1956, n. 448; d.p.r. 27 luglio 1962, n. 1350; d.p.r. 2 giugno 1969, n. 652
Servitù militari: d.p.r. 22 marzo 1974, n. 381 - articoli 22 e 23

Enti locali

Circoscrizioni comunali: d.p.r. 1 febbraio 1973, n. 49 - art. 31
Comprensori: d.p.r. 22 marzo 1974, n. 279 - art. 7
Comuni (funzioni): d.p.r. 19 novembre 1987, n. 526 - articoli 3 - comma 4 - e 15
Comunità montane: d.p.r. 22 marzo 1974, n. 279 - art. 7
Controllo sui comuni (vigilanza e tutela): d.p.r. 28 marzo 1975, n. 473 - art. 2
Delega di funzioni: d.p.r. 19 novembre 1987, n. 526 - art. 5 bis; d.lgs. 16 marzo 1992, n. 268 - art. 14
Elezioni comunali: d.p.r. 1 febbraio 1973, n. 50 - art. 5
Referendum consultivi: d.p.r. 1 febbraio 1973, n. 49 - art. 31
Segretari provinciali: d.p.r. 18 ottobre 1958, n. 1122

Finanza pubblica

Accertamento imposte erariali: d.lgs. 16 marzo 1992, n. 268 - art. 13
Bilanci regionali: d.p.r. 28 marzo 1975, n. 470
Cassa depositi e prestiti: d.p.r. 28 marzo 1975, n. 473 - art. 5; d.lgs. 16 marzo 1992, n. 268 - art. 19
Contabilità: d.p.r. 28 marzo 1975, n. 470; d.p.r. 28 marzo 1975, n. 473 - articoli 4 e 5; d.lgs. 16 marzo 1992, n. 268 - art. 16
Contributi statali: d.lgs. 16 marzo 1992, n. 266 - art. 4
Finanza locale: d.p.r. 28 marzo 1975, n. 473; d.lgs. 16 marzo 1992, n. 268 - articoli 17-19

Finanza regionale (e provinciale): d.p.r. 5 aprile 1949, n. 172; d.p.r. 15 agosto 1949, n. 619; d.p.r. 22 marzo 1974, n. 381 - art. 19; d.p.r. 19 novembre 1987, n. 526 - art. 5 bis; d.lgs. 16 marzo 1992, n. 268; d.lgs. 24 luglio 1996, n. 432 - art. 8
Finanziamenti statali: d.lgs. 16 marzo 1992, n. 266 - art. 4
Tributi: d.p.r. 28 marzo 1975, n. 473 - art. 3; d.lgs. 16 marzo 1992, n. 268 - art. 3

Giurisdizione e questioni legali

Avvocati: (d.p.r. 15 luglio 1988, n. 574 - art. 36 bis)
Avvocatura dello Stato: d.p.r. 1 febbraio 1973, n. 49 - titolo IV
Consiglio di Stato: (d.p.r. 6 aprile 1984, n. 426 - art. 14)
Controllo di gestione: d.p.r. 15 luglio 1988, n. 305 - art. 6
Corte dei conti: d.p.r. 15 luglio 1988, n. 305
Giudici di pace: d.lgs. 16 marzo 1992, n. 267 - art. 6; d.lgs. 21 aprile 1993, n. 133 - art. 2 e tabella 2
Masi chiusi: d.p.r. 22 marzo 1974, n. 279 - articoli 1, 2, 6, 8, 15
Notariato: (d.p.r. 15 luglio 1988, n. 574 - articoli 30 e 31)
Personale giudiziario: (d.p.r. 26 luglio 1976, n. 752 - titolo III); (d.p.r. 19 ottobre 1977, n. 846 - art. 6); (d.lgs. 21 aprile 1993, n. 133); (d.lgs. 1 marzo 2001, n. 113 - art. 2, comma 2)
Tribunale amministrativo regionale (tribunale regionale di giustizia amministrativa): d.p.r. 6 aprile 1984, n. 426; d.lgs. 19 maggio 2011, n. 92

Libro fondiario e catasto

Catasto: (d.p.r. 15 luglio 1988, n. 574 - art. 29); d.lgs. 18 maggio 2001, n. 280; d.lgs. 21 maggio 2007, n. 83
Libri fondiari: d.p.r. 1 febbraio 1973, n. 49 - articoli 29 e 30; (d.p.r. 15 luglio 1988, n. 574 - art. 29); d.lgs. 21 maggio 2007, n. 83

Minoranze linguistiche

Bilinguismo: (d.p.r. 26 luglio 1976, n. 752); (d.p.r. 19 ottobre 1977, n. 846 - articoli 1-3 e 9); (d.lgs. 16 marzo 1992, n. 268 - art. 18)
Cimbri: d.lgs. 16 dicembre 1993, n. 592
Dichiarazione di appartenenza ai gruppi linguistici: (d.p.r. 26 luglio 1976, n. 752 - articoli 18, 18 bis, 18 ter); (d.p.r. 26 marzo 1977, n. 104); (d.p.r. 3 aprile 1985, n. 108)
Gruppi linguistici: (d.p.r. 1 febbraio 1973, n. 49 - articoli 23 e 24)
Ladini: d.lgs. 16 dicembre 1993, n. 592; d.p.r. 1 novembre 1973, n. 691 - art. 10 bis
Lingua ladina: (d.p.r. 1 novembre 1973, n. 691 - articoli 10 e 10 bis); (d.p.r. 26 luglio 1976, n. 752 - articoli 3, 4 e 7); (d.p.r. 10 febbraio 1983, n. 89 - art. 7); (d.p.r. 15 luglio 1988, n. 574 - art. 32); d.lgs. 16 dicembre 1993, n. 592
Lingua tedesca (insegnamento): (d.p.r. 10 febbraio 1983, n. 89 - articoli 6 e 7); (d.lgs. 16 marzo 1992, n. 265 - art. 1); (d.lgs. 25 luglio 2006, n. 245)
Lingua tedesca (uso nei procedimenti giudiziari e nei rapporti con la pubblica amministrazione): (d.p.r. 8 settembre 1959, n. 688); (d.p.r. 3 gennaio 1960, n. 103); (d.p.r. 26 luglio 1976, n. 752 - art. 32 ter); (d.p.r. 15 luglio 1988, n. 574)
Mocheni: d.lgs. 16 dicembre 1993, n. 592
Patentino di bilinguismo: (d.p.r. 26 luglio 1976, n. 752 - titolo I); (d.p.r. 19 ottobre 1977, n. 846 - articoli 1-3 e 9); (d.p.r. 31 luglio 1978, n. 571 - art. 6); (d.p.r. 26 gennaio 1980, n. 197 - art. 5); (d.p.r. 10 febbraio 1983, n. 89 - art. 39)
Proporzionale linguistica: (d.p.r. 26 luglio 1976, n. 752 - titolo II e allegati); (d.p.r. 19 ottobre 1977, n. 846 - articoli 4-6 e allegati); (d.p.r. 31 luglio 1978, n. 571 - articoli 7 e 8);

(d.p.r. 24 marzo 1981, n. 217); (d.p.r. 29 aprile 1982, n. 327); (d.p.r. 19 novembre 1987, n. 521); (d.lgs. 21 gennaio 1991, n. 32); (d.lgs. 13 settembre 1991, n. 310); (d.lgs. 1 marzo 2001, n. 113 - art. 2, comma 2); (d.lgs. 6 giugno 2005, n. 120)
Uso del tedesco (nei procedimenti giudiziari e nei rapporti con la pubblica amministrazione): (d.p.r. 8 agosto 1959, n. 688); (d.p.r. 3 gennaio 1960, n. 103); (d.p.r. 15 luglio 1988, n. 574)

Ordinamento regionale e provinciale

Bollettino ufficiale: d.p.r. 1 febbraio 1973, n. 49 - articoli 16 e 17; d.p.r. 15 luglio 1988, n. 574 - articoli 5 e 6 - comma 3
Commissario del Governo: d.p.r. 1 febbraio 1973, n. 49 - articoli 18 e 32-36; d.lgs. 16 maggio 2001, n. 260
Comunità europea: d.p.r. 19 novembre 1987, n. 526 - articoli 6-8
Consiglio regionale (e provinciale): d.p.r. 1 febbraio 1973, n. 49 - art. 7
Elezioni provinciali: d.p.r. 1 febbraio 1973, n. 50 - articoli 1-4
Giunta regionale (e provinciale): d.p.r. 1 febbraio 1973, n. 49 - art. 19
Impugnativa di leggi regionali (e provinciali): d.lgs. 16 marzo 1992, n. 266 - art. 2
Leggi regionali (e provinciali): d.p.r. 1 febbraio 1973, n. 49 - articoli 15-17; d.lgs. 16 marzo 1992, n. 266 - art. 2
Pubblica sicurezza: d.p.r. 12 dicembre 1948, n. 1414 - art. 12; d.p.r. 30 giugno 1951, n. 574 - titolo XI; d.p.r. 18 dicembre 1970, n. 1270; d.p.r. 1 novembre 1973, n. 686; d.p.r. 22 marzo 1974, n. 279 - art. 14; d.p.r. 23 marzo 1974, n. 381 - art. 28; d.p.r. 19 novembre 1987, n. 526 - art. 3 - comma 3
Segretari provinciali: d.p.r. 18 ottobre 1958, n. 1122
Servitù militari: d.p.r. 22 marzo 1974, n. 381 - articoli 22 e 23
Statistica: d.p.r. 24 marzo 1981, n. 228; d.lgs. 16 dicembre 1993, n. 592 - art. 4

Personale

Assunzioni di personale statale: (d.p.r. 23 maggio 1960, n. 671); (d.p.r. 26 luglio 1976, n. 752 - titolo II); (d.p.r. 19 novembre 1987, n. 521 - art. 1)
Concorsi (personale dello stato): (d.p.r. 23 maggio 1960, n. 671); (d.p.r. 26 luglio 1976, n. 752 - titolo II); (d.p.r. 19 novembre 1987, n. 521 - art. 1)
Guardie forestali: d.p.r. 18 dicembre 1970, n. 1270; d.p.r. 22 marzo 1974, n. 279 - art. 14
Personale della regione: d.p.r. 20 gennaio 1960, n. 104
Personale dello stato: (d.p.r. 26 luglio 1976, n. 752); (d.lgs. 9 settembre 1997, n. 354); (d.lgs. 1 marzo 2001, n. 113 - art. 2, comma 2); (d.lgs. 6 giugno 2005, n. 120)
Personale giudiziario: (d.p.r. 26 luglio 1976, n. 752 - titolo III); (d.p.r. 19 ottobre 1977, n. 846 - art. 6); (d.lgs. 21 aprile 1993, n. 133); (d.lgs. 1 marzo 2001, n. 113 - art. 2, comma 2)
Personale scolastico: (d.p.r. 10 febbraio 1983, n. 89 - articoli 1, 12, 18, 21, 26, 27, 29, 30, 41, 43-44); (d.p.r. 26 ottobre 1987, n. 510); d.p.r. 15 luglio 1988, n. 405 - articoli 1, 2, 7 - comma 4 -, 9, 11, 16, 17, 22-24; d.lgs. 16 dicembre 1993, n. 592 - art. 2; (d.lgs. 24 luglio 1996, n. 434 - articoli 10, 13 e 14)
Personale operante negli istituti penitenziari: d.lgs. 19 novembre 2010, n. 252

Rapporti con l'ordinamento statale

Decreto 616: d.p.r. 19 novembre 1987, n. 526 - articoli 9-12
Impugnativa di leggi regionali (e provinciali): d.lgs. 16 marzo 1992, n. 266 - art. 2
Indirizzo e coordinamento: d.lgs. 16 marzo 1992, n. 266 - art. 3

Servizi pubblici

Concessionari di pubblici servizi: d.lgs. 16 dicembre 1993, n. 592 - art. 3 bis
Poste: (d.p.r. 26 luglio 1976, n. 752 - art. 32 bis); (d.lgs. 9 settembre 1997, n. 354 - art. 32)

Economia

Agricoltura - foreste - usi civici

Agricoltura: d.p.r. 22 marzo 1974, n. 279; d.p.r. 19 novembre 1987, n. 511; d.p.r. 15 luglio 1988, n. 405 - art. 15
Alimenti: d.p.r. 19 novembre 1987, n. 511
Bonifica: d.p.r. 22 marzo 1974, n. 279 - articoli 4, 5 e articoli 1, 2, 6, 8, 15
Comunità familiari: d.p.r. 22 marzo 1974, n. 279 - articoli 1, 2, 6, 8, 15
Consorzi agrari: d.p.r. 22 marzo 1974, n. 279 - articoli 1, 2, 6, 8, 15
Consorzi di bonifica: d.p.r. 22 marzo 1974, n. 279 - articoli 4, 5 e articoli 1, 2, 6, 8, 15
Foreste: d.p.r. 22 marzo 1974, n. 279 - art. 14 e articoli 1, 2, 6, 8, 15
Frodi alimentari: d.p.r. 19 novembre 1987, n. 511
Guardie forestali: d.p.r. 18 dicembre 1970, n. 1270; d.p.r. 22 marzo 1974, n. 279 - art. 14
Masi chiusi: d.p.r. 22 marzo 1974, n. 279 - articoli 1, 2, 6, 8, 15
Minime proprietà colturali: d.p.r. 22 marzo 1974, n. 279 - articoli 1, 2, 6, 8, 15
Osservatori fitopatologici: d.p.r. 22 marzo 1974, n. 279 - articoli 12 e 13
Prodotti agro-alimentari: d.p.r. 19 novembre 1987, n. 511
Servizi antigrandine: d.p.r. 22 marzo 1974, n. 279 - articoli 1, 2, 6, 8, 15
Usi civici: d.p.r. 17 luglio 1952, n. 1064
Zootecnia: d.p.r. 22 marzo 1974, n. 279 - articoli 1, 2, 6, 8, 15

Attività economiche

Alimenti: d.p.r. 19 novembre 1987, n. 511
Artigianato: d.p.r. 31 luglio 1978, n. 1017 - art. 7 e articoli 1, 12-14
Camere di commercio: d.p.r. 31 luglio 1978, n. 1017 - articoli 2-4
Comitati provinciali prezzi: d.p.r. 31 luglio 1978, n. 1017 - art. 11
Commercio: d.p.r. 31 luglio 1978, n. 1017 - articoli 6 e 11; d.p.r. 19.11 1987, n. 511; d.lgs. 11 giugno 2002, n. 139
Commercio estero: d.p.r. 1 febbraio 1973, n. 49 - articoli 25 e 26
Cooperazione: d.p.r. 28 marzo 1975, n. 472
Credito: d.p.r. 30 giugno 1951, n. 574 - art. 39; d.p.r. 15 novembre 1952, n. 2592; d.p.r. 26 marzo 1977, n. 234
Credito artigiano: d.p.r. 31 luglio 1978, n. 1017 - art. 7
Esercizi pubblici: d.p.r. 30 giugno 1951, n. 574 - art. 52; d.p.r. 1 novembre 1973, n. 686
Fiere: d.p.r. 31 luglio 1978, n. 1017 - art. 6; d.lgs. 11 giugno 2002, n. 139
Frodi alimentari: d.p.r. 19 novembre 1987, n. 511
Industria: d.p.r. 31 luglio 1978, n. 1017 - art. 5 e articoli 1, 12-14; d.lgs. 11 giugno 2002, n. 139
Pubblici esercizi: d.p.r. 30 giugno 1951, n. 574 - art. 52; d.p.r. 1 novembre 1973, n. 686
Turismo: d.p.r. 22 marzo 1974, n. 278; d.lgs. 16 marzo 1992, n. 268 - art. 3

Energia - cave e miniere

Acque minerali: d.p.r. 15 novembre 1952, n. 3599; d.p.r. 31 luglio 1978, n. 1017 - articoli 1 e 12-14; d.p.r. 19 novembre 1987, n. 526 - art. 18

Cave: d.p.r. 31 luglio 1978, n. 1017 - articoli 8-9 e articoli 1, 12-14
ENEL: d.p.r. 26 marzo 1977, n. 235
Energia idroelettrica: d.p.r. 22 marzo 1974, n. 381 - articoli 6, 11-16 e 19; d.p.r. 26 marzo 1977, n. 235; d.lgs. 16 marzo 1992, n. 268 - art. 4; d.lgs. 11 giugno 2002, n. 139; d.lgs. 15 aprile 2003, n. 118 - art. 1
Miniere: d.p.r. 15 novembre 1952, n. 3599; d.p.r. 27 luglio 1962, n. 1350; d.p.r. 31 luglio 1978, n. 1017 - articoli 1 e 12-14; d.p.r. 19 novembre 1987, n. 526 - art. 18; d.lgs. 11 giugno 2002, n. 139
Terme: d.p.r. 15 novembre 1952, n. 3599; d.p.r. 31 luglio 1978, n. 1017 - articoli 1 e 12-14; d.p.r. 19 novembre 1987, n. 526 - art. 18

Lavoro e previdenza

Ammortizzatori sociali: d.lgs. 5 marzo 2013, n. 28 - articoli 2 e 3
Apprendistato: d.p.r. 28 marzo 1975, n. 471
Cassa integrazione: d.lgs. 5 marzo 2013, n. 28 - articoli 1 e 3
Collocamento: d.p.r. 22 marzo 1974, n. 280
Commissioni per il collocamento: d.p.r. 22 marzo 1974, n. 280
Fondi pensione: d.p.r. 6 gennaio 1978, n. 58 - art. 1 bis
Formazione professionale: d.p.r. 1 novembre 1973, n. 689
Ispettorati del lavoro: d.p.r. 26 gennaio 1980, n. 197 - articoli 3 e 4
Previdenza: d.p.r. 6 gennaio 1978, n. 58
Uffici del lavoro: d.p.r. 22 marzo 1974, n. 280 - art. 9 bis
Sindacati: d.p.r. 6 gennaio 1978, n. 58 - art. 9

Professioni

Autotrasportatori: d.p.r. 19 novembre 1987, n. 527 - art. 5
Avvocati: (d.p.r. 15 luglio 1988, n. 574 - art. 36 bis)
Esami di stato: (d.p.r. 10 febbraio 1983, n. 89 - art. 6); d.p.r. 15 luglio 1988, n. 405 - art. 8
Guide alpine: d.p.r. 30 giugno 1951, n. 574 - art. 52; d.p.r. 22 marzo 1974, n. 278 - articoli 1 e 3
Notariato: (d.p.r. 15 luglio 1988, n. 574 - articoli 30 e 31)
Professioni sanitarie: d.p.r. 26 gennaio 1980, n. 197 - articoli 5, 6, 8

Attività sociali

Assistenza e sanità

Assistenza e beneficenza pubblica: d.p.r. 28 marzo 1975, n. 469; d.p.r. 24 marzo 1981, n. 215
Assistenza sanitaria all'estero: (d.p.r. 26 gennaio 1980, n. 197 - art. 7)
Assistenza scolastica: d.p.r. 1 novembre 1973, n. 687 - articoli 1-4, 8, 8 bis
Assistenza universitaria: d.p.r. 1 novembre 1973, n. 687 - art. 8 bis; d.p.r. 19 novembre 1987, n. 526 - art. 18; (d.p.r. 15 luglio 1988, n. 575); (d.lgs. 24 luglio 1996, n. 434 - art. 14); d.lgs. 18 luglio 2011, n. 142 - art. 8
Casse di malattia: d.p.r. 6 gennaio 1978, n. 58 - art. 4
Farmaci: (d.p.r. 15 luglio 1988, n. 574 - art. 36)
Handicap: d.p.r. 28 marzo 1975, n. 469 - art. 4
Invalidi: d.p.r. 28 marzo 1975, n. 469 - art. 4

Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB): d.p.r. 28 marzo 1975, n. 469 - articoli 1-3
Medico provinciale: d.p.r. 28 marzo 1975, n. 474 - articoli 5-7
ONAIRC: d.p.r. 12 agosto 1976, n. 667 - art. 6
Professioni sanitarie: d.p.r. 26 gennaio 1980, n. 197 - articoli 5, 6, 8
Sanità: d.p.r. 28 marzo 1975, n. 474; d.p.r. 26 gennaio 1980, n. 197; d.lgs. 19 novembre 2010, n. 252
Trapianti: d.p.r. 28 marzo 1975, n. 474 - art. 9
Vaccinazioni: d.p.r. 28 marzo 1975, n. 474 - art. 8
Veterinario provinciale: d.p.r. 28 marzo 1975, n. 474 - articoli 5-7
Volontariato: d.lgs. 16 marzo 1992, n. 267 - art. 2

Edilizia abitativa

Edilizia abitativa: d.p.r. 22 marzo 1974, n. 381 - art. 24 e articoli 1, 3, 17, 18, 25, 26; d.p.r. 28 marzo 1975, n. 473 - art. 4

Scuola - cultura e sport

Cultura - ricerca - spettacoli

Archivi: d.p.r. 1 novembre 1973, n. 690 - articoli 2 - comma 2-, 3 - commi 1 e 2-, 12 e articoli 1, 4, 5, 8-11, 13; d.p.r. 1 novembre 1973, n. 691 - articoli 1 e 3-6; d.lgs. 15 dicembre 1998, n. 506
Attività artistiche e culturali: d.p.r. 1 novembre 1973, n. 691 - articoli 2 e 3
Beni culturali: d.p.r. 20 gennaio 1973, n. 48; d.p.r. 1 novembre 1973, n. 690
Biblioteche: d.p.r. 1 novembre 1973, n. 690; d.p.r. 1 novembre 1973, n. 691 - articoli 1 e 3-6
Conservatori musicali: (d.lgs. 16 marzo 1992, n. 265); (d.lgs. 25 luglio 2006, n. 245); d.lgs. 25 luglio 2006, n. 250
Istituti di ricerca, sperimentazione e aggiornamento educativo: (d.p.r. 10 febbraio 1983, n. 89 - art. 28); d.p.r. 15 luglio 1988, n. 405 - art. 13
Istituto agrario di S. Michele: d.p.r. 15 luglio 1988, n. 405 - art. 15
Istituzioni culturali: d.p.r. 1 novembre 1973, n. 690; d.p.r. 15 luglio 1973, n. 691 - articoli 1 e 3-6
Musei: d.p.r. 1 novembre 1973, n. 690; d.p.r. 1 novembre 1973, n. 691 - articoli 1 e 3-6
Spettacoli: d.p.r. 30 giugno 1951, n. 574 - art. 51; d.p.r. 1 novembre 1973, n. 686

Informazione - comunicazioni

Comunicazioni: d.p.r. 19 novembre 1987, n. 526 - art. 18; d.p.r. 19 novembre 1987, n. 527; d.lgs. 21 settembre 1995, n. 429
Radiotelevisione: d.p.r. 1 novembre 1973, n. 691 - (articoli 7-9 e) art. 10

Istruzione

Assistenza scolastica: d.p.r. 1 novembre 1973, n. 687 - articoli 1-4, 8, 8 bis
Assistenza universitaria: d.p.r. 1 novembre 1973, n. 687 - art. 8 bis; d.p.r. 19 novembre 1987, n. 526 - art. 18; (d.p.r. 15 luglio 1988, n. 575); (d.lgs. 24 luglio 1996, n. 434 - art. 14); d.lgs. 18 luglio 2011, n. 142 - art. 8
Consiglio scolastico provinciale: d.p.r. 15 luglio 1988, n. 405 - art. 2 - comma 9
Edilizia scolastica: d.p.r. 1 novembre 1973, n. 687 - articoli 5-6 e articoli 1, 7, 8

Esami di stato: (d.p.r. 10 febbraio 1983, n. 89 - art. 6); d.p.r. 15 luglio 1988, n. 405 - art. 8
Insegnamento delle lingue: (d.p.r. 10 febbraio 1983, n. 89 - articoli 6 e 7); (d.lgs. 16 marzo 1992, n. 265 - art. 1); d.lgs. 16 dicembre 1993, n. 592 - art. 2; (d.lgs. 25 luglio 2006, n. 245)
Iscrizioni scolastiche: d.p.r. 15 luglio 1988, n. 301
Istituzione di scuole: (d.p.r. 10 febbraio 1983, n. 89 - art. 4); d.p.r. 15 luglio 1988, n. 405 - art. 5
Istruzione tecnica: d.p.r. 15 luglio 1988, n. 405 - art. 3
Opera universitaria: d.p.r. 1 novembre 1973, n. 687 - art. 8 bis
Personale scolastico: (d.p.r. 10 febbraio 1983, n. 89 - articoli 1, 12, 18, 21, 26, 27, 29, 30, 41, 43-44); (d.p.r. 26 ottobre 1987, n. 510); d.p.r. 15 luglio 1988, n. 405 - articoli 1, 2, 7 - comma 4 -, 9, 11, 16, 17, 22-24; d.lgs. 16 dicembre 1993, n. 592 - art. 2; (d.lgs. 24 luglio 1996, n. 434 - articoli 10, 13 e 14); d.lgs. 18 luglio 2011, n. 142, articoli 6 e 7
Programmi d'insegnamento: (d.p.r. 10 febbraio 1983, n. 89 - art. 9); d.p.r. 15 luglio 1988, n. 405 - art. 7
Religione (insegnamento): (d.p.r. 10 febbraio 1983, n. 89 - art. 35); d.p.r. 15 luglio 1988, n. 405 - articoli 21-23; (d.lgs. 24 luglio 1996, n. 434 - art. 13)
Scuola: (d.p.r. 10 febbraio 1983, n. 89); (d.p.r. 26 ottobre 1987, n. 510); (d.p.r. 15 luglio 1988, n. 301); d.p.r. 15 luglio 1988, n. 405; (d.lgs. 16 marzo 1992, n. 265); d.lgs. 16 marzo 1992, n. 267 - art. 14; d.lgs. 16 dicembre 1993, n. 592 - art. 2; d.lgs. 24 luglio 1996, n. 433; (d.lgs. 24 luglio 1996, n. 434); (d.lgs. 25 luglio 2006, n. 245); d.lgs. 25 luglio 2006, n. 250; d.lgs. 18 luglio 2011, n. 142
Scuola dell'infanzia: d.p.r. 12 agosto 1976, n. 667; (d.p.r. 10 febbraio 1983, n. 89); (d.p.r. 15 luglio 1988, n. 301
Scuole ladine: (d.p.r. 10 febbraio 1983, n. 89 - art. 7); d.lgs. 16 dicembre 1993, n. 592 - art. 2
Seconda lingua: (d.p.r. 10 febbraio 1983, n. 89 - articoli 6 e 7); (d.lgs. 16 marzo 1992, n. 265 - art. 1); (d.lgs. 25 luglio 2006, n. 245)
Sovrintendente scolastico: (d.p.r. 10 febbraio 1983, n. 89 - art. 21); d.p.r. 15 luglio 1988, n. 405 - art. 11; (d.lgs. 24 luglio 1996, n. 434 - art. 10)
Titoli di studio (equipollenza): (d.p.r. 10 febbraio 1983, n. 89 - art. 29); d.lgs. 16 marzo 1992, n. 267 - art. 14
Università: d.lgs. 18 luglio 2011, n. 142

Sport

CONI: d.p.r. 28 marzo 1975, n. 475 - art. 2
Sport: d.p.r. 28 marzo 1975, n. 475

Territorio e ambiente

Acque pubbliche

Acque pubbliche: d.p.r. 22 marzo 1974, n. 381 - articoli 5-11, 13-15, 31 e articoli 1, 3, 17, 18, 25, 26; d.p.r. 31 luglio 1978, n. 1017 - art. 8; d.lgs. 16 marzo 1992, n. 268 - art. 4
Bacini di rilievo nazionale: d.p.r. 22 marzo 1974, n. 381 - art. 5
Porti lacuali: d.p.r. 19 novembre 1987, n. 527 - art. 1

Ambiente - caccia e pesca

Alpicoltura: d.p.r. 22 marzo 1974, n. 279 - articoli 1, 2, 6, 8, 15

Caccia: d.p.r. 22 marzo 1974, n. 279 - articoli 1, 2, 6, 8, 15
Inquinamento delle acque: d.p.r. 22 marzo 1974, n. 381 - art. 5
Parco nazionale dello Stelvio: d.p.r. 22 marzo 1974, n. 279 - art. 3
Pesca: d.p.r. 22 marzo 1974, n. 279 - articoli 1, 2, 6, 8, 15

Circolazione - strade e trasporti

ANAS: d.p.r. 22 marzo 1974, n. 381 - articoli 19, 27 e 29
Autotrasportatori: d.p.r. 19 novembre 1987, n. 527 - art. 5
Circolazione stradale: d.p.r. 19 novembre 1987, n. 527 - art. 8
Ferrovie: (d.p.r. 26 luglio 1976, n. 752 - art. 32 bis); d.p.r. 19 novembre 1987, n. 527 - art. 2; (d.lgs. 9 settembre 1997, n. 354
Funivie: d.p.r. 19 novembre 1987, n. 527 - articoli 1 e 11
Motorizzazione civile: d.p.r. 19 novembre 1987, n. 527 - articoli 4, 4 bis e 12
Navigazione lacuale: d.p.r. 19 novembre 1987, n. 527 - articoli 1 e 2 - comma 5; d.lgs. 25 gennaio 1991, n. 33 - art. 2
Strade: d.p.r. 22 marzo 1974, n. 381 - articoli 4, 19, 27 e 29
Trasporti: d.p.r. 19 novembre 1987, n. 526 - art. 18; d.p.r. 19 novembre 1987, n. 527; d.lgs. 21 settembre 1995, n. 429; d.lgs. 16 marzo 2001, n. 174
Trasporti aerei: d.p.r. 19 novembre 1987, n. 527 - art. 3 - comma 3

Protezione civile

Protezione civile: d.p.r. 22 marzo 1974, n. 381 - articoli 19, 33-37 e articoli 1, 3, 17, 18, 25, 26
Soccorso alpino: (d.lgs. 16 marzo 1992, n. 267 - art. 12)

Urbanistica - espropriazioni - opere pubbliche

Espropriazioni: d.p.r. 22 marzo 1974, n. 381 - articoli 2 e 19
Opere pubbliche: d.p.r. 22 marzo 1974, n. 381 - articoli 19, 27-32, 39 e articoli 1, 3, 17, 18, 25, 26
Strade: d.p.r. 22 marzo 1974, n. 381 - articoli 4, 19, 27 e 29
Urbanistica: d.p.r. 22 marzo 1974, n. 381 - articoli 20-22 e articoli 1, 3, 17, 18, 25, 26

Statuto speciale per il Trentino - Alto Adige

Indice degli articoli

Titolo I - *Costituzione della Regione "Trentino - Alto Adige" e delle province di Trento e di Bolzano*

Capo I - *Disposizioni generali*

Art. 1 (regione - territorio e capoluogo)
Art. 2 (parità di diritti e tutela dei gruppi linguistici)
Art. 3 (aggregazione di comuni alla provincia di Bolzano - stemma della regione e delle province)

Capo II - *Funzioni della regione*

Art. 4 (funzione legislativa regionale - materie di competenze esclusiva o primaria)
Art. 5 (funzione legislativa regionale - materie di competenza concorrente o secondaria)
Art. 6 (funzione legislativa regionale - materie di competenza integrativa)
Art. 7 (competenza a istituire nuovi comuni e modificare le loro circoscrizioni o denominazioni)

Capo III - *Funzioni delle province*

Art. 8 (funzione legislativa provinciale - materie di competenza esclusiva o primaria)
Art. 9 (funzione legislativa provinciale - materie di competenza concorrente o secondaria)
Art. 10 (funzione legislativa provinciale - materie di competenza integrativa)
Art. 11 (competenza amministrativa in materia di aziende di credito locali)
Art. 12 (concessioni di grandi derivazioni idroelettriche - rapporti con gli organi statali)
Art. 13 (concessioni di grandi derivazioni idroelettriche - fornitura di energia alle province - procedura)
Art. 14 (pareri in materia di comunicazioni, trasporti, opere idrauliche - piano per l'uso di acque pubbliche)
Art. 15 (interventi finanziari statali per l'industria - finanziamenti provinciali e gruppi linguistici)

Capo IV - *Disposizioni comuni alla regione ed alle province*

Art. 16 (potestà amministrativa regionale e provinciale - delega di funzioni statali)
Art. 17 (delega dello stato a legiferare in materie estranee a quelle statutarie)
Art. 18 (esercizio delle funzioni amministrative regionali e provinciali)
Art. 19 (scuola nella provincia di Bolzano)
Art. 20 (funzioni in materia di pubblica sicurezza)
Art. 21 (provvedimenti statali in materia di ordine pubblico - pareri provinciali)
Art. 22 (osservanza delle leggi regionali e provinciali - intervento della polizia)
Art. 23 (osservanza delle leggi regionali e provinciali - utilizzo di sanzioni penali)

Titolo II - *Organi della regione e delle province*

Capo I - *Organi della regione*

Art. 24 (organi della regione)
Art. 25 (consiglio regionale - composizione, diritto elettorale attivo)
Art. 26 (consiglio regionale - funzioni)
Art. 27 (consiglio regionale - sessioni, prima riunione)
Art. 28 (status dei consiglieri regionali - insindacabilità, incompatibilità)
Art. 29 *omissis*
Art. 30 (consiglio regionale - presidente e ufficio di presidenza)
Art. 31 (consiglio regionale - regolamento interno)
Art. 32 (presidente e vicepresidente del consiglio regionale - revoca)
Art. 33 (consiglio regionale - scioglimento)
Art. 34 (consiglio regionale - convocazione)
Art. 35 (consiglio regionale - voti e progetti di legge al parlamento)
Art. 36 (giunta regionale - composizione ed elezione)
Art. 37 (giunta regionale - durata in carica - prorogatio)
Art. 38 (presidente della regione e assessori - revoca)
Art. 39 (presidente della regione - cessazione dalla carica - convocazione del consiglio)
Art. 40 (presidente della regione - funzioni di rappresentanza)
Art. 41 (presidente della regione - direzione delle funzioni amministrative delegate dallo stato)
Art. 42 (presidente della regione - ripartizione degli affari fra gli assessori)
Art. 43 (presidente della regione - attribuzioni in materia di regolamenti)
Art. 44 (giunta regionale - attribuzioni)
Art. 45 (giunta regionale - consultazione sui servizi nazionali di trasporto)
Art. 46 (consiglio regionale - delega di affari alla giunta)

Capo II - *Organi della provincia*

Art. 47 (organi della provincia - forma di governo ed elezioni)
Art. 48 (consiglio provinciale - composizione, elezione, durata in carica)

Art. 48 bis (status dei consiglieri provinciali - insindacabilità)
Art. 48 ter (consiglio provinciale - presidente e ufficio di presidenza)
Art. 49 (consiglio provinciale - rinvio)
Art. 49 bis (consiglio provinciale - scioglimento)
Art. 50 (giunta provinciale - composizione e sfiducia)
Art. 51 (giunta provinciale - rinvio)
Art. 52 (presidente della provincia - attribuzioni)
Art. 53 (presidente della provincia - attribuzioni in materia di regolamenti)
Art. 54 (giunta provinciale - attribuzioni)

Titolo III - *Approvazione, promulgazione e pubblicazione delle leggi e dei regolamenti regionali e provinciali*

Art. 55 (leggi provinciali e regionali - approvazione, controllo e promulgazione)
Art. 56 (leggi provinciali e regionali - votazione per gruppi linguistici e impugnativa)
Art. 57 (leggi e regolamenti provinciali e regionali - pubblicazione)
Art. 58 (leggi e decreti statali - pubblicazione in tedesco sul bollettino ufficiale)
Art. 59 (leggi e regolamenti provinciali e regionali - pubblicazione sulla gazzetta ufficiale)
Art. 60 (leggi regionali - iniziativa popolare e referendum)

Titolo IV - *Enti locali*

Art. 61 (organi degli enti locali - rappresentanza proporzionale dei gruppi linguistici)
Art. 62 (organi degli enti locali della provincia di Bolzano - rappresentanza del gruppo linguistico ladino)
Art. 63 (diritto elettorale attivo nei comuni della provincia di Bolzano)
Art. 64 (organizzazione degli enti pubblici che operano anche fuori regione - competenza statale)
Art. 65 (personale dei comuni - competenza regionale)

Titolo V - *Demanio e patrimonio della regione e delle province*

Art. 66 (demanio della regione)
Art. 67 (patrimonio della regione)
Art. 68 (demanio e patrimonio delle province)

Titolo VI - *Finanza della regione e delle province*

Art. 69 (devoluzione alla regione di proventi di imposte statali)
Art. 70 (devoluzione alle province dell'imposta erariale sull'energia elettrica)
Art. 71 (cessione alla provincia di quote del canone per le concessioni di grandi derivazioni d'acqua)
Art. 72 (tributi provinciali sul turismo)
Art. 73 (tributi propri della regione e delle province - interventi delle province sui tributi erariali)
Art. 74 (indebitamento della regione e delle province)
Art. 75 (devoluzione alla regione e alle province di quote di tributi erariali)
Art. 75 bis (determinazione delle quote di tributi erariali devolute alla regione e alle province)
Art. 76 - Art. 77 *omissis*
Art. 78 *omissis*
Art. 79 (concorso di regione e province agli obiettivi di perequazione, di solidarietà e di finanza pubblica)
Art. 80 (finanza locale - competenza provinciale)
Art. 81 (finanza locale - assegnazioni delle province)
Art. 82 (accertamento dei tributi nelle province)
Art. 83 (bilanci della regione, delle province, dei comuni)
Art. 84 (bilancio della regione e della provincia di Bolzano - procedura di approvazione)
Art. 85 (commercio estero - ruolo della regione)
Art. 86 (controllo valutario - applicazione in regione)

Titolo VII - *Rapporti fra Stato, regione e province*

Art. 87 (commissario del governo - istituzione)
Art. 88 (commissario del governo - attribuzioni in materia di ordine pubblico)

Titolo VIII - *Ruoli del personali di uffici statali in provincia di Bolzano*

Art. 89 (personale dello stato - proporzionale linguistica)

Titolo IX - *Organi istituzionali*

Art. 90 (tribunale regionale di giustizia amministrativa - istituzione)
Art. 91 (tribunale regionale di giustizia amministrativa - composizione della sezione di Bolzano)
Art. 92 (tribunale regionale di giustizia amministrativa - impugnativa di atti lesivi della parità linguistica)
Art. 93 (consiglio di stato - composizione in appello sulle sentenze della sezione di Bolzano del TRGA)
Art. 94 (giudici conciliatori - attribuzioni del presidente della regione)
Art. 95 (uffici di conciliazione - vigilanza)
Art. 96 (uffici di giudice conciliatore - istituzione)

Titolo X - ***Controllo della Corte costituzionale***

Art. 97 (impugnativa delle leggi regionali e provinciali)
Art. 98 (impugnativa delle leggi statali - conflitti di attribuzione contro lo stato)

Titolo XI - ***Uso della lingua tedesca e del ladino***

Art. 99 (parificazione del tedesco e dell'italiano)
Art. 100 (uso del tedesco nella pubblica amministrazione)
Art. 101 (uso della toponomastica tedesca)
Art. 102 (tutela del ladino, del mocheno e del cimbro)

Titolo XII - ***Disposizioni finali e transitorie***

Art. 103 (procedura per modificare lo statuto)
Art. 104 (procedura semplificata per modificare alcune parti dello statuto)
Art. 105 (applicazione transitoria della legislazione statale)
Art. 106 (applicazione transitoria delle leggi regionali nelle materie trasferite alle province)
Art. 107 (commissione paritetica per le norme di attuazione dello statuto)
Art. 108 (termini per l'emanazione delle norme di attuazione)
Art. 109 (termini per l'emanazione delle norme di attuazione)
Art. 110 (disciplina transitoria sulle norme finanziarie)
Art. 111 (disciplina transitoria sul passaggio di competenze fra regione e province)
Art. 112 (competenze devolute alle province - disciplina transitoria sugli oneri finanziari relativi a mutui)
Art. 113 (disciplina della provincia di Bolzano in materia di assistenza universitaria)
Art. 114 (pubblicazione della traduzione in tedesco dello statuto)
Art. 115 (prima applicazione dell'art. 25 dello statuto)

INDICE ANALITICO DELLO STATUTO

N.B.: per agevolare la ricerca e la lettura delle disposizioni abbiamo dotato gli articoli di una rubrica; per lo stesso motivo abbiamo numerato i commi non numerati (la numerazione è messa fra parentesi, per distinguerla da quella dei commi numerati già nel testo ufficiale delle modificazioni allo statuto).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 agosto 1972, n. 670

Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino - Alto Adige

(Gazzetta ufficiale della repubblica 20 novembre 1972, n. 301)

Note al testo

Questo testo unico, che raccoglie e coordina le disposizioni della l. cost. 26 febbraio 1948, n. 5, della l. 31 dicembre 1962, n. 1777, della l. cost. 10 novembre 1971, n. 1 e della l. cost. 23 febbraio 1972, n. 1, è stato modificato dalla l. cost. 12 aprile 1989, n. 3, dalla l. 30 novembre 1989, n. 386, dalla l. cost. 23 settembre 1993, n. 2, dalla l. cost. 31 gennaio 2001, n. 2, dalla l. 23 dicembre 2009, n. 191, dalla l. 27 dicembre 2013, n. 147 e dalla l. 23 dicembre 2014, n. 190. L'art. 116 della Costituzione, come sostituito dall'art. 2 della l. cost. 18 ottobre 2001, n. 3, ha richiamato la regione usando la denominazione "Trentino - Alto Adige/Südtirol".

Giurisprudenza costituzionale

- *Sentenza 14 dicembre 1993, n. 438 (Elezione della camera dei deputati - seggi attribuiti a livello regionale subordinatamente al raggiungimento di un quorum in sede nazionale - una dichiarazione d'illegittimità comporterebbe la scelta fra più soluzioni legislative, che non spetta alla corte. Tutela delle minoranze - la rafforza il fatto di essere esecuzione di un accordo internazionale: che, pur recepito con legge ordinaria, è la miglior chiave interpretativa della specialità).*

Testo unificato delle leggi sullo statuto speciale per il Trentino - Alto Adige

Titolo I
Costituzione della Regione "Trentino - Alto Adige" e delle province di Trento e di Bolzano

Capo I
Disposizioni generali

Art. 1
(regione - territorio e capoluogo)

(1) Il Trentino - Alto Adige, comprendente il territorio delle province di Trento e di Bolzano, è costituito in regione autonoma, fornita di personalità giuridica, entro l'unità politica della Repubblica italiana, una e indivisibile, sulla base dei principi della Costituzione e secondo il presente statuto.

(2) La regione Trentino - Alto Adige ha per capoluogo la città di Trento.

Giurisprudenza costituzionale

- *Sentenza 17 novembre 2010, n. 328 (Principi statali che incidono sulla competenza statutaria in materia di istruzione - vi rientra l'attribuzione al ministro del potere di approvare modelli di pagelle e diplomi. Riproduzione su questi ultimi dell'emblema della repubblica italiana - è espressione di esigenze unitarie riconducibili all'art. 5 della costituzione e all'art. 1 dello statuto).*

Art. 2
(parità di diritti e tutela dei gruppi linguistici)

(1) Nella regione è riconosciuta parità di diritti ai cittadini, qualunque sia il gruppo linguistico al quale appartengono, e sono salvaguardate le rispettive caratteristiche etniche e culturali.

Giurisprudenza costituzionale

- *Sentenza 28 dicembre 1970, n. 192 (Obbligo di assunzione attraverso liste numeriche anche per le aziende*

agricole minori - contrasta con i principi statutari sulla tutela delle minoranze. Potestà legislativa integrativa - non comporta una recessione delle disposizioni statali di fronte a quelle regionali di dettaglio. Illegittimità di disposizioni statali che incidono sulle attribuzioni provinciali in materia di formazione professionale dei lavoratori agricoli);

- *sentenza 19 febbraio 1976, n. 34 (Riforma tributaria - decreti attuativi - partecipazione del presidente della provincia di Bolzano al consiglio dei ministri - non era necessaria, per mancanza di un interesse differenziato. Benefici fiscali ai sindacati rappresentati nel CNEL - non violano il principio di tutela delle minoranze linguistiche, perché le associazioni locali possono aderire a organizzazioni maggiori e perché lo stato professionale assorbe le diversità linguistiche).*

Art. 3

(aggregazione di comuni alla provincia di Bolzano - stemma della regione e delle province)

(1) La regione comprende le province di Trento e di Bolzano.

(2) I comuni di Proves, Senale, Termeno, Ora, Bronzolo, Valdagno, Lauregno, San Felice, Cortaccia, Egna, Montagna, Trodena, Magré, Salorno, Anterivo e la frazione di Sinablana del comune di Rumo della provincia di Trento sono aggregati alla provincia di Bolzano.

(3) Alle province di Trento e di Bolzano sono attribuite forme e condizioni particolari di autonomia, secondo il presente statuto.

(4) Ferme restando le disposizioni sull'uso della bandiera nazionale, la regione, la Provincia di Trento e quella di Bolzano hanno un proprio gonfalone ed uno stemma, approvati con decreto del Presidente della Repubblica.

Note al testo

Per il gonfalone e lo stemma della Provincia di Trento vedi il d.p.r. 4 gennaio 1988.

Capo II
Funzioni della regione

Note al testo

L'attribuzione di competenze legislative alla regione dev'essere riletta in seguito alla sostituzione dell'art. 117 della Costituzione da parte dell'art. 3 della l. cost. 18 ottobre 2001, n. 3, dato che l'art. 10 di quest'ultima legge ha esteso alle regioni a statuto speciale e alle province autonome le parti della legge che "prevedono forme di autonomia più ampie rispetto a quelle già attribuite".

Art. 4

(funzione legislativa regionale - materie di competenza esclusiva o primaria)

(1) In armonia con la Costituzione e i principi dell'ordinamento giuridico della Repubblica e con il rispetto degli obblighi internazionali e degli interessi nazionali - tra i quali è compreso quello della tutela delle minoranze linguistiche locali - nonché delle norme fondamentali delle riforme economico-sociali della Repubblica, la regione ha la potestà di emanare norme legislative nelle seguenti materie:

1) ordinamento degli uffici regionali e del personale ad essi addetto;
2) ordinamento degli enti para-regionali;
3) ordinamento degli enti locali e delle relative circoscrizioni;
4) espropriazione per pubblica utilità non riguardante opere a carico prevalente e diretto dello Stato e le materie di competenza provinciale;
5) impianto e tenuta dei libri fondiari;
6) servizi antincendi;
7) ordinamento degli enti sanitari ed ospedalieri;
8) ordinamento delle camere di commercio;
9) sviluppo della cooperazione e vigilanza sulle cooperative;

10) contributi di miglioria in relazione ad opere pubbliche eseguite dagli altri enti pubblici compresi nell'ambito del territorio regionale.

Note al testo

Articolo così modificato dall'art. 6 della l. cost. 23 settembre 1993, n. 2 e dall'art. 4 della l. cost. 31 gennaio 2001, n. 2. Vedi anche l'art. 3, secondo comma del d.p.r. 28 marzo 1975, n. 473.

Giurisprudenza costituzionale

Sull'alinea ("In armonia con la Costituzione e i principi dell'ordinamento giuridico della Repubblica e con il rispetto degli obblighi internazionali e degli interessi nazionali - tra i quali è compreso quello della tutela delle minoranze linguistiche locali - nonché delle norme fondamentali delle riforme economico-sociali della Repubblica, la regione ha la potestà di emanare norme legislative nelle seguenti materie"):

- *sentenza 26 giugno 1956, n. 6 (Obbligo di iscrizione a registri per l'esercizio di un'impresa artigiana - impone limiti contrastanti con l'art. 120 della costituzione e con la libera concorrenza, che rientra fra i principi dell'ordinamento giuridico);*
- *sentenza 18 maggio 1960, n. 32 (Accordo Degasperi-Gruber - vincola la regione, che però non può pretenderne l'osservanza da parte dello stato - non è costituzionalizzato, e quindi non è una fonte superiore alle norme d'attuazione dello statuto - non garantisce la possibilità di usare in via esclusiva il tedesco);*
- *sentenza 15 giugno 1960, n. 40 (Leggi regionali - le province possono impugnarle anche per motivi diversi dalla lesione delle loro competenze. Procedura consiliare - è sindacabile la sua conformità ai principi costituzionali. Materie disciplinabili con regolamento di esecuzione - non vi rientra (ed è riservata alla legge) la composizione di un comitato consultivo);*
- *sentenza 22 dicembre 1961, n. 68 (Principi dell'ordinamento giuridico - si differenziano dai principi fondamentali contenuti nelle leggi statali che disciplinano le singole materie. Assegnazione di farmacie a privati - non è incisa dai principi statutari di tutela delle minoranze, che riguardano la sfera pubblicistica);*
- *sentenza 19 aprile 1962, n. 37 (Strade militari - sono opere destinate alla difesa dello stato, connessa ai principi costituzionali di unità e indivisibilità della repubblica, che limitano le competenze delle province autonome in materia di tutela del paesaggio - per realizzarle, quindi, non occorre l'intesa della provincia);*
- *sentenza 14 luglio 1971, n. 172 (Impiego dello zucchero per aumentare la gradazione dei vini - le norme europee lo consentono solo in zone dov'è tradizione: quindi non in Italia. La legge regionale che ne consente l'uso, dunque, viola gli obblighi internazionali);*
- *sentenza 1 marzo 1972, n. 37 (Congedo di dipendenti regionali per prestare assistenza in paesi in via di sviluppo - contrasta con il limite del territorio regionale, derivante dagli articoli 1 e 4 dello statuto);*
- *sentenza 22 luglio 1976, n. 182 (Attuazione di direttive comunitarie (che si rivolgono agli stati) - poteri sostitutivi statali, assistiti da idonee garanzie procedurali, relativi a funzioni amministrative in materie di competenza anche primaria delle regioni o province autonome - esprimono limiti legittimi, derivanti da obblighi internazionali e dall'interesse nazionale al loro adempimento, in connessione alla soggettività internazionale e a responsabilità solamente statali);*
- *sentenza 18 ottobre 1983, n. 312 (Uso delle lingue italiana e tedesca - a differenza di quanto avveniva nel previgente sistema statutario, la provincia di Bolzano ha competenza legislativa e amministrativa in materia, in applicazione del principio costituzionale di tutela delle minoranze linguistiche; e senza necessità di norme d'attuazione, dato che il principio è applicato a un settore di competenza provinciale, come l'assistenza farmaceutica);*
- *sentenza 15 maggio 1987, n. 167 (Interessi unitari relativi alla difesa - la normativa statale li coordina correttamente con le autonomie locali, prevedendo strumenti di concertazione - le leggi provinciali sui parchi non possono imporre divieti in materia, prescindendo da questi strumenti. La legge statale non può definire la competenza di organi provinciali senza tener conto delle generali attribuzioni alle giunte in base all'art. 54, n. 6 dello statuto speciale);*
- *sentenza 28 luglio 1987, n. 289 (Inclusione della tutela delle minoranze linguistiche fra gli interessi nazionali, in base all'art. 4 dello statuto - la fa diventare principio fondamentale dell'ordinamento, e quindi indirizzo generale che abilita a non interpretare più le disposizioni statutarie in materia come deroga (inestensibile) dei principi. Proporzionale etnica - si può applicare anche al Mediocredito, che rientra fra gli enti pubblici locali indicati dall'art. 61 dello statuto);*
- *sentenza 28 aprile 1989, n. 242 (Funzione d'indirizzo e coordinamento - è il risvolto positivo, a livello amministrativo, del limite dell'interesse nazionale: quindi può incidere sulle competenze primarie degli statuti speciali - è attenuata dall'interesse a tutelare le minoranze - non include il coordinamento tecnico statistico. Potere (formale) di trasmettere direttive governative - legittima attribuzione al commissario del governo. Accordo Degasperi-Gruber - non attribuisce basi costituzionali diverse all'autonomia sudtirolese, ma è una sua chiave interpretativa);*
- *sentenza 16 luglio 1991, n. 349 (Disciplina statale della riproduzione animale - si qualifica illegittimamente come riforma economico-sociale (cosa che non può derivare dal semplice fatto di attuare norme comunitarie), perché non contiene norme innovative e solo di principio - l'obbligo d'iscrizione in libri o registri limita legittimamente le competenze provinciali (in relazione a obblighi internazionali) - le disposizioni di dettaglio hanno carattere suppletivo);*
- *ordinanza 23 dicembre 1998, n. 436 (Alloggi di edilizia residenziale pubblica - revoca dell'assegnazione - normativa provinciale trentina - pur differenziandosi da altre non lede il principio di uguaglianza, perché attiene*

a una materia di competenza primaria. Norme statali - non incidono innovativamente in settori importanti per la vita economico-sociale (quindi non sono norme fondamentali di riforma), né esprimono interessi nazionali infrazionabili);

- *sentenza 31 maggio 2001, n. 170 (Norme fondamentali di riforma economico-sociale - devono possedere un'obiettiva, incisiva innovatività e creare istituti di necessaria valenza nazionale, quanto a interessi coinvolti - illegittima autoqualificazione in tal senso di un'intera legge, anziché dei principi da essa desumibili - censura di norme irriducibili a principi di riforma, o che affidano allo stato funzioni amministrative in materie di competenza delle province autonome);*
- *sentenza 24 luglio 2012, n. 207 (Procedimento semplificato di autorizzazione paesaggistica - non è classificabile come grande riforma economico-sociale, giacché incluso in un regolamento di delegificazione - non tocca questioni sostanziali di tutela paesistica, ma aspetti procedurali - il diritto a una procedura uniforme rientra fra gli interessi nazionali tutelati dall'art. 4 dello statuto speciale - disciplina riconducibile ai livelli essenziali delle prestazioni amministrative).*

Sul numero 3) (ordinamento degli enti locali e delle relative circoscrizioni):

- *sentenza 5 maggio 1959, n. 23 (Potere governativo di annullare atti amministrativi illegittimi - non è superato dai poteri di vigilanza sui comuni da parte delle giunte provinciali, previsti dallo statuto);*
- *sentenza 10 giugno 1966, n. 60 (Incompatibilità della carica di consigliere comunale con quella di deputato o senatore - non può essere stabilita dalla legge regionale, perché incide sul regime delle incompatibilità parlamentari);*
- *sentenza 21 maggio 1975, n. 114 (Conti consuntivi degli enti locali - sottoposizione al giudizio di conto - la regione non può escluderla, perché altrimenti violerebbe la riserva allo stato della materia giurisdizionale);*
- *sentenza 31 marzo 2006, n. 132 (Competenza in materia di personale dei comuni (compresi i segretari), derivante dallo statuto speciale - la regione non può attribuirla alle province autonome: infatti lo statuto non prevede che le potestà legislative siano delegabili ad altri enti).*

Sul numero 4) (espropriazione per pubblica utilità non riguardante opere a carico prevalente e diretto dello Stato e le materie di competenza provinciale):

- *sentenza 19 dicembre 1966, n. 118 (Dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità e urgenza delle opere relative a un elettrodotto di 220 chilovolt - è un'opera a carico dello stato (dato che l'ENEL svolge un servizio nazionalizzato), estranea quindi alle competenze regionali in materia di espropriazioni e di lavori pubblici);*
- *sentenza 10 febbraio 1969, n. 13 (Concessione di contributi da parte dello stato, in base alla legge, in relazione a calamità - fa venir meno la competenza regionale in materia di espropri, per le opere connesse);*
- *sentenza 29 aprile 1971, n. 92 (Realizzazione di un edificio scolastico in base a legge statale di pianificazione in materia - esclude competenza regionale in materia di espropriazione, dato che si tratta di opera a carico dello stato - deve osservare, invece, la normativa urbanistica della provincia).*

Sul numero 5) (impianto e tenuta dei libri fondiari):

- *sentenza 16 giugno 1988, n. 646 (Intavolazione della proprietà di beni del demanio idrico provinciale - non può fondarsi su norme della provincia. Carattere integrativo della stessa competenza regionale in materia di libri fondiari).*

Sul numero 6) (servizi antincendi):

- *sentenza 28 dicembre 1971, n. 208 (Protezione civile - è materia più ampia di quelle statutarie dei servizi antincendi e delle opere connesse a calamità. Inoltre le grandi calamità richiedono un intervento unitario, necessariamente statale).*

Sul numero 7) (ordinamento degli enti sanitari ed ospedalieri):

- *sentenza 5 novembre 1984, n. 245 (Vincolo a usare tributi locali per far fronte a spese d'interesse nazionale, in nome del coordinamento finanziario - non è ammissibile. Competenza della regione Trentino-Sudtirolo sull'ordinamento delle unità sanitarie locali - non include il contenuto del loro agire, che compete alle province. Spese finanziate tramite il fondo sanitario nazionale - vanno contabilizzate separatamente dalle spese disposte da regione o province. Art. 78 dello statuto - non si applica alla spesa sanitaria, anche per evitare che meccanismi differenziati di riparto pregiudichino l'uniformità delle prestazioni, a livello nazionale. Assistenza sanitaria - non è assimilabile alle altre materie di competenza regionale - in essa interagiscono vari livelli di governo. Spesa sanitaria - grava essenzialmente sullo stato, in modo da garantire a tutti i cittadini il diritto alla salute);*
- *sentenza 7 aprile 1987, n. 107 (Interesse nazionale - può essere evocato in un giudizio di legittimità costituzionale (e non solo di merito). Collegio dei revisori dei conti delle unità sanitarie locali - deve comprendere un componente designato dal ministro del tesoro, per non violare una norma fondamentale della riforma sanitaria e per garantire le informazioni necessarie al coordinamento della finanza pubblica richiesto dall'art. 119 della costituzione);*
- *sentenza 25 luglio 1995, n. 373 (Modalità di funzionamento delle unità sanitarie locali - rientrano nelle competenze provinciali, senza incidere su quelle regionali in materia di ordinamento degli enti sanitari);*
- *sentenza 23 febbraio 2007, n. 50 (Regime del rapporto di lavoro dei dirigenti sanitari - rientra nella materia costituzionale della tutela della salute e in quella statutaria della sanità - esclusività (o meno) del rapporto di lavoro - espressione di un principio fondamentale, di competenza statale).*

Sul numero 8) (ordinamento delle camere di commercio):

- *sentenza 1 aprile 1982, n. 65 (Materia delle camere di commercio, di competenza regionale - distinzione con le materie di competenza provinciale, ricostruita storicamente in relazione a competenze analoghe della regione Friuli-Venezia Giulia).*

Sul numero 9) (sviluppo della cooperazione e vigilanza sulle cooperative):

- *sentenza 30 dicembre 1958, n. 80 (Vigilanza sulle cooperative edilizie che ricevono un contributo da parte dello stato - non rientra fra le competenze statutarie regionali di vigilanza sulle cooperative);*
- *sentenza 1 luglio 1986, n. 166 (Competenza regionale in materia di cooperazione - confini con le competenze provinciali in materia di industria, turismo e commercio, basati sulla connessione degli interventi con lo sviluppo della cooperazione).*

Sul numero 10) (contributi di miglioria in relazione ad opere pubbliche eseguite dagli altri enti pubblici compresi nell'ambito del territorio regionale):

- *sentenza 6 febbraio 1969, n. 7 (Imposta sul plusvalore delle aree - non è un tributo proprio della regione, e quindi non rientra nelle sue competenze, perché è già prevista da una legge statale e perché non si confonde con i contributi di miglioria per opere pubbliche, di competenza regionale).*

Art. 5

(funzione legislativa regionale - materie di competenza concorrente o secondaria)

(1) La regione, nei limiti del precedente articolo e dei principi stabiliti dalle leggi dello Stato, emana norme legislative nelle seguenti materie:

1) *omissis*
2) ordinamento delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza;
3) ordinamento degli enti di credito fondiario e di credito agrario, delle casse di risparmio e delle casse rurali, nonché delle aziende di credito a carattere regionale.

Note al testo

Il numero 1) è stato abrogato dall'art. 6 della l. cost. 23 settembre 1993, n. 2.

Giurisprudenza costituzionale

Sul numero 2):

- *sentenza 26 giugno 1965, n. 51 (Potere di classificare gli ospedali - non rientra nella materia delle istituzioni pubbliche di assistenza e di beneficenza - non rientra nelle competenze regionali sull'assistenza sanitaria e ospedaliera, perché la classificazione inciderebbe su questioni di competenza statale).*

Sul numero 3):

- *sentenza 9 luglio 1956, n. 16 (Amministrazione straordinaria e liquidazione coattiva degli enti creditizi - non è riconducibile alle competenze legislative regionali in materia di ordinamento del credito (né alle parallele competenze amministrative), ma a quella statale del controllo e della vigilanza sul credito, anche per la presenza di interessi nazionali);*
- *sentenza 4 maggio 1984, n. 135 (Poteri della giunta regionale trentino-sudtirolese in materia di vigilanza e controllo sugli istituti di credito - approvazione degli statuti delle casse rurali (o di loro modificazioni) - sono legittime le norme d'attuazione che trasferiscono alla regione le relative attribuzioni, armonizzandole con quelle riservate allo stato, dato che le norme dello statuto speciale non possono riferirsi alla sola organizzazione interna delle aziende di credito);*
- *sentenza 28 novembre 1990, n. 525 (Potere provinciale di nominare presidente e vicepresidente delle casse di risparmio - riguarda gli istituti che hanno sede e sportelli solo in regione - le disposizioni statutarie in materia devono essere interpretate in senso restrittivo, anche tenendo conto delle norme d'attuazione);*
- *sentenza 8 giugno 1994, n. 224 (Art. 11 dello statuto - competenze delle province su apertura e trasferimento di sportelli bancari - la nuova disciplina del credito, ispirata dai principi comunitari della libertà di stabilimento, ha fatto mancare il loro presupposto - residuano poteri consultivi riferiti a banche extracomunitarie. Leggi statali attuative di direttive comunitarie - conferma la possibilità che incidano su competenze fissate in norme di rango costituzionale);*
- *ordinanza 28 novembre 2002, n. 504 (Componenti del collegio sindacale di casse rurali e istituti di credito a carattere regionale - requisiti di professionalità - lo stato ha riconosciuto la competenza regionale in materia; di qui l'estinzione del processo);*
- *sentenza 20 dicembre 2007, n. 438 (Fondazioni bancarie - sono diventate persone giuridiche private, per cui valgono le competenze statali in materia di ordinamento civile - di conseguenza non si applicano le norme dello statuto speciale in materia di aziende di credito a carattere regionale).*

Art. 6

(funzione legislativa regionale - materie di competenza integrativa)

(1) Nelle materie concernenti la previdenza e le assicurazioni sociali, la regione ha facoltà di emanare norme legislative allo scopo di integrare le disposizioni delle leggi dello Stato, ed ha facoltà di costituire appositi istituti autonomi o agevolarne la istituzione.

(2) Le casse mutue malattia esistenti nella regione, che siano state fuse nell'Istituto

per l'assistenza di malattia ai lavoratori, possono essere ricostituite dal Consiglio regionale, salvo il regolamento dei rapporti patrimoniali.

(3) Le prestazioni di dette casse mutue a favore degli interessati non possono essere inferiori a quelle dell'istituto predetto.

Giurisprudenza costituzionale

- *Sentenza 28 dicembre 1970, n. 192 (Obbligo di assunzione attraverso liste numeriche anche per le aziende agricole minori - contrasta con i principi statutari sulla tutela delle minoranze. Potestà legislativa integrativa - non comporta una recessione delle disposizioni statali di fronte a quelle regionali di dettaglio. Illegittimità di disposizioni statali che incidono sulle attribuzioni provinciali in materia di formazione professionale dei lavoratori agricoli);*
- *sentenza 11 maggio 1971, n. 95 (Competenza legislativa integrativa della regione - per il suo esercizio non è richiesta la previa emanazione di norme d'attuazione dello statuto).*

Art. 7

(competenza a istituire nuovi comuni e modificare le loro circoscrizioni o denominazioni)

(1) Con leggi della regione, sentite le popolazioni interessate, possono essere istituiti nuovi comuni e modificate le loro circoscrizioni e denominazioni.

(2) Tali modificazioni, qualora influiscano sulla circoscrizione territoriale di uffici statali, non hanno effetto se non due mesi dopo la pubblicazione del provvedimento nel "Bollettino ufficiale" della regione.

Giurisprudenza costituzionale

Sul primo comma:

- *sentenza 2 aprile 1964, n. 28 (Toponomastica - la competenza delle province si estende ai nomi delle frazioni; la competenza della regione riguarda solo i nomi dei comuni).*

Capo III
Funzioni delle province

Note al testo

L'attribuzione di competenze legislative alle province dev'essere riletta in seguito alla sostituzione dell'art. 117 della Costituzione da parte dell'art. 3 della l. cost. 18 ottobre 2001, n. 3, dato che l'art. 10 di quest'ultima legge ha esteso alle regioni a statuto speciale e alle province autonome le parti della legge che "prevedono forme di autonomia più ampie rispetto a quelle già attribuite".

Art. 8

(funzione legislativa provinciale - materie di competenza esclusiva o primaria)

(1) Le province hanno la potestà di emanare norme legislative entro i limiti indicati dall'art. 4, nelle seguenti materie:

1) ordinamento degli uffici provinciali e del personale ad essi addetto;
2) toponomastica, fermo restando l'obbligo della bilinguità nel territorio della provincia di Bolzano;
3) tutela e conservazione del patrimonio storico, artistico e popolare;
4) usi e costumi locali ed istituzioni culturali (biblioteche, accademie, istituti, musei) aventi carattere provinciale; manifestazioni ed attività artistiche, culturali ed educative locali, e, per la Provincia di Bolzano, anche con i mezzi radiotelevisivi, esclusa la facoltà di impiantare stazioni radiotelevisive;
5) urbanistica e piani regolatori;
6) tutela del paesaggio;
7) usi civici;

8) ordinamento delle minime proprietà colturali, anche agli effetti dell'art. 847 del codice civile; ordinamento dei "masi chiusi" e delle comunità familiari rette da antichi statuti o consuetudini;
9) artigianato;
10) edilizia comunque sovvenzionata, totalmente o parzialmente, da finanziamenti a carattere pubblico, comprese le agevolazioni per la costruzione di case popolari in località colpite da calamità e le attività che enti a carattere extra provinciale, esercitano nelle province con finanziamenti pubblici;
11) porti lacuali;
12) fiere e mercati;
13) opere di prevenzione e di pronto soccorso per calamità pubbliche;
14) miniere, comprese le acque minerali e termali, cave e torbiere ;
15) caccia e pesca;
16) alpicoltura e parchi per la protezione della flora e della fauna;
17) viabilità, acquedotti e lavori pubblici di interesse provinciale;
18) comunicazioni e trasporti di interesse provinciale, compresi la regolamentazione tecnica e l'esercizio degli impianti di funivia;
19) assunzione diretta di servizi pubblici e loro gestione a mezzo di aziende speciali;
20) turismo e industria alberghiera, compresi le guide, i portatori alpini, i maestri e le scuole di sci;
21) agricoltura, foreste e corpo forestale, patrimonio zootecnico ed ittico, istituti fitopatologici, consorzi agrari e stazioni agrarie sperimentali, servizi antigrandine, bonifica;
22) espropriazione per pubblica utilità per tutte le materie di competenza provinciale;
23) costituzione e funzionamento di commissioni comunali e provinciali per l'assistenza e l'orientamento dei lavoratori nel collocamento;
24) opere idrauliche della terza, quarta e quinta categoria;
25) assistenza e beneficenza pubblica;
26) scuola materna;
27) assistenza scolastica per i settori di istruzione in cui le province hanno competenza legislativa;
28) edilizia scolastica;
29) addestramento e formazione professionale.

Giurisprudenza costituzionale

Sull'alinea ("Le province hanno la potestà di emanare norme legislative entro i limiti indicati dall'art. 4, nelle seguenti materie"):

- *sentenza 10 giugno 1988, n. 633 (Normativa statale sulle miniere - è espressiva di interessi nazionali che giustificano un intervento anche di dettaglio in materie di competenza esclusiva provinciale, sorretto da esigenze unitarie infrazionabili e temperato dall'acquisizione di pareri - nella materia non si applicano i meccanismi finanziari dell'art. 15 dello statuto. Accordi previsti dall'art. 78 dello statuto - non si riferiscono a singoli stanziamenti, ma alla quota annuale dei tributi);*
- *sentenza 9 marzo 1989, n. 102 (Osservazioni governative in sede di rinvio di leggi provinciali - non sono vere e proprie censure: quindi non possono costituire motivo di ricorso costituzionale. Elenco delle materie di competenza legislativa provinciale, nello statuto - stabilisce il confine fra competenze statali e provinciali, e non una riserva assoluta di legge - quindi è legittimo il rinvio della legge alla contrattazione collettiva, in materia di pubblico impiego).*

Sul numero 1) (ordinamento degli uffici provinciali e del personale ad essi addetto):

- *sentenza 28 gennaio 1991, n. 32 (Disciplina dello sciopero - trascende le materie della pubblica sicurezza e dei relativi provvedimenti contingibili e urgenti - è articolata in modo da tener conto delle competenze provinciali in materia di servizi pubblici. Attribuzione di compiti a uffici provinciali, con oneri lievissimi, e configurazione di illeciti disciplinari - sono giustificate dalla necessità di previsioni uniformi);*
- *sentenza 24 ottobre 2001, n. 340 (Responsabilità amministrativa - rientra nelle competenze statutarie in materia di ordinamento degli uffici e del personale; ma deve attenersi ai principi dell'ordinamento, fra cui rientrano, in particolare, l'attenuazione dei casi di colpa grave e le limitazioni patrimoniali della responsabilità).*

Sul numero 2) (toponomastica, fermo restando l'obbligo della bilinguità nel territorio della provincia di Bolzano):

- *sentenza 2 aprile 1964, n. 28 (Toponomastica - la competenza delle province si estende ai nomi delle frazioni; la competenza della regione riguarda solo i nomi dei comuni).*

Sul numero 4) (usi e costumi locali ed istituzioni culturali (biblioteche, accademie, istituti, musei) aventi carattere provinciale; manifestazioni ed attività artistiche, culturali ed educative locali, e, per la Provincia di Bolzano, anche con i mezzi radiotelevisivi, esclusa la facoltà di impiantare stazioni radiotelevisive):

- *sentenza 11 luglio 1961, n. 46 (Programmi radiotelevisivi - la relativa competenza non spetta alla provincia di Bolzano. Infatti la tutela delle minoranze linguistiche e l'uso della lingua sono di competenza statale, anche perché "leggi della repubblica", nello statuto (a differenza della costituzione), significa "leggi statali");*
- *sentenza 15 luglio 1985, n. 207 (Competenze della provincia di Bolzano in materia di servizi pubblici radiotelevisivi - non hanno carattere generale ed esclusivo, ma riguardano funzioni enumerate dalle norme d'attuazione dello statuto (e collegate alla tutela delle minoranze linguistiche) - non comprendono, in particolare, pianificazione e assegnazione delle bande di frequenza - la competenza relativa alle comunicazioni si riferisce alle diversa materia dei trasporti);*
- *sentenza 14 aprile 1988, n. 450 (Nulla osta di agibilità per i complessi dilettantistici teatrali - rientra nella materia delle manifestazioni e attività artistiche locali, di competenza provinciale);*
- *sentenza 12 febbraio 1996, n. 29 (Competenze statutarie in materia di mezzi radiotelevisivi - giustificano misure provinciali di sostegno alla radiodiffusione di natura diversa rispetto a quelle previste dalla normativa statale);*
- *sentenza 15 ottobre 2003, n. 312 (Servizio radiotelevisivo - è materia rientrante nelle competenze della provincia di Bolzano, sia in base allo statuto speciale che al nuovo titolo V della costituzione. Smaltimento di rifiuti connessi a calamità - rientra fra le competenze statutarie).*

Sul numero 5) (urbanistica e piani regolatori):

- *sentenza 29 aprile 1971, n. 92 (Realizzazione di un edificio scolastico in base a legge statale di pianificazione in materia - esclude competenza regionale in materia di espropriazione, dato che si tratta di opera a carico dello stato - deve osservare, invece, la normativa urbanistica della provincia);*
- *sentenza 27 ottobre 1988, n. 999 (Distanze minime fra impianti ferroviari e altre costruzioni - non rientrano nella materia dell'urbanistica, ma in quella della polizia amministrativa connessa all'esercizio delle ferrovie).*

Sul numero 6) (tutela del paesaggio):

- *sentenza 22 luglio 2009, n. 226 (Riserva allo stato della competenza esclusiva in materia di tutela del paesaggio, in base all'art. 117, secondo comma, lettera s) della costituzione - non opera in Trentino-Sudtirolo, dove lo statuto speciale attribuisce questa competenza alle province).*

Sul numero 7) (usi civici):

- *sentenza 8 giugno 1963, n. 87 (Usi civici - diversità della loro storia giuridica nelle province meridionali (cui s'ispira la normativa statale) e nelle regioni alpine - le deroghe alle norme statali da parte di una legge provinciale, quindi, rimediano a un'artificiosa uniformità, senza urtare contro principi dell'ordinamento - la legge provinciale, viceversa, non può dire dei modi d'estinzione del processo, riservati alla competenza statale).*

Sul numero 8) (ordinamento delle minime proprietà colturali, anche agli effetti dell'art. 847 del codice civile; ordinamento dei "masi chiusi" e delle comunità familiari rette da antichi statuti o consuetudini):

- *sentenza 25 giugno 1956, n. 4 (Quando la costituzione parla di legge si riferisce alla legge dello stato - la riserva allo stato delle competenze in materia giudiziaria è un principio dell'ordinamento - la competenza provinciale sui masi chiusi, però, deroga questi principi, e consente di attribuire nuove funzioni a organi giudiziari, collegandosi all'ordinamento imperiale in cui s'è sviluppato l'istituto);*
- *sentenza 1 marzo 1972, n. 35 (Leggi statali applicabili fino a quando non diversamente disposto da leggi regionali - comprendono le modifiche successive all'approvazione dello statuto speciale. Avvalimento di uffici regionali da parte dello stato - è ammissibile ai sensi dell'art. 118 della costituzione. Illegittima estensione ai masi chiusi di disposizioni statali sull'affitto di fondi rustici).*

Sul numero 9) (artigianato):

- *sentenza 14 luglio 1988, n. 796 (Previsione di fondi e incentivi statali in materia di industria e di artigianato - è legittima, in quanto rivesta un carattere di normativa generale sulla programmazione economica, legata a interessi nazionali);*
- *sentenza 19 dicembre 2006, n. 423 (Disciplina della professione di odontotecnico - non è riconducibile alla competenza statutaria sull'artigianato, ma a quella in materia di professioni, derivante dall'art. 117 della costituzione, in base alla quale la provincia non può definire nuove figure professionali).*

Sul numero 10) (edilizia comunque sovvenzionata, totalmente o parzialmente, da finanziamenti a carattere pubblico, comprese le agevolazioni per la costruzione di case popolari in località colpite da calamità e le attività che enti a carattere extra provinciale, esercitano nelle province con finanziamenti pubblici):

- *sentenza 13 novembre 1985, n. 287 (Alloggi di servizio funzionalmente collegati a servizi pubblici statali - rientrano fra le competenze dello stato in base all'art. 68 dello statuto, e non della provincia in base alle attribuzioni statutarie in materia di edilizia sovvenzionata);*
- *sentenza 25 febbraio 1988, n. 217 (Competenza provinciale in materia di edilizia agevolata - non esclude un intervento statale concorrente, espressivo di uno stringente interesse nazionale connesso al diritto fondamentale garantito dall'art. 47 della costituzione. L'intervento statale aggiuntivo, altrimenti, sarebbe illegittimo perché interferente con l'indirizzo politico regionale e non espresso come limite all'esercizio delle competenze provinciali).*

Sul numero 13) (opere di prevenzione e di pronto soccorso per calamità pubbliche):

- *sentenza 10 febbraio 1969, n. 13 (Concessione di contributi da parte dello stato, in base alla legge, in*

relazione a calamità - fa venir meno la competenza regionale in materia di espropri, per le opere connesse);

- *sentenza 28 dicembre 1971, n. 208 (Protezione civile - è materia più ampia di quelle statutarie dei servizi antincendi e delle opere connesse a calamità. Inoltre le grandi calamità richiedono un intervento unitario, necessariamente statale);*
- *sentenza 15 ottobre 2003, n. 312 (Servizio radiotelevisivo - è materia rientrante nelle competenze della provincia di Bolzano, sia in base allo statuto speciale che al nuovo titolo V della costituzione. Smaltimento di rifiuti connessi a calamità - rientra fra le competenze statutarie);*
- *sentenza 1 aprile 2011, n. 109 (Rischio idrogeologico - è riconducibile alle competenze provinciali in materia di calamità e di utilizzazione delle acque pubbliche - gli interventi statali, quindi, devono rispettare le procedure concordate previste dalle norme d'attuazione dello statuto).*
- *sentenza 11 giugno 2014, n. 169 (Interventi sugli scarichi delle grandi dighe e sui sedimenti accumulati nei loro serbatoi, per prevenire il dissesto idrogeologico - sono riconducibili alle competenze delle province autonome in materia di calamità e di acque pubbliche - lo statuto e le sue norme d'attuazione si fanno già carico delle esigenze di coordinamento con lo stato - illegittima attribuzione di ulteriori funzioni al ministero dell'ambiente).*

Sul numero 14) (miniere, comprese le acque minerali e termali, cave e torbiere):

- *sentenza 12 maggio 1988, n. 532 (Trasferimento di aziende termali partecipate dallo stato - è estraneo alle competenze provinciali, dato che non incide sulla titolarità del bene pubblico delle acque minerali);*
- *sentenza 27 dicembre 1991, n. 482 (Legge relativa al piano energetico nazionale - soddisfa un interesse nazionale preminente, che giustifica una disciplina statale unitaria. Attribuzione alle province autonome di poteri meramente consultivi, in procedimenti relativi agli idrocarburi (che attengono la materia delle miniere) - comporta una sottrazione di competenze insufficientemente compensata: al posto del parere dev'essere prevista un'intesa).*
- *sentenza 7 aprile 2011, n. 112 (Risorse geotermiche - ferma la loro proprietà provinciale, sono riconducibili alla materia delle miniere, di competenza primaria provinciale, vincolata però dai principi di riforma, legati ad aspetti che riguardano le competenze statali sull'ambiente e sull'energia);*
- *sentenza 20 giugno 2013, n. 145 (Potestà legislativa primaria delle province autonome in materia di cave - trova un limite nelle competenze esclusive statali in materia di ambiente. Proroga di lavori di coltivazione di cave - non elude la valutazione d'impatto ambientale, anche perché la normativa provinciale in materia prevede meccanismi di monitoraggio che realizzano un assetto coerente con i livelli (anche comunitari) di tutela ambientale).*

Sul numero 15) (caccia e pesca):

- *sentenza 25 novembre 2008, n. 387 (Caccia - competenza primaria delle province autonome - spetta allo stato fissare standard minimi di tutela, nell'esercizio della sua competenza esclusiva relativa alla tutela dell'ambiente. Zoo - rientrano nella materia statutaria dei parchi per la protezione di flora e fauna, soggetta agli stessi limiti, derogabili solo al rialzo. Sanzioni penali provinciali - è ammissibile l'uso di sanzioni statali per fattispecie coincidenti; non l'autonoma determinazione di fattispecie, o l'incorporazione di sanzioni statali nella legge provinciale);*
- *sentenza 21 aprile 2011, n. 151 (Tutela dei funghi e della fauna - non è riportabile alle competenze provinciali in materia di parchi e di caccia, derivanti dallo statuto speciale, ma alla competenza esclusiva statale sulla tutela dell'ambiente - le province, quindi, possono intervenire solo per elevare gli standard di tutela, esercitando altre loro competenze);*
- *sentenza 12 dicembre 2012, n. 278 (Caccia - competenza primaria delle province autonome - interagisce con le competenze statali in materia ambientale, caratterizzate da trasversalità e primazia - le province possono solo innalzare i livelli di tutela. Comunicazione alla commissione europea delle misure compensative relative a progetti per cui la valutazione d'incidenza dà esito negativo - mancato richiamo delle disposizioni statali - non comporta la loro inapplicabilità).*

Sul numero 16) (alpicoltura e parchi per la protezione della flora e della fauna):

- *sentenza 14 novembre 2007, n. 378 (Ambiente - materia trasversale riservata allo stato, inerente a un interesse pubblico di valore costituzionale primario - il bene unitario ambiente coesiste con altri beni, relativi a sue componenti e concernenti altri interessi, di competenza regionale, limitata da quella statale. Rifiuti - non rientrano fra le competenze statutarie delle province autonome, ma in quelle dello stato, che può attribuire funzioni alle province. Zone di conservazione previste dalle norme europee - sono riconducibili alle competenze provinciali in materia di parchi - la loro designazione, ai sensi delle norme europee, corrisponde all'istituzione dell'area protetta, e dev'essere effettuata d'intesa fra stato e provincia);*
- *sentenza 1 agosto 2008, n. 329 (Potestà legislativa in materia di parchi, prevista dallo statuto - comporta che le province, nell'adottare le misure di conservazione relative alle zone speciali di conservazione e alle zone di protezione speciale, non devono conformarsi ai criteri stabiliti con decreto ministeriale in base a una disposizione statale già dichiarata illegittima);*
- *sentenza 25 novembre 2008, n. 387 (Caccia - competenza primaria delle province autonome - spetta allo stato fissare standard minimi di tutela, nell'esercizio della sua competenza esclusiva relativa alla tutela dell'ambiente. Zoo - rientrano nella materia statutaria dei parchi per la protezione di flora e fauna, soggetta agli stessi limiti, derogabili solo al rialzo. Sanzioni penali provinciali - è ammissibile l'uso di sanzioni statali per fattispecie coincidenti; non l'autonoma determinazione di fattispecie, o l'incorporazione di sanzioni statali nella legge provinciale);*
- *sentenza 21 aprile 2011, n. 151 (Tutela dei funghi e della fauna - non è riportabile alle competenze provinciali in materia di parchi e di caccia, derivanti dallo statuto speciale, ma alla competenza esclusiva statale sulla*

tutela dell'ambiente - le province, quindi, possono intervenire solo per elevare gli standard di tutela, esercitando altre loro competenze).

Sul numero 17) (viabilità, acquedotti e lavori pubblici di interesse provinciale):

- *sentenza 19 dicembre 1966, n. 118 (Dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità e urgenza delle opere relative a un elettrodotto di 220 chilovolt - è un'opera a carico dello stato (dato che l'ENEL svolge un servizio nazionalizzato), estranea quindi alle competenze regionali in materia di espropriazioni e di lavori pubblici);*
- *sentenza 19 maggio 1988, n. 555 (Trasferimento di una struttura dell'ANAS da Bolzano a Trento - è misura organizzativa, che non lede l'autonomia della provincia di Bolzano. Restano fermi, però, gli obblighi derivanti dal principio del bilinguismo);*
- *sentenza 29 dicembre 2004, n. 428 (Circolazione stradale - non rientra fra le competenze residuali delle regioni - è riportabile alle competenze esclusive statali in materia di ordine pubblico, sicurezza e ordinamento civile. Competenza provinciale sulla viabilità - riguarda la localizzazione, costruzione e manutenzione di strade: non la circolazione. Poteri prefettizi - le norme statali non toccano i commissari del governo, garantiti da una norma speciale di rango statutario);*
- *sentenza 12 febbraio 2010, n. 45 (Lavori pubblici - previsione statutaria d'una materia autonoma - garantisce più autonomia rispetto al riparto costituzionale delle competenze, dove i lavori pubblici sono un'attività connessa alle materie in cui si esplicano - permanenza dei vincoli derivanti da obblighi internazionali, e quindi dai principi europei sulla libera concorrenza nel e per il mercato (attinenti la fase procedimentale che precede il contratto), dai principi dell'ordinamento, e quindi dai rapporti privatistici (attinenti conclusione ed esecuzione del contratto) e dalle norme di riforma economico-sociale (con riflessi finanziari) del codice degli appalti);*
- *sentenza 12 luglio 2013, n. 187 (Lavori pubblici - regime di maggior favore ricavabile dallo statuto speciale - implica l'applicazione dei relativi limiti, connessi al principio di tutela della concorrenza, derivante da prescrizioni europee, e ai principi dell'ordinamento, comprendenti quelli privatistici - conseguente incostituzionalità di disposizioni provinciali trentine sui bandi-tipo (riservati all'autorità per la vigilanza sui contratti, per esigenze unitarie) e sulle tariffe professionali).*

Sul numero 18) (comunicazioni e trasporti di interesse provinciale, compresi la regolamentazione tecnica e l'esercizio degli impianti di funivia):

- *sentenza 15 luglio 1985, n. 207 (Competenze della provincia di Bolzano in materia di servizi pubblici radiotelevisivi - non hanno carattere generale ed esclusivo, ma riguardano funzioni enumerate dalle norme d'attuazione dello statuto (e collegate alla tutela delle minoranze linguistiche) - non comprendono, in particolare, pianificazione e assegnazione delle bande di frequenza - la competenza relativa alle comunicazioni si riferisce alle diversa materia dei trasporti);*
- *sentenza 14 aprile 1988, n. 449 (Disciplina del personale delle aziende pubbliche di trasporto - rientra nella materia statutaria delle comunicazioni e trasporti d'interesse provinciale, che è individuata con precisione sufficiente a conferire poteri alle province anche in carenza di norme d'attuazione dello statuto);*
- *sentenza 26 febbraio 1998, n. 30 (Modalità di organizzazione e gestione dei servizi di trasporto scolastico - rientrano fra le competenze della provincia di Trento in materia di trasporti e assistenza scolastica - allo stato è riservata la sola disciplina della sicurezza dei veicoli, che esige uniformità di parametri a livello nazionale);*
- *sentenza 13 ottobre 2006, n. 327 (Sicurezza degli impianti a fune - rientra nelle competenze delle province (che infatti hanno disciplinato la materia, senza che lo stato proponesse impugnative), dato che lo statuto speciale, per questo settore, allarga la competenza dalle modalità di organizzazione e gestione dei servizi alla loro regolamentazione tecnica).*

Sul numero 19) (assunzione diretta di servizi pubblici e loro gestione a mezzo di aziende speciali):

- *sentenza 15 luglio 1985, n. 207 (Competenze della provincia di Bolzano in materia di servizi pubblici radiotelevisivi - non hanno carattere generale ed esclusivo, ma riguardano funzioni enumerate dalle norme d'attuazione dello statuto (e collegate alla tutela delle minoranze linguistiche) - non comprendono, in particolare, pianificazione e assegnazione delle bande di frequenza - la competenza relativa alle comunicazioni si riferisce alle diversa materia dei trasporti);*
- *sentenza 28 gennaio 1991, n. 32 (Disciplina dello sciopero - trascende le materie della pubblica sicurezza e dei relativi provvedimenti contingibili e urgenti - è articolata in modo da tener conto delle competenze provinciali in materia di servizi pubblici. Attribuzione di compiti a uffici provinciali, con oneri lievissimi, e configurazione di illeciti disciplinari - sono giustificate dalla necessità di previsioni uniformi).*

Sul numero 20) (turismo e industria alberghiera):

- *sentenza 15 luglio 1986, n. 195 (Turismo - la presenza di interessi ultraregionali giustifica l'esercizio di funzioni d'indirizzo e coordinamento anche verso le regioni a statuto speciale, legittimando le norme statali su aspetti come la classificazione alberghiera. Interventi finanziari aggiuntivi dello stato - non si applica l'art. 78 dello statuto, che non si riferisce a singole leggi di stanziamento; né l'art. 79, che non postula l'assegnazione di ogni contributo speciale alle province);*

Sul numero 21) (agricoltura, foreste e corpo forestale, patrimonio zootecnico ed ittico, istituti fitopatologici, consorzi agrari e stazioni agrarie sperimentali, servizi antigrandine, bonifica):

- *sentenza 3 dicembre 1987, n. 433 (Competenza in materia di agricoltura - comprende gli interventi sulla struttura degli operatori economici, non aggregabili, per strumentalità, alla disciplina statale del mercato. Presenza di spazi vuoti nei regolamenti comunitari - consente comunque allo stato d'intervenire, per dettare indirizzi connessi a interessi nazionali. Principi posti dall'art. 78 dello statuto - non si applicano ai finanziamenti settoriali straordinari);*
- *sentenza 25 marzo 1992, n. 123 (Animali d'affezione - disciplina riconducibile alla sanità; non alla zootecnia (dove contano gli aspetti produttivi) - sanzioni amministrative - in ragione delle relative competenze sostanziali*

spetta alle regioni disciplinarle e acquisirle - carattere suppletivo delle norme statali. Assegnazione agli enti locali di parte dei fondi - è ragionevole, dati i loro compiti - non lede l'autonomia finanziaria regionale. Non si applica l'art. 5 della l. n. 386 del 1989).

Sul numero 25) (assistenza e beneficenza pubblica):

- *sentenza 9 maggio 1985, n. 139 (Asili-nido - sono riconducibili alle competenze delle province autonome in materia assistenziale. Rette di frequenza - non hanno natura tributaria, ma costituiscono la controprestazione, a titolo di concorso negli oneri, di un servizio liberamente richiesto - sono basate su criteri di proporzionalità (e non di progressività));*
- *sentenza 18 marzo 2005, n. 106 (Anticipazione dell'assegno di mantenimento per i minori in stato di bisogno - rientra nelle competenze statutarie in materia di assistenza).*

Sul numero 27) (assistenza scolastica per i settori di istruzione in cui le province hanno competenza legislativa):

- *sentenza 23 luglio 1974, n. 250 (Concessione di prestiti sull'onore a studenti trentini - rientra nella materia dell'assistenza scolastica (e non dell'assistenza sociale), che in base allo statuto non si estende agli studenti universitari - mancata copertura degli oneri relativi al 1973 e ai primi giorni del 1974 - conseguente, parziale illegittimità delle disposizioni approvate dal consiglio);*
- *sentenza 26 febbraio 1998, n. 30 (Modalità di organizzazione e gestione dei servizi di trasporto scolastico - rientrano fra le competenze della provincia di Trento in materia di trasporti e assistenza scolastica - allo stato è riservata la sola disciplina della sicurezza dei veicoli, che esige uniformità di parametri a livello nazionale).*

Sul numero 29) (addestramento e formazione professionale):

- *sentenza 28 dicembre 1970, n. 192 (Obbligo di assunzione attraverso liste numeriche anche per le aziende agricole minori - contrasta con i principi statutari sulla tutela delle minoranze. Potestà legislativa integrativa - non comporta una recessione delle disposizioni statali di fronte a quelle regionali di dettaglio. Illegittimità di disposizioni statali che incidono sulle attribuzioni provinciali in materia di formazione professionale dei lavoratori agricoli);*
- *sentenza 15 luglio 1993, n. 316 (Formazione professionale dei medici - in quanto non radicata nell'istruzione universitaria è riconducibile alle competenze delle province autonome in materia di addestramento e formazione professionale);*
- *sentenza 14 luglio 2009, n. 213 (Istruzione e formazione professionale - competenze statutarie - sono più ampie di quelle attribuite alle regioni ordinarie dalla costituzione. Principi in materia di istruzione - comprendono la disciplina degli esami di stato per l'accesso a università e alta formazione (che non ammette differenziazioni territoriali) e del passaggio dalla formazione professionale provinciale agli istituti professionali statali).*

Art. 9

(funzione legislativa provinciale - materie di competenza concorrente o secondaria)

(1) Le province emanano norme legislative nelle seguenti materie nei limiti indicati dall'art. 5:

1) polizia locale urbana e rurale;
2) istruzione elementare e secondaria (media, classica, scientifica, magistrale, tecnica, professionale e artistica);
3) commercio;
4) apprendistato; libretti di lavoro; categorie e qualifiche dei lavoratori;
5) costituzione e funzionamento di commissioni comunali e provinciali di controllo sul collocamento;
6) spettacoli pubblici per quanto attiene alla pubblica sicurezza;
7) esercizi pubblici, fermi restando i requisiti soggettivi richiesti dalle leggi dello Stato per ottenere le licenze, i poteri di vigilanza dello Stato, ai fini della pubblica sicurezza, la facoltà del Ministero dell'interno di annullare d'ufficio, ai sensi della legislazione statale, i provvedimenti adottati nella materia, anche se definitivi. La disciplina dei ricorsi ordinari avverso i provvedimenti stessi è attuata nell'ambito dell'autonomia provinciale;
8) incremento della produzione industriale;
9) utilizzazione delle acque pubbliche, escluse le grandi derivazioni a scopo idroelettrico;
10) igiene e sanità, ivi compresa l'assistenza sanitaria e ospedaliera;
11) attività sportive e ricreative con i relativi impianti ed attrezzature.

Giurisprudenza costituzionale

Sul numero 2) (istruzione elementare e secondaria - media, classica, scientifica, magistrale, tecnica, professionale

e artistica):

- *sentenza 30 maggio 1991, n. 232 (Conservatori musicali - non rientrano nell'istruzione artistica, trasferita alle province autonome; ma poiché le norme d'attuazione dello statuto attribuiscono alla provincia di Bolzano delle competenze in materia di corsi presso il conservatorio, lo stato non può approvarne il calendario scolastico senza intesa con la provincia, in base al principio di leale collaborazione);*
- *sentenza 14 luglio 2009, n. 213 (Istruzione e formazione professionale - competenze statutarie - sono più ampie di quelle attribuite alle regioni ordinarie dalla costituzione. Principi in materia di istruzione - comprendono la disciplina degli esami di stato per l'accesso a università e alta formazione (che non ammette differenziazioni territoriali) e del passaggio dalla formazione professionale provinciale agli istituti professionali statali);*
- *sentenza 17 novembre 2010, n. 328 (Principi statali che incidono sulla competenza statutaria in materia di istruzione - vi rientra l'attribuzione al ministro del potere di approvare modelli di pagelle e diplomi. Riproduzione su questi ultimi dell'emblema della repubblica italiana - è espressione di esigenze unitarie riconducibili all'art. 5 della costituzione e all'art. 1 dello statuto).*

Sul numero 3) (commercio):

- *sentenza 19 febbraio 1965, n. 8 (Magazzini di vendita a prezzo unico - nel silenzio delle norme d'attuazione dello statuto, non rientrano nelle competenze regionali in materia d'incremento delle attività commerciali).*

Sul numero 6) (spettacoli pubblici per quanto attiene alla pubblica sicurezza):

- *sentenza 10 marzo 1988, n. 277 (Gare automobilistiche - rientrano nella materia degli spettacoli pubblici, che lo statuto speciale attribuisce alle province autonome - i relativi poteri autorizzatori, quindi, spettano ai presidenti delle giunte provinciali (e non a organi dello stato));*
- *sentenza 26 febbraio 2010, n. 72 (Competenze provinciali in materia di polizia amministrativa - sono connesse alle altre materie attribuite alle province, mentre sono riservati allo stato gli aspetti che toccano la sicurezza e l'ordine pubblico, fra cui rientra la disciplina dei giochi d'azzardo).*

Sul numero 7) (esercizi pubblici):

- *sentenza 22 giugno 2006, n. 237 (Normativa provinciale sul numero massimo di apparecchi da gioco installabili negli esercizi pubblici - è incostituzionale perché non la si può ricondurre alla competenza statutaria in materia di esercizi pubblici, ma a quella relativa a sicurezza e ordine pubblico attribuita dalla costituzione allo stato, che ha compiutamente disciplinato l'argomento);*
- *sentenza 26 febbraio 2010, n. 72 (Competenze provinciali in materia di polizia amministrativa - sono connesse alle altre materie attribuite alle province, mentre sono riservati allo stato gli aspetti che toccano la sicurezza e l'ordine pubblico, fra cui rientra la disciplina dei giochi d'azzardo).*

Sul numero 8) (incremento della produzione industriale):

- *sentenza 14 luglio 1988, n. 796 (Previsione di fondi e incentivi statali in materia di industria e di artigianato - è legittima, in quanto rivesta un carattere di normativa generale sulla programmazione economica, legata a interessi nazionali);*

Sul numero 9) (utilizzazione delle acque pubbliche, escluse le grandi derivazioni a scopo idroelettrico):

- *sentenza 31 marzo 1961, n. 20 (Concessione di grandi derivazioni d'acqua a uso non idroelettrico e di piccole derivazioni - è di competenza regionale. Dato che i bacini idrici si estendono in altre regioni, però, è necessario un coordinamento con i poteri statali, che può esprimersi solo con norme d'attuazione dello statuto);*
- *sentenza 7 giugno 1962, n. 46 (Lo stato può imporre prezzi massimi per l'energia idroelettrica spettante alla regione Trentino-Sudtirolo, anche per uniformità tariffaria, in connessione alla politica energetica nazionale. Utilizzazione delle acque pubbliche - la competenza regionale non comprende la fissazione dei prezzi dell'acqua o dell'energia. Materie di competenza regionale - non si possono ampliare (ma, viceversa, si possono restringere) usando criteri finalistici);*
- *sentenza 7 marzo 1964, n. 13 (Nazionalizzazione dell'energia elettrica - prevale sulle competenze statutarie in materia di acque pubbliche e di derivazioni idroelettriche, perché esprime interessi nazionali e norme di riforma economico-sociale);*
- *sentenza 30 settembre 1987, n. 302 (Produzione di energia elettrica - un'autorizzazione ministeriale non incide sulle parallele competenze provinciali in materia di utilizzazione delle acque pubbliche);*
- *sentenza 20 dicembre 2002, n. 533 (Controllo preventivo del governo sulle leggi provinciali - è venuto meno in seguito alla riforma costituzionale del 2001. Approvazione di norme identiche a quelle impugnate, per sottrarle al giudizio di costituzionalità - uso distorto della potestà legislativa - trasferimento della questione sulle nuove norme. Inesistenza di un principio per cui l'insegnamento presso scuole private dovrebbe ricevere un punteggio diverso da quello presso scuole statali. Stretta attinenza fra titoli di studio per l'accesso agli esami di abilitazione e discipline insegnate - è un principio dell'ordinamento. Sovracanoni sulle derivazioni a scopo idroelettrico - non riguardano la materia delle utilizzazioni d'acqua, ma quella della finanza locale - non possono essere sottratti ai consorzi di comuni del bacino imbrifero montano senza ledere l'autonomia finanziaria comunale);*
- *sentenza 1 aprile 2011, n. 109 (Rischio idrogeologico - è riconducibile alle competenze provinciali in materia di calamità e di utilizzazione delle acque pubbliche - gli interventi statali, quindi, devono rispettare le procedure concordate previste dalle norme d'attuazione dello statuto);*
- *sentenza 31 maggio 2013, n. 114 (Richiesta disponibilità dei terreni, anziché dichiarazione di pubblica utilità, in relazione a piccole derivazioni idroelettriche - non attiene la materia costituzionale della produzione dell'energia, ma quelle degli espropri e dell'utilizzo delle acque pubbliche, previste dallo statuto speciale trentino-sudtirolese - non contrasta con le disposizioni statali in materia, né coi principi costituzionali di*

uguaglianza e di libera iniziativa economica).

- *sentenza 11 giugno 2014, n. 169 (Interventi sugli scarichi delle grandi dighe e sui sedimenti accumulati nei loro serbatoi, per prevenire il dissesto idrogeologico - sono riconducibili alle competenze delle province autonome in materia di calamità e di acque pubbliche - lo statuto e le sue norme d'attuazione si fanno già carico delle esigenze di coordinamento con lo stato - illegittima attribuzione di ulteriori funzioni al ministero dell'ambiente).*

Sul numero 10) (igiene e sanità, ivi compresa l'assistenza sanitaria e ospedaliera):

- *sentenza 26 giugno 1965, n. 51 (Potere di classificare gli ospedali - non rientra nella materia delle istituzioni pubbliche di assistenza e di beneficenza - non rientra nelle competenze regionali sull'assistenza sanitaria e ospedaliera, perché la classificazione inciderebbe su questioni di competenza statale);*
- *sentenza 22 dicembre 1977, n. 154 (Provvedimenti contro l'inquinamento atmosferico - rientrano nella materia "igiene e sanità", che lo statuto speciale attribuisce alle province);*
- *sentenza 17 marzo 1988, n. 305 (Disposizioni statali sulla qualità delle acque di balneazione - non incidono sulle competenze delle province autonome in materia di utilizzazione delle acque, opere idrauliche, tutela del paesaggio o inquinamenti, ma su quelle relative a igiene e sanità - disciplinano legittimamente i parametri di qualità e le connesse procedure tecniche di rilevazione, per garantire uniformi condizioni di salute a livello nazionale);*
- *sentenza 17 marzo 1988, n. 306 (Disposizioni statali sulla qualità delle acque potabili - non incidono sulle competenze delle province autonome in materia di opere idrauliche, tutela del paesaggio, acquedotti e lavori pubblici, ma su quelle relative a igiene e sanità e all'utilizzazione delle acque pubbliche - disciplinano legittimamente requisiti di qualità e connesse procedure tecniche di rilevazione, per garantire uniformi condizioni sanitarie a livello nazionale);*
- *sentenza 23 giugno 1988, n. 699 (Inquinamento atmosferico - materia riconducibile alla tutela della salute, di competenza delle province autonome in base all'art. 9, n. 10 dello statuto speciale);*
- *sentenza 16 febbraio 2006, n. 59 (Divieto di fumo - rientra fra i principi statali che vincolano le province in base all'art. 9 dello statuto speciale - la provincia, quindi, non può disporre di una disciplina organica, sostitutiva di quella statale);*
- *sentenza 13 giugno 2006, n. 222 (Tutela dai cani pericolosi - non rientra nella competenza statutaria in materia di igiene e sanità, ma in quella statale relativa alla sicurezza e all'ordine pubblico);*
- *sentenza 28 dicembre 2006, n. 449 (Accesso alla dirigenza del servizio sanitario - rientra nella materia statutaria della sanità - comporta il rispetto dei principi fondamentali derivanti dalle norme statali, in particolare quanto ai requisiti per l'accesso alle qualifiche. Disciplina della figura professionale sanitaria di massaggiatore - rientra nella materia delle professioni, per cui valgono anche in Trentino-Sudtirolo le competenze derivanti dalla costituzione);*
- *sentenza 23 febbraio 2007, n. 50 (Regime del rapporto di lavoro dei dirigenti sanitari - rientra nella materia costituzionale della tutela della salute e in quella statutaria della sanità - esclusività (o meno) del rapporto di lavoro - espressione di un principio fondamentale, di competenza statale);*
- *sentenza 16 marzo 2007, n. 80 (Sanità - liste d'attesa - rientrano fra i livelli essenziali di assistenza, di competenza statale, applicabili anche in presenza della competenza statutaria in materia di sanità - l'attività di verifica delle liste d'attesa, però, rientra nelle competenze provinciali);*
- *sentenza 14 marzo 2008, n. 62 (Disciplina dei rifiuti - rientra nella tutela dell'ambiente, di esclusiva competenza statale - le province autonome possono intervenire in base alle competenze statutarie in materia di tutela del paesaggio, urbanistica, igiene e sanità - però le disposizioni provinciali, per non essere incostituzionali, non possono derogare o peggiorare il livello di tutela ambientale stabilito dallo stato, e devono adeguarsi alle direttive comunitarie);*
- *sentenza 14 novembre 2008, n. 371 (Sanità - attribuzioni delle province autonome - sono meno ampie di quelle in materia di tutela della salute (comprendente l'organizzazione sanitaria) previste dall'art. 117 della costituzione, dunque applicabile alle province. Principi riservati allo stato - comprendono quelli connessi all'attività libero-professionale intramuraria. Poteri sostitutivi previsti dall'art. 120 della costituzione - valgono anche per le province autonome).*

Art. 10

(funzione legislativa provinciale - materie di competenza integrativa)

(1) Allo scopo di integrare le disposizioni delle leggi dello Stato, le province hanno la potestà di emanare norme legislative nella materia del collocamento e avviamento al lavoro, con facoltà di avvalersi - fino alla costituzione dei propri uffici - degli uffici periferici del Ministero del lavoro per l'esercizio dei poteri amministrativi connessi con le potestà legislative spettanti alle province stesse in materia di lavoro.

(2) I collocatori comunali saranno scelti e nominati dagli organi statali, sentiti il Presidente della Provincia e i sindaci interessati.

(3) I cittadini residenti nella provincia di Bolzano hanno diritto alla precedenza nel collocamento al lavoro nel territorio della provincia stessa, esclusa ogni distinzione basata

sulla appartenenza ad un gruppo linguistico o sull'anzianità di residenza.

Note al testo
- *Articolo così modificato dall'art. 4 della l. cost. 31 gennaio 2001, n. 2.*

Giurisprudenza costituzionale
- *Sentenza 6 febbraio 1991, n. 48 (Diritto di precedenza per i lavoratori residenti in provincia di Bolzano - in base allo statuto riguarda solo l'assunzione mediante le liste di collocamento, e non l'assunzione diretta da parte dei datori di lavoro).*

Art. 11
(competenza amministrativa in materia di aziende di credito locali)

(1) La provincia può autorizzare l'apertura e il trasferimento di sportelli bancari di aziende di credito a carattere locale provinciale e regionale, sentito il parere del Ministero del tesoro.

(2) L'autorizzazione all'apertura e al trasferimento nella provincia di sportelli bancari delle altre aziende di credito è data dal Ministero del tesoro sentito il parere della provincia interessata.

(3) La provincia nomina il presidente e il vice presidente della cassa di risparmio, sentito il parere del Ministero del tesoro.

Giurisprudenza costituzionale
- *Sentenza 2 febbraio 1990, n. 45 (Pareri previsti dall'art. 11 dello statuto, nella materia (d'interesse nazionale) del credito - non si estendono ad atti generali o normativi dello stato. Pareri negativi della provincia - non comportano, per il ministero, l'obbligo di adottare un provvedimento espresso: basta che la provincia sia messa nelle condizioni di esprimere il suo parere);*
- *sentenza 28 novembre 1990, n. 525 (Potere provinciale di nominare presidente e vicepresidente delle casse di risparmio - riguarda gli istituti che hanno sede e sportelli solo in regione - le disposizioni statutarie in materia devono essere interpretate in senso restrittivo, anche tenendo conto delle norme d'attuazione);*
- *sentenza 8 giugno 1994, n. 224 (Art. 11 dello statuto - competenze delle province su apertura e trasferimento di sportelli bancari - la nuova disciplina del credito, ispirata dai principi comunitari della libertà di stabilimento, ha fatto mancare il loro presupposto - residuano poteri consultivi riferiti a banche extracomunitarie. Leggi statali attuative di direttive comunitarie - conferma la possibilità che incidano su competenze fissate in norme di rango costituzionale);*
- *sentenza 20 dicembre 2007, n. 438 (Fondazioni bancarie - sono diventate persone giuridiche private, per cui valgono le competenze statali in materia di ordinamento civile - di conseguenza non si applicano le norme dello statuto speciale in materia di aziende di credito a carattere regionale).*

Art. 12
(concessioni di grandi derivazioni idroelettriche - rapporti con gli organi statali)

(1) Per le concessioni di grandi derivazioni a scopo idroelettrico e le relative proroghe di termine, le province territorialmente competenti hanno facoltà di presentare le proprie osservazioni ed opposizioni in qualsiasi momento fino all'emanazione del parere definitivo del consiglio superiore dei lavori pubblici.

(2) Le province hanno altresì facoltà di proporre ricorso al tribunale superiore delle acque pubbliche avverso il decreto di concessione e di proroga.

(3) I presidenti delle province territorialmente competenti o loro delegati sono invitati a partecipare con voto consultivo alle riunioni del consiglio superiore dei lavori pubblici, nelle quali sono esaminati i provvedimenti indicati nel primo comma.

(4) Il ministero competente adotta i provvedimenti concernenti l'attività dell'Ente nazionale per l'energia elettrica (ENEL) nella regione, sentito il parere della provincia interessata.

Note al testo
- *Articolo così modificato dall'art. 4 della l. cost. 31 gennaio 2001, n. 2.*

Giurisprudenza costituzionale

- *Sentenza 31 marzo 1961, n. 20 (Concessione di grandi derivazioni d'acqua a uso non idroelettrico e di piccole derivazioni - è di competenza regionale. Dato che i bacini idrici si estendono in altre regioni, però, è necessario un coordinamento con i poteri statali, che può esprimersi solo con norme d'attuazione dello statuto);*
- *sentenza 1 aprile 1985, n. 94 (Concessione di grandi derivazioni d'acqua a scopo idroelettrico - la loro riserva allo stato, deducibile dall'art. 12 dello statuto, non consente di spostare la competenza a livello provinciale per motivi attinenti la tutela del paesaggio, pur tenendo conto del valore costituzionale di quest'ultima; che si può esprimere negli strumenti di coordinamento previsti dallo statuto);*
- *sentenza 22 maggio 1987, n. 182 (Art. 13, quarto comma dello statuto speciale - se interpretato in connessione con l'art. 12 non attribuisce agli enti locali una posizione preferenziale analoga a quella dell'ENEL, nelle concessioni di grande derivazione idroelettrica nuove o da rinnovare; nelle ipotesi ordinarie (e in caso di proroga) si applica quest'ultimo articolo. Quindi la normativa generale dello stato vale anche in provincia);*
- *sentenza 27 dicembre 1991, n. 482 (Legge relativa al piano energetico nazionale - soddisfa un interesse nazionale preminente, che giustifica una disciplina statale unitaria. Attribuzione alle province autonome di poteri meramente consultivi, in procedimenti relativi agli idrocarburi (che attengono la materia delle miniere) - comporta una sottrazione di competenze insufficientemente compensata: al posto del parere dev'essere prevista un'intesa).*

Art. 13

(concessioni di grandi derivazioni idroelettriche - fornitura di energia alle province - procedura)

(1) Nelle concessioni di grande derivazione a scopo idroelettrico, i concessionari hanno l'obbligo di fornire annualmente e gratuitamente alle province di Bolzano e di Trento - per servizi pubblici e categorie di utenti da determinare con legge provinciale - 220 Kwh per ogni Kw di potenza nominale media di concessione, da consegnare all'officina di produzione, o sulla linea di trasporto e distribuzione ad alta tensione collegata con l'officina stessa, nel punto più conveniente alla provincia.

(2) Le province stabiliscono altresì con legge i criteri per la determinazione del prezzo dell'energia di cui sopra ceduta alle imprese distributrici, nonché i criteri per le tariffe di utenza, le quali non possono comunque superare quelle deliberate dal CIP.

(3) I concessionari di grandi derivazioni a scopo idroelettrico dovranno corrispondere semestralmente alle province lire 6,20 per ogni Kwh di energia da esse non ritirata. Il compenso unitario prima indicato varierà proporzionalmente alle variazioni, non inferiori al 5 per cento del prezzo medio di vendita della energia elettrica dell'ENEL, ricavato dal bilancio consuntivo dell'ente stesso.

(4) Sulle domande di concessione per grandi derivazioni idroelettriche presentate, nelle province di Trento e di Bolzano, in concorrenza dall'ENEL e dagli enti locali, determinati in base a successiva legge dello Stato, provvede il Ministro per i lavori pubblici di concerto col Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato e d'intesa con la provincia territorialmente interessata.

Giurisprudenza costituzionale

- *Sentenza 31 marzo 1961, n. 20 (Concessione di grandi derivazioni d'acqua a uso non idroelettrico e di piccole derivazioni - è di competenza regionale. Dato che i bacini idrici si estendono in altre regioni, però, è necessario un coordinamento con i poteri statali, che può esprimersi solo con norme d'attuazione dello statuto);*
- *sentenza 7 giugno 1962, n. 46 (Lo stato può imporre prezzi massimi per l'energia idroelettrica spettante alla regione Trentino-Sudtirolo, anche per uniformità tariffaria, in connessione alla politica energetica nazionale. Utilizzazione delle acque pubbliche - la competenza regionale non comprende la fissazione dei prezzi dell'acqua o dell'energia. Materie di competenza regionale - non si possono ampliare (ma, viceversa, si possono restringere) usando criteri finalistici);*
- *sentenza 7 marzo 1964, n. 13 (Nazionalizzazione dell'energia elettrica - prevale sulle competenze statutarie in materia di acque pubbliche e di derivazioni idroelettriche, perché esprime interessi nazionali e norme di riforma economico-sociale);*
- *sentenza 3 agosto 1976, n. 217 (Fissazione di tariffe dell'energia elettrica relativamente a categorie di utenti e a servizi pubblici, da parte della provincia, in base allo statuto - dev'essere rispettata dallo stato, quand'esso disciplina le tariffe sul territorio nazionale);*
- *sentenza 22 maggio 1987, n. 182 (Art. 13, quarto comma dello statuto speciale - se interpretato in connessione con l'art. 12 non attribuisce agli enti locali una posizione preferenziale analoga a quella dell'ENEL, nelle concessioni di grande derivazione idroelettrica nuove o da rinnovare; nelle ipotesi ordinarie (e in caso di proroga) si applica quest'ultimo articolo. Quindi la normativa generale dello stato vale anche in provincia);*
- *sentenza 11 febbraio 1988, n. 157 (Tariffe elettriche - in base all'art. 13 dello statuto le province non hanno un*

competenza generale in materia, ma possono disciplinare solo le tariffe per i beneficiari di energia fornita gratuitamente alla provincia, sulla base dei provvedimenti statali, che fissano il limite massimo del prezzo e variano la base di calcolo per la diminuzione provinciale);

- *sentenza 27 dicembre 1991, n. 482 (Legge relativa al piano energetico nazionale - soddisfa un interesse nazionale preminente, che giustifica una disciplina statale unitaria. Attribuzione alle province autonome di poteri meramente consultivi, in procedimenti relativi agli idrocarburi (che attengono la materia delle miniere) - comporta una sottrazione di competenze insufficientemente compensata: al posto del parere dev'essere prevista un'intesa);*
- *sentenza 1 aprile 2014, n. 64 (Grandi derivazioni idroelettriche - competenze concorrenti delle province autonome, in base all'art. 117 della costituzione - ricostruzione - canoni di concessione - le norme statali di principio non vietano di differenziarli secondo criteri di progressività - è legittimo prevederne l'adeguamento periodico sulla base degli indici ISTAT - nei rapporti di durata non sono vietati prevedibili e non improvvisi mutamenti sfavorevoli ai beneficiari).*

Art. 14

(pareri in materia di comunicazioni, trasporti, opere idrauliche - piano per l'uso di acque pubbliche)

(1) È obbligatorio il parere della provincia per le concessioni in materia di comunicazioni e trasporti riguardanti linee che attraversano il territorio provinciale.

(2) È altresì obbligatorio il parere della provincia per le opere idrauliche della prima e seconda categoria. Lo Stato e la provincia predispongono d'intesa un piano annuale di coordinamento delle opere idrauliche di rispettiva competenza.

(3) L'utilizzazione delle acque pubbliche da parte dello Stato e della provincia, nell'ambito della rispettiva competenza, ha luogo in base a un piano generale stabilito d'intesa tra i rappresentanti dello Stato e della provincia in seno a un apposito comitato.

Giurisprudenza costituzionale

- *Sentenza 12 maggio 2011, n. 165 (Energia - la costituzione ci attribuisce competenze più ampie di quelle derivanti da statuto e norme d'attuazione. Le norme statali stabiliscono forme di coinvolgimento maggiori rispetto a quelle previste dall'art. 14 dello statuto. Censura poteri sostitutivi del governo non conformi all'art. 120 della costituzione e al principio di leale collaborazione (connesso all'attrazione in sussidiarietà) per insufficiente coinvolgimento regionale).*
- *sentenza 11 giugno 2014, n. 169 (Interventi sugli scarichi delle grandi dighe e sui sedimenti accumulati nei loro serbatoi, per prevenire il dissesto idrogeologico - sono riconducibili alle competenze delle province autonome in materia di calamità e di acque pubbliche - lo statuto e le sue norme d'attuazione si fanno già carico delle esigenze di coordinamento con lo stato - illegittima attribuzione di ulteriori funzioni al ministero dell'ambiente).*

Art. 15

(interventi finanziari statali per l'industria - finanziamenti provinciali e gruppi linguistici)

(1) Salvo che le norme generali sulla programmazione economica dispongano un diverso sistema di finanziamento, il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato assegna alle province di Trento e di Bolzano quote degli stanziamenti annuali iscritti nel bilancio dello Stato per la attuazione di leggi statali che prevedono interventi finanziari per l'incremento delle attività industriali. Le quote sono determinate sentito il parere della provincia e tenuto conto delle somme stanziate nel bilancio statale e del bisogno della popolazione della provincia stessa. Le somme assegnate sono utilizzate d'intesa tra lo Stato e la provincia. Qualora lo Stato intervenga con propri fondi nelle province di Trento e di Bolzano, in esecuzione dei piani nazionali straordinari di edilizia scolastica, l'impiego dei fondi stessi è effettuato d'intesa con la provincia.

(2) La Provincia di Bolzano utilizza i propri stanziamenti destinati a scopi assistenziali, sociali e culturali in proporzione diretta alla consistenza di ciascun gruppo linguistico e in riferimento alla entità del bisogno del gruppo medesimo, salvo casi straordinari che richiedano interventi immediati per esigenze particolari.

(3) La Provincia di Trento assicura la destinazione di stanziamenti in misura idonea a promuovere la tutela e lo sviluppo culturale, sociale ed economico della popolazione ladina e di quelle mochena e cimbra residenti nel proprio territorio, tenendo conto della loro entità e dei loro specifici bisogni.

Note al testo

- *Il terzo comma è stato aggiunto dall'art. 4 della l. cost. 31 gennaio 2001, n. 2.*

Giurisprudenza costituzionale

- *Sentenza 17 giugno 1987, n. 227 (Ripartizione su base etnica dei benefici in materia di edilizia sociale - poiché deroga il principio di uguaglianza è applicabile solo ai casi espressamente previsti dalla legge, fra cui non rientra quello in giudizio - conseguente inammissibilità del ricorso);*
- *sentenza 10 giugno 1988, n. 633 (Normativa statale sulle miniere - è espressiva di interessi nazionali che giustificano un intervento anche di dettaglio in materie di competenza esclusiva provinciale, sorretto da esigenze unitarie infrazionabili e temperato dall'acquisizione di pareri - nella materia non si applicano i meccanismi finanziari dell'art. 15 dello statuto. Accordi previsti dall'art. 78 dello statuto - non si riferiscono a singoli stanziamenti, ma alla quota annuale dei tributi);*
- *sentenza 29 luglio 1992, n. 382 (Contributi statali straordinari per l'autotrasporto - presenza di interessi nazionali non frazionabili - normativa di programmazione economica, che consente di derogare i meccanismi di finanziamento dell'art. 15 dello statuto speciale - non sono in ballo livelli minimi di prestazioni da garantire uniformemente a livello nazionale: quindi le province autonome non partecipano alla ripartizione dei fondi in base all'art. 5 della l. 386/1989);*
- *sentenza 10 novembre 1992, n. 427 (Piccole imprese - agevolazioni statali in termini di crediti d'imposta - non violano le disposizioni finanziarie dello statuto, dato che queste non garantiscono un preciso flusso finanziario - natura di normativa generale sulla programmazione economica (che attiva la deroga ai meccanismi ordinari di finanziamento, prevista dall'art. 15 dello statuto), connessa a interessi nazionali infrazionabili, con esigenze di coordinamento a livello tecnico (e non politico) - legami coi settori dell'industria (diverso dall'incremento della produzione industriale di cui parla lo statuto), artigianato, commercio e servizi. Ruolo meramente istruttorio delle regioni - è illegittima solo la previsione di poteri sostitutivi in carenza di garanzie procedurali).*

Capo IV
Disposizioni comuni alla regione ed alle province

Art. 16
(potestà amministrativa regionale e provinciale - delega di funzioni statali)

(1) Nelle materie e nei limiti entro cui la regione o la provincia può emanare norme legislative, le relative potestà amministrative, che in base all'ordinamento preesistente erano attribuite allo Stato, sono esercitate rispettivamente dalla regione e dalla provincia.

(2) Restano ferme le attribuzioni delle province, ai sensi delle leggi in vigore, in quanto compatibili con il presente statuto.

(3) Lo Stato può inoltre delegare, con legge, alla regione, alla provincia e ad altri enti pubblici locali funzioni proprie della sua amministrazione. In tal caso l'onere delle spese per l'esercizio delle funzioni stesse resta a carico dello Stato.

(4) La delega di funzioni amministrative dello Stato, anche se conferita con la presente legge, potrà essere modificata o revocata con legge ordinaria della Repubblica.

Giurisprudenza costituzionale

- *Sentenza 9 luglio 1956, n. 16 (Amministrazione straordinaria e liquidazione coattiva degli enti creditizi - non è riconducibile alle competenze legislative regionali in materia di ordinamento del credito (né alle parallele competenze amministrative), ma a quella statale del controllo e della vigilanza sul credito, anche per la presenza di interessi nazionali);*
- *sentenza 9 marzo 1957, n. 39 (Delega di funzioni amministrative dalla regione alle province, in base allo statuto - non può comprendere le funzioni delegate dallo stato alla regione - la titolarità delle funzioni resta alla regione, che mantiene poteri di vigilanza, controllo e sostituzione - deve avere un oggetto specifico e determinato);*
- *sentenza 7 dicembre 1964, n. 101 (Competenze normative e amministrative in materia di caccia - sono transitate alla regione Trentino-Sudtirolo in base al d.p.r. n. 574 del 1951 - quindi non si applicano le disposizioni statali successive che affidano funzioni alle province; né si può usare a tal fine la disposizione dello statuto che tiene ferme le funzioni già attribuite alle province);*
- *sentenza 15 luglio 1969, n. 136 (Norme d'attuazione dello statuto speciale - non sono necessarie quando lo statuto delimita con precisione l'oggetto della potestà legislativa attribuita a regione o province autonome - l'VIII disposizione transitoria della costituzione, se applicabile alle autonomie speciali, riguarda le funzioni non trasferite dallo statuto e, comunque, il trasferimento di dipendenti statali);*
- *sentenza 28 aprile 1989, n. 242 (Funzione d'indirizzo e coordinamento - è il risvolto positivo, a livello amministrativo, del limite dell'interesse nazionale: quindi può incidere sulle competenze primarie degli statuti speciali - è attenuata dall'interesse a tutelare le minoranze - non include il coordinamento tecnico statistico. Potere*

(formale) di trasmettere direttive governative - legittima attribuzione al commissario del governo. Accordo Degasperi-Gruber - non attribuisce basi costituzionali diverse all'autonomia sudtirolese, ma è una sua chiave interpretativa);

- *sentenza 19 luglio 2004, n. 236 (Parallelismo fra funzioni legislative e funzioni amministrative - vale ancora, per le competenze fondate nello statuto speciale. Controllo sostitutivo previsto dall'art. 120 della costituzione - non si applica alle competenze disciplinate dagli statuti speciali: per esse opera il potere sostitutivo previsto dagli statuti. Funzioni del commissario del governo - non sono disciplinabili a livello regolamentare, anziché attraverso norme di attuazione).*

Art. 17

(delega dello stato a legiferare in materie estranee a quelle statutarie)

(1) Con legge dello Stato può essere attribuita alla regione e alle province la potestà di emanare norme legislative per servizi relativi a materie estranee alle rispettive competenze previste dal presente statuto.

Art. 18

(esercizio delle funzioni amministrative regionali e provinciali)

(1) La regione esercita normalmente le funzioni amministrative delegandole alle province, ai comuni e ad altri enti locali o valendosi dei loro uffici. La delega alle province è obbligatoria nella materia dei servizi antincendi.

(2) Le province possono delegare alcune loro funzioni amministrative ai comuni o ad altri enti locali o avvalersi dei loro uffici.

Giurisprudenza costituzionale

- *Sentenza 9 marzo 1957, n. 39 (Delega di funzioni amministrative dalla regione alle province, in base allo statuto - non può comprendere le funzioni delegate dallo stato alla regione - la titolarità delle funzioni resta alla regione, che mantiene poteri di vigilanza, controllo e sostituzione - deve avere un oggetto specifico e determinato);*
- *sentenza 31 maggio 1960, n. 36 (Nomina di un commissario straordinario per procedere, in luogo di un sindaco, ad alcune nomine nel corpo dei vigili del fuoco volontari - competenza della giunta regionale, dato che la regione, in base allo statuto speciale, conserva la titolarità delle funzioni delegate, compresi i poteri di vigilanza; che quindi non sono attribuiti alle province in seguito all'esercizio delle funzioni in parola da parte dei comuni);*
- *sentenza 15 giugno 1960, n. 40 (Leggi regionali - le province possono impugnarle anche per motivi diversi dalla lesione delle loro competenze. Delega di funzioni amministrative alle province, in base all'art. 47 dello statuto - non è obbligatoria. Procedura consiliare - è sindacabile la sua conformità ai principi costituzionali. Materie disciplinabili con regolamento di esecuzione - non vi rientra (ed è riservata alla legge) la composizione di un comitato consultivo).*

Art. 19

(scuola nella provincia di Bolzano)

(1) Nella provincia di Bolzano l'insegnamento nelle scuole materne, elementari e secondarie è impartito nella lingua materna italiana o tedesca degli alunni da docenti per i quali tale lingua sia ugualmente quella materna. Nelle scuole elementari, con inizio dalla seconda o dalla terza classe, secondo quanto sarà stabilito con legge provinciale su proposta vincolante del gruppo linguistico interessato, e in quelle secondarie è obbligatorio l'insegnamento della seconda lingua che è impartito da docenti per i quali tale lingua è quella materna.

(2) La lingua ladina è usata nelle scuole materne ed è insegnata nelle scuole elementari delle località ladine. Tale lingua è altresì usata quale strumento di insegnamento nelle scuole di ogni ordine e grado delle località stesse. In tali scuole l'insegnamento è impartito su base paritetica di ore e di esito finale, in italiano e tedesco.

(3) L'iscrizione dell'alunno alle scuole della provincia di Bolzano avviene su semplice istanza del padre o di chi ne fa le veci. Contro il diniego di iscrizione è ammesso ricorso da parte del padre o di chi ne fa le veci alla autonoma sezione di Bolzano del tribunale regionale di giustizia amministrativa.

(4) Per l'amministrazione della scuola in lingua italiana e per la vigilanza sulla scuola

in lingua tedesca e su quella delle località ladine di cui al secondo comma, il Ministero della pubblica istruzione, sentito il parere della Giunta provinciale di Bolzano, nomina un sovrintendente scolastico.

(5) Per l'amministrazione delle scuole materne, elementari e secondarie in lingua tedesca, la Giunta provinciale di Bolzano, sentito il parere del Ministero della pubblica istruzione, nomina un intendente scolastico, su una terna formata dai rappresentanti del gruppo linguistico tedesco nel consiglio scolastico provinciale.

(6) Per l'amministrazione della scuola di cui al secondo comma del presente articolo, il Ministero della pubblica istruzione nomina un intendente scolastico, su una terna formata dai rappresentanti del gruppo linguistico ladino nel consiglio scolastico provinciale.

(7) Il Ministero della pubblica istruzione nomina, d'intesa con la Provincia di Bolzano, i presidenti e i membri delle commissioni per gli esami di Stato nelle scuole in lingua tedesca.

(8) Al fine della equipollenza dei diplomi finali deve essere sentito il parere del consiglio superiore della pubblica istruzione sui programmi di insegnamento e di esame per le scuole della provincia di Bolzano.

(9) Il personale amministrativo del provveditorato agli studi, quello amministrativo delle scuole secondarie, nonché il personale amministrativo degli ispettorati scolastici e delle direzioni didattiche passa alle dipendenze della Provincia di Bolzano, restando addetto ai servizi della scuola corrispondente alla propria lingua materna.

(10) Ferma restando la dipendenza dallo Stato del personale insegnante, sono devoluti all'intendente per la scuola in lingua tedesca e a quello per la scuola di cui al secondo comma, i provvedimenti in materia di trasferimento, congedo, aspettativa, sanzioni disciplinari fino alla sospensione per un mese dalla qualifica con privazione dello stipendio, relativi al personale insegnante delle scuole di rispettiva competenza.

(11) Contro i provvedimenti adottati dagli intendenti scolastici ai sensi del comma precedente è ammesso ricorso al Ministro per la pubblica istruzione che decide in via definitiva, sentito il parere del soprintendente scolastico.

(12) I gruppi linguistici italiano, tedesco e ladino sono rappresentati nei consigli provinciali scolastico e di disciplina per i maestri.

(13) I rappresentanti degli insegnanti nel consiglio scolastico provinciale sono designati, mediante elezione, dal personale insegnante e in proporzione al numero degli insegnanti dei rispettivi gruppi linguistici. Il numero dei rappresentanti del gruppo ladino deve essere, comunque, non inferiore a tre.

(14) Il consiglio scolastico, oltre a svolgere i compiti previsti dalle leggi vigenti, esprime parere obbligatorio sull'istituzione e soppressione di scuole; sui programmi ed orari; sulle materie di insegnamento e loro raggruppamento.

(15) Per l'eventuale istituzione di università nel Trentino - Alto Adige, lo Stato deve sentire preventivamente il parere della regione e della provincia interessata.

Giurisprudenza costituzionale

- *Sentenza 28 aprile 1976, n. 101 (Previsione di scuole con insegnamento paritetico del tedesco e dell'italiano, nelle località ladine - può derogare al principio dell'insegnamento nella lingua materna degli alunni, ma è legittima, perché deriva direttamente dallo statuto speciale);*
- *sentenza 23 dicembre 1994, n. 445 (Sovrintendente delle scuole di lingua italiana in Sudtirolo - non è equiparabile agli altri direttori di dipartimento provinciali quanto a disciplina della nomina e della revoca - le funzioni che gli sono attribuite dallo statuto rientrano fra le competenze statali, per le quali gli uffici provinciali dell'intendenza svolgono meri compiti di supporto burocratico);*
- *ordinanza 19 dicembre 2006, n. 430 (Previsione dell'insegnamento della seconda lingua a partire dalla seconda o dalla terza classe elementare, in base all'art. 19 dello statuto speciale - non vieta di anticiparne l'insegnamento; obbliga solo a garantirlo, a partire da quelle classi).*

Art. 20

(funzioni in materia di pubblica sicurezza)

(1) I presidenti delle province esercitano le attribuzioni spettanti all'autorità di pubblica sicurezza, previste dalle leggi vigenti, in materia di industrie pericolose, di mestieri rumorosi ed incomodi, esercizi pubblici, agenzie, tipografie, mestieri girovaghi, operai e domestici, di malati di mente, intossicati e mendicanti, di minori di anni diciotto.

(2) Ai fini dell'esercizio delle predette attribuzioni i presidenti delle province si avvalgono anche degli organi di polizia statale, ovvero della polizia locale, urbana e rurale.

(3) Le altre attribuzioni che le leggi di pubblica sicurezza vigenti devolvono al prefetto sono affidate ai questori.

(4) Restano ferme le attribuzioni devolute ai sindaci quali ufficiali di pubblica sicurezza o ai funzionari di pubblica sicurezza distaccati.

Note al testo

- *Articolo così modificato dall'art. 4 della l. cost. 31 gennaio 2001, n. 2.*

Giurisprudenza costituzionale

- *Sentenza 4 luglio 1956, n. 14 (Presidenti delle giunte provinciali - attribuzioni in materia di pubblica sicurezza - non comportano decentramento istituzionale delle relative funzioni alle province - quindi sono legittime le norme d'attuazione dello statuto che concentrano nel commissario del governo i poteri di vigilanza su queste attribuzioni);*
- *sentenza 14 luglio 1986, n. 191 (Competenza regionale in materia tributaria - non si estende ai tributi connessi agli atti in materia di pubblica sicurezza, su cui l'art. 20 dello statuto attribuisce poteri al presidente della giunta provinciale come organo dello stato, e non della provincia. La disciplina dei relativi ricorsi amministrativi è di competenza statale);*
- *sentenza 25 febbraio 1988, n. 211 (Trattamento dei malati di mente - lo stato può trasformarlo in problema essenzialmente socio-sanitario, assottigliando i poteri di pubblica sicurezza che in base all'art. 20 dello statuto spetterebbero ai presidenti delle giunte provinciali - le relative attribuzioni non possono essere ancorate al significato dei termini vigente quando è stata approvata la norma statutaria);*
- *sentenza 28 gennaio 1991, n. 32 (Disciplina dello sciopero - trascende le materie della pubblica sicurezza e dei relativi provvedimenti contingibili e urgenti - è articolata in modo da tener conto delle competenze provinciali in materia di servizi pubblici. Attribuzione di compiti a uffici provinciali, con oneri lievissimi, e configurazione di illeciti disciplinari - sono giustificate dalla necessità di previsioni uniformi);*
- *sentenza 1 luglio 2009, n. 196 (Ordine pubblico e sicurezza - conferma che le province autonome non hanno competenze proprie in materia: l'attribuzione di poteri ai loro presidenti, in base all'art. 20 dello statuto, è fatta nella veste di ufficiali del governo. Quindi lo stato può disciplinare i connessi poteri di ordinanza dei sindaci, che per esigenze di ordine pubblico possono comprimere temporaneamente le competenze provinciali in altre materie);*
- *sentenza 26 febbraio 2010, n. 72 (Competenze provinciali in materia di polizia amministrativa - sono connesse alle altre materie attribuite alle province, mentre sono riservati allo stato gli aspetti che toccano la sicurezza e l'ordine pubblico, fra cui rientra la disciplina dei giochi d'azzardo).*

Art. 21

(provvedimenti statali in materia di ordine pubblico - pareri provinciali)

(1) I provvedimenti dell'autorità statale adottati per motivi di ordine pubblico, che incidono, sospendono o comunque limitano l'efficacia di autorizzazioni dei presidenti delle province in materia di polizia o di altri provvedimenti di competenza della provincia, sono emanati sentito il Presidente della Provincia competente, il quale deve esprimere il parere nel termine indicato nella richiesta.

Note al testo

- *Il primo comma è stato così modificato dall'art. 4 della l. cost. 31 gennaio 2001, n. 2.*

Art. 22

(osservanza delle leggi regionali e provinciali - intervento della polizia di stato)

(1) Per l'osservanza delle leggi e dei regolamenti regionali e provinciali il Presidente della Regione e i presidenti delle province possono richiedere l'intervento e la assistenza

della polizia dello Stato, ovvero della polizia locale urbana e rurale.

Note al testo
- *Il primo comma è stato così modificato dall'art. 4 della l. cost. 31 gennaio 2001, n. 2.*

Art. 23
(osservanza delle leggi regionali e provinciali - utilizzo di sanzioni penali)

(1) La regione e le province utilizzano - a presidio delle norme contenute nelle rispettive leggi - le sanzioni penali che le leggi dello Stato stabiliscono per le stesse fattispecie.

Giurisprudenza costituzionale
- *Sentenza 25 novembre 2008, n. 387 (Caccia - competenza primaria delle province autonome - spetta allo stato fissare standard minimi di tutela, nell'esercizio della sua competenza esclusiva relativa alla tutela dell'ambiente. Zoo - rientrano nella materia statutaria dei parchi per la protezione di flora e fauna, soggetta agli stessi limiti, derogabili solo al rialzo. Sanzioni penali provinciali - è ammissibile l'uso di sanzioni statali per fattispecie coincidenti; non l'autonoma determinazione di fattispecie, o l'incorporazione di sanzioni statali nella legge provinciale).*

Titolo II
Organi della regione e delle province

Capo I
Organi della regione

Art. 24
(organi della regione)

(1) Sono organi della regione: il Consiglio regionale, la Giunta regionale e il Presidente della Regione.

Note al testo
- *Il primo comma è stato così modificato dall'art. 4 della l. cost. 31 gennaio 2001, n. 2.*

Art. 25
(consiglio regionale - composizione, diritto elettorale attivo)

(1) Il Consiglio regionale è composto dai membri dei consigli provinciali di Trento e di Bolzano.

(2) Per l'esercizio del diritto elettorale attivo in provincia di Bolzano è richiesto il requisito della residenza nel territorio regionale per un periodo ininterrotto di quattro anni. Per l'esercizio del diritto elettorale attivo in provincia di Trento è richiesto il requisito della residenza nel territorio provinciale per un periodo ininterrotto di un anno. L'elettore che abbia maturato il periodo di residenza ininterrotta quadriennale nel territorio della regione è iscritto, ai fini delle elezioni dei consigli provinciali, nelle liste elettorali del comune della provincia ove ha maturato il maggior periodo di residenza nel quadriennio, oppure, nel caso di periodi di pari durata, nel comune di sua ultima residenza. Per l'elezione dei consigli provinciali e per quella dei consigli comunali prevista dall'articolo 63 durante il quadriennio l'elettore esercita il diritto di voto nel comune di precedente residenza.

Note al testo
- *Articolo così modificato dall'art. 4 della l. cost. 31 gennaio 2001, n. 2.*

Giurisprudenza costituzionale

- *Sentenza 17 febbraio 1987, n. 42 (Esercizio dell'elettorato attivo per i consigli comunali della provincia di Bolzano - si applica il criterio del maggior periodo di residenza nel quadriennio, previsto dall'art. 25 dello statuto speciale - sono conseguentemente illegittime le norme di attuazione dello statuto e le leggi regionali che stabiliscono un criterio diverso);*
- *sentenza 21 ottobre 1998, n. 356 (Previsione di soglie nelle elezioni regionali - rende più difficile l'accesso alla rappresentanza per il gruppo linguistico ladino, confliggendo con il principio di tutela delle minoranze linguistiche);*
- *sentenza 16 giugno 2006, n. 232 (Interpretazione autentica di una legge regionale in materia elettorale - non spetta più al consiglio regionale, dato che la competenza in materia di elezioni è passata alle province).*

Art. 26
(consiglio regionale - funzioni)

(1) Il Consiglio regionale esercita le potestà legislative attribuite alla regione e le altre funzioni conferitegli dalla Costituzione, dal presente statuto e dalle altre leggi dello Stato.

Art. 27
(consiglio regionale - sessioni, prima riunione)

(1) L'attività del Consiglio regionale si svolge in due sessioni di eguale durata tenute ciascuna ed alternativamente nelle città di Trento e di Bolzano.

(2) Il nuovo consiglio si riunisce entro venti giorni dalla proclamazione degli eletti dei consigli provinciali di Trento e di Bolzano su convocazione del Presidente della Regione in carica.

Note al testo
- *Articolo già sostituito dall'art. 5 della l. cost. 12 aprile 1989, n. 3, e così sostituito dall'art. 4 della l. cost. 31 gennaio 2001, n. 2.*

Art. 28
(status dei consiglieri regionali - insindacabilità, incompatibilità)

(1) I membri del Consiglio regionale rappresentano l'intera regione.

(2) Non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni e dei voti espressi nell'esercizio delle loro funzioni.

(3) L'ufficio di consigliere provinciale e regionale è incompatibile con quello di membro di una delle Camere, di un altro consiglio regionale, ovvero del Parlamento europeo.

Note al testo
- *Il terzo comma è stato aggiunto dall'art. 4 della l. cost. 31 gennaio 2001, n. 2.*

Art. 29
omissis

Note al testo
- *Articolo abrogato dall'art. 4 della l. cost. 31 gennaio 2001, n. 2.*

Art. 30
(consiglio regionale - presidente e ufficio di presidenza)

(1) Il Consiglio regionale elegge tra i suoi componenti il presidente, due vice presidenti e i segretari.

(2) Il presidente e i vice presidenti durano in carica due anni e mezzo.

(3) Nei primi trenta mesi di attività del Consiglio regionale il presidente è eletto tra i consiglieri appartenenti al gruppo di lingua italiana. Per il successivo periodo il presidente è eletto tra i consiglieri appartenenti al gruppo di lingua tedesca. Può essere eletto un

consigliere appartenente al gruppo linguistico ladino, previo assenso, per i rispettivi periodi, della maggioranza dei consiglieri del gruppo linguistico italiano o tedesco. I vice presidenti sono eletti tra i consiglieri appartenenti a gruppi linguistici diversi da quello del presidente.

(4) In caso di dimissioni, di morte o di cessazione dalla carica per altra causa del Presidente o dei vice presidenti del Consiglio regionale, il consiglio provvede alla elezione del nuovo presidente o dei nuovi vice presidenti secondo le modalità previste dal terzo comma. L'elezione deve avvenire nella prima seduta successiva ed è valida fino alla scadenza del periodo di due anni e mezzo in corso.

(5) I vice presidenti coadiuvano il presidente, il quale sceglie il vice presidente chiamato a sostituirlo in caso di assenza o di impedimento.

Note al testo

- *Articolo così sostituito dall'art. 4 della l. cost. 31 gennaio 2001, n. 2.*

Art. 31

(consiglio regionale - regolamento interno)

(1) Le norme che disciplinano l'attività del Consiglio regionale sono stabilite da un regolamento interno approvato a maggioranza assoluta dei consiglieri.

(2) Il regolamento interno stabilisce anche le norme per determinare l'appartenenza dei consiglieri ai gruppi linguistici.

Art. 32

(presidente e vicepresidente del consiglio regionale - revoca)

(1) Il Presidente ed i vice presidenti del Consiglio regionale che non adempiano agli obblighi del loro ufficio sono revocati dal consiglio stesso a maggioranza dei suoi componenti.

(2) A tale scopo il Consiglio regionale può essere convocato d'urgenza su richiesta di almeno un terzo dei consiglieri.

(3) Ove il Presidente od i vice presidenti del Consiglio regionale non provvedano alla convocazione entro quindici giorni dalla richiesta, il Consiglio regionale è convocato dal Presidente della Regione.

(4) Se il Presidente della Regione non convoca il consiglio regionale entro quindici giorni dalla scadenza del termine prescritto nel comma precedente, la convocazione ha luogo a cura del commissario del Governo.

Note al testo

- *Articolo così modificato dall'art. 4 della l. cost. 31 gennaio 2001, n. 2.*

Art. 33

(consiglio regionale - scioglimento)

(1) Le cause di scioglimento di cui all'articolo 49 bis, primo e secondo comma, si estendono al Consiglio regionale. In caso di scioglimento del Consiglio regionale si procede, entro tre mesi, a nuove elezioni dei consigli provinciali.

(2) Lo scioglimento è disposto con le procedure previste dall'articolo 49 bis. Con il decreto di scioglimento è nominata una commissione di tre membri, dei quali uno di lingua tedesca, scelti tra i cittadini eleggibili al Consiglio provinciale.

(3) I consigli provinciali disciolti continuano ad esercitare le loro funzioni sino alla elezione dei nuovi consigli provinciali.

Note al testo
- *Articolo così sostituito dall'art. 4 della l. cost. 31 gennaio 2001, n. 2.*

Art. 34
(consiglio regionale - convocazione)

(1) Il Consiglio regionale è convocato dal suo presidente in sessione ordinaria nella prima settimana di ogni semestre e, in sessione straordinaria, a richiesta della Giunta regionale o del presidente di questa, oppure a richiesta di almeno un quinto dei consiglieri in carica, nonché nei casi previsti dal presente statuto.

Art. 35
(consiglio regionale - voti e progetti di legge al parlamento)

(1) Nelle materie non appartenenti alla competenza della regione, ma che presentano per essa particolare interesse, il Consiglio regionale può emettere voti e formulare progetti. Gli uni e gli altri sono inviati dal Presidente della Regione al Governo per la presentazione alle Camere e sono trasmessi in copia al commissario del Governo.

Note al testo
- *Il primo comma è stato così modificato dall'art. 4 della l. cost. 31 gennaio 2001, n. 2.*

Art. 36
(giunta regionale - composizione ed elezione)

(1) La Giunta regionale è composta del Presidente della Regione, che la presiede, di due vice presidenti e di assessori effettivi e supplenti.

(2) Il presidente, i vice presidenti e gli assessori sono eletti dal Consiglio regionale nel suo seno a scrutinio segreto ed a maggioranza assoluta.

(3) La composizione della Giunta regionale deve adeguarsi alla consistenza dei gruppi linguistici quali sono rappresentati nel Consiglio della Regione. I vice presidenti appartengono uno al gruppo linguistico italiano e l'altro al gruppo linguistico tedesco. Al gruppo linguistico ladino è garantita la rappresentanza nella Giunta regionale anche in deroga alla rappresentanza proporzionale.

(4) Il presidente sceglie il vice presidente chiamato a sostituirlo in caso di assenza o impedimento.

(5) Gli assessori supplenti sono chiamati a sostituire gli effettivi nelle rispettive attribuzioni, tenendo conto del gruppo linguistico al quale appartengono i sostituiti.

Note al testo
- *Articolo così modificato dall'art. 4 della l. cost. 31 gennaio 2001, n. 2.*

Art. 37
(giunta regionale - durata in carica e prorogatio)

(1) Il presidente e i membri della Giunta regionale restano in carica finché dura il Consiglio regionale e dopo la scadenza di questo provvedono solo agli affari di ordinaria amministrazione fino alla nomina del presidente e dei componenti la giunta da parte del nuovo consiglio.

(2) I componenti la Giunta regionale appartenenti ad un Consiglio provinciale disciolto continuano ad esercitare il loro ufficio fino alla elezione del nuovo Consiglio provinciale.

Note al testo

- *Il secondo comma è stato aggiunto dall'art. 4 della l. cost. 31 gennaio 2001, n. 2.*

Art. 38
(presidente della regione e assessori - revoca)

(1) Il Presidente della Regione o gli assessori che non adempiano agli obblighi stabiliti dalla legge sono revocati dal Consiglio regionale.

Note al testo
- *Articolo così modificato dall'art. 4 della l. cost. 31 gennaio 2001, n. 2.*

Art. 39
(presidente della regione - cessazione dalla carica - convocazione del consiglio)

(1) Qualora per morte, dimissioni o revoca del Presidente della Regione o degli assessori occorra procedere alle loro sostituzioni, il Presidente del Consiglio regionale convoca il consiglio entro quindici giorni.

Note al testo
- *Il primo comma è stato così modificato dall'art. 4 della l. cost. 31 gennaio 2001, n. 2.*

Art. 40
(presidente della regione - funzioni di rappresentanza)

(1) Il Presidente della Regione rappresenta la regione.

(2) Egli interviene alle sedute del Consiglio dei ministri, quando si trattano questioni che riguardano la regione.

Note al testo
- *Articolo così modificato dall'art. 4 della l. cost. 31 gennaio 2001, n. 2.*

Giurisprudenza costituzionale
- *Sentenza 29 maggio 1974, n. 151 (Partecipazione dei presidenti di regione o provincia autonoma al consiglio dei ministri - presuppone la presenza di un interesse giuridicamente rilevante e differenziato. Nuove norme statali che eliminano le azioni al portatore - abrogano le preesistenti leggi regionali in contrasto con esse).*

Art. 41
(presidente della regione - direzione delle funzioni amministrative delegate dallo stato)

(1) Il Presidente della Regione dirige le funzioni amministrative delegate dallo Stato alla regione, conformandosi alle istruzioni del Governo.

Note al testo
- *Il primo comma è stato così modificato dall'art. 4 della l. cost. 31 gennaio 2001, n. 2.*

Art. 42
(presidente della regione - ripartizione degli affari fra gli assessori)

(1) Il Presidente della Regione determina la ripartizione degli affari tra i singoli assessori effettivi con proprio decreto da pubblicarsi nel Bollettino della regione.

Note al testo
- *Il primo comma è stato così modificato dall'art. 4 della l. cost. 31 gennaio 2001, n. 2.*

Art. 43

(presidente della regione - attribuzione in materia di regolamenti)

(1) Il Presidente della Regione emana, con suo decreto, i regolamenti deliberati dalla giunta.

Note al testo

- *Il primo comma è stato così modificato dall'art. 4 della l. cost. 31 gennaio 2001, n. 2.*

Art. 44

(giunta regionale - attribuzioni)

(1) La Giunta regionale è l'organo esecutivo della regione. Ad essa spettano:

1) la deliberazione dei regolamenti per la esecuzione delle leggi approvate dal Consiglio regionale;
2) l'attività amministrativa per gli affari di interesse regionale;
3) l'amministrazione del patrimonio della regione nonché il controllo sulla gestione, a mezzo di aziende speciali, dei servizi pubblici regionali di natura industriale o commerciale;
4) le altre attribuzioni ad essa demandate dalla presente legge o da altre disposizioni;
5) l'adozione in caso di urgenza di provvedimenti di competenza del consiglio, da sottoporsi per la ratifica al consiglio stesso nella sua prima seduta successiva.

Giurisprudenza costituzionale

- *Sentenza 28 luglio 1959, n. 50 (Potere di adottare decreti-legge - non appartiene alle giunte delle regioni a statuto speciale, che in base ad alcuni statuti (non suscettibili di interpretazione analogica) possono adottare solo provvedimenti amministrativi urgenti di competenza consiliare);*
- *sentenza 15 giugno 1960, n. 40 (Leggi regionali - le province possono impugnarle anche per motivi diversi dalla lesione delle loro competenze. Procedura consiliare - è sindacabile la sua conformità ai principi costituzionali. Materie disciplinabili con regolamento di esecuzione - non vi rientra (ed è riservata alla legge) la composizione di un comitato consultivo);*
- *sentenza 30 dicembre 1961, n. 73 (Atti di controllo delle province autonome sugli enti locali - sono atti definitivi, in base ai principi stabiliti dalle leggi dello stato - quindi non ammettono ricorsi gerarchici impropri alla giunta regionale: questi dovrebbero essere espressamente previsti dalla legge, data la loro eccezionalità).*

Art. 45

(giunta regionale - consultazione sui servizi nazionali di trasporto)

(1) La Giunta regionale deve essere consultata ai fini della istituzione e regolamentazione dei servizi nazionali di comunicazione e dei trasporti, che interessino in modo particolare la regione.

Art. 46

(consiglio regionale - delega di affari alla giunta)

(1) Il Consiglio regionale può delegare alla Giunta regionale la trattazione degli affari di propria competenza ad eccezione dell'emanazione di provvedimenti legislativi.

Capo II
Organi della provincia

Art. 47
(organi della provincia - forma di governo ed elezioni)

(1) Sono organi della provincia: il Consiglio provinciale, la Giunta provinciale e il Presidente della Provincia.

(2) In armonia con la Costituzione e i princìpi dell'ordinamento giuridico della Repubblica, con il rispetto degli obblighi internazionali e con l'osservanza di quanto disposto dal presente capo, la legge provinciale, approvata dal Consiglio provinciale con la maggioranza assoluta dei suoi componenti, determina la forma di governo della provincia e, specificatamente, le modalità di elezione del Consiglio provinciale, del Presidente della Provincia e degli assessori, i rapporti tra gli organi della provincia, la presentazione e l'approvazione della mozione motivata di sfiducia nei confronti del Presidente della Provincia, i casi di ineleggibilità e di incompatibilità con le predette cariche, nonché l'esercizio del diritto di iniziativa popolare delle leggi provinciali e del referendum provinciale abrogativo, propositivo e consultivo. Al fine di conseguire l'equilibrio della rappresentanza dei sessi, la medesima legge promuove condizioni di parità per l'accesso alle consultazioni elettorali. Le dimissioni contestuali della maggioranza dei componenti il Consiglio provinciale comportano lo scioglimento del consiglio stesso e l'elezione contestuale del nuovo consiglio e del Presidente della Provincia, se eletto a suffragio universale e diretto. Nel caso in cui il Presidente della Provincia sia eletto dal Consiglio provinciale, il consiglio è sciolto quando non sia in grado di funzionare per l'impossibilità di formare una maggioranza entro novanta giorni dalle elezioni o dalle dimissioni del presidente stesso.

(3) Nella provincia autonoma di Bolzano il Consiglio provinciale è eletto con sistema proporzionale. Qualora preveda l'elezione del Presidente della Provincia di Bolzano a suffragio universale e diretto, la legge provinciale è approvata con la maggioranza dei due terzi dei componenti il Consiglio provinciale.

(4) Le leggi provinciali di cui al secondo e al terzo comma non sono comunicate al commissario del Governo ai sensi del primo comma dell'articolo 55. Su di esse il Governo della Repubblica può promuovere la questione di legittimità costituzionale dinanzi alla Corte costituzionale entro trenta giorni dalla loro pubblicazione.

(5) Le leggi provinciali di cui al secondo comma sono sottoposte a referendum provinciale, la cui disciplina è prevista da apposita legge di ciascuna provincia, qualora entro tre mesi dalla loro pubblicazione ne faccia richiesta un cinquantesimo degli elettori o un quinto dei componenti del Consiglio provinciale. La legge sottoposta a referendum non è promulgata se non è approvata dalla maggioranza dei voti validi.

(6) Se le leggi sono state approvate a maggioranza dei due terzi dei componenti il Consiglio provinciale, si fa luogo a referendum soltanto se, entro tre mesi dalla loro pubblicazione, la richiesta è sottoscritta da un quindicesimo degli aventi diritto al voto per l'elezione del Consiglio provinciale.

Note al testo
- *Articolo così modificato dall'art. 4 della l. cost. 31 gennaio 2001, n. 2.*

Art. 48
(consiglio provinciale - composizione, elezione, durata in carica)

(1) Ciascun Consiglio provinciale è eletto a suffragio universale, diretto e segreto, è

composto di trentacinque consiglieri e dura in carica cinque anni. Il quinquennio decorre dalla data delle elezioni. Le elezioni si svolgono contestualmente nella medesima giornata. Se un Consiglio provinciale è rinnovato anticipatamente rispetto all'altro, esso dura in carica sino alla scadenza del quinquennio di quello non rinnovato.

(2) La legge per l'elezione del Consiglio provinciale di Bolzano garantisce la rappresentanza del gruppo linguistico ladino.

(3) Un seggio del Consiglio provinciale di Trento è assegnato al territorio coincidente con quello dei comuni di Moena, Soraga, Vigo di Fassa, Pozza di Fassa, Mazzin, Campitello di Fassa e Canazei, ove è insediato il gruppo linguistico ladino-dolomitico di Fassa, ed è attribuito secondo le norme stabilite con la legge di cui al secondo comma dell'articolo 47.

(4) Le elezioni del nuovo Consiglio provinciale sono indette dal Presidente della Provincia e hanno luogo a decorrere dalla quarta domenica antecedente e non oltre la seconda domenica successiva al compimento del quinquennio. Il decreto che indice le elezioni è pubblicato non oltre il quarantacinquesimo giorno antecedente la data stabilita per la votazione.

(5) La prima riunione del nuovo Consiglio provinciale ha luogo non oltre il ventesimo giorno dalla proclamazione degli eletti su convocazione del Presidente della Provincia in carica.

Note al testo

- *Articolo così sostituito dall'art. 4 della l. cost. 31 gennaio 2001, n. 2.*

Giurisprudenza costituzionale

- *Sentenza 10 giugno 1994, n. 233 (Minoranze linguistiche - per tutelarle si può prevedere un trattamento differenziato; ma entro certi limiti, connessi anche alla loro numerosità e soprattutto al contemperamento con altri valori - rappresentanza dei ladini nel consiglio provinciale trentino - dato che deroga valori costituzionali come l'uguaglianza del voto non può essere garantita con disposizioni di natura non costituzionale, come quelle regionali);*
- *sentenza 21 ottobre 1998, n. 356 (Previsione di soglie nelle elezioni regionali - rende più difficile l'accesso alla rappresentanza per il gruppo linguistico ladino, confliggendo con il principio di tutela delle minoranze linguistiche).*

Art. 48 bis

(status dei consiglieri provinciali - insindacabilità)

(1) I membri del Consiglio provinciale rappresentano l'intera provincia. Prima di essere ammessi all'esercizio delle loro funzioni essi prestano giuramento di essere fedeli alla Costituzione.

(2) I membri del Consiglio provinciale non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni e dei voti espressi nell'esercizio delle loro funzioni.

Note al testo

- *Articolo aggiunto dall'art. 4 della l. cost. 31 gennaio 2001, n. 2.*

Art. 48 ter

(consiglio provinciale - presidente e ufficio di presidenza)

(1) Il Consiglio provinciale di Trento elegge tra i suoi componenti il presidente, un vice presidente e i segretari.

(2) Il Consiglio provinciale di Bolzano elegge tra i suoi componenti il presidente, due vice presidenti e i segretari. I vice presidenti sono eletti tra i consiglieri appartenenti a gruppi linguistici diversi da quello del presidente. Il presidente designa il vice presidente chiamato a sostituirlo in caso di assenza o impedimento.

(3) Nei primi trenta mesi di attività del Consiglio provinciale di Bolzano il presidente è

eletto tra i consiglieri appartenenti al gruppo di lingua tedesca; per il successivo periodo il presidente è eletto tra i consiglieri appartenenti al gruppo di lingua italiana. Può essere eletto un consigliere appartenente al gruppo linguistico ladino previo assenso, per i rispettivi periodi, della maggioranza dei consiglieri del gruppo linguistico tedesco o italiano.

Note al testo
- *Articolo aggiunto dall'art. 4 della l. cost. 31 gennaio 2001, n. 2.*

Art. 49
(consiglio provinciale - rinvio)

(1) Ai consigli provinciali si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni degli articoli 31, 32, 34, 35 e 38.

Note al testo
- *Articolo così sostituito dall'art. 4 della l. cost. 31 gennaio 2001, n. 2.*

Art. 49 bis
(consiglio provinciale - scioglimento)

(1) Il Consiglio provinciale può essere sciolto quando compia atti contrari alla Costituzione o gravi violazioni di legge o non sostituisca la giunta o il suo presidente che abbiano compiuto analoghi atti o violazioni.

(2) Il Consiglio provinciale può altresì essere sciolto per ragioni di sicurezza nazionale.

(3) Lo scioglimento è disposto con decreto motivato del Presidente della Repubblica previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentita una commissione di deputati e senatori costituita, per le questioni regionali, nei modi stabiliti con legge della Repubblica.

(4) Con lo stesso decreto di scioglimento è nominata una commissione di tre membri, scelti tra i cittadini eleggibili al Consiglio provinciale. Per la provincia di Bolzano la commissione deve adeguarsi alla consistenza dei gruppi linguistici che costituiscono la popolazione della provincia stessa. La commissione elegge tra i suoi componenti il presidente, il quale esercita le attribuzioni del Presidente della Provincia. La commissione indìce le elezioni del nuovo Consiglio provinciale entro tre mesi e adotta i provvedimenti di competenza della Giunta provinciale e quelli di carattere improrogabile. Questi ultimi perdono la loro efficacia, ove non siano ratificati dal Consiglio provinciale entro un mese dalla sua convocazione.

(5) Il nuovo Consiglio provinciale è convocato dalla commissione entro venti giorni dalle elezioni.

(6) Lo scioglimento del Consiglio provinciale non comporta lo scioglimento del Consiglio regionale. I componenti del Consiglio provinciale disciolto continuano ad esercitare le funzioni di consigliere regionale fino alla elezione del nuovo Consiglio provinciale.

(7) Con decreto motivato del Presidente della Repubblica e con l'osservanza delle forme di cui al terzo comma è disposta la rimozione del Presidente della Provincia, se eletto a suffragio universale e diretto, che abbia compiuto atti contrari alla Costituzione o reiterate e gravi violazioni di legge. La rimozione può altresì essere disposta per ragioni di sicurezza nazionale.

Note al testo
- *Articolo aggiunto dall'art. 4 della l. cost. 31 gennaio 2001, n. 2.*

Art. 50

(giunta provinciale - composizione e sfiducia)

(1) La Giunta provinciale di Trento è composta del presidente, del vice presidente e degli assessori. La Giunta provinciale di Bolzano è composta del presidente, di due vice presidenti e degli assessori.

(2) La composizione della Giunta provinciale di Bolzano deve adeguarsi alla consistenza dei gruppi linguistici quali sono rappresentati nel Consiglio della Provincia. I componenti la Giunta provinciale di Bolzano che non appartengono al consiglio sono eletti dal Consiglio provinciale stesso con la maggioranza dei due terzi dei suoi componenti su proposta di uno o più gruppi consiliari purché vi sia il consenso dei consiglieri del gruppo linguistico dei designati, limitatamente ai consiglieri che costituiscono la maggioranza che sostiene la Giunta provinciale. I vice presidenti appartengono uno al gruppo linguistico tedesco e l'altro al gruppo linguistico italiano. Il presidente sceglie il vice presidente chiamato a sostituirlo in caso di assenza o impedimento.

(3) Al gruppo linguistico ladino può essere riconosciuta la rappresentanza nella Giunta provinciale di Bolzano anche in deroga alla rappresentanza proporzionale. Nel caso in cui vi sia un solo rappresentante ladino nel Consiglio provinciale e questo venga eletto in giunta, deve rinunciare all'incarico di Presidente o di vice presidente del Consiglio provinciale.

(4) L'approvazione della mozione di sfiducia nei confronti del Presidente della Provincia eletto a suffragio universale e diretto, nonché la rimozione o le dimissioni dello stesso comportano le dimissioni della giunta e lo scioglimento del Consiglio provinciale.

Note al testo

- *Articolo così sostituito dall'art. 4 della l. cost. 31 gennaio 2001, n. 2.*

Art. 51

(giunta provinciale - rinvio)

(1) Si applicano al presidente e agli assessori provinciali le disposizioni dell'articolo 37, in quanto compatibili.

Note al testo

- *Articolo così sostituito dall'art. 4 della l. cost. 31 gennaio 2001, n. 2.*

Art. 52

(presidente della provincia - attribuzioni)

(1) Il Presidente della Provincia ha la rappresentanza della provincia.

(2) Adotta i provvedimenti contingibili ed urgenti in materia di sicurezza e di igiene pubblica nell'interesse delle popolazioni di due o più comuni.

(3) Il Presidente della Provincia determina la ripartizione degli affari fra i singoli assessori effettivi con proprio decreto da pubblicarsi nel "Bollettino ufficiale" della regione.

(4) Egli interviene alle sedute del Consiglio dei ministri, quando si trattano questioni che riguardano la provincia.

Note al testo

- *Articolo così modificato dall'art. 4 della l. cost. 31 gennaio 2001, n. 2.*

Giurisprudenza costituzionale

- *Sentenza 30 dicembre 1961, n. 72 (Decreto di occupazione d'urgenza di immobili - ricade nelle competenze statali, e non in quelle provinciali relative ai provvedimenti contingibili e urgenti in materia di igiene e sicurezza. Requisizione di alloggi popolari - data la sua temporaneità non incide sull'assegnazione degli alloggi, che sarebbe di competenza provinciale);*
- *Sentenza 29 maggio 1974, n. 151 (Partecipazione dei presidenti di regione o provincia autonoma al consiglio dei*

ministri - presuppone la presenza di un interesse giuridicamente rilevante e differenziato. Nuove norme statali che eliminano le azioni al portatore - abrogano le preesistenti leggi regionali in contrasto con esse).

- *sentenza 19 febbraio 1976, n. 34 (Riforma tributaria - decreti attuativi - partecipazione del presidente della provincia di Bolzano al consiglio dei ministri - non era necessaria, per mancanza di un interesse differenziato. Benefici fiscali ai sindacati rappresentati nel CNEL - non violano il principio di tutela delle minoranze linguistiche, perché le associazioni locali possono aderire a organizzazioni maggiori e perché lo stato professionale assorbe le diversità linguistiche);*
- *sentenza 16 marzo 1976, n. 45 (Provvedimenti contingibili e urgenti del presidente della giunta provinciale - potere di sostituzione del commissario del governo, in caso di inadempienza, in base alle norme di attuazione dello statuto - è giustificato dalla qualità di ufficiale del governo attribuibile al presidente, nell'esercizio di queste funzioni);*
- *sentenza 22 luglio 1976, n. 180 (Intervento dei presidenti delle province in consiglio dei ministri - prima dell'emanazione delle relative norme d'attuazione non era prescritto per gli atti legislativi. Quote variabili d'imposta - in base allo statuto devono essere determinate in base a un accordo, e non a un semplice parere. Modificazioni della parte finanziaria dello statuto - la relativa, concorde richiesta dev'essere deliberata formalmente dagli organi competenti);*
- *sentenza 15 luglio 1985, n. 206 (Competenza della provincia di Bolzano in materia radiotelevisiva - non ha carattere generale ed esclusivo. Convenzione sulla trasmissione di programmi radiotelevisivi nelle lingue tedesca e ladina - approvazione del consiglio dei ministri - postula l'intervento del presidente della provincia, in base all'art. 52 dello statuto);*
- *sentenza 4 maggio 1990, n. 224 (Leggi delega - sono impugnabili autonomamente, senza dover attendere i decreti delegati. Proporzionale etnica - si applica anche se non esplicitamente richiamata: quindi bisogna interpretare le norme statali come non derogatorie delle norme d'attuazione dello statuto (quanto a riduzione dei compartimenti doganali) o inapplicabili alla provincia di Bolzano (quanto al trasferimento di dipendenti). Partecipazione del suo presidente al consigli dei ministri - non è necessaria, per carenza di un interesse differenziato);*
- *sentenza 31 luglio 1990, n. 381 (Autonomia speciale - deve riflettersi sulle finanze, in relazione alle maggiori competenze; ma non giustifica la pretesa di partecipare a tutti i fondi settoriali destinati ad altre regioni. Riduzione di finanziamenti settoriali a regioni speciali - se non altera gravemente la corrispondenza fra oneri e bisogni è legittima, anche tenendo conto dei maggiori benefici goduti in passato. In mancanza di un interesse proprio e peculiare della regione non è necessaria la partecipazione del suo presidente al consiglio dei ministri);*
- *sentenza 28 gennaio 1991, n. 32 (Disciplina dello sciopero - trascende le materie della pubblica sicurezza e dei relativi provvedimenti contingibili e urgenti - è articolata in modo da tener conto delle competenze provinciali in materia di servizi pubblici. Attribuzione di compiti a uffici provinciali, con oneri lievissimi, e configurazione di illeciti disciplinari - sono giustificate dalla necessità di previsioni uniformi);*
- *sentenza 31 gennaio 1991, n. 37 (Interessi nazionali non frazionabili - giustificano la compressione di ogni competenza regionale, anche con misure di dettaglio. Intervento del presidente della provincia in consiglio dei ministri - è necessario solo quando sono in questione interessi provinciali differenziati. Poteri sostitutivi statali - attribuibili solo ad autorità di governo, per inadempimento di attività prive di discrezionalità nell'an e soggette a termini perentori - in base al principio di leale collaborazione, però, richiedono garanzie procedurali);*
- *sentenza 1 luglio 2009, n. 196 (Ordine pubblico e sicurezza - conferma che le province autonome non hanno competenze proprie in materia: l'attribuzione di poteri ai loro presidenti, in base all'art. 20 dello statuto, è fatta nella veste di ufficiali del governo. Quindi lo stato può disciplinare i connessi poteri di ordinanza dei sindaci, che per esigenze di ordine pubblico possono comprimere temporaneamente le competenze provinciali in altre materie).*

Art. 53
(presidente della provincia - attribuzioni in materia di regolamenti)

(1) Il Presidente della Provincia emana, con suo decreto, i regolamenti deliberati dalla giunta.

Note al testo

- *Il primo comma è stato così modificato dall'art. 4 della l. cost. 31 gennaio 2001, n. 2.*

Art. 54
(giunta provinciale - attribuzioni)

(1) Alla Giunta provinciale spetta:

1) la deliberazione dei regolamenti per la esecuzione delle leggi approvate dal Consiglio provinciale;
2) la deliberazione dei regolamenti sulle materie che, secondo l'ordinamento vigente, sono devolute alla potestà regolamentare delle province;
3) l'attività amministrativa riguardante gli affari di interesse provinciale;
4) l'amministrazione del patrimonio della provincia, nonché il controllo sulla gestione di

aziende speciali provinciali per servizi pubblici;

5) la vigilanza e la tutela sulle amministrazioni comunali, sulle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, sui consorzi e sugli altri enti o istituti locali, compresa la facoltà di sospensione e scioglimento dei loro organi in base alla legge. Nei suddetti casi e quando le amministrazioni non siano in grado per qualsiasi motivo di funzionare spetta anche alla Giunta provinciale la nomina di commissari, con l'obbligo di sceglierli, nella provincia di Bolzano, nel gruppo linguistico che ha la maggioranza degli amministratori in seno all'organo più rappresentativo dell'ente.
   Restano riservati allo Stato i provvedimenti straordinari di cui sopra allorché siano dovuti a motivi di ordine pubblico e quando si riferiscano a comuni con popolazione superiore ai 20.000 abitanti;
6) le altre attribuzioni demandate alla provincia dal presente statuto o da altre leggi della Repubblica o della regione;
7) l'adozione, in caso di urgenza, di provvedimenti di competenza del consiglio da sottoporsi per la ratifica al consiglio stesso nella sua prima seduta successiva.

Giurisprudenza costituzionale

- *Sentenza 17 aprile 1957, n. 57 (Giunte delle province autonome - adozione di provvedimenti di competenza consiliare, in via d'urgenza - comprende i ricorsi costituzionali. Necessità di un voto favorevole sui singoli articoli e sull'intero testo di una legge - vale in consiglio regionale, come principio fondamentale delle assemblee legislative. Votazione separata per gruppi linguistici - non può estendersi dai bilanci alle altre leggi che contengono disposizioni finanziarie);*
- *sentenza 19 giugno 1958, n. 38 (Province autonome - non hanno legittimazione attiva nei giudizi per regolamento di competenza nei confronti dello stato - hanno legittimazione passiva nei conflitti di attribuzione sollevati dallo stato. Poteri di vigilanza e tutela sugli atti degli enti locali, spettanti alle giunte provinciali - comprendono poteri sostitutivi e, in particolare, la nomina di commissari straordinari);*
- *sentenza 5 maggio 1959, n. 23 (Potere governativo di annullare atti amministrativi illegittimi - non è superato dai poteri di vigilanza sui comuni da parte delle giunte provinciali, previsti dallo statuto);*
- *sentenza 31 maggio 1960, n. 36 (Nomina di un commissario straordinario per procedere, in luogo di un sindaco, ad alcune nomine nel corpo dei vigili del fuoco volontari - competenza della giunta regionale, dato che la regione, in base allo statuto speciale, conserva la titolarità delle funzioni delegate, compresi i poteri di vigilanza; che quindi non sono attribuiti alle province in seguito all'esercizio delle funzioni in parola da parte dei comuni);*
- *sentenza 30 dicembre 1961, n. 73 (Atti di controllo delle province autonome sugli enti locali - sono atti definitivi, in base ai principi stabiliti dalle leggi dello stato - quindi non ammettono ricorsi gerarchici impropri alla giunta regionale: questi dovrebbero essere espressamente previsti dalla legge, data la loro eccezionalità);*
- *sentenza 13 luglio 1963, n. 128 (Uso della lingua tedesca - competenza dello stato - la regione non può riprodurre materialmente, in una sua legge, le norme statali. Scioglimento dei consigli comunali - non rientra fra le competenze regionali, né fra quelle provinciali di vigilanza e tutela sui comuni. Indagini statistiche - la regione e le province non possono imporle, quando esse riguardano materie d'interesse statale);*
- *sentenza 15 maggio 1987, n. 167 (Interessi unitari relativi alla difesa - la normativa statale li coordina correttamente con le autonomie locali, prevedendo strumenti di concertazione - le leggi provinciali sui parchi non possono imporre divieti in materia, prescindendo da questi strumenti. La legge statale non può definire la competenza di organi provinciali senza tener conto delle generali attribuzioni alle giunte in base all'art. 54, n. 6 dello statuto speciale);*
- *sentenza 19 dicembre 1990, n. 545 (Servitù militari - rinnovata previsione che i rappresentanti delle province autonome in un comitato siano nominati dai presidenti delle giunte previa designazione dei consigli, anziché dalle giunte, com'è richiesto dallo statuto e come ha stabilito una precedente sentenza della corte - illegittimità della relativa disposizione statale);*
- *sentenza 17 ottobre 1991, n. 386 (Unità sanitarie locali - istituzione di nuovi organi, anche transitori: è un principio di riforma economico-sociale - controllo sugli atti: non è assimilabile al controllo sugli organi previsto dall'art. 54, n. 5 dello statuto - poteri sostitutivi: sono attribuibili al ministro, in relazione a interessi di rilievo costituzionale; ma non al commissario del governo, che non è riconducibile agli organi di governo previsti dall'art. 92 della costituzione);*
- *sentenza 6 giugno 2012, n. 142 (Ricorsi costituzionali - ratifica consiliare della delibera adottata in via d'urgenza dalla giunta - deve precedere il deposito del ricorso o, comunque, il termine per la costituzione in giudizio. Addizionale erariale sulla tassa automobilistica - la sua riserva allo stato è illegittima perché non ha limiti temporali: quindi viola le norme d'attuazione dello statuto - i nove decimi del suo gettito, dunque, spettano alla provincia, in base allo statuto).*

Titolo III
Approvazione, promulgazione e pubblicazione delle leggi e dei regolamenti regionali e provinciali

Art. 55
(leggi provinciali e regionali - approvazione, controllo e promulgazione)

(1) I disegni di legge approvati dal Consiglio regionale o da quello provinciale sono comunicati al commissario del Governo in Trento, se trattasi della regione o della Provincia di Trento, e al commissario del Governo in Bolzano, se trattasi della Provincia di Bolzano. I disegni di legge sono promulgati trenta giorni dopo la comunicazione, salvo che il Governo non li rinvii rispettivamente al Consiglio regionale od a quello provinciale col rilievo che eccedono le rispettive competenze o contrastano con gli interessi nazionali o con quelli di una delle due province nella regione.

(2) Ove il Consiglio regionale o quello provinciale li approvi nuovamente a maggioranza assoluta dei suoi componenti sono promulgati, se, entro quindici giorni dalla comunicazione, il Governo non promuove la questione di legittimità davanti alla Corte costituzionale, o quella di merito, per contrasto di interessi davanti alle Camere. In caso di dubbio la Corte decide di chi sia la competenza.

(3) Se una legge è dichiarata urgente dal Consiglio regionale o da quello provinciale a maggioranza assoluta dei componenti rispettivi, la promulgazione e l'entrata in vigore, se il Governo consente, non sono subordinate ai termini indicati.

(4) Le leggi regionali e quelle provinciali sono promulgate rispettivamente dal Presidente della Regione o dal Presidente della Provincia e sono vistate dal commissario del Governo competente.

Note al testo

- *Articolo così modificato dall'art. 4 della l. cost. 31 gennaio 2001, n. 2. Anche in base alla giurisprudenza costituzionale si ritiene che il controllo preventivo del governo sulle leggi regionali e provinciali, previsto dall'articolo qui annotato, sia superato in seguito alla sostituzione dell'art. 127 della Costituzione da parte dell'art. 8 della l. cost. 18 ottobre 2001, n. 3, dato che l'art. 10 di quest'ultima legge ha esteso alle regioni a statuto speciale e alle province autonome le parti della legge che "prevedono forme di autonomia più ampie rispetto a quelle già attribuite".*

Giurisprudenza costituzionale

- *Sentenza 7 aprile 1987, n. 107 (Interesse nazionale - può essere evocato in un giudizio di legittimità costituzionale (e non solo di merito). Collegio dei revisori dei conti delle unità sanitarie locali - deve comprendere un componente designato dal ministro del tesoro, per non violare una norma fondamentale della riforma sanitaria e per garantire le informazioni necessarie al coordinamento della finanza pubblica richiesto dall'art. 119 della costituzione);*
- *sentenza 30 dicembre 1987, n. 611 (Pubblicazione di un atto normativo nel giornale ufficiale - è determinante, rispetto a ogni altra forma di conoscenza legale. Deliberazione del bilancio regionale da parte dell'organo di riesame previsto dall'art. 84 dello statuto - è un atto normativo primario - ha lo stesso regime della legge di bilancio, anche dal punto di vista dei controlli);*
- *sentenza 9 marzo 1989, n. 102 (Osservazioni governative in sede di rinvio di leggi provinciali - non sono vere e proprie censure: quindi non possono costituire motivo di ricorso costituzionale. Elenco delle materie di competenza legislativa provinciale, nello statuto - stabilisce il confine fra competenze statali e provinciali, e non una riserva assoluta di legge - quindi è legittimo il rinvio della legge alla contrattazione collettiva, in materia di pubblico impiego);*
- *sentenza 26 luglio 2002, n. 408 (Controllo preventivo sulle leggi provinciali, in base all'art. 55 dello statuto - è superato in seguito alla soppressione dei controlli preventivi sulle leggi delle regioni ordinarie, da parte della l.cost. n. 3 del 2001: infatti la soppressione si risolve in un ampliamento dell'autonomia; quindi si ricade nei casi previsti dall'art. 10 di quest'ultima legge);*
- *sentenza 20 dicembre 2002, n. 533 (Controllo preventivo del governo sulle leggi provinciali - è venuto meno in seguito alla riforma costituzionale del 2001. Approvazione di norme identiche a quelle impugnate, per sottrarle al giudizio di costituzionalità - uso distorto della potestà legislativa - trasferimento della questione sulle nuove norme. Inesistenza di un principio per cui l'insegnamento presso scuole private dovrebbe ricevere un punteggio diverso da quello presso scuole statali. Stretta attinenza fra titoli di studio per l'accesso agli esami di abilitazione e discipline insegnate - è un principio dell'ordinamento. Sovracanoni sulle derivazioni a scopo idroelettrico - non riguardano la materia delle utilizzazioni d'acqua, ma quella della finanza locale - non possono essere sottratti ai consorzi di comuni del bacino imbrifero montano senza ledere l'autonomia finanziaria comunale).*

Art. 56

(leggi provinciali e regionali - votazione per gruppi linguistici e impugnativa)

(1) Qualora una proposta di legge sia ritenuta lesiva della parità dei diritti fra i cittadini dei diversi gruppi linguistici o delle caratteristiche etniche e culturali dei gruppi stessi, la maggioranza dei consiglieri di un gruppo linguistico nel Consiglio regionale o in quello provinciale di Bolzano può chiedere che si voti per gruppi linguistici.

(2) Nel caso che la richiesta di votazione separata non sia accolta, ovvero qualora la proposta di legge sia approvata nonostante il voto contrario dei due terzi dei componenti il gruppo linguistico che ha formulato la richiesta, la maggioranza del gruppo stesso può impugnare la legge dinanzi alla Corte costituzionale entro trenta giorni dalla sua pubblicazione, per i motivi di cui al precedente comma.

(3) Il ricorso non ha effetto sospensivo.

Giurisprudenza costituzionale

- *Sentenza 21 ottobre 1998, n. 356 (Previsione di soglie nelle elezioni regionali - rende più difficile l'accesso alla rappresentanza per il gruppo linguistico ladino, confliggendo con il principio di tutela delle minoranze linguistiche).*

Art. 57

(leggi e regolamenti provinciali e regionali - pubblicazione)

(1) Le leggi regionali e provinciali ed i regolamenti regionali e provinciali sono pubblicati nel "Bollettino ufficiale" della regione, nei testi italiano e tedesco, ed entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della loro pubblicazione, salvo diversa disposizione della legge.

(2) In caso di dubbi l'interpretazione della norma ha luogo sulla base del testo italiano.

(3) Copia del "Bollettino ufficiale" è inviata al commissario del Governo.

Giurisprudenza costituzionale

- *Sentenza 25 maggio 1987, n. 188 (Mancata traduzione del termine Erbhof, nel testo italiano di una legge - viola l'art. 57 dello statuto. Rilascio in unica lingua dei connessi attestati - viola l'art. 100 dello statuto, perché l'atto è destinato a una generalità di persone e a un uso pubblico. Norme di attuazione dello statuto anteriori al 1971 - sono ancora in vigore, se non contrastano con il nuovo statuto e finché non sono emanate nuove norme di attuazione);*
- *sentenza 30 dicembre 1987, n. 611 (Pubblicazione di un atto normativo nel giornale ufficiale - è determinante, rispetto a ogni altra forma di conoscenza legale. Deliberazione del bilancio regionale da parte dell'organo di riesame previsto dall'art. 84 dello statuto - è un atto normativo primario - ha lo stesso regime della legge di bilancio, anche dal punto di vista dei controlli).*

Art. 58

(leggi e decreti statali - pubblicazione in tedesco sul bollettino ufficiale)

(1) Nel "Bollettino ufficiale" della regione sono altresì pubblicati in lingua tedesca le leggi ed i decreti della Repubblica che interessano la regione, ferma la loro entrata in vigore.

Art. 59

(leggi e regolamenti provinciali e regionali - pubblicazione sulla gazzetta ufficiale)

(1) Le leggi approvate dai consigli regionali e provinciali ed i regolamenti emanati dalla Giunta regionale e da quelle provinciali debbono essere pubblicati, per notizia, in una sezione apposita della Gazzetta ufficiale della Repubblica.

Art. 60

(leggi regionali - iniziativa popolare e referendum)

(1) Con legge regionale sono regolati l'esercizio dell'iniziativa popolare e il referendum per le leggi regionali.

Note al testo

- *Articolo così sostituito dall'art. 4 della l. cost. 31 gennaio 2001, n. 2.*

Titolo IV
Enti locali

Art. 61

(organi degli enti locali - rappresentanza proporzionale dei gruppi linguistici)

(1) Nell'ordinamento degli enti pubblici locali sono stabilite le norme atte ad assicurare la rappresentanza proporzionale dei gruppi linguistici nei riguardi della costituzione degli organi degli enti stessi.

(2) Nei comuni della provincia di Bolzano ciascun gruppo linguistico ha diritto di essere rappresentato nella giunta municipale se nel consiglio comunale vi siano almeno due consiglieri appartenenti al gruppo stesso.

Giurisprudenza costituzionale

- *Sentenza 4 luglio 1956, n. 12 (Casse mutue di malattia - l'elemento della mutualità e lo scopo particolare, connesso a una categoria determinata di persone, le distinguono dagli altri enti pubblici locali - quindi non è illegittimo prevedere che i gruppi linguistici siano proporzionalmente rappresentati nei loro organi facendo riferimento ai lavoratori iscritti alle casse, e non alla popolazione);*
- *sentenza 23 maggio 1985, n. 155 (Disciplina di una professione da parte di una legge provinciale - è legittima in quanto non pone vincoli al suo esercizio, ma serve solo a selezionare i richiedenti di incentivi provinciali. Rappresentanza dei gruppi linguistici in una commissione - il rispetto dell'art. 61 dello statuto non è implicito, ma dev'essere reso operativo dalle norme che la istituiscono);*
- *sentenza 28 luglio 1987, n. 289 (Inclusione della tutela delle minoranze linguistiche fra gli interessi nazionali, in base all'art. 4 dello statuto - la fa diventare principio fondamentale dell'ordinamento, e quindi indirizzo generale che abilita a non interpretare più le disposizioni statutarie in materia come deroga (inestensibile) dei principi. Proporzionale etnica - si può applicare anche al Mediocredito, che rientra fra gli enti pubblici locali indicati dall'art. 61 dello statuto);*
- *sentenza 19 giugno 1995, n. 261 (Presenza dei gruppi linguistici negli organi degli enti locali - per gli organi elettivi vale il criterio generale della rappresentanza proporzionale, in base all'art. 61 dello statuto - il criterio della presenza necessaria del gruppo ladino, derogatorio del primo, vale solo per gli organi non elettivi (oltre che per il consiglio regionale e quello provinciale di Bolzano): quindi non per i consigli comunali).*

Art. 62

(organi degli enti locali della provincia di Bolzano - rappresentanza del gruppo linguistico ladino)

(1) Le norme sulla composizione degli organi collegiali degli enti pubblici locali in provincia di Bolzano garantiscono la rappresentanza del gruppo linguistico ladino.

Note al testo

- *Articolo così sostituito dall'art. 4 della l. cost. 31 gennaio 2001, n. 2.*

Giurisprudenza costituzionale

- *Sentenza 10 giugno 1994, n. 233 (Minoranze linguistiche - per tutelarle si può prevedere un trattamento differenziato; ma entro certi limiti, connessi anche alla loro numerosità e soprattutto al contemperamento con altri valori - rappresentanza dei ladini nel consiglio provinciale trentino - dato che deroga valori costituzionali come l'uguaglianza del voto non può essere garantita con disposizioni di natura non costituzionale, come quelle regionali);*
- *sentenza 19 giugno 1995, n. 261 (Presenza dei gruppi linguistici negli organi degli enti locali - per gli organi elettivi vale il criterio generale della rappresentanza proporzionale, in base all'art. 61 dello statuto - il criterio della presenza necessaria del gruppo ladino, derogatorio del primo, vale solo per gli organi non elettivi (oltre che per il consiglio*

regionale e quello provinciale di Bolzano): quindi non per i consigli comunali).

Art. 63
(diritto elettorale attivo nei comuni della provincia di Bolzano)

(1) Per l'esercizio del diritto elettorale attivo nelle elezioni dei consigli comunali della provincia di Bolzano si applicano le disposizioni di cui all'ultimo comma dell'art. 25.

Giurisprudenza costituzionale
- *Sentenza 17 febbraio 1987, n. 42 (Esercizio dell'elettorato attivo per i consigli comunali della provincia di Bolzano - si applica il criterio del maggior periodo di residenza nel quadriennio, previsto dall'art. 25, quarto comma dello statuto speciale - sono conseguentemente illegittime le norme di attuazione dello statuto e le leggi regionali che stabiliscono un criterio diverso).*

Art. 64
(organizzazione degli enti pubblici che operano anche fuori regione - competenza statale)

(1) Spetta allo Stato la disciplina dell'organizzazione e del funzionamento degli enti pubblici che svolgono la loro attività anche al di fuori del territorio della regione.

Art. 65
(personale dei comuni - competenza regionale)

(1) L'ordinamento del personale dei comuni è regolato dai comuni stessi, salva l'osservanza dei principi generali che potranno essere stabiliti da una legge regionale.

Giurisprudenza costituzionale
- *Sentenza 25 giugno 1980, n. 100 (Competenza regionale sul personale dei comuni - incontra gli stessi limiti della competenza sull'ordinamento dei comuni - un decreto statale privo della forza di legge non ha titolo, da sé solo, per incidere su atti legislativi regionali in materia);*
- *sentenza 31 marzo 2006, n. 132 (Competenza in materia di personale dei comuni (compresi i segretari), derivante dallo statuto speciale - la regione non può attribuirla alle province autonome: infatti lo statuto non prevede che le potestà legislative siano delegabili ad altri enti).*

Titolo V
Demanio e patrimonio della regione e delle province

Art. 66
(demanio della regione)

(1) Le strade, le autostrade, le strade ferrate e gli acquedotti che abbiano interesse esclusivamente regionale e che saranno determinati nelle norme di attuazione del presente statuto costituiscono il demanio regionale.

Art. 67
(patrimonio della regione)

(1) Le foreste di proprietà dello Stato nella regione, le miniere, le cave e torbiere, quando la disponibilità ne è sottratta al proprietario del fondo, gli edifici destinati a sedi di uffici pubblici regionali con i loro arredi, e gli altri beni destinati a un pubblico servizio regionale costituiscono il patrimonio indisponibile della regione.

(2) I beni immobili patrimoniali dello Stato situati nella regione sono trasferiti al patrimonio della regione.

(3) Nelle norme di attuazione della presente legge saranno determinate le modalità per la consegna da parte dello Stato dei beni suindicati.

(4) I beni immobili situati nella regione che non sono proprietà di alcuno spettano al

patrimonio della regione.

Art. 68
(demanio e patrimonio delle province)

(1) Le province, in corrispondenza delle nuove materie attribuite alla loro competenza, succedono, nell'ambito del proprio territorio, nei beni e nei diritti demaniali e patrimoniali di natura immobiliare dello Stato e nei beni e diritti demaniali e patrimoniali della regione, esclusi in ogni caso quelli relativi al demanio militare, a servizi di carattere nazionale e a materie di competenza regionale.

Giurisprudenza costituzionale

- *Sentenza 20 marzo 1978, n. 22 (Beni statali da trasferire alle province - in base al nuovo testo dello statuto speciale, e a differenza del suo testo originario, si tratta solo di quelli connessi alle competenze attribuite alle province dagli articoli 8 e 9 dello statuto);*
- *sentenza 13 novembre 1985, n. 287 (Alloggi di servizio funzionalmente collegati a servizi pubblici statali - rientrano fra le competenze dello stato in base all'art. 68 dello statuto, e non della provincia in base alle attribuzioni statutarie in materia di edilizia sovvenzionata).*

Titolo VI
Finanza della regione e delle province

Art. 69
(devoluzione alla regione di proventi di imposte statali)

1. Sono devoluti alla regione i proventi delle imposte ipotecarie percette nel suo territorio, relative ai beni situati nello stesso.

2. Sono altresì devolute alla regione le seguenti quote del gettito delle sottoindicate entrate tributarie dello Stato, percette nel territorio regionale:

a) i nove decimi delle imposte sulle successioni e donazioni e sul valore netto globale delle successioni;
b) un decimo dell'imposta sul valore aggiunto, esclusa quella relativa all'importazione, al netto dei rimborsi effettuati ai sensi dell'articolo 38 bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, determinata assumendo a riferimento i consumi finali;
c) i nove decimi del provento del lotto, al netto delle vincite;
d) *omissis*

Note al testo

- *Articolo così sostituito dall'art. 1 della l. 30 novembre 1989, n. 386, modificato dall'art. 2, comma 107 della l. 23 dicembre 2009, n. 191 (vedi anche il comma 108 di quest'ultimo articolo) e dall'art. 1, comma 407 della l. 23 dicembre 2014, n. 190.*

Art. 70
(devoluzione alle province di proventi dell'imposta erariale sull'energia elettrica)

1. È devoluto alle province il provento dell'imposta erariale, riscossa nei rispettivi territori, sull'energia elettrica ivi consumata.

Note al testo

- *Articolo così sostituito dall'art. 2 della l. 30 novembre 1989, n. 386. Vedi anche il comma 108 della l. 23 dicembre 2009, n. 191.*

Art. 71

(cessione alla provincia di quote del canone per le concessioni di grandi derivazioni d'acqua)

(1) Per le concessioni di grande derivazione di acque pubbliche esistenti nella provincia, accordate o da accordarsi per qualunque scopo, lo Stato cede a favore della provincia i nove decimi dell'importo del canone annuale stabilito a norma di legge.

Art. 72

(tributi provinciali sul turismo)

1. Le province possono stabilire imposte e tasse sul turismo.

Note al testo

- *Articolo così sostituito dall'art. 9 della l. 30 novembre 1989, n. 386 (l'art. 12 della legge in questione detta alcune disposizioni transitorie relative alle modificazioni).*

Giurisprudenza costituzionale

- *Sentenza 2 marzo 1987, n. 62 (Entrate proprie, disciplinate dagli articoli 72, 73 e 74 dello statuto speciale - non si identificano con i tributi propri dell'art. 119 della costituzione - non sono assoggettabili alla disciplina contenuta nell'art. 35 della l. n. 41 del 1986, dato che non provengono dal bilancio dello stato - per intervenire in tal senso le disposizioni statali avrebbero dovuto osservare i meccanismi di concertazione previsti dall'art. 104 dello statuto).*

Art. 73

(tributi propri della regione e delle province - interventi delle province sui tributi erariali)

1. La regione e le province hanno facoltà di istituire con leggi tributi propri in armonia con i principi del sistema tributario dello Stato, nelle materie di rispettiva competenza. Le tasse automobilistiche istituite con legge provinciale costituiscono tributi propri.

1 bis. Le province, relativamente ai tributi erariali per i quali lo Stato ne prevede la possibilità, possono in ogni caso modificare aliquote e prevedere esenzioni, detrazioni e deduzioni purché nei limiti delle aliquote superiori definite dalla normativa statale. Le province possono, con apposita legge e nel rispetto delle norme dell'Unione europea sugli aiuti di Stato, concedere incentivi, contributi, agevolazioni, sovvenzioni e benefici di qualsiasi genere, da utilizzare in compensazione ai sensi del capo III del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. I fondi necessari per la regolazione contabile delle compensazioni sono posti ad esclusivo carico delle rispettive province, che provvedono alla stipula di una convenzione con l'Agenzia delle entrate, al fine di disciplinare le modalità operative per la fruizione delle suddette agevolazioni.

Note al testo

- *Articolo così sostituito dall'art. 10 della l. 30 novembre 1989, n. 386 (l'art. 12 della stessa legge detta alcune disposizioni transitorie relative alle modificazioni), modificato dall'art. 2, comma 107 della l. 23 dicembre 2009, n. 191 e dall'art. 1, comma 407 della l. 23 dicembre 2014, n. 190.*

Giurisprudenza costituzionale

- *Sentenza 6 febbraio 1969, n. 7 (Imposta sul plusvalore delle aree - non è un tributo proprio della regione, e quindi non rientra nelle sue competenze, perché è già prevista da una legge statale e perché non si confonde con i contributi di miglioria per opere pubbliche, di competenza regionale);*
- *sentenza 14 luglio 1986, n. 191 (Competenza regionale in materia tributaria - non si estende ai tributi connessi agli atti in materia di pubblica sicurezza, su cui l'art. 20 dello statuto attribuisce poteri al presidente della giunta provinciale come organo dello stato, e non della provincia. La disciplina dei relativi ricorsi amministrativi è di competenza statale);*
- *sentenza 2 marzo 1987, n. 62 (Entrate proprie, disciplinate dagli articoli 72, 73 e 74 dello statuto speciale - non si identificano con i tributi propri dell'art. 119 della costituzione - non sono assoggettabili alla disciplina contenuta nell'art. 35 della l. n. 41 del 1986, dato che non provengono dal bilancio dello stato - per intervenire in tal senso le disposizioni statali avrebbero dovuto osservare i meccanismi di concertazione previsti dall'art. 104 dello statuto);*
- *ordinanza 24 marzo 1988, n. 360 (Tassa regionale sulle concessioni non governative, anche relativamente ad atti comunali - può discostarsi dalle norme statali, data la competenza regionale in materia tributaria; salva l'armonia con il principio di non estraniare i comuni dal gettito dei tributi in questione);*

- *sentenza 15 dicembre 2010, n. 357 (IRAP - istituzione di un analogo tributo provinciale - non consentirebbe di derogare le norme statali, perché la legge provinciale rinvia a quella statale, senza disciplinare il tributo: quindi senza renderlo proprio della provincia - il nuovo art. 73 dello statuto, però, abilita a modificare ogni aliquota e a prevedere agevolazioni, dato che la legge statale consente una qualche manovra sulle aliquote. Servizio idrico integrato - rientra fra le competenze attribuite dallo statuto alla provincia, non superate dalle competenze statali in materia di ambiente e di concorrenza, previste dal nuovo testo costituzionale);*
- *sentenza 25 novembre 2011, n. 323 (Tributi erariali devoluti alle province - facoltà di prevedere esenzioni, detrazioni o manovre sulle aliquote, anche con modifiche diverse da quelle indicate nelle leggi statali, purché queste ultime consentano un qualsiasi intervento sui tributi, e sempre che non ne derivi un aumento della pressione fiscale. Art. 73, comma 1 bis dello statuto - può fungere da parametro nel giudizio costituzionale, sebbene introdotto con legge ordinaria);*
- *sentenza 12 gennaio 2012, n. 2 (Esenzioni dall'addizionale regionale all'IRPEF previste da una legge provinciale sudtirolese - sono consentite dall'art. 73 dello statuto, che rende possibile modificare un tributo devoluto per intero alle province anche in maniera diversa da quella indicata nella legge statale, sempre che questa consenta una qualsiasi manovra su aliquote, esenzioni, detrazioni o deduzioni, e purché la pressione tributaria non aumenti).*

Art. 74
(indebitamento della regione e delle province)

1. La regione e le province possono ricorrere all'indebitamento solo per il finanziamento di spese di investimento, per una cifra non superiore alle entrate correnti. È esclusa ogni garanzia dello Stato sui prestiti dalle stesse contratti.

Note al testo
- *Articolo così sostituito dall'art. 2, comma 107 della l. 23 dicembre 2009, n. 191.*

Giurisprudenza costituzionale
- *Sentenza 2 marzo 1987, n. 62 (Entrate proprie, disciplinate dagli articoli 72, 73 e 74 dello statuto speciale - non si identificano con i tributi propri dell'art. 119 della costituzione - non sono assoggettabili alla disciplina contenuta nell'art. 35 della l. n. 41 del 1986, dato che non provengono dal bilancio dello stato - per intervenire in tal senso le disposizioni statali avrebbero dovuto osservare i meccanismi di concertazione previsti dall'art. 104 dello statuto);*
- *sentenza 29 dicembre 2004, n. 425 (Vincoli all'indebitamento previsti dall'art. 119, sesto comma della costituzione - valgono anche per le regioni a statuto speciale, senza bisogno di ricorrere a norme d'attuazione statutaria; infatti attuano il principio unitario ed esprimono poteri di coordinamento finanziario e norme di riforma economico-sociale. Nozioni di indebitamento e di investimento - esprimono vincoli generali e uniformi: quindi spetta allo stato definirle.)*

Art. 75
(devoluzione alla regione e alle province di quote di tributi erariali)

1. Sono attribuite alle province le seguenti quote del gettito delle sottoindicate entrate tributarie dello Stato, percette nei rispettivi territori provinciali:

a) i nove decimi delle imposte di registro e di bollo, nonché delle tasse di concessione governativa;
b) *omissis*
c) i nove decimi dell'imposta sul consumo dei tabacchi per le vendite afferenti ai territori delle due province;
d) gli otto decimi dell'imposta sul valore aggiunto, esclusa quella relativa all'importazione, al netto dei rimborsi effettuati ai sensi dell'articolo 38 bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni;
e) i nove decimi dell'imposta sul valore aggiunto relativa all'importazione determinata assumendo a riferimento i consumi finali;
f) i nove decimi del gettito dell'accisa sulla benzina, sugli oli da gas per autotrazione e sui gas petroliferi liquefatti per autotrazione erogati dagli impianti di distribuzione situati nei territori delle due province, nonché i nove decimi delle accise sugli altri prodotti energetici ivi consumati;
g) i nove decimi di tutte le altre entrate tributarie erariali, dirette o indirette, comunque denominate, inclusa l'imposta locale sui redditi, ad eccezione di quelle di spettanza regionale o di altri enti pubblici.

2. *omissis*

Note al testo

- *Articolo così sostituito dall'art. 3 della l. 30 novembre 1989, n. 386, modificato dall'art. 2, comma 107 della l. 23 dicembre 2009, n. 191 (vedi anche il comma 108 di quest'ultimo articolo) e dall'art. 1, comma 407 della l. 23 dicembre 2014, n. 190 (vedi anche il comma 411 di quest'ultimo articolo).*

Giurisprudenza costituzionale

- *Sentenza 23 febbraio 1994, n. 52 (Riserva allo stato di maggiori entrate tributarie, con riguardo a quote di gettito attribuite alle province dagli articoli 75 e 78 dello statuto, per la copertura del debito pubblico e per politiche economiche funzionali al riequilibrio del bilancio - è conforme alle ipotesi di riserva allo stato previste dalle norme d'attuazione dello statuto - dev'essere quantificata d'intesa con il presidente della provincia, in base alle norme d'attuazione);*
- *sentenza 6 luglio 2007, n. 256 (Contributi obbligatori dovuti all'autorità per la vigilanza sui lavori pubblici - sono entrate tributarie statali, riconducibili alla competenza esclusiva dello stato e (dato che spettano a un ente pubblico) non rientranti fra quelle riservate in parte alla provincia in base all'art. 75 dello statuto);*
- *sentenza 6 giugno 2012, n. 142 (Ricorsi costituzionali - ratifica consiliare della delibera adottata in via d'urgenza dalla giunta - deve precedere il deposito del ricorso o, comunque, il termine per la costituzione in giudizio. Addizionale erariale sulla tassa automobilistica - la sua riserva allo stato è illegittima perché non ha limiti temporali: quindi viola le norme d'attuazione dello statuto - i nove decimi del suo gettito, dunque, spettano alla provincia, in base allo statuto).*

Art. 75 bis

(determinazione delle quote di tributi erariali devolute alla regione e alle province)

1. Nell'ammontare delle quote di tributi erariali devolute alla regione e alle province sono comprese anche le entrate afferenti all'ambito regionale e provinciale affluite, in attuazione di disposizioni legislative o amministrative, a uffici situati fuori del territorio della regione e delle rispettive province.

2. La determinazione delle quote di cui al comma 1 è effettuata assumendo a riferimento indicatori od ogni altra documentazione idonea alla valutazione dei fenomeni economici che hanno luogo nel territorio regionale e provinciale.

3. Salvo quanto diversamente disposto con le disposizioni di cui all'articolo 107, i gettiti di spettanza provinciale dell'imposta sul reddito delle società e delle imposte sostitutive sui redditi di capitale, qualora non sia possibile la determinazione con le modalità di cui al comma 2, sono quantificati sulla base dell'incidenza media dei medesimi tributi sul prodotto interno lordo (PIL) nazionale da applicare al PIL regionale o provinciale accertato dall'Istituto nazionale di statistica.

3 bis. Il gettito derivante da maggiorazioni di aliquote o dall'istituzione di nuovi tributi, se destinato per legge alla copertura, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, di nuove specifiche spese di carattere non continuativo che non rientrano nelle materie di competenza della regione o delle province, ivi comprese quelle relative a calamità naturali, é riservato allo Stato, purché risulti temporalmente delimitato, nonché contabilizzato distintamente nel bilancio statale e quindi quantificabile. Non sono ammesse riserve di gettito destinate al raggiungimento di obiettivi di riequilibrio della finanza pubblica. Sono abrogati gli articoli 9, 10 e 10 bis del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 268.

Note al testo

- *Articolo aggiunto dall'art. 2, comma 107 della l. 23 dicembre 2009, n. 191 (vedi anche i commi 110 e 111 di quest'ultimo articolo) e modificato dall'art. 1, comma 407 della l. 23 dicembre 2014, n. 190.*

Art. 76 - Art. 77

omissis

Note al testo

- *Articoli abrogati e confluiti nell'art. 75, come sostituito dall'art. 3 della l. 30 novembre 1989, n. 386.*

Art. 78
omissis

Note al testo

- *Articolo già sostituito dall'art. 4 della l. 30 novembre 1989, n. 386, modificato dall'art. 4 della l. cost. 31 gennaio 2001, n. 2 e abrogato, ora, dall'art. 2, comma 107 della l. 23 dicembre 2009, n. 191. Per una disposizione transitoria connessa all'abrogazione vedi il comma 114 di quest'ultimo articolo.*

Giurisprudenza costituzionale

Sul testo previgente:

- *sentenza 22 luglio 1976, n. 180 (Intervento dei presidenti delle province in consiglio dei ministri - prima dell'emanazione delle relative norme d'attuazione non era prescritto per gli atti legislativi. Quote variabili d'imposta - in base allo statuto devono essere determinate in base a un accordo, e non a un semplice parere. Modificazioni della parte finanziaria dello statuto - la relativa, concorde richiesta dev'essere deliberata formalmente dagli organi competenti);*
- *sentenza 5 novembre 1984, n. 245 (Vincolo a usare tributi locali per far fronte a spese d'interesse nazionale, in nome del coordinamento finanziario - non è ammissibile. Competenza della regione Trentino-Sudtirolo sull'ordinamento delle unità sanitarie locali - non include il contenuto del loro agire, che compete alle province. Spese finanziate tramite il fondo sanitario nazionale - vanno contabilizzate separatamente dalle spese disposte da regione o province. Art. 78 dello statuto - non si applica alla spesa sanitaria, anche per evitare che meccanismi differenziati di riparto pregiudichino l'uniformità delle prestazioni, a livello nazionale. Assistenza sanitaria - non è assimilabile alle altre materie di competenza regionale - in essa interagiscono vari livelli di governo. Spesa sanitaria - grava essenzialmente sullo stato, in modo da garantire a tutti i cittadini il diritto alla salute);*
- *sentenza 21 dicembre 1985, n. 356 (Art. 78 dello statuto - i relativi parametri non si applicano ai singoli stanziamenti statali, ma all'intero flusso di spesa nell'arco di un anno. Vincoli statali sull'impiego di fondi, in materie di competenza provinciale - li giustifica la loro connessione con obblighi internazionali (art. 11 della costituzione), dato che è in questione l'adempimento di direttive comunitarie. La disciplina statale, inoltre, è connessa a interessi nazionali);*
- *sentenza 21 dicembre 1985, n. 357 (Art. 78 dello statuto - non si applica alle singole leggi di stanziamento, ma solo in rapporto a un arco di tempo e al relativo flusso di spesa. Disposizioni statali di dettaglio in materie provinciali - la funzione d'indirizzo e coordinamento o il coordinamento finanziario (art. 119 della costituzione) non le giustificano: serve un titolo ulteriore, qual è il richiamo agli obblighi internazionali, in relazione ad adempimenti comunitari);*
- *sentenza 15 luglio 1986, n. 195 (Turismo - la presenza di interessi ultraregionali giustifica l'esercizio di funzioni d'indirizzo e coordinamento anche verso le regioni a statuto speciale, legittimando le norme statali su aspetti come la classificazione alberghiera. Interventi finanziari aggiuntivi dello stato - non si applica l'art. 78 dello statuto, che non si riferisce a singole leggi di stanziamento; né l'art. 79, che non postula l'assegnazione di ogni contributo speciale alle province);*
- *sentenza 3 dicembre 1987, n. 433 (Competenza in materia di agricoltura - comprende gli interventi sulla struttura degli operatori economici, non aggregabili, per strumentalità, alla disciplina statale del mercato. Presenza di spazi vuoti nei regolamenti comunitari - consente comunque allo stato d'intervenire, per dettare indirizzi connessi a interessi nazionali. Principi posti dall'art. 78 dello statuto - non si applicano ai finanziamenti settoriali straordinari);*
- *ordinanza 11 febbraio 1988, n. 165 (Obbligo per le province di tenere fondi presso la tesoreria dello stato - riguarda la materia del credito, in cui l'interesse sovraregionale limita le potestà organizzative e contabili delle province. Previsioni di spesa da parte dello stato in materie di competenza provinciale - solo se si argomenta sull'uso del gettito di tributi ricordati nell'art. 78 dello statuto si può eccepirne la violazione);*
- *sentenza 10 giugno 1988, n. 633 (Normativa statale sulle miniere - è espressiva di interessi nazionali che giustificano un intervento anche di dettaglio in materie di competenza esclusiva provinciale, sorretto da esigenze unitarie infrazionabili e temperato dall'acquisizione di pareri - nella materia non si applicano i meccanismi finanziari dell'art. 15 dello statuto. Accordi previsti dall'art. 78 dello statuto - non si riferiscono a singoli stanziamenti, ma alla quota annuale dei tributi);*
- *sentenza 30 giugno 1988, n. 745 (Catasto vinicolo statale e disposizioni connesse - è giustificato dagli scopi tecnici del rilevamento e insuscettibile di frazionamenti, in quanto basato su criteri razionali uniformi. Valore della salute, costituzionalmente garantito - giustifica meccanismi di salvaguardia a fronte di inerzie. Fondi statali vincolati - non violano l'art. 78 dello statuto, che riguarda solo la determinazione della quota di gettito erariale riservata alle province);*
- *sentenza 29 dicembre 1988, n. 1145 (Imprecisioni e genericità in disposizioni statali indirizzate al complesso delle regioni, che prevedono, fra l'altro, atti d'indirizzo e coordinamento e interventi finanziari - bisogna interpretarle in maniera conforme alla ripartizione statutaria delle competenze. Intese previste dall'art. 78 dello statuto - non operano con riguardo ai finanziamenti settoriali straordinari e alle singole leggi di stanziamento);*
- *sentenza 10 novembre 1992, n. 427 (Piccole imprese - agevolazioni statali in termini di crediti d'imposta - non violano le disposizioni finanziarie dello statuto, dato che queste non garantiscono un preciso flusso finanziario - natura di normativa generale sulla programmazione economica (che attiva la deroga ai meccanismi ordinari*

di finanziamento, prevista dall'art. 15 dello statuto), connessa a interessi nazionali infrazionabili, con esigenze di coordinamento a livello tecnico (e non politico) - legami coi settori dell'industria (diverso dall'incremento della produzione industriale di cui parla lo statuto), artigianato, commercio e servizi. Ruolo meramente istruttorio delle regioni - è illegittima solo la previsione di poteri sostitutivi in carenza di garanzie procedurali);

- *sentenza 23 febbraio 1994, n. 52 (Riserva allo stato di maggiori entrate tributarie, con riguardo a quote di gettito attribuite alle province dagli articoli 75 e 78 dello statuto, per la copertura del debito pubblico e per politiche economiche funzionali al riequilibrio del bilancio - è conforme alle ipotesi di riserva allo stato previste dalle norme d'attuazione dello statuto - dev'essere quantificata d'intesa con il presidente della provincia, in base alle norme d'attuazione);*
- *sentenza 27 luglio 1994, n. 355 (Art. 78 dello statuto - quota variabile - comporta margini di apprezzamento politico - se c'è disaccordo si applicano i meccanismi delle norme d'attuazione. Contenimento della spesa sanitaria - la solidarietà nazionale rende ragionevoli le quote maggiori a carico delle autonomie speciali, data la loro posizione di favore. Principi di riforma economica e sociale - non possono essere fatti coincidere con la totalità delle disposizioni statali).*

Art. 79

(concorso di regione e province agli obiettivi di perequazione, di solidarietà e di finanza pubblica)

1. Il sistema territoriale regionale integrato, costituito dalla Regione, dalle province e dagli enti di cui al comma 3, concorre, nel rispetto dell'equilibrio dei relativi bilanci ai sensi della legge 24 dicembre 2012, n. 243, al conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, di perequazione e di solidarietà e all'esercizio dei diritti e dei doveri dagli stessi derivanti, nonché all'osservanza dei vincoli economici e finanziari derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea:

a) con l'intervenuta soppressione della somma sostitutiva dell'imposta sul valore aggiunto all'importazione e delle assegnazioni a valere su leggi statali di settore;
b) con l'intervenuta soppressione della somma spettante ai sensi dell'articolo 78;
c) con il concorso finanziario ulteriore al riequilibrio della finanza pubblica mediante l'assunzione di oneri relativi all'esercizio di funzioni statali, anche delegate, definite d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze, nonché con il finanziamento di iniziative e di progetti, relativi anche ai territori confinanti, complessivamente in misura pari a 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2010 per ciascuna provincia. L'assunzione di oneri opera comunque nell'importo di 100 milioni di euro annui anche se gli interventi nei territori confinanti risultino per un determinato anno di un importo inferiore a 40 milioni di euro complessivi;
d) con le modalità di coordinamento della finanza pubblica definite al comma 3.

2. Le misure di cui al comma 1 possono essere modificate esclusivamente con la procedura prevista dall'articolo 104 e fino alla loro eventuale modificazione costituiscono il concorso agli obiettivi di finanza pubblica di cui al comma 1.

3. Fermo restando il coordinamento della finanza pubblica da parte dello Stato ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione, le province provvedono al coordinamento della finanza pubblica provinciale, nei confronti degli enti locali, dei propri enti e organismi strumentali pubblici e privati e di quelli degli enti locali, delle aziende sanitarie, delle università, incluse quelle non statali di cui all'articolo 17, comma 120, della legge 15 maggio 1997, n. 127, delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e degli altri enti od organismi a ordinamento regionale o provinciale finanziati dalle stesse in via ordinaria. Al fine di conseguire gli obiettivi in termini di saldo netto da finanziare previsti in capo alla regione e alle province ai sensi del presente articolo, spetta alle province definire i concorsi e gli obblighi nei confronti degli enti del sistema territoriale integrato di rispettiva competenza. Le province vigilano sul raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica da parte degli enti di cui al presente comma e, ai fini del monitoraggio dei saldi di finanza pubblica, comunicano al Ministero dell'economia e delle finanze gli obiettivi fissati e i risultati conseguiti.

4. Nei confronti della regione e delle province e degli enti appartenenti al sistema territoriale regionale integrato non sono applicabili disposizioni statali che prevedono

obblighi, oneri, accantonamenti, riserve all'erario o concorsi comunque denominati, ivi inclusi quelli afferenti il patto di stabilità interno, diversi da quelli previsti dal presente titolo. La regione e le province provvedono, per sé e per gli enti del sistema territoriale regionale integrato di rispettiva competenza, alle finalità di coordinamento della finanza pubblica contenute in specifiche disposizioni legislative dello Stato, adeguando, ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 266, la propria legislazione ai principi costituenti limiti ai sensi degli articoli 4 o 5, nelle materie individuate dallo Statuto, adottando, conseguentemente, autonome misure di razionalizzazione e contenimento della spesa, anche orientate alla riduzione del debito pubblico, idonee ad assicurare il rispetto delle dinamiche della spesa aggregata delle amministrazioni pubbliche del territorio nazionale, in coerenza con l'ordinamento dell'Unione europea.

4 bis. Per ciascuno degli anni dal 2018 al 2022, il contributo della regione e delle province alla finanza pubblica in termini di saldo netto da finanziare, riferito al sistema territoriale regionale integrato, é pari a 905,315 milioni di euro complessivi, dei quali 15,091 milioni di euro sono posti in capo alla regione. Il contributo delle province, ferma restando l'imputazione a ciascuna di esse del maggior gettito derivante dall'attuazione dell'articolo 13, comma 17, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2001, n. 214, e dell'articolo 1, commi 521 e 712, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è ripartito tra le province stesse sulla base dell'incidenza del prodotto interno lordo del territorio di ciascuna provincia sul prodotto interno lordo regionale; le province e la regione possono concordare l'attribuzione alla regione di una quota del contributo.

4 ter. A decorrere dall'anno 2023 il contributo complessivo di 905 milioni di euro, ferma restando la ripartizione dello stesso tra la regione Trentino - Alto Adige e le province autonome di Trento e di Bolzano, é rideterminato annualmente applicando al predetto importo la variazione percentuale degli oneri del debito delle pubbliche amministrazioni rilevata nell'ultimo anno disponibile rispetto all'anno precedente. La differenza rispetto al contributo di 905,315 milioni di euro é ripartita tra le province sulla base dell'incidenza del prodotto interno lordo del territorio di ciascuna provincia sul prodotto interno lordo regionale. Ai fini del periodo precedente é considerato il prodotto interno lordo indicato dall'ISTAT nell'ultima rilevazione disponibile.

4 quater. A decorrere dall'anno 2016, la regione e le province conseguono il pareggio del bilancio come definito dall'articolo 9 della legge 24 dicembre 2012, n. 243. Per gli anni 2016 e 2017 la regione e le province accantonano in termini di cassa e in termini di competenza un importo definito d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze tale da garantire la neutralità finanziaria per i saldi di finanza pubblica. A decorrere dall'anno 2018 ai predetti enti ad autonomia differenziata non si applicano il saldo programmatico di cui al comma 455 dell'articolo l della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e le disposizioni in materia di patto di stabilità interno in contrasto con il pareggio di bilancio di cui al primo periodo del presente comma.

4 quinquies. Restano ferme le disposizioni in materia di monitoraggio, certificazione e sanzioni previste dai commi 460, 461 e 462 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228.

4 sexies. A decorrere dall'anno 2015, il contributo in termini di saldo netto da finanziare di cui all'accordo del 15 ottobre 2014 tra il Governo, la regione e le province é versato all'erario con imputazione sul capitolo 3465, articolo 1, capo X, del bilancio dello Stato entro il 30 aprile di ciascun anno. In mancanza di tali versamenti all'entrata del bilancio dello Stato entro il 30 aprile e della relativa comunicazione entro il 30 maggio al Ministero dell'economia e delle finanze, quest'ultimo é autorizzato a trattenere gli importi corrispondenti a valere sulle somme a qualsiasi titolo spettanti alla regione e a ciascuna

provincia relativamente alla propria quota di contributo, avvalendosi anche dell'Agenzia delle entrate per le somme introitate per il tramite della struttura di gestione.

4 septies. É fatta salva la facoltà da parte dello Stato di modificare, per un periodo di tempo definito, i contributi in termini di saldo netto da finanziare e di indebitamento netto posti a carico della regione e delle province, previsti a decorrere dall'anno 2018, per far fronte ad eventuali eccezionali esigenze di finanza pubblica nella misura massima del 10 per cento dei predetti contributi stessi. Contributi di importi superiori sono concordati con la regione e le province. Nel caso in cui siano necessarie manovre straordinarie volte ad assicurare il rispetto delle norme europee in materia di riequilibrio del bilancio pubblico i predetti contributi possono essere incrementati, per un periodo limitato, di una percentuale ulteriore, rispetto a quella indicata al periodo precedente, non superiore al 10 per cento.

4 octies. La regione e le province si obbligano a recepire con propria legge da emanare entro il 31 dicembre 2014, mediante rinvio formale recettizio, le disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, previste dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, nonché gli eventuali atti successivi e presupposti, in modo da consentire l'operatività e l'applicazione delle predette disposizioni nei termini indicati dal citato decreto legislativo n. 118 del 2011 per le regioni a statuto ordinario, posticipati di un anno, subordinatamente all'emanazione di un provvedimento statale volto a disciplinare gli accertamenti di entrata relativi a devoluzioni di tributi erariali e la possibilità di dare copertura agli investimenti con l'utilizzo del saldo positivo di competenza tra le entrate correnti e le spese correnti.

Note al testo

- *Articolo così sostituito dall'art. 2, comma 107 della l. 23 dicembre 2009, n. 191 (vedi anche i commi 117-125 di quest'ultimo articolo) e modificato dall'art. 1, comma 407 della l. 23 dicembre 2014, n. 190.*

Giurisprudenza costituzionale

- *Sentenza 15 luglio 1986, n. 195 (Turismo - la presenza di interessi ultraregionali giustifica l'esercizio di funzioni d'indirizzo e coordinamento anche verso le regioni a statuto speciale, legittimando le norme statali su aspetti come la classificazione alberghiera. Interventi finanziari aggiuntivi dello stato - non si applica l'art. 78 dello statuto, che non si riferisce a singole leggi di stanziamento; né l'art. 79, che non postula l'assegnazione di ogni contributo speciale alle province);*
- *sentenza 5 aprile 2013, n. 60 (Art. 79 dello statuto speciale - non ne deriva che il controllo sul conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica da parte di enti locali e aziende sanitarie spetta solo alle province autonome - il controllo della corte dei conti sulla legalità e regolarità della gestione economico-finanziaria si pone su un piano distinto e incide anche sulle autonomie speciali, cui si applicano i principi di coordinamento della finanza pubblica);*
- *sentenza 19 luglio 2013, n. 221 (Riduzione di singole voci di spesa, in base a norme statali - conferma che non impone alle regioni tagli puntuali, ma le obbliga a individuare misure analogamente incidenti sui saldi di bilancio - si tratta di principi generali sul coordinamento della finanza pubblica, vincolanti anche per le regioni a statuto spe-ciale e su cui non incide l'art. 79 dello statuto, che disciplina in maniera specifica solo il patto di stabilità interno);*
- *sentenza 13 novembre 2013, n. 263 (Incarichi elettivi nelle comunità di valle - lo stato non può escludere che siano remunerati - il raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica non può tradursi in misure di dettaglio non concordate con le province autonome: spetta al legislatore provinciale individuare mezzi e ambiti di realizzazione degli obiettivi);*
- *sentenza 10 marzo 2014, n. 40 (Corte dei conti - controllo sui bilanci degli enti locali - è strumentale alla verifica di conformità a vincoli europei e nazionali, connotata da neutralità, imparzialità, uniformità e legata a interessi che trascendono l'ambito provinciale - lo statuto non attribuisce queste funzioni alla provincia di Bolzano - le sue competenze in materia di finanza locale non le consentono di trasferire queste funzioni a un suo organo di valutazione);*

  sentenza 2 aprile 2014, n. 72 (Principi di coordinamento della finanza pubblica - vincolano anche le regioni a statuto speciale e le province autonome - conferma che su questo non incide l'art. 79 dello statuto speciale, che riguarda solo il patto di stabilità - le disposizioni statali non vincolano direttamente gli enti e organismi che fanno capo all'ordinamento provinciale, ma valgono come disposizioni di principio);

  sentenza 16 aprile 2014, n. 99 (La ripartizione costituzionale delle competenze è inderogabile, anche in casi eccezionali. Incarichi ai titolari di cariche elettive - gratuità - principio fondamentale di coordinamento finanziario, vincolante anche per le province autonome - non è necessario recepirlo nelle norme d'attuazione - l'art. 79 dello statuto regola la partecipazione delle province agli obiettivi di finanza pubblica; non incide sui limiti cui sono soggette le leggi provinciali);
- *sentenza 15 maggio 2014, n. 127 (Organi di amministrazione e controllo degli enti sottoposti a vigilanza delle regioni - limiti al numero dei componenti - è un principio fondamentale di coordinamento della finanza pubblica, diret-*

to a ridurre il costo degli apparati: quindi prevale su ogni tipo di potestà legislativa regionale - l'art. 79 dello statuto disciplina solo il patto di stabilità: le altre disposizioni di coordinamento finanziario valgono anche per le province autonome).

Art. 80

(finanza locale - competenza provinciale)

1. Le province hanno competenza legislativa in materia di finanza locale.

2. Nelle materie di competenza, le province possono istituire nuovi tributi locali. La legge provinciale disciplina i predetti tributi e i tributi locali comunali di natura immobiliare istituiti con legge statale, anche in deroga alla medesima legge, definendone le modalità di riscossione e può consentire agli enti locali di modificare le aliquote e di introdurre esenzioni, detrazioni e deduzioni.

3. Le compartecipazioni al gettito e le addizionali a tributi erariali che le leggi dello Stato attribuiscono agli enti locali spettano, con riguardo agli enti locali del rispettivo territorio, alle province. Ove la legge statale disciplini l'istituzione di addizionali tributarie comunque denominate da parte degli enti locali, alle relative finalità provvedono le province individuando criteri, modalità e limiti di applicazione di tale disciplina nel rispettivo territorio.

4. La potestà legislativa nelle materie di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo é esercitata nel rispetto dell'articolo 4 e dei vincoli derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea.

Note al testo

- *Articolo già sostituito dall'art. 7 della l. 30 novembre 1989, n. 386, modificato dall'art. 2, comma 107 della l. 23 dicembre 2009, n. 191 e così sostituito dall'art. 1, comma 518 della l. 27 dicembre 2013, n. 147.*

Giurisprudenza costituzionale

- *sentenza 20 dicembre 2002, n. 533 (Controllo preventivo del governo sulle leggi provinciali - è venuto meno in seguito alla riforma costituzionale del 2001. Approvazione di norme identiche a quelle impugnate, per sottrarle al giudizio di costituzionalità - uso distorto della potestà legislativa - trasferimento della questione sulle nuove norme. Inesistenza di un principio per cui l'insegnamento presso scuole private dovrebbe ricevere un punteggio diverso da quello presso scuole statali. Stretta attinenza fra titoli di studio per l'accesso agli esami di abilitazione e discipline insegnate - è un principio dell'ordinamento. Sovracanoni sulle derivazioni a scopo idroelettrico - non riguardano la materia delle utilizzazioni d'acqua, ma quella della finanza locale - non possono essere sottratti ai consorzi di comuni del bacino imbrifero montano senza ledere l'autonomia finanziaria comunale).*
- *sentenza 3 dicembre 2015, n. 251 (Attribuzione alle province autonome di competenze legislative in materia di tributi locali e finanza locale - secondo la regione Veneto lederebbe, in particolare, i principi di unità e indivisibilità della repubblica, nonché quello di uguaglianza, risolvendosi in discriminazione degli albergatori delle zone confinanti - inammissibilità del ricorso per genericità delle censure e mancata individuazione delle competenze violate).*

Art. 81

(finanza locale - assegnazioni delle province)

(1) Per far fronte alle esigenze del bilinguismo la Provincia di Bolzano può assegnare ai comuni una quota di integrazione.

(2) Allo scopo di adeguare le finanze dei comuni al raggiungimento delle finalità e all'esercizio delle funzioni stabilite dalle leggi, le province di Trento e di Bolzano corrispondono ai comuni stessi idonei mezzi finanziari, da concordare fra il Presidente della relativa Provincia ed una rappresentanza unitaria dei rispettivi comuni.

Note al testo

- *Il secondo comma è stato così sostituito dall'art. 8 della l. 30 novembre 1989, n. 386 e modificato dall'art. 4 della l. cost. 31 gennaio 2001, n. 2.*

Art. 82
(accertamento dei tributi nelle province)

1. Le attività di accertamento dei tributi nel territorio delle province sono svolte sulla base di indirizzi e obiettivi strategici definiti attraverso intese tra ciascuna provincia e il Ministro dell'economia e delle finanze e conseguenti accordi operativi con le agenzie fiscali.

Note al testo
- *Articolo già sostituito dall'art. 11 della l. 30 novembre 1989, n. 386, e così sostituito dall'art. 2, comma 107 della l. 23 dicembre 2009, n. 191.*

Art. 83
(bilanci della regione, delle province, dei comuni)

(1) La regione, le province ed i comuni hanno un proprio bilancio per l'esercizio finanziario che coincide con l'anno solare. La regione e le province adeguano la propria normativa alla legislazione dello Stato in materia di armonizzazione dei bilanci pubblici.

Note al testo
- *Articolo così modificato dall'art. 2, comma 107 della l. 23 dicembre 2009, n. 191.*

Art. 84
(bilancio della regione e della provincia di Bolzano - procedura di approvazione)

(1) I bilanci predisposti dalla Giunta regionale o da quella provinciale e i rendiconti finanziari accompagnati dalla relazione della giunta stessa sono approvati rispettivamente con legge regionale o provinciale.

(2) La votazione dei singoli capitoli del bilancio della regione e della Provincia di Bolzano ha luogo, su richiesta della maggioranza di un gruppo linguistico, per gruppi linguistici.

(3) I capitoli di bilancio che non hanno ottenuto la maggioranza dei voti di ciascun gruppo linguistico sono sottoposti nel termine di tre giorni ad una commissione di quattro consiglieri regionali o provinciali, eletta dal consiglio all'inizio della legislatura e per tutta la durata di questa, con composizione paritetica fra i due maggiori gruppi linguistici e in conformità alla designazione di ciascun gruppo.

(4) La commissione di cui al comma precedente, entro quindici giorni, deve stabilire, con decisione vincolante per il consiglio, la denominazione definitiva dei capitoli e l'ammontare dei relativi stanziamenti. La decisione è adottata a maggioranza semplice, senza che alcun consigliere abbia voto prevalente.

(5) Se nella commissione non si raggiunge la maggioranza su una proposta conclusiva, il Presidente del Consiglio regionale o di quello provinciale trasmette, entro sette giorni, il progetto del bilancio e tutti gli atti e verbali relativi alla discussione svoltasi in consiglio e in commissione, all'autonoma sezione di Bolzano del tribunale regionale di giustizia amministrativa che, entro trenta giorni, deve decidere con lodo arbitrale la denominazione dei capitoli non approvati e l'ammontare dei relativi stanziamenti.

(6) Il procedimento di cui sopra non si applica ai capitoli di entrata, ai capitoli di spesa che riportano stanziamenti da iscrivere in base a specifiche disposizioni di legge per un importo predeterminato per l'anno finanziario e ai capitoli relativi a normali spese di funzionamento per gli organi ed uffici dell'ente.

(7) Le decisioni di cui al quarto e quinto comma del presente articolo non sono

soggette ad alcuna impugnativa né a ricorso davanti la Corte costituzionale.

(8) Limitatamente ai capitoli definiti con la procedura di cui ai commi precedenti, la legge di approvazione del bilancio può essere rinviata o impugnata dal Governo solo per motivi di illegittimità concernenti violazioni della Costituzione o del presente statuto.

(9) Per l'approvazione dei bilanci e dei rendiconti finanziari della regione è necessario il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri della Provincia di Trento e di quelli della Provincia di Bolzano. Se tale maggioranza non si forma, l'approvazione stessa è data da un organo a livello regionale. Detto organo non può modificare le decisioni in ordine ai capitoli di bilancio eventualmente contestati in base a quanto previsto ai commi terzo, quarto e quinto del presente articolo e definiti con la procedura ivi contemplata.

Note al testo

- *Si ritiene che la possibilità di rinvio da parte del governo, prevista dall'ottavo comma, sia superata in seguito alla sostituzione dell'art. 127 della Costituzione da parte dell'art. 8 della l. cost. 18 ottobre 2001, n. 3, dato che l'art. 10 di quest'ultima legge ha esteso alle regioni a statuto speciale e alle province autonome le parti della legge che "prevedono forme di autonomia più ampie rispetto a quelle già attribuite".*

Giurisprudenza costituzionale

- *Sentenza 17 aprile 1957, n. 57 (Giunte delle province autonome - adozione di provvedimenti di competenza consiliare, in via d'urgenza - comprende i ricorsi costituzionali. Necessità di un voto favorevole sui singoli articoli e sull'intero testo di una legge - vale in consiglio regionale, come principio fondamentale delle assemblee legislative. Votazione separata per gruppi linguistici - non può estendersi dai bilanci alle altre leggi che contengono disposizioni finanziarie);*
- *sentenza 9 marzo 1959, n. 7 (Approvazione del bilancio della regione Trentino-Sudtirolo - voto favorevole dei consiglieri di ogni provincia - misura eccezionale, non estensibile ad altre leggi (non solamente formali, com'è il bilancio), anche quand'esse prevedono spese o entrate);*
- *sentenza 30 dicembre 1987, n. 611 (Pubblicazione di un atto normativo nel giornale ufficiale - è determinante, rispetto a ogni altra forma di conoscenza legale. Deliberazione del bilancio regionale da parte dell'organo di riesame previsto dall'art. 84 dello statuto - è un atto normativo primario - ha lo stesso regime della legge di bilancio, anche dal punto di vista dei controlli).*

Art. 85
(commercio estero - ruolo della regione)

(1) Fino a quando gli scambi di prodotti con l'estero sono soggetti a limitazioni e ad autorizzazioni dello Stato, è facoltà della regione di autorizzare operazioni del genere nei limiti che saranno stabiliti d'accordo fra il Governo e la regione.

(2) In caso di scambi con l'estero sulla base di contingenti che interessano l'economia della regione, verrà assegnata a questa una quota parte del contingente di importazione ed esportazione, da stabilirsi d'accordo tra il Governo e la regione.

Art. 86
(controllo valutario - applicazione in regione)

(1) Le disposizioni generali sul controllo valutario emanate dallo Stato hanno vigore anche nella regione.

(2) Lo Stato, tuttavia, destina, per le necessità d'importazione della regione, una quota parte della differenza attiva fra le valute provenienti dalle esportazioni tridentine e quelle impiegate per le importazioni.

Titolo VII
Rapporti fra Stato, regione e province

Art. 87
(commissario del governo - istituzione)

(1) Nel territorio regionale sono istituiti un commissario del Governo per la provincia di Trento e un commissario del Governo per la provincia di Bolzano. Spetta ad essi:

1) coordinare, in conformità alle direttive del Governo, lo svolgimento delle attribuzioni dello Stato nella provincia e vigilare sull'andamento dei rispettivi uffici, salvo quelli riflettenti l'amministrazione della giustizia, la difesa e le ferrovie;
2) vigilare sull'esercizio da parte delle province e degli altri enti pubblici locali delle funzioni ad essi delegate dallo Stato e comunicare eventuali rilievi al Presidente della Provincia;
3) compiere gli atti già demandati al prefetto, in quanto non siano affidati dal presente statuto o da altre leggi ad organi della regione e delle province o ad altri organi dello Stato.

(2) Il commissario del Governo in Trento esercita le attribuzioni di cui al n. 2) del precedente comma nei riguardi della regione e delle altre amministrazioni pubbliche aventi competenza sull'intero territorio regionale.

Note al testo

- *Articolo così modificato dall'art. 4 della l. cost. 31 gennaio 2001, n. 2. La figura del commissario del governo dev'essere riletta alla luce dell'abrogazione dell'art. 124 della costituzione da parte dell'art. 9 della l. cost. 18 ottobre 2001, n. 3, dato che l'art. 10 di quest'ultima legge ha esteso alle regioni a statuto speciale e alle province autonome le parti della legge che "prevedono forme di autonomia più ampie rispetto a quelle già attribuite".*

Giurisprudenza costituzionale

- *Sentenza 30 dicembre 1961, n. 74 (Esercizio di funzioni amministrative regionali - presuppone l'emanazione di norme d'attuazione dello statuto. Funzioni attribuite ai prefetti da norme statali, anche dopo l'entrata in vigore dello statuto - spettano al commissario del governo);*
- *sentenza 18 febbraio 1988, n. 177 (Norme statali sulle farmacie rurali - dato il loro carattere provvedimentale non sono principi, né hanno funzione d'indirizzo e coordinamento; ma il loro dettaglio è legittimato dalla presenza di un interesse nazionale infrazionabile. Poteri sostitutivi del commissario del governo - sono illegittimi, perché non attribuiti all'organo costituzionale governo; ancor più alla luce dei ristretti poteri di vigilanza previsti dall'art. 87 dello statuto speciale);*
- *sentenza 28 aprile 1989, n. 242 (Funzione d'indirizzo e coordinamento - è il risvolto positivo, a livello amministrativo, del limite dell'interesse nazionale: quindi può incidere sulle competenze primarie degli statuti speciali - è attenuata dall'interesse a tutelare le minoranze - non include il coordinamento tecnico statistico. Potere (formale) di trasmettere direttive governative - legittima attribuzione al commissario del governo. Accordo Degasperi-Gruber - non attribuisce basi costituzionali diverse all'autonomia sudtirolese, ma è una sua chiave interpretativa);*
- *sentenza 17 ottobre 1991, n. 386 (Unità sanitarie locali - istituzione di nuovi organi, anche transitori: è un principio di riforma economico-sociale - controllo sugli atti: non è assimilabile al controllo sugli organi previsto dall'art. 54, n. 5 dello statuto - poteri sostitutivi: sono attribuibili al ministro, in relazione a interessi di rilievo costituzionale; ma non al commissario del governo, che non è riconducibile agli organi di governo previsti dall'art. 92 della costituzione);*
- *sentenza 19 maggio 1994, n. 191 (Commissario del governo - potere di chiedere che certe deliberazioni degli enti locali siano sottoposte al controllo di legittimità, per finalità di ordine pubblico e sicurezza - sono in gioco interessi la cui protezione spetta esclusivamente allo stato, legittimando un'interferenza sulle attività di vigilanza e tutela, che restano di competenza provinciale);*
- *sentenza 19 luglio 2004, n. 236 (Parallelismo fra funzioni legislative e funzioni amministrative - vale ancora, per le competenze fondate nello statuto speciale. Controllo sostitutivo previsto dall'art. 120 della costituzione - non si applica alle competenze disciplinate dagli statuti speciali: per esse opera il potere sostitutivo previsto dagli statuti. Funzioni del commissario del governo - non sono disciplinabili a livello regolamentare, anziché attraverso norme di attuazione);*
- *sentenza 29 dicembre 2004, n. 428 (Circolazione stradale - non rientra fra le competenze residuali delle regioni - è riportabile alle competenze esclusive statali in materia di ordine pubblico, sicurezza e ordinamento civile. Competenza provinciale sulla viabilità - riguarda la localizzazione, costruzione e manutenzione di strade: non la circolazione. Poteri prefettizi - le norme statali non toccano i commissari del governo, garantiti da una norma*

speciale di rango statutario);

- *sentenza 26 luglio 2005, n. 321 (Coordinamento di attività statali in provincia - in base allo statuto spetta al commissario del governo; oppure, in caso di calamità, al commissario governativo; non agli organi provinciali della protezione civile. Presidente della provincia - poteri di ordinanza in caso di calamità: riguardano le materie di competenza provinciale (quindi non l'ordine pubblico) - poteri di requisizione: non si estendono ai beni statali).*

Art. 88

(commissario del governo - attribuzioni in materia di ordine pubblico)

(1) Il commissario del Governo provvede al mantenimento dell'ordine pubblico, del quale risponde verso il Ministro per l'interno.

(2) A tale fine egli può avvalersi degli organi e delle forze di polizia dello Stato, richiedere l'impiego delle altre forze armate ai termini delle vigenti leggi e adottare i provvedimenti previsti nell'art. 2 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza.

(3) Restano ferme le attribuzioni devolute dalle leggi vigenti al Ministero dell'interno.

Titolo VIII

Ruoli del personale di uffici statali in provincia di Bolzano

Art. 89

(personale dello stato - proporzionale linguistica)

(1) Per la provincia di Bolzano sono istituiti ruoli del personale civile, distinti per carriere, relativi alle amministrazioni statali aventi uffici nella provincia. Tali ruoli sono determinati sulla base degli organici degli uffici stessi, quali stabiliti, ove occorra, con apposite norme.

(2) Il comma precedente non si applica per le carriere direttive dell'amministrazione civile dell'interno, per il personale della pubblica sicurezza e per quello amministrativo del Ministero della difesa.

(3) I posti dei ruoli di cui al primo comma, considerati per amministrazione e per carriera, sono riservati a cittadini appartenenti a ciascuno dei tre gruppi linguistici, in rapporto alla consistenza dei gruppi stessi, quale risulta dalle dichiarazioni di appartenenza rese nel censimento ufficiale della popolazione.

(4) L'attribuzione dei posti riservati a cittadini di lingua tedesca e ladina sarà effettuata gradualmente, sino al raggiungimento delle quote di cui al comma precedente, mediante le nuove assunzioni in relazione alle vacanze che per qualsiasi motivo si determinano nei singoli ruoli.

(5) Al personale dei ruoli di cui al primo comma è garantita la stabilità di sede nella provincia, con esclusione degli appartenenti ad amministrazioni o carriere per le quali si rendano necessari trasferimenti per esigenze di servizio e per addestramento del personale.

(6) I trasferimenti del personale di lingua tedesca saranno, comunque, contenuti nella percentuale del dieci per cento dei posti da esso complessivamente occupati.

(7) Le disposizioni sulla riserva e ripartizione proporzionale tra i gruppi linguistici italiano e tedesco dei posti esistenti nella provincia di Bolzano sono estese al personale della magistratura giudicante e requirente. È garantita la stabilità di sede nella provincia stessa ai magistrati appartenenti al gruppo linguistico tedesco, ferme le norme dell'ordinamento giudiziario sulle incompatibilità. Si applicano anche al personale della magistratura in provincia di Bolzano i criteri per la attribuzione dei posti riservati ai cittadini di lingua tedesca, fissati nel quarto comma del presente articolo.

Giurisprudenza costituzionale

- *sentenza 28 luglio 1987, n. 289 (Inclusione della tutela delle minoranze linguistiche fra gli interessi nazionali, in base all'art. 4 dello statuto - la fa diventare principio fondamentale dell'ordinamento, e quindi indirizzo generale che abilita a non interpretare più le disposizioni statutarie in materia come deroga (inestensibile) dei principi. Proporzionale etnica - si può applicare anche al Mediocredito, che rientra fra gli enti pubblici locali indicati dall'art. 61 dello statuto);*
- *sentenza 7 luglio 1988, n. 768 (Proporzionale etnica - attua il principio fondamentale di tutela delle minoranze linguistiche: quindi s'impone anche al nuovo ente "Ferrovie dello stato", sebbene esso agisca a titolo imprenditoriale);*
- *sentenza 4 maggio 1990, n. 224 (Leggi delega - sono impugnabili autonomamente, senza dover attendere i decreti delegati. Proporzionale etnica - si applica anche se non esplicitamente richiamata: quindi bisogna interpretare le norme statali come non derogatorie delle norme d'attuazione dello statuto (quanto a riduzione dei compartimenti doganali) o inapplicabili alla provincia di Bolzano (quanto al trasferimento di dipendenti). Partecipazione del suo presidente al consigli dei ministri - non è necessaria, per carenza di un interesse differenziato);*
- *sentenza 10 gennaio 1991, n. 3 (Riorganizzazione degli uffici doganali - non è in contrasto con le norme d'attuazione dello statuto speciale trentino-sudtirolese: le disposizioni sulla proporzionale e il bilinguismo si applicano anche se non richiamate dalle leggi ordinarie, dato che si tratta di norme speciali).*

Titolo IX
Organi giurisdizionali

Art. 90
(tribunale regionale di giustizia amministrativa - istituzione)

(1) Nel Trentino - Alto Adige è istituito un tribunale regionale di giustizia amministrativa con una autonoma sezione per la provincia di Bolzano, secondo l'ordinamento che verrà stabilito al riguardo.

Art. 91
(tribunale regionale di giustizia amministrativa - composizione della sezione di Bolzano)

(1) I componenti della sezione per la provincia di Bolzano di cui all'art. 90 del presente statuto devono appartenere in egual numero ai due maggiori gruppi linguistici.

(2) La metà dei componenti la sezione è nominata dal Consiglio provinciale di Bolzano.

(3) Si succedono quali presidenti della sezione per uguale periodo di tempo un giudice di lingua italiana ed un giudice di lingua tedesca assegnati al collegio. Il presidente è nominato tra i magistrati di carriera che compongono il collegio, con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri.

(4) Al presidente della sezione è dato voto determinante in caso di parità di voti, tranne che per i ricorsi avverso provvedimenti amministrativi lesivi del principio di parità tra i gruppi linguistici e la procedura di approvazione dei bilanci regionali e provinciali.

Art. 92
(tribunale regionale di giustizia amministrativa - impugnativa di atti lesivi della parità linguistica)

(1) Gli atti amministrativi degli enti ed organi della pubblica amministrazione aventi sede nella regione, ritenuti lesivi del principio di parità dei cittadini in quanto appartenenti ad un gruppo linguistico, possono essere impugnati dinanzi alla autonoma sezione di Bolzano del tribunale regionale di giustizia amministrativa, da parte dei consiglieri regionali o provinciali e, in caso di provvedimenti dei comuni nella provincia di Bolzano, anche da parte dei consiglieri dei comuni di tale provincia, qualora la lesione sia stata riconosciuta dalla maggioranza del gruppo linguistico consiliare che si ritiene leso.

(2) Parimenti gli atti amministrativi di cui al primo comma ritenuti lesivi del principio di parità tra i cittadini di lingua italiana, ladina, mochena e cimbra, residenti nella provincia di Trento, possono essere impugnati dinanzi al tribunale regionale di giustizia amministrativa

di Trento da parte dei consiglieri regionali o provinciali e, in caso di provvedimenti dei comuni, anche da parte dei consiglieri comunali dei comuni delle località ladine, mochene o cimbre, qualora la lesione sia riconosciuta da un quinto del consiglio comunale.

Note al testo

- *Il secondo comma è stato aggiunto dall'art. 4 della l. cost. 31 gennaio 2001, n. 2.*

Art. 93

(consiglio di stato - composizione in appello sulle sentenze della sezione di Bolzano del TRGA)

(1) Delle sezioni del Consiglio di Stato investite dei giudizi d'appello sulle decisioni dell'autonoma sezione di Bolzano del tribunale regionale di giustizia amministrativa di cui all'art. 90 del presente statuto fa parte un consigliere appartenente al gruppo di lingua tedesca della provincia di Bolzano.

Art. 94

(giudici conciliatori - attribuzioni del presidente della regione)

(1) Alla nomina, alla decadenza, alla revoca, alla dispensa dall'ufficio dei giudici conciliatori e viceconciliatori, provvede il Presidente della Regione in virtù di delegazione del Presidente della Repubblica, osservate le altre norme in materia, stabilite dall'ordinamento giudiziario.

(2) L'autorizzazione all'esercizio delle funzioni di cancelliere e di usciere presso gli uffici di conciliazione è data alle persone, che hanno i requisiti prescritti dall'ordinamento giudiziario, dal Presidente della Regione.

(3) Alla revoca ed alla sospensione temporanea dell'autorizzazione, nei casi previsti dall'ordinamento giudiziario, provvede lo stesso presidente.

(4) Nei comuni del territorio della provincia di Bolzano, per la nomina a conciliatori, viceconciliatori, cancellieri ed uscieri degli uffici di conciliazione è richiesta la piena conoscenza delle lingue italiana e tedesca.

Note al testo

- *Articolo così modificato dall'art. 4 della l. cost. 31 gennaio 2001, n. 2.*

Giurisprudenza costituzionale

- *Sentenza 11 marzo 1961, n. 1 (Uso della lingua tedesca - competenza statale - la previsione di personale bilingue da parte dell'art. 79 dello statuto non è espressione di un principio generale: si tratta di una norma speciale).*

Art. 95

(uffici di conciliazione - vigilanza)

(1) La vigilanza sugli uffici di conciliazione è esercitata dalle giunte provinciali.

Art. 96

(uffici di giudice conciliatore - istituzione)

(1) Nei comuni divisi in borgate o frazioni possono essere istituiti, con legge provinciale, uffici distinti di giudice conciliatore.

Titolo X
Controllo della Corte costituzionale

Art. 97
(impugnativa delle leggi regionali e provinciali)

(1) Ferme le disposizioni contenute negli articoli 56 e 84, commi sesto e settimo, del presente statuto la legge regionale o provinciale può essere impugnata davanti la Corte costituzionale per violazione della Costituzione o del presente statuto o del principio di parità tra i gruppi linguistici.

(2) L'impugnazione può essere esercitata dal Governo.

(3) La legge regionale può, altresì, essere impugnata da uno dei consigli provinciali della regione; la legge provinciale dal Consiglio regionale o dall'altro Consiglio provinciale della regione.

Giurisprudenza costituzionale

- *Sentenza 15 giugno 1960, n. 40 (Leggi regionali - le province possono impugnarle anche per motivi diversi dalla lesione delle loro competenze. Procedura consiliare - è sindacabile la sua conformità ai principi costituzionali. Materie disciplinabili con regolamento di esecuzione - non vi rientra (ed è riservata alla legge) la composizione di un comitato consultivo).*

Art. 98
(impugnativa delle leggi statali - conflitti di attribuzione contro lo stato)

(1) Le leggi e gli atti aventi valore di legge della Repubblica possono essere impugnati dal Presidente della Regione o da quello della provincia, previa deliberazione del rispettivo consiglio, per violazione del presente statuto o del principio di tutela delle minoranze linguistiche tedesca e ladina.

(2) Se lo Stato invade con un suo atto la sfera di competenza assegnata dal presente statuto alla regione o alle province, la regione o la provincia rispettivamente interessata possono proporre ricorso alla Corte costituzionale per regolamento di competenza.

(3) Il ricorso è proposto dal Presidente della Regione o da quello della provincia, previa deliberazione della rispettiva giunta.

(4) Copia dell'atto di impugnazione e del ricorso per conflitto di attribuzione deve essere inviata al commissario del Governo in Trento, se trattasi della regione o della Provincia di Trento, e al commissario del Governo in Bolzano, se trattasi della Provincia di Bolzano.

Note al testo

- *Articolo così modificato dall'art. 4 della l. cost. 31 gennaio 2001, n. 2.*

Giurisprudenza costituzionale

Sul primo comma:

- *sentenza 16 aprile 1975, n. 86 (Principio di tutela delle minoranze linguistiche tedesca e ladina - non incide sulle materie della previdenza e assistenza sociale e delle libertà sindacali, perché i relativi interessi non sono influenzati dalle differenze linguistiche).*

Titolo XI
Uso della lingua tedesca e del ladino

Art. 99
(parificazione del tedesco e dell'italiano)

(1) Nella regione la lingua tedesca è parificata a quella italiana che è la lingua ufficiale dello Stato. La lingua italiana fa testo negli atti aventi carattere legislativo e nei casi nei

quali dal presente statuto è prevista la redazione bilingue.

Art. 100
(uso del tedesco nella pubblica amministrazione)

(1) I cittadini di lingua tedesca della provincia di Bolzano hanno facoltà di usare la loro lingua nei rapporti cogli uffici giudiziari e con gli organi e uffici della pubblica amministrazione situati nella provincia o aventi competenza regionale, nonché con i concessionari di servizi di pubblico interesse svolti nella provincia stessa.

(2) Nelle adunanze degli organi collegiali della regione, della Provincia di Bolzano e degli enti locali in tale provincia può essere usata la lingua italiana o la lingua tedesca.

(3) Gli uffici, gli organi e i concessionari di cui al primo comma usano nella corrispondenza e nei rapporti orali la lingua del richiedente e rispondono nella lingua in cui gli atti sono stati avviati da altro organo o ufficio; ove sia avviata d'ufficio, la corrispondenza si svolge nella lingua presunta del cittadino cui è destinata.

(4) Salvo i casi previsti espressamente - e la regolazione con norme di attuazione dei casi di uso congiunto delle due lingue negli atti destinati alla generalità dei cittadini, negli atti individuali destinati ad uso pubblico e negli atti destinati a pluralità di uffici - è riconosciuto negli altri casi l'uso disgiunto dell'una o dell'altra delle due lingue. Rimane salvo l'uso della sola lingua italiana all'interno degli ordinamenti di tipo militare.

Giurisprudenza costituzionale

- *Sentenza 18 maggio 1960, n. 32 (Accordo Degasperi-Gruber - vincola la regione, che però non può pretenderne l'osservanza da parte dello stato - non è costituzionalizzato, e quindi non è una fonte superiore alle norme d'attuazione dello statuto - non garantisce la possibilità di usare in via esclusiva il tedesco);*
- *sentenza 11 marzo 1961, n. 1 (Uso della lingua tedesca - competenza statale - la previsione di personale bilingue da parte dell'art. 79 dello statuto non è espressione di un principio generale: si tratta di una norma speciale);*
- *sentenza 18 ottobre 1983, n. 312 (Uso delle lingue italiana e tedesca - a differenza di quanto avveniva nel previgente sistema statutario, la provincia di Bolzano ha competenza legislativa e amministrativa in materia, in applicazione del principio costituzionale di tutela delle minoranze linguistiche; e senza necessità di norme d'attuazione, dato che il principio è applicato a un settore di competenza provinciale, come l'assistenza farmaceutica);*
- *sentenza 25 maggio 1987, n. 188 (Mancata traduzione del termine Erbhof, nel testo italiano di una legge - viola l'art. 57 dello statuto. Rilascio in unica lingua dei connessi attestati - viola l'art. 100 dello statuto, perché l'atto è destinato a una generalità di persone e a un uso pubblico. Norme di attuazione dello statuto anteriori al 1971 - sono ancora in vigore, se non contrastano con il nuovo statuto e finché non sono emanate nuove norme di attuazione);*
- *sentenza 27 aprile 1988, n. 481 (Circolare sull'uso congiunto delle lingue italiana e tedesca nel solo dispositivo di deliberazioni pubblicate negli albi - è stata sostituita da una circolare rispettosa dello statuto - cessazione della materia del contendere);*
- *sentenza 10 gennaio 1991, n. 3 (Riorganizzazione degli uffici doganali - non è in contrasto con le norme d'attuazione dello statuto speciale trentino-sudtirolese: le disposizioni sulla proporzionale e il bilinguismo si applicano anche se non richiamate dalle leggi ordinarie, dato che si tratta di norme speciali).*

Art. 101
(uso della toponomastica tedesca)

(1) Nella provincia di Bolzano le amministrazioni pubbliche devono usare, nei riguardi dei cittadini di lingua tedesca, anche la toponomastica tedesca, se la legge provinciale ne abbia accertata l'esistenza ed approvata la dizione.

Art. 102
(tutela del ladino, del mocheno e del cimbro)

(1) Le popolazioni ladine e quelle mochene e cimbre dei comuni di Fierozzo, Frassilongo, Palù del Fersina e Luserna hanno diritto alla valorizzazione delle proprie iniziative ed attività culturali, di stampa e ricreative, nonché al rispetto della toponomastica

e delle tradizioni delle popolazioni stesse.

(2) Nelle scuole dei comuni della provincia di Trento ove è parlato il ladino, il mocheno o il cimbro è garantito l'insegnamento della lingua e della cultura ladina o tedesca.

Note al testo

- *Articolo così sostituito dall'art. 4 della l. cost. 31 gennaio 2001, n. 2.*

Giurisprudenza costituzionale

- *Sentenza 10 giugno 1994, n. 233 (Minoranze linguistiche - per tutelarle si può prevedere un trattamento differenziato; ma entro certi limiti, connessi anche alla loro numerosità e soprattutto al contemperamento con altri valori - rappresentanza dei ladini nel consiglio provinciale trentino - dato che deroga valori costituzionali come l'uguaglianza del voto non può essere garantita con disposizioni di natura non costituzionale, come quelle regionali).*

Titolo XII
Disposizioni finali e transitorie

Art. 103
(procedura per modificare lo statuto)

(1) Per le modificazioni del presente statuto si applica il procedimento stabilito dalla Costituzione per le leggi costituzionali.

(2) L'iniziativa per le modificazioni del presente statuto appartiene anche al Consiglio regionale su proposta dei consigli delle province autonome di Trento e di Bolzano e successiva conforme deliberazione del Consiglio regionale.

(3) I progetti di modificazione del presente statuto di iniziativa governativa o parlamentare sono comunicati dal Governo della Repubblica al Consiglio regionale e ai consigli provinciali, che esprimono il loro parere entro due mesi.

(4) Le modifiche allo statuto approvate non sono comunque sottoposte a referendum nazionale.

Note al testo

- *Articolo così sostituito dall'art. 4 della l. cost. 31 gennaio 2001, n. 2.*

Art. 104
(procedura semplificata per modificare alcune parti dello statuto)

(1) Fermo quanto disposto dall'articolo 103, le norme del titolo VI e quelle dell'articolo 13 possono essere modificate con legge ordinaria dello Stato su concorde richiesta del Governo e, per quanto di rispettiva competenza, della regione o delle due province.

(2) Le disposizioni di cui agli articoli 30 e 49, relative al cambiamento del Presidente del Consiglio regionale e di quello del Consiglio provinciale di Bolzano, possono essere modificate con legge ordinaria dello Stato su concorde richiesta del Governo e, rispettivamente, della regione o della Provincia di Bolzano.

Note al testo

- *Articolo così modificato dall'art. 4 della l. cost. 31 gennaio 2001, n. 2.*

Giurisprudenza costituzionale

- *Sentenza 22 luglio 1976, n. 180 (Intervento dei presidenti delle province in consiglio dei ministri - prima dell'emanazione delle relative norme d'attuazione non era prescritto per gli atti legislativi. Quote variabili d'imposta - in base allo statuto devono essere determinate in base a un accordo, e non a un semplice parere. Modificazioni della parte finanziaria dello statuto - la relativa, concorde richiesta dev'essere deliberata formalmente dagli organi competenti);*
- *sentenza 2 marzo 1987, n. 62 (Entrate proprie, disciplinate dagli articoli 72, 73 e 74 dello statuto speciale - non si identificano con i tributi propri dell'art. 119 della costituzione - non sono assoggettabili alla disciplina contenuta nell'art. 35 della l. n. 41 del 1986, dato che non provengono dal bilancio dello stato - per intervenire in tal senso le disposizioni statali avrebbero dovuto osservare i meccanismi di concertazione previsti dall'art. 104 dello statuto);*
- *sentenza 15 aprile 2010, n. 133 (Norme statali che incidono sui rapporti finanziari fra stato e province autonome -*

devono essere approvate con il procedimento consensuale previsto dall'art. 104 dello statuto. Finanziamento della spesa sanitaria provinciale - dato che non grava sul bilancio statale, lo stato non può pretendere che siano versati sul suo bilancio risparmi relativi alla spesa farmaceutica).

Art. 105
(applicazione transitoria della legislazione statale)

(1) Nelle materie attribuite alla competenza della regione o della provincia, fino a quando non sia diversamente disposto con leggi regionali o provinciali, si applicano le leggi dello Stato.

Giurisprudenza costituzionale
- *Sentenza 1 marzo 1972, n. 35 (Leggi statali applicabili fino a quando non diversamente disposto da leggi regionali - comprendono le modifiche successive all'approvazione dello statuto speciale. Avvalimento di uffici regionali da parte dello stato - è ammissibile ai sensi dell'art. 118 della costituzione. Illegittima estensione ai masi chiusi di disposizioni statali sull'affitto di fondi rustici);*
- *sentenza 23 gennaio 1974, n. 13 (Eccepita incostituzionalità sopravvenuta della legge statale sul parco dello Stelvio, dopo le modifiche dello statuto speciale - in base al principio di continuità le norme statali restano in piedi - non la mera competenza regionale, ma il suo esercizio limita la competenza statale - si può ricorrere solo contro leggi nuove (con l'eccezione delle leggi che hanno disciplinato non le competenze, ma il modo d'essere delle regioni ordinarie));*
- *ordinanza 26 gennaio 1988, n. 117 (Disposizioni provinciali che ribadiscono, transitoriamente, l'applicabilità di disposizioni statali - non violano l'art. 105 dello statuto speciale - dato che le disposizioni statali sono state abrogate il rinvio è inefficace: di qui l'irrilevanza della questione, anche per altri aspetti insufficientemente motivata).*

Art. 106
(applicazione transitoria delle leggi regionali nelle materie trasferite alle province)

(1) Nelle materie trasferite dalla competenza della regione a quella delle province, le leggi regionali vigenti alla data di entrata in vigore della legge costituzionale 10 novembre 1971, n. 1, continuano ad applicarsi fino a quando non sia diversamente disposto con legge provinciale.

Art. 107
(commissione paritetica per le norme di attuazione dello statuto)

(1) Con decreti legislativi saranno emanate le norme di attuazione del presente statuto, sentita una commissione paritetica composta di dodici membri di cui sei in rappresentanza dello Stato, due del Consiglio regionale, due del Consiglio provinciale di Trento e due di quello di Bolzano. Tre componenti devono appartenere al gruppo linguistico tedesco.

(2) In seno alla commissione di cui al precedente comma è istituita una speciale commissione per le norme di attuazione relative alle materie attribuite alla competenza della Provincia di Bolzano, composta di sei membri, di cui tre in rappresentanza dello Stato e tre della provincia. Uno dei membri in rappresentanza dello Stato deve appartenere al gruppo linguistico tedesco; uno di quelli in rappresentanza della provincia deve appartenere al gruppo linguistico italiano.

Giurisprudenza costituzionale
- *Sentenza 18 maggio 1960, n. 32 (Accordo Degasperi-Gruber - vincola la regione, che però non può pretenderne l'osservanza da parte dello stato - non è costituzionalizzato, e quindi non è una fonte superiore alle norme d'attuazione dello statuto - non garantisce la possibilità di usare in via esclusiva il tedesco);*
- *sentenza 15 luglio 1969, n. 136 (Norme d'attuazione dello statuto speciale - non sono necessarie quando lo statuto delimita con precisione l'oggetto della potestà legislativa attribuita a regione o province autonome - l'VIII disposizione transitoria della costituzione, se applicabile alle autonomie speciali, riguarda le funzioni non trasferite dallo statuto e, comunque, il trasferimento di dipendenti statali);*
- *sentenza 11 maggio 1971, n. 95 (Competenza legislativa integrativa della regione - per il suo esercizio non è richiesta la previa emanazione di norme d'attuazione dello statuto);*
- *sentenza 26 maggio 1971, n. 108 (Norme d'attuazione dello statuto speciale - non sono sempre necessarie affinché la regione o le province autonome possano esercitare le loro potestà legislative - in materia di urbanistica,*

inoltre, la competenza è presupposta dalle norme d'attuazione in vigore);
- *sentenza 12 gennaio 1977, n. 7 (Norme di attuazione dello statuto speciale - la loro efficacia cessa in seguito all'abrogazione o alla modificazione delle norme dello statuto attuate);*
- *sentenza 14 febbraio 1989, n. 37 (Pareri della commissione paritetica sulle norme d'attuazione dello statuto - pur non essendo vincolanti, la loro obbligatorietà si traduce nel divieto, per il governo, di modificare sostanzialmente la disciplina già oggetto di parere, al momento di adottarla);*
- *sentenza 10 gennaio 1991, n. 3 (Riorganizzazione degli uffici doganali - non è in contrasto con le norme d'attuazione dello statuto speciale trentino-sudtirolese: le disposizioni sulla proporzionale e il bilinguismo si applicano anche se non richiamate dalle leggi ordinarie, dato che si tratta di norme speciali);*
- *sentenza 24 marzo 1994, n. 95 (Commissione dei sei - parere obbligatorio ma non vincolante sulle norme d'attuazione dello statuto - modifiche successive al testo delle norme, da parte del governo - sono ammissibili se hanno carattere formale, ma non se hanno contenuto sostanziale);*
- *sentenza 6 aprile 1995, n. 109 (Commissione dei dodici - la sua pariteticità dev'essere riferita non solo alla composizione, ma anche all'organizzazione e al funzionamento - il presidente della commissione, quindi, dev'essere nominato d'intesa fra gli enti interessati o scelto dai componenti della commissione, data la loro posizione di parità);*
- *sentenza 19 giugno 1998, n. 213 (Minoranza tedesca - diritti linguistici - sono protetti in base a criteri territoriali (non personali), e in particolare alla sede dell'organo giurisdizionale - non si espandono al di là di ciò che è espressamente stabilito dallo statuto, né valgono per la giustizia militare, secondo le norme d'attuazione. Queste non si sottraggono al controllo di legittimità costituzionale, ma pongono dei limiti all'interpretazione dello statuto, non superabili senza conseguenze sull'equilibrio dell'ordinamento);*
- *sentenza 6 maggio 2009, n. 132 (Norme di attuazione dello statuto speciale - conferma che possono avere carattere praeter legem, integrando le norme statutarie, nei limiti della loro corrispondenza con la finalità di attuare lo statuto. Rientra in questi limiti la previsione di docenti bibliotecari di madre lingua diversa presso il conservatorio di Bolzano).*

Art. 108
(termini per l'emanazione delle norme di attuazione)

(1) Salvi i casi espressamente previsti, i decreti legislativi contenenti le norme di attuazione dello statuto saranno emanati entro due anni dalla data di entrata in vigore della legge costituzionale 10 novembre 1971, n. 1.

(2) Se nei primi diciotto mesi le commissioni di cui all'articolo precedente non hanno emesso in tutto o in parte i propri definitivi pareri sugli schemi delle norme di attuazione, il Governo provvede nei successivi sei mesi alla emanazione dei relativi decreti, prescindendo dal parere delle commissioni stesse.

(3) Con norme di attuazione da emanare entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge costituzionale 10 novembre 1971, n. 1, sono determinati i beni di cui all'art. 68 del presente statuto che passano alle province, nonché le modalità per la consegna dei beni stessi.

Giurisprudenza costituzionale
- *Sentenza 24 maggio 1985, n. 160 (Potere di approvare norme d'attuazione dello statuto - non è assimilabile alla delega legislativa, dato il suo carattere riservato e permanente - i termini per l'emanazione delle norme, contenuti nello statuto, hanno carattere meramente ordinatorio: non fanno venir meno i poteri del governo. Le norme d'attuazione possono avere un contenuto praeter statutum).*

Art. 109
(termini per l'emanazione delle norme di attuazione)

(1) Con norme di attuazione da emanare entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge costituzionale 10 novembre 1971, n. 1, sono indicati i beni del patrimonio storico ed artistico di interesse nazionale, esclusi dalla competenza provinciale di cui all'art. 8, n. 3) del presente statuto.

(2) Entro lo stesso termine sono emanate le norme di attuazione dell'art. 19 del presente statuto.

(3) Qualora le norme di cui ai commi precedenti non siano emanate nel termine stabilito, le province possono assumere, con legge, le relative funzioni amministrative.

Giurisprudenza costituzionale

- *Sentenza 24 maggio 1985, n. 160 (Potere di approvare norme d'attuazione dello statuto - non è assimilabile alla delega legislativa, dato il suo carattere riservato e permanente - i termini per l'emanazione delle norme, contenuti nello statuto, hanno carattere meramente ordinatorio: non fanno venir meno i poteri del governo. Le norme d'attuazione possono avere un contenuto praeter statutum).*

Art. 110
(disciplina transitoria sulle norme finanziarie)

(1) La data di inizio e le modalità tecniche per l'applicazione delle norme in materia finanziaria contenute nella legge costituzionale 10 novembre 1971, n. 1, che integrano e modificano le disposizioni contenute nella legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5, sono stabilite con norme di attuazione da emanare tempestivamente in relazione al passaggio delle funzioni alle province e comunque non oltre il termine di cui al primo comma dell'art. 108 del presente statuto.

Art. 111
(disciplina transitoria sul passaggio di competenze fra regione e province)

(1) In relazione al trasferimento di competenze dalla regione alle province, disposto dalla legge costituzionale 10 novembre 1971, n. 1, si provvede al passaggio di uffici e personale dalla regione alle province, con decreto del Presidente della Regione, sentita la Giunta provinciale interessata, facendo salvi la posizione di stato e il trattamento economico del personale trasferito, e tenendo conto delle esigenze familiari, della residenza e del gruppo linguistico dei dipendenti.

Note al testo
- *Il primo comma è stato così modificato dall'art. 4 della l. cost. 31 gennaio 2001, n. 2.*

Art. 112
(competenze devolute alle province - disciplina transitoria sugli oneri finanziari relativi ai mutui)

(1) Con convenzioni stipulate tra la regione e la provincia interessata si provvede alla sistemazione degli oneri finanziari relativi ai mutui passivi pluriennali stipulati per competenze devolute dalla legge costituzionale 10 novembre 1971, n. 1, dalla regione alle province, nonché alla regolamentazione di altri rapporti patrimoniali e finanziari.

Art. 113
(disciplina della provincia di Bolzano in materia di assistenza universitaria)

(1) Restano ferme le disposizioni contenute nella legge della Provincia di Bolzano 5 gennaio 1958, n. 1, concernenti l'assistenza a studenti universitari, salva la potestà della provincia stessa di aggiornare i limiti di valore e di modificare il numero delle borse di studio.

Art. 114
(pubblicazione della traduzione in tedesco dello statuto)

(1) La traduzione in lingua tedesca del presente testo unico concernente lo statuto speciale della regione Trentino - Alto Adige (Trentino - Südtirol) sarà pubblicata nel "Bollettino ufficiale" della regione.

Art. 115
(prima applicazione dell'art. 25 dello statuto)

(1) Le disposizioni di cui all'art. 25, secondo e quarto comma, del presente statuto si applicano dalla prima scadenza del Consiglio regionale in carica alla data di entrata in vigore della legge costituzionale 10 novembre 1971, n. 1.

INDICE ANALITICO DELLO STATUTO SPECIALE

Accademie: art. 8, I comma, n. 4
Acquedotti: art. 8, I comma, n. 17; art. 66
Acque minerali e termali: art. 8, I comma, n. 14
Acque pubbliche: art. 9, I comma, n. 9; art. 12, I, II e III comma; art. 13, IV comma; art. 14, III comma; art. 71
Addestramento professionale: art. 8, I comma, n. 29
Agricoltura: art. 8, I comma, n. 21
Alpicoltura: art. 8, I comma, n. 16
Apprendistato: art. 9, I comma, n. 4
Arte: art. 8, I comma, n. 3 e 4
Artigianato: art. 8, I comma, n. 9
Assessori provinciali: articoli 50 e 51
elezione: art. 47, II comma; art. 50, II comma
funzioni: art. 52, III comma
ineleggibilità e incompatibilità: art. 47, II comma
prorogatio: articoli 37 e 51
revoca: articoli 38 e 49
Assessori regionali
dimissioni: art. 39
elezione: art. 36, II comma
funzioni: art. 42
morte: art. 39
prorogatio: art. 37
revoca: art. 38
sostituzione: art. 39
supplenti: art. 36, I e V comma
Assistenza e beneficenza pubblica: art. 8, I comma, n. 25; art. 15, II comma
Assistenza scolastica: art. 8, I comma, n. 27
universitaria: art. 113
Attività ricreative: art. 9, I comma, n. 11
Avvalimento di uffici: art. 18
Aziende pubbliche provinciali: art. 8, I comma, n. 19; art. 54, I comma, n. 4
Aziende pubbliche regionali: art. 44, I comma, n. 3
Banche: art. 5, I comma, n. 3; art. 11
controllo valutario: art. 86, I comma
Bandiera nazionale: art. 3, IV comma
Bellezze naturali: art. 8, I comma, n. 6
Beni culturali: art. 8, I comma, n. 3 e 4; art. 109, I comma
Beni provinciali: art. 68; art. 108, III comma
Beni regionali: articoli 66 e 67
Biblioteche: art. 8, I comma, n. 4
Bilanci
comuni: art. 83
province: articoli 83 e 84; art. 91, IV comma
regione: articoli 83 e 84; art. 91, IV comma
Bilinguismo: art. 81, I comma; articoli 99 - 101
Bollettino ufficiale: art. 57, I e III comma; art. 58
Bonifica: art. 8, I comma, n. 21
Caccia: art. 8, I comma, n. 15
Calamità: art. 8, I comma, n. 10 e 13
Camere di commercio: art. 4, I comma, n. 8
Capoluogo regionale: art. 1, II comma
Casse di risparmio: art. 5, I comma, n. 3; art. 11, III comma

Casse mutue malattia: art. 6, II e III comma
Cave e torbiere: art. 8, I comma, n. 14; art. 67, I comma
Cimbri: art. 15, III comma; art. 92, II comma; art. 102
Collocamento: art. 8, I comma, n. 23; art. 10, I comma
collocatori comunali: art. 10, II comma
commissioni di controllo: art. 9, I comma, n. 5
precedenza dei residenti in provincia di Bolzano: art. 10, III comma
Commercio: art. 8, I comma, n. 12; art. 9, I comma, n. 3; articoli 85 e 86
Commissario del governo
funzioni: art. 32, IV comma; art. 49; art. 55, I e IV comma; articoli 87 e 88
informazioni: articoli 35 e 49; art. 57, III comma; art. 98, IV comma
Commissione dei dodici: art. 107, I comma; art. 108, II comma
Commissione dei sei: art. 107, II comma; art. 108, II comma
Commissione parlamentare per le questioni regionali: art. 33, II comma; art. 49 bis, III comma
Competenza legislativa provinciale: articoli 8 e 9; art. 10, I comma; art. 17; art. 47, II e V comma; articoli 73, 80 e 96
Competenza legislativa regionale: articoli 4 e 5; art. 6, I comma; art. 7, I comma; art. 17; art. 25, I comma; articoli 65 e 73
Comuni
bilanci: art. 83
bilinguismo: art. 81, I comma; articoli 100 e 101
circoscrizioni: art. 4, I comma, n. 3; art. 7
commissariamento: art. 54, I comma, n. 5
controllo (vigilanza e tutela): art. 54, I comma, n. 5
delega di funzioni: art. 16, III comma; art. 18; art. 87, I comma, n. 2
denominazioni: art. 7, I comma
elezioni: art. 25, II comma; art. 63
finanza: articoli 80 e 81
giunta comunale: art. 61, II comma
gruppi linguistici: articoli 61 e 62
impugnativa di atti: art. 92
istituzione: art. 7
ordinamento: art. 4, I comma, n. 3
personale: art. 65
sindaco: art. 20, IV comma
Comunicazioni: art. 8, I comma, n. 18; art. 14, I comma; art. 45
Comunità familiari: art. 8, I comma, n. 8
Concessionari di pubblici servizi: art. 100, I e III comma
Conflitto di attribuzioni: art. 98, II, III e IV comma
Consiglieri provinciali
dimissioni: art. 47, II comma
divieto di mandato imperativo: art. 48 bis, I comma
giuramento: art. 48 bis, I comma
incompatibilità: art. 28, III comma
insindacabilità: art. 48 bis, II comma
numero: art. 48, I comma
Consiglieri regionali
divieto di mandato imperativo: art. 28, I comma
insindacabilità: art. 28, II comma
Consiglio dei ministri
partecipazione del presidente della regione: art. 40, II comma
partecipazione del presidente della provincia: art. 52, IV comma
Consiglio di disciplina per i maestri: art. 19, XII comma
Consiglio di stato: art. 93
Consiglio provinciale: art. 49

bilinguismo: art. 100, II comma
composizione: art. 48, I comma
convocazione: art. 32, II, III e IV comma; art. 34; art. 48, V comma; art. 49; art. 49 bis, V comma
durata: art. 48, I comma
elezione: art. 33, III comma; art. 47, II e III comma; art. 48; art. 49 bis, IV comma
funzioni: articoli 35 e 49; art. 55, I e II comma; art. 91, II comma; art. 97, III comma; art. 98, I comma; art. 103, II e III comma; art. 107, I comma
maggioranza politica: art. 50, II comma
maggioranze speciali: art. 31, I comma; art. 32, I comma; art. 47, II e III comma; art. 49; art. 50, II comma; art. 55, II e III comma; art. 56, II comma; art. 84, III comma
presidente: articoli 32, 48 ter e 49
prima seduta: art. 48, V comma
proposte al parlamento: articoli 35 e 49, art. 103, II comma
prorogatio: art. 49 bis, VI comma
ratifica di provvedimenti: art. 49 bis, IV comma; art. 54, I comma, n. 7
regolamento interno: articoli 31 e 49
scioglimento: art. 33, I e III comma; art. 47, II comma; art. 49 bis; art. 50, IV comma
segretari: art. 48 ter, I e II comma
sessioni: articoli 34 e 49
vicepresidenti: art. 48 ter, I e II comma

Consiglio regionale
bilinguismo: art. 100, II comma
composizione: art. 25, I comma
convocazione: art. 27; art. 32, II, III e IV comma; art. 34
delega di funzioni alla giunta: art. 46
funzioni: articoli 26, 35 e 46; art. 55, I e II comma; art. 97, III comma; art. 98, I comma; art. 103, II e III comma; art. 107, I comma
luogo di riunione: art. 27, I comma
maggioranze speciali: art. 31, I comma; art. 32, I comma; art. 55, II e III comma; art. 56, II comma; art. 84, III e IX comma
presidente: articoli 30 e 32
prima seduta: art. 27, II comma
proposte al parlamento: art. 35; art. 103, II comma
ratifica di provvedimenti: art. 44, I comma, n. 5; art. 33, II comma; art. 49 bis, IV comma
regolamento interno: art. 31
scioglimento: articoli 33 e 49 bis
segretari: art. 30, I comma
sessioni: articoli 27 e 34
vicepresidenti: art. 30

Consiglio scolastico provinciale: art. 19, V, VI, XII, XIII e XIV comma
Consiglio superiore dei lavori pubblici: art. 12, III comma
Consiglio superiore della pubblica istruzione: art. 19, VIII comma
Contabilità: articoli 83 e 84
Contributi di miglioria: art. 4, I comma, n. 10
Controllo
su comuni, IPAB, enti locali: art. 54, I comma, n. 5
sui disegni di legge regionali e provinciali: art. 55, I e II comma; art. 56, II e III comma
sulle leggi provinciali o regionali: art. 47, IV comma; art. 97
Cooperazione: art. 4, I comma, n. 9
Corte costituzionale: art. 47, IV comma; art. 55, II comma; art. 56, II comma; art. 84, VII comma; articoli 97 e 98
Credito: art. 5, I comma, n. 3; art. 11
Cultura: art. 8, I comma, n. 3 e 4; art. 15, II e III comma; art. 102, I comma
Decreti del presidente della regione: articoli 42, 43 e 111

Decreti del presidente della provincia: art. 48, IV comma; art. 52, III comma; art. 53
Debito regionale e provinciale: articoli 74 e 112
Delega di funzioni amministrative: art. 16, III e IV comma; art. 18; art. 87, I comma, n. 2
Demanio militare: art. 68
Demanio provinciale: art. 68; art. 108, III comma
Demanio regionale: art. 66
Derivazioni a scopo idroelettrico: art. 9, I comma, n. 9; art. 12, I, II e III comma; art. 13; art. 71
Diritto penale: art. 23
Disegni di legge al parlamento: articoli 35 e 49; art. 103, II e III comma
Disegni di legge provinciali
impugnativa: art. 55, II comma; art. 56, II e III comma
iniziativa popolare: art. 47, II comma
rinvii governativi: art. 55, I e II comma; art. 84, VIII comma
votazione per gruppi linguistici: art. 56, I e II comma
Disegni di legge regionali
impugnativa: art. 55, II comma; art. 56, II e III comma
iniziativa popolare: art. 60
rinvii governativi: art. 55, I e II comma; art. 84, VIII comma
votazione per gruppi linguistici: art. 56, I e II comma
Edilizia residenziale e abitativa: art. 8, I comma, n. 10
Edilizia scolastica: art. 8, I comma, n. 28; art. 15, I comma
Elezione di organi regionali e provinciali
assessori provinciali: art. 47, II comma; art. 50, III comma
assessori regionali: art. 36, II comma
giunta provinciale: art. 47, II comma; art. 50, II e III comma
giunta regionale: art. 36, II comma
presidente del consiglio provinciale: art. 48 ter
presidente del consiglio regionale: art. 30, I, III e IV comma
presidente della provincia: art. 47, II e III comma
presidente della regione: art. 36, II comma
vicepresidenti del consiglio provinciale: art. 48 ter
vicepresidenti del consiglio regionale: art. 30
vicepresidenti della giunta provinciale: art. 50, I e II comma
vicepresidenti della giunta regionale: art. 36, II comma
Elezioni comunali: art. 25, II comma; art. 63
Elezioni provinciali
collegi: art. 48, III comma
competenza legislativa: art. 47, II comma
data: art. 48, IV comma
elettorato attivo: art. 25, II comma
gruppo linguistico ladino: art. 48, II e III comma
indizione: art. 48, IV comma; art. 49 bis, IV comma
sistema elettorale: art. 47, III comma
ENEL: art. 12, IV comma
Energia idroelettrica: art. 9, I comma, n. 9; articoli 12, 13 e 70
cessioni di energia: art. 13, I, II e III comma
Enti locali
bilinguismo: art. 100, II comma
circoscrizioni: art. 4, I comma, n. 3
controllo (vigilanza e tutela): art. 54, I comma, n. 5
delega di funzioni: art. 18
gruppi linguistici: articoli 61 e 62
ordinamento: art. 4, I comma, n. 3
Enti funzionali regionali: art. 4, I comma, n. 2
Enti pubblici extraregionali: art. 64

Entrate comunali: art. 81
Entrate provinciali: articoli 70 - 73, 75, 75 bis e 110
Entrate regionali: articoli 69, 73 e 110
Esami di stato: art. 19, VII comma
Esercizi pubblici: art. 9, I comma, n. 7; art. 20, I comma
Espropriazioni: art. 4, I comma, n. 4; art. 8, I comma, n. 22
Ferrovie: art. 66
Fiere: art. 8, I comma, n. 12
Finanza locale: articoli 80 e 81
Finanza regionale e provinciale: articoli 69 - 75, 75 bis, 79, 110 e 112
Foreste: art. 8, I comma, n. 21; art. 67, I comma
Forma di governo provinciale: art. 47, II e III comma
Formazione professionale: art. 8, I comma, n. 29
Funivie: art. 8, I comma, n. 18
Gazzetta ufficiale delle repubblica: art. 59
Giudici conciliatori: articoli 94 - 96
Giunta provinciale: articoli 50 e 51
composizione: art. 50, I, II e III comma
dimissioni: art. 50, IV comma
elezione: art. 47, II comma; art. 50, II e III comma
funzioni: articoli 53, 54 e 95; art. 98, III comma
prorogatio: articoli 37 e 51
sostituzione: art. 49 bis, I comma
Giunta regionale: art. 36
composizione: art. 36, I e III comma
elezione: art. 36, II comma
funzioni: articoli 43 - 46; art. 98, III comma
prorogatio: art. 37
sostituzione: art. 33, I comma; art. 49 bis, I comma
Gonfalone: art. 3, IV comma
Gruppi consiliari: art. 50, II comma
Gruppi linguistici
appartenenza dei consiglieri: art. 31, II comma; art. 49
bilanci regionali e provinciali: art. 84, II e III comma
commissari negli enti locali: art. 54, I comma, n. 5
commissioni dei sei e dei dodici: art. 107
comuni: art. 54, I comma, n. 5; articoli 61 e 62
consiglio di stato: art. 93
elezioni provinciali: art. 48, II e III comma
enti locali: art. 54, I comma, n. 5; articoli 61 e 62
giunta provinciale: art. 50, II e III comma
giunta regionale: art. 36, III e V comma
giunte comunali: art. 61, II comma
gruppo ladino: art. 19, VI, XII e XIII comma; art. 30, III comma; art. 36, III comma; art. 48, II e III comma; art. 48 ter, III comma; art. 50, III comma; art. 56, I e II comma; art. 62; art. 84, II e III comma; art. 89, III e IV comma; art. 92
impugnativa di atti amministrativi: art. 92
impugnativa di leggi regionali e provinciali: art. 56, II comma; art. 97, I comma
magistratura: art. 89, VII comma; art. 91, I comma; art. 93
parità: art. 2
proporzionale nel pubblico impiego: art. 89, III, IV e VII comma
proporzionalità negli interventi: art. 15, II comma
presidente e vicepresidenti del consiglio provinciale: art. 48 ter, II e III comma
presidente e vicepresidenti del consiglio regionale: art. 30, III comma
scuola: art. 19, XII e XIII comma

scioglimento del consiglio provinciale: art. 49 bis, IV comma
scioglimento del consiglio regionale: art. 33, II comma
tribunale amministrativo regionale: art. 91, I comma; art. 92
voto per gruppi linguistici: art. 56, I e II comma; art. 84, II e III comma
Guide alpine: art. 8, I comma, n. 20
Igiene: art. 9, I comma, n. 10; art. 52, II comma
Impianti funiviari: art. 8, I comma, n. 18
Imposte
benzina: art. 75, comma 1, lettera f
concessioni governative: art. 75, comma 1, lettera a
energia elettrica: art. 70
gas per autotrazione: art. 75, comma 1, lettera f
GPL: art. 75, comma 1, lettera f
ILOR: art. 75, comma 1, lettera g
ipotecaria: art. 69, comma 1
IVA: art. 75, comma 1, lettere d ed e
prodotti energetici: art. 75, comma 1, lettera f
registro e bollo: art. 75, comma 1, lettera a
successioni e donazioni: art. 69, comma 2, lettera a
tabacchi: art. 75, comma 1, lettera c
tasse automobilistiche: art. 73, comma 1
tributi locali: art. 80
turismo: art. 72
Impugnativa di disegni di legge: art. 55, II comma; art. 56, II e III comma
Impugnativa di leggi
regionali e provinciali: art. 47, IV comma; art. 97
statali: art. 98, I e IV comma
Incompatibilità: art. 28, III comma; art. 47, II comma
Industria: art. 9, I comma, n. 8; art. 15, I comma
Ineleggibilità: art. 47, II comma
Iniziativa legislativa popolare: art. 47, II comma; art. 60
Insindacabilità dei consiglieri provinciali: art. 48 bis, II comma
Insindacabilità dei consiglieri regionali: art. 28, II comma
Intendenti scolastici: art. 19, V, VI, X e XI comma
Interesse nazionale: art. 4, I comma
Interpretazione delle leggi e dei regolamenti: art. 57, II comma
IPAB (istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza)
controllo (vigilanza e tutela): art. 54, I comma, n. 5
ordinamento: art. 5, I comma, n. 2
Istituzioni culturali: art. 8, I comma, n. 4
Ladini: art. 15, III comma; art. 19, II, VI, XII e XIII comma; art. 30, III comma; art. 36, III comma; art. 48, II e III comma; art. 48 ter, III comma; art. 56, I e II comma; art. 62; art. 84, II e III comma; art. 89, III e IV comma; articoli 92 e 102
Lavori pubblici: art. 8, I comma, n. 17
Lavoro: art. 8, I comma, n. 23; art. 9, I comma, n. 4 e 5; art. 10
Leggi regionali e provinciali
dichiarazione d'urgenza: art. 55, III comma
entrata in vigore: art. 55, III comma; art. 57, I comma
impugnativa: art. 47, IV comma; art. 97
interpretazione: art. 57, II comma
promulgazione: art. 47, V comma; art. 55
pubblicazione: art. 57, I comma; art. 59
rapporto con le leggi statali: art. 105
rapporto fra leggi regionali e provinciali: art. 106
sanzioni penali: art. 23

Leggi statali
impugnativa: art. 98, I e IV comma
in materie di competenza regionale: art. 105
interessanti la regione: art. 58
rapporto con le leggi regionali e provinciali: art. 105
Legislatura provinciale: art. 48, I comma
Libretti di lavoro: art. 9, I comma, n. 4
Libri fondiari: art. 4, I comma, n. 5
Limiti della potestà legislativa: art. 4, I comma; art. 5, I comma; art. 6, I comma; art. 10, I comma; art. 47, II comma; art. 64
Linee di trasporto: art. 14, I comma; art. 45
Lingua ladina: art. 19, II comma; art. 102
Lingua tedesca: art. 19, I e II comma; art. 57, I e II comma; art. 58; art. 94, IV comma; articoli 99 - 102 e 114
Lotto: art. 69, comma 2, lettera c
Maestri di sci: art. 8, I comma, n. 20
Masi chiusi: art. 8, I comma, n. 8
Materie di competenza provinciale: articoli 8 e 9; art. 10, I comma; articoli 16 e 17; art. 47, II e V comma; articoli 73, 80 e 96
Materie di competenza regionale: articoli 4 e 5; art. 6, I comma; art. 7, I comma; articoli 16 e 17; articoli 60, 65 e 73
Miniere: art. 8, I comma, n. 14; art. 67, I comma
Minime proprietà colturali: art. 8, I comma, n. 8
Minoranze linguistiche: art. 2; art. 4, I comma; art. 15, II e III comma; art. 19; art. 30, III comma; art. 31, II comma; art. 33, II comma; art. 36, III e V comma; art. 48, II e III comma; art. 48 ter, II e III comma; art. 49; art. 49 bis, IV comma; art. 50, II e III comma; art. 54, I comma, n. 5; art. 56; art. 57, I comma; articoli 58, 61, 62, 84, 89, 91 - 93; art. 97, I comma; art. 98, I comma; art. 107
Mocheni: art. 15, III comma; art. 92, II comma; art. 102
Mozione di sfiducia: art. 47, II comma; art. 50, IV comma
Musei: art. 8, I comma, n. 4
Norme di attuazione dello statuto: art. 66; art. 67, III comma; art. 100, IV comma; articoli 107 - 110
Obblighi internazionali: art. 4, I comma; art. 47, II comma
Opere idrauliche: art. 8, I comma, n. 24; art. 14, II comma
Opere pubbliche: art. 4, I comma, n. 10; art. 8, I comma, n. 17
Ordine pubblico: art. 21; art. 54, I comma, n. 5; art. 88
Organi provinciali: articoli 47 - 54
Organi regionali: articoli 24 - 46
Ospedali: art. 4, I comma, n. 7; art. 9, I comma, n. 10
Paesaggio: art. 8, I comma, n. 6
Parchi naturali: art. 8, I comma, n. 16
Parità dei sessi: art. 47, II comma
Patrimonio provinciale: art. 54, I comma, n. 4; art. 68; art. 108, III comma; art. 112
Patrimonio regionale: art. 44, I comma, n. 3; articoli 67 e 112
Patto di stabilità: art. 79
Perequazione tra le regioni: art. 79
Personale della regione: art. 4, I comma, n. 1; art. 111
Personale delle province: art. 8, I comma, n. 1; art. 111
Personale dello stato
magistrati: art. 89, VII comma
proporzionale: art. 89
ruoli locali: art. 89
trasferimenti: art. 89, V, VI e VII comma
Personale scolastico

amministrativo: art. 19, IX comma
insegnante: art. 19, X e XI comma
Personalità giuridica della regione: art. 1, I comma
Pesca: art. 8, I comma, n. 15
Piano di coordinamento per le opere idrauliche: art. 14, II comma
Piano per l'utilizzazione delle acque pubbliche: art. 14, III comma
Porti lacuali: art. 8, I comma, n. 11
Potestà amministrativa
attribuzione: art. 16, I e II comma; art. 85; art. 109, III comma
conflitto di attribuzioni: art. 98, II, III e IV comma
delega ai comuni: art. 16, III comma; art. 18; art. 87, I comma, n. 2
delega alla regione: art. 16, III e IV comma; art. 41; art. 87, II comma
delega alle province: art. 16, III e IV comma; art. 18, I comma; art. 87, I comma, n. 2
giunta provinciale (competenza): art. 54, I comma, n. 3
giunta regionale (competenza): art. 44, I comma, n. 2
materie: art. 16, I e II comma; art. 85
Potestà legislativa
attribuzione: art. 26
limiti: art. 4, I comma; art. 5, I comma; art. 6, I comma; art. 10, I comma; art. 47, II comma; art. 64
Potestà legislativa delegata: art. 17
Potestà legislativa integrativa
province: art. 10, I comma
regione: art. 6, I comma
Potestà legislativa primaria (o esclusiva)
province: art. 8; art. 47, II comma
regione: articoli 4, 60 e 65
Potestà legislativa secondaria (o concorrente, o ripartita)
province: articoli 9, 73 e 80
regione: articoli 5 e 73
Polizia: art. 9, I comma, n. 1; art. 20, II comma; articoli 21, 22 e 88
Prefetto: art. 20, III comma; art. 87, I comma, n. 3
Presidente del consiglio provinciale
durata in carica: art. 48 ter, III comma
dimissioni: art. 50, III comma
elezione: art. 48 ter
funzioni: art. 84, V comma
gruppi linguistici: art. 48 ter, II e III comma
revoca: articoli 32 e 49
Presidente del consiglio regionale
dimissioni: art. 30, IV comma
durata in carica: art. 30, II e IV comma
elezione: art. 30, I, III e IV comma
funzioni: art. 84, V comma
gruppi linguistici: art. 30, III comma
morte: art. 30, IV comma
revoca: art. 32
Presidente della provincia: art. 50, I, II e IV comma; art. 51
dimissioni: art. 50, IV comma
elezione: art. 47, II e III comma
funzioni: art. 20, I e II comma; articoli 21 e 22; art. 32, III comma; art. 48, IV e V comma; articoli 49, 52 e 53; art. 55, IV comma; art. 98, I e III comma
ineleggibilità e incompatibilità: art. 47, II comma
mozione di sfiducia: art. 47, II comma; art. 50, IV comma
prorogatio: articoli 37 e 51

revoca: articoli 38 e 49
rimozione: art. 49 bis, VII comma; art. 50, IV comma
sostituzione: art. 49 bis, I comma; art. 50, II comma
Presidente della regione
dimissioni: art. 39
elezione: art. 36, II comma
funzioni: art. 22; art. 27, II comma; art. 32, III comma; art. 36, IV comma; articoli 40 - 43; art. 55, IV comma; art. 94, I, II e III comma; art. 98, I e III comma
morte: art. 39
prorogatio: art. 37
revoca: art. 38
sostituzione: art. 33, I comma; art. 36, IV comma; art. 39; art. 49 bis, I comma
Previdenza: art. 6
Principi generali dell'ordinamento: art. 4, I comma
Principi fondamentali delle leggi statali: art. 5, I comma
Programmi di insegnamento e di esame: art. 19, VIII e XIV comma
Promulgazione delle leggi: art. 47, V comma; art. 55
Proporzionale fra gruppi linguistici: art. 89
Prorogatio
consigli: art. 33, III comma
giunte: articoli 37 e 51
Protezione civile: art. 8, I comma, n. 13
Province di diritto comune: art. 16, II comma; art. 54, I comma, n. 2
Pubblica sicurezza: art. 9, I comma, n. 6 e 7; articoli 20 e 21; art. 52, II comma; art. 88
Pubblicazione di leggi e regolamenti: art. 57, I comma; art. 59
Qualifiche dei lavoratori: art. 9, I comma, n. 4
Questore: art. 20, III comma
Radio: art. 8, I comma, n. 4
Rapporto fra leggi statali, regionali e provinciali: articoli 105 e 106
Rappresentanza della regione: art. 40, I comma
Rappresentanza delle province: art. 52, I comma
Rappresentanza politica: art. 28, I comma; art. 48 bis, I comma
per sesso: art. 47, II comma
Referendum: art. 7, I comma; art. 47, II, V e VI comma; art. 60; art. 103, IV comma
Regolamenti provinciali: art. 53; art. 54, I comma, n. 1 e 2
entrata in vigore: art. 57, I comma
interpretazione: art. 57, II comma
pubblicazione: art. 57, I comma; art. 59
Regolamenti regionali: art. 43; art. 44, I comma, n. 1
entrata in vigore: art. 57, I comma
interpretazione: art. 57, II comma
pubblicazione: art. 57, I comma; art. 59
Regolamenti interni dei consigli provinciali: articoli 31 e 49
Regolamento interno del consiglio regionale: art. 31
Rendiconti: art. 84, I comma
Residenza: art. 25, II comma
Revisione dello statuto speciale: art. 16, IV comma; articoli 103 e 104
Revoca
assessori: articoli 38 e 49
presidenti dei consigli: articoli 32 e 49
presidente della regione: art. 38
presidenti delle province: articoli 38 e 49
vicepresidenti dei consigli: articoli 32 e 49
Ricorsi
amministrativi: art. 19, III comma; art. 91, IV comma; articoli 92 e 93

costituzionali: articoli 97 e 98
Riforme economico-sociali: art. 4, I comma
Rinvii governativi: art. 55, I e II comma; art. 84, VIII comma
Sanità: art. 4, I comma, n. 7; art. 9, I comma, n. 10
Sanzioni penali: art. 23
Scioglimento dei consigli provinciali: art. 33; art. 47, II comma; art. 49 bis
commissione: art. 49 bis, IV e V comma
motivi: art. 47, II comma; art. 49 bis, I e II comma; art. 50, IV comma
procedimento: art. 49 bis, III e IV comma
Scioglimento del consiglio regionale: articoli 33 e 49 bis
commissione: art. 33, II comma
motivi: art. 33, I comma; art. 49 bis, I e II comma
procedimento: art. 33, II comma; art. 49 bis, III e IV comma
Scuola: art. 9, I comma, n. 2; art. 19
assistenza scolastica: art. 8, I comma, n. 27
assistenza scolastica universitaria: art. 113
consiglio di disciplina per i maestri: art. 19, XII comma
consiglio scolastico provinciale: art. 19, V, VI, XII, XIII e XIV comma
consiglio superiore della pubblica istruzione: art. 19, VIII comma
edilizia scolastica: art. 8, I comma, n. 28; art. 15, I comma
equipollenza dei diplomi: art. 19, VIII comma
esami di stato: art. 19, VII comma
insegnamento delle lingue: art. 19, I comma
intendenti scolastici: art. 19, V, VI, X e XI comma
iscrizione: art. 19, III comma
istituzione e soppressione di scuole: art. 19, XIV comma
lingua ladina: art. 102, II comma
norme di attuazione dello statuto speciale: art. 109, II comma
personale amministrativo: art. 19, IX comma
personale insegnante: art. 19, X e XI comma
programmi d'insegnamento e d'esame: art. 19, VIII e XIV comma
sovrintendente: art. 19, IV e XI comma
università: art. 19, XV comma; art. 113
Scuola dell'infanzia: art. 8, I comma, n. 26
Segretari del consiglio provinciale: art. 48 ter, I e II comma
Servizio antincendi: art. 4, I comma, n. 6; art. 18, I comma
Servizi pubblici
bilinguismo: art. 100, I e III comma
provinciali: art. 8, IV comma, n. 19; art. 54, I comma, n. 4
regionali: art. 44, I comma, n. 3
Sessioni consiliari: articoli 27, 34 e 49
Sindaco: art. 20, IV comma
Sovrintendente scolastico: art. 19, IV e XI comma
Spettacoli pubblici: art. 9, I comma, n. 6
Sport: art. 9, I comma, n. 11
Sportelli bancari (apertura e trasferimento): art. 11, I e II comma
Statuto speciale
modificazioni: art. 16, IV comma; articoli 103 e 104
Stemma: art. 3, IV comma
Strade: art. 8, I comma, n. 17; art. 66
Televisione: art. 8, I comma, n. 4
Territorio
comunale: art. 7
provinciale: art. 1, I comma; art. 3, II comma
regionale: art. 1, I comma; art. 3, I comma

Toponomastica: art. 8, I comma, n. 2; art. 101; art. 102, I comma
Trasporti: art. 8, I comma, n. 18; art. 14, I comma; art. 45
Tribunale regionale di giustizia amministrativa: art. 90
funzioni: art. 19, III comma; art. 84, V comma; art. 92
sezione di Bolzano: articoli 90 - 93
Tribunale superiore delle acque pubbliche: art. 12, II comma
Tributi: articoli 69 - 73, 75, 75 bis, 80
accertamento: art. 82
Turismo: art. 8, I comma, n. 20
Tutela della flora e della fauna: art. 8, I comma, n. 6
Tutela del paesaggio: art. 8, I comma, n. 6
Uffici del lavoro: art. 10, I comma
Uffici provinciali: art. 8, I comma, n. 1; art. 111
Uffici regionali: art. 4, I comma, n. 1; art. 111
Uffici statali
bilinguismo: art. 100, I, III e IV comma
personale: art. 89
proporzionale: art. 89
vigilanza del commissario del governo: art. 87, I comma, n. 1
Università: art. 19, XV comma; art. 113
Urbanistica: art. 8, I comma, n. 5
Usi civici: art. 8, I comma, n. 7
Usi e costumi locali: art. 8, I comma, n. 4
Valute estere: art. 86, I comma
Viabilità: art. 8, I comma, n. 17; art. 66
Vicepresidenti del consiglio provinciale
dimissioni: art. 50, III comma
durata in carica: art. 48 ter, III comma
elezione: art. 48 ter
funzioni: art. 48 ter, II comma
gruppi linguistici: art. 48 ter, II e III comma
revoca: articoli 32 e 49
Vicepresidenti del consiglio regionale
durata in carica: art. 30, II e IV comma
elezione: art. 30, I, III e IV comma
gruppi linguistici: art. 30, III comma
funzioni: art. 30, V comma
revoca: art. 32
Vicepresidenti della giunta provinciale: art. 50, I e II comma
gruppi linguistici: art. 50, II e III comma
funzioni: art. 50, II comma
prorogatio: articoli 37 e 51
Vicepresidenti della giunta regionale
elezione: art. 36, II comma
gruppi linguistici: art. 36, III comma
funzioni: art. 36, IV comma
prorogatio: art. 37
Vigili del fuoco: art. 4, I comma, n. 6; art. 18, I comma
Voti al parlamento: articoli 35 e 49
Zootecnia: art. 8, I comma, n. 21

ACCORDO DEGASPERI - GRUBER

Decreto legislativo del capo provvisorio dello Stato 28 novembre 1947, n. 1430

Esecuzione del trattato di pace tra l'Italia e le potenze alleate ed associate, firmato a Parigi il 10 febbraio 1947

(G.U. 24 dicembre 1947, n. 295, suppl.)

GIURISPRUDENZA E RICORSI COSTITUZIONALI

Sull'accordo Degasperi - Gruber vedi le seguenti sentenze della corte costituzionale:

- *18 maggio 1960, n. 32 (Accordo Degasperi-Gruber - vincola la regione, che però non può pretenderne l'osservanza da parte dello stato - non è costituzionalizzato, e quindi non è una fonte superiore alle norme d'attuazione dello statuto - non garantisce la possibilità di usare in via esclusiva il tedesco);*
- *22 luglio 1976, n. 182 (Attuazione di direttive comunitarie (che si rivolgono agli stati) - poteri sostitutivi statali, assistiti da idonee garanzie procedurali, relativi a funzioni amministrative in materie di competenza anche primaria delle regioni o province autonome - esprimono limiti legittimi, derivanti da obblighi internazionali e dall'interesse nazionale al loro adempimento, in connessione alla soggettività internazionale e a responsabilità solamente statali);*
- *28 aprile 1989, n. 242 (Funzione d'indirizzo e coordinamento - è il risvolto positivo, a livello amministrativo, del limite dell'interesse nazionale: quindi può incidere sulle competenze primarie degli statuti speciali - è attenuata dall'interesse a tutelare le minoranze - non include il coordinamento tecnico statistico. Potere (formale) di trasmettere direttive governative - legittima attribuzione al commissario del governo. Accordo Degasperi-Gruber - non attribuisce basi costituzionali diverse all'autonomia sudtirolese, ma è una sua chiave interpretativa);*
- *14 dicembre 1993, n. 438 (Elezione della camera dei deputati - seggi attribuiti a livello regionale subordinatamente al raggiungimento di un quorum in sede nazionale - una dichiarazione d'illegittimità comporterebbe la scelta fra più soluzioni legislative, che non spetta alla corte. Tutela delle minoranze - la rafforza il fatto di essere esecuzione di un accordo internazionale: che, pur recepito con legge ordinaria, è la miglior chiave interpretativa della specialità).*

omissis

Sezione III
Austria (Clausole speciali)

Art. 10

1. L'Italia concluderà con l'Austria, ovvero confermerà gli accordi esistenti intesi a garantire il libero traffico dei passeggeri e merci fra il Tirolo settentrionale ed il Tirolo orientale.

2. Le potenze alleate ed associate hanno preso atto delle intese (il cui testo è riportato nell'allegato IV) prese di comune accordo fra il Governo austriaco ed il Governo italiano il 5 settembre 1946.

omissis

ALLEGATO IV
Accordi intervenuti tra il Governo italiano ed il Governo austriaco il 5 settembre 1946

1. Gli abitanti di lingua tedesca della provincia di Bolzano e quelli dei vicini comuni bilingui della provincia di Trento, godranno di completa eguaglianza di diritti rispetto agli abitanti di lingua italiana, nel quadro delle disposizioni speciali destinate a salvaguardare il carattere etnico e lo sviluppo culturale ed economico del gruppo di lingua tedesca.

In conformità dei provvedimenti legislativi già emanati od emanandi, ai cittadini di

lingua tedesca sarà specialmente concesso:

a) l'insegnamento primario e secondario nella loro lingua materna;
b) l'uso, su di una base di parità, della lingua tedesca e della lingua italiana nelle pubbliche amministrazioni, nei documenti ufficiali, come pure nella nomenclatura topografica bilingue;
c) il diritto di ristabilire i nomi di famiglia tedeschi che siano stati italianizzati nel corso degli ultimi anni;
d) l'eguaglianza di diritti per l'ammissione ai pubblici uffici, allo scopo di attuare una più soddisfacente distribuzione degli impieghi tra i due gruppi etnici.

2. Alle popolazioni delle zone sopradette sarà concesso l'esercizio di un potere legislativo ed esecutivo autonomo, nell'ambito delle zone stesse. Il quadro nel quale detta autonomia sarà applicata sarà determinato, consultando anche elementi locali rappresentanti la popolazione di lingua tedesca.

3. Il Governo italiano, allo scopo di stabilire relazioni di buon vicinato tra l'Austria e l'Italia, s'impegna, dopo essersi consultato con il Governo austriaco, ed entro un anno dalla firma del presente trattato:

a) a rivedere, in uno spirito di equità e di comprensione, il regime delle opzioni di cittadinanza, quale risulta dagli accordi Hitler - Mussolini del 1939;
b) a concludere un accordo per il reciproco riconoscimento della validità di alcuni titoli di studio e diplomi universitari;
c) ad approntare una convenzione per il libero transito dei passeggeri e delle merci tra il Tirolo settentrionale e il Tirolo orientale, sia per ferrovia che, nella misura più larga possibile, per strada;
d) a concludere accordi speciali tendenti a facilitare un più esteso traffico di frontiera e scambi locali di determinati quantitativi di prodotti e di merci tipiche tra l'Austria e l'Italia.

PACCHETTO DELLE MISURE A FAVORE DELLE POPOLAZIONI ALTOATESINE

I - Modifiche e integrazioni da apportare al vigente Statuto speciale per il Trentino - Alto Adige

(1) 1) Modifica dell'art. 4, I comma, per inserire, dopo "interessi nazionali", l'inciso "tra i quali è compreso quello della tutela delle minoranze linguistiche locali".

Modifica e integrazione degli artt. 4, 5 e 11 per trasferire alle province di Trento e di Bolzano competenza legislativa primaria nelle seguenti materie:

(2) a) miniere, comprese le acque minerali e termali, cave e torbiere;

(3) b) caccia e pesca;

(4) c) alpicoltura e parchi per la protezione della flora e della fauna;

(5) d) viabilità, acquedotti e lavori pubblici di interesse provinciale;

(6) e) comunicazioni e trasporti di interesse provinciale, compresa la competenza per la regolamentazione tecnica e l'esercizio degli impianti di funivia, e obbligo del parere della Provincia nel caso di concessioni di competenza di altre autorità, riguardanti servizi che attraversino il territorio provinciale;

(7) f) assunzione diretta di servizi pubblici;

(8) g) turismo ed industria alberghiera (compresi le guide ed i portatori alpini e le scuole di sci);

(9) h) agricoltura, foreste e corpo forestale, patrimonio zootecnico e ittico, istituti fitopatologici, consorzi agrari e stazioni agrarie sperimentali, servizi antigrandine, bonifica;

(10) i) opere di prevenzione e di pronto soccorso per calamità pubbliche;

(11) l) manifestazioni ed attività artistiche, culturali ed educative locali, anche con i mezzi radiotelevisivi, esclusa la facoltà di impiantare stazioni radiotelevisive. Il Governo italiano favorirà un'intesa fra la RAI-TV e la TV dell'area linguistica tedesca (Svizzera, Austria, Germania, ecc.) per l'utilizzazione dei programmi. L'attuale trasmissione di programmi in lingua tedesca verrà sviluppata nella misura del possibile (direttiva politica per il Governo);

(12) m) edilizia comunque sovvenzionata, totalmente o parzialmente, da finanziamenti a carattere pubblico, comprese le agevolazioni per costruzione di case popolari in località colpite da calamità e le attività che enti a carattere extraprovinciale - quale la GESCAL - esercitino nella Provincia con finanziamenti pubblici;

(13) n) espropriazione per pubblica utilità per tutte le materie di competenza provinciale;

(14) o) costituzione e funzionamento di commissioni comunali e provinciali per l'assistenza e l'orientamento dei lavoratori nel collocamento;

(15) p) tutela e conservazione del patrimonio storico, artistico e popolare; o con norme di attuazione, da adottarsi nel termine di un anno dalla modifica dello Statuto, verranno indicati i beni del patrimonio storico ed artistico situati nelle province, che hanno interesse nazionale e che sono pertanto esclusi dalla competenza provinciale, legittimandosi, in difetto, l'assunzione delle funzioni amministrative da parte della Provincia con legge provinciale;

(16) q) opere idrauliche della III, IV e V categoria e parere obbligatorio delle province per le opere della I e II categoria. Lo Stato e la Provincia

predisporranno intesa un piano annuale di coordinamento per le opere idrauliche di rispettiva competenza;

(17) r) assistenza e beneficenza pubblica.

(18) 2) Modifica della dizione del n. 1 dell'art. 5 da "ordinamento dei comuni e delle province" in "ordinamento dei comuni".

3) Modifica della dizione del n. 2 dell'art. 5 in "ordinamento delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza".

4) Aggiunta all'art. 4 della competenza "ordinamento degli enti sanitari ed ospedalieri".

Modifica e integrazione degli artt. 5 e 12 per attribuire alle province competenza legislativa secondaria nelle seguenti materie:

(19) a) commercio;

(20) b) apprendistato, libretti di lavoro, categorie e qualifiche;

(21) c) istruzione professionale;

(22) d) spettacoli pubblici per quanto attiene alla pubblica sicurezza;

(23) e) incremento della produzione industriale. Sulle somme annualmente stanziate a carico del bilancio dello Stato, in attuazione di leggi che prevedono l'intervento finanziario per la incentivazione delle attività industriali, il Ministero dell'industria concederà alla Provincia di Bolzano le quote dei fondi destinati alla medesima. Tali quote saranno determinate, sentita la Provincia di Bolzano, tenendo conto della possibilità di bilancio e del bisogno delle popolazioni. La utilizzazione dei fondi citati sarà fatta in accordo fra lo Stato e la Provincia;

(24) f) utilizzazione delle acque pubbliche escluse le grandi derivazioni a scopo idroelettrico. L'utilizzazione delle acque pubbliche da parte dello Stato e della Provincia, nell'ambito delle rispettive competenze, avviene in base ad un piano generale da stabilirsi d'intesa da un comitato composto di rappresentanti dello Stato e della Provincia;

(25) g) costituzione e funzionamento di commissioni comunali e provinciali di controllo sul collocamento;

(26) h) igiene e sanità ivi compresa l'assistenza sanitaria e ospedaliera.

Modifica e integrazione dell'art. 8 dello Statuto per trasferire alle province:

(27) a) la competenza per la nomina dei presidenti e vice presidenti della cassa di risparmio sentito il Ministero del tesoro;

(28) b) la competenza per l'autorizzazione all'apertura e al trasferimento di sportelli bancari per le aziende di credito a carattere locale, provinciale e regionale previo parere del Ministero del tesoro. L'autorizzazione all'apertura e al trasferimento nella provincia di Bolzano di sportelli bancari delle altre aziende di credito è data dal Ministero del tesoro sentita la Provincia.

(29) 5) In materia di concessione di grandi derivazioni a scopo idroelettrico, le previsioni dell'art. 9 dello Statuto, in quanto applicabili, saranno riferite alle province in luogo della Regione. Il Ministero dell'Industria adotterà le sue decisioni in merito all'attività dell'ENEL nelle province sentite le amministrazioni provinciali.

(30) 6) Modifica dell'art. 10 dello Statuto per la devoluzione alle province delle prestazioni e delle forniture di energia elettrica, ivi compresa, in quanto applicabile, la previsione di cui al terzultimo comma, in base al quale la Regione a parità di condizioni è preferita nella concessione di grandi derivazioni, nel quadro del sistema dell'ENEL.

Modifica e integrazione degli artt. 11 e 12 per attribuire alle province competenza legislativa primaria nelle seguenti materie:

(31) a) scuola materna;

(32) b) assistenza scolastica per i settori di istruzione in cui la Provincia ha competenza legislativa facendo salva la legge provinciale 5 gennaio 1958, n. 1;

(33) c) edilizia scolastica. Nel caso in cui lo stato interviene con propri fondi in esecuzione di piani nazionali straordinari, l'impiego dei fondi sarà fatto d'intesa con la Provincia;

(34) d) addestramento professionale.

Modifica ed integrazione dell'art. 15 per stabilire come segue l'organizzazione degli uffici e servizi scolastici:

(35) a) sovrintendente scolastico nominato, sentita la G.P. di Bolzano, dal Ministero della pubblica istruzione per l'amministrazione della scuola in lingua italiana e con compiti di vigilanza sulla scuola in lingua tedesca e su quella nei comuni ladini di cui alla misura 69;

(36) b) nomina, da parte della Giunta provinciale, sentito il Ministero della pubblica istruzione, di un intendente scolastico per l'amministrazione della scuola materna, elementare e secondaria (media, classica, scientifica, magistrale, tecnica, professionale e artistica) in lingua tedesca su una terna formata dai rappresentanti del gruppo linguistico tedesco nell'ambito del consiglio scolastico provinciale;

(37) c) nomina da parte del Ministero della pubblica istruzione, su una terna formata dai rappresentanti del gruppo ladino, nell'ambito del consiglio scolastico provinciale, di un Intendente per l'amministrazione della scuola materna, elementare e secondaria (media classica, scientifica, magistrale, tecnica, professionale e artistica) nei comuni ladini;

(38) d) nomina da parte del Ministero della pubblica istruzione dei presidenti e delle commissioni per gli esami di Stato per la scuola in lingua tedesca, di intesa con la Provincia;

(39) e) parere obbligatorio del consiglio superiore della pubblica istruzione sui programmi di insegnamento e di esame per le scuole nella provincia di Bolzano ai fini della equipollenza dei diplomi finali;

(40) f) passaggio alle dipendenze della Provincia di Bolzano del personale amministrativo del provveditorato agli studi addetto alle scuole di lingua tedesca, del personale amministrativo delle segreterie delle scuole medie e secondarie e del personale amministrativo degli Ispettorati scolastici e delle direzioni didattiche di lingua tedesca;

(41) g) ferma restando la dipendenza organica dallo Stato di tutto il personale insegnante, devoluzione all'intendente per la scuola in lingua tedesca e a quello della scuola nei comuni ladini dei provvedimenti in materia di trasferimento, congedo, aspettativa, sanzioni disciplinari fino alla sospensione per un mese dal grado e dallo stipendio, limitatamente al personale insegnante delle rispettive scuole materne, elementari e secondarie (media, classica, scientifica, magistrale, tecnica, professionale e artistica). Contro i suddetti provvedimenti dell'intendente scolastico è ammesso il ricorso al Ministro della pubblica istruzione che decide in via definitiva sentito il sovraintendente scolastico;

(42) h) modifica del quarto comma dell'art. 15 dello statuto come segue: I

gruppi linguistici italiano, tedesco e ladino sono rappresentati nei consigli provinciali scolastico e di disciplina dei maestri di Bolzano. I rappresentanti degli insegnanti in seno al consiglio scolastico provinciale sono designati su base elettiva dal personale delle scuole e proporzionalmente al numero degli insegnanti dei rispettivi gruppi linguistici. Il consiglio scolastico, oltre ai normali compiti istituzionali deve essere consultato obbligatoriamente sulle seguenti materie:
- istituzione e soppressione di scuole;
- programmi ed orari;
- materie di insegnamento e loro raggruppamento;

(43) i) insegnamento della seconda lingua nelle scuole di ogni ordine e grado da parte di insegnanti per i quali tale lingua è la materna;

(44) l) insegnamento della seconda lingua dalla terza classe delle scuole elementari;

(45) m) prescrizione della semplice istanza del padre o di chi ne fa le veci per l'iscrizione alle scuole dei vari gruppi linguistici. Contro il diniego di iscrizione è ammesso ricorso al tribunale di giustizia amministrativa da parte del padre o di chi ne fa le veci;

(46) n) la emanazione delle norme di attuazione nel settore scolastico dovrà avvenire entro un anno dalle modifiche statutarie, legittimandosi, in difetto, l'assunzione delle funzioni amministrative da parte della Provincia con legge provinciale;

(47) o) la eventuale istituzione di una università nel Trentino - Alto Adige dovrà essere preceduta dalla consultazione della Regione e della provincia interessata.

(48) 7) Integrazione dell'art. 16, comma II, e dell'art. 17 come segue: "ovvero della polizia locale, urbana e rurale".

(49) 8) Modifica del secondo comma dell'art. 19 per aumentare a 70 il numero dei componenti del Consiglio regionale, da ripartire proporzionalmente tra le province.

(50) 9) Modifica dell'ultimo comma dell'art. 19 per stabilire il requisito della residenza non interrotta quadriennale per la partecipazione alle elezioni dei consigli regionali e comunali.

(51) 10) Integrazione dell'art. 27 per stabilire che lo scioglimento del Consiglio regionale non comporta lo scioglimento dei consigli provinciali, ma solo il rinnovo di questi con la rielezione del primo.

(52) 11) Modifica dell'art. 48, n. 5, dello Statuto, nei termini seguenti: "La vigilanza e la tutela sulle amministrazioni comunali, sulle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, sui consorzi e sugli altri enti o istituti locali, compresa la facoltà di sospensione e scioglimento dei loro organi in base alla legge. Nei suddetti casi e quando le amministrazioni non siano in grado per qualsiasi motivo di funzionare spetta anche alla Giunta provinciale la nomina dei commissari, con l'obbligo di sceglierli nel gruppo linguistico che ha la maggioranza degli amministratori in seno all'organo più rappresentativo dell'ente. Restano riservati allo Stato i provvedimenti straordinari di cui al comma precedente allorché siano dovuti a motivi di ordine pubblico e quando si riferiscano ai comuni con popolazione superiore ai 20.000 abitanti."

(53) 12) Integrazione dell'art. 46 per consentire la partecipazione del Presidente della Giunta provinciale alle sedute del Consiglio dei ministri, quando siano trattate questioni riguardanti la Provincia.

(54) 13) Modifica degli artt. 57 e 58 per prevedere la successione della Provincia, in corrispondenza delle nuove materie ad essa attribuite, nei beni e diritti demaniali e patrimoniali di natura immobiliare dello Stato e della Regione, escluso il demanio militare ed i beni relativi a servizi di carattere nazionale, nonché i beni demaniali e patrimoniali corrispondenti a materie di competenza regionale, da stabilirsi entro un anno con norme di attuazione.

(55) 14) Modifica degli artt. 59. 60, 61 e 70 per abrogare il sistema di finanziamento indiretto della Provincia ad opera della Regione e devolvere alla Provincia entrate erariali in misura adeguata alle nuove competenze provinciali.

(56) 15) Modifica dell'art. 65 per attribuire alle Province la facoltà di sovrimporre ai tributi stabiliti dalla Regione e nei limiti consentiti dalla legge regionale.

(57) 16) Modifica dell'art. 69 per attribuire alle province la competenza legislativa secondaria per le autorizzazioni in materia di finanza locale.

(58) 17) Modifica dell'art. 70 per prevedere l'integrazione dei bilanci dei comuni per le spese connesse alle esigenze del bilinguismo.

(59) 18) Per l'approvazione del bilancio regionale, oltre ad adottarsi la procedura di cui alla misura 85, continuerà ad applicarsi il sistema di cui all'art. 73 dello Statuto, sostituendo al Ministero dell'interno un organo a livello regionale.

(60) 19) Modifica della dizione del titolo VII dello Statuto: "Rappresentanza del Governo nella Regione" in "Rapporti tra Stato, Regione e Provincia".

(61) 20) Integrazione dell'art. 76 per prevedere la nomina di due commissari del Governo, l'uno con sede a Trento per i compiti relativi alla Regione ed alla Provincia di Trento e l'altro con sede a Bolzano per i compiti relativi a tale ultima provincia.

(62) 21) Modifica dell'art. 83 per conferire alle province la legittimazione ad impugnare le leggi dello Stato ed a sollevare compiti di attribuzione nei riguardi di provvedimenti amministrativi della Stato, davanti alla Corte costituzionale.

(63) 22) Modifica dell'art. 84 per enunciare il principio della parificazione nella Regione della lingua tedesca a quella italiana che è la lingua ufficiale dello Stato, l'italiano continuerà a far testo negli atti aventi carattere legislativo e negli altri casi previsti dallo Statuto.

Modifica dell'art. 85 per:

(64) a) includere gli uffici giudiziari ed i servizi di pubblico interesse, eventualmente dati in concessione da enti pubblici, tra gli uffici della pubblica amministrazione tenuti a corrispondere con i cittadini di lingua tedesca nella loro lingua;

(65) b) stabilire l'obbligo per gli uffici pubblici di rispondere nella lingua in cui gli atti sono stati avviati da altro ufficio pubblico;

(66) c) sostituire al I comma "possono usare"con "hanno facoltà di usare":

(67) d) sostituire al II comma "può essere usata" la lingua tedesca con "può essere usata l'una o l'altra lingua";

(68) e) dopo il III comma aggiungere il seguente IV comma: "Salvo i casi previsti espressamente - e la regolazione con norme di attuazione dei casi di uso congiunto delle due lingue negli atti destinati alla generalità dei cittadini, negli atti individuali destinati a uso pubblico e negli atti destinati a pluralità di uffici - è riconosciuto negli altri casi l'uso disgiunto dell'una o dell'altra delle due lingue. Rimane salvo l'uso della sola lingua italiana all'interno degli ordinamenti di tipo militare".

(69) 23) Modifica del I comma dell'art. 87 per prevedere l'insegnamento del ladino nelle scuole elementari e l'uso di tale lingua quale strumento di insegnamento nelle

locali scuole di ogni ordine e grado nelle quali l'insegnamento deve essere impartito "su base paritetica di ore e di esito finale" in italiano e tedesco.

Integrazione dell'art. 95 per stabilire:

(70) a) la composizione della commissione paritetica per le norme di attuazione dello Statuto con 12 membri, di cui 6 nominati dallo Stato, 2 dal Consiglio regionale, 2 dal Consiglio provinciale di Bolzano e 2 da quello di Trento (3 componenti dovranno appartenere al gruppo di lingua tedesca);

(71) b) istituzione, in seno alla suddetta commissione, di una commissione speciale per le norme di attuazione delle materie di competenza della Provincia di Bolzano, composta di 6 membri: 3 in rappresentanza dello Stato e 3 della Provincia (di cui 1 del gruppo linguistico italiano).

(72) 24) Modifica dell'art. 96 per variare la denominazione della Regione in lingua tedesca, "Trentino - Tiroler Etschland", in quella di "Trentino - Südtirol".

II - Misure da adottare con la introduzione di nuove disposizioni nel vigente statuto speciale per il Trentino - Alto Adige

(73) 1) Attribuzione alle province della competenza legislativa secondaria in materia di esercizi pubblici fermi restando: i requisiti soggettivi richiesti dalle leggi dello Stato per ottenere le licenze; i poteri di vigilanza dello Stato ai fini della pubblica sicurezza; la facoltà del Ministro dell'interno di annullare d'ufficio, ai sensi della legislazione statale, i provvedimenti concernenti la materia, anche se definitivi. Il sistema dei ricorsi ordinari avverso i provvedimenti stessi sarà regolato rimanendo nell'ambito dell'autonomia provinciale.

(74) 2) Attribuzione alle province della competenza legislativa di tipo integrativo in materia di collocamento ed avviamento al lavoro. I collocatori comunali saranno scelti e nominati dagli organi statali, sentiti il Presidente della Giunta provinciale e i sindaci interessati. Le province hanno facoltà di avvalersi degli uffici periferici del Ministero del lavoro per l'esercizio dei poteri amministrativi connessi con le potestà legislative in materia di lavoro, fino alla costituzione di propri uffici.

(75) 3) Istituzione della carica di Vice Presidente della Giunta regionale e nomina di due vice presidenti (uno del gruppo linguistico di minoranza), lasciando al Presidente della Giunta la scelta del Vice Presidente chiamato a sostituire il Presidente in caso di impedimento; adozione di analoga soluzione per la Provincia di Bolzano.

(76) 4) La devoluzione alle province dei canoni ricavati da concessioni di acque pubbliche esistenti e scorrenti nel territorio delle province.

(77) 5) Il passaggio di personale ed uffici della Regione alle province con decreto del Presidente della Giunta regionale, sentita la Giunta provinciale interessata.

(78) 6) L'utilizzazione da parte della Provincia delle norme penali dello Stato a presidio delle leggi provinciali.

(79) 7) Il riconoscimento del diritto delle province al proprio gonfalone e stemma.

(80) 8) La eventuale attribuzione alla potestà legislativa delle province di ulteriori servizi in materie anche estranee alla competenza provinciale, purché conferiti con specifiche disposizioni di legge statale.

(81) 9) La delega obbligatoria dalla Regione alle province delle funzioni amministrative nelle materie dei servizi antincendio.

(82) 10) Il principio della precedenza nel collocamento al lavoro a favore dei residenti nella provincia di Bolzano, esclusa ogni distinzione che si basi sull'appartenenza ad un gruppo linguistico o sulla anzianità di residenza.

(83) 11) a) L'attribuzione della facoltà alla maggioranza dei consiglieri di un gruppo etnico nel Consiglio regionale o in quello provinciale di Bolzano, di chiedere che si voti per gruppi linguistici, qualora si ritenga una proposta di legge lesiva della parità dei diritti fra i cittadini dei diversi gruppi o delle caratteristiche etniche culturali dei medesimi;

(84) b) L'impugnativa dinanzi alla Corte costituzionale, da parte dei consiglieri dei singoli gruppi linguistici, di leggi regionali o provinciali in caso di non accoglimento della richiesta di votazione separata, oppure qualora la proposta di legge sia stata approvata nonostante il voto contrario di due terzi dei componenti il gruppo linguistico soccombente.

(85) 12) La votazione per gruppi linguistici dei singoli capitoli del bilancio della Provincia di Bolzano, su richiesta della maggioranza di un gruppo linguistico. I capitoli di bilancio che non hanno ottenuto la maggioranza dei voti di ciascun gruppo linguistico, verranno sottoposti nel termine di tre giorni ad una commissione di quattro consiglieri provinciali, eletta dal consiglio all'inizio di legislatura e per tutta la durata di questa, con composizione paritetica fra i due maggiori gruppi linguistici e conformemente alla designazione di ciascun gruppo. Detta commissione, entro il termine di 15 giorni, dovrà decidere la formulazione definitiva e l'entità dei capitoli anzidetti. Le sue decisioni saranno vincolanti per il Consiglio. Esse potranno essere prese a maggioranza semplice: non vi è consigliere che abbia voto prevalente. Se nella commissione non si forma una maggioranza su una proposta conclusiva, il Presidente del Consiglio provinciale trasmetterà nel termine di sette giorni i capitoli in contestazione, insieme col testo del bilancio e tutti gli atti e verbali relativi alla discussione svoltasi in Consiglio o in commissione paritetica, al tribunale di giustizia amministrativa, il quale, entro il termine di 30 giorni, deve decidere con lodo arbitrale la formulazione e l'entità dei capitoli in oggetto. Le decisioni della commissione paritetica e quelle del tribunale di giustizia amministrativa non possono essere oggetto di impugnativa dinanzi al Consiglio di Stato e alla Corte costituzionale da parte dei consiglieri dei singoli gruppi linguistici. La legge provinciale di approvazione del bilancio, per i capitoli definiti con la procedura di cui ai commi precedenti, può essere rinviata o impugnata dal Governo limitatamente alle questioni di legittimità per violazione della Costituzione o dello Statuto.

(86) 13) L'impugnativa degli atti amministrativi degli organi locali della pubblica amministrazione ritenuti lesivi del principio di parità in connessione con l'appartenenza ad un gruppo etnico, dinanzi al tribunale di giustizia amministrativa, da parte dei consiglieri regionali e provinciali, e, in caso di provvedimenti comunali, anche dei consiglieri dei comuni della provincia di Bolzano, qualora la lesione sia stata riconosciuta dalla maggioranza del gruppo consiliare che si ritiene leso.

(87) 14) I1 diritto del gruppo linguistico di essere rappresentato in seno alla giunta municipale, quando nel consiglio comunale figurino almeno due consiglieri di tale gruppo.

(88) 15) I1 principio secondo cui la utilizzazione dei fondi della Provincia di Bolzano per scopi assistenziali, sociali e culturali deve aver luogo, non solo in proporzione diretta alla consistenza di ciascun gruppo, bensì anche in riferimento all'entità del bisogno del gruppo linguistico.

(89) 16) L'integrazione della composizione del Consiglio di Stato includendovi un consigliere del gruppo linguistico tedesco nei giudizi di secondo grado sui

ricorsi decisi in prima istanza dalla sezione di Bolzano del tribunale regionale di giustizia amministrativa.

(90) 17) La composizione della sezione di Bolzano del tribunale regionale di giustizia amministrativa, sulla base della pariteticità fra membri di nomina statale e provinciale e della pariteticità fra i due maggiori gruppi etnici e con la scelta del presidente nell'ambito del collegio fra i magistrati della carriera.

(91) 18) I1 diritto di rappresentanza del gruppo etnico ladino nel Consiglio regionale, nel Consiglio provinciale di Bolzano, nonché negli organi degli enti pubblici locali.

(92) 19) L'assunzione proporzionale di elementi di lingua ladina nei pubblici uffici, secondo i criteri - in quanto applicabili - valevoli per il personale di lingua tedesca.

(93) 20) Il riconoscimento del diritto del gruppo ladino alla valorizzazione delle iniziative e delle attività culturali, di stampa e ricreative del gruppo medesimo.

(94) 21) a) Applicazione della proporzionalità etnica alle sole amministrazioni - e, all'interno delle amministrazioni, ai soli ruoli - effettivamente rappresentate in provincia di Bolzano. Riferimento, per le suddette amministrazioni e ruoli, agli organici provinciali (da istituire, ove non esistano, con apposite norme), ed all'attuale proporzione tra i gruppi linguistici italiano e tedesco nella provincia. Creazione, limitatamente ai suddetti organici e per ogni carriera e amministrazione, di un ruolo speciale per la provincia di Bolzano, in cui circa due terzi dei posti verrebbero riservati ad elementi di lingua tedesca. Il raggiungimento di tale proporzione avverrebbe gradualmente, attraverso il processo delle nuove assunzioni in relazione alle vacanze che comunque si determineranno nei singoli ruoli.

(95) b) Garanzia di stabilità di sede agli impiegati di tale ruolo speciale, con esplicita esclusione degli appartenenti a quelle amministrazioni o carriere per le quali i trasferimenti sono imposti da esigenze di servizio e di addestramento del personale. I trasferimenti del personale di lingua tedesca saranno, comunque, contenuti nella percentuale del 10% dei posti da essi complessivamente occupati. Sarà derogato al principio della costituzione di ruoli locali per le carriere direttive dell'amministrazione civile dell'Interno, per i ruoli in genere della pubblica sicurezza e per gli uffici amministrativi del Ministero della difesa. Il Ministero dell'interno seguirà la direttiva politica di mantenere in provincia di Bolzano i cittadini dei diversi gruppi linguistici della provincia che entrassero a far parte delle forze dell'ordine, facendo salve eventuali sanzioni disciplinari individuali che comportino il trasferimento.

(96) 22) Estensione al personale della magistratura giudicante ed inquirente dei criteri concernenti la riserva di un numero di posti e la garanzia di stabilità in sede nella provincia di Bolzano, previsti a favore degli elementi di lingua tedesca da immettere nei pubblici uffici.

(97) 23) Qualora per motivi di ordine pubblico vengano adottati provvedimenti che incidono o comunque limitano o sospendono temporaneamente l'efficacia di autorizzazioni in materia di polizia rilasciate dal Presidente della Giunta provinciale o di altri provvedimenti presi dalla Provincia in base alle sue competenze, tali provvedimenti saranno adottati dalla competente autorità statale sentito il Presidente della Giunta provinciale il quale dovrà esprimere il parere nel termine indicato nella richiesta.

III - Misure da adottare con norme di attuazione dello statuto speciale

A) Modifica del D.P.R. 3 gennaio 1960, n. 103, per:

(98) 1) stabilire che - nei casi di flagranza di reato - l'interrogatorio del cittadino, ad opera di ufficiali ed agenti di polizia, si svolga nella lingua materna del prevenuto.

(99) 2) Prevedere la possibilità di formulare anche nella sola lingua tedesca le scritture autenticate da notaio, salvo l'obbligo delle due lingue per quelle parti del contesto eventualmente soggetto a trascrizione o ad altra forma di pubblicità.

(100) 3) Variare la formulazione degli artt. 2 e 4 riguardanti l'uso del tedesco nelle notifiche, redazioni e traduzioni di atti processuali, stesura delle sentenze; dell'art. 10, per chiarire che la tutela linguistica si estende anche alle giurisdizioni tributarie; della disposizione finale, per stabilire che la violazione della garanzia linguistica è causa di nullità per gli atti dei procedimenti civili, oltre che di quelli penali.

B) Adozione di nuove norme di attuazione per stabilire:

(101) 4) fermo il criterio del bilinguismo per l'immissione di nuovi elementi nei pubblici uffici, provvedimenti intesi a favorire il pieno possesso delle due lingue da parte del personale in servizio nella provincia di Bolzano.

(102) 5) L'insegnamento nella lingua tedesca nel conservatorio musicale di Bolzano per gli alunni del gruppo linguistico tedesco; l'integrazione delle materie ivi insegnate con altre consone alle tradizioni delle popolazioni di lingua tedesca; il riconoscimento come corsi regolari di scuole medie dei primi tre corsi del conservatorio.

(103) 6) Stabilire che nel corso dei procedimenti giudiziari, i verbali, redatti nella lingua in cui sono rese le dichiarazioni, quando queste siano in lingua tedesca, vengono tradotti in lingua italiana al termine dell'udienza ad opera degli uffici giudiziari. Con le norme di attuazione saranno indicati i casi in cui tale traduzione sia indispensabile e quelli in cui possa essere omessa.

(104) 7) Nomina da parte della Provincia del presidente della Camera di commercio fino a quando la sua elezione non sarà riservata, attraverso una legge regionale, alle diverse categorie interessate in via elettiva.

(105) 8) Riserva di posti per il personale di lingua tedesca negli uffici della provincia di Bolzano dell'INPS, INAIL, ENPAS, ONMI, applicando gli stessi principi previsti per gli impieghi statali per quanto concerne la proporzione etnica e la stabilità di sede.

IV - Misure da adottare con appositi provvedimenti legislativi

(106) 1) Adozione di provvedimenti per accelerare l'esame dei films in lingua tedesca da rappresentare in provincia di Bolzano, assicurando la partecipazione al servizio di censura di elementi del relativo gruppo linguistico in apposita sezione da istituire a Bolzano (modifica della legge 21 aprile 1962, n. 161).

(107) 2) Concessione di agevolazioni fiscali per l'importazione di detti films (adozione di apposita norma di legge).

(108) 3) Ripartizione del materiale custodito negli "archivi di Stato di Bolzano" tra Stato e Provincia, demandando a quest'ultima la custodia e manutenzione di atti di particolare interesse per la storia locale, senza peraltro alcun pregiudizio per l'interesse connesso alla tutela archivistica (adozione di apposita norma di legge).

(109) 4) Riconoscimento del diritto di informazione sui dati statistici riguardanti i settori della competenza legislativa ed amministrativa regionale e provinciale e

facoltà di svolgere nei settori medesimi, con modalità da concordarsi con l'ISTAT, indagini, censimenti, rilievi statistici propri (modifica del R.D.L. 27 maggio 1929, n. 1285).

(110) 5) Delega dallo Stato ai presidenti delle giunte provinciali a riconoscere enti svolgenti la propria attività nell'ambito provinciale (modifica dell'art. 12 cod. civile).

(111) 6) Modifica delle circoscrizioni elettorali per le elezioni del Senato, allo scopo di favorire la partecipazione al Parlamento dei rappresentanti dei gruppi linguistici italiano e tedesco della provincia di Bolzano, in proporzione alla consistenza dei gruppi stessi (modifica della legge 27 febbraio 1958, n. 64).

(112) 7) Attribuzione alla Provincia della competenza per la predisposizione del piano provinciale per lo sviluppo economico, nel rispetto dei principi e degli obiettivi essenziali del programma economico nazionale e d'intesa con le amministrazioni statali e con gli organi della Regione. Eventuali iniziative industriali di enti pubblici a partecipazione statale e di capitale estero avvengono d'intesa tra lo Stato e la Provincia.

(113) 8) Passaggio dei segretari comunali alle dipendenze organiche dei comuni. Con legge regionale saranno stabilite le norme di principio relative allo stato giuridico della categoria, facendo salvi, anche nei confronti dei comuni, i diritti e le posizioni acquisite dai segretari, oggi inquadrati nel ruolo nazionale.

(114) 9) Obbligo per il vice commissario del Governo di inviare al Presidente della Giunta provinciale copia delle relazioni ispettive, ed informarlo dei provvedimenti amministrativi adottati in materia anagrafica. Al Presidente della Giunta provinciale verrebbe inoltre attribuito il diritto di ottenere ispezioni e di partecipare alla loro effettuazione, tanto per quelle richieste quanto per quelle ordinarie, nonché una legittimazione a proporre ricorsi nelle competenti sedi in materia anagrafica. A parte le ispezioni, gli altri poteri del vice commissario del Governo in materia di anagrafe saranno esercitati di intesa col Presidente della Giunta provinciale. In caso di mancata intesa decide il Ministro dell'interno.

(115) 10) Riconoscimento dei diplomi di dentisti conseguiti in Germania o in Austria da ex optanti.

(116) 11) Determinazione di una procedura abbreviata e gratuita per il ripristino di nomi di battesimo e dei cognomi nella forma tedesca.

(117) 12) Aggregazione della pretura di Egna al tribunale di Bolzano e dei comuni di Senale e di S. Felice alla pretura di Merano (già attuata con D.P.R. 31 dicembre 1963, n. 2105).

(118) 13) Facoltà di costituire nelle province aziende municipalizzate per la distribuzione di energia elettrica (modifica dell'art. 4, n. 5 della legge 6 dicembre 1962, n. 1643).

(119) 14) Riparazione, mediante indennizzo, per i rifugi alpini già di proprietà delle sezioni altoatesine dell'associazione "Alpenverein".

(120) 15) Cessazione e liquidazione dell'Ente nazionale per le Tre Venezie nell'ambito della regione Trentino - Alto Adige, con destinazione dei beni immobili ivi esistenti sentite le province interessate.

V - Misure da adottare con provvedimenti amministrativi

(121) 1) Autorizzazione all'uso disgiunto dell'italiano o del tedesco nelle insegne, mostre, tabelle o comunicazioni al pubblico anche di esercizi soggetti ad autorizzazione di P.S. (modifica all'art. 18 del vigente regolamento del T.U. delle leggi di P.S.).

(122) 2) a) Definizione delle domande degli ex optanti, residenti in Alto Adige ed in posizione di apolidia, per il riacquisto "ex novo" della cittadinanza italiana;

(123) b) riesame delle domande di concessione "ex novo", a suo tempo non accolte.

(124) 3) Riconoscimento della personalità giuridica alla "Associazione reduci e vittime di guerra di lingua tedesca".

(125) 4) Iniziative per eventuale recupero e rifusione agli interessati, mediante accordo con il Governo federale tedesco, di fondi e crediti costituiti in connessione alla liquidazione di beni di ex optanti e trasferimento dei beni stessi nel Reich.

(126) 5) Lo Stato, su richiesta della Provincia, autorizzerà l'istituzione di una cassa provinciale di credito delle casse rurali locali.

(127) 6) Applicazione - con criteri di particolare moderazione - della legge sulle limitazioni cui sono soggetti i trasferimenti di proprietà immobiliari in provincia di Bolzano, in attesa della sua eventuale revisione.

(128) 7) Provvedimenti per la sollecita applicazione della legge 2 aprile 1958 estensiva agli ex appartenenti alle forze armate germaniche dei benefici riservati alle similari categorie nazionali.

(129) 8) Sollecito riconoscimento giuridico della "Südtiroler Alpenverein". Da questa non potranno tuttavia essere costruiti rifugi alpini nella fascia di frontiera (servitù militari).

VI - Misure che formeranno oggetto di esame da parte del governo

(130) 1) Studio di congegni atti ad impedire che l'incidenza dei voti militari nelle elezioni politiche in Alto Adige sia percentualmente maggiore e superi la media nazionale.

(131) 2) Opportunità di un provvedimento di generale sanatoria della posizione dei rioptanti.

(132) 3) Eventuali iniziative per definire particolari situazioni (patrimoniali o familiari) determinatesi in connessione con opzioni e riopzioni.

(133) 4) Possibilità del riconoscimento di alcuni titoli di studio e diplomi di natura tecnica conseguiti in Germania o Austria da ex optanti; riserva di riprendere contatto con il Governo austriaco per il possibile reciproco riconoscimento di ulteriori titoli di studio e diplomi universitari, in conformità all'accordo di Parigi.

(134) 5) Opportunità di non proporre norme legislative dirette alla revoca della cittadinanza italiana ai cittadini delle province annesse all'Italia dopo la prima guerra mondiale.

(135) 6) Opportunità di accogliere il principio secondo cui nel concetto di "vilipendio alla nazione" vanno incluse le offese alle tradizioni, lingua, cultura delle minoranze linguistiche.

(136) 7) Possibilità di adottare ulteriori provvedimenti in tema di circoscrizioni di uffici giudiziari per l'aggregazione dei comuni di Proves e Lauregno e della frazione di Sinablana alla pretura di Merano, nonché per la sottoposizione ai competenti organi amministrativi della provincia di Bolzano dei comuni dei mandamenti assegnati alla circoscrizione del tribunale di Bolzano.

VII. Garanzie interne

(137) Istituzione, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di una commissione permanente per i problemi della provincia di Bolzano secondo lo schema seguente:

Art. 1

È costituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri una commissione permanente per i problemi della provincia di Bolzano.

Art. 2

La commissione ha per compito di esaminare i problemi particolarmente connessi con la tutela delle minoranze linguistiche locali e con l'ulteriore sviluppo culturale, sociale ed economico delle popolazioni dell'Alto Adige ai fini di garantire la loro pacifica convivenza sulla base di piena parità di diritti e di doveri.

La commissione, in ordine ai temi dei quali sia stata investita, può elaborare proposte ed esprimere pareri.

Il parere della commissione non è vincolante. Esso è obbligatorio solo per eventuali modifiche dello statuto di autonomia.

I verbali della commissione con le relative prese di posizione e le eventuali conclusioni sono rimessi alla Presidenza del Consiglio dei ministri per gli eventuali provvedimenti.

Art. 3

La commissione è presieduta da un sottosegretario di stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri.

La commissione è composta di sette membri di cui quattro di lingua tedesca, due di lingua italiana ed uno ladino scelti dal Consiglio provinciale di Bolzano su designazione rispettivamente dei consiglieri del gruppo linguistico tedesco e italiano; il membro ladino viene scelto dal Consiglio su di una terna formata dai sindaci dei comuni ladini.

Alle riunioni della commissione saranno chiamati a partecipare funzionari delle varie Amministrazioni interessate ai problemi in discussione, designati di volta in volta dalla Presidenza del Consiglio in ragione di uno per amministrazione o servizio interessato.

Un funzionario della Presidenza del Consiglio svolgerà le funzioni di segretario.

Art. 4

La commissione è convocata dal suo presidente o su richiesta dei rappresentanti di ciascun gruppo linguistico in seno alla commissione.

Calendario operativo del Pacchetto

1) Parafatura dell'accordo concernente la modifica, nei rapporti fra Italia e Austria, dell'art. 27 lett. a) della convenzione europea per la soluzione pacifica delle controversie.
2) Modifica dell'art. 18 del regolamento di esecuzione del testo unico delle leggi di P.S. e riconoscimento della personalità giuridica dell'Associazione reduci e vittime di guerra altoatesini e del Südtiroler Alpenverein.
3) Dichiarazione del Presidente del Consiglio italiano al proprio parlamento, seguita da voto di approvazione.
4) Dichiarazione del Cancelliere austriaco al Nationalrat, seguita da voto di approvazione.
5) Insediamento del comitato italiano incaricato di predisporre i provvedimenti per l'Alto Adige.

6) Dichiarazioni orali dei delegati italiano ed austriaco all'Assemblea generale delle Nazioni Unite (questo punto verrà eventualmente proposto, in relazione alla data dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite).
7) Prima votazione della legge costituzionale italiana nel Senato e nella Camera.
8) Firma dell'accordo menzionato al punto 1.
9) Voto parlamentare, in Italia ed in Austria, della legge di ratifica dell'accordo menzionato al punto 1 e contemporaneamente approvazione definitiva della legge costituzionale italiana.
10) Approvazione delle leggi ordinarie italiane.
11) Emanazione delle norme di attuazione della legge costituzionale italiana.
12) Pubblicazione del decreto che trasferisce dalla Regione Trentino - Alto Adige alla Provincia di Bolzano gli uffici ed il personale inerenti alle nuove competenze provinciali.
13) Rilascio della quietanza austriaca e scambio delle ratifiche dell'accordo menzionato al punto 1. Lo scambio delle ratifiche potrà avvenire 49 giorni dopo l'emanazione dell'ultima norma di attuazione e la quietanza dovrà essere rilasciata entro 50 giorni dall'anzidetta emanazione. Il termine di 49-50 giorni (rispettivamente per lo scambio delle ratifiche dell'accordo per la Corte dell'Aja e per il rilascio della quietanza) peraltro sarà scisso in due periodi distinti di 30 giorni (il primo) e di 19-20 giorni (il secondo). Il primo periodo decorrerà dal momento di attuazione del pacchetto, mentre il secondo periodo comincerà a decorrere dalla data di emanazione del decreto per il passaggio degli uffici regionali alla Provincia, ove posteriore ai primi 30 giorni.
14) Nota diplomatica italiana all'Austria, in cui si prende atto della quietanza.
15) Notifica della chiusura della controversia, da parte dei governi italiano ed austriaco, al segretario generale delle Nazioni Unite.
16) Notifica dell'accordo di cui al punto 1, da parte dei governi italiano ed austriaco, al cancelliere della Corte internazionale di giustizia.
17) Notifica dell'accordo di cui al punto 1, da parte dei governi italiano ed austriaco, al segretario del Consiglio d'Europa.
18) Eventuale conclusione di un trattato di amicizia e collaborazione fra Italia ed Austria.